
a cura di

Luca Buscema · Giuseppe Carlo Ricciardi

Le nostre radici

L'eredità morale quale fattore identitario
dell'attività di studio e di ricerca universitaria



a cura di

Luca Buscema · Giuseppe Carlo Ricciardi

Le nostre radici

L'eredità morale quale fattore identitario
dell'attività di studio e di ricerca universitaria



Copertina: Cristina Bernasconi, Milano

Copyright © 2026 EGEA S.p.A.

Via Salasco, 5 – 20136 Milano

Tel. 02/58365751 – Fax 02/58365753

egea.edizioni@unibocconi.it – www.egeaeditore.it

Pavia University Press

info@paviauniversitypress.it – www.paviauniversitypress.it

Prima edizione: aprile 2026

ISBN (online): 978-88-6952-198-0

ISBN (volume): 978-88-6952-197-3



Quest'opera, e ogni sua parte, è protetta dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in questa versione digitale sotto la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

Scaricando quest'opera, l'Utente accetta tutte le condizioni dell'accordo di licenza per l'opera come indicato e riportato sul sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

Indice

Prefazione di <i>Luca Buscema</i> e <i>Giuseppe Carlo Ricciardi</i>	9
---	---

Sezione I

Radici, simbolismi e proiezioni dello sviluppo identitario tra diritti individuali e interessi generali

1. Simbolismi valoriali e processi di costruzione identitaria di <i>Luca Buscema</i>	15
2. Costituzionalismo ambientale. Spunti e considerazioni tratte da due scritti di Giorgio Lombardi su temi di diritto ambientale di <i>Giovanni Cordini</i>	61
3. Intelligenza artificiale per il diritto e livelli di complessità epistemologica: il lavoro del giurista e l'influenza della sua <i>Weltanschauung</i> di <i>Donatello Puliatti</i>	69
4. I campi locali e transdisciplinari della <i>One Health</i> nella società globale del rischio di <i>Giacomo Balduzzi</i>	81
5. Radici di conoscenza: come i dati sanitari custodiscono il nostro passato e disegnano il nostro futuro di <i>Alessandro Venturi</i>	115
6. La delega fiscale del Governo Draghi. Sistema duale e sviluppo di <i>Franco Osculati</i> e <i>Marco Missaglia</i>	127

- 7. Parchi regionali e radici identitarie. Il caso del Parco Naturale dei Nebrodi** 147
 di *Giuseppe Carlo Ricciardi*

Sezione II

Eredità morale e processi di costruzione di matrice culturale e sociale

- 8. Il valore delle origini quale volano di cambiamento culturale** 205
 di *Anna Maria Passaseo*
- 9. L'iperindividualismo nella cultura digitale dell'ego: il valore dell'eredità morale nella costruzione dell'Identità e delle Relazioni Sociali** 215
 di *Francesco Pira e Roberta Casagrande*
- 10. Cittadini si nasce o si diventa? L'eredità sfida della *Philosophy for children*** 227
 di *Natale Emanuele Di Nuzzo*
- 11. La comunità educante: l'eredità di Danilo Dolci per un cambiamento sociale** 237
 di *Silvia Carbone*
- 12. Una storia di attori e attrici** 253
 di *Katia Trifirò*
- 13. Tradizione e riscrittura: Beppe Fenoglio e la letteratura angloamericana** 261
 di *Emanuele Broccio*

Sezione III

L'esperienza del vissuto personale nei percorsi di professione e di vita

- 14. L'occhio pedagogico sul mondo e sulla (mia) vita** 273
 di *Giuseppe Laneve*
- 15. La fisica da "bambino" e il diritto costituzionale da "grande": la lezione di Laurence H. Tribe sull'interpretazione del giudice e l'eredità morale ricevuta** 289
 di *Andrea Cardone*
- 16. Dal locale al globale: un percorso di crescita umana e intellettuale** 301
 di *Daniela Irrera*

17. Ricordo di una identità di <i>Antonio Pugliese</i>	307
18. Il metodo scientifico in campo giuspubblicistico di <i>Francesco Ciro Rampulla</i>	317
Ringraziamenti	323
Notizie sugli autori	325

Prefazione

La vita di ogni individuo è segnata, nel suo divenire e incedere, dall'esempio e dal ricordo di chi ha impresso una impronta indelebile nel cammino di ciascuno.

Pur ammettendo che il bagaglio di valori, principi e ideali inteso a connotare in senso identitario la personalità di ogni essere umano costituisca la sintesi sinergica delle proprie, molteplici, caleidoscopiche esperienze, allo stesso tempo pare innegabile che alcune figure di riferimento esercitino – o abbiano esercitato – un orientamento significativo quanto a scelte di vita, convincimenti, aspirazioni e desideri.

Ciò che siamo – e che, soprattutto, dimostriamo di voler essere – è di certo la conseguenza del nostro libero arbitrio, ma anche, al contempo, del significato che attribuiamo agli insegnamenti impartiti, all'educazione (anche emotiva) ricevuta e assimilata, alla trasmissione di un radicato e profondo patrimonio assiologico da parte di chi ci ha preceduto.

Liquida, magmatica, sfuggente ma anche veloce e a tratti superficiale, irruente, violenta, la società nella quale oggi maturano i rapporti umani pare sempre più impermeabile alla profondità di pensiero, la quale riesce sovente elusa, ove non derisa. Dinanzi allo scoramento e alla sensazione di “sradicamento” che può scaturire da certi avvenimenti dettati dalla miseria umana, riflettere sull'importanza e la valenza dell'eredità morale immediatamente riferibile ai propri affetti o al magistero di personalità che hanno solcato itinerari di vita diviene esercizio espressivo dell'attitudine a identificare, nel loro ricordo, la “retta via” che conduce a credere fermamente nei valori e negli ideali in cui ci si riconosce. Una consapevolezza recettiva di una commistione di metodo e sostanza, di forme e formanti, significanti e significati.

Io non sono che una piccola cosa, e il mio nome sarà presto dimenticato, ma l'idea, la vita e l'ispirazione che mi pervasero continueranno a vivere [...].
Incontrerai ciò che ebbe un valore per me, l'amerai e non mi dimenticherai.

Così si rivolgeva alla propria madre Kim Malthe-Bruun, marinaio danese di 21 anni, fucilato dai nazisti il 6 aprile 1945, lasciando un monito che assume le fattezze di un'eredità assai ben tracciata.

Il percorso di ciascuno è, quindi, una storia di radici, rimembranze e vite vissute lontano nel tempo da cui ritrarre ispirazione, limpidezza di pensieri, parole e azioni, spirito di sacrificio, abnegazione, dedizione e generosità ma anche l'incanto, la nobiltà e l'intensità delle proprie credenze da difendere, curare e incentivare con la forza della verità e dell'onestà intellettuale.

Ed è proprio nell'impegno profuso allo scopo di impedire che i valori che permeano l'eredità morale di ciascuno siano condannati a "scadere nell'oblio", per ricevere, al contrario, costante impulso nella promozione di un percorso ideale e assiologico, che si rinviene un "insano", multiforme coraggio. Quasi fosse un'aspirazione ardente, un anelito che costantemente ricerca la motivazione per non arrendersi al dolore, per non abbandonarsi allo scoramento della perdita, all'assenza di chi c'era e alla solitudine di chi è rimasto.

Quel coraggio che si fa "resistenza" nell'attimo in cui si è costretti a "lasciare andare" i propri affetti e che, onorando la loro memoria, dopo aver tanto ricevuto e accolto, trova la forza di "restituire" con dignità, passione e amore, affinati da naturale spontaneità e autenticità di intenti e sentimenti.

In ciò si racchiude e sintetizza, peraltro, una delle più significative responsabilità ascritte a coloro i quali vivono di amore per la conoscenza, di ricerca, di studio e approfondimento: l'impegno profuso nella direzione di incoraggiare il dibattito, il rapporto dialettico, il raffronto non preconcepito, tra "tesi e antitesi"; bensì lo svolgimento del confronto nell'ottica della comprensione della profondità e complessità sia del pensiero scientifico, sia della cultura umanistica, ambiti del sapere chiamati a interagire in vista di un costante, reciproco arricchimento, sovente frutto di una "non occasionale", vicendevole contaminazione.

Ciò, in ossequio al desiderio e al bisogno di condividere un patrimonio conoscitivo e valoriale capace di contribuire a un apprendimento significativo e al processo di costruzione di un modello di comunità davvero civile e inclusiva.

Queste sono le scaturigini dalle quali nasce il presente volume collettaneo, di taglio interdisciplinare. Esso esprime la volontà di rappresentare la passione avvertita nel proprio percorso di crescita, professionale e umana, in uno con l'intensità dell'influenza esercitata dalle proprie personali radici familiari, affettive e scientifiche – anche senza menzionarle espressamente –, dal ricordo e dalla memoria dell'esempio sui propri temi di studio e di ricerca e su quanto vigorosa e impetuosa sia la "naturale propensione" a rintracciare nella divulgazione e disseminazione culturale "l'amor che move il sole e le altre stelle".

Ricercando un filo conduttore unitario tra i contributi che si susseguono, spiccano i simbolismi e le proiezioni di sviluppo identitario nel quadro di processi di costruzione – di matrice culturale e sociale – sottesi alla formazione di un patrimonio valoriale tramandato di generazione in generazione e avvertito nell'esperienza del vissuto personale e nei percorsi di professione e di vita di ciascuno.

Dal ricordo di una identità, passando attraverso letture, scritture, ma anche appunti e ritagli, si diviene custodi del passato e portatori di una memoria individuale che può ambire a tramutarsi in collettiva, affinché si fortifichino (nuove) radici identitarie.

La pubblicazione di questo volume rappresenta un frutto prezioso e non scontato di questo processo di decostruzione e ricostruzione di un'identità collettiva condotto – grazie al contributo di tutti gli autori coinvolti – sull'asse del rapporto intercorrente tra società e saperi scientifici.

Altro non è che un segno tangibile del nostro *idem sentire*, impresso su pagine scritte dapprima nella memoria, infine sulla carta.

Affinché, di quelle *memorie*, nulla venga disperso.

I Curatori

Sezione I

**Radici, simbolismi e proiezioni
dello sviluppo identitario
tra diritti individuali e interessi
generali**

1. Simbolismi valoriali e processi di costruzione identitaria

Luca Buscema

1.1 Eredità morale e radicamento identitario individuale e collettivo

La vita di ogni individuo è segnata, nel suo divenire e incedere, dall'esempio e dal ricordo di chi, per amore, affetto, vicinanza, ha impresso un'impronta indelebile nel cammino, sovente nostalgico e irrequieto, di ciascuno¹.

Pur se il bagaglio di valori, principi e ideali che connota, in senso identitario, la personalità di ogni essere umano costituisce il frutto e la sintesi delle proprie, molteplici e caleidoscopiche esperienze, è innegabile che alcune figure di riferimento esercitino un orientamento significativo quanto a scelte di vita, convincimenti, aspirazioni e desideri².

Ciò che siamo – e che, soprattutto, dimostriamo di voler essere – è sì la conseguenza del nostro libero arbitrio, ma anche del significato che attribuiamo agli insegnamenti impartiti, all'educazione (emotiva) ricevuta e assimilata, alla trasmissione di un radicato e profondo patrimonio assiologico da parte di chi ci ha preceduto³.

¹ Cfr. V. Teti, *La restanza*, Torino, Einaudi, 2022, 104 ss.

² In tema di autonomia e autolimitazione degli individui in seno a una moderna società v. F. Andolfi, «Il significato etico della socievolezza in Schleiermacher e Simmel», in *La società degli individui*, 2006, 145 ss. Circa il concetto di “libera socialità” v. F.D.E. Schleiermacher, «Saggio di una teoria del comportamento socievole», in *La società degli individui*, 2006, 125.

³ Circa il tema della gratitudine nei riguardi di chi abbia sopportato sacrifici e patimenti per il nostro bene, v. G. Gemma, «Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica», in *DeS*, 2020, 3, 433.

Al contempo, “la storia siamo noi”, quella dei nostri antenati che si perpetua attraverso la nostra azione e quella che si forma, in divenire, per il tramite della trasmissione della nostra eredità morale⁴, tra tratti identitari individualistici e comunitari⁵.

Partendo da qui, matura un processo di elaborazione di idee, riflessioni, intuizioni⁶ che, affiorando in un determinato momento storico, risentono sì, certamente, delle influenze dei tempi in cui nascono⁷, ma sono poi destinate a essere riprese, rielaborate, rivisitate anche alla luce di novelle prospettive, frutto dell'emersione di mutevoli usi, costumi, tradizioni culturali⁸.

Di generazione in generazione si assiste a un costante incedere di un patrimonio intellettuale arricchito sempre più dal bagaglio di esperienze frattanto

⁴ Paradossalmente, a volte, per preservarsi e preservare il futuro dei propri discendenti dai “colpi della storia”, piuttosto che ricordare, si agisce allo scopo di recidere il “filo della memoria” specie ove ripensare a eventi drammatici si traduca nel rivivere traumi mai definitivamente superati. Ciò accade, in particolare, al cospetto degli “orrori della storia”; il correlato senso di smarrimento e di disagio, peraltro, in siffatte occasioni, non svanisce (né, a volte, diminuisce) per il sol fatto che, col trascorrere del tempo, scompaiano gli ultimi protagonisti, “testimoni dei fatti oggettivi, delle emozioni con cui sono stati vissuti, delle omissioni con cui sono stati scritti nella memoria individuale e collettiva”. Auspicare un lento declino verso l'oblio, però, pur se “giustificato” dal legittimo desiderio di dimenticare il dramma personale, proprio o familiare, stride con il bisogno insopprimibile dell'umanità di “interrogare, ascoltare, comprendere, conservare e tramandare”. In tema, v. S. Vegetti Finzi, «La memoria del silenzio», in *Educazione sentimentale*, 2017, 28, 147.

⁵ Basti pensare, per esempio, al fatto che “la Repubblica è, prima di tutto, la storia degli italiani e della loro libertà [...] È la storia della Ricostruzione, delle fatiche, dei sacrifici, spesso delle sofferenze [...] È la storia del formarsi e del crescere di una comunità”. Così *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica*, 2 giugno 2021.

⁶ In tema, v. J. Hillman, *Il codice dell'anima*, Milano, Adelphi, 1997, 129.

⁷ Si pensi, per esempio, ai processi costituenti rispetto ai quali “il ‘tempo’ e i ‘tempi’ sono [...] fondamentali per leggere la fase costituente e i processi di attuazione, interpretazione, applicazione e trasformazione della Costituzione”. In tal senso e per un approfondimento v. L. Lacchè, «La memoria della costituzione e il valore della storia costituzionale», in *Giornale di storia costituzionale*, 2018, 11.

⁸ “Si spiega così che le idee nascoste e implicite nella cultura, in particolare nella cultura politica e giuridica, abbiano maggior forza in particolari circostanze storiche; essa non dipende soltanto dal significato delle idee stesse, ma necessariamente dall'insieme di condizioni che le danno forza e la rendono effettiva nella società”. Così G. Peces-Barba Martínez, «Diritti sociali: origini e concetto», in *Sociologia del diritto*, 2000, 1, 33.

acquisito⁹ che, in modalità non certo lineare, diviene “deposito” di quanto già appreso e stimolo per lo sviluppo di inedite potenzialità creative¹⁰.

Ciò, in chiave prospettica, nella “costruzione del sé” in futuro, veicolo attraverso il quale, in diretta congiunzione con il passato, prende forma la narrazione biografica individuale e, in verità, anche collettiva¹¹.

“Questo processo, che si ripete nella storia, è un segno di comunicazione, e della capacità di ragionare e di costruire concetti generali, espressione della dignità dell’uomo [...] frutto di materiali diversi, di carattere culturale, fisico, economico, sociale o politico, che rinnovano e trasformano la purezza del contributo razionale”¹².

Accade questo, nel quadro di un continuo mutare e ripensare, in una proiezione individuale e collettiva¹³, con riguardo ai destini dei singoli e all’affermazione, al consolidamento e pure al “riposizionamento”, nel tempo, di modelli sociali e istituzionali¹⁴.

In un mondo in cui sempre più prevale la sopraffazione, l’arroganza, la superficialità e una scarsa profondità di pensiero, in cui sembra sovente radicarsi un senso di smarrimento, sgomento e impotenza, occorre riflettere sull’importanza e la valenza dell’eredità morale immediatamente riferibile ai propri affetti, espressione della capacità e attitudine a identificare, nel loro ricordo, la “retta

⁹ In tema di intelletto, espressione della capacità conoscitiva della ragione che, nel processo di apprendimento, colta intuitivamente, si rivela intrisa di elementi di razionalità, v. G. Tarantino, *Profili di responsabilità intergenerazionale*, Milano, Lefebvre-Giuffrè, 2022, 55 ss.

¹⁰ Circa l’importanza di promuovere il senso del “vivere insieme”, v. E. Mancino, «Legami segreti. Educarsi alla polis tra silenzi e luoghi di pensiero», in *Educazione sentimentale*, 2014, 21, 151 ss.; M. Rossi Doria, «Polis e politiche educative: per una comunità educante», in *Educazione sentimentale*, 2014, 21, 144.

¹¹ In tema, v. C. Leccardi, «Ridefinizione del futuro e nuove individualità giovanili», in *La società degli individui*, 2006, 80.

¹² Così G. Peces-Barba Martínez, «Diritti sociali», cit., 33.

¹³ In tema, v. G. Simondon, «L’individuazione del vivente e il collettivo», in *La società degli individui*, 2006, 5.

¹⁴ Basti pensare, per esempio, ai profondi processi evolutivi che hanno contraddistinto, nel tempo, l’idea di democrazia. Sul punto, v., *ex multis*: D. Held, *Modelli di democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2007. Per una prospettiva incentrata sui processi di “interferenza” tra democrazia e globalizzazione, v. A. Mastropaolo, «L’implosione della democrazia globalizzata», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 171 ss. In tema di costituzionalismo e democrazia, nel quadro del processo di progressiva globalizzazione di novelli modelli istituzionali e assiologici, v. A. Ruiz Miguel, «Costituzionalismo e democrazia», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 73 ss. Sul punto, v. anche P. Salazar Ugarte, «La democrazia costituzionale: una proposta (globalmente) praticabile?», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 109.

via” che conduce a credere fermamente nei valori e negli ideali in cui ci si riconosce¹⁵.

Al di là dei “sassi e dardi scagliati dalla oltraggiosa sorte”, va rintracciato il senso della propria vocazione, “quel mistero fondamentale che sta al centro di ogni vita umana”, che, oltre a connotare il percorso personale di ciascuno, inevitabilmente incide, in termini relazionali, con il contesto sociale e di vita comunitaria¹⁶.

Il cammino intrapreso e compiuto è, quindi, una storia e memoria di radici¹⁷, di rimembranze, di fughe e ritorni alle “macerie” che “disegnano i confini di un radicamento identitario”¹⁸, di vite vissute lontano nel tempo da cui ritrarre ispirazione, limpidezza di pensieri, parole e azioni, spirito di sacrificio, abnegazione e generosità, l’incanto, la nobiltà e l’intensità delle proprie credenze da difendere, curare e incentivare con la forza della verità e dell’onestà intellettuale¹⁹.

¹⁵ Invero, “solo realizzando le proprie capacità morali e attribuendo un primato regolativo alla giustizia gli esseri umani rendono possibile la creazione di quell’universo di significati condivisi, di simboli e di valutazioni qualitative che costituiscono il mondo propriamente umano, il mondo della cultura, della civiltà, della morale e del diritto”. Così G. De Grandis, «La giustizia e il bene», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 357.

¹⁶ In tema, v. J. Hillman, *op. cit.*, 18.

¹⁷ Invero, “la memoria ha a che fare con il vissuto, con quanto in esso c’è di emozione, sofferenza, carne, calore umano, senso d’appartenenza; la storia, da parte sua, trovando le proprie fonti quasi sempre nel documento scritto, a volte nel documento orale, privilegiando l’idea di centralità [...] scrivendo la sua saga gloriosa, diffida della memoria, e tanto più delle memorie invadenti e rumorose”. Così E. Benbassa, «Storia e memorie: un compromesso difficile», in *Lettera internazionale*, 2013, 8. Secondo P. Ricoeur, «Memoria, storia, oblio», in *Lettera internazionale*, 2017, 53, poi, “la pretesa della storia di annettere la memoria alla sfera della cultura raggiunge il suo apice con la storia culturale. Dalla memoria come matrice della storia si passa alla memoria come oggetto della storia. Con lo sviluppo di quella che è stata chiamata la storia delle mentalità, l’iscrizione della storia tra altri fenomeni culturali che si possono definire come rappresentazioni è pienamente legittimata”.

¹⁸ Cfr. V. Teti, *op. cit.*, 19.

¹⁹ Prospettiva diacronica che investe, in verità, non solo l’esistenza umana, ma anche l’identità (costituzionale) di una intera comunità politica, atteso che “la temporalità storica identifica, costruisce, trasforma le dinamiche e quindi il fenomeno costituzionale. La costituzione si costruisce nella temporalità storica, rappresenta, nel suo progredire, forme e modi di essere della società e delle sue principali strutture [...] la rivoluzione costituzionale pensa il tempo come ragione e non più come tradizione”. Così L. Lacchè, «Il tempo e i tempi della Costituzione», in G. Brunelli e G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione «inattuata» alla Costituzione «inattuale»? Potere costituyente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, 368.

Il ricordo, la memoria e la loro rivendicazione alla stregua di “forma di appello alla giustizia”²⁰, in questa direzione, assumono una funzione proattiva che richiede dedizione nel preservarne i contenuti attraverso un approccio critico che consenta di maturare consapevolezza circa “gli accidenti della vita” e il fluire del tempo²¹ e in ordine alla loro incidenza sui contenuti assiologici (e pure sugli eventuali “disvalori”) tramandati²², nonché anche per il tramite del ricorso all’elemento simbolico che permetta di mantenere saldo e vivido il senso di appartenenza a una famiglia²³, a un gruppo, a una comunità²⁴ perché “la memoria di ciò che è accaduto non si separi più dal vissuto di ciascuno”²⁵.

Scegliere di operare per il bene comune diviene, così, al contempo, stimolo per consolidare la dignità dell’essere umano e il senso di appartenenza a una collettività indivisa e antidoto rispetto alle molteplici divaricazioni che lacerano sempre più la nostra società producendo un deserto di relazioni, un mondo abitato da tante solitudini²⁶.

“Siamo tutti chiamati ad agire, rifuggendo da egoismo, rassegnazione o indifferenza [...] perché è proprio questa trama di sentimenti, di valori, di tensione ideale quel che tiene assieme le nostre comunità e traduce in realtà quella speranza collettiva che insieme vogliamo costruire”²⁷.

Ed è proprio nell’impegno profuso allo scopo di impedire che i valori che permeano l’eredità morale di ciascuno siano condannati a “scadere nell’oblio

²⁰ Cfr. P. Nora, *L’avvento della memoria*, in *Lettera internazionale*, 2013, 12.

²¹ Consapevoli, in particolare, del fatto che “gli accidenti della vita, compresi il mal di cuore e i contraccolpi naturali che la carne porta con sé fanno parte del disegno dell’immagine, sono necessari a esso e contribuiscono a realizzarlo”. Così J. Hillman, *op. cit.*, 23.

²² Circa le difficoltà di fare i conti con il proprio passato, v., *ex multis*: A. Prospero, *Un tempo senza storia: La distruzione del passato*, Torino, Einaudi, 2021; M. Flores, *Cattiva memoria: Perché è difficile fare i conti con la storia*, Bologna, Il Mulino, 2020.

²³ In tema di “superstizione parentale”, v. J. Hillman, *op. cit.*, 89.

²⁴ Circa il ruolo da ascrivere al tema della narrazione che incontra il bisogno più o meno diffuso di conoscere e ricostruire il passato in chiave identitaria, v. A. Bertolotti, «Le rappresentazioni della Repubblica attraverso la rete: il portale il2giugno.it», in M. Riboldi e M. Ravveduto (a cura di), *2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica*, Roma, Viella, 2020.

²⁵ Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia inaugurale delle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice*, 14 gennaio 2018.

²⁶ In questa direzione, “la memoria del mondo perduto agisce come antidoto allo spaesamento e all’inoperabilità del mondo che minacciano la nostra patria culturale. La memoria e la nostalgia, in questo caso, appaiono in tutte le loro potenzialità di sovversione e di ricomposizione”. Così V. Teti, *op. cit.*, 81.

²⁷ Cfr. *Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica*, 31 dicembre 2024.

dell'essere"²⁸ – bensì ricevano costante linfa vitale nella promozione di un percorso di vita, ideale e assiologico – che si rinviene un “insano coraggio” che costantemente ricerca la motivazione per non arrendersi al dolore, per non abbandonarsi alla disperazione della privazione, all'assenza, alla solitudine²⁹, pur accorgendosi improvvisamente che “il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto”³⁰.

Un senso di smarrimento, financo capace di scadere nello sconforto, al quale fermamente contrapporre un animo fiducioso, rinvigorendo e rafforzando, con ardimento, nei singoli e nella comunità, sentimenti di coesione e appartenenza³¹, consapevoli del fatto che “ciascuna vita umana di giorno in giorno progredisce e regredisce”³².

Quel coraggio che si fa “resistenza” il giorno in cui si è costretti a “lasciare andare” i propri affetti e che, onorando la loro memoria, dopo aver tanto ricevuto e accolto, avversando ogni rischio di “spoliazione identitaria”³³, trova la forza di “restituire”, con dignità, passione e amore, affinati da naturale spontaneità e autenticità di intenti e sentimenti³⁴.

²⁸ In tema, v. R. Genovese, «L'impossibile comunità», in *La società degli individui*, 25, anno IX, 2006/1, 28.

²⁹ Sul punto, v. J. Hillman, *op. cit.*, 77 ss. Invero, “allentare i legami delle origini, sottrarsi al loro peso, rifuggire da ogni retorica delle radici, vivere senza l'oppressione di antichi e perturbanti fantasmi è possibile soltanto se abbiamo memoria della nostra provenienza e appartenenza”. Così V. Teti, *op. cit.*, 125.

³⁰ Al pari del mito di Antigone, “l'eroina classica che rivendica ardentemente il rito della sepoltura, denotando la convinzione che percepire sentimenti di compassione per le sorti altrui e di lutto per ogni vita perduta o sacrificata – ivi incluse quelle che dovrebbero nascere in un tempo remoto – presupponga l'intimo riconoscimento della condivisione della medesima natura umana, asseverandone la comune dignità”. Così G. Sorrenti, «Dalla tirannia dei contemporanei alla custodia del futuro», in *DeS*, 2022, 1, 238.

³¹ Cfr. C.A. Ciampi, «Patria, nazione, bene comune», testo dell'intervento del Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi pronunciato a Siena, il 27 settembre 2008, in occasione del Premio conferitogli dalla Fondazione Liberal, in *Il Politico*, 2009, 3, 6.

³² Così J. Hillman, *op. cit.*, 22.

³³ Cfr. V. Teti, *op. cit.*, 21.

³⁴ Ciò vale sia con riguardo ai singoli individui, sia, in verità, in ordine a intere comunità, specie ove la memoria, individuale e collettiva, costituisca strumento per confrontarsi con il proprio “scomodo” passato. In via esemplificativa, si faccia riferimento a ogni occasione che consenta di misurarsi con vicende storiche per trarne moniti e insegnamenti come, in ipotesi, per ciò che concerne il nostro paese, ben potrebbe e dovrebbe compiutamente accadere circa la disamina, fra memoria e rimozione, dell'esperienza fascista in Italia. Sul punto, v. S. Bernasconi, P. Donzelli, «Memoria collettiva, memoria individuale, oggi: diario di un viaggio», in *Educazione sentimentale*, 2017, 28, 153.

Il complesso processo di costruzione identitaria di ogni individuo è, per tale via, in definitiva, inestricabilmente correlato a molteplici fattori che concorrono tra loro nel plasmare i tratti caratteristici di ciascuno nella prospettiva di consentire di poter orientare pensieri e azioni in ossequio alle proprie, personali vocazioni e conoscenze, con sapienza e saggezza³⁵.

Un percorso di vita non certo rettilineo, a volte (apparentemente) casuale, a volte (solo a prima vista) predestinato³⁶, espressione di volontà, perseveranza, caparbità e, nel quadro della migliore declinazione dei valori di lealtà e probità, fedeltà a un bagaglio assiologico radicato all'esito di un lungo (ancorché, talvolta, incerto) incedere³⁷.

Fedeltà che si rinviene sì nelle parole pronunciate (nei racconti delle) e nelle esperienze di vita per tale via condivise, nel bagaglio di emozioni trasferite, nel senso identitario di appartenenza trasmesso, ma anche – e in primo luogo – nel valore simbolico del comportamento assunto, delle azioni compiute e, talvolta, nell'adempimento del proprio dovere sino a giungere all'estremo sacrificio.

In ciò, ritraendo costante esempio e monito sia dalle figure affettive e amicali prossime alla vita di ciascuno, sia con riguardo alla “celebrazione di riti”³⁸, ai “luoghi della memoria” – contraddistinti da “echi” evocativi persistenti, capaci di suscitare emozioni e consolidare un comune sentire³⁹ –, alle date simboliche⁴⁰, ovvero a persone conosciute solo perché divenute emblematiche al co-

³⁵ “Nella lingua greca antica il lemma σοφία, sapienza, ossia il possesso della perfezione spirituale, era distinto dal termine φρόνησις, saggezza, quella conoscenza, secondo Platone, che esprime la capacità di conciliare la pienezza del sapere teoretico con la vita pratica nell'ambito della convivenza civile”. Così M.R. Spasiano, «Frammentazione delle conoscenze e unità del sapere», in *DeS*, 2022, 3, 447.

³⁶ Cfr. F. Ricciardelli, «Un mondo senza confini. Il valore dell'educazione globale», in *Antologia Vieusseux*, 2024, 88, 111.

³⁷ Circa il riconoscimento (pubblico) del valore (simbolico) da ascrivere a un comportamento meritorio, v. D. Sparti, «Distribuire il riconoscimento. Onore, dignità ed altre forme di riconoscimento come “moneta” per lo scambio di beni di identità», in *Teoria politica*, 2000, 1, 131.

³⁸ In questa prospettiva, il “rito” diviene il mezzo attraverso il quale “rispondere al bisogno di protezione contro i grandi dolori, le grandi paure, contro tutto ciò che può farci perdere il nostro orientamento nel mondo”. Così V. Teti, *op. cit.*, 98.

³⁹ In tema, v. M. Caciagli, «Molta memoria dei luoghi e pochi luoghi della memoria», in *Polisπόλις*, XIII, 1999, 303.

⁴⁰ Circa il significato da ascrivere alle principali festività civili italiane (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) celebrative – in termini diversificati – e, in alcune occasioni, divenute potenzialmente (ed incomprensibilmente) “divisive” di eventi storici decisivi per le sorti della comunità politica nazionale, v. M. Flores, «Perché il 2 giugno non è diventata la festa nazionale dell'Italia?», in *Storia e problemi contemporanei*, 2006, 31. In tema, v.

spetto di un'intera collettività, grata e commossa (o almeno così dovrebbe essere) di fronte alla memoria di chi sia stato proditoriamente colpito per difendere “irretrattabili” valori (comuni) di libertà e giustizia⁴¹.

Non dissimili, in questo, dimostrano di essere l'affermazione e il consolidamento di principi e ideali volti a “cementare” il legame tra i membri di una data comunità politica⁴², storicamente determinata, i cui componenti sono appunto tra di loro avvinti da un condiviso, “indissolubile” *idem sentire de re publica*⁴³.

Ciò, pur al cospetto di fattori che, sovente, minano la coscienza collettiva, rendendola debole e imperfetta⁴⁴.

anche M. Ridolfi, «La festa del 2 giugno: rituali civili, spazi sociali e territorialità repubblicane», in *Storia e problemi contemporanei*, 2006, 37; Id., «Per una storia del “sentimento repubblicano”. Il 2 giugno nel calendario civile», in *Italia contemporanea*, 2021, 174; Id., «Feste civili e commemorazioni oggi. In occasione dei centocinquant'anni dell'Italia unita», in *Primapersona: percorsi autobiografici*, 2011, 76; C. Greppi, «Ora tocca a noi. Il 25 aprile, il reale e il virtuale, le generazioni», in *Italia contemporanea*, 2021, 145 ss.; F. Focardi, «Memoria pubblica e calendario civile in Italia: interazioni, competizioni e dinamiche conflittuali. Una riflessione introduttiva», in *Italia contemporanea*, 2021, 91. Per una prospettiva “divisiva” concernente, poi, altre “giornate della memoria” v. T. Catalan, «Il Giorno del ricordo fra celebrazioni, sguardi esterni e stereotipi», in *Italia contemporanea*, 2021, 124. In tema di dialettica tra istituzioni e società civile nella gestione della memoria pubblica, v. G. Schwarz, «Il 27 gennaio e le aporie della memoria», in *Italia contemporanea*, 101.

⁴¹ Basti solo pensare al “fiero contrasto” alla proterva del terrorismo e della criminalità mafiosa e ai molteplici ed efferati omicidi compiuti al cospetto dell'inerte popolazione civile, del coniuge, della famiglia o degli amici della vittima designata, talvolta nemmeno curandosi della presenza di innocenti bambini, in alcune occasioni solamente colpevoli di essere in braccio al proprio genitore, colpito ignobilmente alle spalle a causa dei valori e degli ideali espressi dalla fiamma sul cappello e dalle stellette insistenti sulle spalline della divisa fieramente indossata. In tema, sia consentito il rinvio a L. Buscema (a cura di), *Dalla stessa parte. Nel ricordo del 23 maggio 1992 ed in memoria di tutte le vittime delle mafie*, Roma, Aracne, 2022.

⁴² Per una compiuta disamina delle relazioni intercorrenti tra i concetti di comunità e cultura, V. Pazè, «Comunità, cultura, globalizzazione», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 123 ss.

⁴³ Non è un caso, per esempio, “che la genesi del costituzionalismo abbia coinciso – oltre che con l'affermazione dei diritti dell'uomo presente – anche con l'assolvimento dei doveri verso l'uomo futuro. È questo uno dei portati più significativi della Costituzione americana, testo significativamente corredato da una vera e propria *posterity clause*, con la quale i Padri fondatori si assunsero solennemente ‘il compito di salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà’”. Così e per un approfondimento v. C. De Fiores, «La memoria dell'avvenire. Le democrazie costituzionali di fronte alle sfide del futuro», in *Pol. Dir.*, 2024, 3, 414 ss.

⁴⁴ Sul punto, v. A. Greppi, «Pluralismo e democrazia deliberativa», in *Teoria politica*, 2003, XIX, 2-3, 310, che correla l'intima debolezza delle radici sociali e culturali dei

Una “latente fragilità” dovuta a molteplici cause efficienti, comprensive dello scadere di valori e ideali un tempo ritenuti “immuni” da ogni potenziale pericolo di “disaffezione”, per poi tradursi, in controtendenza, nella constatazione di una condizione di “recondita e dissimulata fugacità” della solidarietà civica e ridotta lealtà verso le istituzioni pubbliche⁴⁵ e, in verità, nei riguardi dei principi da essi simboleggiati⁴⁶.

Non sempre accade, del resto, che si assista alla maturazione di sentimenti di orgoglio e percezione del “sentirsi parte integrante” di una data collettività⁴⁷.

Un senso di appartenenza che, in realtà, dovrebbe (*rectius*: deve) essere costantemente vivificato attraverso un persistente rafforzamento di virtù civiche e matrici culturali⁴⁸, binomio i cui elementi costitutivi non vanno tra di loro “indebitamente sovrapposti e confusi”, ancorché, pur mantenendo, ciascuno, una propria valenza semantica e autonomia concettuale, possano facilmente intervenire processi di “ravvicinamento” e condivisione (parziale) di contenuti e significato⁴⁹.

nostri regimi democratici alla progressiva perdita di qualità delle nostre istituzioni democratiche.

⁴⁵ Circa il dovere di lealtà nell’ordinamento giuridico italiano, v. P. Denaro, «Il dovere di lealtà», in *Sociologia del diritto*, 2011, 2, 64 ss.

⁴⁶ Da qui, l’importanza di mantenere sempre vivo il ricordo dei passi compiuti nella direzione dell’affermazione di un *idem sentire* condiviso e identificato nei valori tracciati in seno a una Costituzione scritta e fondante; così, per ciò che concerne, per esempio la Carta del 1948, “la memoria – più ci si allontana dagli anni dell’Assemblea Costituente – ha un valore fondamentale di trasmissione dei valori, dei grandi principi, delle visioni che hanno innervato le discussioni, i conflitti, i ‘compromessi’ dei Costituenti e che hanno trovato forma e contenuti nel testo costituzionale. Avere memoria della ‘Costituzione dei Costituenti’ è come ‘rivivere’, per quanto è possibile, quegli eventi straordinari”. Così L. Lacchè, «La memoria della costituzione», cit., 9.

⁴⁷ In tema, v. P. Segatti, «Perché è debole la coscienza nazionale degli italiani», in *Il Mulino*, 1999, Fasc. 1, 15.

⁴⁸ Invero, “la cultura va tradotta, decostruita, aperta: non ci si deve fermare alla superficie, ma si deve penetrarne la profondità, per estrarne l’umanità che contiene, le richieste che esprime a modo suo, gli appelli che lancia, la libertà che esige”. Così C. Galli, «La cittadinanza in una prospettiva dinamica e storica», in *Lettera internazionale*, 2013, 23.

⁴⁹ Circa l’importanza di interrogarsi sul ruolo che la cultura riveste nelle società democratiche, v. C. Castoriadis, «La cultura in una società democratica», in *Lettera internazionale*, 2007, 24 ss.

1.2 Patriottismo, fedeltà e identità repubblicana

Storicamente, i processi di formazione delle molteplici e caleidoscopiche identità nazionali invertearsi nel tempo⁵⁰ sono stati connotati, quanto all'identificazione dei propri elementi caratteristici e distintivi, da originalità e varietà nella costruzione di peculiari assetti politico/costituzionali, sovente accompagnati dalla valorizzazione della "comune cittadinanza" dei membri della collettività (*state nation identity*)⁵¹, ovvero di elementi prettamente culturali tipici della comunità politica di volta in volta assunta in considerazione (*nation state identity*)⁵².

Nell'un caso, cioè, il coefficiente principale della "fondazione" dell'identità collettiva è da rinvenire in un modello civico di identità nazionale rispetto al quale centrale è risultato essere il ruolo svolto dalle istituzioni politiche nel relativo incedere, mentre, nelle altre (e diverse) "esperienze costituenti", "il ritardo con cui è avvenuta l'unificazione politica ha fatto sì che altri fattori, la cultura e/o il mito etnico, svolgessero la funzione di coagulo identitario"⁵³.

Tratto comune (soprattutto nell'ambito del c.d. "costituzionalismo moderno")⁵⁴ è, in ogni caso, quello di ricercare uno specifico obiettivo consistente, in verità, non tanto nel decretare una rottura definitiva con il passato, quanto nello sfidare il potere, limitandolo e sottraendogli il dominio del futuro⁵⁵.

Ove, poi, si ricerchino, in chiave diacronica, i capisaldi assiologici di una collettività, anche in una prospettiva di risalto e nell'assolvimento di una funzione *lato sensu* patriottica, ciò dimostra di essere possibile solo attraverso "la

⁵⁰ Circa "l'alba e il tramonto dell'identità nazionale", v. L.P. Vanoni e B. Vimercati, «Dall'identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale europeo», in *Quad. Cost.*, 2020, 1, 32.

⁵¹ Per una disamina del rapporto intercorrente tra identità nazionale, principio democratico e perseguimento dell'interesse generale, v. M. Guasco, «Identità nazionale, democrazia e bene comune», in AA.VV., «Identità nazionale e bene comune», in *Communio*, 1994, marzo-aprile, 42.

⁵² Cfr. P. Segatti, «Perché è debole la coscienza», cit., 17. Invero, se ci poniamo nell'ottica dell'identità nazionale, caratterizzata non già dall'apparato statale ma dalla comunanza di storia, di lingue e di cultura, possiamo individuare una comunità politica che si estende al di là della stretta prossimità e, d'altra parte, non si dissolve in una dimensione globalizzante e vagamente cosmopolitica. In tema, v. F. Viola, *Identità e comunità: il senso morale della politica*, Milano, Vita e Pensiero, 1999, 81.

⁵³ Cfr. P. Segatti, «Perché è debole la coscienza», cit., 17.

⁵⁴ Cfr. O. Beaud, «Constitution et constitutionnalisme», in P. Raynaud e S. Rials (Eds.), *Dictionnaire de Philosophie Politique*, Paris, PUF, 2003, 133 ss.; U.K. Preuss, *Constitutionalism*, in *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London, Routledge, 1998, 2, 618 ss.; G. Casper, «Constitutionalism», in L.W. Levy et al. (Eds.), *Encyclopedia of the American Constitution*, New York, Macmillan Library, 1986, 2, 473.

⁵⁵ Cfr. C. De Fiores, «La memoria dell'avvenire», cit., 415.

costruzione di una rappresentazione mitica che semplifichi, purifichi e in definitiva distorca le vicende storiche che si considerano come fondative [...] che appartengono a contesti culturali lontani [...] immersi in culture politiche diverse”⁵⁶.

Basti pensare, per esempio, ai temi dell’amor patrio coltivato dal nazionalismo ottocentesco⁵⁷, dello strettissimo collegamento tra patriottismo e nazionalismo⁵⁸ maturato (appunto) in quei tempi (bui)⁵⁹ e del dovere del sacrificio eroico⁶⁰, specie se posti al cospetto, in una dimensione assiologica evoluta alla luce del “valore costituzionale della pace”⁶¹, dei “sacri doveri” di difendere la

⁵⁶ Così A.M. Banti, «L’inno di Mameli e il buon patriottismo», in *Il Mulino*, 2011, 2, 251.

⁵⁷ Diversamente, per una ricostruzione delle correlazioni intercorrenti tra i concetti di “Nazione” e “Democrazia” nell’ambito di un periodo storico a cavallo tra il XIX e il XX secolo, secondo una prospettiva tesa a evidenziare come in quegli anni il sentimento di appartenenza nazionale fosse divenuto parte integrante della coscienza popolare in un contesto storico contrassegnato dall’affermazione di un nuovo modello di organizzazione del potere politico secondo i principi di democrazia propri del costituzionalismo moderno, v. L. Borsi, *Nazione, Democrazia, Stato*, Milano, Giuffrè, 2009, 2. Per una disamina delle ragioni del dibattito contemporaneo su patriottismo e identità nazionale v. M. Rosati, *Il patriottismo italiano: culture politiche e identità nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2000, 11.

⁵⁸ In tema di sentimento patriottico v. C. Sorrentino, «Il difficile percorso per un’identità cosmopolita», in *Antologia Vieusseux*, 2024, 88, 47. Per una disamina circa l’identità italiana, tra patriottismo e nazionalismo, v. A. Orsini, «Per una critica al dibattito sull’identità nazionale degli italiani», in *Affari sociali internazionali*, 2002, 2, 159.

⁵⁹ Invero, secondo un certo approccio ricostruttivo, “non si può mai giovare alla patria se non si ama, e non si può mai amare la patria se non si stima la nazione”. Così V. Cuoco, *Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799* (a cura di F. Nicolini), Bari, Laterza, 1913, 91.

⁶⁰ In tema di onore, eroismo, sacrificio, v. M. Manzin, «Ethos e nomos nell’ordinamento militare», in *Dir. cost.*, 2022, 1, 133.

⁶¹ In tema, essendo “sterminata” la letteratura in merito, si rinvia solo, in via esemplificativa, ad alcune recenti riflessioni contenute in R. Tarchi, «Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati. Considerazioni introduttive» (I ss.); G. De Vergottini, «La persistenza della guerra e il diritto costituzionale» (1 ss.); A. Ligustro, «Principio pacifista e uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo» (21 ss.); A. Chiappetta, «Il costituzionalismo moderno alla prova di un nuovo conflitto: l’impermeabilità delle regole come baluardo del principio pacifista» (97 ss.); A. Lo Calzo, «Il principio pacifista tra identificazione del fondamento astratto e applicazione concreta» (pp. 181 ss.); A. Mazzola, «Il ripudio alla guerra sospeso tra crisi della democrazia interna e mutamento delle regole internazionali» (197 ss.), tutti rinvenibili all’interno del Vol. 63 No. *SPI* (2024): *DPCE Online - SPI 2024 Numero Speciale Pescara Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*; P. Faraguna, «Le ipotesi di riforma dell’art. 11 della Costituzione, tra manutenzione ed eversione costituzionale»,

Patria⁶² ed essere fedeli alla Repubblica⁶³ scervi da “implicazioni nazionaliste, talora ricoperte da coloriture militariste”⁶⁴, ovvero da una ormai vetusta e antistorica idea di “nazionalismo aggressivo e d’assalto”⁶⁵.

in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2023, 251; N. Lupo, «L’art. 11 come “chiave di volta” della Costituzione vigente», in *Rass. Parl.*, 2021, 379.

⁶² Invero, secondo E. Galli della Loggia, «Ma perché non chiamarlo patriottismo?», in *Il Mulino*, 2024, 1, 64, la scelta compiuta dai Padri costituenti, volta a prediligere il termine “Patria” in luogo di “Repubblica”, va probabilmente ascritta a due diversi fattori. Da un lato il termine “Repubblica” avrebbe potuto apparire “troppo legato a un determinato assetto ideologico-politico, a uno specifico momento storico, e quindi inevitabilmente restrittivo in confronto al termine di Patria. Un concetto invece, quest’ultimo, non solo [...] più inclusivo di molteplici punti di vista – ma anche – più evocativo di emozioni, di legami e di ricordi forti, richiamarsi ai quali apparve giustamente necessario nel momento in cui si proclamava il dovere di fare qualcosa – ‘la difesa della Patria’ – il cui prezzo avrebbe potuto essere niente di meno che la morte”.

⁶³ Per un quadro di sintesi, v. A. Cerri, «Fedeltà (dovere di)», in *Enc. giur.*, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1989, 1. Denota le interrelazioni tra il concetto di fedeltà e il dovere di difesa della Patria G. Lombardi, «Fedeltà (diritto costituzionale)» (voce), in *Enc. Dir.*, XVII vol., Milano, Giuffrè, 1968, 177, secondo cui “la differenza tra dovere di difesa e dovere di fedeltà si delinea assai netta: la difesa presuppone la fedeltà, ma mentre questa opera in ogni ambito di rapporti dell’ordinamento [...] la difesa rappresenta un più circoscritto, ma più penetrante, mezzo di tutela in estrema istanza dello Stato come complesso unitario, indipendentemente dalle sue caratterizzazioni ideologiche, visto nei suoi rapporti esterni, con specifico riferimento al fatto bellico, considerato nelle sue manifestazioni prodromiche, nel suo svolgersi, e nelle sue conseguenze collaterali”. Nello stesso senso v. B. De Maria, *Etica repubblicana e costituzione dei doveri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 206. Invero, “prevedendo il dovere di fedeltà alla Repubblica, la Costituzione introduce una domanda di fedeltà al cittadino nei confronti non solo dell’entità statale – in senso contingente – materiale (verso cui peraltro la fedeltà si concreta attivamente nella difesa civile e militare del territorio *lato sensu* inteso...) ma altresì delle sue fondamenta costitutive”. Così e per un approfondimento circa le quattro possibili declinazioni del dovere di fedeltà, v. S. Panizza e E. Stradella, *Diritto Pubblico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, 39. Per una disamina del dovere di fedeltà alla luce dei lavori preparatori in Assemblea Costituente v. A. Morelli, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 2013, 71; L. Ventura, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1984, 19 ss. In generale, in tema di fedeltà alla Repubblica v. L. Ventura, «Art. 54», in G. Branca, *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1994, 47.

⁶⁴ Cfr. M. Formica, «Patria e fedeltà», in *Studi storici*, 2020, 2, 463.

⁶⁵ Cfr. P. Veronesi, «Sulle tracce dei concetti di “Nazione” e di “Unità nazionale”», in *Quad. Cost.*, 2011, 2, 324.

Valori e principi che, in antitesi rispetto al passato, suggeriscono, oggi, *inter alia*, l'affermazione di un "patriottismo buono", il "patriottismo costituzionale"⁶⁶, ovvero il "patriottismo repubblicano"⁶⁷, "impegnato alla conservazione, evoluzione, riforma e difesa della civiltà liberale"⁶⁸, che rinviene proprio nella Carta del 1948 e nei suoi "messaggi unificanti"⁶⁹ i valori essenziali e identitari della vita collettiva di una comunità indivisa in cui spiccano, anche in ambito sovranazionale, il principio personalista e il dovere di solidarietà⁷⁰, l'uno contraltare indefettibile dell'altro⁷¹.

Quel patriottismo che diviene "disposizione d'animo che è insieme sentimento solidale della cittadinanza, identificazione con le istituzioni, esercizio responsabile delle virtù civiche"⁷² e che non necessariamente richiede l'estremo sacrificio, bensì di adempiere, con disciplina e onore, ai propri compiti con senso di responsabilità⁷³, rimanendo sempre fedeli, nel quadro di un "binomio composto

⁶⁶ Cfr. A.M. Banti, «L'inno di Mameli», cit., 255. In tema, v. anche B. Barbisan, «Cultura della stabilità e patriottismo costituzionale», in *Dir. Pubbl.*, 2024, 2, 293; Id., *Patriottismo costituzionale. Il caso italiano in prospettiva comparata*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; Id., «Prime riflessioni per un patriottismo costituzionale italiano», in *Dir. Pubbl.*, 2019, 2, 341; R. Gatti, «Patriottismo costituzionale e oltre», in *Filosofia politica*, 2018, 1, 77.

⁶⁷ In tema, v. G.M. Salerno, «Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano», in AA.VV., *Scritti in onore di Giovanni Ferrara*, Torino, Giappichelli, 2005, 511.

⁶⁸ Cfr. A. Zanfarino, «Costituzionalismo e patriottismo», in *Nuova Antologia*, 2011, 171.

⁶⁹ Cfr. P. Veronesi, «Sulle tracce», cit., 335.

⁷⁰ In tema, v. A. Morelli, «Doveri costituzionali e principio di solidarietà», in *Dir. Cost.*, 2019, 2, 6.

⁷¹ Critico, sul punto, dimostra di essere E. Galli della Loggia, «Ma perché», cit., 67, secondo il quale "invano, io credo, qualcuno pensa o ha pensato che si possa supplire al patriottismo che nasce dalla accettata condivisione di una storia comune, dal sentirsi compartecipi di un vasto patrimonio di vicende, consuetudini, esperienze comuni che affondano nel passato, con il cosiddetto 'patriottismo costituzionale'. Cioè con il sentimento di solidarietà e il senso civico che dovrebbero originare dal sapersi membri di una collettività politica retta da una tavola di principi, e dunque dal sentirsi per l'appunto vincolati da questo legame al rispetto di quei principi stessi. Mi sembra difficile che la nazione possa essere sostituita da una Costituzione, che la fedeltà costituzionale possa avere la stessa forza, la stessa vastità di implicazioni del sentimento della patria nazionale. Nessuno è mai morto, che io sappia, per difendere una Costituzione".

⁷² Così E. Galli della Loggia, «Ma perché», cit., 66.

⁷³ In tema, v. M. Giampieretti, «Il principio costituzionale dell'onore (art. 54, comma 2, Cost.) e la sua efficacia prescrittiva», in *Quad. Cost.*, 2024, 2, 335; G. Sirianni, «Le qualità dei governanti nella Costituzione», in *Dir. Pubbl.*, 2012, 1, 169; B.G. Mattarella, «Il diritto dell'onestà. Etica pubblica e pubblici funzionari», in *Il Mulino*, 2007, 1, 35.

da etica repubblicana e rigore costituzionale⁷⁴, ai valori scolpiti in seno alla Costituzione⁷⁵.

Fedeltà che non assurge a “credo intriso di laica liturgia”, bensì si traduce, *prima facie*, quantomeno in seno minimo, nel conferire in capo a ciascun cittadino la qualità di “membro e parte della Repubblica pur quando leggi, e giudici ed esecutori non siano in grado di farne valere coercitivamente la volontà”⁷⁶.

La fedeltà alla Repubblica, così intesa, si “dovere diffuso, peculiare, garantista, identitario e permanente”⁷⁷, ma, comunque, di difficile, compiuta definizione⁷⁸, diviene, poi, strumento di “costante mediazione dell’effettività dell’ordinamento nel quadro proprio di una società politicamente eterogenea, e, al limite, antagonista”⁷⁹, trasponendosi nel dovere di ogni cittadino⁸⁰ di “contribuire alla salvaguardia della continuità dell’ordinamento costituzionale nell’identità dei suoi principi supremi”⁸¹, ovvero in garanzia dei principi costitutivi dell’identità della Repubblica⁸².

⁷⁴ Cfr. A. Morelli, *I paradossi*, *op. cit.*, 30.

⁷⁵ Cfr. L. Baccelli, «Virtù repubblicane e democrazia moderna», in *Teoria politica*, 2000, 1, 117 ss. In tema di sentimento repubblicano, possibile religione civile degli italiani, v. M. Ridolfi, «Rappresentazioni e narrazioni della Repubblica», in M. Ridolfi e M. Raveduto (a cura di), *op. cit.*, 12. Per una compiuta ricostruzione delle correlazioni intercorrenti tra i due commi dell’art. 54 cost. v. G. Bascherini, «La solidarietà politica nell’esperienza costituzionale repubblicana», in *Costituzionalismo.it*, 2016, 1, 141 ss. In tema, v. anche A. Morelli, «Art. 54», in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Vol. I. Principi fondamentali e Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54)*, Bologna, Zanichelli, 2018, 345.

⁷⁶ Così C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, 51.

⁷⁷ Cfr. G.M. Salerno, «La fedeltà alla Repubblica: alla ricerca dei caratteri essenziali», in *Dir. cost.*, 2019, 2, 108.

⁷⁸ Pone l’accento sul problema definitorio del dovere di fedeltà alla Repubblica G.M. Salerno, «Il dovere di fedeltà», *cit.*, 515.

⁷⁹ Così G. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, 153.

⁸⁰ Per una disamina della correlazione intercorrente tra il tema della cittadinanza e il dovere di essere fedeli alla Repubblica v. A. Rauti, «L’accesso alla cittadinanza come strumento di integrazione», in *Nuove Autonomie*, 2019, 2, 293 ss.; G. Galante, «La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica e diritto», in *Rivista Aic*, 2010, 1.

⁸¹ Cfr. A. Morelli, «I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà», in *www.forumcostituzionale.it*, 20 aprile 2015, 15 s.; Id., *I paradossi*, *op. cit.*, 191.

⁸² In tal senso, v. G.M. Salerno, «Il dovere di fedeltà», *cit.*, 524 ss.

Nell'essere “usi ad obbedir tacendo e tacendo morir”, si staglia il dovere di essere “nei secoli fedele” senza che mai si affievolisca il senso dell'incondizionata appartenenza alla Patria⁸³, trascendente ogni forma istituzionale e politica⁸⁴, in specie ove si dimostri ineludibile salvaguardare la più intima consistenza dei valori di libertà faticosamente conquistati nel corso dei secoli contro tutti i nemici, interni o esterni⁸⁵.

In questo senso, si osserva, nessuna democrazia⁸⁶ – che “senza un ‘sano’ patriottismo ha una vita stentata”⁸⁷ – può riuscire vitale se non sia sussidiata da un saldo e diffuso spirito civico⁸⁸, da una *virtus* che alimenti la coscienza dei singoli e ne ispiri i comportamenti in ossequio a un dovere (inderogabile) di solidarietà⁸⁹ che si dimostri anima e fondamento dello Stato-ordinamento⁹⁰.

⁸³ Circa il ruolo rivestito dall'esercito nel “fare gli italiani” all'indomani dell'Unità d'Italia v. M. Rovinello, «“Giuro di essere fedele al Re ed a' suoi reali successori”. Disciplina militare, civilizzazione e nazionalizzazione nell'Italia liberale», in *Storica*, 2011, 49, 95.

⁸⁴ D'uopo, in tal senso, è il richiamo alla storia, alle tradizioni, all'essenza dell'Arma dei Carabinieri, atteso che “nel corso di oltre due secoli di storia, la Benemerita ha attraversato cambiamenti di forme di Stato e di Governo, il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, con la lunga parentesi del Fascismo (che peraltro non ne inquinò la più assoluta obbedienza al Re), senza che mai si affievolisse il senso dell'incondizionata fedeltà alla Patria, trascendente ogni forma istituzionale e politica”. Così T.L. Rizzo, «Nei secoli fedele: l'etica nell'Arma dei carabinieri», in *Nuova Antologia*, 2019, 339.

⁸⁵ Cfr. R.A. Clarke, *Contro tutti i nemici*, Milano, Longanesi, 2004.

⁸⁶ Per un approfondimento in merito ai diversi “tipi” di democrazia, al problema della loro “qualificazione” e, infine, circa la concezione di democrazia “presidiata” come risposta al pluralismo v. G. Azzariti, *Critica alla democrazia identitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2008, 17.

⁸⁷ Cfr. P. Veronesi, «Sulle tracce», cit., 335.

⁸⁸ Per una ricostruzione delle correlazioni intercorrenti tra i concetti di nazione e democrazia, nell'ambito di un periodo storico posto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, secondo una prospettiva tesa a evidenziare come in quegli anni il sentimento di appartenenza nazionale fosse divenuto parte integrante della coscienza popolare, in un contesto contrassegnato dall'affermazione di un nuovo modello di organizzazione del potere politico in ossequio ai principi di democrazia propri del costituzionalismo moderno, v. L. Borsi, *op. cit.*, 2.

⁸⁹ In tal senso v. E. Forsthoff, «Lo Stato moderno e la virtù», in *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1973, 10. Invero, “si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”. Così *Corte Costituzionale*, 17/02/1992, n. 75. Circa la consistenza assiologica dei doveri di solidarietà scolpiti all'interno dell'art. 2 Cost., v., *ex multis*: A. Barbera, «Art. 2», in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Artt. 1/12*, Bologna, Zanichelli 1982, 97.

⁹⁰ Sul punto v., *ex multis*: A. Morelli, «I principi costituzionali», cit., 2.

In un siffatto contesto, assumono un valore deontico, in vista del rafforzamento della percezione di appartenenza alla medesima comunità, gli elementi simbolici delle tradizioni storiche e culturali⁹¹ condivise dai membri della collettività⁹², quali, per esempio, la proclamazione del giorno dell'unità nazionale⁹³ e il vessillo patriottico⁹⁴, rappresentato dal tricolore⁹⁵, “vento reso visibile”⁹⁶, “segno di italianità e di sovranità”⁹⁷ in cui si riconoscono le italiche genti⁹⁸ e che provoca, in uno con l'inno nazionale⁹⁹, sentimenti d'orgoglio e di emozione¹⁰⁰.

⁹¹ Con riguardo ai temi della costruzione e dell'evoluzione, nel corso dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dell'iconografia e degli apparati simbolici utilizzati per rappresentare agli occhi degli italiani la Patria, concentrandosi sull'allegoria più diffusa e longeva, quella femminile, e, in particolare, sull'Italia turrita, mediante un percorso che documenta il ruolo dell'immagine nella battaglia fra le diverse idee di patria che si sono succedute e le cause del venir meno, anche sul piano simbolico, della sacralità e dell'identità della Patria repubblicana, v. E. Novelli, «Il volto della Patria. Iconografia e narrazione simbolica della Nazione», in *Comunicazione politica*, 2011, 1, 111.

⁹² Cfr. G.M. Salerno, «Identità nazionale e simboli repubblicani: una questione ancora all'ordine del giorno», in *Federalismi*, n. 17/2009, 5. Circa il “bisogno” di qualcosa che, evidentemente, non c'è e si traduce, al più, in “poco Stato; poca storia (condivisa); poca patria (riconosciuta, rispettata, amata)”, v. W. Barberis, *Il bisogno di patria*, Torino, Einaudi, 2011; G. Pasquino, «Walter Barberis. Il bisogno di patria», in *Comunicazione politica*, 2011, 1, 153.

⁹³ Cfr. V. Crisafulli e D. Nocilla, «Nazione» (voce), in *Enc. Dir.*, XXVII vol., Milano, Giuffrè, 1977, 806.

⁹⁴ In merito al valore ideale e giuridico dei colori nazionali v. E. Contieri, «Bandiera (dir. pen.)» (voce), in *Enc. Dir.*, V vol., Milano, Giuffrè, 1959, 42.

⁹⁵ Per una ricostruzione dei 200 anni di storia del Tricolore v. T. Maiorino, G. Marchetti Tricamo, A. Zagami, *Tricolore degli italiani: storia avventurosa della nostra bandiera*, Milano, Mondadori, 2002. Circa una disamina morfologico-lessicale del tricolore, peraltro intrisa di laica liturgia risorgimentale, v. L. Tomasin, «Tricolore», in AA.VV., *Lid'O. Lingua italiana d'oggi. Parole che contano*, Roma, Bulzoni, 2010, 59.

⁹⁶ Cfr. P. Veronesi, «Sulle tracce», cit., 332.

⁹⁷ Così G. Renato, «Bandiera (dir. pubbl.)» (voce), in *Enc. Dir.*, V vol., Milano, Giuffrè, 1959, 38.

⁹⁸ Sul punto v. V. Crisafulli e D. Nocilla, «Nazione», cit., 805. Circa il valore di rango costituzionale della bandiera quale simbolo della sovranità nazionale v. A. Cassese, «Art. 12», in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli 1975, 589.

⁹⁹ Per una disamina della storia dell'inno nazionale italiano v., *ex multis*: G. Tarquinio, *Il canto degli italiani. Storia e discologia dell'inno nazionale italiano (1901-2011)*, Avezano, Edizioni Kirke, 2015; T. Maiorino, G. Marchetti Tricamo, P. Giordana, *Fratelli d'Italia: la vera storia dell'inno di Mameli*, Milano, Mondadori, 2011.

¹⁰⁰ Così J. Berting, *Europa: un'eredità, una sfida, una promessa*, Roma, Armando, 2007, 103.

Del resto, “il Tricolore evoca l’orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi italiani, esprime al mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria. A esso ci rivolgiamo con rispetto e l’emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno a esso”¹⁰¹.

In una prospettiva circolare, quindi, assurge, nuovamente, tra gli altri, a fattore di coesione ideologica e culturale di una comunità politica¹⁰² l’amor di Patria¹⁰³ comprensivo della volontà di custodire, secondo l’accezione classica¹⁰⁴, l’indipendenza (*rectius*: l’indefettibile attributo della sovranità) dello Stato e la preservazione, nel tempo, delle libere Istituzioni da cui è composto¹⁰⁵, nonché la

¹⁰¹ Così il Discorso del Presidente della Repubblica in occasione del 228° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde, 7 gennaio 2025.

¹⁰² Per una disamina del rapporto tra sovranità dello Stato e rappresentanza politica sotto il profilo storico-costituzionale v. G. Moschella, «Crisi della sovranità e crisi della rappresentanza politica. Tra teoria costituzionale e globalizzazione», in L. Chiara, F. Forte, S. Gambino, Moschella, Giovanni, P. Navarra, W. Nocito e A. Ruggeri, *Crisi dello Stato, governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2013, 29.

¹⁰³ Nell’affrontare il tema dell’amor di Patria, A.M. Banti, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 2011, 57, richiama un passo del libro *Cuore* di De Amicis, ove la Patria viene definita come “il paese dove siamo nati, dove fummo educati, dove riposano le ossa de’ nostri padri, dove si annidano le nostre più care affezioni, col quale ci legano i rapporti della nostra vita e del nostro cuore. È la casa paterna, la siepe della cascina, la stoppia della capanna nativa, allargata alle mura di una città; è la nazionalità concentrata in un municipio. L’amore di patria è l’amore della famiglia che s’aggruppa in fratellanza con tutte le famiglie di un paese, come s’aggruppano i caseggiati di una città; è l’amore nazionale che fa caro ogni spazio del territorio della nazione, come quello occupato dalla culla dove si è nati”. Per una distinzione concettuale tra le nozioni di Patria, *natio* e *coetus* (quale *societas civilis*), v. V. Fiorillo, «La Patria come Stato dei Padri», in V. Fiorillo e G. Dioni, *Patria e nazione. Problemi di identità e di appartenenza*, Milano, Franco Angeli, 2013, 111.

¹⁰⁴ Sul punto v., *ex multis*: V. Gueli, *Elementi di una dottrina dello stato e del diritto*, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1959, 69; G. Balladore Pallieri, *Dottrina dello Stato*, II ed., Padova, Cedam, 1964, 226; C. Esposito, «Lo stato e la nazione italiana», in *Arch. dir. pubbl.*, 1938, 453.

¹⁰⁵ Sul punto v. B. Pellegrino, G. Rosin, «Profili costituzionali in tema di compiti di difesa interna dell’ordinamento da parte delle Forze Armate», in *Rass. Giust. Mil.*, 1981, 47; V. Maggi, «Le nozioni costituzionali di “tempo di guerra” e “stato di guerra”», in *Rass. Giust. Mil.*, 1981, 198.

“conservazione del corpo sociale”¹⁰⁶, costituito dal popolo¹⁰⁷, senza, per ciò solo, disconoscere le fondamenta assiologiche su cui esso stesso si regge¹⁰⁸.

“Nella Patria s’appuntano e l’orgoglio delle grandezze storiche, e la parte che ciascuno crede pigliarsi della gloria degli uomini eccelsi che illustrarono la sua nazione, e le memorie dell’infanzia e le tumultuose, care agitazioni della gioventù, e l’emozione che danno le bellezze della natura, e quella più soave ancora, cui suscita la bellezza della donna e dell’arte, e la ineffabile santità dell’amore materno, e la veneranda protezione del padre e dei primi amici, e i primi palpiti, e i primi bagliori dell’intelligenza che ci parvero una rivelazione, e la onestà del costume, e tutti in una parola i sentimenti e gli affetti che hanno riguardo alla vita sociale”¹⁰⁹.

In ciò si racchiude l’*idem sentire de re publica*, entro cui ciascun individuo si riconosce e in vista della cui salvaguardia avverte e promuove l’insopprimibile

¹⁰⁶ In tal senso v. G. Jellinek, *La dottrina generale del diritto e dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1949, 737.

¹⁰⁷ Richiamando un approccio filosofico in voga durante l’Ottocento, sottolinea R. Federici, *Guerra o diritto?*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 207, che “nell’esistenza di un popolo lo scopo sostanziale è di essere uno Stato e di mantenersi come tale”. Più in generale, riguardo al concetto politico-filosofico di “popolo” in una prospettiva volta a promuovere una discussione sulla fondazione democratica di una comunità politica, v. A. Ferrara, «Che cosa è un popolo?», in *Politica & Società*, 2019, 2, 163.

¹⁰⁸ Sul punto v., *ex multis*: P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, Il Mulino, 2006, 3 ss.; A. Barak, «Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia», in *Giur. Cost.*, 2002, 3385 ss.; P. Carnevale, «Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. Qualche prima considerazione anche alla luce dell’attualità», in *Giur. Cost.*, 2002, 4509; G. Franciosi, «Emergenza terrorismo e diritti di libertà», in *Quad. Cost.*, I, 2002, 77; M. Piazza, «L’illegittima “sospensione della Costituzione” prevista nel c.d. “Piano Solo”», in *Giur. Cost.*, 2001, 812; S. Cecanti, «L’Italia non è una democrazia protetta, ma la Turchia e la Corte di Strasburgo non lo sanno», in *Giur. Cost.*, 2001, 2113; P. Ridola, *Diritti di Libertà e Costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997; P.F. Coccozza, «Assedio (stato di)» (voce), in *Enc. Giur.*, III vol., Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988, 1; A. Barone, «La difesa nazionale nella Costituzione», in *DeS*, Parte I, 1987, 643; Id., «La difesa nazionale nella Costituzione», in *DeS*, Parte II, 1988, 1; G. Battaglini, «Convenzione europea, misure d’emergenza e controllo del giudice», in *Giur. Cost.*, I, 1982, 404; C. Albanello, «Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica», in *Giur. Merito*, I, 1981, 276; A. Giardina, «Art. 78», in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1979, 110; M. Bon Valsassina, «Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, 531.

¹⁰⁹ Così A.M. Banti, *Sublime madre nostra*, *op. cit.*, 58.

esigenza di difendere la Patria¹¹⁰, “sacro dovere del cittadino”¹¹¹, fino al compimento dell’estremo sacrificio¹¹².

In tal senso, è nella terra propria di una comunità, alla quale ciascuno dei suoi membri ritiene e avverte di appartenere, per esservi nato e in ragione di

¹¹⁰ Sul punto v., *ex multis*: E. Bettinelli, «Art. 52», in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1992, 70 ss. In merito al bisogno di difesa dall’oppressore straniero, A.M. Banti, *Sublime madre nostra*, *op. cit.*, 73, richiama le parole del Carducci che, scrivendo al suo amico Guido Mazzoni il 5 agosto 1891 per complimentarsi della nascita di suo figlio, afferma: “Corre tra gli uomini dell’oggi un’acconcia favola di pace universale ed eterna. Ma intanto è bene che i figli nascano forti e crescano disposti alla guerra. Stranieri e barbari oppressori ce ne saranno sempre”.

¹¹¹ Per un approfondimento v. M. Cerato Romeo, «Difesa della Patria e solidarietà politica: questione femminile ed orientamenti educativi», in *Dir. famiglia*, 1999, 2-3, 901, secondo cui “la collocazione dell’art. 52 Cost. nel titolo IV ‘Rapporti politici’ impone di ravvisare nella attività di difesa della Patria l’adempimento da parte del cittadino di un dovere ‘sacro’ perché ritenuto dalla Costituzione intrinseco alla condizione stessa di cittadino ed essenziale per la conservazione della collettività”. Per una disamina del concetto di sacro dovere di difesa (civile) della Patria in un’ottica pacifista v., *ex multis*: V. Casamassima, «La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale», in *Giur. cost.*, 2004, 04, 2418; F. Dal Canto, «Il cammino del sacro dovere di difesa della patria, dalla guerra contro l’aggressore alla solidarietà sociale», in *Riv. dir. cost.*, 2003, 310; G. Galante, «Spunti critici sulla giurisprudenza costituzionale più e meno recente in materia di obiezione di coscienza al servizio militare», in *Giur. cost.*, 1996, 02, 1309. Secondo una diversa prospettiva, evidenzia P. Nuvolone, «Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela nel codice penale militare di pace e nelle nuove norme di principio», in *Rass. Giust. Mil.*, 1979, 23, che “la disciplina militare è funzionale non solo alla difesa della Patria, ma anche, in genere, alla difesa delle libere istituzioni – sottolineando come – questo fine integra un valore costituzionale sebbene non espressamente menzionato nell’art. 52 Cost.” rispetto al cui tenore osserva A. Barone, «La difesa nazionale nella Costituzione», *Il Parte*, *cit.*, 1, che “l’attribuzione al cittadino del dovere di difendere la Patria non può, a fortiori, non includere i pubblici poteri responsabili”.

¹¹² Invero, secondo un’accezione di matrice settecentesca, la patria indicava una dimensione affettiva e morale ristretta entro confini territoriali limitati e ben circoscritti: “il *pays* nel quale si è nati e cresciuti, la piccola comunità territoriale alla quale ogni uomo è legato dal ricordo, da un senso di riconoscenza filiale e da un sentimento intriso sovente di nostalgia e rimpianto”. Così A. Campi, *Nazione*, Bologna, Il Mulino, 2004, 123. Nel descrivere cosa sia davvero la Patria, A.M. Banti, *Sublime madre nostra*, *op. cit.*, 74, richiama un passo del libro *Cuore* di De Amicis ove si sottolinea che “il giorno in cui la minaccia di un popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria, e vedrai fremere armi d’ogni parte, i giovani accorrere a legioni, i padri baciare i figli, dicendo: – Coraggio! – e le madri dire addio ai giovinetti, dicendo: – Vincete – ... Tu comprenderai allora l’amor di Patria, sentirai la patria, allora, Enrico”. Ancora, richiamando il concetto di identità nazionale, M. Howard, *L’invenzione della pace. Guerre e relazioni internazionali*, Bologna, Il Mulino, 2002, 42, sottolinea che “niente crea un senso di identità nazionale così rapidamente come vedere soldati stranieri acquartierati nel proprio villaggio”.

molteplici legami storici, affettivi, culturali, espressione di un mosaico di componenti diverse¹¹³, che si sostanziano i valori patriottici per i quali la Costituzione richiede l'adempimento del "sacro dovere" da parte di ciascuno¹¹⁴.

In ciò, la Repubblica assurge a entità di raccordo e sintesi degli ideali e dell'identità nazionale di un popolo nel suo storico divenire, "il cui fondamento o collante è il vissuto convinto di una comune appartenenza"¹¹⁵, proteso verso la protezione dei principi di libertà faticosamente conquistati da chi, per il bene comune, non è arretrato anche al cospetto di terribili e intollerabili sofferenze, fino a giungere, in qualche occasione, ai limiti del martirio¹¹⁶.

Per tale via, si osserva, i valori di fondo che permeano un ordinamento democratico non si traducono solamente in una fonte di diritti e ausilio garantistico di libertà¹¹⁷, ma richiedono ai componenti della comunità associata l'adempimento dei doveri inderogabili e qualificanti derivanti dal loro *status civitatis*, tra i quali assume certamente rilievo fondamentale, appunto, il dovere di difendere la Patria¹¹⁸ da (e contro) tutti i nemici¹¹⁹.

¹¹³ In tal contesto, per una disamina delle correlazioni e interazioni tra i concetti di Patria e Nazione, v., *ex multis*: F. La Barbera, «Patria, nazione e identità: una riflessione sulle dinamiche culturali e sulla convivenza», in V. Fiorillo e G. Dioni (a cura di), *op. cit.*, 68. Sul punto, v. anche M. Livi Bacci, «Patria, Nazione, Identità: attenzione all'uso improprio...», in *Antologia Vieusseux*, 2024, 88, 27.

¹¹⁴ Per un approccio di tipo storico v. P. Iuso, «L'esercito, la guerra e la nazione: riflessione sui "Luoghi della Memoria"», in *La Com. int.*, 2010, 561. In senso critico, poi, in ordine all'attuale *idem sentire de re pubblica*, v. C. De Fiore, «Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo Risorgimento», in *Costituzionalismo.it*, 2010, 3, 1.

¹¹⁵ Così M. Livolsi, *Chi siamo. La difficile identità nazionale degli italiani*, Milano, Franco Angeli, 2011, 11.

¹¹⁶ Invero, sottolinea C. De Fiore, «Le idee costituzionali», cit., 6, che "la nazione costruita attraverso i sacrifici e le sofferenze dei suoi cittadini è, pertanto, la nazione che si realizza politicamente".

¹¹⁷ Cfr. *Corte Costituzionale*, 24/05/1985, n. 164.

¹¹⁸ In merito v. *Corte Costituzionale*, 24/05/1985, n. 164. Secondo R.M. Cremonini, «Doveri costituzionali» (voce), in S. Patti (a cura di), *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, V vol., Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, 654 ss., "tale concetto è certamente di derivazione mazziniana: non si parla di Stato, né di ordinamento giuridico o di Repubblica e neppure di Nazione, ma si utilizza una nozione che trascende il momento giuridico e richiama il retaggio di un popolo, il territorio, l'idea che sorge su quello [...] il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio".

¹¹⁹ In merito alla relatività del concetto di nemico alla luce delle eterogenee fonti di pericolo che contraddistinguono le moderne democrazie v., *ex multis*: P. Carnevale, *La Costituzione va alla guerra?*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 153.

In questa direzione, è stato evidenziato, l'art. 52 della Costituzione¹²⁰, nel proclamare che (l'idea westfalica del)¹²¹ la difesa della Patria¹²² è sacro dovere¹²³ (ed espressione di solidarietà politica)¹²⁴ del cittadino¹²⁵, sancisce un principio di altissimo significato morale e giuridico¹²⁶: la salvaguardia dell'integrità delle libere Istituzioni e della cornice assiologica sulla quale esse si reggono¹²⁷ – condizione primaria della conservazione della comunità composta da soggetti avvinti

¹²⁰ Sottolinea F. Bocchini, «Contributo allo studio della difesa civile della Patria», in *Giur. cost.*, 2014, 01, 759, che “l'interpretazione dell'art. 52, comma 1, Cost. è in dottrina un pendolo che ha sempre oscillato tra una interpretazione c.d. militarista e una interpretazione c.d. pacifista. In Assemblea Costituente, in sostanza, prevalse l'interpretazione militarista secondo la quale il dovere generale di difesa della patria sussiste esclusivamente in tempo di guerra. Tuttavia nell'Assemblea Costituente emerse anche un'interpretazione pacifista a opera dell'on. Colosso e dell'on. Moro. In particolare, questa interpretazione pacifista, che con il tempo si è rafforzata, parte dall'idea che ripudia la guerra e promuove la non violenza quale metodo o tecnica di effettiva difesa della patria alternativa alla risposta militare”.

¹²¹ In tal senso v. G. Bascherini, «La solidarietà», cit., 136.

¹²² Per una compiuta disamina del valore semantico e della etimologia della parola Patria v. F. Bruni, «Patria», in AA.VV., *Lid'O. Lingua italiana d'oggi, op. cit.*, 35 ss. Sul punto, v. anche P. Cordin, «Nazione, patria, madrepatria. Una questione lessicale», in *Genesis*, 2002, 1, 23.

¹²³ Per una ricostruzione storica del rapporto tra il popolo italiano e i sentimenti patriottici correlati alla prestazione del servizio militare, in tempo di pace o nel corso di conflitti, v. F. Battistelli, «Ethnos e Polemos. Perché gli italiani non hanno spirito militare?», in *Teoria politica*, 2000, 1, 79.

¹²⁴ In merito v. *Corte Costituzionale*, 24/05/1985, n. 164. In dottrina v., *ex plurimis*: F. Polacchini, «Il dovere di difesa della Patria», in *Dir. Cost.*, 2019, 2, 7; R. De Nictolis, «Leva», in V. Poli e V. Tenore, *L'ordinamento militare*, Milano, Giuffrè, 2006, 488 s.; F. Bocchini, «Contributo allo studio della difesa civile», cit., 764.

¹²⁵ Invero, sottolinea G. Anzani, «La natura giuridica dell'obiezione ed i poteri della commissione ministeriale», in AA.VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, Cedam, 1989, 47, che “il dovere della difesa della patria è l'unica cosa che la Costituzione chiama sacra”. Nello stesso senso v. P. Grasso, «Difesa», in G. Corso e V. Lopilato (a cura di), *Il Diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, I, Milano, Giuffrè, 2006, 544. Secondo R.M. Cremonini, «Doveri costituzionali», cit., 655, “la connotazione religiosa che potrebbe rinvenirsi nel termine ‘sacro’ va interpretata laicamente, in un'ottica di condivisione del nucleo di principi intangibili alla base della democrazia”.

¹²⁶ Per una connotazione del concetto di patria correlato a un preciso senso morale e del dovere, v. A. Campi, *op. cit.*, 123, ove si precisa che “la scelta della Patria non risponde a un appello sentimentale, a una necessità politica indotta dall'esterno imposta dalla consuetudine, ma a un bisogno dell'animo umano, a una disposizione intellettuale”.

¹²⁷ Sottolinea l'intima connotazione della difesa della Patria con il bisogno di “protezione degli interessi nazionali, i quali, però, hanno superato col tempo le coordinate

dal medesimo *idem sentire de re publica*¹²⁸ – rappresenta “un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri”¹²⁹, il quale, proprio perché “sacro”, si collega intimamente e indissolubilmente all’appartenenza alla comunità nazionale¹³⁰ identificata nella Repubblica¹³¹.

In ciò, la Patria, quel luogo dell’anima che tiene insieme cultura, identità, condivisione di valori, ideali e principi comuni¹³², prefigura, di certo, un legame frutto di “reciproco riconoscimento”¹³³ tra i membri della collettività¹³⁴, da rileggere, però, al giorno d’oggi, non più secondo una prospettiva ristretta entro circoscritti confini nazionali, bensì arricchita da un’indomita consapevolezza

delle statualità, ossia il territorio e la sovranità”, R. Ursi, «La difesa: tradizione e innovazione», in *Dir. Cost.*, 2022, 1, 6.

¹²⁸ In riferimento a un differente approccio, invece, la Patria assurge a luogo elettivo ove, a prescindere da qualunque fattore di comunanza linguistica, etnica e/o culturale, ciascuno sceglie di vivere in vista della ricerca e del conseguimento della libertà, del benessere e della felicità. “In questo senso deve essere interpretata la massima: *ubi bene, ibi patria*”. Così A. Campi, *op. cit.*, 123.

¹²⁹ Sottolineano D. Brunelli, G. Mazzi, *Diritto penale militare*, Milano, Giuffrè, 2007, 163, che, “in astratto, il bene della difesa della Patria deve essere considerato prevalente, nel sistema costituzionale, rispetto a qualsiasi bene individuale”.

¹³⁰ Secondo S. Bartole, «La Nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo», in *Dir. Pubbl.*, 1997, 9, “il Costituente italiano ha optato a favore di una concezione civile della Nazione, nel senso che l’appartenenza alla Nazione non è fondata sul legame etnico che, pur implicando un riferimento a tradizioni storiche e culturali, rinvia in ultima istanza a legami di terra e sangue, ma si identifica con l’accettazione volontaria di dati valori civici e costituzionali della nostra comunità statale. Si tratta di una concezione di ben precisa ascendenza europea occidentale, nettamente diversificata dalle concezioni mitteleuropee volte, per un verso o per l’altro, a sottolineare appunto la rilevanza dei vincoli tra terra e sangue ai fini dell’appartenenza nazionale”.

¹³¹ Simbolo di unità nazionale, amor di Patria e spirito di abnegazione proteso fino al compimento dell’estremo sacrificio è il milite ignoto che risposo all’interno dell’Altare della Patria. Sul punto v. A.M. Banti, *Sublime madre nostra*, cit., 149.

¹³² In tema di educazione pubblica e della sua funzione storica per la nazionalizzazione delle masse o, meglio, per la formazione di uno spirito civico pubblico animato dal senso di appartenenza a una collettività nazionale, a una patria, v. F. De Giorgi, «Pubblica educazione e morte della patria. L’identità nazionale come identità passiva», in *Contemporanea*, 1998, 2, 227.

¹³³ Circa il rapporto tra potere costituente, rappresentanza originaria e riconoscimento collettivo v. F.G. Menga, «Aporie del potere costituente. Per un percorso genealogico-decostruttivo su un concetto chiave della modernità politica e giuridica», in *Ars interpretandi*, 2015, 2, 151.

¹³⁴ Un riconoscimento, in verità, mai definitivo, aperto al conflitto, espressione di reciprocità universalistiche “depositate nell’etica e nella sfera giuridico-politica come norme e leggi sempre in via di riassetamento e adattamento”. Così R. Genovese, «L’impossibile comunità», cit., 33.

circa l'universalità dei diritti inviolabili¹³⁵ alla luce del valore irrettrabile della dignità dell'essere umano in quanto tale¹³⁶, ovvero dell'uomo "considerato dal punto di vista dell'umanità che risiede in lui"¹³⁷.

Prospettiva valevole, in verità, sia durante il "fisiologico comporsi e divenire" di una società democratica, sia, *a fortiori*, ove si assista al "tradimento" della sua più intima essenza e consistenza rispetto a cui "fieramente" contrapporre "anche un semplice gesto di libertà, segnato dal rifiuto di un'ingiusta imposizione che impegna nella memoria tutti coloro che ne condividono gli ideali ispiratori"¹³⁸.

In siffatte occasioni, la "mortificazione" del principio di legalità (costituzionale), ponendo a repentaglio, a causa dell'abuso perpetrato, l'intangibilità dei diritti inviolabili e financo la tenuta delle libere istituzioni democratiche¹³⁹, implica "una grave violazione del *pactum societatis*"¹⁴⁰.

In seno a una democrazia rappresentativa, di per sé pur sempre imperfetta e incompiuta¹⁴¹, l'inadempimento inveratosi, cioè, intercetta e pregiudica il legame di fiducia intercorrente tra governanti e governati i cui bisogni non paiono essere sufficientemente assunti in debita considerazione e, quindi, pienamente soddisfatti dai rappresentanti che vengono meno, peraltro, pure al rispetto del

¹³⁵ Del resto, "gli uomini hanno diritti perché sono gli uni con gli altri, perché l'esistenza dell'uno richiede l'esistenza dell'altro, perché nella loro identità il singolare si unisce al plurale, l'affermazione dell'io al riconoscimento del tu". Così F. D'Agostino, *Lezioni di Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2006, 266.

¹³⁶ In tema, v. C. De Fiores, «L'incomprensione del presente. Spunti per una riflessione sull'idea di nazione nella giuspubblicistica italiana», in *Dir. pubbl.*, 2023, 1, 262.

¹³⁷ In tema, v. A. Pini, «La dignità come fondamento per un discorso etico-giuridico interspecifico?», in *Teoria politica*, 2009, 1, 165.

¹³⁸ Così P. Girolami, «Mario Carrara e il giuramento rifiutato. La lezione di un medico legale», in *Riv. it. medicina legale*, 2001, 06, 943.

¹³⁹ Circa il tema della crisi della legalità, intesa come crisi della limitazione del potere, comprensiva delle mutazioni che la dimensione della normatività e dell'obbligatorietà stanno subendo sulla spinta della crisi della gerarchia delle fonti e del nesso diritto-territorialità statale, v. O. Giolo, «La grande regressione del diritto. Sui rischi (anche criminali) della indeterminatezza del potere nella globalizzazione neoliberale», in *Sociologia del diritto*, 2022, 3, 91.

¹⁴⁰ Così B. De Maria, *op. cit.*, 2013, 202.

¹⁴¹ Cfr. U. Allegretti, «Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione», in *Dem. e Dir.*, 2008, 2, 177.

contenuto “etico” dei doveri posti a loro carico¹⁴², in ossequio, appunto, al principio di rappresentanza politica degli interessi¹⁴³.

Va da sé che le “disfunzioni etiche” connesse all’(in)adempimento dei doveri correlati allo svolgimento della funzione rappresentativa¹⁴⁴ incidano, financo irrimediabilmente, scambiando quote di libertà con quote di responsabilità, sulle sorti dello Stato¹⁴⁵.

In ciò, “etica pubblica e solidarismo civico sono le due sorgenti che alimentano il fiume del senso civico, senza il quale secondo molti – e a ragione – è bassa la qualità della democrazia”¹⁴⁶.

Certamente, però, in caso di involuzione dell’assetto politico/constituzionale verso (non auspicabili e deprecabili) derive autoritarie, qualora l’ordine costituzionale, già nato con il “complesso del tiranno”¹⁴⁷, venga calpestato dal potere costituito, ovvero a fronte di un totale disinteresse degli organi del pubblico potere circa i bisogni essenziali della comunità, la difesa delle libere Istituzioni, espressione di un “diritto della gente ad opporsi ad uno Stato tiranno”¹⁴⁸, consistente nel “ricostituire l’effettività dei principi caratterizzanti l’ordinamento dello Stato”, può sempre incanalarsi entro l’esercizio del diritto di resistenza¹⁴⁹,

¹⁴² Invero, “i doveri si configurano come fattispecie contraddistinte da un alto valore simbolico, che rinvia alla molteplicità dei legami che tengono unita una collettività, alle responsabilità assunte reciprocamente dai suoi componenti, agli impegni assunti non in cambio di, ma in quanto parte di qualcosa, e che richiama valori come la fraternità, posta dai rivoluzionari francesi come anello di congiunzione tra libertà ed eguaglianza e, soprattutto, la solidarietà”. Così F. Polacchini, «Il dovere», cit., 58.

¹⁴³ Cfr. G. Berti, *La responsabilità pubblica. Costituzione e amministrazione*, Padova, Cedam, 1994, 66. Invero, “apprezziamo la democrazia soltanto perché in democrazia è più facile creare un clima favorevole alla deliberazione, è più facile creare un clima di appartenenza condivisa a una cultura civica ragionevole. Se è così, bisognerebbe riuscire a dimostrare che i meccanismi costituzionali della democrazia rappresentativa, in tempi difficili come i nostri, sono strumenti idonei per ottenere questo fine etico”. Così A. Greppi, «Pluralismo e democrazia deliberativa», cit., 323.

¹⁴⁴ Così B. De Maria, *op. cit.*, 219.

¹⁴⁵ Così G. Menegatto, «Diritto e diritti nell'emergenza: ripartire dalla Costituzione», in *Biolaw Journal*, 2020, 88.

¹⁴⁶ Cfr. P. Segatti, «Perché è debole la coscienza», cit., 18.

¹⁴⁷ In tema, v. M. Prospero, «La cultura istituzionale nella crisi democratica attuale», in *Dem. e Dir.*, 2022, 13.

¹⁴⁸ Del resto, è noto, in democrazia “l’autorità politica, per essere accettata come giusta, deve alimentarsi della forza legittimante acquisita tramite i processi con cui i cittadini esercitano la loro autonomia politica”. Così e per un approfondimento v. E. Greblo, «Democrazia senza compromessi», in *Filosofia politica*, 2021, 2, 313.

¹⁴⁹ Circa il dibattito sorto in Assemblea Costituente in ordine all’opportunità di “costituzionalizzare” il diritto/dovere di resistenza nell’ambito dell’originaria formulazione dell’art. 54 cost., v. G. Bascherini, «La solidarietà», cit., 141.

ovvero nella “inosservanza dei comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva) o anche nella reazione verso comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). Del resto come la Costituzione nasce dal popolo sovrano attraverso il potere costituente, così la Costituzione viene sempre difesa dallo stesso popolo”¹⁵⁰.

Si pensi, per esempio, al tema della (corretta) esegesi del dovere di fedeltà ai valori di fondo propri di un ordinamento democratico¹⁵¹, potenzialmente vilipesi laddove l’esercizio di pubbliche funzioni sia (illecitamente) piegato in favore di una “distorta ragion di Stato” in luogo della rispondenza al sacro dovere di difendere la Patria, espressione di “autentico, profondo, operante patriottismo costituzionale”¹⁵², contro tutti i nemici, ivi compresi quelli interni che, mediante un uso strumentale dei pubblici poteri, invece di prestare fede al giuramento di rispettare e onorare la Costituzione¹⁵³, contribuiscano, paradossal-

¹⁵⁰ Cfr. G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo e M. Volpi, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, II ed., Bologna, Monduzzi, 1995, 145. A ciò, poi, si aggiunge il dilemma che accompagna “fisiologicamente” ogni revisione costituzionale e cioè: “gli interessi che avevano reso così difficile la ‘politica nel solco della costituzione’ vecchia, perché dovrebbero rapidamente acconciarsi ad assecondare quella nuova?”. Così M. Dogliani, «Difendere la Costituzione: un atto di realismo», in *Dem. e Dir.*, 2005, 4, 11. Diversa prospettiva, poi, è quella di assistere a “sconvolgimenti” costituzionali in nome del “popolo sovrano”. In tema, v. C. Luzzati, «L’eversione silenziosa nel nome del popolo sovrano», in *Lo Stato*, 2023, 20, 455. Circa, infine, la possibilità di apprezzare il potere costituente alla stregua di strumento di “soddisfazione di un bisogno fondativo per il diritto costituzionale”, v. G.L. Conti, «Il feticcio ancestrale: il potere costituente dal tramonto all’alba», in *Rivista Aic*, 2024, 4, 1.

¹⁵¹ In tema di “plausibilità dell’obbligo di fedeltà alla Costituzione (*rectius*, a una specifica Costituzione e al suo contenuto di valore) che è normalmente imposto ai cittadini, come norma di vertice dell’ordinamento, onde assicurare di questo la piena di effettività”, v. F. Rimoli, «Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica entro il paradigma funzionale dei doveri pubblici», in *DeS*, 2016, 1, 59.

¹⁵² Cfr. A. Morelli, *I paradossi*, op. cit., 215.

¹⁵³ In tema, v. D. Immordino, «Spunti sul principio di fedeltà alla repubblica», in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 2011, 168; L. Ventura, «Giuramento nel diritto costituzionale», in *Dig. Disc. Pubbl.*, VII, Torino, Utet, 1991, 303; P. Grossi, «Giuramento (diritto costituzionale)», in *Enc. dir.*, XIX, Milano, Giuffrè, 1970, 147; G. Lombardi, «Giuramento (diritto pubblico)», in *NN.D.I.*, VII, Torino, 1968, 969; P. Grossi, «Appunti in tema di giuramento», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1968, 1316 ss. Per un approfondimento del significato assiologico del giuramento quale forma solenne di proclamazione di devozione alla Patria e alla Nazione v. A.D. Smith, *Le origini culturali delle nazioni*, Bologna, Il Mulino, 2010, 189.

mente, a indirizzare verso una presumibile deriva autoritaria lo Stato di diritto¹⁵⁴, agevolandone la trasformazione e/o la transizione in “dittatura elettiva” o “democrazia esecutiva”¹⁵⁵.

Per tale via, il giuramento di fedeltà non assurge a cieca obbedienza al contingente potere politico, bensì viene reso in ossequio a un patrimonio assiologico destinato a “sopravvivere” all’alternarsi delle forze di volta in volta dominanti e anzi diviene fattore di legittimazione di un eventuale “resistenza” al “comando incostituzionale”¹⁵⁶, specie se siano poste in discussione le fondamenta dei valori di civiltà giuridica¹⁵⁷ e della rappresentanza politica degli interessi (asseritamente) esercitata in nome del popolo sovrano¹⁵⁸.

In verità, “quando la Costituzione è messa alla prova, tutti sono costretti a schierarsi, o per la conservazione o per l’instaurazione di un nuovo regime”¹⁵⁹,

¹⁵⁴ Circa il tema della c.d. “doppia fedeltà” suscettiva di tradursi nel principio secondo il quale “al dovere di fedeltà del cittadino verso lo stato, corrisponde anche il dovere di lealtà dello stato verso i propri consociati”, v. R. Mazzola, «Cittadini e fedeli. Il problema della doppia fedeltà. Una questione sempre aperta», in *Mondi Migranti*, 2015, 1, 173.

¹⁵⁵ Sul punto, v. A. Blick, I. Byrne e S. Weir, «Democratic Audit: Good Governance, Human Rights, War against Terror», in *Parliamentary Affairs*, Volume 58, Issue 2, 2005, 408.

¹⁵⁶ In tema di dovere d’obbedienza in ambito militare v. F. Fracchia, «Il principio di gerarchia come paradigma di funzionalità dell’amministrazione militare», in *Dir. Cost.*, 2022, 1, 75.

¹⁵⁷ In tema, sia consentito il rinvio a L. Buscema, «I limiti e le giustificazioni delle deroghe al sacro dovere di difesa della Patria tra libertà di coscienza e rispetto dei valori fondativi del diritto internazionale umanitario», in *Federalismi.it*, 2015, 19, 1.

¹⁵⁸ Si faccia riferimento, per esempio, al tema della “*cyber mass surveillance*” e all’impatto di queste pratiche sulla democrazia, sulla sicurezza nazionale, sulla diplomazia e sui diritti umani (Z. Bauman, D. Bigo, P. Esteves, E. Guild, V. Jabri, D. Lyon e R.B.J. Walker, «After Snowden: Rethinking the Impact of Surveillance», in *International Political Sociology*, Volume 8, Issue 2, June 2014, 121), ovvero al controverso rapporto tra “segreto di Stato” e lo svolgimento di indebite operazioni d’intelligence condotte a tale scopo e anche al fine di influire sul processo di formazione dell’opinione pubblica nazionale. Sul punto, si consideri la vicenda che ha interessato, in occasione dell’avvio dell’intervento anglo-americano in Iraq del 2003, il *Government Communications Headquarters* (GCHQ) britannico, ben decritta e narrata in M. Mitchell e T. Mitchell, *The Spy Who Tried to Stop a War*, London, Collins, 2019.

¹⁵⁹ Così M. Manetti, «Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione», in *Quad. cost.*, 2021, 2, 429. Del resto, anche in occasione di un processo di fisiologico sviluppo del sistema democratico di governo, “in una società eterogenea, la promessa della sola risposta giusta non è in realtà che un’illusione (o un inganno intenzionale) [...] la fenomenologia delle controversie non è risolvibile né dal discorso (come nella democrazia deliberativa), né dal compromesso (come nella democrazia aggregativa). La lotta agonistica avviene fra differenti interpretazioni di principi condivisi, e se c’è consenso si tratta di

consapevoli del fatto che, alla fine dei “periodi di convulsione”, salvo contingenti alternative, si venga chiamati a misurarsi con due diverse – e tra di loro opposte – modalità di “ristabilimento” dell’ordine (nuovo o, già in precedenza) costituito: “la brutale resa dei conti, cioè la vendetta sistematicamente perseguita, oppure l’oblio e l’amnistia, vale a dire la via della clemenza”¹⁶⁰.

C’è bisogno, quindi, di “partigiani della libertà, non soltanto perché in lei vedono l’origine delle più nobili virtù, ma soprattutto perché la considerano come la fonte dei beni più grandi per assicurarne il suo dominio e far gustare agli uomini i suoi benefici”¹⁶¹.

Ogni possibile deriva, autoritaria, settaria o populista¹⁶² – che non sia espressione, frutto o conseguenza di un “fisiologico divenire o mutamento costituzionale”¹⁶³ – che importi una “trasformazione costituzionale” suscettiva di tradursi in “democrazia illiberale”¹⁶⁴ e che metta in discussione i valori fondanti e fondativi di un modello assiologico incentrato sul principio personalista, sul

un consenso conflittuale: consenso sui principi, conflitto sulle interpretazioni”. Così E. Greblo, «Politica partigiana. La sfida agonistica alla democrazia deliberativa», in *Politica & Società*, 2014, 3, 468.

¹⁶⁰ Così e per un approfondimento v. P.P. Portinaro, «Transitional justice. I conti con il passato», in *Teoria politica*, 2009, 1, 5.

¹⁶¹ Così A. Tocqueville, *La democrazia in America*, Libro II, (a cura di N. Matteucci), Torino, Utet, 1968,

¹⁶² In tema, circa i profili di maggiore interesse concernenti le diverse sfaccettature delle derive populistiche, v., *ex multis*: G. Fontana, «Populismo e questione istituzionale», in *Dem. e Dir.*, 2023, 29; G. Delle Donne, G. Martinico, M. Monti e F. Pacini, *Populismo e costituzione. Una prospettiva giuridica*, Milano, Mondadori, 2022; N. Urbinati, *Io il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2020; C. Pinelli, «Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale», in *Questione giustizia*, 2019, 1, 29; AA.VV., *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; M. Prospero, *La ribellione conservatrice. Il populismo italiano tra movimento e regime*, Roma, EdUP, 2019; M. Manetti, «Costituzione, partecipazione democratica, populismo», in AA.VV., *Democrazia, oggi, Atti del XXXII Convegno annuale AIC, Modena 10-11 novembre 2017*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 3; M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino, Einaudi, 2017; E. Greblo, «Democrazie senza compromessi», cit., 314. Sui profondi legami tra la concezione organicistica del popolo e i diversi movimenti populistici, v. L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza 2021, 239.

¹⁶³ In tema, v. A. Mangia, «Moti della Costituzione o Mutamento costituzionale?», in *Dir. cost.*, 2020, 1, 99; R. Bin, «Mutamenti costituzionali: un’analisi concettuale», in *Dir. cost.*, 2020, 1, 23.

¹⁶⁴ Cfr. G. Martinico, «Il diritto pubblico identitario dei regimi illiberali», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2024, 1, 29.

pluralismo (“ossimoricamente”) identitario¹⁶⁵ e sui limiti costituzionali opponibili all’assolutizzazione del principio della sovranità popolare¹⁶⁶, capace, per tale via, di scadere nel pericolo del “regime plebiscitario”¹⁶⁷, postula, cioè, un contributo fattivo di ciascuno volto a difendere il “bene supremo” della legalità costituzionale¹⁶⁸ “nella speranza che possa venire il momento di essere chiamati *ad aedificandam rem publicam* (e se non come *architecti*, almeno come *fabri*)”¹⁶⁹.

“È, cioè, nei momenti di crisi dell’ordinamento che il cittadino è chiamato ad agire in prima persona, dimostrando spontaneamente alla Costituzione quella fedeltà cui l’apparato coercitivo statale non è più in grado di obbligarlo”¹⁷⁰.

Del resto, i diritti fondamentali, “come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averli conquistati una volta per sempre, ma occorre difenderli e custodirli quotidianamente rendendosene degni, avendo l’animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fossero in pericolo”¹⁷¹.

La difesa delle libere istituzioni democratiche e dei principi sui cui si reggono le sue fondamenta, momento esiziale per le sorti di una comunità civile ed evoluta, non deve scontare, però, il prezzo di enfatizzare oltremodo l’autoreferenzialità dei propri tratti caratteristici e sviluppare, per tale via, un’ossessione

¹⁶⁵ Invero, “nell’epoca del pluralismo la comunanza non è più costituita da doveri comunemente accettati, ma dal dover tradurre i propri progetti di vita e i propri desideri nel linguaggio condiviso dei diritti. In questo senso anche i diritti sono regole sociali a cui sottomettersi. Ognuno è libero di scegliere il piano di vita che preferisce, ma non può chiedere che gli altri lo riconoscano senza accettare un discorso comune, che ha per suo presupposto la determinazione delle forme fondamentali del bene”. Così F. Viola, «Metaetica dei diritti», in F. Viola (a cura di), *Etica e Metaetica dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2020, 156.

¹⁶⁶ Circa il tema delle “trasformazioni costituzionali”, ovvero di quei processi ed eventi che mettono traumaticamente in giuoco la stessa identità costituzionale di uno Stato, cioè i principi che qualificano il suo ordinamento, v. S. Bartole, «Identità e trasformazioni costituzionali», in *Dir. Cost.*, 2020, 1, 11.

¹⁶⁷ In tema, v. E. Greblo, «Democrazie senza compromessi», cit., 317.

¹⁶⁸ “Presidio di garanzia della nostra democrazia, del nostro stato di diritto e delle nostre libertà [...] limite all’abuso dei poteri esercitati a detrimento delle legittime prerogative dei singoli e delle comunità”. Così B. Barbisan, «Cultura della stabilità», cit., 294.

¹⁶⁹ In tal senso, nel quadro di una compiuta disamina del concetto di *res publica*, richiamando le parole indirizzate da Cicerone nei riguardi di Varrone all’indomani della sconfitta dei pompeiani a Tapso (aprile del 46 a.C.), v. G. Poma, «Res publica», in *Filosofia politica*, 1998, 1, 9. In tema, v. anche F.H. Llano Alonso, «Il concetto ciceroniano di res publica nella sua duplice dimensione giusfilosofica e filosofico-politica», in *Riv. fil. dir.*, 2021, 2, 357.

¹⁷⁰ Così M. Manetti, «Facebook», cit., 429.

¹⁷¹ Così C.A. Jemolo, *Che cos’è la Costituzione*, Roma, Donzelli, 2008, 63.

per la propria identità¹⁷², ma deve tenere sempre in debito conto la necessità di adattamento al divenire dei tempi, con uno sguardo proiettato verso la “conformazione del futuro”¹⁷³.

Di conseguenza, dovrebbe “fisiologicamente” maturare l’affermazione di un novello modello valoriale che, cioè, sia capace di rendere consapevoli i membri di una collettività politica circa l’irretrattabilità di un patrimonio assiologico non necessariamente limitato con riguardo a una specifica comunità, espressione, cioè, di un marcato “individualismo”¹⁷⁴, bensì risultante di una concezione “universalistica” della dignità della persona¹⁷⁵, “elemento unificante dell’intero genere umano”¹⁷⁶, destinata a divenire l’emblema della innata esistenza e titolarità di diritti fondamentali e inviolabili¹⁷⁷.

¹⁷² Si pensi, per esempio, in chiave nazionalistica, al paradosso, in seno all’Unione Europea, delle “identità costituzionali incostituzionali”, espressione dell’intendimento di “rallentare” il processo di unificazione valoriale eurolunitaria. In tema, v. P. Faraguna, «La Corte di giustizia alle prese con identità costituzionali incostituzionali», in *Quad. Cost.*, 2022, 3, 634. Sul punto, circa la tribolata fase di sfida del populismo c.d. sovranista alla *primauté* del diritto europeo, v. anche G. Demuro, «Lingua e identità nazionale in Europa», in *Quad. Cost.*, 2023, 1, 194. In ordine alla “necessità di costituzionalizzare l’Europa”, v. S. Mangiameli, «Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo», in *DeS*, 2020, 1, 19. Per un inquadramento dell’Unione Europea alla stregua di “*res publica composita*”, v. P. Serra, «Il problema dello Stato. Scienza giuridica e rapporto tra ordinamenti (Analisi critica di due modelli di relazione)», in *Dem. e Dir.*, 2008, 2, 39.

¹⁷³ Cfr. C. De Fiore, «La memoria dell’avvenire», cit., 415.

¹⁷⁴ Circa la ricostruzione concettuale dell’idea di individualismo, specie se declinata nella prospettiva della sua configurazione alla stregua di valore-simbolo emblematico nelle attuali ideologie della contrapposizione tra Oriente e Occidente, indice di modernità e condizione per l’affermazione dell’eguaglianza, della democrazia e dei diritti umani, oppure valore culturale occidentale da rifiutare, v. A. Persichetti, «Società arabo-musulmane e ideologia individualistica», in *La società degli individui*, 2006, 49.

¹⁷⁵ Invero, “la politica della dignità è universalistica. È impegnata ad assicurare a ogni cittadino, chiunque egli o ella sia, eguale rispetto ed eguale considerazione con un trattamento cieco nei confronti delle differenze; e lo è pure ad affermare una potenzialità umana universale in virtù della quale gli esseri umani sono considerati degli agenti razionali capaci di guidare dall’interno la propria vita, di scegliere in modo autonomo la propria concezione della vita buona e di agire in base a principi”. Così M. Ostinelli, «Onore e dignità», in *Teoria politica*, 2000, 1, 112.

¹⁷⁶ Cfr. E. Bertrand Cattinari, «Dignità umana: obbligo di rispetto o contenuto prescrittivo?», in *Sociologia del diritto*, 2011, 2, 179.

¹⁷⁷ In merito, G. Palombella, «Diritti fondamentali. Per una teoria funzionale», in *Sociologia del diritto*, 2000, 1, 70, sottolinea che non abbia “senso parlare del concetto di un diritto che non possiede una radice etica legata alle dimensioni centrali della dignità umana”. Circa, poi, il carattere biunivoco della relazione dignità/diritti, v. S. Bonfiglio, «Per una teoria interculturale dei diritti fondamentali e della Costituzione», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2016, 1, 125.

1.3 Identità culturali e principio unificatore del pluralismo dei valori

Il processo di progressiva globalizzazione dei valori e delle libertà fondamentali dell'individuo postula, in epoca contemporanea, la crisi degli Stati-nazione e il superamento degli angusti confini nazionali entro cui sono ristretti i particolarismi propri delle impostazioni dogmatiche settarie di matrice nazionalista¹⁷⁸ e si rivolge nella direzione di una prospettiva d'insieme, universalistica e/o cosmopolita¹⁷⁹, pur mantenendo salde le tradizioni e il sentimento nazionale dei diversi popoli¹⁸⁰.

In questo senso, l'apertura al dialogo interculturale, la circolazione, lo scambio e le interazioni tra le differenti comunità assurgono a fattore di crescita civile senza annichilire i tratti caratteristici propri di ciascuna collettività politica¹⁸¹ (e delle sue "minoranze" eventualmente compresenti)¹⁸² e senza richiedere la marginalizzazione dei valori patriottici e di unità che contribuiscono a costruire e rafforzare l'*idem sentire* dei membri di una nazione, ancorché composta da molteplici nazionalità¹⁸³.

¹⁷⁸ Per una compiuta ricostruzione del ruolo da protagoniste rivestito dalle Nazioni sul palcoscenico della storia, v. A. Campi, «La forza politica e la funzione storica dell'idea di nazione», in *Antologia Vieusseux*, 2024, 88, 15.

¹⁷⁹ In tema, v. C. Sorrentino, «Il difficile percorso», cit., 41.

¹⁸⁰ «In effetti [...] il sentimento è parte di ciò che noi siamo, della nostra identità, anche giuridica, e dunque di come legiferiamo. Potremmo dire che il sentimento è il presupposto meno visibile del diritto». Così e per un approfondimento v. C. Magnaschi, «Il "diritto al viaggio" tra terra e mare», in *Dem. e Dir.*, 2020, 2, 173.

¹⁸¹ Si assuma in considerazione, per esempio, il c.d. "*paradox of multicultural vulnerability*", ovvero la situazione in cui i diritti degli individui all'interno di un gruppo vengano violati dalle politiche predisposte per promuovere lo status degli stessi come membri di un gruppo culturale. In siffatte occasioni, la sfida diventa "quella di salvaguardare l'identità del gruppo dalle interferenze esterne, senza che ciò implichi il soffocamento delle dispute interne. Diversamente, la tutela del gruppo finirebbe per tradursi in una restrizione dei diritti dei singoli membri". Così A. Marotta, «Il diritto all'identità islamica nello spazio giuridico europeo», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2021, 3, 561.

¹⁸² In tema, v. F. Palermo, «Alla ricerca della società inclusiva. Il contributo della dottrina comparatistica alla tutela delle minoranze "deboli" e all'inclusione delle diversità nelle società contemporanee», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, p. 295. Invero, in ossequio a un certo orientamento ermeneutico, parlando di istanze di riconoscimento e rivendicazione di autonomia riferibili a differenti gruppi e minoranze fortemente eterogenei, che spaziano tra richieste di autodeterminazione nazionale, di potere sovranazionale, di protezione culturale, di differenza di genere, in passato, è stato posto l'accento, *inter alia*, sui movimenti nazionalisti, sulle associazioni sovranazionali, sulle minoranze linguistiche ed etniche tradizionali, su quelle culturali e immigrate, sui movimenti femministi e, infine, alle antiche popolazioni indigene. Sul punto, v. E. Greblo, «Politiche del riconoscimento e democrazia deliberativa», in *Ragion pratica*, 2007, 2, 517.

¹⁸³ Circa i c.d. "fattori della nazionalità" v. P. Veronesi, «Sulle tracce», cit., 317.

Si supera, per tale via, la concezione etnocentrica del diritto¹⁸⁴, ovvero l'impiego dell'unità linguistico-culturale nazionale quale principale fattore di legittimazione dell'unità politica dello Stato e quale strumento di identificazione individuale e collettiva dell'elemento personale dell'ordinamento, in favore di un approccio multiculturale¹⁸⁵ (ovvero interculturale)¹⁸⁶ dello "Stato declinato al plurale"¹⁸⁷ in cui l'idea di nazione e lo stesso nazionalismo, inteso nelle sue possibili, eterogenee accezioni¹⁸⁸, sono destinati a perdere rilevanza in vista del riconoscimento della titolarità in capo a ciascuno di diritti inalienabili e universali¹⁸⁹ e ciò indipendentemente dal colore della pelle, dalle origini etniche, dalla lingua parlata, ovvero dal credo religioso professato¹⁹⁰.

¹⁸⁴ C. Di Marco, «Il multiculturalismo alla prova della democrazia occidentale. I diritti degli stranieri nei territori di accoglienza», in *Dem. e Dir.*, 2012, 1-2, 396.

¹⁸⁵ Invero, secondo C. Galli, «La cittadinanza», cit., 24, è "nell'apertura reciproca delle culture, nella riattivazione della capacità di mediazione dello Stato (soprattutto come promotore del dialogo), nell'integrazione europea che si rinviene lo scenario possibile dell'ultimo 'sconvolgimento' della cittadinanza, dello sviluppo multiculturale della democrazia".

¹⁸⁶ Cfr. A. Marotta, «Il diritto all'identità», cit., 559.

¹⁸⁷ In tema di principio pluralista e relativismo culturale nella comparazione giuridica v. S. Bonfiglio, «Per una teoria interculturale», cit., 121.

¹⁸⁸ Sul punto, v. J. Ringelheim, «Diritto e diversità culturale. La scienza giuridica di fronte alla sfida del pluralismo», in *Ragion pratica*, 2011, 1, 95.

¹⁸⁹ In tema di nuove sfide dell'"età dei diritti", tra universalità dei diritti umani e multiculturalismo, v. M. Cartabia, «L'universalità dei diritti umani nell'età dei "nuovi diritti"», in *Quad. cost.*, 2009, 3, 552. Una diversa prospettiva, quasi paradossale, invece, viene esaminata da D. Pagano, «Morale collettiva e diritti umani», in *Dem. e Dir.*, 2017, 3, 117, secondo il quale "nonostante i diritti umani siano stati accolti come una nuova forma di progresso morale che avrebbe condotto l'umanità intera verso un futuro di equità, giustizia e rispetto reciproco, l'effetto della loro introduzione sul panorama internazionale, lungi dal favorire la promozione di una coscienza universale comune intorno alla natura umana, è spesso soggetta all'accusa di aver prodotto una progressiva erosione dei legami sociali, privilegiando un punto vista incentrato sul vantaggio e sull'utilità del singolo titolare".

¹⁹⁰ Prospettiva, in verità, propria di un modello concettuale risalente, nel tempo, almeno a partire dai "moti dell'animo" della Rivoluzione francese durante la quale "quelli che erano stati francesi per forza lo diventarono per libero consenso; molti di quelli che non lo erano desideravano diventarlo. Perché essere francese da quel momento voleva dire essere la nazione sovrana [...] le frontiere non avevano più importanza. Stranieri erano solo coloro che rimanevano schiavi dei tiranni. Gli stranieri d'animo veramente repubblicano erano veramente considerati francesi onorari". Così S. Weil, *La prima radice* (1943), Milano, Edizioni di Comunità, 1990, 104.

La percezione della presenza di “contaminazioni culturali” che, sovente, si avverte in seno a società (sempre più) complesse¹⁹¹, tra di loro correlate (e, al contempo, differenziate) da articolate forme di interazioni sociali, economiche e giuridiche, comporta l’insorgenza di una generale condizione “assimilabile a quella di chi, vivendo in un luogo di confine, ovvero di transito culturale tra mondi diversi, scopre la possibilità di spostare il proprio punto di vista da un solo e isolato ambito territoriale a uno spaziale comprensivo dell’insieme dei mondi che ne formano il panorama”¹⁹².

Si innesta un processo dinamico nell’ambito di “spazi fisici e giuridici sovrapposti”¹⁹³, tra loro “compenetrati e mescolati”¹⁹⁴, che disvela una tavola di valori comuni, esperienza che emerge dall’interno di una storia viva¹⁹⁵, di una cultura (talvolta, non necessariamente omogenea)¹⁹⁶, di un popolo che vive a

¹⁹¹ Per una prospettiva che, a partire dalla definizione di scienza della complessità e di sistemi complessi e del loro carattere adattivo, giunga a definire quale ruolo possa giocare la comparazione giuridica nell’inter-relazionarsi con aree delle scienze naturali, sempre più implicate nelle scelte che il giurista è tenuto a operare, rispetto a fenomeni che si caratterizzano per la loro velocità crescente e la loro diffusione transnazionale, v. R. Scarciglia, «Scienza della complessità e comparazione giuridica nell’età dell’asimmetria», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2019, 701.

¹⁹² Così L. Moccia, «Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 03, 767. In tema di contaminazione dei processi culturali e del riconoscimento consensuale delle libertà inviolabili in una prospettiva che ne favorisca la loro effettiva tutela in ambiti territoriali diversi, nella misura in cui vi siano, comunque, principi capaci di limitare i poteri e in grado di garantire davvero i diritti fondamentali, v. S. Bonfiglio, «Per una teoria interculturale», cit., 124.

¹⁹³ Invero, “ogni luogo non è solo articolazione spaziale ma anche dimensione della mente e richiede un’organizzazione simbolica tramata di tempo, memoria e oblio [...] il luogo è costruzione culturale [...] è un insieme di relazioni, di legami, magari controversi e mutevoli, eppure indispensabili”. Così V. Teti, *op. cit.*, 22.

¹⁹⁴ In tema, con specifico riferimento alle interrelazioni sussistenti tra le nozioni di interlegalità e pluralismo giuridico, v. P. Parolari, «Migrazioni, interlegalità, pluralismo giuridico. Prospettive giusfilosofiche», in *Riv. fil. dir.*, 2018, 1, 34.

¹⁹⁵ Circa l’importanza dell’approfondimento della conoscenza della “storia costituzionale” di un dato ordinamento capace di contribuire a definirne, nel tempo, l’identità, v. M. Fioravanti, «L’identità culturale della “Storia costituzionale”. Riflessioni sugli ultimi venticinque anni di produzione scientifica», in *Giornale di storia costituzionale*, 2018, 281.

¹⁹⁶ Circa le ipotesi in cui strutture sociali o modelli culturali di interpretazione, comunicazione e rappresentazione dominanti ripropongono l’immagine stereotipata dei prodotti culturali dei gruppi denigrati, con ciò potendo ingenerare in coloro che ne sono le vittime serie difficoltà nella realizzazione dei progetti di autorealizzazione e di autoaffermazione, minandone, alla base, la stessa dignità, v. E. Greblo, «Politiche del riconoscimento», cit., 525.

una data latitudine, in una certa epoca, in un determinato contesto sociale, politico e culturale¹⁹⁷, ma che è destinata a compiutamente formarsi e maturare nell'incontro tra le diverse tradizioni identitarie storicamente compresenti in spazi geografici (anche) distanti¹⁹⁸.

Ciò, al contempo, postula sì la percezione di uno stato di “perenne transizione”¹⁹⁹ – tra il desiderio di permanere nella “terra natia” e il fascino (o, sovente, per contro, la necessità) di “esplorare” mondi nuovi²⁰⁰ – ma diviene anche l'occasione per costruire ponti di collegamento tra visioni troppo spesso legate a un'impronta marcatamente nazionalista²⁰¹, in vista del tentativo di abbracciare, in una prospettiva d'insieme, le peculiarità proprie di leggi e organizzazioni politiche “verso la globalità dell'esperienza sociale, culturale e di ordine normativo che vi si esprime”²⁰².

Si manifesta evidente la tendenza a sviluppare un “sistema multi-livello di governo (*multilevel governance*) o la tutela multilivello dei diritti (*multilevel constitutionalism*)”²⁰³; in un siffatto contesto, pur senza cancellare la territorialità degli ordinamenti, si avvertono contorni (destinati a essere sempre) meno definiti della dimensione locale, nazionale, internazionale, ovvero sovra-nazionale, dell'assetto politico/costituzionale di comunità stanziate su aree di vastissime dimensioni, geograficamente lontane, ma culturalmente sempre più vicine²⁰⁴.

¹⁹⁷ In ordine al ruolo giocato dal contesto storico e geografico in merito alla affermazione di determinati modi di intendere e di specifici processi di costruzione di un sistema democratico, v. U. Allegretti, «Democrazia partecipativa», cit., 192.

¹⁹⁸ Sul punto, v. M. Cartabia, «L'universalità dei diritti», cit., 563.

¹⁹⁹ In tema, v. M. Dogliani, «Scienza costituzionalistica e scienze umane. La dimensione costituzionale delle transizioni storiche: la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica», in *Dem. e Dir.*, 2021, 45.

²⁰⁰ Sul punto, v. V. Teti, *op. cit.*, 8.

²⁰¹ Circa l'intima correlazione tra “prospettive geografiche e culturali” e modi di intendere e conformare le relazioni umane alla luce del diritto positivo v., *ex multis*: M. Nicolini, «La comparazione giuridica: qualità “geografiche” e competenze culturali», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, 883; C. Poncibò, «Diritto comparato e geografia: una prima esplorazione», in *Riv. crit. dir. priv.*, 3, 2014, 185; N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2006; S. Ortino, *Il nuovo Nomos della Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni tecnologiche, ordinamento spaziale, forma politica*, Bologna, Il Mulino, 1999.

²⁰² Così L. Moccia, «Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 03, 769.

²⁰³ Ivi, 773.

²⁰⁴ Si assiste al fenomeno della c.d. “convergenza fra i diversi ordinamenti statali”, espressione della creazione di “spazi culturali comuni” frutto della propagazione di una cultura dei diritti fondamentali aiutata dal diffondersi delle convenzioni internazionali a garanzia della persona. In tema, v. G. De Vergottini, «Tradizioni costituzionali e vincoli alla comparazione», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2015, 4, 953.

Ciò accade anche allorché la comparazione e il raffronto tra modelli giuridici e stili di vita, tradizioni culturali e identitarie²⁰⁵, avvenga in riferimento non a singoli ordinamenti nazionali, bensì nell’ottica del raffronto tra “sistemi di civiltà”²⁰⁶, specie laddove si assista a un evidente “scollamento”, ovvero, per contro, si tenda a cementare, pur nel rispetto delle reciproche diversità, l’unione tra i popoli anche a costo di una parziale cessione di sovranità²⁰⁷.

In merito, però, si osserva, in una società (pur se) multiculturale²⁰⁸ non è concepibile la scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la formano²⁰⁹, non essendo compatibile con l’unicità del tessuto sociale – e, quindi, con l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti²¹⁰.

²⁰⁵ Per una compiuta rassegna delle principali metodologie di studio e comparazione dei “sistemi giuridici” v., da ultimo, R. Scarciglia, «Nuove frontiere nella metodologia comparativa. Quali strumenti per la ricerca giuridica nel XXI secolo?», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, 3.

²⁰⁶ In una siffatta prospettiva, può risultare estremamente utile applicare un metodo di approfondimento della conoscenza che si sviluppi nella direzione di analizzare e identificare le cause (culturali, ideologiche, economiche, politiche, religiose ecc.) dei fenomeni giuridici oggetto di studio, nonché di individuarne gli “effetti sociali” e prevederne, per quanto possibile, i futuri mutamenti. In tema, v. L. Melica, «Il ruolo della storia nel dialogo tra i saperi nella comparazione giuridica», in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2024, 878.

²⁰⁷ Rileva, in una siffatta prospettiva, la teorica del “costituzionalismo meticcio”, “modo di pensare” alla diversità e alle contaminazioni culturali e istituzionali e, sul piano oggettivo, come fatto storico-culturale, espressione di un linguaggio giuridico a connotazione tendenzialmente universalistica, ma empiricamente orientato alla contestualizzazione socio-culturale dei dati normativi. In tal senso, v. S. Bonfiglio, «Per una teoria interculturale», cit., 140.

²⁰⁸ Per una prospettiva “descrittiva” del concetto di società multiculturale declinato all’interno dell’esperienza italiana, v. L. Mancini, «Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 1, 71.

²⁰⁹ In merito, sottolinea F. Parziale, «Classi sociali e concezioni del mondo nell’emergente società globale. Il caso europeo», in *Dem. e Dir.*, 2022, 18, che “lo sfilacciamento del tessuto sociale prodotto sia a livello materiale che ideologico dal neoliberismo, che regola la globalizzazione, spinge soprattutto i ceti meno istruiti e quelli socialmente marginali a ricercare spasmodicamente il senso di comunità perso, ricollocandolo malamente nell’appartenenza a piccole patrie, distinte su base etnica”

²¹⁰ Va da sé, però, che “l’accelerazione delle relazioni umane e la complessità delle società contemporanee hanno, inoltre, reso necessario ripensare la ‘cultura’, con il connesso dato identitario che legislatori e giudici sono chiamati sempre di più a tutelare: identità costituita da quell’insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, sola o in comune, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità”. Così A. Marotta, «Il diritto all’identità», cit., 558.

In verità, al cospetto dell'insorgere di un conflitto valoriale, ovvero di "controversie intrattabili"²¹¹, nel rintracciare un autentico significato della tolleranza liberal-democratica²¹², va riaffermata sempre la distinzione tra l'ipotesi di antagonismo, di matrice schmittiana, intercorrente tra nemici, che cercano la distruzione reciproca, rispetto all'idea di "agonismo" che postula un confronto tra "avversari", gli uni opposti agli altri, ma che "partecipano di uno spazio simbolico comune e si considerano rappresentativi di posizioni politiche differenti ma egualmente legittime"²¹³.

Spazio simbolico comune che, al momento di concorrere alla costruzione di un modello di convivenza civile e sociale accettato e riconosciuto, incentrato su valori condivisi pur al cospetto di eterogeneità ideologiche²¹⁴, richiede di superare una "netta contrapposizione di principio" in favore della ricerca di una omogenea, partecipata assiologia propria di un'unica collettività politica *in fieri*²¹⁵.

²¹¹ Cfr. L. Pellizzoni, «Conoscenza, deliberazione e cooperazione», in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1998, 4, 578.

²¹² In tema, v. L. Marchettoni, «Discussione pubblica e deliberazione nelle società multiculturali», in *Politica & Società*, 2013, 2, 291.

²¹³ Così E. Greblo, «Politica partigiana. La sfida agonistica alla democrazia deliberativa», in *Politica & Società*, 2014, 3, 473, il quale continua evidenziando che "l'avversario è 'qualcuno di cui combattiamo le idee, ma di cui non mettiamo in discussione il diritto di difenderle', un 'nemico legittimo' con cui 'condividiamo i principi etico-politici della democrazia liberale: libertà ed eguaglianza'".

²¹⁴ Invero, "è nel dialogo fra culture l'essenza della cittadinanza multiculturale: che non è solo tolleranza, né generico 'riconoscimento' ma, come Walter Benjamin esigevo dal traduttore, autentica reciproca apertura alle contraddizioni reali che si esprimono in tutte le lingue, tanto in quella d'origine quanto in quella di destinazione". Così C. Galli, «La cittadinanza», cit., 23.

²¹⁵ Prospettiva, questa, che ha interessato anche il processo di costruzione dell'Italia repubblicana nell'ambito del quale "la Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di culture, ideologie, ideali, di esperienze (vissute o soltanto conosciute) appartenenti a epoche diverse (risorgimentale, liberal-democratica, fascista), Paesi diversi (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l'Unione sovietica), culture diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico). Nel crogiolo del periodo costituente correnti di superficie e correnti sotterranee si scontrarono e incontrarono, producendo il risultato costituzionale". Così S. Cassese, «Le "grandi voci lontane": ideali costituenti e norme costituzionali», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 1, 2018, 6. In tema, v. anche Id., «"L'officina di idee" della Costituzione», in *Giornale di storia costituzionale*, 2018, 27. Del resto, "l'aver l'Assemblea discusso con grande articolazione collegiale, lungamente e appassionatamente la carta da emanare, dando spazio a tutte le tendenze e convergendo a grande maggioranza, tra partiti e tendenze diversissime che seppero resistere alla tentazione fortissima della divisione indotta dallo sviluppo degli avvenimenti politici

In un siffatto contesto, allo scopo di prevenire il conflitto (sovente, irriducibile a sintesi o unità), si ritiene che alla giustizia democratica spetterebbe il compito di fare in modo che ai gruppi svantaggiati debba essere riconosciuta una forma di rappresentanza nei processi di decisione politica rispondente alle condizioni normative di inclusione e conferimento del potere²¹⁶.

La soluzione – costituzionalmente orientata, civilmente e giuridicamente praticabile – è quella, in verità, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana quale denominatore minimo comune per l’instaurazione di una società civile²¹⁷.

Valori, ideali e principi espressi, in definitiva, in seno alla Carta Fondamentale e declinati sia nel riconoscimento, nella garanzia e nella promozione dei diritti inviolabili dell’uomo²¹⁸, sia nella prospettiva dell’affermazione (*ad infinitum*) del

nazionali e internazionali, su un testo largamente rappresentativo delle idee emergenti nel paese ha segnato una novità di rilievo enorme in una società nazionale erede di una storia di divisioni e contrapposizioni profonde [...] e una frattura drammatica del paese”. Così U. Allegretti, «Costituente e costituzionalismo: continuità e discontinuità», in *Dem. e dir.*, 2005, 4, 15.

²¹⁶ In tal senso e per un approfondimento v. E. Greblo, «Riconoscimento egualitario o riconoscimento identitario?», in *Filosofia politica*, 2009, 2, 223.

²¹⁷ Invero, “una delle principali caratteristiche che connota il costituzionalismo è la ricerca di una soluzione a una problematica paradossale: costruire un sistema giuridico che consenta la pacifica coesistenza tra tutti i cittadini garantendo loro la libertà di scegliere i diversi modi attraverso cui perseguire la felicità nel riconoscimento della propria identità”. Così L.P. Vanoni e B. Vimercati, «Dall’identità», cit., 31.

²¹⁸ Sul punto, G. Palombella, «Diritti fondamentali», cit., 52, sottolinea che “diritti dell’uomo sono quelli che non un ordinamento giuridico, ma una concezione dell’uomo definisce tali”.

“senso di comunità”²¹⁹ sintetizzabile nell’osservanza dei doveri di solidarietà e fedeltà a un patrimonio assiologico (realmente) indiviso e condiviso²²⁰.

1.4 Continuità intergenerazionale e nuove dimensioni identitarie tra “mutamenti costruttivi” e “inediti ritorni”

Il pluralismo di idee, valori e identità culturali che, nel corso dei secoli, ha accompagnato il formarsi delle diverse comunità politiche, lungi dal poter essere compiutamente apprezzato in una prospettiva storicamente definita, si radica nell’ambito di un incessante processo evolutivo contraddistinto da mutevoli connotazioni, nel tempo sempre cangianti ed eterogenee.

²¹⁹ Quel “senso di comunità” che si traduce nella capacità di riconoscersi e immedesimarsi, nel provare empatia e apprezzare il “punto di vista dell’altro”, nell’acquisire consapevolezza circa il carattere non isolato dell’individuo e, per contro, del carattere prettamente sociale dell’esperienza umana. Per tale via, “i diritti delineano una caratteristica immagine antropologica dei loro titolari, che sono identificati come persone, vale a dire identità capaci ‘di comprendere altre identità e di mettersi al loro posto’”. Così D. Pagano, «Morale collettiva», cit., 125. E, in verità, “la possibilità di riconoscere il diverso da noi, di comprenderlo come parte della nostra storia e di entrare in dialogo sulla diversità è il contrassegno della persona”. Così F. Viola, *Dalla natura ai diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1997, 333. Ciò, secondo una certa opzione ricostruttiva, sarebbe possibile solamente nel rapporto tra individui che appartengano alla stessa generazione, ovvero, al più, a generazioni ricomprese entro limitati margini di discendenza, atteso che non sarebbe possibile concepire lo sviluppo di una empatia “con coloro che vivranno sul pianeta tra cento o trecento o tremila anni in quanto esseri ‘potenziali’ troppo astratti”. Così e per un approfondimento v. G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Mincione Edizioni, Bari, 1995, 38.

²²⁰ In tema di aspirazione all’“eternità ordinamentale” della Carta del ’48, ovvero di “una ‘tensione *ad aeternitatem*’ che non si traduce semplicemente in una pretesa di durata senza fine (eternità nell’ordinamento), ma nell’ambizione di ‘plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più lungo possibile’”, v. M. Cau, «La Costituzione nel tempo. Regimi di storicità di un progetto storico-politico», in *Giornale di storia costituzionale*, 2018, 150 ss. Nello stesso senso C. De Fiores, «La memoria dell’avvenire», cit., 414, il quale sottolinea che “il costituzionalismo è stato, sin dalle sue origini, foriero, non solo di inveterate istanze di trasformazione, protese a sovvertire la storia, ma anche di un congenito bisogno di stabilità. Anzi di perpetuità. Di qui l’adozione da parte dei testi costituzionali della c.d. ‘clausola di eternità’ (Ewigkeitsklausel), il cui fine ultimo era – ed è – quello di sottrarre le Costituzioni agli umori del tempo, al dominio delle maggioranze politiche (più o meno occasionali), alle contingenti tornate elettorali. E per questa via assicurare il primato dei diritti. *Sine die*”. Sul punto, v. anche M. Luciani, «Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana», in G. Brunelli e G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, 32.

Lungo il *continuum* temporale che lega, idealmente, uomini e collettività tra di loro distanti (e distinti), ma avvinti da un invisibile filo conduttore, sono sorti e venuti meno assetti politico/istituzionali grandemente diversificati, epure, tra di loro, senza dubbio concatenati, di modo che le vicissitudini dell'uno fossero inevitabilmente capaci di ripercuotersi sui destini di quelli ai primi susseguenti.

Emerge, in tale ottica, nel quadro della direttrice tracciata da questo “impalpabile filo rosso”, “l’evanescente dimensione giuridica delle generazioni future”²²¹, ovvero del c.d. “equilibrio intergenerazionale”²²², che si solleva dubbi e interrogativi²²³, ma che, pur se solo di recente (“formalmente”) costituzionalizzata²²⁴, proietta verso prospettive inedite il senso di responsabilità dei singoli e

²²¹ Cfr. C. De Fiore, «La memoria dell’avvenire», cit., 421. In tema, v. anche A. D’Aloia e R. Bifulco, «Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale», in A. D’Aloia e R. Bifulco (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Napoli, Jovene, 2008, 9.

²²² In tema, v. M. Interlandi, «Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale», in *DeS*, 2022, 1, 79.

²²³ In merito, C. De Fiore, «La memoria dell’avvenire», cit., 424, evidenzia quattro potenziali criticità legate alla “compiuta affermazione” dei diritti delle generazioni future; esse, in particolare, consisterebbero: 1) nella raffigurazione degli interessi delle generazioni future culturalmente condizionata dal linguaggio, dalla mentalità, dalle conoscenze delle generazioni presenti; 2) nell’impossibilità di conoscere e interpretare i desideri delle “*future people*” che non consentirebbe alle generazioni presenti di enucleare *ex ante* le attese delle generazioni future; 3) nell’emersione di un problema di ponderazione razionale delle risorse disponibili con riferimento a un arco temporale indeterminato e indeterminabile a priori; 4) nell’impossibilità di stabilire quale sia il momento storico nel quale una generazione succeda a quella precedente, l’una susseguendo ininterrottamente, senza soluzione di continuità, all’altra.

²²⁴ In tema, la letteratura è ampia; si vedano, a titolo esemplificativo, *inter alia*: G.A., Ruscitti, «La tutela del paesaggio fra cambiamento climatico e interesse delle future generazioni», in *Federalismi.it*, 2024, 15, 122; C. De Benetti, «La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni», in *Ambienteditto.it*, 2024, 1; G. Sobrino, «Le generazioni future “entrano” nella Costituzione», in *Quad. Cost.*, 2022, 139; A. Lauro, «Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale», in *BioLaw*, 2022, 2, 115; G. Amoroso, «L’“interesse delle future generazioni” come nuovo parametro costituzionale», in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2022, 3, 431. Con specifico riguardo, poi, alla tutela dell’ambiente, anche in chiave comparata, v. *ex multis*: D. Amirante e R. Tarchi, (a cura di), «Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal Diritto comparato», in *DPCE Online*, Vol. 58, SP2. Invero, pur se salutata con generale favore, la riforma intervenuta con l. cost. n. 1/2022 è stata ritenuta essere contraddistinta da un carattere tendenzialmente pleonastico, dal momento che la tutela

di intere comunità sempre più consapevoli di quanto la scelta e la selezione dei fini di fondo da perseguire (oggi) possa fortemente condizionare (e, potenzialmente, pregiudicare) il futuro dell'umanità²²⁵.

In verità, secondo alcuni, sarebbe frutto di un'impostazione metodologica errata ritenere che solo l'azione di chi vive il presente debba assumere in considerazione i bisogni dei propri successori poiché l'incessante susseguirsi, senza soluzione di continuità, delle generazioni renderebbe impossibile formulare una distinzione o distinguo tra gli interessi dell'oggi e quelli del domani, di modo che non solo il presente sarebbe capace di condizionare il futuro, ma sarebbe il futuro stesso a "invadere" il presente²²⁶.

In questa direzione, "il presente non è soltanto un ponte fra il passato e il futuro, ma la dimensione che 'prepara' il futuro"²²⁷.

Del resto, non sembra logicamente (prima ancora che "assiologicamente") corretto ritenere che il presente "non ha memoria del passato e non ha aspettative per il futuro"²²⁸; anzi, un presente che sia "consapevole" delle proprie radici e che sappia far germogliare le proprie potenzialità deve sapersi "confrontare" con gli "spettri" che lo "rincorrono" dal passato e con i "fantasmi" che lo "attendono" in futuro.

Il cammino dell'umanità, lungi dall'essere lineare, sconta il proprio ineluttabile destino frutto del ciclico ripetersi di "corsi e ricorsi storici", talvolta

dell'ambiente e delle generazioni future era già parte integrante dell'ordinamento italiano. Sul punto, v. C. De Fiores, «Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione», in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, 137.

²²⁵ Sottolinea il fondamento etico-politico dei diritti delle generazioni future G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 428.

²²⁶ Cfr. C. De Fiores, «La memoria dell'avvenire», cit., 425. Invero, "l'umanità non consiste mica di coetanei, bensì in ogni momento di appartenenti a tutte le età della vita, ogni età è rappresentata, in questo momento tutti esistono contemporaneamente [...]. Ciò significa che esistiamo ogni volta già con una parte di futuro, e una parte di futuro esiste con noi". Così H. Jonas, *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, Torino, Einaudi, 2000, 116.

²²⁷ Così e per un approfondimento v. C. Leccardi, «Ridefinizione del futuro», cit., 79. Ciò, peraltro, suggerisce di considerare irrilevante assumere come parametro di riferimento il "destino" delle generazioni "più prossime" rispetto a quello di "lontani posteri" poiché "la conservazione di risorse come l'aria o l'acqua, con protezione dall'inquinamento, giova alle generazioni future prossime o lontane senza differenza alcuna". Così G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 437. Circa la "fisiologica attitudine" delle moderne democrazie a orientare prevalentemente la propria azione scontando un "presentismo a cui l'autodeterminazione e la volontà popolare tendenzialmente obbediscono", v. F.G. Menga, «Il futuro di cui dobbiamo rispondere. Ciò che la rappresentanza politica può ancora insegnarci sulla giustizia intergenerazionale», in *Riv. fil. dir.*, 2021, 2, 302.

²²⁸ Così G. Zagrebelsky, *Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere*, Torino, Einaudi, 2015, 222.

“illudendosi” di potersi “emancipare”, talaltra perdendo ogni speranza di affrancamento a causa di un inarrestabile divenire di eventi che sfuggono alla propria sfera di controllo o di dominio²²⁹.

All’interno di una comunità politica evoluta, però, pur al cospetto di una sempre più radicata “società dell’incertezza”²³⁰, constatare ciò non può costituire la regione che giustifichi il consolidarsi di una “rassegnazione arrendevole” e che legittimi l’affermazione di una prospettiva “individualistica ed egoistica”²³¹, espressione di “abuso di potere” perpetrato ai danni delle future generazioni²³², bensì richiede un approccio resiliente connotato da “sguardi all’indietro e spinte in avanti”²³³.

Invero, all’opzione ricostruttiva secondo la quale potrebbe non risultare né irragionevole, né “irrazionale sacrificare un qualsiasi proprio vantaggio o bene futuro, al fine di godere di un vantaggio o bene, per quanto minore, *hic et*

²²⁹ In ciò, la specie umana, unitariamente considerata, va intesa come “un soggetto naturale con identità plurale, che si compone della varietà delle generazioni che si susseguono nel tempo, pur conservando la sua identità originaria”. Così G. Tarantino, *op. cit.*, 2. In tema, v. F. Facchini, *Origini dell’uomo ed evoluzione culturale. Profili scientifici, filosofici, e religiosi*, Milano, Jaca Book, 2002; Id., *Il cammino dell’evoluzione umana*, Milano, Jaca Book, 1985.

²³⁰ Invero, preso atto del fatto che “il meccanismo denominato ‘differimento delle gratificazioni’ – la repressione degli impulsi edonistici, la determinazione a rinviare in là nel tempo la soddisfazione che il presente può garantire in vista dei benefici che questa procrastinazione rende possibili – è alla base dei processi di socializzazione nella modernità [...] occorre chiedersi [...] se e in che misura la relazione fra progetto, tempo biografico e identità, che il differimento delle gratificazioni presuppone, possa essere ancora considerata valida in un clima sociale, come quello contemporaneo, dove la componente dell’incertezza tende a dominare e dove i vissuti di contingenza lievitano”. Così C. Leccardi, «Ridefinizione del futuro», *cit.*, 79.

²³¹ In ciò si tradurrebbe il disinteresse reciproco tra i membri di una medesima comunità “causato – proprio – dai diritti, i quali, funzionalmente concepiti al fine di rivendicare, affermare, sostenere e soddisfare esigenze individuali, hanno isolato l’individuo, relegandolo inconsciamente nella propria sfera individuale, così generando un progressivo allontanamento tra gli esseri umani, posti in una condizione di continuo conflitto sui beni e sulle risorse da procurarsi”. Così D. Pagano, «Morale collettiva», *cit.*, 117.

²³² Per far fronte a ciò, si ritiene comunemente che il senso del costituzionalismo consista “non solo nel riconoscimento di valori e beni meritevoli di orientare la vita sociale e pubblica, ma anche nella prefigurazione di una loro tutela contro fenomeni di abuso di potere, contro soggetti (collettivi) dotati di un potere, del quale possono abusare a danno di altri”. In tal senso e per un approfondimento, v. G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», *cit.*, 451.

²³³ In tema, v. S. Zorretto, «Dalla bilancia alla panarchia. La resilienza del e nel diritto», in *Lo Stato*, 2024, 22, 91.

nunc”²³⁴, si affianca il convincimento secondo il quale i diritti di libertà e le conquiste conseguite a caro prezzo nel corso del tempo sono accompagnate da un inevitabile “fardello” che grava sui loro “contingenti” titolari²³⁵.

Così, se la dignità della persona, si sostiene, costituisce un innato e ineliminabile tratto caratteristico dell’essere umano²³⁶, tale a prescindere da ogni possibile giudizio di “meritevolezza”²³⁷ – ancorché, però, sovente calpestata nella pratica²³⁸ – si ritiene che, per assicurarne l’effettività, in capo a ciascuno dovrebbero essere ricondotti specifici doveri di solidarietà²³⁹, contraltare indeffettibile di ogni diritto inviolabile²⁴⁰, “paladini della socievolezza umana”²⁴¹,

²³⁴ Cfr. G. Pontara, *op. cit.*, 35.

²³⁵ Circa l’individuazione della migliore metodologia di “governo della cosa pubblica” da applicare per avere “a cuore la sorte dei nostri figli e il futuro del mondo”, v. C. De Fiores, «La memoria dell’avvenire», cit., 434.

²³⁶ Cfr., *ex multis*: L. Violini, «La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 141 del 2019)», in *Diritti-fondamentali.it*, 2021, 1, 444; G.P. Dolso (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, Università di Trieste, 2019; A. Ruggeri «La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)», in *Consulta online*, 2018, 2, 392 ss.; G.M. Flick, «Elogio della dignità (se non ora, quando?)», in *Rivista Aic*, 2014, 4, 1; G. Monaco, «La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative», in *Politica del diritto*, 2011, 1, 45; E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell’uomo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008.

²³⁷ Invero, “la dignità appartiene a chiunque senza riguardo alla sua posizione sociale, per la comune umanità di ogni essere umano; essa richiede di fare astrazione dalle strutture di diseguaglianza nelle quali ci accade di incontrare individui diversi”. Così M. Ostinelli, «Onore e dignità», cit., 109. In tema, v. anche F. Rigotti, «Onore e democrazia», in *Teoria politica*, 2000, 1, 104.

²³⁸ In tema, v. E. Vitale, «Rawls e il “diritto dei popoli”», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 287.

²³⁹ Invero, “Il fondamento della tutela degli interessi delle generazioni future non si colloca [...] sul piano individualistico, tipico della concezione liberale astratta dei diritti fondamentali e delle libertà – che presupporrebbe tale conoscibilità e misurabilità degli interessi – ma si inserisce nella relazione solidaristica tra persone incluse in una trama di rapporti (*homme situé*) da cui dipende lo sviluppo della personalità e delle concrete potenzialità di esistenza di ciascuna, quali connotati dell’intangibile sfera di dignità che alle stesse compete”. Così G. Sorrenti, «Dalla tirannia dei contemporanei», cit., 239.

²⁴⁰ In verità, secondo un certo orientamento interpretativo, “il costituzionalismo dei diritti, senza rinunciare alla sua aspirazione centrale di essere al servizio della resistenza all’arbitrio, deve scoprire i doveri non semplicemente in quanto [...] contropartite dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria”. Così G. Zagrebelsky, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, 87. In tema di vincoli di corrispondenza tra diritti e doveri, v., anche C. De Fiores, «La memoria dell’avvenire», cit., 430.

²⁴¹ Cfr. D. Pagano, «Morale collettiva», cit., 118.

espressione di un'etica non più solo "antropocentrica"²⁴², il cui adempimento diviene garanzia della perpetuazione, nel tempo, dell'intangibilità proprio della dignità²⁴³, loro presupposto assiologico²⁴⁴.

"Questa è l'idea fondante della Repubblica, di una Costituzione viva, che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell'assunzione di responsabilità dei suoi cittadini"²⁴⁵.

Approccio ermeneutico che, in verità, dimostra di rinvenire le proprie fondamenta sin a partire, quantomeno, dalla tradizione culturale classica ellenica nell'ambito della quale il servizio alla comunità e il particolare rapporto che si stabilisce tra gli uomini secondo il concetto di *philia*, di amicizia, costituiscono l'espressione di un'etica della generosità e dell'altruismo (*rectius*: solidarietà)²⁴⁶ da cui trarranno origine, molti secoli dopo, per esempio, i diritti sociali²⁴⁷.

Essere responsabili del destino delle generazioni future, costruendo permanenze e continuità tra passato, presente e futuro²⁴⁸, non significa, peraltro, agire in vista della salvaguardia di un ben definito e (più o meno) circoscritto

²⁴² In tema, v. M. Barbera, «Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto», in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2022, 3, 340; G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 448.

²⁴³ Cfr. G. Tarantino, *op. cit.*, 36.

²⁴⁴ Prospettiva, in verità, non nuova, bensì risalente nel tempo, anche ben prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Si pensi, per esempio, alle parole di Giuseppe Mazzini impegnato nel "trovare un principio educatore superiore [...] che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza farli dipendenti dall'idea d'un solo o dalla forza di tutti. E questo principio è il DOVERE. Bisogna convincere gli uomini ch'essi, figli tutti d'un solo Dio, hanno a essere qui in terra esecutori d'una sola Legge – che ognuno d'essi, deve vivere, non per sé, ma per gli altri – che lo scopo della loro vita non è quello di essere più o meno felici, ma di rendere sé stessi e gli altri migliori – che il combattere l'ingiustizia e l'errore a beneficio dei loro fratelli, e dovunque si trova, è non solamente diritto, ma dovere: dovere da non negligersi senza colpa – dovere di tutta la vita". Così G. Mazzini, *Dei doveri dell'uomo*, Milano, Rizzoli, 2010, 17.

²⁴⁵ Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica*, 2 giugno 2021.

²⁴⁶ In ciò, l'altruismo rileva alla stregua di "qualità morale dell'uomo, finalizzato a portare l'utile, il piacere, a molti, in una dimensione di intersoggettività". Così G. Tarantino, *op. cit.*, 61.

²⁴⁷ In tal senso e per un approfondimento v. G. Peces-Barba Martínez, «Diritti sociali», cit., 35.

²⁴⁸ Cfr. V. Teti, *op. cit.*, 120.

catalogo di diritti fondamentali²⁴⁹, apprezzati “*uti singuli*”²⁵⁰, ma postula la necessità di rivestire il ruolo di “custodi responsabili del Creato”²⁵¹ affinché siano preservate condizioni di vita almeno sufficienti a consentire il libero formarsi e svolgersi della personalità di ciascuno²⁵², astenendosi, in particolare, dal cagionare un’alterazione dei “beni soggetti a trasformazioni irreversibili”²⁵³.

Una responsabilità, in verità, oggi più che mai connotata da “estrema delicatezza e gravosità” in ragione dei progressi compiuti in campo tecnologico²⁵⁴ capaci di “abbattere il confine” tra “fra *polis* e natura”, rimettendo, per tale via, in mano all’uomo il proprio destino²⁵⁵.

Nessuna generazione è chiamata a dover decidere quali saranno le libertà dei propri discendenti²⁵⁶, in realtà, giammai pienamente conoscibili²⁵⁷, diversamente venendo intaccato il principio di autodeterminazione (dei singoli e dei

²⁴⁹ Il cui soddisfacimento, comunque, passa, di necessità, attraverso l’impegno collettivo e istituzionale e una, se necessario, strenua loro “difesa civile”. In tal senso, v. T. Pogge, *Povertà e diritti umani*, Roma-Bari, Laterza, 2010, 69 ss. In generale, poi, per una teoria dei “diritti fondamentali che spieghi quando essi siano tali, per un ordinamento giuridico, indipendentemente dal loro contenuto sostanziale”, v. G. Palombella, «Diritti fondamentali», cit., 51.

²⁵⁰ Circa i canoni da impiegare per l’accertamento e la selezione degli interessi ascrivibili, *hic et nunc*, in capo alle generazioni future, v. G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 438.

²⁵¹ Cfr. G. Tarantino, *op. cit.*, 88.

²⁵² Invero, “concepire i diritti come strumenti per appagare i fini egoistici degli individui significa porsi in netta controtendenza rispetto alla logica cui rispondono gli stessi, annacquando il senso stesso di quell’umanità di cui i diritti si fanno interpreti”. Così D. Pagano, «Morale collettiva», cit., 128.

²⁵³ Cfr. M. Luciani, «Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali», in R. Bifulco e A. D’Aloia, *op. cit.*, 440.

²⁵⁴ In tema, ancorché ormai risalente nel tempo, rimane fondamentale il riferimento a H. Jonas, *Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica* (1979), Torino, Einaudi, 2009.

²⁵⁵ Sul punto, v. M. Barbera, «Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto», in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2022, 3, 340 s.; G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 448 ss.; G. Tarantino, *op. cit.*, 149.

²⁵⁶ Pur dovendo agire assumendo in considerazione anche le possibili, legittime aspettative e istanze di tutela di chi, ancorché, per ovvie ragioni, non possa farle valere *hic et nunc*, nondimeno può essere assoggettato a un indiscriminato volere, capace di segnare definitivamente il proprio destino, dei propri avi. In tema, v. F.G. Menga, «Il futuro», cit., 303 ss. Nello stesso senso, v. G. Tarantino, *op. cit.*, 15.

²⁵⁷ Circa la condizione di “ignoranza epistemica” dei “presenti” con riguardo alla difficoltà di conoscere con certezza cosa potrà costituire “utilità” per le generazioni future, v. F.G. Menga, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Morcelliana, 2021, 89 ss.; G. Tarantino, *op. cit.*, 93.

popoli, anche futuri)²⁵⁸; si tratta, invece, di garantire la “continuità intergenerazionale”²⁵⁹ e di perpetuare la trasmissione di una bagaglio valoriale che arricchisca, in maniera sempre più feconda, i posteri²⁶⁰ ai quali, però, non è semplicemente e solamente rimessa “l’ardua sentenza”, perché essi stessi saranno poi “giudicati” da chi, a loro volta, gli succederà, bensì va ricondotta la consapevolezza delle proprie radici a partire dalle quali, con piedi ben saldi, ancorati al suolo, poter “spiccare il volo”²⁶¹.

Si tratta, cioè, di promuovere una concezione e una visione responsive del futuro non incentrate sull’adempimento di obblighi fondati sulla razionalità del presente²⁶², bensì protese verso l’acquisizione di piena e cosciente consapevolezza della proiezione, appunto nel futuro, degli effetti delle scelte compiute nel presente²⁶³.

Resta fermo, in ogni caso, il convincimento secondo il quale il substrato, sì generico, ma, comunque, vitale, per il radicamento dei diritti fondamentali dell’individuo (quale che sia la generazione di appartenenza), debba essere “l’idea della comunanza tra gli uomini, l’idea che i rapporti sociali si fondano sull’amore, sull’amicizia, sull’aiuto reciproco e sulla cooperazione”²⁶⁴, sulla cura

²⁵⁸ Pur non potendo conoscere desideri e aspirazioni delle generazioni future, v’è certamente consapevolezza, *hic et nunc*, della necessità di garantire loro il soddisfacimento di bisogni fondamentali dell’uomo che, “nei tremila e più anni di storia umana di cui abbiamo buona conoscenza, sono sempre stati sostanzialmente gli stessi”. Così e per un approfondimento v. G. Pontara, *op. cit.*, 44.

²⁵⁹ Cfr. G. Tarantino, *op. cit.*, 19.

²⁶⁰ Diversamente, circa il tema della tutela dei diritti delle generazioni future che, in tal senso, presuppone anche la loro previa, compiuta identificazione, v. G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», *cit.*, 458.

²⁶¹ Del resto, “se una società dei popoli ragionevolmente giusta i cui membri subordinano il potere di cui dispongono al raggiungimento di scopi ragionevoli non si dimostrasse possibile, e gli esseri umani si rivelassero per lo più amorali, se non incurabilmente cinici ed egoisti, saremmo forse costretti a chiederci, con Kant, che valore mai abbia per gli esseri umani vivere su questa terra”. Così J. Rawls, *Il diritto dei popoli*, ed. it. a cura di S. Maffettone, Milano, Edizioni di Comunità, 2001, 171. In tema, v. G. Preterossi, «Giustizia senza diritto», in *Teoria politica*, 2003, 2-3, 337.

²⁶² Sul punto, v. G. Tarantino, *op. cit.*, 51.

²⁶³ In tema. V. F.G. Menga, *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, Donzelli, 2021, 20.

²⁶⁴ Così G. Peces-Barba Martínez, «Diritti sociali», *cit.*, 34, il quale prosegue evidenziando che “soltanto una concezione antropologica ottimistica, in cui le persone siano trattate come fini, ma che possa essere al contempo realistica, sarà in grado di esprimere la mentalità dei diritti, mentre le concezioni pessimistiche stanno alla base dei punti di vista totalitari, della ‘cosificazione’ delle persone e della personificazione delle cose, quando le persone sono trattate come mezzi da sfruttare, nell’interesse proprio e nell’egoismo”.

il cui orizzonte semantico comprende non solo sacrificio, premura e perfino tenerezza, ma consiste anche nel farsi carico di verità scomode e drammatiche, paradigma etico, morale, estetico, sovente capace di produrre un effetto di riscatto, di redenzione²⁶⁵.

Presupposti valoriali che, pur in un “mondo globale attuale ancora composto da Stati e Imperi”²⁶⁶, giungono a suggerire financo l’affermazione di un progetto “costituente per la Terra”²⁶⁷, un’ideale repubblica universale, una comunità globale del genere umano²⁶⁸, un’organizzazione giuridica che costruisca la cosmopoli e che assicuri la pace tra gli uomini e i popoli della Terra e che abbia anche il fine di perseguire la giustizia nelle relazioni fondata sul riconoscimento di diritti fondamentali dell’uomo”²⁶⁹.

Una federazione di popoli (*foedus amphyctyonum*), cioè, obiettivo ambizioso, di certo auspicabile e che, pur se probabilmente destinato a risiedere in un “immaginario utopista”, ben può assurgere a fattore capace di orientare l’impegno comune nella ricerca di una possibile composizione delle più varie e articolate aspirazioni e aspettative, nella consapevolezza della centralità delle persone, più importanti degli interessi egoistici²⁷⁰.

In ciò, però, “affermare i grandi principi, evocarli in formulazioni astratte non basta. Perché essi abbiano concreta incidenza sulla storia [...] bisogna viverli pur se non è sempre facile e l’esito non è mai scontato”²⁷¹.

Anzi, “restare fermi” nella protezione e promozione dei propri valori non può coincidere con una condizione di “stanco appagamento” e di “arrendevolezza al fato”²⁷², ma postula una “indomabile e radicale inquietudine” – pur se essa, sovente, sia destinata a ingenerare un senso di estraneità e smarrimento – e presuppone una “folle disponibilità” all’insuccesso, all’incomprensione²⁷³.

²⁶⁵ In tema, v. V. Teti, *op. cit.*, 135.

²⁶⁶ In tal senso e per un approfondimento v. S. Mangiameli, «Imperi e Stati e le nuove relazioni internazionali», in *DeS*, 2022, 2, 336.

²⁶⁷ Cfr. L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022; Id., *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, Giappichelli, 2021; R. La Valle, *Ora si può*, Torino, Giappichelli, 2021.

²⁶⁸ Cfr. J. Hillman, *op. cit.*, 54.

²⁶⁹ Così G. Messina, «Illuminismo giuridico e realismo politico. Riflessioni intorno a un progetto costituente per la Terra», in *Dem. e Dir.*, 2022, 59.

²⁷⁰ In tema, v. I. Kant, «Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico», in N. Bobbio, L. Firpo e M. Mathieu, *Immanuel Kant. Scritti politici*, Torino, Utet, 1965, 131.

²⁷¹ Cfr. *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica*, 2 giugno 2021.

²⁷² Cfr. J. Hillman, *op. cit.*, 241.

²⁷³ In tema, v. V. Teti, *op. cit.*, 91.

Si sollecita, quindi, in primo luogo, una rivoluzione culturale²⁷⁴, consapevoli del fatto che “il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta”²⁷⁵.

“Non chi comincia, ma quel che persevera”, quindi, nel coltivare quel coraggio che, nel confronto con i (propri) “demòni da propiziare”, si alimenta di speranza che, lungi dal tradursi soltanto in attesa inoperosa, richiede un comportamento fattivo e proattivo, costante, un “quotidiano eroismo” ispirato dall’esempio di chi ci ha preceduto²⁷⁶.

Ci si deve rendere, cioè, protagonisti di una novella, rivoluzionaria stagione, espressione di “resistenza culturale e tensione propositiva”, indirizzata, al contempo, verso “mutamenti costruttivi” e “inediti ritorni” allo scopo di percepire e comprendere (sempre) “nuove dimensioni identitarie”²⁷⁷.

Del resto, “la speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte”²⁷⁸.

Ed è per questo che bisogna continuare a sognare anche “quando cala il vento ma non è finita – e, soprattutto, onorandone la memoria – quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu”²⁷⁹.

²⁷⁴ Prospettiva ritenuta preconditione essenziale per garantire i diritti delle generazioni future. In tal senso, v. G. Gemma, «Diritti delle generazioni future», cit., 462.

²⁷⁵ W. Churchill, *Discorso alla Camera dei Comuni*, 18 giugno 1940.

²⁷⁶ Cfr. J. Hillman, *op. cit.*, 118.

²⁷⁷ Sul punto, v. V. Teti, *op. cit.*, 99.

²⁷⁸ Cfr. *Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica*, 31 dicembre 2024.

²⁷⁹ In un simbolico “passaggio di testimone” intergenerazionale intervenuto tra Roberto Vecchioni e Alfa in occasione della 74° edizione del Festival di Sanremo, così il testo della canzone *Sogna, ragazzo, sogna*, 2024.

2. Costituzionalismo ambientale. Spunti e considerazioni tratte da due scritti di Giorgio Lombardi su temi di diritto ambientale

Giovanni Cordini

Secondo le indicazioni fornite per la predisposizione di questo contributo, intese ad affrontare un tema muovendo da precedenti lavori condotti da studiosi che hanno portato un contributo significativo al suo svolgimento, questa riflessione trae spunto da due interessanti scritti su temi ambientali del compianto Maestro e Amico il Professore Giorgio Lombardi.

Nella sintesi conclusiva scritta in occasione di un recente incontro di studi dedicato dall'Associazione di Diritto Pubblico Comparato alla tematica ambientale¹ ebbi modo di osservare che alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, la dottrina giuridica ebbe ad accostarsi, sia pure con cautela e per interessi di settore, ai problemi dell'ambiente. Fecero da apripista alcuni illustri Autori. Ne voglio citare principalmente due: Alberto Predieri² per i suoi lavori in tema di paesaggio e di urbanistica e Umberto Pototschnig per gli studi in tema di acque a cui fornirono un contributo importante anche diversi suoi allievi della Scuola di Pavia³. Se pure settoriali e confinati all'esplorazione di specifici aspetti

¹ G. Cordini, «Il costituzionalismo ambientale. Nuove prospettive di diritto comparato. Riflessioni finali», in D. Amirante e R. Tarchi (a cura di), *Il costituzionalismo ambientale tra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive di diritto comparato*, DPCE, 2023, 58, 973.

² A. Predieri, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, Giuffrè, 1969.

³ U. Pototschnig, «Livelli di governo e riordino delle funzioni nel bacino interregionale», in *Regioni*, 1980, 105; Id., «Le regioni per la difesa del suolo», in *Archivio Giuridico*, 1982, 603; M. Colucci, F.C. Rampulla e A. Robecchi Majnardi, «Piani e provvedimenti

della disciplina ambientale, quei contributi furono importanti non solo in quanto precorrevano i tempi ma anche per l'esigenza di fornire un primo inquadramento della materia che si pone ogni qual volta si affrontano nuovi argomenti. Enzo Capaccioli e Fabrizio Dal Piaz⁴ nella voce del *Novissimo Digesto* e Massimo Severo Giannini⁵ nella *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, dedicando attenzione al diritto ambientale, prospettavano un primo inquadramento della materia e operavano una sintesi che, per molto tempo, ha orientato gli studi e fornito una chiave di lettura per un ordinato confronto dei diversi profili che s'intersecano negli studi di diritto dell'ambiente. Questi studiosi hanno offerto dei contributi importanti per delineare un quadro sistematico della problematica giuridica che viene proposta in seguito all'emergere della "questione ambientale". Essi avevano una solida base di concretezza che è essenziale negli studi giuridici per cui il loro apporto è stato, sia per il metodo sia per i contenuti, davvero determinante.

Nell'aprile del 1989, quando il diritto dell'ambiente si consolidava e caratterizzava anche gli insegnamenti universitari in modo trasversale, accentuando l'attitudine interdisciplinare che trovava sempre più spazio nell'impostazione degli studi, si tenne a Cagliari un importante convegno nazionale avente per tema "L'ambiente e la sua protezione"⁶. Al convegno di Cagliari intervenne anche Giorgio Lombardi con una relazione succinta ma ricca di contenuti. L'intervento aveva per titolo "Iniziativa economica privata e tutela dell'ambiente". Il titolo non rifletteva del tutto il ricco contenuto della relazione predisposta dall'Autore. In questo commento intendo dimostrare come quel testo risultasse ben più articolato e offrisse al lettore molti ulteriori spunti e originali riflessioni. Lombardi, anzitutto, riconosce che la tematica ambientale propone al giurista una introspezione impegnativa in quanto si debbono mettere in discussione dei concetti che sono "creduti da tempo ben saldi e determinano, con l'usura di schemi argomentativi spesso consolidati, incertezze ed ambiguità". In seguito, Lombardi ritiene che uno dei primi riflessi della problematica ambientale "in tema di strutture del pensiero giuridico" possa essere una sorta di crisi di nozioni e idee precedenti. Pur senza avanzare, in quel contesto, una

nel passaggio dall'amministrazione al governo delle acque», in *Riv. Trim. di Diritto Pubblico*, 1974, IV, 1284; F.C. Rampulla, A. Robecchi Majnardi A. e Travi, *Uso del territorio e vincolo idrogeografico*, Milano, Giuffrè, 1981.

⁴ E. Capaccioli e F. Dal Piaz, «Ambiente (tutela dell'). Parte generale e diritto amministrativo» (voce), in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, Torino, Utet, 1980, 257.

⁵ M.S. Giannini, «Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici», in *Rivista Trim. di Diritto Pubblico*, 1974, IV, 15; Id., «Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell'ambiente e del territorio», *ivi*, 1975, 479.

⁶ V. gli Atti pubblicati a cura di C. Murgia, *L'ambiente e la sua protezione*, Milano, Giuffrè, 1991.

proposta concreta, Egli notava la stretta relazione tra la società di massa e i problemi legati alla necessità di tutela dell'ambiente e avvertiva che la legislazione ambientale poteva trovare ostacoli nelle norme costituzionali di garanzia. È proprio una tale considerazione che mosse il legislatore italiano a proporre più volte e, infine, ad approvare la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Dopo avere sottolineato l'esperienza che si poteva trarre dai paesi di *common law*, ove si osservava l'emergere di una formazione quasi giurisprudenziale del diritto ambientale l'A. riteneva che il diritto costituzionale potesse offrire, "in relazione ai precetti della legge fondamentale, i motivi di superamento di posizioni via via incalzate da realtà nuove e imprevedute". L'inserimento in un testo costituzionale di una disposizione di principio concernente l'ambiente, in senso positivo, offre al legislatore una bussola per le scelte di politica ambientale mentre, in senso negativo, tende a impedire a una maggioranza politica di disporre, senza vincoli, di beni e interessi che assumono un rilievo costituzionale.

Nel secondo breve scritto qui considerato⁷, pubblicato come prefazione per il corposo volume della *Bibliografia giuridica dell'ambiente* (1991)⁸ Lombardi scrive: "l'ambiente, come già da tempo viene considerato un altro grande valore costituzionale dell'umanità, cioè il principio di eguaglianza, non è più tanto un diritto o il fondamento di diritti, quanto il modo di essere e la misura dei diritti". In effetti, nei testi costituzionali e nella legislazione di principio che, all'origine, facevano un espresso riferimento all'ambiente si tendeva a riconoscere ai soggetti il "diritto a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato" s'indicavano, tra i compiti dello Stato, quello di assicurare il "miglioramento progressivo e rapido della qualità della vita", e quello di conservare e ripristinare un "ambiente adatto allo sviluppo della persona". Il dato comune consisteva in affermazioni di principio che erano caratterizzate da un elevato grado di astrazione e, in ragione di ciò, tali disposizioni potevano essere largamente condivise. Questa genericità della norma costituzionale di principio relativa all'ambiente, in parte, deriverebbe, come avvertiva Stefano Grassi, dalla "complessità strutturale dell'oggetto della tutela"⁹, che può essere determinato e circoscritto solo facendo riferimento a legislazioni di settore e a una complessa normativa tecnica. Nelle conferenze internazionali globali che hanno consentito agli Stati un confronto a tutto campo e messo in luce anche antinomie e difformi visioni della "questione ambientale", il tema sembra essere stato costantemente collegato con le problematiche della crescita e dello sviluppo. In queste conferenze (Stoc-

⁷ G. Lombardi, «Premessa», in B. Inggirami, L. Parenti, A. Raffaele, M. Ragona, L. Serriotti e P. Spinosa, *Bibliografia giuridica dell'ambiente*, CNR, Istituto per la Documentazione Giuridica, Roma 1991, VII e VIII.

⁸ Cfr. *ibidem*.

⁹ Cfr. S. Grassi, «Costituzioni e tutela dell'ambiente», in S. Scamuzzi (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 393.

colma 1972, Rio 1992 e 2012, Johannesburg 2004), se pure il contesto e l'orizzonte temporale contribuiscono a orientare i dibattiti, sembra emergere un dato comune: la preoccupazione che l'impegno a favore dell'ambiente potesse contribuire a rallentare la crescita delle economie ed estendere il solco tra sviluppo e sottosviluppo, tra ricchezza e povertà. Faccio qui uso di semplificazioni che possono rendere bene il contesto in cui si svolgevano quei dibattiti e spiegare le ragioni, per cui, le decisive fasi preliminari erano condotte con estrema cautela e scarsa propensione per il cambiamento. Il raffronto dei testi prodotti, poi, ci consente di enucleare dei principi generali di "protezione ambientale", per lo più espressi con formule tipiche di derivazione eteronoma.

Tali formule, con l'andar del tempo, hanno delineato dei principi che assumono un connotato universale, consentendo di argomentare la tesi per la quale le esigenze di protezione dell'ambiente sembrano consolidare la tendenza degli ordinamenti contemporanei a favore dell'istituzionalizzazione di un diritto cosmopolitico¹⁰. I principi generali per la tutela dell'ambiente, dunque, sembrano assumere i caratteri di quella che è stata definita da Lombardi con l'espressione "formula politica istituzionalizzata"¹¹. In questo caso la formula ambientale non rappresenterebbe solo l'essenza di uno specifico sistema costituzionale ma potrebbe essere assunta anche a un livello universale, in riferimento alle condizioni di esistenza dell'intera umanità, prescindendo dal particolare ordinamento giuridico che ne riconosce l'importanza.

Questa osservazione, tuttavia, non deve fare perdere di vista le differenze tra i sistemi e i modelli giuridici. Nei sistemi di derivazione culturale romano-germanica la protezione dell'ambiente tende a configurarsi in rapporto alla vita e alla salute dell'uomo, con tensioni sia individualistiche, proprie dell'esperienza storica dello Stato di diritto, sia ispirate dai principi di sussidiarietà, per il ruolo riconosciuto alle autonomie e alle formazioni sociali intermedie tra il cittadino e lo Stato, facendo valere esperienze che sono state fondamentali per l'affermazione e l'evoluzione dello Stato costituzionale. Nei sistemi di *common law* la caratteristica principale è quella di non delineare, in astratto, dei principi ambientali costituzionali, in quanto il marcato individualismo di quei modelli tende a valorizzare le consuetudini costituzionali e a contenere entro confini assai stretti le limitazioni dei diritti inserite nei testi costituzionali. In tali ordinamenti è regola diffusa quella di demandare alla ordinaria legislazione e, soprattutto, di

¹⁰ Le dimensioni transnazionali della problematica ambientale sono comprovate sia in relazione ai principi sia in rapporto alle tecniche di gestione. Cfr. G. Di Plinio e P. Fimiani (a cura di), *Principi di diritto ambientale*, Milano, Giuffrè, 2002, spec. 34 ss. (di G. Di Plinio) e 119 ss. (G. Bellomo).

¹¹ L'efficace espressione "formula politica istituzionalizzata" è coniata da G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato*, Milano, Giuffrè, 1986, 69. Le formule politiche istituzionalizzate opererebbero sia come "elementi di integrazione" sia quali "elementi fondamentali dell'identificazione" dei sistemi costituzionali. Ivi, 73-74.

lasciare alle dinamiche giurisprudenziali, il compito di garantire, tanto nel concreto svolgersi delle iniziative quanto nella risoluzione delle controversie, il rispetto delle regole ambientali, garantendo, nell'effettività dei rapporti giuridici, un adeguato livello di protezione dell'ambiente, e confermando, in ciò, una propensione pragmatica nell'uso del diritto¹². I principî relativi alla protezione dell'ambiente, negli ordinamenti dello Stato di diritto di derivazione liberaldemocratica, sono correlati ad analoghe formule costituzionali che fanno riferimento ai fondamentali diritti della persona. In tal senso la salvaguardia dell'ambiente si propone tanto come orientamento quanto come limite all'esercizio dei pubblici poteri. Principi ambientali, se pure tradotti con formule differenti, sono presenti anche in contesti ove non sono accolti tutti i valori espressi dal costituzionalismo occidentale e sono proposti degli orientamenti ideologici e culturali diversi o addirittura alternativi: dai modelli teocratici dell'islamismo, ai sistemi giuridici ancora influenzati dal marxismo, ai modelli transitori e instabili di molti paesi del "terzo mondo" che si propongono di coniugare, talvolta con contraddizioni e antinomie, le antiche culture con la realtà contemporanea, alla quale il sistema giuridico è approdato subendo le trasformazioni dovute agli influssi del post-colonialismo e della modernizzazione¹³.

I legislatori costituzionali di vari paesi hanno mostrato sensibilità a favore della protezione del patrimonio ambientale e per la tutela dei beni che lo compongono, consapevoli dei rischi di depauperamento, d'intensivo sfruttamento e d'indebita appropriazione che possono minacciare queste risorse. Di conseguenza sembra vivida la consapevolezza dell'importanza di tenere in conto le implicazioni inter-generazionali. Il costituente contemporaneo ha inteso fare riferimento anche alle future generazioni in quanto consapevole dell'esigenza di rafforzare un limite che possa evitare ai contemporanei di agire "privando o spogliando" la loro posterità, come dichiarava l'estensore della dichiarazione virginiana del 1776. Lombardi, da par suo nella relazione del 1989 scriveva: "È quasi un momento *esistenziale* che si manifesta a livello di considerazione costituzionale dei diritti e si aggiunge, pur senza superarlo a quello normativo"¹⁴. La comparazione dei testi di diritto positivo conferma, anche per quanto concerne

¹² Cfr. E.R. Meiners and A.P. Morris, *The Common Law and the Environment: Rethinking the Statutory Basis for Modern Environmental Law*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2000.

¹³ Cfr. S. Grassi, «Costituzioni e tutela dell'ambiente», cit., 389 ss., spec. 396. In generale sulle trasformazioni degli assetti costituzionali del XX Secolo si v. G. De Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 1998. Per gli aspetti qui considerati, in particolare si v. 127 ss.

¹⁴ G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato*, op. cit., 259.

il diritto dell'ambiente, l'ampia diffusione di uno schema fondato sulla correlazione tra diritti e obblighi¹⁵, ove, al riconoscimento di un fondamentale diritto all'ambiente, si fanno corrispondere altrettanti doveri, prospettati come "limiti" ai diritti costituzionali: il generale dovere di rispettare e di proteggere l'ambiente, che trova specificazione nelle normative di settore; il dovere di astenersi dalle attività lesive dei beni ambientali; il dovere di adottare cautele, in presenza di potenziali pericoli per l'uomo e per l'ambiente¹⁶. In questo specifico contesto il profilo dei "doveri ambientali" risulta particolarmente interessante in quanto ai "doveri costituzionali" Lombardi ha dedicato una particolare, e quasi solitaria, attenzione già nei primi suoi lavori scientifici¹⁷. Il versante dei doveri viene rafforzato se i programmi ambientali prevedono apposite iniziative dirette a estendere l'educazione ambientale facendo appello al senso civico del cittadino e prescindendo dalla sanzione giuridica. Ho già avuto modo di osservare che la propensione a considerare il rispetto per la natura come un dovere al quale subordinare gli esasperati individualismi, gli interessi di parte e gli egoismi categoriali, sembrerebbe trovare maggiore considerazione in aree geografiche dove nelle antiche culture la comunità sociale, che ha origine e sviluppo sulla base del clan familiare, riveste un ruolo importante e riceve una considerazione giuridica prevalente rispetto all'affermazione dei diritti soggettivi dei singoli suoi componenti.

Una rassegna, pure sommaria, dei testi costituzionali contemporanei¹⁸, in effetti, dimostra che la sostenibilità può essere correlata strettamente alla "qualità della vita" e alla tutela dell'ambiente. Le regole e le garanzie per la qualità della vita umana hanno come fine prioritario quello di indicare le condizioni che

¹⁵ La Costituzione cilena (1980, riformata più volte, da ultimo nel 2005), a tale riguardo, offre fin dalla revisione del 1991 un esempio accolto, poi, da altri ordinamenti. Nel capitolo III dedicato ai diritti e doveri costituzionali all'articolo 19, n. 8 riconosce a tutte le persone: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente". Per un confronto dottrinale in tema di diritto ambientale si v. Centro de Derecho Ambiental, Facultad de derecho, Universidad de Chile, *Institucionalidad e instrumentos de gestión ambiental para Chile del bicentenario*, Atti del convegno dell'ottobre 2006.

¹⁶ Cfr. L. Mezzetti (a cura di), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, Cedam, 1997; G. Ruiz-Rico Ruiz (coor.), *Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos*, Granada, Comares, 2000.

¹⁷ Cfr. G. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967.

¹⁸ Cfr. G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio, *Diritto ambientale*, Torino, Giappichelli, 2024. In part. il terzo capitolo di diritto costituzionale comparato a p. 149. Si v. anche D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, Bologna, Il Mulino, 2022.

l'uomo contemporaneo deve rispettare per la convivenza con i suoi simili e a beneficio anche delle future generazioni¹⁹. L'ambiente terrestre è essenziale all'uomo e la sua conservazione costituisce un interesse fondamentale di natura pubblica. Il degrado dell'ambiente non conosce frontiere per cui, in molte circostanze, inquinamenti e nocività non possono essere contenuti entro i confini di uno Stato. Una tutela efficace, dunque, non può che avere per riferimento spaziale l'intero globo terrestre²⁰ ove si consideri che l'impegno deve essere diretto a conservare le condizioni migliori di vita e di coesistenza tra gli esseri umani nella loro sede naturale, cioè in quell'ambiente che è essenziale per la vita e che rileva come *habitat*²¹. In una tale prospettiva meriterebbero attenzione le proposte di considerare la tutela ambientale anche come un dovere umano fondamentale e non solo come un diritto²². L'ambiente di vita dell'uomo contemporaneo, una volta degradato, come si è detto, può compromettere le condizioni di esistenza non solo dei contemporanei ma anche delle future generazioni. La salvaguardia dell'ambiente terrestre, perciò, deve costituire un dovere fondamentale per ogni pubblico potere così come per ciascun essere umano che abita il Globo terrestre.

Giorgio Lombardi osserva che si possono tracciare alcune fasi evolutive del rapporto uomo-ambiente. Secondo la nozione *liberale* in senso arcaico il *prius* è la libertà d'intervento e di modifica che pertiene agli esseri umani. Per l'ambiente ciò potrebbe costituire un limite insuperabile, tuttavia, una così rigida impostazione, nel tempo, tende a essere superata per cui l'A. scrive: “non è, dunque, soltanto più un rapporto di tipo antagonistico tra la libertà dell'uomo sull'ambiente e i limiti di questa libertà, quanto, invece di *equilibrio*, dove il *prius* è sì l'ambiente in quanto tale, ma secondo una relazione in cui nessuno dei due punti di riferimento (uomo e ambiente) viene assorbito dall'altro”.

La sottolineatura del punto di equilibrio mi sembra decisiva per il nostro tempo in quanto la responsabilità dell'essere umano deve trovare considerazione in ogni contesto in cui si può configurare la “questione ambientale” al fine di stabilire, di volta in volta, il punto di equilibrio, che il diritto internazionale ha bene indicato con l'espressione “sviluppo sostenibile”. Si configura, perciò, un obiettivo che potrebbe essere efficacemente integrato ove si facesse riferimento anche all'esigenza di “non regressione” rispetto alle garanzie assicurate

¹⁹ Cfr. G. Cordini, «Uomo, diritto, ambiente», in A. Loiodice e M. Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato*, Roma, Bardi Editore e Libreria Editrice Vaticana, 2003, 647 ss.

²⁰ Il diritto dell'ambiente come diritto fondamentale dell'uomo ha una “dimensione spaziale che abbraccia l'intero pianeta e una temporale che riguarda le generazioni future”. Cfr. A. Postiglione, *I documenti su: il diritto all'ambiente*, Roma, 1986.

²¹ P.G. Grasso, «Il concetto sanitario di ambiente e le teorie dei rapporti fra terra e diritto», in *Economia farmaceutica*, 1985, 2, 68 ss.

²² Cfr. A. Postiglione, *L'albero dei diritti e dei doveri umani*, Roma, Cantagalli, 2020.

in precedenza e ai livelli di tutela tracciati dal diritto ambientale già consolidato. Il concetto giuridico, configurato in relazione alla “qualità della vita”, consente di stabilire dei nessi tra materie che sono e restano distinte (ambiente, consumatore, salute umana, ricerca, cultura e beni culturali, applicazioni tecnologiche ecc.) se pure s’indirizzano tutte a un unico soggetto l’essere umano in quanto capace di posterità. Del pari una efficace tutela ambientale coinvolge anche le iniziative private in tutte le articolazioni sociali in cui si esplicano. In tal senso si può parlare di una responsabilità dei contemporanei, tanto per le conseguenze delle loro azioni nel tempo presente, quanto per gli effetti che potranno interessare anche le generazioni future. Gli strumenti della partecipazione sociale, dell’accesso all’informazione, dell’aggregazione associativa, dell’intervento garantito nei procedimenti (tanto di quelli strutturati come la valutazione d’impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica quanto di quelli che sono previsti in altri contesti d’interesse ambientale) sono tutti volti a estendere le possibilità d’intervento dei cittadini nell’attuazione delle politiche ambientali a tutti i livelli del governo territoriale. Questi strumenti sono essenziali in quanto non vi può essere assunzione di responsabilità senza poter conoscere e condividere le scelte. Lombardi concludeva la relazione del 1989 osservando: “nel diritto *all’ambiente* e nel diritto *dell’ambiente* non è più configurabile, dunque, la vecchia ‘finzione’ positivista intesa come possibilità di qualificazione totale della realtà da parte della norma e come capacità della norma stessa di conformare, senza residui, la realtà alla quale si dirige. È quindi una sorta di nuovo approccio al diritto naturale che viene in luce”. In altro contesto, traendo spunto anche da questo contributo ho avuto modo di riconoscere che “è stato proposto un convincente confronto tra la crisi ambientale e quella dei ‘valori’ che attanaglia il mondo contemporaneo, osservando come la questione ambientale, quale problema filosofico, faccia emergere il tema dell’armonia dell’uomo con il Creato dato che l’aggressione al pianeta e alle sue risorse, per la gran parte degli eventi calamitosi e degli episodi di degrado, dipende anche dai nostri comportamenti”²³.

²³ G. Cordini, «Uomo, diritto, ambiente», cit., 647-648.

3. Intelligenza artificiale per il diritto e livelli di complessità epistemologica: il lavoro del giurista e l'influenza della sua *Weltanschauung*

Donatello Puliatti

L'affermarsi delle correnti post-positivistiche reca con sé anche il superamento (*hegeliano sensu*) del tradizionale dogma dell'*avalutatività della scienza* il quale, dapprima unico *legittimo*, escludente ed esclusivo motore della ricerca, può ora arricchirsi nell'Era della complessità (alla cui "*codificazione scientifica*" molto hanno contribuito i lavori di Edgan Morin) della possibile *legittima* compresenza di altri fattori di ordine morale, emotivo, esistenziale, storico, antropologico, culturale, finanche politico.

È però necessario che tali fattori "*altri*" vengano dichiarati espressamente.

L'affidabilità della ricerca scientifica, dunque, non va più fondata esclusivamente sull'apparente monoliticità di un supposto e idealtipico *Metodo* (di baconiana memoria), ma sulla più umana e tanto più articolata *onestà intellettuale*, consistente essenzialmente nella capacità di volere e sapere esplicitare i presupposti intellettivi dell'azione scientifica.

Il ricercatore, quindi, è onerato *preliminarmente* dello svolgimento di un processo di auto-analisi tutt'altro che facile, anche perché condizionato osmotivamente da un oggetto di ricerca ancora indefinito che si definisce, si determina e *si fa* nella ricerca stessa.

Tuttavia, sul piano metodologico (*melius: meta-metodologico*) non si richiede che la dichiarazione espressa dei fattori "*altri*" vada così a fondo da scoprire come si siano formati, quanto intensa sia la passione e la dedizione che li hanno originati, quali persone abbiano contribuito alla loro stratificazione e, in generale, da quali esperienze soggettive più o meno contingenti e/o più o meno segnanti derivino.

Partecipare a questa silloge è un'occasione importante per riflettere su quello stridente dualismo tra uomo e studioso, che genera ricorsivamente *pattern* ulteriormente ricorsivi quando si prova a riflettervi *da un lato* cercando di porsi nella prospettiva dell'uomo, *dall'altro* in quella dello studioso.

Prima di procedere oltre, e singolarmente proprio a proposito della rilevanza del proprio vissuto personale nella ricerca scientifica, desidero manifestare il mio speciale ringraziamento al curatore Prof. Luca Buscema, brillante e virtuoso amico pluriventennale, a cui sono accomunato da una profonda e piacevolissima consonanza di modi di essere e di pensare, ancor prima che dalla passione per il diritto.

Nello studioso del diritto questa discesa *nel sé* può però essere pericolosa perché, nonostante *anche* la scienza giuridica abbia per lo più accettato l'impossibilità di essere davvero scevra da condizionamenti e/o interpolazioni assiologiche di qualunque genere (si pensi alle prospettive giusfilosofiche del *realismo giuridico*, al *neocostituzionalismo* e alle forme di *giuspositivismo moderato*), bisogna tuttavia fare i conti con *implacabili* norme costituzionali (come per esempio l'art. 101 della Costituzione Italiana, secondo cui "*la giustizia è amministrata in nome del popolo*" e "*i giudici sono soggetti soltanto alla legge*"), le quali impediscono che nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto possano tralucere parametri normativi diversi da quelli ordinamentali e/o consentiti dall'ordinamento.

La *summa divisio* tra discorsi *de iure condito* e discorsi *de iure condendo* ha comunque offerto un chiavistello metateorico molto importante al fine di chiarire che, in fin dei conti, l'esigenza di oggettività deve caratterizzare solo i discorsi del *primo* tipo.

Diversamente, nell'approccio *de iure condendo* ci si può ben sentire legittimati a proporre revisioni normative consone al proprio assetto di valori. Qui la libertà può spingersi anche lontano, perché perfino la stessa prospettazione di un diverso ordine costituzionale potrebbe avere una dignità scientifica.

Analogamente, seppur però con i limiti dettati dall'ordinamento stesso, la possibilità di dare ingresso alla propria personalissima dimensione normativa si ha anche quando si creano, si specificano, o comunque si *costituiscono* effetti giuridici. Il legislatore, il titolare di un potere discrezionale amministrativo puro, il contraente nella sua autonomia contrattuale possono, sia pur dentro il perimetro tracciato dalle norme attributive del potere stesso, proprio "*politicamente*" proiettarsi in un senso o nell'altro, solcando quindi più o meno contingentemente le direzioni di sviluppo di un determinato assetto di interessi.

Quando si parla però del *rapporto tra intelligenza artificiale e diritto*, la *summa divisio* sfuma o, quantomeno, va parecchio arricchita, e occorre quindi fare uno sforzo meta-metodologico di notevole portata: se ne parlerà meglio più avanti, e anzi proprio questo è il *proprium* di questo scritto.

Per ora ritengo altamente opportuno puntualizzare che stavolta l'innovazione tecnologica è così pervasiva da ritenere impossibile che la si guardi con occhio distaccato, ed è così sconvolgente nella sua essenza che al contempo regala l'impressione:

- *da un lato* di sopraffare l'uomo perché appare come un suo sostituto milioni di volte più performante, o addirittura come il *quid* (senziente?) cui affidare la propria capacità e il proprio potere decisionale;
- *dal lato opposto* di far sentire l'uomo demiurgo, in quanto al contrario l'AI viene sentita come lo strumento al proprio illimitato servizio per ampliare a dismisura le proprie capacità immaginifiche e produttive.

Prima di intraprendere qualunque studio, ricerca, analisi, che investa il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, bisogna quindi chiedersi di volta in volta, e per ciascuno degli argomenti affrontati, se ci si sente al cospetto di un *monstrum* o a cavallo dello stesso, se si ritiene di dovervi resistere o, al contrario, di voler plasmare la realtà sfruttando le sterminate potenzialità tecniche.

La risposta si compone di una molteplicità di fattori psicologici e sociologici non sempre ostensibili e facilmente individuabili.

Ottimismo e pessimismo, introversione ed estroversione, avversità al rischio e conservazione, sono solo alcune delle polarizzazioni (provenienti dalla psicologia) utili per collocare meglio la propria angolatura. Giocano poi un ruolo non indifferente il modo stesso con cui ciascuno si pone verso la tecnologia, il grado di eclettismo, la varietà della propria formazione scolastica, accademica e lavorativa.

Dedicherò quindi i prossimi paragrafi a descrivere la mia prospettiva personale e, successivamente, mi occuperò di evidenziare che la *summa divisio de iure condito vs. de iure condendo* è, riguardo la materia dei rapporti tra intelligenza artificiale e diritto, non solo riduttiva, ma anche e soprattutto incapace di catturare la vasta gamma delle direzioni nelle quali tale rapporto può essere indagato.

Il mio attuale interesse per l'intelligenza artificiale e i suoi rapporti con il diritto nasce molto prima di intraprendere gli studi universitari.

Lo studio della teoria degli insiemi e della logica proposizionale (grazie alla compianta e avveniristica mia docente di matematica delle scuole medie, Prof.ssa Venera Spadaro) mi ha consentito di istituire dei ponti meta-disciplinari tra le scienze umanistiche e le scienze esatte, innanzitutto perché ha reso possibile l'idea di fare dei *calcoli con le proposizioni*: la logica proposizionale è infatti una sorta di algebra che ha a oggetto elementi linguistici, i cui risultati sono concettualizzabili e visualizzabili attraverso la teoria degli insiemi.

Già al Ginnasio ho potuto poi scoprire la possibilità di automatizzare. Siamo nel 1994 e 1995, e il mio docente di matematica del Liceo Classico, Prof.

Pippo Sturiale, anch'esso compianto e anch'esso davvero proiettato nel futuro, introduceva noi suoi allievi all'informatica da intendersi proprio come capacità di programmare: scoprivo, quindi, il GwBasic, che già conteneva tutti gli elementi strutturali di qualunque altro linguaggio di programmazione.

Nei tre anni successivi la scoperta della filosofia, magistralmente insegnata dalla compianta Prof.ssa Francesca Gullotta, mi ha addestrato a un'epistemologia complessa: l'attenzione peculiare verso la logica aristotelica e la sistematica hegeliana, passando per le categorie kantiane, mi ha consentito di aprirmi alla bellezza e al fascino dell'interdisciplinarietà.

Più in generale, tutto il mio percorso scolastico pre-accademico è stato caratterizzato da metodologie di insegnamento estremamente avanzate (e non solo per l'epoca: per dare qualche riferimento temporale, sono nato nel 1980) che mi hanno davvero preparato a cogliere il mondo nella sua complessità.

Mi sia consentito, poi, di sottolineare il grande ruolo svolto da mia madre Giuditta Pecorella (sarei più onesto intellettualmente se la chiamassi semplicemente "mamma"!), che è stata per 5 anni la mia insegnante prevalente alle scuole elementari e ha avuto anche grandi meriti metodologici: la capacità di porgere la grammatica italiana e latina come un apparato di regole e tecniche da applicare ai testi consentiva a me e ai suoi alunni di istituire quel parallelismo meglio esplicitato con il calcolo proposizionale e informatico.

Si trattava di un rigore applicativo, tuttavia, instillato così da essere intesa *cum grano salis*, preparandomi all'insegnamento (un grazie particolare va ai miei insegnanti Prof. Francesco Campailla e Prof. Carmelo Carnabuci, rispettivamente di italiano, il primo, e di latino/greco, il secondo) per cui il processo traduttivo va inteso essenzialmente come processo di interpretazione, volto a cogliere la *ratio* e il senso ultimo del detto. La metrica, le figure retoriche, la linguistica, la sintassi, ci erano tutti consegnati come utensili, necessari per maneggiare il materiale testuale e farsi avvolgere dall'umanità sottostante.

La scelta della Facoltà di Giurisprudenza non è stata affatto faticosa: mio padre Antonino Puliatti (e anche qui, sarei più onesto intellettualmente se lo chiamassi semplicemente "papà"!)) interpretava la professione di avvocato con un certo fascino e un certo stile *d'antan*, costantemente votato a prevenire/comporre conflitti interpersonali e a dare tutela ai più deboli, con un dire e un fare eleganti *linguisticamente, eticamente e deontologicamente*.

Sul piano scientifico/accademico ho avuto poi il grande onore di essere seguito dal Prof. Carlo Mazzù e dalla Prof.ssa Domenica Mazzù.

Il Prof. Mazzù, geniale e raffinatissimo docente di diritto civile, estemporaneo e profondo navigatore dei vari ambiti del sapere, è tutt'oggi portatore di uno svariato armamentario di strutture culturali e argomentative tali da poter definire il suo sapere come "*sapere prismatico*": la capacità di ribaltare la pro-

spettiva, deducendo *a contrario* e rovesciando gli argomenti, rende imprevedibile il corso dei suoi scritti e le tesi che sostiene, nel confronto costante con un'eredità scientifica che va "*rinnovata*", ma mai "*rinnegata*" (sono sue parole).

La Prof.ssa Mazzù, docente di Filosofia Politica profondamente geniale e intuitiva, attraverso i suoi scritti di simbolica politica è riuscita nel difficilissimo compito scientifico di far dialogare le varie forme di razionalità, da quella tipicamente logico-formale, a quella subcoscienziale che si esprime attraverso, per l'appunto, il simbolo. Anche in tal caso la passione, l'entusiasmo, il trasporto emotivo, caratterizzano un peculiarissimo modo di insegnare e trasmettere, in cui gli schemi tradizionali vengono costantemente rimescolati e rivisti, così da ottenerne significati inusitati e inaspettati.

Tutti, poi, mi hanno regalato la curiosità, quella passione estrema per la ricerca, che spinge a sentirsi sempre meravigliati di fronte a ciò che è nuovo.

Il nuovo, oggi, è l'intelligenza artificiale, che in realtà ha molte più declinazioni di quelle con cui comunemente si tende a semplificarne la portata. Per esempio:

- non si tratta di sola *informatica*, perché nella forma oggi più manifesta è uno strumento di conversazione (si pensi al più famoso ChatGPT, frutto del sottostante Large Language Model) e va spesso usata attingendo alle proprie capacità linguistiche;
- non si tratta di sola *matematica*, perché ha una struttura elastica, in quanto basato per lo più su algoritmi che operano su base sì matematica, ma non deterministica: per esempio i c.d. *algoritmi di regressione* sono volti a trovare la costante tra più dati, soprattutto quando una costante matematica non può esistere e dunque producono un risultato che minimizza gli scostamenti tra quanto previsto e quanto si verifica nella realtà.

Per quanto mi riguarda, l'intelligenza artificiale è un terreno straordinariamente fertile, con il quale confrontare lo sviluppo di alcune mie tesi che porto avanti (e di cui dirò tra poco), pur con differenti *nuances*, già dagli anni di dottorato (2005-2008 presso l'Università degli Studi di Messina, seguiti poi dall'attività di Ricercatore a tempo determinato in Filosofia del diritto), nonché durante la mia attività successiva come dirigente della Pubblica Amministrazione e avvocato.

Mi ha sempre colpito del diritto il tema della sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta e, coevamente, mi ha sempre affascinato il tema dell'errore da parte dell'operatore pratico del diritto.

La logica formale mi è sembrata fin da subito quella disciplina eletta cui attingere al fine di applicarne al diritto strutture e modelli, tentando quindi di elaborare proposte e categorie dogmatiche tali da migliorare l'esperienza giuridica.

Le ricerche mi hanno chiarito che la sussunzione è un procedimento molto più umano del riconoscimento meccanico di strutture, ma dall'altro hanno comunque rafforzato l'idea per cui molti degli errori che si compiono dipendono invece da un'incapacità di riconoscere le strutture formali nel ragionamento giuridico.

La logica formale, pertanto, diventa nella mia prospettiva uno strumento di eccezionale importanza, che mi ha tra l'altro aiutato non poco nella capacità di lavorare con il diritto anche sul piano pratico: la buona confezione di un atto amministrativo dipende anche e soprattutto dalla sua logica interna (apprezzabile proprio sul piano formale come corretta concatenazione di premesse fattuali e normative) e parimenti la capacità di cogliere i punti fondamentali di un atto dipende dalla capacità di cogliere (in termini logico-formali) la struttura sintattica che lo sorregge.

La conoscenza di linguaggi logico-formali più specialistici (come per esempio la logica deontica, la logica dei predicati del primo ordine, la logica *fuzzy*) ha definitivamente consolidato l'idea che *tutto* il diritto, in ognuna delle sue manifestazioni *hard* e *soft*, dalla dimensione normativa a quella provvedimentale, passando anche per la c.d. "*pareristica*", è a un tempo:

- esprimibile in termini logico-formali;
- può arricchirsi di nuove strutture e tecniche logico-argomentative derivanti proprio da assiomi e teoremi della logica matematica.

Siamo quindi ben lontani dall'idea dell'impossibilità di far dialogare diritto e logica formale.

In una mia monografia del 2022¹, una sorta di silloge arricchita e aggiornata di diversi miei studi sul tema del dialogo tra scienze esatte e diritto, tento in vari modi di veicolare il pensiero della necessaria comunicazione dei saperi, preparando, quasi inconsapevolmente, il terreno (per l'appunto) "*metodologico*" utile per affrontare oggi il cambiamento epocale dell'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale, quindi, da un lato rappresenta la consacrazione tecnologica della possibilità di far dialogare parole e numeri (spesso contrastata, nell'ambito della scienza giuridica, dall'anatema kelseniano dell'inapplicabilità della logica al diritto), ma dall'altro è un mondo logicamente paradossale, perché essendo strutturato su base logica sì, ma probabilistica, rischia di condurre a risultati irragionevoli (e paradossalmente illogici) se non correttamente conosciuto e approcciato.

¹ D. Puliatti, *Metametodologia giuridica - 1. Strumenti formali per il diritto*, Bari, Cacucci, 2022.

Dopo aver dedicato gli ultimi due paragrafi a questo intermezzo personale, è giunto il momento di chiarire perché la *summa divisio de iure condito/de iure condendo* è insufficiente per individuare i piani della trattazione dei rapporti tra intelligenza artificiale e diritto, mostrando specificamente quali siano, a mio parere, alcuni dei “nuovi” terreni di incontro tra l’una e l’altro.

Si mostrerà, tra l’altro, che ognuno dei piani della trattazione è comunque profondamente influenzato dalla propria *Weltanschauung*.

Iniziamo dai poli classici della *summa divisio*.

Cosa significa, in questo momento, discutere di *rapporto tra intelligenza artificiale e diritto de iure condito*?

La risposta è semplice, ma non troppo.

È semplice apparentemente perché la normativa che ha a oggetto l’intelligenza artificiale è, tutto sommato, ancora esigua. Di importanza centralissima è il c.d. “*AI Act*” (regolamento n. 2024/1689), che rappresenta una *summa* di diverse sporadiche regolamentazioni in ambito nazionale, ma anche di principi consolidatisi nell’ambito di una copiosissima discussione sugli aspetti etici dell’AI. Si pensi, tra le norme di *hard law*, alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, che consentono l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale ai fini della valutazione delle offerte nelle gare d’appalto. Per quanto riguarda gli atti di *soft law*, si pensi alla “*Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*” del Consiglio d’Europa.

Per altro verso, si tratta di un compito estremamente arduo, perché la stessa comprensione giuridica delle disposizioni dell’AI Act richiede, a mio modo di vedere, una serie di conoscenze di carattere tecnico-informatico-ingegneristico e una specifica sensibilità volta a prefigurare gli scenari di azione, anche e soprattutto di carattere economico.

Mi riferisco, a titolo esemplificativo, alla recentissima problematica della c.d. “*distillazione*”, venuta a galla con l’esplosione del fenomeno Deepseek, tecnica informatica che consente di replicare modelli di addestramento più ampi su scala più piccola: si tratta di “*furto di proprietà intellettuale*” o di “*democratizzazione della nuova tecnologia*”?

Si tratta di questioni che pongono realmente “*sotto stress*” le categorie consegnateci dalla micro- e macro-economia, dal diritto commerciale, dal diritto privato, dal diritto amministrativo, perfino dal diritto internazionale.

L’elenco potrebbe continuare e qui interessa solo evidenziare che il giurista che voglia effettivamente scrivere, o ricercare, di intelligenza artificiale, deve davvero essere in possesso di una cultura varia, che richiede a sua volta la capacità di sapersi muovere in una disciplina epistemologicamente complessa.

Lo scenario scientifico e meta-scientifico descritto riguarda non solo il *diritto dell’informatica* e/o il *diritto delle nuove tecnologie* (che si occupano di studiare, per lo più, la regolamentazione giuridica dei fenomeni informatici/tecnologici). Le questioni che vengono sollevate presentano invece tutte un risvolto

riguardo l'*informatica giuridica* (che concerne cioè l'applicazione dell'informatica e delle nuove tecnologie all'esperienza degli operatori pratici e teorici del diritto), come per esempio i software gestionali che consentiranno di riassumere, o anticipare, i testi di una delibera di un organo esecutivo sulla base di quanto contenuto negli *input* inseriti di volta in volta, posti magari a confronto con i *database* già *uploadati* a sistema.

Inoltre, anche nel discutere *de iure condito* gioca un ruolo rilevante la propria *Weltanschauung*: chi sarà più attento ai pericoli tenderà a valorizzare le norme “*di limite*” in un'ottica di *risk management*, chi magari assume un atteggiamento più entusiastico e proattivo tenderà invece a ricercare la compatibilità con il sistema normativo di nuovi fenomeni non espressamente regolamentati.

L'analisi *de iure condito*, poi, si può condire di elementi *dia-nomici*, relativi cioè a evidenziare nuovi modelli di azione attraverso le norme, consistenti nella prefigurazione di nuove tecniche commerciali o, più radicalmente, di vere e proprie tecnologie, o comunque software innovativi non esistenti attualmente sul mercato.

La dia-nomia, in ogni caso, richiede davvero una capacità di immaginazione, di creatività e di eclettismo che, ancora una volta, richiedono la maturazione di un approccio epistemologico tutt'altro che conchiuso nel proprio specialismo disciplinare.

Quanto prima osservato a proposito delle analisi *de iure condito* vale *a fortiori* nel momento in cui ci si pone in una prospettiva *de iure condendo*.

Trattandosi di un fenomeno in continua espansione (che riserva continue sorprese, tra arresti, oscillazioni borsistiche, *caveat* sulla sostenibilità ambientale, annunci sensazionalistici sul conseguimento della tanto temuta “*autocoscienza*”, in un turbinio mediatico il quale a sua volta rende davvero difficile, in certe situazioni, riuscire a effettuare seri e competenti *fact checks*), c'è il rischio che discutere *de iure condendo* possa sfociare nella vera e propria letteratura fantascientifica, con perdita di rigore scientifico.

È però anche vero che con le dovute cautele di carattere metodologico (e, ancora una volta, meta-metodologico), non è affatto escluso che si possa fare della buona letteratura *de iure condendo* sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto.

Un possibile sentiero è, a mio modo di vedere, quello della proposizione di “*aggiustamenti a margine*”, che però richiedono una fortissima conoscenza delle problematiche concrete, venendo quindi in rilievo – ancora una volta – la necessità di quel bagaglio di conoscenze multi-disciplinare prefigurato nel precedente paragrafo.

La *summa divisio de iure condendo de iure condito* è però insufficiente, come annunciato nei precedenti paragrafi, a esaurire i piani di ricerca sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto.

Nei successivi paragrafi, pertanto, verranno esplorati quei *tertia*, che invece *dantur* al di là della (finora comoda e soddisfacente) ripartizione bivalente e manichea.

Il primo ambito di ricerca concerne la possibilità di facilitare, agevolare, migliorare, financo anticipare l'interpretazione/applicazione del diritto tramite strumenti di intelligenza artificiale.

È il tema dell'automazione/sostituzione dell'interprete giudiziale e non, che tanto spaventa tutti gli operatori del diritto, dal magistrato all'avvocato, dal funzionario pubblico al giurista.

Si tratta di un tema che non riesco ad affrontare con pieno distacco, anche perché sto proprio lavorando alla creazione di *software* di questo genere.

Lamento in generale un atteggiamento tendenzialmente *anodino* della scienza giuridica, che guarda al fenomeno come se si trattasse di un'evoluzione tecnologica che travolgerà prima o poi il mondo del diritto, rispetto alla quale si rimane per lo più passivi, quasi per una sorta di riverenza verso le discipline informatico-ingegneristiche o, al contrario, per una sorta di *understatement* snobistico verso una sorta di supposta degenerazione del linguaggio, che andrebbe a compromettere e corrompere la pregevolezza del linguaggio forbito dei giuristi di un tempo.

Non si tratta di un futuro remoto: sul mercato attualmente vi sono dei *software* che, attraverso la personalizzazione di ChatGPT tramite dei *prompt ad hoc*, promettono di “*digerire*” una serie di documenti di vario genere (*normativi in primis*, ma anche *giurisprudenziali*) fornendo una serie di risposte con un certo tasso di accuratezza.

L'approccio a fondamento di questi *software* è alla lunga improduttivo perché questi non solo opererebbero interpretando il linguaggio *giuridico* come il linguaggio *naturale* (su questo, comunque, un addestramento corretto potrebbe certamente evidenziare le specificità del mondo del diritto), ma anche perché – almeno allo stato attuale – “*non sanno*” che l'interpretazione/applicazione del diritto è mediata da decenni di speculazione teorica e dogmatica.

Il rischio, cioè, non è l'imprecisione del risultato, quanto invece che si verifichi una perdita del patrimonio culturale-giuridico e, quindi, che la dimensione operativa del diritto, grazie anche all'autoaddestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, possa risultare assiologicamente impoverita.

Propugno, invece, che l'intelligenza artificiale debba (almeno in questa prima fase di sperimentazione) essere usata come formidabile strumento di preparazione del materiale da “*dare in pasto*” a *software* che, per il momento, è bene rimangano *deterministici*, nella misura in cui siano controllabili ed emendabili nel risultato e l'*user* sia in grado di poter ricostruire interamente l'*iter* logico e tecnico da cui sarà scaturito il risultato stesso.

Non vado oltre perché non è questa la sede adatta: le superiori considerazioni, tuttavia, siano chiarificatrici della necessità di adottare una nuova *epistemologia giuridica*, o comunque di aggiornarne le tradizionali strutture e categorie.

Un'altra frontiera (e un altro piano di discussione) è quella della *sistemizzazione* del diritto attraverso l'intelligenza artificiale, che si differenzia da quanto esposto nel precedente paragrafo perché è potenzialmente distaccata dal caso concreto, ma assume una portata molto più ampia di quella prettamente evenemenziale.

Si tratta, è bene che lo chiarisca subito, di una proposta personale, non corrispondente ancora a esistenti forme di produzione ingegneristica: le basi teoriche andrebbero ricercate in opere di pregevolissimo livello giusfilosofico (e non solo) come *Normative Systems* di Alchourrón e Bulygin, i quali hanno teorizzato con tecniche di logica-formale le modalità di individuazione di incoerenze e incompletezze normative.

Qui, sul piano epistemologico, occorre valorizzare gli aspetti sintattico-strutturali del diritto, in modo però mai disgiunto da quelli semantico-funzionali, in quanto la definizione della struttura concreta discende anche dalla corretta perimetrazione semantica dei testi normativi.

Anche qui, non vado oltre, perché forse peccerei di conferire autoreferenzialmente dignità autonoma scientifica a un ambito di ricerca che costituisce uno dei miei attuali impegni scientifici.

Merita infine almeno un cenno l'ambito di quella semplice interazione tra intelligenza artificiale e diritto, consistente nello sfruttare direttamente le potenzialità dei nuovi modelli di generazione testuale per generare atti, pareri ecc.

Già moltissimi studi legali si servono stabilmente di queste tecniche (cui si ha accesso talora mediante gli LLM *open source*) e, sul piano scientifico, questi fenomeni meritano di essere indagati non tanto sotto il profilo *teorico*, quanto sotto quello *sociologico*.

Si tratta, sostanzialmente, di applicazioni non troppo pretenziose sul piano della precisione tecnico-giuridica, perché in effetti sfruttano un potere informatico *generativo* già conosciuto nella forma embrionale (ma tanto utile e potente) dei comandi *cut*, *copy* e *paste*, destinato ad assottigliare sempre di più la percentuale di quanto effettivamente battuto dall'*user* rispetto alla totalità del testo prodotto.

Per questo tipo di ricerche, a mio modo di vedere non è necessaria chissà quale cultura epistemologica: è però necessario un forte sforzo chiarificatore della propria prospettiva perché è questo l'ambito, già perfettamente tangibile, in cui si sta già profilando il problema della potenziale riduzione di personale specialistico negli studi legali.

È giunto, ora, il momento di pervenire alle conclusioni.

Le ipotesi di ricerca prefigurate (sia pur nella necessaria sterilizzazione a fini espositivi) hanno tutte in comune (seppur in diversa misura) il fatto di richiedere al ricercatore in genere, e al giurista in particolare, un vero e proprio cambio di passo.

Per affrontare un fenomeno nuovo e di portata così ampia occorre dunque aprire i propri cordoni categoriali, dando fondo a tutta la propria personalità e al proprio vissuto, i quali al contrario diventano non un ostacolo al rigoroso esplicitarsi della ricerca, ma ne sono anzi un potentissimo volano.

In questo scritto ho cioè tentato di veicolare il messaggio per cui l'oggetto della ricerca non è altro rispetto alla ricerca stessa, né rispetto al ricercatore-uomo che la produce.

Il viaggio, seppur brevissimo, sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto è peculiare, in tal senso, perché coinvolge la personalità del ricercatore, le sue opzioni assiologiche, la sua *Weltanschauung* molto più che in altri più tradizionali e battuti ambiti di studio.

Qui, forse, è necessario che il ricercatore scopra le carte e si mostri per quello che è: una *genuina* ricerca, infatti, presuppone un ricercatore per lo più *genuino*.

4. I campi locali e transdisciplinari della *One Health* nella società globale del rischio*

Giacomo Balduzzi

4.1 Salute e rischi globali: la sfida della *One Health* prima e oltre il Covid-19

Da ormai oltre vent'anni tra studiosi di varie discipline e attori istituzionali a vari livelli di governo sono in circolazione idee e concetti che fanno riferimento alla necessità di sviluppare approcci integrati alla salute. Tale esigenza si delinea soprattutto a partire dalla constatazione di fatto che si profilano nel futuro rischi sempre più drammatici e pressanti a livello globale che minacciano nello stesso tempo l'uomo, le altre specie viventi sul pianeta e gli ecosistemi, mettendone a rischio la stessa sopravvivenza.

L'espressione "*One Health*" (d'ora in poi OH) si afferma a partire dal primo decennio del XXI secolo, in particolare a seguito dopo una conferenza, tenutasi a New York nel 2004, durante la quale sono stati presentati e discussi studi su casi di zoonosi e altre malattie infettive veicolate dagli animali come Ebola, encefalopatie spongiformi e influenza aviaria, attorno alle quali proprio in quel momento era risalito l'allarme. L'iniziativa fu patrocinata da alcune istituzioni sanitarie nazionali e internazionali per i numerosi casi di infezione da zoonosi e altre malattie infettive veicolate dagli animali in vari paesi. Dalla con-

* Il contributo è dedicato alla memoria di Bruno Soro (Tassarolo, 29/3/1945-Alessandria, 10/7/2024). Professore associato di Economia Politica all'Università di Genova, è stato amministratore del Comune di Novi Ligure negli anni Ottanta. Dopo la tragica alluvione del 1994, il Prof. Soro fu promotore di un'associazione di protezione civile attiva che si spese per la messa in sicurezza del fiume Tanaro e per una cultura della prevenzione e della cura del territorio di fronte al rischio idrogeologico, sempre più elevato a causa del cambiamento climatico. Il pensiero va al ricordo di un maestro e di un amico vero e a quell'incontro che entrambi attendevamo, non certo mancato, ma purtroppo, per ora, rimandato.

ferenza emersero 12 raccomandazioni, etichettate come “*Manhattan Principles*”, con i quali i ricercatori indicarono le priorità per “un approccio internazionale e interdisciplinare” teso a contrastare “le minacce alla salute della vita sulla Terra”. Tali minacce sono “intimamente connesse” a “fenomeni” quali “perdita delle specie, degrado dell’habitat, inquinamento, specie alloctone invasive, cambiamento climatico globale”. Gli scienziati richiamavano alla necessità di “abbattere le barriere” organizzative, professionali, istituzionali e disciplinari e a sviluppare una “unità di approccio” tra salute umana, animale e dell’ambiente naturale. Il manifesto esortava a coinvolgere “leader mondiali, società civile, comunità globale della salute e istituzioni scientifiche” nella ricerca di “soluzioni adattive, lungimiranti e multidisciplinari”¹.

Il pericolo di una crescita incontrollata di nuove infezioni di origine zoonotica, che giustificava il grido d’allarme da parte di alcune organizzazioni scientifiche e istituzioni a livello nazionale e internazionale, nonché il richiamo ad adottare una prospettiva di ricerca e azione politica che prenda sul serio le connessioni tra le diverse specie viventi (uomini, animali, piante ecc.) e gli ecosistemi, è oggi ancora più incombente. In un recente rapporto, gli esperti del programma ONU per la protezione ambientale, aggiuntosi nel 2022 alle tre organizzazioni già da tempo impegnate nella condivisione di una strategia OH, scrivono che nei prossimi decenni si stima un tasso annuo di crescita degli eventi di spillover compreso tra il 5% e l’8%². Si stima che i decessi causati da tali patogeni possano essere nel 2050 pari a 12 volte quelli nel 2020. Inoltre, considerando l’esistenza di circa 1,7 milioni di virus ancora sconosciuti presenti nella biosfera, cresce la preoccupazione per il potenziale di questi patogeni nel causare nuove epidemie e per le conseguenze della crescita e diffusione della resistenza agli antimicrobici (AMR), definita “pandemia silenziosa”³.

Inoltre, la circolazione delle malattie degli animali o delle piante, così come le trasformazioni degli ecosistemi, le interruzioni ambientali e le perturbazioni legate al clima, provocano crisi sociali ed economiche, con enormi rischi potenziali anche per la salute e il benessere delle società, anche quando non minacciano direttamente la salute umana.

¹ WCS, *Conference Summary. One world, One Health: building interdisciplinary bridges to health in a globalized world*, Wildlife Conservation Society, 2024, https://www.one-world-one-health.org/sept2004/owoh_sept04.html [data di accesso: 14/1/2025]

² UNEP, *Navigating New Horizons: A global foresight report on planetary health and human wellbeing*, Nairobi, United Nations Environment Programme, 2024, 20-21, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/45890> [data di accesso: 14/1/2025].

³ WHO, FAO, OIE, UNEP, *One Health Joint Plan of Action (2022–2026): working together for the health of humans, animals, plants and the environment*, Geneva, World Health Organization, 2022, 44-55, <https://www.unep.org/resources/publication/one-health-joint-plan-action-2022-2026> [data di accesso: 14/1/2025].

Il caso della Peste Suina Africana (ASF) rappresenta un esempio emblematico di quanto appena affermato. L'attuale ondata epidemiologica in Europa ha avuto origine nel 2007 in Georgia e si è diffusa in altri paesi europei nel 2014; il genotipo II del virus ASF è stato responsabile di questi focolai, che hanno colpito sia cinghiali selvatici sia suini domestici. Gli esseri umani, che fortunatamente non subiscono conseguenze dal contatto con il virus, sono vettori e possono trasmettere la malattia tanto ai suidi selvatici (cinghiali), quanto a quelli domestici (maiali da allevamento). Nel 2018, la malattia ha raggiunto anche il più grande produttore di suini al mondo, la Cina, per poi diffondersi in diversi paesi asiatici⁴. Nel 2022, undici Stati membri dell'UE sono stati colpiti da ASF Genotipo II. Estonia, Repubblica Ceca e Ungheria hanno segnalato casi di ASF solo nei cinghiali selvatici, mentre Lettonia, Lituania, Polonia, Germania, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Italia hanno segnalato casi di ASF nei cinghiali selvatici e focolai nei suini domestici. In questo periodo, quattro paesi non appartenenti all'UE (Moldavia, Macedonia del Nord, Serbia e Ucraina) hanno segnalato ASF al Sistema Informativo sulle Malattie degli Animali dell'UE⁵.

Le conseguenze economiche delle problematiche sanitarie connesse alla peste suina hanno contribuito ad aumentare la passività delle esportazioni nette del settore suinicolo. Se da un lato, infatti, l'import di suini vivi, carni e preparazioni è cresciuto dal 2021 (prima dell'epidemia) al 2023 del 65%, le esportazioni sono cresciute solamente del 9%, con un disavanzo commerciale che è passato in soli due anni da 62 milioni di euro a 1 miliardo e 85 milioni di euro. Un prolungarsi e un acuirsi della pandemia potrebbe compromettere non solo il settore della produzione e vendita di carni suine, ma anche l'industria dei salumi, un comparto che, con 9 miliardi e 127 milioni di ricavi, pesava nel 2023 per il 4,7% sul totale del fatturato agroalimentare italiano⁶.

Un altro esempio è rappresentato dal caso *Xylella fastidiosa*. Originario dell'America, il batterio è stato segnalato su mandorli e viti in Iran e su mandorli in Israele. In Europa è stato inizialmente rilevato negli ulivi del sud Italia nel 2013. Successivamente l'organismo è stato intercettato in Francia (in Corsica e nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra), in Spagna (nelle Isole Baleari, a Madrid e nella Comunità Valenciana, provincia di Alicante), in Italia (Puglia e Toscana) e più recentemente in Portogallo (Porto). Negli ultimi anni,

⁴ S. Blome, K. Franzke e M. Beer, *African Swine Fever – A review of current knowledge*, «Virus Research», 2020, 287, 198099, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.virus.res.2020.198099>.

⁵ EFSA (European Food Safety Authority), «Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2022», in *EFSA Journal*, 2023, 21, 5, 1-50, DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8016>.

⁶ Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, *Scheda di settore. Suino. Giugno 2024*, 204, <https://www.ismeamercati.it/carni/carne-suina-salumi> [data di accesso: 23/1/2025].

come è noto, con il parere scientifico di esperti dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (*European Food Security Agency*, EFSA) e di altre autorità europee, sono state adottate misure di eradicazione in varie aree e piantagioni colpite dal batterio con l'obiettivo di contenere la diffusione di questa malattia e prevenire forme più gravi ed estesamente distruttive di contagio⁷.

Gli esempi sopra presentati dimostrano chiaramente i collegamenti intimi e sfaccettati che legano la salute collettiva e la vita quotidiana delle società umane, con risvolti riguardanti non soltanto la salute fisica e psichica, ma anche le condizioni stesse del vivere associato, quali quelle economiche, relazionali, di ordine pubblico. Ciò rende manifeste nuove e molteplici modalità che pongono oggi in relazione l'umano e il non umano da un lato, il biologico e il sociale dall'altro. Capire l'interdipendenza tra questi diversi ambiti e comprendere la salute come interrelazione tra sistemi viventi al fine di agire in maniera integrata a beneficio degli esseri umani, degli esseri non umani e del pianeta è, dunque, l'esigenza cogente ed essenziale, sempre più sentita, per la quale si fa appello alla cosiddetta OH. In questo quadro, dunque, quest'ultima si propone come una prospettiva non soltanto di ricerca, ma di azione. Nei prossimi paragrafi esamineremo le origini dell'approccio OH e, anche attraverso due studi di caso, proporrò un disegno interpretativo e analitico che possa consentire di inquadrare luoghi, processi, modelli d'azione che caratterizzano le politiche e gli interventi ispirati alla prospettiva OH.

4.2 Origini e i significati della *One Health* tra novità e tradizione

Tra gli studiosi ritroviamo pareri discordanti circa le origini della prospettiva in oggetto. Michalon riconduce le diverse ricostruzioni a due filoni principali, riassumibili in qualche modo nella dicotomia tra novità e tradizione⁸.

A supporto della prima ipotesi sono stati richiamati precedenti storici di rilievo, che hanno preceduto e posto le premesse agli approcci integrati alla salute, permettendo ad alcune interpretazioni di far risalire le origini della *One Health* fino all'epoca antica⁹. Non mancano, del resto, le evidenze storiche che

⁷ EFSA (European Food Safety Authority), *Pest survey card on Xylella fastidiosa. EFSA supporting publication 2020: EN-1873*, 2023, <https://storymaps.arcgis.com/stories/162590bff5604148821dbc7cea2ef6a9>, ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023. [data di accesso: 24/1/2025].

⁸ J. Michalon, «Accounting for One Health: Insights from the social sciences», in *Parasite*, 2020, 27, 56, 3, DOI: 10.1051/parasite/2020056.

⁹ J. Rushton, L. Rosenbaum Nielsen, L. Cornelsen, K. Queenan, S.R. Rüegg and B. Häslér, «Evaluation of integrated approaches to health with a focus on One Health», in S.R. Rüegg, B. Häslér e J. Zinsstag (Eds.), *Integrated approaches to health: a handbook for the evaluation of One Health*, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2018, 16; J. Zinsstag, E. Schelling, K. Wyss and M.B. Mahamat, «Potential of cooperation

possono supportare una simile interpretazione. Le società hanno imparato ben presto, fin dai primordi della storia umana, a riconoscere quelle malattie che colpiscono in modo elettivo chi lavora a contatto con gli animali, quali il cimurro, la tigna, la peste e la pleuropolmonite bovina¹⁰.

Tito Livio riferisce di una epidemia di scabbia che, nell'anno di Roma 428 a.C., si era propagata inizialmente tra il bestiame e aveva poi contagiato gli uomini, diffondendosi prima tra i contadini e tra gli schiavi, per poi invadere l'intera città¹¹. Alcuni secoli più tardi, lo scrittore latino Publio Vegezio Renato (IV sec. d.C.) illustra cause, effetti, rischi e rimedi del *morbus maleus*, la morva, descrivendolo come una malattia contagiosa che può assumere le caratteristiche di una vera e propria pestilenza ed essere trasmessa dai cavalli agli esseri umani¹².

Nel corso del Medioevo, la medicina umana era integrata all'interno delle nascenti università, mentre la scienza veterinaria rimase largamente al di fuori delle aule accademiche, appannaggio di maniscalchi, scudieri e funzionari di corte come Giordano Ruffo di Calabria, maresciallo veterinario dell'imperatore Federico II, il quale pubblicava nel 1250, poco dopo la morte del monarca, il suo *Medicina equorum*. Tra i suoi vari meriti, Ruffo ha quello di adottare per primo un sistema definitivo di nomenclatura delle malattie, che sarà tramandato e ripreso nei secoli successivi¹³.

La scienza e la cultura occidentale dell'epoca faticavano, in ogni caso, a ipotizzare e ad accettare la possibilità della trasmissione di un morbo dagli animali all'uomo, a conferma del fatto che la storia delle conoscenze e della medicina segue, al pari di tutta la conoscenza umana, un andamento accidentato e

between human and animal health to strengthen health systems», in *The Lancet*, 2005, 366, 2142-2145; A. Mantovani, «In ricordo di... Considerazioni sul concetto di zoonosi», in *Argomenti*, 2013, 36, 1, 40-45, https://sivemp.it/wp/wp-content/uploads/2019/03/36_40-45-mantovani.pdf [data di accesso: 25/1/2025].

¹⁰ L. Wilkinson, *Animals & disease. An introduction to the history of comparative medicine*, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1992, 1-15.

¹¹ Tito Livio, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, Libro IV, cap. 30, righe 8-9, traduzione di Bianca Ceva, note e repertorio di Marco Scàndola, Milano, Rizzoli, BUR, vol. II, 2008, 247. Per la datazione, si veda anche: Livio, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, introduzione e note di Claudio Moreschini, traduzione di Marco Scàndola, Tavole Cronologiche, Milano, Rizzoli, BUR, vol. I, 2010, 206.

¹² Publii Vegeti Renati, *Digesta Artis Mulomedicinalis*, Liber Primus, cap. 17, righe 1-5, Università di Catania-Dipartimento di Studi antichi e tardoantichi, Catania, introduzione, testo critico e commentario a cura di Vincenzo Ortoleva, 1999, 13-14.

¹³ J. Zinsstag, E. Schelling, K. Wyss and M.B. Mahamat, «Potential of cooperation, cit., 2142; R. Roncalli Amici, «Il trattamento e la cura degli animali attraverso i secoli», in A. Veggetti (a cura di), *Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria*, Brescia, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2001, 35.

tutt'altro che lineare e incrementale¹⁴. Riprendendo un'efficace immagine di Paolo Mazzarello, lo sviluppo della disciplina sembra procedere in maniera simile a quella di un corso d'acqua con molteplici sorgenti, le quali "s'ingrossarono progressivamente, talvolta deviando o scomparendo nel tessuto della storia per riapparire a valle, come i tanti immissari di un fiume principale"¹⁵. La terribile epidemia scoppiata tra l'Asia e l'Europa tra il 1346 e il 1351, che il contemporaneo Giovanni Boccaccio definì "la mortifera pestilenza", fu provocata dal batterio *Yersinia pestis*, tuttora diffuso in alcune parti del mondo. Recenti studi hanno confermato che l'epidemia provocò un drastico tracollo demografico, soprattutto in alcuni centri più colpiti dal contagio. Si stima, per esempio, che una città come Venezia avesse perso oltre il 30% di quella che era la sua popolazione all'epoca¹⁶. Gli scienziati e i medici dell'epoca erano colpiti e concordi nel riconoscere l'estrema contagiosità del morbo, al punto da sostenere che la sola speranza di evitarlo era quella di tenersi alla larga dalle aree infette¹⁷. Nel luglio del 1348, cioè alcuni mesi dopo la prima chiara apparizione, il Senato di Venezia emana disposizioni con pene molto severe per vietare l'ingresso in città di cadaveri e prescriberne l'immediato allontanamento, così come ordina che si proceda a vere e proprie perquisizioni per espellere dalla città entro cinque giorni le carni marcite. Se queste fossero state ritrovate più tardi avrebbero dovuto esser buttate in acqua o poste in un luogo "*in quo fectorem reddere minime possint*"¹⁸. Non vi è traccia, nelle cronache coeve, di cenni a ratti o ad altri animali e alle pulci che, come è noto, sono i vettori della malattia.

Per rinvenire una stabile diffusione della convinzione circa l'esistenza di un collegamento tra malattie animali e umane dobbiamo attendere un paio di secoli. Infatti, sempre a Venezia, alla fine del XVI secolo, il Senato emanò un decreto nel quale:

Per reprimere la pestifera introduzione di vendersi in Venezia carni morte (cioè di animali morti naturalmente, cioè non macellati) che essendo massime nate da contagio possono generar ne' corpi umani sì cattivi umori che potranno introdurre maligna e velenosa contagione, né potendosi trovar più sicuro

¹⁴ G. Cosmacini, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Milano, Mondadori, 2011.

¹⁵ P. Mazzarello, *Storia avventurosa della medicina*, Vicenza, Neri Pozza, 2023, 7.

¹⁶ C. Lewis, «Disaster recovery: new archaeological evidence for the long-term impact of the "calamitous" fourteenth century», in *Antiquity*, 2016, 90, 351, 777-797; A. Tenenti, «Le "temporali calamità"», in G. Arnaldi, G. Cracco e A. Tenenti (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, Volume III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, 27-28.

¹⁷ L. Wilkinson, *op. cit.*, 23.

¹⁸ A. Tenenti, «Le "temporali calamità"», *cit.*, 49.

rimedia all'incertezza se le carni sieno d'animali morti o infetti [...] si proibisce che per tutto il prossimo mese di agosto si possa in Venezia [...] e nel resto del Dogado vender carne bovina, vitellina, fresca in alcuna beccaria o altro luogo, sotto pena ai venditori e condottieri in Venezia ed in altri luoghi di perder le carni da esser abbruciate, e d'esser condannati a vogar il remo con li ferri ai piedi nelle galere, e sotto altre pene maggiori a tenor della trasgressione a parere del Magistrato alla Sanità e dei Rettori della città (Decreto del Senato della Repubblica di Venezia, 24 luglio 1599)¹⁹.

L'ipotesi di trasmissione tra esseri umani e animali, che era apparsa chiara in precedenza a Tito Livio e a Publio Vegezio Romano, ritornava ad affacciarsi nell'interpretazione dei dati a partire dall'esperienza pratica. Come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, la circostanza del provvedimento è legata a un contagio osservato tra i buoi in quel periodo nella città lagunare. Quest'ultimo aveva provocato una dissenteria, in alcuni casi mortale, tra i cittadini del Ducato che si erano cibati di carni infette provenienti dall'Ungheria²⁰. Le aree del Basso Danubio, confinanti con il Mar Nero, quindi con i mercati della Russia e della Turchia, erano zone endemiche delle più svariate malattie infettive. Per questa ragione le numerose mandrie che arrivavano a Venezia dall'Ungheria, allora la più vasta area di allevamento dell'Europa orientale, provocavano periodicamente devastanti epidemie²¹.

Nel 1711 i primi segnali del contagio furono legati ad alcuni casi di buoi giudicati "di mala qualità", giunti via mare alla dogana della Repubblica Serenissima. Il magistrato alla sanità di Venezia ne ordinò in via precauzionale l'immediato abbattimento²². La "malattia sospetta" nel triennio 1711-13 falciò il patrimonio zootecnico dell'intera penisola abbattendo 30.000 capi di bestiame nella campagna romana e 70.000 nel Napoletano²³. L'anatomista, epidemiologo e archiatra pontificio Giovanni Maria Lancisi, nel trattato *De bovilla peste*, pubblicato nel 1715, raccomandava di non movimentare animali malati ed evitare il più possibile contatti con quelli sani. Egli inoltre consigliava agli stallieri di

¹⁹ Cit. in T. Bottani, *Delle epizoozie del Veneto dominio in Italia. Volume II*, Venezia, Tipografia Picotti, 1819, 30-31.

²⁰ J.J. Paulet, *Ricerche storico-fisiche sopra le malattie epizootiche con i modi per rimediarvi in ogni caso*, Venezia, Pinelli Stampatori Ducali, 1775.

²¹ E. Rosa, *Consuetudini, norme e leggi veterinarie in Italia prima dell'Unità*, in Maddaloni C. (a cura di), *Atti I Convegno Nazionale di Storia della Medicina Veterinaria*, Brescia, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2011, 36-37.

²² S. Zanier, *Dalla paura alla prova: la relazione manoscritta, i trattati medici e le decisioni istituzionali durante la gestione dell'epizootia degli anni 1711-15 nel Nord Est dell'Italia*, «Medicina & storia: rivista di storia della medicina e della sanità», 2006, 6, 12, 51-85.

²³ G. Cosmacini, *Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste nera ai giorni nostri*, Bari-Roma, Laterza, 2016, 170.

lavare con cura le mani e il viso con aceto dopo essere venuti a contatto con capi di bestiame malati e di cambiare le vestaglie da lavoro, le quali dovevano essere sanificate mediante suffumigi con zolfo. Inoltre, l'uccisione degli armenti malati, o sospetti, sembrava l'unica misura efficace per arrestare l'epidemia, più che attendere, infruttuosamente, la scoperta di una terapia. Lancisi prescriveva, altresì, l'interramento dei cadaveri e degli escrementi in fosse lontano dalle abitazioni. L'abbattimento doveva essere immediato, con un colpo di moschetto, ed era necessario evitare lo spargimento di sangue febbrile: "*boves ipsos [...] statim conficere sclopetariae glandis ictu, né quid tabidi sanguinis effundatur*"²⁴. La soluzione preventiva radicale proposta da Lancisi corrisponde al metodo oggi definito dello *stamping out*, che consiste nell'abbattimento obbligatorio degli animali (malati, infetti, sospetti d'infezione e di contaminazione) e nella distruzione delle carcasse²⁵. Ciononostante, le condizioni economiche, politiche e sociali dell'epoca limitarono di molto e in alcuni casi impedirono la realizzazione di quel progetto²⁶.

Pochi decenni dopo, con la fondazione della Scuola Reale di Veterinaria di Lione nel 1762, avvenuta con la collaborazione dello scienziato Claude Bourgelat, ebbe il suo avvio la progressiva professionalizzazione dei veterinari, in concomitanza con il riconoscimento, da parte dello Stato, del ruolo di questi ultimi nelle politiche di sanità pubblica²⁷.

Anche la storia dei vaccini è legata alla stabilizzazione e al diffondersi di un modo nuovo di interpretare le osservazioni dei dati esperienziali. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner, che aveva studiato la trasmissione del vaiolo bovino all'uomo, realizzò la prima vaccinazione inoculando a un giovane contadino il materiale infettivo raccolto dalla lesione di una mungitrice, la quale si era infettata spontaneamente le mani con il *cowpox*, il vaiolo dei bovini, provocando lo sviluppo di una grossa pustola dove aveva un graffio causato precedentemente da una spina²⁸.

Nell'ottica fin qui evidenziata, Rudolf Virchow, patologo e antropologo nato nel 1821 a Schivelbein (città all'epoca del Regno di Prussia, oggi in Polonia

²⁴ G.M. Lancisi, *Dissertatio historica de bovilla peste, Ex Campaniae nibus anno 1713 Latio importata...*, Romae, Ex typographia Joannis Mariae Salvioni, 1917, 217.

²⁵ A. Mantovani e R. Zanetti, «Giovanni Maria Lancisi: De bovilla peste and stamping out», in *Historia Medicinae Veterinariae*, 1993, 18, 4, 97-110.

²⁶ S. Zanier, «Dalla paura alla prova: la relazione manoscritta, i trattati medici e le decisioni istituzionali durante la gestione dell'epizootia degli anni 1711-15 nel Nord Est dell'Italia», in *Medicina & storia: rivista di storia della medicina e della sanità*, 2006, 6, 12, 79-80.

²⁷ L. Bonnaud et N. Fortané, «L'État sanitaire de la profession vétérinaire. Action publique et régulation de l'activité professionnelle», in *Sociologie*, 2018, 9, 3, 253-268.

²⁸ P. Mazzarello, *op. cit.*, 148-154.

con il nome di Świdwin) e morto a Berlino nel 1902, fu una figura molto significativa. Intorno alla metà dell'Ottocento i suoi studi lo portarono a parlare per la prima volta di “zoonosi”, da lui definite come “infezioni da veleni animali contagiosi”²⁹. Professore di Anatomia Patologica prima a Würzburg e poi a Berlino, Virchow servì anche le istituzioni sia come membro del consiglio comunale sia come parlamentare, unendo considerazioni scientifiche ad aspetti di natura politica e amministrativa. Considerato il padre della patologia cellulare, lo studioso diede un contributo determinante allo sviluppo della medicina e della patologia veterinaria. Lo stesso Virchow teorizzò in più di un'occasione che i due ambiti di ricerca non vanno considerati come separati: “Tra la medicina umana e quella animale – sono le sue parole – non vi è alcuna barriera scientifica, né potrebbe esservi. L'esperienza dell'una deve essere utilizzata per lo sviluppo dell'altra”³⁰. Il contributo di Virchow nell'anticipare e affrontare alcune tematiche chiave che oggi si trovano nell'agenda della OH non è limitato soltanto alle zoonosi e alla cooperazione tra le scienze mediche umane e animali. Egli, infatti, si batté affinché la medicina tenesse maggiormente in considerazione le variabili sociali quali cause o concause che contribuiscono a produrre e diffondere le malattie, precorrendo così i filoni della “medicina sociale”³¹ e dei “determinanti sociali della salute”³². In un articolo apparso nel 1848 su una rivista da lui stesso fondata dedicata alle politiche e alle riforme sanitarie, afferma: “La medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala”³³.

Nonostante pionieri della patologia cellulare come Virchow avessero mostrato il forte collegamento tra la medicina umana e quella veterinaria già nel XIX secolo, la specializzazione scientifica che si è accentuata nel corso del Novecento contribuirono a smorzare la loro associazione. Il primo segnale in controtendenza, stando a molte ricostruzioni, fu costituito dalle riflessioni dall'epidemiologo veterinario Calvin Schwabe, il quale propose un approccio integrato alla salute umana e animale nel suo volume *Veterinary Medicine and Human Health* uscito nel 1964 e, successivamente, introdusse l'espressione *One Medicine*

²⁹ R.L.K. Virchow, «Infectionen durch contagiöse Thiergifte (Zoonosen)», in Id. (Red.), *Handbuch der speciellen pathologie und therapie*, vol. 2, Erlangen, F. Enke, 1855, 337-421.

³⁰ L.Z. Saunders, «Virchow's contributions to veterinary medicine: celebrated then, forgotten now», in *Veterinary Pathology*, 2000, 37, 3, 203.

³¹ D. Pridan, «Rudolf Virchow and social medicine in historical perspective», in *Medical History*, 1964, 8, 3, 274-278.

³² H. Alderwick and L.M. Gottlieb, «Meanings and Misunderstandings: A Social Determinants of Health Lexicon for Health Care Systems», in *The Milbank Quarterly*, 2019, 97, 2, 407-419.

³³ La citazione è riportata in: I.F. McNeely, *Medicine on a Grand Scale: Rudolf Virchow, Liberalism, and the Public Health*, London, The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at University College London, 2014, 6.

nella terza edizione del lavoro, uscita nel 1984³⁴. In tale prospettiva, il concetto di OH appare come un'estensione del precedente *One Medicine*, poiché non si sofferma soltanto ai problemi clinici e fa propri gli approcci eco-sistemici (*Eco-health*), che considerano inestricabili i nessi tra ecosistemi, società e salute degli animali e degli esseri umani, includendo così ogni dimensione ecologica, politica, economica e sociale rilevante rispetto alla salute pubblica, intesa in senso realmente ampio, globale e omnicomprensivo³⁵.

Nonostante le numerose prove empiriche che indicano precedenti storici della OH nel passato, la ricostruzione che rimarca la continuità di questo approccio con altri adottati in precedenza in ambito medico e scientifico non è la più diffusa. Michalon osserva che nella sezione introduttiva di quasi tutti gli articoli e i paper che propugnano la OH o che presentano i risultati di sperimentazioni a essa ispirate, quest'ultima viene rappresentata come un'assoluta e radicale novità, che emerge in risposta a sfide altrettanto inedite³⁶. Questa posizione rappresenta la seconda ipotesi circa l'origine della OH. La continua serie di crisi sanitarie scoppiate a partire dalla fine degli anni Novanta ha messo in luce tutti i limiti degli assetti di governo e gestione dei sistemi sanitari a livello sia locale sia globale. Problemi globali di genere e portata inediti impongono sforzi verso nuove e più efficaci soluzioni.

In una simile prospettiva, la OH “appare come una risposta istituzionale a eventi che richiedono una nuova forma di governance e di competenza”³⁷. Più precisamente, secondo il sociologo Yu-Ju Chien l'approccio collaborativo adottato dalle tre organizzazioni internazionali (WHO, FAO, OIE) è servito a rispondere non tanto direttamente alle crisi sanitarie, quanto piuttosto a una crisi istituzionale generata dalle crisi sanitarie. Queste ultime, secondo Chien, hanno utilizzato la OH per ricomporre conflitti e tensioni che rischiavano di minare la loro legittimità e credibilità. L'agenda condivisa, infatti, fornisce una legittimazione simbolica, mette in risalto gli obiettivi comuni tra le organizzazioni. Inoltre, in una logica di complementarità, si accentuano le differenze di competenza tra i diversi attori, laddove, invece, una delle cause di conflitto è proprio la pre-

³⁴ C.W. Schwabe, *Veterinary Medicine and Human Health, Third Edition*, Baltimore, Williams & Wilkins, 1984. Si vedano anche: R.D. Cardiff, J.M. Ward, Jerrold M. and S.W. Barthold, «“One medicine—one pathology”: are veterinary and human pathology prepared?», in *Laboratory Investigation*, 2008, 88, 18-26; J. Zinsstag, E. Schelling, D. Waltner-Toews and M. Tanner, «From “one medicine” to “One Health” and systemic approaches to health and well-being», in *Preventive Veterinary Medicine*, 2011, 101, 148-156; J. Zinsstag, E. Schelling, K. Wyss and M.B. Mahamat, «Potential of cooperation, cit.

³⁵ D. Rapport, R. Costanza, P.R. Epstein, C. Gaudet, R. Levins (Eds.), *Ecosystem Health*, Oxford (UK), Blackwell Science, 1988.

³⁶ J. Michalon, «Accounting for One Health», cit., 3.

³⁷ Ivi, 4.

senza, all'interno delle singole organizzazioni, di esperti e ricercatori con specializzazioni simili ma visioni e impostazioni operative divergenti³⁸. Quest'ultima interpretazione, del resto, conferma ciò che altri studi precedenti avevano già rilevato: il concetto di OH si presta a fungere da "ombrello per diverse visioni", in grado di ricomprendere sotto un'unica ala assai larga e flessibile partnership, collaborazioni e programmi di ricerca/sorveglianza/controllo e altre iniziative aventi obiettivi, finalità e attori estremamente diversificati³⁹. La OH, in tale prospettiva, appare come un "*boundary object*", un oggetto di confine, al tempo stesso concreto e vago, adatto a esprimere idee condivise, ma anche a essere piegato a esigenze molto specifiche e a interessi particolari. La "produttiva vaghezza" del concetto di OH è stata di aiuto affinché le organizzazioni internazionali della Tripartita potessero rilanciare i propri interessi istituzionali e superare le conflittualità e tensioni, sia al loro interno, sia tra le diverse agenzie⁴⁰. D'altra parte, accanto agli indubbi vantaggi, si possono vedere anche i limiti e i vicoli ciechi connessi alla crescente polisemia del termine "*One Health*", reificato come fenomeno bio-eco-sociale e al tempo stesso teorizzato come prospettiva scientifica, gestionale, politica con cui interpretare e affrontare le sfide future per la vita degli esseri viventi e degli ecosistemi che popolano il pianeta⁴¹.

La ricostruzione di Chien è suggestiva e senz'altro riesce a cogliere molte dinamiche politico-istituzionali che hanno favorito il successo e la diffusione della prospettiva OH. Tuttavia, come sottolinea ancora Michalon, "una lettura puramente politica non è sufficiente"⁴².

La funzione di *boundary object* si può applicare a meccanismi politici e dinamiche istituzionali e interistituzionali specifiche, ma non spiega nulla, come osserva Cassidy, "al di là di questo particolare contesto" né è in grado di fare luce su come e perché la OH "è entrata in relazione con la pratica scientifica e medica più in generale"⁴³. Per questo, sulla base di un'analisi testuale su articoli e pubblicazioni scientifiche che usano l'espressione "*One Health*" o altri termini

³⁸ Yu-Ju Chien, «How did international agencies perceive the avian influenza problem? The adoption & manufacture of the "one world, One Health" framework», in *Sociology of Health & Illness*, 2013, 35, 2, 213-226.

³⁹ A. Leboeuf, *Making Sense of One Health Cooperating at the Human- Animal-Ecosystem Health Interface*, IFRI Health and Environment Reports 7, Paris, Institut français des Relations Internationales (IfRI), 2011, 50-65.

⁴⁰ Yu-Ju Chien, «How did international agencies», cit., 222.

⁴¹ A. Hannah and E. Baekkeskov, «The promises and pitfalls of polysemic ideas: 'One Health' and antimicrobial resistance policy in Australia and the UK», in *Policy sciences*, 2020, 53, 437-452.

⁴² J. Michalon, «Accounting for One Health», cit., 5.

⁴³ A. Cassidy, «One Medicine? Advocating (Inter)disciplinarity at the Interfaces of Animal Health, Human Health, and the Environment», in S. Frickel, M. Albert and B. Prainsack (Eds.), *Investigating Interdisciplinary Collaboration: Theory and Practice across Disciplines*, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2016, 216.

assimilabili, la studiosa ipotizza che attorno a questo approccio si sia generato un effetto di traino interdisciplinare (*interdisciplinary bandwagon*) e, nello stesso tempo, il consolidamento di una posizione dominante delle scienze veterinarie all'interno del campo della ricerca sui problemi di salute pubblica. Guardando al campione di pubblicazioni riferite all'approccio OH analizzate nel corso della ricerca, l'autrice del saggio segnala che ben il 61% di esse sono state pubblicate in riviste scientifiche di area veterinaria. L'approccio OH, conclude il saggio, ambisce a essere interdisciplinare ed estende la sua sfera d'azione oltre la scienza, nel campo delle politiche pubbliche, essendo stato costruito, orientato e occupato da una larga platea di attori istituzionali e da singoli attori del mondo della scienza e della ricerca⁴⁴.

Le due ipotesi fin qui presentate, continuità da un lato e novità dall'altro, appaiono alternative inconciliabili. Purtroppo, si può tentare di andare oltre tale dualismo, suggerendo di inserire la OH nel quadro delle trasformazioni legate alla modalità di concepire e affrontare il rischio. In questo senso, come vedremo in maniera più approfondita nel paragrafo che segue, "l'utopia possibile nella società del rischio" può essere ben rappresentata da una prospettiva che ambisce ad abbracciare la vita in tutte le sue forme, nonché a sviluppare conoscenze, competenze e abilità per scongiurare la minaccia di una distruzione irreversibile facendo leva proprio su quelle connessioni e interdipendenze che legano le specie e gli ecosistemi sul pianeta a un unico destino⁴⁵. In tale ampio e complesso sistema di relazioni, la OH rappresenta una prospettiva dalla quale osservare l'*agency*, la capacità di agire, di diversi attori che si muovono in un "campo". Quest'ultimo costituisce, contemporaneamente, un quadro di vincoli e opportunità per gli attori e un esito delle loro azioni. Il "campo" della OH modella gli attori e nello stesso tempo è modellato da essi.

4.3 Scienza e utopia nella società del rischio

Facendo perno attorno al concetto di *Risikogesellschaft*, "società del rischio", Ulrich Beck ha individuato, a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, un mutamento sostanziale nel corso del "continuum dei processi di modernizzazione" tale per cui "le situazioni e i conflitti sociali di una società 'distributrice di ricchezza' iniziano a intersecarsi con quelli di una società 'distributrice di rischi'". Questi ultimi evocano "l'eventualità dell'autodistruzione della vita

⁴⁴ A. Cassidy, «One Medicine?», cit. 229.

⁴⁵ G. Balduzzi e A.R. Favretto, «One Health come utopia della scienza e scienza dell'utopia. Evidenze da uno studio di caso sul benessere animale, umano e ambientale negli allevamenti di bovine da latte», in *Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali*, 2021, 11, 22, 157.

sul pianeta” e, per l'appunto, “minacciano *la vita* sulla terra in *tutte* le sue forme”⁴⁶.

Cosa contraddistingue questo nuovo tipo di pericoli che caratterizzano la “società del rischio”?

Secondo il sociologo, vi sono alcuni elementi distintivi, che consentono di riconoscere la peculiarità di tali rischi.

1. I pericoli della società del rischio sono globali. “I boschi continuano a morire da molti secoli”, dapprima per la loro trasformazione in terreno agricolo coltivabile, in seguito per il disboscamento indiscriminato. “Ma oggi la moria dei boschi [...] si verifica a livello globale, come conseguenza implicita dell'industrializzazione, con esiti sociali e politici del tutto differenti”⁴⁷. Per esempio, paesi ricchi di boschi come Norvegia e Svezia, pur disponendo solo in minima parte di industrie inquinanti, subiscono le conseguenze delle emissioni di altri paesi e sono deprivati di alberi, piante e specie animali.
2. La società del rischio produce pericoli invisibili. I pericoli del passato, che si trattasse dei fumi maleodoranti provenienti dalle acque torbide e velenosi che uccidevano i marinai caduti nel Tamigi nel XIX secolo o delle strade o delle strade putrescenti della Parigi medievale, “pungevano il naso, o gli occhi”. Al contrario “l'aspetto tipico dei rischi della civiltà odierna è che essi si sottraggono alla percezione, e sono localizzati nella sfera delle formule fisiche e chimiche”. Si pensi alle sostanze tossiche negli alimenti, al rischio atomico, ai virus. Ma l'invisibilità, la sottrazione alla percezione non sta solo in questo. I rischi contemporanei sono effetti collaterali e indesiderati del progresso tecnico e scientifico. Pertanto, essi sono “presupposti e messi in relazione diretta secondo lo schema di causa ed effetto”. Per essi “è costitutiva tanto una componente *teorica* quanto una componente *normativa*”. I rischi, per essere obiettivamente determinati, necessitano del giudizio degli scienziati e degli esperti e la coscienza quotidiana del rischio è una “coscienza *teorica*, e quindi *scientificizzata*”⁴⁸.
3. I rischi contemporanei non possono essere ricondotti a uno sviluppo insufficiente delle tecnologie dell'igiene e della sicurezza, ma sono il risultato, diretto o indiretto, di un eccesso di produzione industriale, di estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. Si tratta, quindi, non già di un'insufficienza, bensì di una “indesiderabile abbondanza” la quale può essere, secondo Beck, eliminata, riducendo i volumi degli scarti e degli effetti collaterali, o negata, con le varie forme di negazionismo, che oggi si manifestano

⁴⁶ U. Beck, *La società del rischio: verso una seconda modernità*, a cura di W. Privitera, Roma, Carocci, 2000, 27-28, corsivi nel testo (ed. or. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986).

⁴⁷ U. Beck, *op. cit.*, 27.

⁴⁸ U. Beck, *op. cit.*, 28-37, corsivi nel testo.

chiaramente e che Beck aveva preconizzato, oppure reinterpretata, ripensando e rinnovando le forme e le modalità di produzione, consumo, gestione degli scarti.

4. I rischi contemporanei, o perlomeno la maggior parte di essi, si presentano come “*manufactured uncertainties*”, ovvero sia come “incertezze autoprodotte” dalla società stessa, effetti collaterali della modernizzazione sostenuta dal progresso tecnico e scientifico che si caratterizzano per essere incalcolabili, incontrollabili e, in ultima analisi, non (più) assicurabili, per lo meno privatamente⁴⁹. L’esempio emblematico in questo senso è quello dei vari fenomeni e pericoli connessi al cambiamento climatico.

La OH non va considerata una forma nuova e assoluta di “partenogenesi della conoscenza”, frutto esclusivo del “naturale” sviluppo delle conoscenze scientifiche. La ricostruzione storica richiamata nel precedente paragrafo mostra che le connessioni tra ambiente, esseri umani e non umani erano tutt’altro che sconosciute nel passato, non si sono disvelate nell’attuale epoca. Per contro, nella società del rischio la divisione del lavoro tra scienza, politica ed economia si rompe e deve essere rinegoziata. Da un lato le condizioni della calcolabilità del rischio e del suo contenimento istituzionale falliscono, dall’altro, proprio l’incertezza e la non prevedibilità delle conseguenze distruttive nel futuro possono costituire uno “stimolo all’azione”⁵⁰. Il rischio determina un nuovo modo di porci verso il futuro e verso il presente, poiché ci presenta molti danni e pericoli già reali, che possiamo osservare e quantificare, insieme alla proiezione di un *non-ancora-evento* che, se dovesse verificarsi, comporterebbe distruzioni irreversibili. Tutto ciò ci impone di pensare a come evitare questa possibilità, ci spinge a progettare un’alternativa di futuro.

La teoria di Beck sulla società del rischio poggia implicitamente sulle evidenze che erano state indagate e documentate alcuni anni prima, tra gli altri, dal gruppo di scienziati riuniti e sostenuti dal Club di Roma. Questi ultimi, dopo aver applicato modelli di calcolo e simulazioni computerizzate per affrontare il problema del rapporto tra la crescita illimitata del consumo di risorse materiali e i limiti fisici e ambientali del pianeta, segnarono i preoccupanti risultati delle loro ricerche nel celebre rapporto *The Limits of growth*⁵¹.

⁴⁹ A. Giddens, «Risk and Responsibility», in *The Modern Law Review*, 1999, 62, 1, 1-10; U. Beck, Ulrich (2009), «World risk society and manufactured uncertainties», in *Iris. European Journal of Philosophy and Public Debate*, 2009, 1, 2, 291-299.

⁵⁰ U. Beck, *op. cit.*, 40.

⁵¹ D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, and W. III Behrens, *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind*, New York, Universe Books, 1972.

Più di recente, gli scienziati di tutto il mondo hanno elaborato il termine Antropocene, che indica l'era geologica contemporanea che succede all'Olocene, iniziata oltre 10.000 anni fa quando scomparvero i mammut e i ghiacciai e il livello dei mari risali a causa della deglaciazione⁵².

Nell'epoca umana il futuro del pianeta, la possibilità stessa della sua sopravvivenza, è nelle mani degli esseri umani. La presenza umana sulla Terra può essere garantita in uno spazio sicuro e operativo entro il quale è necessario mantenersi senza oltrepassare i confini planetari, ovvero soglie critiche (*tipping points*) oltre le quali il mondo può passare a uno stato differente, ostile, non più reversibile e con conseguenze imprevedibili e incontrollabili per la vita delle comunità. Alcuni di questi punti di soglia oltre i quali può diventare difficile mantenere la stabilità e la resilienza dell'ecosistema globale sono estremamente vicini, o sono addirittura già stati superati.

In un simile quadro, nel quale la salute e la sopravvivenza stessa degli esseri umani dipendono dagli equilibri e dalle relazioni tra umano e non umano da un lato, tra biologico e sociale dall'altro, una prospettiva come la OH si pone proprio l'obiettivo di affrontare da un punto di vista sia di ricerca, sia operativo le condizioni che possono garantire la sopravvivenza della specie umana e delle altre specie viventi che popolano il pianeta, nel quadro dei rapporti di reciproca interdipendenza tra esse.

Il cambio di paradigma nei confronti della gestione dei rischi globali ci spinge a pensare la OH come utopia della scienza e scienza dell'utopia al tempo stesso. Da un lato, infatti, essa, in continuità con una lunga storia di studi del passato, incarna l'idea di un approccio di ricerca in grado di indagare le connessioni grazie alle quali è possibile conoscere e pre-vedere il rischio, "pensare insieme ciò che è separato"⁵³. D'altro lato, la OH come scienza dell'utopia è l'altra faccia della medaglia, poiché rappresenta un nuovo progetto, un orizzonte di intervento teso a focalizzarsi su quelle stesse connessioni che rendono manifesto il rischio, per sfruttarle ai fini di una strategia integrata, la quale mira ad agire all'inverso, a promuovere la salute in chiave "globale", sistemica e a scongiurare così la minaccia di una distruzione irreversibile. I risultati delle azioni OH costituiscono, così, forme di "utopia possibile" nella società del rischio, segnali concreti e tangibili che fanno intravedere un futuro alternativo a quello distopico che le attuali condizioni dei rapporti tra uomo, animali ed ecosistemi stanno prefigurando, gli effetti dannosi delle quali sono già chiaramente osservabili nel nostro presente⁵⁴.

⁵² P.J. Crutzen e. E.F. Stoermer, «The "Anthropocene"», in *Global Change Newsletter*, 2000, 41, 17-18.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Il riferimento è alla categoria elaborata da Erik Olin Wright: E.O. Wright, *Envisioning real utopias*, London-New York, Verso, 2010; E.O. Wright, «Real utopias», in *Contexts*, 2011, 10, 2, 36-42.

Nel prossimo paragrafo saranno messi a confronto due casi di intervento che hanno adottato un approccio OH, tratti da ricerche alle quali l'Autore di questo contributo ha preso direttamente parte negli scorsi anni. Entrambe le ricerche si muovono nell'ambito degli allevamenti di animali da profitto in Piemonte ma in settori differenti: la prima riguarda i bovini da latte, la seconda il comparto suinicolo.

4.4 Benessere animale, umano e ambientale negli allevamenti bovini e suinicoli in Piemonte

La prima ricerca di cui ci occupiamo è stata promossa dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta tra il 2017 e il 2021 e condotta da un gruppo di ricerca composto da sociologi e ricercatori di epidemiologia veterinaria⁵⁵.

Il progetto mirava a combinare metodi quantitativi e qualitativi al fine di incrementare la conoscenza rispetto ai processi di lavoro e cura messi in atto dagli allevatori, nonché individuare i fattori strategici che possono consentire un loro miglioramento, sviluppando in maniera piena e completa un approccio di analisi del rischio.

In considerazione delle connessioni tra benessere e condizione della salute animale, nonché degli effetti che quest'ultima può avere anche sull'ambiente e sulla salute umana, il Regolamento UE 429/2016 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili fa esplicito riferimento al concetto di OH, quale principio ispiratore delle norme ivi contenute, precisando che "è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali e culturali". In Italia, il CRENBA, Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale con sede a Brescia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, ha messo a punto e implementato linee guida per la valutazione del benessere e per la rilevazione dei fattori di rischio degli allevamenti di bovini da latte, sviluppando un sistema di rilevazione basato su un'apposita check-list e, più di recente, un manuale di autocontrollo, nei quali si tiene conto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 146/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" e dal decreto legislativo

⁵⁵ Lo studio di caso è stato realizzato nell'ambito del progetto "Benessere e biosicurezza negli allevamenti bovini da latte. Impiego di metodi epidemiologici qualitativi e quantitativi, per linee guida e sorveglianza" (n. identificativo IZS PLV 03/16 RC). Responsabile scientifico: Stefania Bergagna (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta). Hanno fatto parte del gruppo di ricerca, oltre all'Autore di questo contributo, Anna Rosa Favretto, Alessandro Mannelli, Alessandro Bellato e Lucrezia Delle Piane.

126/2011 “Attuazione della direttiva 91/629/ CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”, nonché delle numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni di gruppi di ricerca da latte rilasciate dall’EFSA⁵⁶.

La ricerca, nelle sue diverse fasi, ha condotto un’indagine pilota durante la quale sono state somministrate interviste esplorative a un campione di sei veterinari attivi nell’area oggetto dello studio, costituita da un insieme di Comuni a cavallo tra le province di Torino e di Cuneo e caratterizzata per essere uno dei territori in Italia con la maggiore concentrazione di allevamenti di bovini da latte, con una prevalenza di allevamenti di dimensioni medio-piccole. Questi ultimi spesso conferiscono il latte prodotto a cooperative di raccolta, le quali a loro volta riforniscono aziende che hanno la loro sede principale nella zona, come, per esempio, Ferrero-Inalpi e Osella, ma anche caseifici e piccoli produttori. Le filiere sono catene di fornitura e subfornitura ancorate a determinati standard qualitativi, certificati e garantiti da un sistema diffuso e capillare di controlli. Esse fanno normalmente capo ad acquirenti finali, i quali concordano con gli altri attori, insieme al prezzo del latte, i livelli qualitativi da raggiungere.

Le interviste pilota sono servite a raccogliere una serie di elementi per perfezionare la traccia delle successive interviste in profondità, destinate agli allevatori, quindici delle quali sono state realizzate in presenza, recandosi fisicamente presso l’azienda. Altre due interviste, invece, sono state svolte telefonicamente, a causa delle restrizioni intervenute verso la fine del periodo, dovute all’emergenza sanitaria COVID-19.

Gli allevatori intervistati sono stati scelti e individuati grazie alle segnalazioni dei veterinari impegnati nelle valutazioni CREnBA che hanno collaborato alla ricerca, sulla base di un processo di selezione a scelta ragionata volto a includere aziende che conferiscono il prodotto a diversi acquirenti, e quindi appartenenti a diverse filiere. Il campione appare piuttosto omogeneo anche per età, genere e titolo di studio. Per quanto riguarda l’età, quasi tutti gli intervistati sono tra i 30 e i 60 anni, fatta eccezione per un caso under 30 e un altro over 60.

⁵⁶ L. Bertocchi, F. Fusi, A. Angelucci e V. Lorenzi, *Linee guida per la categorizzazione del rischio nell’allevamento bovino da latte*, Brescia, IZSLER “B. Ubertini” – Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, 2018; L. Bertocchi, F. Fusi e V. Lorenzi, *Valutazione del benessere animale e della biosicurezza nell’allevamento del bovino da latte*, Brescia, IZSLER “B. Ubertini” – Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, 2023; EFSA, «Scientific opinion on welfare of dairy cows in relation to udder problems based on a risk assessment with special reference to the impact of housing, feeding, management and genetic selection», in *EFSA Journal*, 2009, 7, 7, 1-60; EFSA, «Scientific report on the effects of farming systems on dairy cow welfare and disease», in *EFSA Journal*, 2009, 7, 7, 1-38; EFSA, «Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows», in *EFSA Journal*, 2012, 10, 1, 1-81; EFSA, «Scientific Opinion on the welfare of dairy cows», in *EFSA Journal*, 2023, 21, 5, 1-177.

Gli allevatori intervistati sono tutti maschi tranne due. Infine, per quanto riguarda il titolo di studio, prevalgono gli intervistati con un titolo di studio medio basso: a parte tre casi di laureati, la maggioranza relativa degli intervistati ha conseguito la terza media (otto), mentre tre hanno un diploma e tre una qualifica professionale. I sei veterinari che hanno partecipato alla fase pilota e che completano il campione degli intervistati sono professionisti di diversa estrazione. Due di essi, infatti, sono veterinari che lavorano nelle ASL dell'area, mentre gli altri sono libero-professionisti valutatori accreditati. Le interviste con gli allevatori hanno riguardato principalmente, con riferimento al benessere animale: definizioni, fattori che essi ritengono maggiormente determinanti, percezioni rispetto alla valutazione, pratiche di miglioramento e condizioni che possono ostacolare e/o facilitare, legame tra biosicurezza e benessere. I dati raccolti attraverso le interviste sono stati analizzati attraverso una successiva riorganizzazione dei testi trascritti, raggruppando le parti di ciascuna intervista in diverse categorie tematiche, alle quali sono stati assegnati venticinque codici. I codici hanno consentito, in sede di analisi dei dati, di riorganizzare e sistematizzare le informazioni raccolte, a partire da un'esplorazione ampia e complessiva delle diverse interviste somministrate agli allevatori. I codici sono stati, successivamente, ricondotti a quattro categorie tematiche: <contesto>, <benessere>, <antimicrobico resistenza>, <valutazione CRenBA>. In alcuni casi un codice può riferirsi a più di una categoria⁵⁷.

Le interviste pilota con i veterinari hanno trattato, in maniera più breve, gli stessi temi, focalizzando l'attenzione soprattutto sulle percezioni e sui giudizi di questi ultimi con riguardo alla loro relazione con gli allevatori e il grado di approfondimento di questi ultimi nella relazione tra veterinari e allevatori.


Il caso della valutazione eseguita dal CRenBA è senz'altro un esempio paradigmatico di come un intervento su un aspetto del sistema, in questo caso il benessere degli animali negli allevamenti di bovini da latte, potenzialmente sia in grado di produrre effetti positivi, a cascata, su altre dimensioni di rischio per la salute in chiave OH: prevenzione da contagi e protezione dell'incolumità degli animali, sicurezza alimentare, biosicurezza, riduzione dell'impatto ambientale (Figura 4.1).

L'attenzione al benessere animale ha effetti diretti, in particolare, nel prevenire e curare mastiti e altre malattie, riducendo così il ricorso a medicine e antibiotici, a scopo di cura e profilassi. Una simile riduzione rappresenta un contributo al contrasto al fenomeno della antimicrobico-resistenza, citato all'inizio di questo contributo. Come testimonia una veterinaria valutatrice CRenBA nel corso di un'intervista: "c'è proprio una correlazione: con un punteggio basso [nella valutazione del benessere, *NdA*] si ha un consumo di farmaci

⁵⁷ I testi delle interviste sono stati analizzati attraverso il pacchetto RQDA del software R.

per la vitellaia elevato”. D’altro lato, le interviste svolte con gli allevatori mettono in evidenza che la resistenza da parte di molti ad attuare le indicazioni sulla riduzione dell’uso degli antibiotici, soprattutto nei periodi di asciutta, è determinata da un rischio economico alto legato all’insorgenza della malattia. Occorre, dunque, mettere in campo una strategia coordinata per un sistema complessivo di sorveglianza e controllo continui, in grado al tempo stesso di monitorare il rispetto delle indicazioni e intervenire tempestivamente per la prevenzione e la cura delle malattie insorgenti tra le bovine.

Figura 4.1 Gli effetti OH del benessere animale



Fonte: elaborazione dell’Autore

Il sistema della valutazione e delle certificazioni è ancora visto da alcuni allevatori come un adempimento, al quale si devono sottoporre per una richiesta degli acquirenti o per altri obblighi legati al sistema.

Altri allevatori, invece, la considerano un’opportunità per acquisire indicazioni su come migliorare le condizioni di vita dei loro animali, ridurre i costi anche attraverso la prevenzione di malattie, migliorare la produttività, quindi il reddito dell’azienda. Quest’ultimo elemento è dimostrato dal fatto che in quel territorio hanno iniziato ad aderire al sistema di valutazione anche allevatori che non sarebbero tenuti a farlo, in quanto non conferiscono il latte a compratori che richiedano una certificazione o una valutazione legata al benessere animale. Perché sottoporsi ai controlli, se non si è obbligati? Perché si inizia a vedere i valutatori non come controllori, ma come consulenti. Alcuni allevatori considerano importante raccogliere informazioni al fine di adeguarsi a indicazioni che magari anticipano il cambiamento normativo o le richieste dei consumatori. Essi non si pongono all’inseguimento delle nuove regole e delle tendenze sulla prevenzione e sul benessere animale, bensì, piuttosto, anticipano le novità pianificando e programmando i cambiamenti, così da evitare l’ansia, la fretta e

i vincoli imposti dal doversi adeguare all'ultimo, sotto la pressione di una scadenza prescritta dall'esterno. La valutazione è periodica e per alcuni allevatori è ritenuto utile avere ogni tanto "uno sguardo esterno che ti dice se c'è qualcosa che non va". Secondo alcune testimonianze sono proprio quegli allevatori che vedono il valutatore "come un consulente" a essere più rapidi nell'apportare miglioramenti alla propria azienda, con benefici per gli animali, per l'azienda stessa e, potenzialmente, per lo sviluppo del territorio e delle filiere locali nel loro insieme. Inoltre, a questi risultati in termini di gestione aziendale si aggiungono i benefici legati alla qualità del sistema complessivo, alla credibilità e al valore aggiunto del prodotto finale, della filiera, del territorio. Questi ultimi sono vantaggi collettivi che hanno una importante ricaduta diretta sull'azienda. Quest'ultima, infatti, beneficia dell'essere parte di un territorio che acquisisce valore e attrattività per la qualità dei prodotti e delle filiere. Per un allevatore intervistato, il miglioramento in termini di benessere animale significa

fare degli investimenti che, oltre ad aumentarti il reddito, possono servire anche per questi controlli, che poi dopo alla fine sono per la filiera [...] non penso a far bene per il controllo, penso a far bene per la filiera.

Le opinioni e le percezioni emerse sul benessere degli animali durante la ricerca sono state suddivise in quattro prospettive principali (Tabella 4.1).

La prima prospettiva, definita *Naturalista*, associa il benessere animale a un contesto di allevamento che rispecchi il più possibile un ideale "habitat naturale" di riferimento.

Il secondo approccio è quello *Funzionalista*. Gli allevatori che abbiamo ricondotto a questa etichetta tendono a riportare il benessere animale a una serie di pratiche finalizzate a creare un ambiente pulito e confortevole all'interno dell'allevamento e in particolare nella stalla e a curare una serie di attenzioni (pulizia, alimentazione, spazi, acclimatamento, prevenzione dal rischio di infezioni ecc.). Il benessere animale, in questo senso, viene ridotto a pratiche che attengono, in definitiva, a una buona gestione e a un buon funzionamento dell'allevamento. La priorità attribuita all'una o all'altra delle dimensioni sopra richiamate può variare da allevatore ad allevatore, ma c'è un consenso comune sul fatto che è da queste attenzioni che dipende il benessere animale.

Il terzo approccio è indicato sotto l'etichetta *Anti-naturalista*. Coloro che aderiscono a questa prospettiva tendono a definire il benessere animale in una maniera antitetica a quella naturalista, in polemica soprattutto con taluni consumatori e militanti animalisti. La prospettiva anti-naturalista tende a difendere le pratiche e le forme dell'allevamento intensivo (la stalla) contro un'idea di benessere animale associata, invece, a un contesto che si avvicini maggiormente all'habitat naturale.

Infine, la quarta e ultima prospettiva, denominata *Relazionale*, implica una forma di reciprocità tra il benessere dell'animale e quello dell'allevatore, in un contesto nel quale vi è un giusto bilanciamento degli interessi del primo e del secondo. In questa prospettiva il benessere dell'animale e quello dell'allevatore sono interdipendenti. Se sta bene il primo sta bene il secondo e viceversa. L'allevatore, dunque, deve impegnarsi per promuovere e migliorare il benessere animale non soltanto nell'interesse di quest'ultimo, ma anche nell'interesse proprio e della propria azienda.

Tabella 4.1 Tipi di approccio al benessere animale rilevati tra gli allevatori intervistati

Naturalista	<i>È importante che gli animali vengano tenuti e allevati in una maniera consona, più vicina al loro habitat naturale, secondo me</i>	1 allevatore
Funzionalista	<i>Quello che conta è vedere l'animale che è pulito, che l'ambiente è pulito, che mangia alimenti buoni, una bella luce, un ambiente arieggiato</i>	8 allevatori
Anti-naturalista	<i>Benessere è quando l'animale è tranquillo nella stalla [...] senza star lì a contare il numero di animali che ci sono e i buchi che ci sono per andare a mangiare</i>	5 allevatori
Relazionale	<i>In un'azienda di vacche da latte ci deve essere il giusto rapporto tra benessere dell'animale e beneficio all'allevatore</i>	3 allevatori

Fonte: elaborazione dell'Autore, dati tratti da report CRenBA⁵⁸

Le diverse prospettive qui sopra brevemente presentate mostrano che l'approccio al benessere animale degli allevatori si inserisce all'interno di un quadro d'insieme più ampio, che comprende una visione del ruolo dell'allevatore e dell'azienda stessa. L'approccio funzionalista e quello anti-naturalista sembrano convergere nell'assegnare priorità assoluta alle esigenze e agli interessi dell'allevatore e dell'azienda rispetto a quelli del benessere animale. Gli altri due

⁵⁸ CRenBA, *Report sulla fase qualitativa*, a cura di Lucrezia Delle Piane e Giacomo Balduzzi, con la supervisione di Anna Rosa Favretto e Alessandro Mannelli, 12 maggio 2020, Paper non pubblicato. Una elaborazione quasi identica è già stata pubblicata in G. Balduzzi e A.R. Favretto, «One Health come utopia», cit., 169.

approcci, quello naturalista e, soprattutto, quello relazionale, invece, sembrano maggiormente orientati a ricercare soluzioni che contemperino i vari e diversi punti di vista. Il tema del benessere animale, proprio per le ricadute che esso ha a livello di salute globalmente intesa (animale, umana, ambientale), si sta configurando sempre più come un terreno nel quale si gioca il ruolo e la responsabilità sociale delle aziende di allevamento. Del resto, questo tipo di approccio – potremmo dire “olistico” al benessere animale – si conforma sempre più alla logica della OH.

Inoltre, i diversi approcci non sono ascritti all’individualità degli allevatori, ma nascono, si sviluppano e si consolidano nella relazione tra diversi attori, portatori di differenti interessi e saperi. In particolare, l’interazione e lo scambio di conoscenze tra allevatori e veterinari ha un ruolo importante, come mostra il caso del rapporto tra allevatori e funzionari che svolgono un ruolo di ispezione, controllo e certificazione degli allevamenti per conto del CReNBA.

Il secondo caso è relativo a una ricerca realizzata da un gruppo di lavoro all’interno di un progetto finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta tra il 2021 e il 2024⁵⁹.

L’obiettivo di questo gruppo di lavoro, all’interno del progetto di ricerca, era quello di indagare, attraverso strumenti prevalentemente di tipo qualitativo propri delle scienze sociali, le percezioni diffuse e le conoscenze di professionisti e operatori del settore suinicolo, in particolare allevatori e veterinari sia aziendali sia attivi nelle pubbliche amministrazioni, circa le norme e i piani a livello europeo, nazionale e regionale orientati alla prevenzione del ricorso al taglio delle code quale pratica routinaria per la minimizzazione dei rischi di caudofagia negli allevamenti suini.

Il Consiglio Europeo, con la direttiva n. 120 del 18 dicembre 2008, aveva stabilito che

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati (Direttiva 2008/120/CE, Allegato 1, Capitolo 1, comma 8).

⁵⁹ Si tratta del progetto “Accompagnare la transizione: strategie preventive evidence-based per un benessere sostenibile nella filiera suinicola”. N. identificativo progetto: IZS PLV 12/21 RC. Responsabile scientifico del progetto: Giuseppe Ru. Il gruppo di lavoro che ha curato la parte della ricerca presentata in questa sede ha incluso, oltre all’Autore di questo contributo, Anna Rosa Favretto, Valery Artusio, Ester Micalizzi.

In Italia, la succitata direttiva era stata recepita e attuata con il Decreto Legislativo n. 122/2011. Nel 2017 la Commissione Europea, nell'ambito di un progetto inteso a migliorare l'attuazione e l'applicazione della direttiva 2008/120/CE, effettuò un audit in Italia teso a valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure in atto per prevenire la morsicatura della coda ed evitarne il mozzamento come operazione di routine nei suini. Nella relazione finale, consegnata alle autorità italiane, la Commissione segnalava che, al tempo della verifica, mancavano "orientamenti dettagliati per valutare la conformità alla direttiva" e, di conseguenza, che l'applicazione di quest'ultima non era né "coerente" né "efficace". La relazione si chiudeva con una serie di raccomandazioni specifiche finalizzate a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva. In particolare, si esortavano le autorità competenti a fornire istruzioni, orientamenti e criteri di conformità adeguati agli ispettori affinché questi potessero far rispettare in modo efficace le disposizioni e valutare gli elementi di prova, sia quelli relativi alle lesioni alla coda e agli orecchi negli allevamenti che potessero giustificare il ricorso al mozzamento della coda, sia quelli relativi alla effettiva messa in atto di misure sufficienti per modificare le condizioni ambientali o i sistemi gestionali inadeguati prima di ricorrere al mozzamento della coda nei suini, anche nel caso in cui i suini che avessero subito il taglio della coda fossero stati acquistati da allevamenti senza che fossero stati riscontrati segni di morsicatura della coda⁶⁰.

Su impulso di tali raccomandazioni, il governo italiano varava il "Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE)", recante "misure particolari finalizzate alla prevenzione del ricorso al taglio delle code e ad assicurare la disponibilità del materiale di arricchimento ambientale". Successivamente, la scadenza di quel piano fu prorogata al 2023, in considerazione dei ritardi imputabili all'emergenza pandemica da Covid-19. La nota del Ministero della Salute n. 27719 del 2 novembre 2003 precisa che ogni allevamento dovrebbe avere almeno il 15% di suini a coda integra, che devono essere tenuti in box separati da quelli a coda mozzata. Inoltre, agli allevamenti spetta l'onere di dimostrare con evidenze un graduale incremento della percentuale di suini a coda integra nel tempo. Nel caso in cui ci siano meno del 15% di suini a coda integra o se si verificano degli episodi di morsicatura, bisogna richiedere una deroga ai Servizi veterinari competenti del territorio. La richiesta di deroga deve essere giustificata con lesioni rilevate maggiori al 2% per

⁶⁰ Commissione Europea – Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare, *Relazione finale dell'audit effettuato in Italia dal 13 novembre 2017 al 17 novembre 2017 al fine di valutare le attività degli stati membri per prevenire la morsicatura della coda ed evitarne il mozzamento come operazione di routine nei suini*, DG(SANTE) 2017-6257, 2017, <https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/3987>.

i suini a coda tagliata e maggiori al 7% per i suini a coda integra. In caso di comparsa di morsicature negli animali, la nota raccomanda l'adozione di un materiale manipolabile adeguato, specificando che

l'eventuale tronchetto di legno fresco/morbido associato a catena metallica/plastica non è più ritenuto adeguato come materiale manipolabile e dovrà essere integrato con altri materiali complementari (es. corda, paglia o fieno o paglia in rastrelliera ecc.) e secondo le indicazioni riportate dal Manuale per il controllo ufficiale del benessere negli allevamenti suini.

Inoltre, qualora l'operatore, con le azioni adottate, non sia in grado di contenere le morsicature della coda, dovrà aumentare gli spazi di allevamento per singolo capo nella specifica categoria di almeno il 30% corrispondente a un minor carico di allevamento del 30%.

La questione dell'effettività delle norme di benessere e salute animale degli allevamenti in generale, e di quelli suinicoli in particolare, è di grande rilevanza e ha implicazioni rispetto a una serie di dimensioni: sanitaria, economica, sociale, ambientale. Sono già stati citati, all'inizio di questo contributo, i dati relativi alla rilevanza economica del settore suinicolo in Italia e ai rischi di deflazione per l'intero comparto causati dall'emergenza sanitaria portata dalla Peste Suina Africana.

La ricerca ha inteso esplorare quali siano, dal punto di vista degli attori direttamente implicati nel processo produttivo degli allevamenti, i fattori che inibiscono, oppure favoriscono l'eliminazione della pratica del taglio; inoltre se, secondo l'opinione di importanti operatori del settore – allevatori, veterinari ASL, veterinari aziendali –, il mantenimento o il taglio della coda abbia effetti positivi in relazione al welfare animale e come tale pratica incida sulla vita professionale degli allevatori; infine, se esistano effettivamente elementi di carattere relazionale, oltre a quelli strutturali e gestionali, che possono influenzare le opinioni e le pratiche sul taglio, o sul mantenimento, della coda dei suinetti

Alla luce di quanto appena menzionato, la ricerca ha inteso rilevare l'impatto dei fattori normativi, gestionali, culturali e organizzativi sulle pratiche di welfare animale, e, in particolare, riguardo al mantenimento o al taglio della coda ai suinetti.

Nel corso della prima fase, pilota, svoltasi in via telematica, la ricerca ha previsto alcuni colloqui preparatori di orientamento condotti tra marzo e aprile 2023 con quattro testimoni privilegiati (veterinario pubblico, veterinario IZS, veterinario aziendale e ricercatrice in epidemiologia veterinaria e veterinaria aziendale) che operano nell'area geografica delle province di Torino e Cuneo, con la finalità di meglio comprendere le percezioni e gli atteggiamenti che gli allevatori hanno sul taglio della coda ai suinetti. Nel territorio studiato vi è un'alta concentrazione di allevamenti suinicoli sia intensivi, sia di medio-piccole dimensioni.

I colloqui sono stati propedeutici alla preparazione e alla finalizzazione della traccia d'intervista destinata agli allevatori della medesima area territoriale.

La fase successiva si è svolta tra gennaio e febbraio 2024, durante la quale sono state condotte 13 interviste semi-strutturate ad allevatori situati nelle province di Torino, Cuneo e Asti. Le interviste sono state condotte in presenza presso l'azienda, nonostante le difficoltà dovute all'emergere della Peste Suina Africana (PSA).

Il campione degli allevatori è stato individuato grazie alle segnalazioni dell'IZS PLV sulla base di una selezione a scelta ragionata, volta a includere allevamenti suinicoli che presentano una serie di caratteristiche rilevanti in considerazione delle pratiche adottate dagli allevatori in tema di benessere animale. Le caratteristiche che hanno condotto alla composizione del campione sono state: i) sistema di allevamento a stabulazione fissa, brado e semibrado; ii) ciclo di produzione aperto e chiuso; iii) allevamenti medio-grandi (oltre 500 capi) e allevamenti medio-piccoli (meno di 500 capi).

Il campione ha volutamente selezionato allevatori non omogenei per età, in quanto una delle ipotesi di lavoro ha fatto riferimento alla ragionevole aspettativa che persone più giovani potessero essere influenzate in modo minore da forme di *path dependency*, con la conseguente maggiore apertura a pratiche di allevamento innovative. La variabile dell'età ha trascinato con sé la variabile relativa al livello di istruzione formale raggiunta, in quanto le generazioni più giovani sono, in generale, più istruite delle precedenti. Non è stata introdotta la variabile di genere in quanto l'allevamento suinicolo vede impegnati in massima parte uomini.

Infine, la terza e ultima fase della ricerca ha previsto la realizzazione di un focus group presso il Palazzo della Regione Piemonte condotto con cinque veterinari pubblici delle province di Cuneo e Torino, volto a individuare i temi rilevanti in relazione al benessere animale, alla percezione e alle credenze del non taglio della coda da parte di professionisti incaricati di far rispettare la normativa e di vigilare sul benessere animale e sulla protezione della salute pubblica.

Vi è un largo consenso tra gli intervistati a ritenere difficile il mantenimento della coda integra. Per tutti il primo motivo è l'alto impegno economico richiesto, a causa di fattori che riguardano sia aspetti di ordine strutturale, sia aspetti di ordine gestionale degli allevamenti. È emersa una persistenza della diffusa opinione, già rilevata nel corso del già citato audit della Commissione Europea del 2017, secondo la quale la condizione attuale dell'organizzazione della produzione suinicola italiana, primariamente a carattere intensivo, non può originare pratiche che introducano capillarmente il mantenimento della coda integra.

L'aspetto gestionale è ritenuto dalla quasi totalità degli intervistati di non minore importanza rispetto a quello strutturale. Il mantenimento della coda integra richiede la presenza ripetuta e protratta degli allevatori e dei lavoratori in

azienda, in quanto la sorveglianza sugli animali deve essere molto rigorosa per poter intercettare precocemente segnali di aggressività tra i suini. Anche questo tipo di organizzazione del lavoro si rivela molto dispendioso. Un allevatore ha fatto anche esplicitamente notare l'esistenza di problemi nel bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, in quanto una presenza protratta in allevamento finirebbe per erodere i tempi della vita non lavorativa.

Inoltre, nel corso dei colloqui e delle interviste, è stata spesso richiamata l'impossibilità di individuare una netta relazione causale tra l'introduzione di pratiche di gestione degli allevamenti improntate al più rigoroso rispetto della normativa sul benessere animale, compresi l'arricchimento delle gabbie con paglia e l'introduzione di strumenti ludici per i suinetti, e l'azzeramento, o il forte contenimento, dei comportamenti aggressivi. Non sempre la cura delle strutture e della gestione dei suini secondo i dettami della normativa garantisce la tranquillità e la non aggressività dei suini e ciò o per fattori genetici, o per altri fattori al momento non individuabili con certezza scientifica.

Gli allevatori intervistati, analogamente ai veterinari pubblici e privati, segnalano che la frustrazione per la mancanza di risultati, a fronte di un altissimo impegno profuso da alcuni allevatori per rendere le strutture e la gestione più attente al benessere animale, rappresenta un deterrente per l'applicazione di pratiche innovative presso tutta la comunità degli allevatori. Inoltre, la mancanza di conferme empiriche del rapporto causa-effetto tra i miglioramenti apportati e la diminuzione dell'aggressività alimenta a una sorta di sfiducia verso il sapere esperto a riguardo del tema del mantenimento della coda integra. Si tratta di una sfiducia limitata al tema e non generalizzabile a tutto il sapere scientifico di cui sono portatori i veterinari, però sufficiente a far ripiegare gli allevatori sul proprio sapere pratico, la cui importanza viene richiamata con grande chiarezza. Non una contrapposizione, dunque, tra sapere esperto e sapere laico, ma una richiesta di maggiore attenzione verso il sapere pratico degli allevatori che nasce da una profonda conoscenza degli animali e dalla vita quotidiana negli allevamenti, così come la richiesta di una maggiore integrazione tra le due forme di sapere. Il mantenimento della fiducia nel sapere esperto nonostante gli insuccessi palesi nell'implementazione della normativa sul mantenimento della coda integra, peraltro, è dichiarata da molti allevatori che esplicitano di seguire sempre in modo attento ciò che suggerisce loro il veterinario aziendale di riferimento.

Un altro tema su cui c'è una larga convergenza tra questi attori del benessere animale negli allevamenti è la maggiore disponibilità e capacità dei più giovani d'età nel seguire le innovazioni richieste dalla normativa sul benessere animale. Si ritiene, in particolare, che le trasformazioni culturali relative ai temi ambientalisti che hanno investito soprattutto le nuove generazioni abbiano risonanza anche tra gli allevatori più giovani, permettendo loro di costruire pratiche innovative che non soltanto si ispirino al dettato della legge, ma che ne seguano i dettami in modo convinto, nonostante le difficoltà.

Molti veterinari e allevatori, inoltre, hanno sottolineato che larga parte dei consumatori non comprendono le differenze esistenti tra le carni di qualità prodotte secondo i dettami del welfare animale e altri tipi di carne. In assenza di un cambiamento di sensibilità e di competenza da parte della platea dei consumatori non sarà possibile attuare una politica dei prezzi che possa ripagare gli investimenti nelle strutture e nei cambiamenti gestionali necessari per promuovere davvero il benessere animale, compresa la pratica del mantenimento delle code integre. Questo tema conduce anche alla riflessione sulla produzione per le filiere: esse potrebbero rappresentare un buon sostegno nel momento in cui fossero in grado di garantire un adeguamento del prezzo delle carni agli allevatori che attuano in modo costante la pratica della coda integra.

Per approfondire ulteriormente l'interpretazione degli orientamenti emersi, può essere proficuo utilizzare le quattro prospettive espresse dagli allevatori coinvolti nella precedente ricerca.

Il quadro di insieme delle testimonianze raccolte delinea che, a proposito della scelta relativa al mantenimento della coda integra o del taglio, tra le tre professionalità coinvolte sono maggiormente diffuse le rappresentazioni di allevatori che seguono le prospettive del *Funzionalista* e del *Relazionale*. Ricordiamo che la prospettiva *Funzionalista* riferisce il benessere animale alla buona conduzione degli allevamenti, laddove con "buona conduzione" si intenda l'insieme delle pratiche di carattere igienico-sanitario, ludico e di comfort utili a tenere in buona salute gli animali. La prospettiva *Relazionale* considera il benessere degli animali, la salute economica e gestionale dell'azienda, e finanche la propria salute e il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, come profondamente intrecciati, al punto da considerare l'equilibrio tra questi fattori come l'orizzonte a cui riferirsi per l'orientamento delle pratiche di allevamento.

Un'altra prospettiva a cui abbiamo fatto riferimento, l'*Anti-naturalista*, è reperibile in pochissime testimonianze raccolte. Questa posizione si rende evidente soprattutto nei casi in cui alcuni testimoni hanno inquadrato la caudectomia come intervento coerente dal punto di vista del welfare animale, rifiutando il principio che lasciare la coda integra ed evitare il taglio della coda come pratica routinaria rappresenti la scelta preferibile dal punto di vista del benessere dei suini.

Infine, la prospettiva *Naturalista*, ossia quella tipica degli allevatori che intendono preservare il più possibile l'habitat naturale degli animali, è richiamata in modo residuale. Viene utilizzata soprattutto per illustrare i tentativi di perseguire il mantenimento della coda integra da parte degli allevatori più giovani, i quali si impegnano, in ragione della loro scelta, a modificare le strutture e la gestione degli allevamenti in relazione all'obiettivo di innalzare il livello del benessere animale.

4.5 Un possibile quadro analitico e interpretativo: la *One Health* come campo transdisciplinare

Dal confronto tra i due casi sopra presentati emergono molte differenze e somiglianze.

In primo luogo, in entrambe le ricerche i problemi legati al benessere animale sono fortemente connessi e intrecciati a questioni molto ampie, legate alla salute in ottica OH. Tuttavia, nel caso degli allevamenti di bovine da latte, nonostante non manchino difficoltà e resistenze nell'applicazione delle normative sul welfare animale, è emersa una maggiore legittimazione delle normative e delle istituzioni volte all'esecuzione, all'implementazione al controllo delle stesse. Inoltre, il livello di conflitto tra i diversi attori in campo è apparso più temperato nel primo caso rispetto al secondo.

Entrambi i casi mostrano un quadro di problematiche e attori coinvolti nel quale i principi, gli attori e gli interventi che fanno capo al concetto di OH formano un "campo", nell'ottica di Pierre Bourdieu⁶¹.

Secondo il sociologo francese un campo è un'arena nella quale gli attori lottano per accumulare, scambiare e monopolizzare diversi tipi di risorse. Le relazioni degli attori derivano dalle diverse posizioni nel campo e dalle loro diverse disposizioni (*habitus*) e si basano sulle diverse posizioni occupate dagli attori nel campo e dalle loro disposizioni (rappresentazioni, visioni del mondo, definizioni, logiche di azione ecc.) che, a loro volta, si definiscono sulla base della distribuzione di diversi tipi di capitale posseduto dagli attori e dei "valori" che quei tipi hanno all'interno del campo. Così, i campi sociali sono contesti di attori e pratiche che sono sia strutturati, sia strutturanti. Il "valore" associato ai tipi di capitale definisce la struttura di potere, la gerarchia e le logiche di funzionamento del campo stesso. Tutto ciò non è dato in modo meccanico, ma è frutto di conflitti e lotte di potere tra gli attori, al fine di definire quale tipo di capitale sia legittimo, quale sia il gruppo dominante, quali norme regolino l'agire degli attori.

Nel campo di attori e pratiche della OH, al tempo stesso strutturato e strutturante, vengono costantemente mobilitate risorse, conoscenze e relazioni con l'esito di continuamente costruire e ricostruire i rapporti di forza e le posizioni di diverse definizioni, discipline, competenze professionali, ruoli istituzionali, idee, problemi e soluzioni.

In questo quadro, le relazioni tra soggetti umani e altre specie viventi rappresentano al tempo stesso un elemento fondamentale che determina come è

⁶¹ P. Bourdieu, *Science de la science et réflexivité*, Paris, Raisons d'Agir, 2001 (trad. it. *Il mestiere di scienziato*, Milano, Feltrinelli, 2003); Id., *Le règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1998 (trad. it. *Le regole dell'arte*, Milano, Il Saggiatore, 2013); Id., *Raison pratiques. Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 1994 (trad. it. *Ragioni pratiche*, Bologna, Il Mulino, 1995).

costituito il campo (strutture strutturate), ma anche il contenuto e la posta in gioco delle sue dinamiche (strutturanti).

Nei due esempi studiati, sono state ricostruite le relazioni tra i diversi attori, le risorse (economiche, legali, informative ecc.) e gli *habitus* delle quali sono portatori, i rapporti di forza, le diverse posizioni, legate anche al quadro regolatorio del campo. Entrambi i contesti studiati presentano campi costruiti da politiche e interventi ispirati al concetto di OH, volti a promuovere il benessere animale in una prospettiva olistica della salute e del benessere che abbraccia tutte le specie viventi, nell'ottica di attivare processi che producono effetti collaterali inversi a quelli che producono i rischi sistemici. La OH è dunque il "campo" sul quale questi attori si muovono, interagiscono, realizzano i propri obiettivi strategici. Analoga, nei due casi studiati, è l'importanza della competizione tra diverse definizioni del concetto di "benessere animale", con una serie di implicazioni molto significative rispetto alle scelte degli attori e alla legittimazione da essi attribuita alla stessa logica OH della politica in oggetto. Anche da questo punto di vista, tuttavia, notiamo una differenza importante tra i due casi. Nel secondo caso le diverse accezioni del concetto arrivano a scontrarsi fino al punto di considerare la stessa pratica *pro* o *contro* il benessere animale, mentre nel primo caso il conflitto tra definizioni non raggiunge un simile livello.

Un altro elemento comune è dato dal fatto che in entrambi i casi la complessità dell'intervento adottato è legata all'intreccio tra almeno tre dimensioni: 1) politica; 2) economica; 3) scientifica. In particolare, il successo dell'intervento si basa sulla possibilità di innescare un cambiamento al fine di introdurre una trasformazione che coinvolga tutte e tre queste dimensioni, producendo uno squilibrio rispetto allo *status quo* e, al tempo stesso, tentando un nuovo riequilibrio tra le diverse componenti. Il "campo" della OH è il luogo nel quale tale processo di trasformazione è attivato, regolato, negoziato. Nel campo, i diversi attori coinvolti in tale cambiamento si scambiano risorse e negoziano le reciproche posizioni, determinandone così il "se" e il "come".

I casi analizzati mostrano l'importanza delle variabili territoriali, sia con riferimento alla varietà dei sistemi locali rispetto alle specifiche condizioni che riguardano la salute delle diverse specie viventi e delle relazioni tra esse, sia con riferimento alle differenti modalità dei processi di implementazione degli interventi e alle condizioni che possono ostacolarle oppure favorirle. In entrambi i casi analizzati gli interventi si riferivano a politiche europee, ma le particolarità del territorio studiato e le ulteriori specificità, nello stesso territorio, tra i due settori sono determinanti nelle modalità di costruzione del sistema di implementazione dell'intervento e nei suoi effetti, più o meno imprevisi. I "campi" che attivano, sviluppano e regolano gli interventi OH sono dunque locali, situati. Ciò dà conferma all'idea, già presente, in un articolo uscito qualche anno fa, secondo la

quale dobbiamo considerare che vi siano “*More than one world, more than OH*”⁶².

Un’ultima conclusione riguarda il tema della conoscenza. In entrambe le ricerche riportate, infatti, oltre alla collaborazione tra diverse discipline nel gruppo di ricerca, è stato necessario costruire un quadro cognitivo, teorico e metodologico affinché potessero dialogare e confrontarsi i saperi disciplinari e accademici dei ricercatori e degli specialisti con le conoscenze pratico-esperienziali dei professionisti e degli operatori del settore.

Talvolta, si usano quasi come sinonimi i termini “multidisciplinarietà”, “interdisciplinarietà”, “transdisciplinarietà”, che invece rimandano a schemi di interazione e a modalità di lavoro comune differenti. Proprio il modo diverso di intendere i rapporti tra le discipline può influenzare notevolmente la costituzione del “campo” di attori e pratiche della OH, nelle definizioni, nelle risorse, nei rapporti di forza che ne costituiscono gli assetti.

Come proposto da Rosenfield, la distinzione tra le tre categorie di ricerca che coinvolge più discipline si può ricostruire secondo quanto schematizzato con la Tabella 4.2.

Tabella 4.2 La ricerca multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare: caratteristiche e distinzioni

<p><i>Livello 1. Multidisciplinare</i> I ricercatori lavorano in parallelo o sequenzialmente, ciascuno dalla propria specifica prospettiva disciplinare, per affrontare problemi comuni.</p>
<p><i>Livello 2. Interdisciplinare</i> I ricercatori lavorano congiuntamente, ma ancora ciascuno dalla propria specifica prospettiva disciplinare, per affrontare problemi comuni.</p>
<p><i>Livello 3. Transdisciplinare</i> I ricercatori lavorano congiuntamente, facendo riferimento a uno schema concettuale condiviso che delinea un insieme di teorie, concetti e approcci legati a specifiche prospettive disciplinari.</p>

Fonte: Rosenfield, traduzione dell’Autore⁶³

Ciascuna delle tre modalità di ricerca sopra descritte rimanda, quindi, a un differente modo di lavorare con le diverse discipline, che può essere declinato in svariate maniere a seconda dei soggetti, dei contesti e dei diversi contenuti e obiettivi di ricerca, ma si ispira a logiche più o meno coerenti che regolano il lavoro comune che coinvolge prospettive disciplinari plurime e diversificate.

⁶² S. Hinchliffe, «More than one world, more than one health: re-configuring interspecies health», in *Social Science & Medicine*, 2015, 129, 28-35.

⁶³ P. Rosenfield, «The potential of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social sciences», in *Social Science & Medicine*, 1992, 35, 11, 1351.

Secondo l'opinione di molti ricercatori e studiosi, per affrontare la complessità intrinseca nella ricerca sulle questioni legate alla OH, è necessario andare oltre una modalità di relazioni tra discipline che finora si sono mosse in un quadro multidisciplinare o al massimo interdisciplinare, per abbracciare un metodo transdisciplinare⁶⁴.

Diversamente dall'approccio interdisciplinare, che tende a sintetizzare e armonizzare i legami tra le discipline in un insieme coordinato e coerente, l'approccio transdisciplinare trascende i confini tradizionali concentrandosi sulle interazioni tra, attraverso e oltre le discipline con un quadro concettuale condiviso⁶⁵. Come evidenziato da Zinsstag e coautori, un'idea transdisciplinare di OH, da un lato, non può essere compresa e affrontata senza il coinvolgimento tra scienziati e attori non accademici nella società e nelle istituzioni di governo, d'altro lato, tende a integrare la ricerca accademica con l'esperienza empirica e la conoscenza pratica di vari soggetti interessati a vario titolo ai problemi, per esempio amministratori locali, membri di organizzazioni non governative e di volontariato, professionisti, imprenditori, rappresentanti sindacali, agricoltori e allevatori, cittadini⁶⁶.

Se guardiamo alle due esperienze di ricerca presentate in questo contributo, il rapporto tra specialisti veterinari e allevatori è cruciale nel determinare il successo dell'intervento. Infatti, le soluzioni concrete di innovazione delle modalità di allevamento passano dal coinvolgimento di due tipi di attore, portatori, a loro volta, di due diversi tipi di sapere, in un processo di trasformazione della

⁶⁴ J. Zinsstag, K. Pelikan, M. Berger Gonzalez, A. Kaiser-Grolimund, L. Crump, S. Mauti, K.E. Tokpa Heitz, B. Bonfoh, S.A. Mohammed, R. Abtidon and E. Tschopp, «Chapter 19 - Value-added transdisciplinary One Health research and problem solving», in R.J. Lawrence (Eds.), *Handbook of Transdisciplinarity: Global Perspectives*, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2023, 333-350; M. Berger Gonzalez, K. Pelikan, J. Zinsstag, S.A. Mohammed and E. Schelling, «Transdisciplinary research and One Health», in J. Zinsstag, E. Schelling, L. Crump, M. Whittaker, M. Tanner and C. Stephen (Eds.), *One Health: The theory and practice of integrated health approaches*, 2nd ed., Wallingford, CAB International, 2020, 57-70; B. Min, L.K. Allen-Scott and B. Buntain, «Transdisciplinary research for complex One Health issues: a scoping review of key concepts», in *Preventive Veterinary Medicine*, 2013, 112, 3-4, 222-229.

⁶⁵ P. Rosenfield, «The potential of transdisciplinary research», cit.; B.C.K. Choi e A.W.P. Pak, «Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness», in *Clinical and Investigative Medicine*, 2006, 29, 6, 351-364; D. Alvargonzález, «Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Transdisciplinarity, and the Sciences», in *International Studies in the Philosophy of Science*, 2011, 25, 4, 387-403.

⁶⁶ J. Zinsstag, K. Pelikan, M. Berger Gonzalez, A. Kaiser-Grolimund, L. Crump, S. Mauti, K.E. Tokpa Heitz, B. Bonfoh, S.A. Mohammed, R. Abtidon and E. Tschopp, «Chapter 19», cit., 347.

conoscenza⁶⁷. Negli allevamenti di bovini da latte presi in esame, tale forma di cooperazione c'è stata. Lo scambio e la circolazione di conoscenze tra i due tipi di attore è tale da consentire che anche i veterinari mandati dal settore pubblico o da altri enti certificatori siano considerati come “*consulenti*”. Tra veterinari e allevatori di carni suine lo schema circolare è, invece, vizioso, a causa di una reciproca diffidenza. Infatti, l'assenza di dati che confermino una correlazione positiva e statisticamente comprovata tra l'introduzione della coda lunga e un miglioramento delle condizioni di allevamento – tale da azzerare, o comunque minimizzare, il rischio di comportamenti aggressivi con conseguente crisi di caudofagia – fa sì che gli allevatori siano diffidenti nei confronti di qualsiasi misura di *welfare* animale suggerita dai rappresentanti del sapere “codificato” nel campo. D'altro lato, proprio la diffidenza nei confronti delle misure di *welfare* può fare insospettare il veterinario, il quale è portato a pensare, di fronte a un'eventuale crisi, che la motivazione di quest'ultima potrebbe essere da ricercarsi in una non applicazione o in una non corretta applicazione di tali indicazioni.

4.6 Conclusioni

Il quadro finora tracciato consente di trarre qualche prima iniziale conclusione.

Il lungo percorso storico sul quale sono state segnate le tracce passate del concetto di OH, mostrandone la relativa novità, consente di evitare ogni lettura troppo ingenua che vedrebbe nella nostra epoca, grazie alle teorie e agli strumenti avanzati della scienza, il rivelarsi di connessioni, che non sarebbero state visibili all'occhio, poco attrezzato, dell'uomo del passato. Viceversa, se guardiamo a quell'inedito e intricato intreccio tra scienza, politica ed economia che compone l'attuale mappa dei vari pericoli che minacciano la salute globale, ci sembra di riconoscere più chiaramente la novità della OH come utopia possibile nella società del rischio. La formula si affaccia un paio di decenni fa sulla scena internazionale non già come un paradigma, ma come una prospettiva fluida, adattabile, dotata di una “produttiva vaghezza”, nonché di una polisemia che favorisce la viralità e la polifunzionalità del concetto.

L'analisi sviluppata in questo contributo, che mette a confronto due studi di caso in diversi settori della stessa regione italiana, spinge a inquadrare la OH come un “campo” *a là* Bourdieu, dove troviamo attori (anche non umani), risorse di vario tipo, regole, definizioni e rapporti di forza tra tutti questi elementi, in continuo cambiamento. Proprio questo continuo lavoro e rimescolamento, dipendente dal campo, rende l'arena della OH un *framework* potenzialmente

⁶⁷ Per una concettualizzazione di questi processi e delle implicazioni per gli attori e le dinamiche organizzative e sociali di gestione della conoscenza si veda: P.R. Carlile, «Transferring, translating, and transforming: An integrative framework for managing knowledge across boundaries», in *Organization science*, 2004, 15, 5, 555-568.

trasformativo, nel quale gli equilibri dati dagli attuali rapporti di forza (con i relativi rischi sistemici) possono essere rimessi in gioco, per ricercarne di nuovi oppure di antichi, propri di epoche precedenti a quella attuale.

Nel *framework* proposto in questa sede, il “campo” della OH è dunque partecipato, locale, transdisciplinare.

“Partecipato” perché tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’ambito nel quale si sta realizzando l’intervento agiscono all’interno del campo e possono agire in maniera assonante o dissonante rispetto agli intenti dei promotori. Se gli attori sono coinvolti attraverso percorsi discorsivi e/o negoziali nel processo di costruzione dell’intervento, è possibile intercettare i loro interessi, percezioni, strategie e tentare di coordinarsi con essi. Una tale strategia può non avere solo il vantaggio di poter prevenire un possibile dissenso e boicottaggio dell’iniziativa da parte dei soggetti, ma può anche migliorare la qualità del processo, sensibilizzare i soggetti, accrescere le capacità del gruppo di lavoro.

“Locale” perché, nonostante i rischi sistemici si caratterizzino proprio per poter originare in ogni parte del mondo e avere conseguenze ovunque, non circoscrivibili a un solo luogo, tuttavia, i processi di strutturazione del campo della OH sono situati e dipendono molto dal contesto. Anche l’esperienza della pandemia del coronavirus ha messo in evidenza il carattere *glocale*, globale e locale in un tempo, dei fenomeni di salute. Da un lato abbiamo la rapida diffusione in tutto il mondo del contagio, lo stesso virus che mette in crisi molti paesi del mondo, più o meno nello stesso periodo. D’altro lato, gli effetti del contagio sono molto diversificati da luogo a luogo, così come le strategie e le modalità di risposta. Le variabili legate alla dimensione fisica, sociale, economica, culturale, istituzionale e relazionale dei diversi territori sono fondamentali e determinano i “campi” della OH, sia rispetto agli assetti iniziali, sia con riferimento alle forme e agli esiti dei processi di strutturazione del campo.

“Transdisciplinare” perché i campi della OH coinvolgono diverse discipline e tipi di sapere, allo scopo di promuovere varie forme di comprensione del problema e una serie di possibili soluzioni, avvalendosi di tutti i punti di vista e di tutte le esperienze. Tra le forme di conoscenza che un approccio transdisciplinare coinvolge e valorizza c’è quella del sapere pratico-esprienziale e del dialogo tra quest’ultimo e altri tipi di sapere. Gli interventi OH spesso richiedono che i saperi laici e i saperi accademici siano entrambi mobilitati e messi in circolo. In alcuni casi i processi di combinazione e trasformazione della conoscenza sono indispensabili al successo dell’intervento. Nelle ricerche e negli interventi OH, uno dei possibili ruoli dei ricercatori e dei professionisti con un *background* nelle scienze sociali è proprio quello di progettare, implementare, condurre e facilitare processi partecipativi basati sulla circolazione e trasformazione di diversi tipi di conoscenza.

5. Radici di conoscenza: come i dati sanitari custodiscono il nostro passato e disegnano il nostro futuro*

Alessandro Venturi

5.1 Premessa: radici di conoscenza

La conoscenza, come delineato nella letteratura epistemologica e nelle teorie della scienza dell'informazione, si articola generalmente attraverso più fasi che

* Radici di conoscenza è un viaggio al cuore dell'esistenza umana, che tiene insieme la vita e la morte, grandi gioie e altrettante sofferenze. Ciascuno di noi placa i mormorii notturni quando sente di essere sintonizzato su cose importanti. Ripercorrere quindi il tema dei dati sanitari altro non è se non un espediente per entrare al cuore del mistero dell'esistenza. La malattia è una delle grandi esperienze della vita, come una amicizia o un grande amore. E così la morte. Non siamo appena la somma dei nostri antecedenti genetici e biologici, ma siamo un mistero tutto nuovo, da svelare e rivelare. Così come non siamo la risultante di una educazione ricevuta. Educare è sempre un grande rischio, perché è una sfida perenne alla libertà dell'altro. Allora non trovo parole migliori, per dare evidenza dell'impronta ricevuta da mia madre, di quelle usate da Charles Peguy ne *Il mistero dei santi innocenti*, Milano, Jaca Book, 1979:

Come un padre che insegna a suo figlio a nuotare nella corrente del fiume e che è diviso fra due sentimenti./ Perché da un lato se lo sostiene sempre e lo sostiene troppo il bambino si attaccherà e non imparerà mai a nuotare./ Ma anche se non lo sostiene al momento giusto questo bambino berrà un sorso cattivo/ Così sono io quando insegno loro a nuotare nelle loro prove./ Anch'io sono diviso fra questi due sentimenti./ Perché se li sostengo sempre e li sostengo troppo/ Non sapranno mai nuotare da soli./ Ma se io non li sostenessi proprio al momento giusto/ Questi poveri bambini berrebbero forse un sorso cattivo/ Tale è la difficoltà, talmente grande./ E tale è la duplicità stessa, la doppia faccia del problema./ Da un lato bisogna che facciano la loro salvezza da soli/ è la regola./ Ed è formale. Altrimenti non sarebbe interessante. Non

contemplano l'acquisizione del dato, l'estrazione dell'informazione, la formazione di una conoscenza e, infine, una ponderazione della decisione che si deve assumere, tale atto presuppone l'"esercizio" della *phronesis*. Questo schema, pur nella sua apparente linearità, è stato oggetto di approfondimenti e revisioni critiche¹. Il modello noto come DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom) suggerisce infatti che ogni stadio non sia una semplice trasformazione meccanica del precedente, ma una costruzione che richiede necessariamente la mediazione dell'uomo. La saggezza (*phronesis*), in particolare, rappresenta il culmine del processo e si esprime come la capacità di agire con equilibrio, lungimiranza e sensibilità etica sulla base della conoscenza acquisita. Inutile dire che, nel contesto sanitario, ciò assume un significato cruciale, poiché il trattamento e l'interpretazione dei dati devono guidare non solo decisioni tecnicamente corrette, ma anche giustamente orientate. In tale prospettiva, il "dato" non è mai del tutto neutro, bensì già iscritto in una cornice di significati: come osservato da Floridi, si tratta di un "dato semanticamente caricato", la cui rilevanza dipende dal sistema di riferimento². L'informazione, dunque, nasce dall'organizzazione dei dati in modo significativo; la conoscenza emerge quando tali informazioni vengono assorbite e utilizzate per comprendere relazioni e produrre inferenze; infine, la saggezza rappresenta la capacità di applicare la conoscenza con giudizio etico e strategico.

In questo contesto, i dati sanitari non si collocano all'inizio di un processo lineare, ma ne sono al contempo origine, esito e strumento. Essi non sono soltanto elementi informativi o segni biologici, ma veri e propri vettori identitari:

sarebbero uomini./ Ora io voglio che siano virili, che siano uomini e che guadagnino da soli/ i loro speroni di cavaliere./ Dall'altro non bisogna che bevano un sorso cattivo/ Avendo fatto un'immersione nell'ingratitude del peccato. Tale è il mistero della libertà dell'uomo, dice Dio, e del mio governo su di lui e sulla sua libertà./ Se lo sostengo troppo, non è più libero. E se non lo sostengo abbastanza, va giù./ Se lo sostengo troppo, espongo la sua libertà, se non lo sostengo abbastanza, espongo la sua salvezza./ Due beni in un certo senso quasi ugualmente preziosi./ Perché questa salvezza ha un prezzo infinito./ Ma che cosa sarebbe una salvezza che non fosse libera./ Come potrebbe qualificarsi/ Noi vogliamo che questa salvezza sia acquisita da lui stesso/ da lui stesso uomo./ Sia procurata da lui stesso./ Venga in un certo senso da lui stesso. Tale è il segreto./ Tale è il mistero della libertà dell'uomo/ tale è il prezzo che diamo alla libertà dell'uomo./ Perché io stesso sono libero, dice Dio, e ho creato l'uomo a mia immagine e somiglianza./ Tale è il mistero, tale è il segreto , tale è il prezzo/ Di ogni libertà/ La libertà di questa creatura è il più bel riflesso che c'è nel mondo della libertà del Creatore.

¹ Cfr. R.L. Ackoff, «From Data to Wisdom», in *Journal of Applied Systems Analysis*, 1989, vol. 16, 3-9; G. Bellinger, D. Castro, and A. Mills, *Data, Information, Knowledge, and Wisdom*, 2004 in <http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm>.

² L. Floridi, *Information: A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 24.

le nostre radici, ovvero, radici di conoscenza. I dati genetici e sanitari rappresentano una dimensione esistenzialmente sensibile, capace di incidere sulla percezione di sé e del sé, sulle relazioni familiari e sociali, e sull'autonomia individuale³.

A ciò si aggiunga che la dimensione temporale dei dati sanitari – che spaziano dalla componente genetica alla storia clinica – apre ulteriori riflessioni. Si tratta, infatti, di una memoria dinamica e cumulativa, in “potenza”, che riflette non solo l'individuo ma anche il contesto sanitario, sociale ed economico in cui è inserito. Il dato sanitario diventa quindi elemento di mediazione tra il passato biologico, il presente terapeutico e il futuro predittivo. La qualificazione dei dati sanitari in termini giuridici non è pacifica. Alcuni autori tendono a collocarli nel quadro più ampio dei diritti della personalità, valorizzandone la natura relazionale e dinamica. Altri, invece, ne sottolineano il carattere patrimoniale, evidenziando le implicazioni economiche legate alla raccolta, analisi e sfruttamento dei dati nel contesto della medicina personalizzata e delle piattaforme digitali.

Come gestire allora questa complessità nel quadro giuridico contemporaneo? Quale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati e interesse alla loro valorizzazione per fini pubblici e scientifici? Come garantire la partecipazione informata e il controllo da parte dei soggetti interessati in un ecosistema sempre più automatizzato e transnazionale? Queste domande, lungi dal trovare risposte univoche, costituiscono il cuore di un dibattito aperto nella dottrina giuridica contemporanea. Tale dibattito invita a ripensare i dati sanitari non solo come beni giuridici da proteggere, ma come elementi centrali di una cittadinanza digitale in “potenza”, richiamando il diritto a svolgere un ruolo attivo nella progettazione di architetture istituzionali e tecnologiche inclusive, trasparenti e democratiche.

5.2 La regolamentazione europea dei dati sanitari: dal GDPR all'EHDS

La regolamentazione europea in materia di dati sanitari si è sviluppata lungo due direttrici principali: da un lato, la tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali; dall'altro, la promozione dell'uso responsabile e innovativo delle informazioni sanitarie per finalità di cura, prevenzione e ricerca. Questa tensione è al centro della riflessione dottrinale più recente, che si interroga sulla possibilità di conciliare esigenze apparentemente contrapposte in un quadro normativo coerente e funzionale, sempre più difficile da ritrovare sia nelle fonti sovranazionali che in quelle domestiche.

³ Così G. Resta, «Diritti e tutele nella dimensione genetica della persona», in *Persona e mercato. Saggi di diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2011, 223. Come esempio tra i tanti, si v. il dibattito sul fine vita.

Il Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 (GDPR) rappresenta il fondamento della protezione dei dati personali nell'UE e ha segnato un primo passo verso una armonizzazione sovranazionale che ha seguito una lunga stagione connotata da iniziative nazionali nella codificazione del diritto alla privacy. L'art. 9, co. 1, del GDPR vieta in linea di principio il trattamento dei dati relativi alla salute, classificati come "categorie particolari di dati personali", salvo le eccezioni indicate al co. 2, fondate su motivi di interesse pubblico rilevante, medicina preventiva, diagnosi, prestazione di assistenza o trattamento sanitario, gestione dei servizi sanitari, nonché per fini di ricerca scientifica o statistica.

Non ci soffermiamo in questa sede su una disamina del Regolamento, che esula dal presente lavoro, ma ci limitiamo a osservare come la scelta del legislatore europeo, a differenza di quello domestico, sia stata quella di privilegiare un approccio basato sulla protezione sostanziale e sull'*accountability* del titolare del trattamento, piuttosto che sulla mera formalizzazione del consenso. Va pur rilevato che non sono mancate voci critiche che hanno sottolineato come il concetto stesso di *accountability* rischi di tradursi in una deresponsabilizzazione istituzionale se non supportato da meccanismi efficaci di controllo ed *enforcement*⁴. Nel modello regolatorio del GDPR, tuttavia, il trattamento dei dati personali si basa, in linea di principio, sul consenso esplicito e libero dell'interessato. Questo significa che il cittadino deve essere informato in modo chiaro, e deve poter scegliere consapevolmente se acconsentire o meno al trattamento dei propri dati. È una logica autorizzativa fondata sull'autodeterminazione informativa.

Pur restando il GDPR la fonte di riferimento in merito al trattamento dei dati nei paesi dell'UE, la strategia europea sui dati sanitari ha sviluppato nuove iniziative che hanno portato all'approvazione del Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space - EHDS), presentato dalla Commissione Europea il 3 maggio 2022, e approvato dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 e successivamente adottato dal Consiglio dell'Unione Europea il 21 gennaio 2025. L'EHDS mira a istituire una nuova infrastruttura giuridica e tecnica che favorisca sia l'uso primario dei dati sanitari (per la cura dei pazienti) sia l'uso secondario (per ricerca, innovazione, formulazione di policy sanitarie). Sotto il profilo giuridico, l'EHDS propone un cambiamento paradigmatico: si passa da una logica meramente autorizzativa a una logica abilitante, che introduce strumenti per la portabilità dei dati, l'interoperabilità tra sistemi nazionali e la creazione di organismi di accesso ai dati (*Health Data Access Bodies*). Questa nuova impostazione ha suscitato un vivace dibattito perché secondo alcuni autori si corre il rischio di istituzionalizzare una forma di "consenso implicito strutturale", in cui il cittadino, pur teoricamente libero, è posto

⁴ R. Gellert, «Understanding the notion of risk in the General Data Protection Regulation», in *Computer Law & Security Review*, 2018, vol. 34, 278.

di fronte a un'infrastruttura tecnologico-giuridica che rende il dissenso inefficace o difficile da esercitare⁵. Una logica abilitante, fondata sull'interesse pubblico alla condivisione e al riutilizzo dei dati sanitari, l'accesso secondario ai dati da parte di enti di ricerca, autorità pubbliche o soggetti privati accreditati non richiede il consenso esplicito dell'interessato, bensì è consentito per finalità definite dalla legge come previsto dagli artt. 33-36 dell'EHDS. In altre parole l'interessato non ha l'occasione di dire no in modo effettivo, i meccanismi di *opt-out* sono poco visibili, complessi, o scoraggiati, infine l'architettura dei sistemi informativi (es. EHDS, FSE) presuppone la condivisione automatica dei dati. Anche se formalmente "libero", il consenso diventa una scelta solo teorica, mentre nella pratica è reso irrilevante o inefficace. Da qui l'idea di un "consenso strutturalmente implicito" che presenta profili problematici: dal punto di vista del processo democratico, dal momento che si corre il rischio che il cittadino sia relegato a mero fornitore di dati e completamente espulso dai processi decisionali; dal punto di vista giuridico, si aprirebbe un conflitto con il principio di minimizzazione e proporzionalità del trattamento (art. 5 GDPR), che richiederebbe di trattare solo i dati strettamente necessari. Da qui le proposte per correggere eterogeneità dei fini rafforzando i meccanismi di trasparenza e tracciabilità dell'uso dei dati, l'introduzione di forme di partecipazione degli interessati alla governance dei dati (es. *data stewardship* o *data cooperatives*) e infine l'effettività del diritto di opposizione con interfacce semplici, integrate nei sistemi di sanità digitale.

Allo stesso tempo, alcuni autori hanno sottolineato come il modello dell'EHDS possa rafforzare la fiducia nei sistemi sanitari e contribuire alla sostenibilità dell'innovazione medica, purché accompagnato da misure robuste di trasparenza, partecipazione e garanzia dei diritti. L'accesso alle informazioni mediche per professionisti qualificati, per esempio, potrebbe migliorare la qualità delle cure, ridurre gli errori medici e facilitare un approccio personalizzato alla salute, come avviene con la medicina di precisione. L'impatto sul paziente sarebbe altresì garantito dall'innovazione medica e scientifica che beneficerebbe enormemente della disponibilità di dati sanitari aggregati, anonimizzati e resi accessibili in modo sicuro.

In questa prospettiva il modello EHDS promuove la creazione di una banca di dati sanitaria condivisa, che può essere utilizzata non solo per migliorare la cura del paziente, ma anche per sostenere l'innovazione nelle industrie farmaceutiche, nelle biotecnologie e nella sanità digitale. Il trattamento automatizzato dei dati sanitari aggregati può aiutare a sviluppare trattamenti personalizzati, diagnosticare malattie precocemente, migliorare la gestione delle malattie croniche e creare nuove terapie farmacologiche.

⁵ A. Mantelero, «Beyond data ownership: Human rights-based approach to data governance», in *Computer Law & Security Review*, 2018, vol. 34, 123.

Resta infine sullo sfondo e ancora in parte irrisolto il tema della giustiziabilità delle violazioni e il ruolo delle autorità indipendenti nazionali.

In definitiva, la regolamentazione europea dei dati sanitari si muove in uno spazio di equilibrio instabile tra diritti fondamentali, governance tecnica e dinamiche economiche⁶: un ambito in cui il diritto deve assumere un ruolo progettuale e critico, capace di mediare tra interessi plurali senza perdere di vista la centralità della persona⁷. Compito, quest'ultimo, non facile per una tradizione giuridica positivista come quella europea.

5.3 Impiego primario e secondario dei dati sanitari

La distinzione tra impiego primario e secondario dei dati sanitari costituisce uno snodo teorico e pratico rilevante nella riflessione giuridica attuale. L'impiego primario riguarda l'utilizzo dei dati per finalità direttamente connesse alla cura individuale del paziente: diagnosi, trattamenti, prestazioni sanitarie e gestione della continuità assistenziale. Si tratta, in questo caso, di un trattamento in cui il nesso tra il dato e l'interesse del soggetto cui il dato si riferisce è immediato e diretto.

L'impiego secondario⁸, invece, attiene all'utilizzo dei medesimi dati per finalità ulteriori, come la ricerca scientifica, la valutazione delle politiche sanitarie, la pianificazione di servizi, o ancora l'uso da parte di industrie farmaceutiche o di *medical device*. Proprio su questa dimensione si concentra il dibattito giuridico più intenso, poiché le garanzie offerte al soggetto interessato tendono a diventare più deboli via via che si allontana il legame tra dato e cura diretta.

Come è stato osservato⁹, uno dei principali rischi è rappresentato dalla riduzione del soggetto a "fonte di dati" in un contesto in cui il trattamento viene giustificato da finalità generiche di interesse pubblico o scientifico, senza un effettivo controllo o possibilità di intervento da parte dell'interessato. A ciò si aggiunge il problema, ben noto nella letteratura internazionale, della pseudo-anonimizzazione dei dati: spesso considerata misura sufficiente di protezione, essa

⁶ Cfr. N. Purtova, «Health Data for Common Good: Defining the Boundaries and Ensuring Safeguards», in *European Journal of Health Law*, 2023, 30, 113-140.

⁷ Sul punto v. diffusamente E. Brouwer and C. Prins, «The European Health Data Space: Balancing Innovation with Citizens' Rights», in *European Journal of Risk Regulation*, 2024, 15, 1-18.

⁸ Sul punto v. S. Porsdam Mann *et al.*, «Ethics and Governance of Secondary Health Data Use: Positioning Health Data as a Global Public Good», in *BMC Medical Ethics*, 2022, 23, 117.

⁹ V. sul punto G. Malgieri, «The concept of fairness in the GDPR: A linguistic and contextual interpretation», in *Computer Law & Security Review*, 2020, vol. 36, 1-12.

non sempre garantisce un'effettiva irreversibilità del processo, soprattutto alla luce delle capacità di re-identificazione offerte dalle tecnologie attuali¹⁰.

Nel contesto dell'EHDS, la disciplina dell'impiego secondario prevede l'intervento di organismi di accesso ai dati (Health Data Access Bodies), che dovrebbero garantire l'equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Tuttavia, come notano alcuni autori, il rischio è che si sviluppi una governance tecnocratica, poco trasparente e scarsamente controllabile democraticamente¹¹. La trasparenza degli algoritmi di selezione, la tracciabilità dell'utilizzo dei dati e l'effettiva possibilità di revoca del consenso appaiono, a oggi, profili ancora critici.

Un ulteriore elemento problematico è rappresentato dall'asimmetria informativa tra gli attori coinvolti: i soggetti interessati, spesso ignari dell'effettivo destino dei propri dati, si confrontano con enti pubblici e privati dotati di competenze tecniche e risorse organizzative molto superiori. Tale squilibrio pone interrogativi sulla genuinità del consenso e sulla reale capacità di autodeterminazione informativa.

La dottrina propone diversi strumenti per riequilibrare questo scenario: dall'introduzione di modelli di *data stewardship* alla creazione di enti pubblici di fiducia per la gestione dei dati (*data trusts*), fino all'adozione di approcci partecipativi nella governance dei progetti di ricerca. Si tratta di soluzioni ancora in fase sperimentale, che però offrono interessanti prospettive per ripensare la relazione tra individuo, collettività e dati sanitari.

5.4 Il trattamento automatizzato: dati sanitari e intelligenza artificiale

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) nei processi di analisi e gestione dei dati sanitari rappresenta uno degli sviluppi più significativi e controversi della sanità digitale contemporanea. Le tecnologie basate su algoritmi di apprendimento automatico (*machine learning*) e profondo (*deep learning*) promettono di rivoluzionare l'assistenza clinica, rendendo possibile una medicina sempre più predittiva, personalizzata e preventiva. Tuttavia, tali promesse sono accompagnate da sfide complesse che riguardano tanto la dimensione tecnica quanto quella giuridica ed etica.

Il primo nodo riguarda la qualità e l'affidabilità dei dati utilizzati per addestrare i modelli. Come ben chiarito, i dataset clinici possono riflettere bias storici, disuguaglianze sistemiche o errori di codifica, che vengono poi trasferiti

¹⁰ Sul punto v. C. Feutry, P. Piantanida, Y. Bengio and P. Duhamel, *Learning Anonymized Representations with Adversarial Neural Network*, *arXiv preprint arXiv:1802.09386*, 26 febbraio 2018, <https://arxiv.org/abs/1802.09386>.

¹¹ Sul punto diffusamente S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino, 2005, 93-95.

e amplificati dagli algoritmi predittivi¹². Ne deriva un rischio concreto di discriminazione algoritmica, che potrebbe compromettere il principio di equità nelle decisioni sanitarie.

In secondo luogo, emerge con forza il problema della trasparenza e della comprensibilità delle decisioni algoritmiche. La cosiddetta *black box issue* rende difficile per i pazienti, ma anche per i professionisti sanitari, comprendere le logiche che guidano le raccomandazioni o le diagnosi fornite da sistemi di AI. La dottrina ha proposto l'introduzione di obblighi di spiegabilità (*explainability*), sebbene la loro implementazione in ambiti ad alta complessità tecnica resti problematica. E invero, come affermato da Floridi, la questione non è soltanto tecnica, ma profondamente giuridica e filosofica: la possibilità di fornire spiegazioni accessibili costituisce un presupposto per l'esercizio dei diritti fondamentali alla trasparenza, al consenso informato e alla contestazione delle decisioni automatizzate¹³. Ancora una volta si ripropone il conflitto con l'applicabilità dell'art. 22 del GDPR che limita le decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, salvo alcune eccezioni specifiche.

Merita infine di essere qui accennato un ulteriore aspetto problematico rappresentato dalla collocazione dei sistemi di AI nella struttura delle responsabilità mediche e istituzionali. Se un algoritmo produce una raccomandazione clinica errata, chi è responsabile? Il medico, l'ente sanitario, lo sviluppatore del software? Su questo punto, la dottrina propone modelli diversi: responsabilità in solido, responsabilità da prodotto difettoso, o nuovi schemi di responsabilità oggettiva. Tuttavia, nessuno di questi modelli appare, a oggi, pienamente soddisfacente né recepito con coerenza a livello normativo.

Alla complessità abbozzata sopra si aggiunge da ultimo l'interferenza del recente Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), che qualifica i sistemi di AI applicati alla salute come tecnologie ad "alto rischio". Il Regolamento impone, quindi, requisiti specifici in termini di gestione dei dati, documentazione tecnica, auditabilità e supervisione umana. Tuttavia, il coordinamento tra AI Act e normativa in materia di dati sanitari (come EHDS e GDPR) resta una sfida aperta, su cui si sta concentrando una parte crescente della dottrina europea.

In conclusione, l'intelligenza artificiale in ambito sanitario apre spazi promettenti ma anche scenari altamente problematici. La sua regolazione richiede un approccio integrato, capace di coniugare tutela dei diritti fondamentali, promozione dell'innovazione e definizione chiara delle responsabilità. La riflessione

¹² S. Wachter, B. Mittelstadt and C. Russell, «Why Fairness Cannot Be Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI», in *Computer Law & Security Review*, 2021, vol. 41, 105567.

¹³ L. Floridi *et al.*, «AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations», in *Minds and Machines*, 2018, vol. 28, 689.

giuridica, ancora in fase evolutiva, dovrà continuare a misurarsi con una realtà tecnologica in rapido mutamento, evitando tanto l'entusiasmo acritico quanto la paralisi regolativa.

5.5 Il Fascicolo Sanitario Elettronico: regolazione, etica, proprietà e impieghi

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresenta una delle infrastrutture centrali della sanità digitale italiana. Esso è definito dall'art. 12 del D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici, riferiti a un singolo assistito. Il suo obiettivo principale è la condivisione delle informazioni per la continuità assistenziale, ma nel tempo è emerso anche come strumento utile per finalità amministrative, statistiche, epidemiologiche e di ricerca.

Nonostante l'apparente neutralità tecnica, il FSE solleva questioni giuridiche ed etiche di rilievo. Un primo nodo concerne la *titolarità dei dati*: sebbene il cittadino sia titolare del diritto alla protezione dei dati, la gestione operativa e l'accesso ai dati del FSE sono affidati a soggetti pubblici e talvolta privati, generando ambiguità tra titolarità formale e disponibilità sostanziale. Come osservato, la struttura del FSE rischia di configurare una "governance paternalistica dei dati", che presuppone un interesse superiore alla gestione centralizzata, limitando però la capacità del cittadino di esercitare un controllo effettivo¹⁴. Un secondo profilo problematico è quello dell'*accessibilità*: i criteri di accesso da parte dei professionisti sanitari e delle amministrazioni devono essere coerenti con i principi di necessità e proporzionalità del trattamento, ma spesso risultano eccessivamente estesi o poco trasparenti. La dottrina ha evidenziato come una visione funzionalistica del FSE tenda a marginalizzare il consenso dell'assistito, riducendolo a mera formalità procedurale, specie quando vengono attivati automatismi di condivisione non pienamente consapevoli da parte dell'utente. Dal punto di vista normativo, la coesistenza tra GDPR, Codice Privacy e legislazione nazionale sul FSE genera sovrapposizioni e aree di incertezza. Il principio di *accountability*, pur formalmente recepito, fatica a tradursi in misure concretamente verificabili, in particolare nei confronti delle regioni che gestiscono in modo autonomo le piattaforme. L'efficacia delle garanzie dipende in larga misura dalla trasparenza delle interfacce digitali, dalla comprensibilità delle informative e dalla reale possibilità di opposizione da parte dell'interessato¹⁵.

Sullo sfondo resta il problema della *proprietà e valorizzazione economica dei dati*: il FSE rappresenta, potenzialmente, una banca dati di grande valore

¹⁴ A. Mantelero, «Il Fascicolo Sanitario Elettronico e la dimensione costituzionale dei dati sanitari», in *Rivista critica del diritto privato*, 2020, 109.

¹⁵ G. Comandé, «Big data e salute: verso una nuova governance dei dati personali?», in *Diritto pubblico*, 2017, 635-657.

per imprese biomediche, compagnie assicurative, startup tecnologiche. La letteratura si interroga su chi possa disporre di tale valore, e in quale misura lo Stato debba intervenire per evitarne un'appropriazione privata non equa. Alcuni autori propongono modelli di *commons data governance*, che configurano i dati sanitari come beni comuni digitali soggetti a regole di accesso condivise e partecipate¹⁶.

Il FSE è, in un certo senso, una memoria digitale dell'individuo: una forma di rappresentazione algoritmica della sua storia biologica e terapeutica. Come tale, richiede una governance che tenga conto della vulnerabilità della persona, del diritto all'oblio, del rispetto delle diversità culturali e delle disuguaglianze digitali. Le sfide sono numerose e irrisolte: dall'interoperabilità tra sistemi regionali alla standardizzazione semantica, dall'alfabetizzazione digitale dei pazienti alla prevenzione delle discriminazioni basate su dati sanitari predittivi. In attesa della sua piena operabilità, il cui termine sembra essere rimandato su una linea dell'orizzonte destinata ad allontanarsi più ci si avvicina, i problemi accennati restano aperti e il dibattito continua non solo all'interno della comunità scientifica, ma anche nella società civile e soprattutto tra le associazioni di pazienti.

5.6 Memoria digitale e memoria collettiva: prospettive di regolazione dei dati sanitari, globalizzazione e mercato della salute

La regolazione dei dati sanitari si colloca oggi in un contesto di trasformazione profonda, segnato da tre fattori convergenti: l'espansione tecnologica (dalla digitalizzazione alla bioinformatica), la crescente pressione economica sul settore della salute, e la tensione normativa tra protezione dei diritti fondamentali e promozione dell'innovazione. In questo scenario, la riflessione giuridica è chiamata a confrontarsi con interrogativi di natura non solo tecnica, ma anche assiologica e politica.

Un primo tema riguarda il ruolo della persona nei nuovi ecosistemi digitali della salute. La centralità dell'individuo, più volte affermata nei testi normativi (dal GDPR all'EHDS), si scontra, almeno per ora, con l'opacità dei meccanismi decisionali, la difficoltà di esercitare consapevolmente il consenso e la marginalità dei cittadini nei processi di definizione delle policy. Come osservato da autorevole dottrina, il rischio è che la soggettività giuridica venga ridotta a

¹⁶ Sul punto la letteratura è ampia, tra la più significativa v. Y. Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven Yale University Press, 2006; B.J. Koops and J.G. Goos, *The Right to Privacy and the Regulation of Health Data*, Berlin, Springer, 2016; L. Floridi, «The Ethics of Artificial Intelligence», in *Oxford Handbook of Ethics of AI*, Oxford, Oxford University Press, 2017; F. Pasquale, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2015.

un insieme di dati funzionali a interessi collettivi o industriali, in assenza di una reale *agency* informativa¹⁷. Il già ripido crinale è denso di insidie, talvolta mascherate, nella maggior parte dei casi neppure comprese. Come osservava Simone Weil, le astrazioni pericolose si riconoscono dalle maiuscole che attirano e il loro uso ha sempre a che vedere con la conservazione e la conquista del potere: Qualità del Sistema Sanitario, Salute della Nazione, Salute Pubblica, Prevenzione. Sul punto la politica sembra voler a tutti i costi individuare una soluzione tecnica a un problema che è essenzialmente politico. E in troppi – operatori sanitari, tecnici e scienziati – sembrano pronti ad assecondare l’illusione che ciò sia possibile.

In secondo luogo, si pone il problema della dimensione transnazionale della governance dei dati sanitari. I flussi informativi oltre confine, la cooperazione scientifica internazionale e il coinvolgimento di attori privati globali (big tech, pharma, assicurazioni ecc.) impongono la costruzione di strumenti normativi che superino la frammentazione giurisdizionale e garantiscano standard comuni di trasparenza, equità e controllo. Tuttavia, la costruzione di un “mercato europeo dei dati” rischia di subordinare la logica dei diritti alla logica della competitività economica, secondo una deriva già segnalata dalla dottrina critica della *datafication*¹⁸. Non è questa la sede per approfondire un problema assai complesso, su cui si rinvia alla dottrina, basti qui ricordare che la prospettiva più promettente sembrerebbe essere proprio quella che va a collocare i dati sanitari (e più in generale quelli personali) tra i beni relazionali¹⁹, e come tali destinati a massimizzare il bene comune di una data comunità, e non già interessi privati particolari. Alcuni studiosi, al riguardo, propongono infatti una riformulazione dell’idea di proprietà dei dati, in chiave relazionale e democratica, capace di riconoscere l’interesse pubblico alla conoscenza e all’innovazione,

¹⁷ V. sul punto D.U. Galetta, «Il ruolo del consenso nel trattamento dei dati personali: tra autodeterminazione e paternalismo digitale», in *Dir. informazione e informatica*, 2021, 45.

¹⁸ Si rinvia per una ampia diffusione sul tema e sulle proposte elaborate dalla dottrina: v. O.J. Gstrein and A. Beaulieu, «How to protect privacy in a datafied society? A presentation of multiple legal and conceptual approaches», in *Philos. Technol.*, 2022, 35, 3, <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00497-4>; “*what makes datafication wrong is not (only) that it erodes the capacity for subject self-formation, but instead that it materializes unjust social relations: data relations that enact or amplify social inequality*”, osserva S. Viljoen in «A Relational Theory of Data Governance», in *The Yale law journal*, 2021, 131:573; G. Rothschild-Elyassi, «The Datafication of Law: How Technology Encodes Carceral Power and Affects Judicial Practice in the United States», in *Law & Social Inquiry*, 2022, 47, 1, 55-94.

¹⁹ Sul punto è d’obbligo rinviare all’autorevole contributo teorico di P. Donati, *Scoprire i beni relazionali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019.

senza annullare le prerogative individuali²⁰. Aspetto quest'ultimo che va a mitigare un ulteriore elemento di tensione che riguarda il valore economico dei dati sanitari. Come noto infatti, la loro progressiva trasformazione in asset digitali ha alimentato l'interesse di operatori di mercato, portando con sé il rischio di appropriazioni esclusive, speculazioni o modelli di valorizzazione poco redistributivi.

In questo quadro complesso, le prospettive di ricerca e intervento sono molteplici ma ancora aperte: quali modelli di governance partecipativa possono garantire l'equilibrio tra diritti e innovazione? In che misura le autorità indipendenti sono in grado di esercitare un controllo efficace sui nuovi poteri informazionali? Come costruire un'etica pubblica del dato sanitario che sappia coniugare giustizia, efficienza e sostenibilità?

Rispondere a queste domande significa immaginare un diritto dei dati sanitari non più solo come strumento di difesa, ma come architettura istituzionale in grado di orientare la trasformazione digitale in senso democratico. Significa, in definitiva, considerare le "radici di conoscenza" non come un archivio da custodire gelosamente, pratica assai diffusa anche nel mondo scientifico e della ricerca, oltre ovviamente ai grandi operatori di mercato, ma come un bene comune da coltivare con cura e responsabilità condivisa.

Come fare questo, per non ricadere negli errori già compiuti dal legislatore domestico e comunitario? Un suggerimento, tutto da sviluppare, ci viene da A.O. Hirschman: "ciò di cui c'è realmente bisogno per compiere progressi riguardo ai problemi nuovi che una società incontra sul suo cammino è la capacità di iniziativa politica, l'immaginazione, qui la pazienza, là l'impazienza e altre varietà ancora di 'virtù' e 'fortuna'"²¹.

²⁰ P. De Hert and V. Papakonstantinou, «The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals?», in *Computer Law & Security Review*, 2016, vol. 32, 180

²¹ A.O. Hirschman, *Autosovversione*, Bologna, Il Mulino, 1997, 305.

6. La delega fiscale del Governo Draghi. Sistema duale e sviluppo*

Franco Osculati e Marco Missaglia

6.1 Contesto

6.1.1 Il discorso

Mario Draghi, nel suo *Discorso d'insediamento* quale Presidente del Consiglio dei Ministri (Senato, 17 febbraio 2021), dedicò una certa attenzione al tema dell'imposizione tributaria. “Nel caso del fisco [...] non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano l'una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta [...] le esperienze di altri paesi insegnano che la riforma della tassazione dovrebbe essere affidata a esperti [...]. Un metodo simile fu seguito in Italia all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso quando il Governo affidò ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi della riforma Vannoni del 1951”.

La riforma degli anni Settanta fu epocale, per una serie di motivi, tra i quali, principalmente, l'introduzione dell'Irpef e dell'Iva in sostituzione di un ampio numero di tributi preesistenti. La prossima riforma, quando e se, difficilmente sarà di una portata comparabile, se non altro perché Irpef e Iva potranno/dovranno essere modificate, ma non superate. Del resto, nei brani successivi del discorso Draghi accenna soltanto all'Irpef: “[...] va studiata una riforma complessiva dell'Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività” (nostre sottolineature).

* Il presente lavoro è dedicato a John Maynard Keynes, che non è nostro zio biologico ma, per così dire, intellettuale.

Semplificare, in attesa di precisazioni, è un auspicio sempre attuale. Razionalizzare è un obiettivo che richiede almeno di stabilire alcune priorità e di vedere l'Irpef (o qualunque altra imposta) non isolatamente, ma come elemento di un sistema coerente. Quanto alla progressività, più che preservare si tratta di riscoprire e realizzare a un grado consistente, anche in risposta alle tendenze delle diseguaglianze a sprofondare. Come vedremo, la principale proposta della *Delega*, sostanzialmente preannunciata nel discorso di insediamento, non va in questa direzione.

6.1.2 *Meno tasse?*

Di per sé una ristrutturazione del sistema fiscale non comporta una riduzione della pressione fiscale complessiva. In concreto la questione che si pone è se si potrà andare sensibilmente oltre la riduzione (pari a 7 miliardi) dell'Irpef e (di 1 miliardo) dell'Irap decisa con la manovra di bilancio per il 2022. Nello scenario previsto dall'ultima *Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza* (Nadef) "l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il Pil e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell'anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/Pil al livello precrisi (134,3%) entro il 2030. [...] Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari"¹. Questi, a fronte di una crescita del Pil nominale del 6,4% nel 2022, del 4,3% nel 2023 e del 3,6% nel 2024, dovrebbero consentire una discesa del rapporto debito/Pil dal 153,5 del 2021 al 146,1 del 2024², ovvero 7 punti, che non sono pochi, in tre anni.

La Tabella 6.1 espone per la spesa corrente totale (al netto degli interessi), nei tre anni (2020-2022) della crisi, una riduzione di oltre 4 punti che (se confermata a consuntivo) non può non sorprendere, mentre, quanto al futuro, essa disegna un quadro (a legislazione vigente) abbastanza lontano dal possibile e dall'auspicabile. Rispetto al dato striminzito del 2020 e 2021, ci si dovrebbe aspettare, grazie al *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR), uno sviluppo più consistente degli investimenti (che più di altre voci dovrebbero influire positivamente sul denominatore, il Pil). Tuttavia, la proiezione riguardante la spesa per il personale (riduzione di circa un punto di Pil in tre anni, dal 2022 al 2024) contrasta con la limitatezza degli organici pubblici in Italia³. Quanto alla spesa

¹ Ministero dell'economia e delle finanze, *Documento di economia e finanza. Nota di aggiornamento 2021*, Roma, 2021, IV-V.

² Ivi, 10.

³ "La Pubblica amministrazione italiana registra oggi un numero di dipendenti (circa 3,2 milioni) inferiore alla media Oese (13,4% dell'occupazione totale, contro il 17,7%

sanitaria, il ritorno al valore del 2019 nel 2023 è insensato anche al netto della pandemia⁴. Dato che necessità di spesa non facilmente occultabili sono presenti anche in diversi settori (quali istruzione, ricerca, povertà) non compresi negli esempi della Tabella 6.1, risulta difficile pensare che saldi primari positivi possano verificarsi già dal 2023 con una pressione fiscale declinante.

Tabella 6.1 Alcune voci di finanza pubblica (Pubblica amministrazione). Rapporto al Pil, a legislazione vigente, 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Totale spese correnti al netto interessi	48,3	46,8	43,9	42,2	41,3
Redditi da lavoro dipendente	10,5	10,1	10,0	9,4	9,1
Spesa sanitaria	7,5	7,3	6,7	6,3	6,1
Investimenti fissi lordi	2,6	2,9	3,1	3,3	3,4
Saldo primario	-6,1	-6,0	-1,5	0,3	0,4
Pressione fiscale	42,8	41,9	42,0	41,7	41,5

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Nadeff, Roma, 2021, 59

6.1.3 Il fisco nel PNRR

Di tasse si occupa anche il PNRR nella sua versione definitiva presentata a Bruxelles il 30 aprile e approvata dal Consiglio UE, su proposta della Commissione, il 13 luglio 2021.

Il PNRR, anzitutto, ricorda che già nelle raccomandazioni specifiche per paese elaborate per il 2019 dalle autorità UE all'Italia si indicava di “ridurre la pressione fiscale sul lavoro, e di compensare tale riduzione con una revisione

della media Ocse, secondo i dati del 2017). Il ricambio generazionale nell'ultimo decennio è stato lento e parziale, a eccezione del comparto della scuola. La sostituzione del personale in servizio è stata pari a un solo nuovo assunto a fronte di tre cessazioni nelle centrali e di un assunto ogni due cessazioni nelle amministrazioni locali. [...] La carenza di nuove competenze è anche determinata dal taglio delle spese di istruzione e formazione per i dipendenti pubblici. In 10 anni gli investimenti in formazione si sono quasi dimezzati, passando da 262 milioni di euro nel 2008 a 164 milioni nel 2019: una media di 48 euro per dipendente”. Governo italiano, *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, 2021, Roma, 44.

⁴ F. Osculati, *La spesa sanitaria pubblica*, Pavia, Fondazione Romagnosi, 2021, nota 1.

delle agevolazioni fiscali e una riforma dei valori catastali non aggiornati”⁵. Questa specifica riforma, dunque, non sembrerebbe dover essere a parità di gettito prelevato sul comparto immobiliare. L’UE invitava “inoltre a potenziare i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti”⁶.

Il PNRR nota che già nel 2020 si è operata una “significativa” riduzione del cuneo fiscale e promette ulteriori interventi “graduali e strutturali” nella medesima direzione. Aggiunge dati sul contrasto all’evasione fiscale, apprezzando il contributo dei pagamenti elettronici e della riduzione del limite all’uso del contante, da 3000 euro a 2000 euro da luglio 2020 e a 1000 euro da gennaio 2022⁷.

Nel capitolo dedicato alle riforme, il PNRR indica la riforma fiscale tra le “azioni chiave” e richiama la necessità di “un intervento complessivo [...] che parta da una analisi operata da esperti” con l’obiettivo di un sistema fiscale “certo ed equo”. La revisione dell’Irpef viene indicata come “possibile [...] preservando la progressività e l’equilibrio dei conti pubblici”. Il governo è chiamato a presentare al Parlamento una legge delega entro il 31 luglio 2021⁸.

6.1.4 I punti chiave della Delega

La *Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale* vede la luce il 5 ottobre nella forma di un testo in 10 articoli, dedicati ai tempi di realizzazione, ai criteri generali, al sistema di riscossione, alla codificazione. Quanto agli interventi sui singoli tributi si nota: a) Irpef, oltre all’ennesimo richiamo alla necessità di riordinare deduzioni e detrazioni, l’accettazione di un modello “compiutamente” duale; b) Ires, propositi di revisione e ammodernamento dei criteri contabili di determinazione dell’imponibile, oltre al pieno inserimento del tributo nel sistema duale; c) Iva, la prospettiva di una riduzione del numero e del livello delle aliquote; d) Irap, il suo graduale superamento; e) tassazione immobiliare, l’impegno a completare e aggiornare il catasto, rendendo però disponibili i risultati a decorrere dal 1° gennaio 2026; f) fiscalità di regioni e comuni, il passaggio da addizionali a sovrainposte all’Irpef, nonché la promessa di trasferire alla finanza locale l’intera Imu ed “eventualmente” i tributi “incidenti sulle transazioni immobiliari”, quali l’Imposta di registro e l’Imposta ipotecaria.

Nel suo complesso, questa proposta, forse non sufficientemente attenta ai riflessi equitativi del prelievo e sebbene non priva di qualche aspetto interessante, si colloca nel solco dell’esistente e, soprattutto, della percezione politica

⁵ Governo italiano, *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., 25.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Ivi, 26.

⁸ Ivi, 78.

del sistema fiscale⁹. La *Delega*, ora in Ac 3343, è all'esame del Parlamento nei primi mesi del 2022.

In questa nota ci occupiamo dell'aspetto più decisamente strutturale in essa contenuto, cioè del passaggio al sistema duale dell'imposizione diretta sui redditi. Si tratterebbe non di una trasformazione radicale dell'esistente, ma del completamento di una tendenza in atto da tempo, completamento peraltro contestato da una parte del sistema politico. Sebbene in rapporto all'attuale assetto tributario, alquanto scadente, il sistema duale, se esteso come auspicato dalla *Delega*, possa offrire qualche miglioramento in termini di razionalità ed equità, esso si caratterizza per una base teorica fragile o quantomeno irrealistica, per l'improbabilità di effetti positivi sullo sviluppo e per la dannosità distributiva.

6.2 Il sistema duale

6.2.1 Senza ridurre la pressione fiscale

Il sistema duale da principio fu introdotto dai paesi nordici nel corso degli anni Novanta, con le aliquote per i due tipi di reddito come indicato in Tabella 6.2.

Tabella 6.2 Aliquote nell'anno di introduzione del sistema duale in Scandinavia

	Svezia	Norvegia	Finlandia
	1991	1992	1993
Capitale	28 – 30	29	28
Lavoro	28 – 56	28 – 47,5	30,5 – 52,5

Parallelamente fu modificata la normativa di definizione della base imponibile sul versante dei redditi di capitale (riducendo crediti d'imposta e facilitazioni varie, ridefinendo gli ammortamenti). In quel decennio e nel successivo Finlandia e Svezia avevano una pressione fiscale (e contributiva) superiore o attorno al 45% del Pil, un po' meno la Norvegia (comunque sopra il dato italiano). Come si può notare dalla Tabella 6.3, l'introduzione del sistema duale non si è accompagnata a una riduzione della pressione fiscale. Riduzioni della pressione fiscale si sono manifestate, soprattutto in Svezia, soltanto dopo la metà degli anni Dieci.

⁹ Cfr. F. Osculati, «La Delega fiscale del Governo Draghi. Riscoprire la progressività», in E. Colombo (a cura di), *Le Istituzioni e le idee. Studi indisciplinary offerti a Fabio Rugge per il suo settantesimo compleanno*, Milano, Giuffrè, 2022, 579 ss.; F. Osculati, *La delega fiscale del Governo Draghi. Novità per l'autonomia locale?*, Pavia, Fondazione Romagnosi, 2022, nota 1.

Tabella 6.3 Pressione fiscale totale e quota sul Pil delle imposte sui redditi in Scandinavia. 1990, 1995, 2000, 2005, percentuali

	1990	1995	2000	2005
<i>Pressione fiscale totale</i>				
Finlandia	42,9	44,5	45,8	42,0
Norvegia	40,2	39,4	41,7	42,5
Svezia	48,8	45,1	50,0	47,3
<i>Imposte dirette</i>				
Finlandia	16,8	16,1	19,7	16,1
Norvegia	14,2	14,1	18,9	21,0
Svezia	20,3	17,7	21,4	19,1

Fonte: Oecd, sito

Diversi altri paesi, compreso il nostro, si affidano a sistemi tributari con ampi elementi del duale.

6.2.2 C'è reddito e reddito

Nel sistema tributario italiano precedente la riforma degli anni Settanta, si distingueva tra reddito da lavoro (“guadagnato”) e reddito da capitale. Con la riforma si è voluto mettere tutto sullo stesso piano ma difficoltà vere o supposte di applicazione hanno impedito la piena realizzazione dello schema a larga base. Negli ultimi anni lo scostamento dall’Irpef originale è aumentato.

Il sistema duale combina una tassazione progressiva del reddito da lavoro con una tassazione a unica aliquota (proporzionale) bassa sui redditi di ogni forma di capitale, compresi i profitti societari. In astratto tale schema è neutrale circa le decisioni di investimento e di finanziamento delle imprese, nonché riguardo la distribuzione dei profitti¹⁰. Ciò richiede l’effettiva unificazione delle aliquote su ogni tipo di capitale. Sempre in astratto, il duale dovrebbe essere di facile amministrazione in quanto, per la parte sul capitale, opera attraverso un prelievo “reale” che non tiene conto in nessun modo delle condizioni “personali” del percettore. In pratica, nelle attività economiche come piccole imprese, imprese a controllo familiare, libere professioni, dato che il reddito scaturisce dal connubio tra capitale e lavoro, si presentano difficoltà di applicazione¹¹ (vedi al paragrafo 6.5).

¹⁰ Il lavoro di riferimento sulla natura del sistema duale è probabilmente: P.B. Sørensen, «Dual income taxation: why and how?», in *FinanzArchiv*, 2005, 61, 559-586.

¹¹ “[...] a consistent dual income tax requires that income from small enterprise be split into a labor income component and a capital income component. [...] the difficulty of undertaking such income splitting (is) the ‘Achilles Heel’ of the dual income tax. In particular, the

6.3 Le motivazioni teoriche

Secondo la Scienza delle finanze (Economia pubblica) il reddito può/deve essere tassato secondo tre schemi: reddito prodotto, reddito entrata, reddito spesa. L'Irpef fu introdotta nel 1974, come componente essenziale della riforma epocale di quel periodo, nell'accettazione del reddito entrata che può essere inteso come la somma del consumo effettivo e del consumo potenziale, ovvero come la somma di tutte le fonti di reddito comprese quelle destinate al risparmio. Questo modello, per questioni di accettabilità politica e della difficoltà pratica di sottoporre a tassazione progressiva i redditi di capitale, non fu mai applicato nella sua interezza; lo schema di riferimento è però rimasto, tanto è vero che la tassazione, ad aliquota modesta e proporzionale, dei redditi da capitale finanziario è sempre stata definita "sostitutiva", cioè come un ripiego inteso come provvisorio rispetto all'Irpef onnicomprensiva.

Il sistema duale è avvicinabile allo schema del reddito spesa, se non altro perché privilegia i ricettacoli del risparmio: azioni, obbligazioni, immobili. L'imposta sulla spesa è equivalente a un'imposta sul reddito entrata che esenti i redditi da capitale¹². Einaudi, sulla scia di Hobbes, Mill, Fischer e Kaldor, fu favorevole a questa soluzione insistendo molto sull'opportunità di non tassare due volte il risparmio ovvero di mandare esente la parte di reddito guadagnato non assegnata ai consumi. Questa impostazione lascia qualche interrogativo sull'importanza del risparmio nell'economia contemporanea, se sia tale da meritare un incentivo fiscale strutturale, e sembra escludere l'ipotesi del reddito non guadagnato, cioè di redditi da capitale che pervengono a un soggetto non previo lavoro e risparmio ma per esempio per eredità o per *capital gain* causato da impersonali e transnazionali forze di mercato. Nel paragrafo 6.3 proponiamo qualche ulteriore riflessione in merito.

Più di recente, l'imposta che tratta differentemente i redditi da lavoro e i redditi da capitale, secondo il sistema duale, è stata giustificata dalla teoria economica, in cerca dell'"ottima tassazione", con gli strumenti di analisi prediletti dal filone *mainstream* della massimizzazione del benessere dell'operatore rappresentativo.

Esemplare di questo modo di ragionare è il lavoro di Nielsen e Sørensen¹³ che ipotizza un dualismo tra l'investimento operato dal singolo soggetto in capitale umano e in capitale fisico. Il modello assunto di ciclo vitale di due periodi suppone immobilità del lavoro e mobilità internazionale del capitale e disegna

Nordic experience has shown that splitting income from closely held corporations is a considerable administrative challenge". P.B. Sørensen, *Dual income tax: why and how*, Institute of economics, University of Copenhagen, 2005, 2.

¹² Cfr. P. Bosi e M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, Bologna, Il Mulino, 2019, 59-65.

¹³ S.B. Nielsen e P.B. Sørensen, «On the optimality of the Nordic system of dual income taxation», in *Journal of Public Economics*, 1997, 63, 311-329.

un consumatore che nel primo periodo può scegliere tra lavoro o studio (o altre forme di perfezionamento del proprio capitale umano) e che nel secondo periodo, nel quale può solo lavorare, gode di un livello (alto) di consumi finanziato in relazione alle scelte compiute precedentemente, o dalla maggiore produttività (riflessa in salario o stipendio) acquisita con lo studio o dal rendimento del capitale investito nel primo periodo, che si aggiunge a un reddito da lavoro inferiore a quello raggiungibile nell'altra ipotesi. Da giovani, insomma, si potrebbe scegliere tra investire in istruzione o investire in capitale finanziario. Il fisco dovrebbe essere neutrale non accordando facilitazioni a una delle due forme di investimento.

Si assume che l'università sia l'unica forma di investimento in capitale umano e che essa (frequenza ai corsi, vitto e alloggio) sia completamente gratuita, talché tale investimento ha come solo costo il mancato guadagno, nel primo periodo, connesso con il non lavoro e lo studio. Ponendo che nel secondo periodo sia l'investimento in capitale umano, sia l'investimento finanziario consentano un pari importo di consumi aggiuntivi. Si tratta quindi di valutare il trattamento fiscale dei due investimenti ponendo che esista una sola aliquota proporzionale (t). Se per garantirsi quel certo livello futuro aggiuntivo di consumi con l'investimento finanziario occorrono 100 euro, sono 100 euro al netto dell'imposta. Nel caso dell'investimento in capitale umano non si dovrà disporre di 100 euro ma ne basteranno di meno perché il reddito da lavoro cui si rinuncia è tassato (non 100, ma $100 - t$). Dunque per porre le due forme di investimento sullo stesso piano occorre, nel caso del rendimento da capitale umano, aggiungere a t un tanto in più, ovvero occorre una progressività dell'imposta sul reddito da lavoro.

Indagando sulle technicalità del sistema tributario, si possono però giustificare altre conclusioni. In un sistema di tassazione a larga base la parte di prelievo che cade sul reddito da lavoro disincentiva gli investimenti in capitale umano, mentre la parte che cade sul reddito da capitale fisico disincentiva gli investimenti in capitale fisico. Sono effetti differenti che nascono da presupposti non uguali. Nel calcolo dell'imponibile del reddito da capitale fisico sono ammesse le deduzioni da obsolescenza. Non è il caso del capitale umano, che viene tassato (fino alla pensione), per così dire, sia nel capitale, sia nel reddito, mentre il capitale fisico, grazie al conteggio dell'obsolescenza, è tassato solo sul reddito. Ne consegue che, se il prelievo tributario non discrimina a favore del reddito da lavoro, l'investimento in capitale umano va incoraggiato per esempio attraverso la gratuità della scuola e dell'università¹⁴.

¹⁴ Cfr. M. Nerlove, A. Razin, E. Sadka and von R.K. Weizsacker, «Comprehensive income taxation, investments in human and physical capital, and productivity», in *Journal of Public Economics*, 1993, 50, 397-406. Questo articolo, che pur approda a conclusioni condivisibili e sensate, scritto da quattro studiosi e forte di nove pagine di cui otto di

Si aggiungano poi tutte le remore associate a qualsivoglia conclusione fondata sull'artificio dell'operatore rappresentativo, ovvero sul paradigma dell'individualismo metodologico. Naturalmente non si tratta di negare l'importanza degli individui e delle loro concrete decisioni economiche, ma di riconoscere che molto spesso gli esiti socioeconomici aggregati sono diversi da quelli che risulterebbero dalla pura e semplice somma dei comportamenti individuali. Alcuni esempi possono aiutare. In un modello fondato sull'agente rappresentativo, se questi desidera risparmiare di più, il risparmio complessivo (aggregato) effettivamente cresce. Nella realtà, tuttavia, se Tizio, Caio e Sempronio (e dunque, necessariamente, l'individuo che li rappresenta) desiderano risparmiare di più, e perciò contraggono le loro spese, ne può seguire una recessione così rilevante (la spesa di Tizio è infatti il reddito di Caio) da costringere tutti a una diminuzione del risparmio (è il cosiddetto "paradosso del risparmio"). L'esito macroeconomico effettivo dipende cioè dalle *interazioni* fra individui, e la macroeconomia non può essere microeconomia aggregata. Oppure, ancora, se nel tentativo di comprimere i costi per diventare più competitive e vendere più merci, tutte le imprese dovessero ridurre i salari, ne seguirebbe un così rilevante calo di domanda che alla fine, a conti fatti, i profitti delle imprese potrebbero persino ridursi (è questo il "paradosso del costo"). Infine, per stare al nostro tema della tassazione duale e al già citato lavoro di Nielsen e Sørensen, se l'operatore rappresentativo desiderasse studiare di più (e quindi lavorare di meno), la storia finirebbe lì. Si tratterebbe di un puro e semplice cambiamento del sistema di preferenze, che come tale non può mai arrecare alcun tipo di danno alla società (l'ottimo sociale, se esiste, deve necessariamente riflettere le preferenze individuali) e anzi, come abbiamo visto, compito dello Stato non può che essere il mantenimento della neutralità fiscale, cioè il non produrre artificialmente risultati che, da sole, le preferenze individuali non potrebbero generare. Nella realtà, tuttavia, se Tizio, Caio e Sempronio volessero tutti studiare di più e lavorare di meno, si darebbe una diminuzione di Pil (a meno che Tizio, Caio e Sempronio non fossero precedentemente disoccupati, ma Nielsen e Sørensen escludono per ipotesi questa possibilità): se questa dovesse indurre le imprese a investire di meno in capitale fisico (è il famoso "effetto acceleratore" di Samuelson: perché mai acquistare un nuovo forno se faccio fatica a vendere il pane?), assisteremmo al paradosso di investimenti crescenti in capitale umano nel bel mezzo di investimenti decrescenti in capitale fisico. Diventeremmo tutti dottori senza più ospedali, ingegneri senza fabbriche. Insomma, giusto o sbagliato che sia, pare davvero rischioso stabilire l'ottimalità di un sistema di tassazione duale (o di un qualsiasi altro sistema di tassazione) sulla base di una metodologia così scivolosa come quella fondata sull'operatore rappresentativo.

formule matematiche rappresenta un buon esempio dell'astrattezza della ricerca economica degli ultimi decenni.

6.3.1 Risparmio e capitale umano

Dicevamo più sopra dell'idea così radicata lungo tutta la storia del pensiero economico di mandare esente la parte di reddito guadagnato non assegnata ai consumi. Il risparmio sta all'origine dell'accumulazione di capitale, ovvero della crescita e dello sviluppo. Tassare il risparmio, e soprattutto i redditi che ne derivano (i redditi da capitale) sarebbe perciò sbagliato oltre che moralmente riprovevole (perché tassare il sacrificio che porterà al benessere delle generazioni future?). Se poi il capitale che si accumula non è fisico, ma umano, se è cioè conoscenza e non capannoni o macchinari, l'errore si fa ancora più grave, giacché la conoscenza possiede, almeno parzialmente, carattere di bene pubblico: non è rivale ed è solo parzialmente (e temporaneamente, via brevetti) escludibile.

Anche qui, tuttavia, bisogna andare un po' più a fondo e ricordare la durissima e troppo spesso (quasi sempre) dimenticata reprimenda di Keynes¹⁵:

The point remains, however, that the transition from a lower to a higher scale of activity involves an increased demand for liquid resources which cannot be met without a rise in the rate of interest, unless the banks are ready to lend more cash or the rest of the public to release more cash at the existing rate of interest. If there is no change in the liquidity position, the public can save ex-ante and ex-post and ex-anything-else until they are blue in the face, without alleviating the problem in the least – unless, indeed, the result of their efforts is to lower the scale of activity to what it was before.

Insomma, gli investimenti necessari ad accrescere il livello di attività economica, siano essi rivolti all'accumulazione di capitale fisico o umano, non sono mai finanziati da un incremento del risparmio corrente, ma solo ed esclusivamente dalla creazione di liquidità (la decisione di una banca di concedere un prestito) e/o dalla re-immissione in circolazione di liquidità che ne era stata precedentemente sottratta (la decisione del pubblico di sottoscrivere obbligazioni private di nuova emissione). Il nesso causale macroeconomico appropriato non è risparmio → investimento, ma liquidità → investimento → risparmio. I cinesi investono tanto (e moltissimo in capitale umano) non perché risparmino tanto ma, al contrario, risparmiano tanto perché investono tanto. La dinamica buona e vera di una società, ovvero la sua propensione a investire, va certamente favorita nella misura del possibile da un uso appropriato dell'incentivo fiscale, ma occorre intendersi: mandare esente il risparmio non favorisce l'investimento (vedi il Keynes dell'*Economic Journal*), né in capitale fisico né in capitale umano. Se si ritiene che l'accumulazione di capitale umano sia la chiave della crescita di

¹⁵ Si veda J.M. Keynes, «The Ex-Ante Theory of the Rate of Interest», in *Economic Journal*, 1937, vol. 47, n. 188, 663-669.

lungo periodo, come gran parte della *new growth theory* (crescita endogena) sostiene, le misure da adottare sono più semplici, più dirette e meno farraginose – dalla riduzione dell’IVA sui testi scolastici all’esonazione più diffusa dal pagamento delle tasse universitarie (per dirne soltanto una, le tasse universitarie sono più basse in Germania che in Italia, paesi con un Pil pro capite rispettivamente pari a circa 46 e 31 mila dollari l’anno) ecc.

6.4 Il sistema duale in pratica

6.4.1 *Analisi empiriche*

Gli studi statistici, forti di varie ed elaborate regressioni, sugli effetti delle imposte sono assai numerosi ma non esattamente conclusivi. Il tema richiede di sottoporre a esame svariati paesi nella loro esperienza di molti anni. Già questo non facilita l’individuazione di un preciso nesso causale tra il mix di imposte (dirette e indirette, sul lavoro e sul capitale) e la crescita. Evidentemente, a parità di composizione e di pressione complessiva, sulla crescita incide un complesso di fattori compresa la qualità della spesa pubblica, atteso anche che gli investimenti pubblici e privati promossi da una determinata manovra fiscale possono conseguire nel lungo periodo risultati meno solidi di quelli avvicinati da una manovra di politica pubblica (di pari costo) tendente a incrementare l’imprenditorialità e l’innovazione¹⁶. Gli studi in questione, ignorando i riflessi equitativi, si concentrano attorno agli incentivi creati da tipi ideali di imposta sui comportamenti degli operatori, in particolare sull’offerta e sulla domanda di lavoro, nonché sugli investimenti in capitale fisico e umano. Ne scaturisce una classifica a quattro gradini che, dal maggiore al minore ostacolo alla crescita, si compone come segue: 1) imposta sulle società; 2) imposta sul reddito; 3) imposte indirette sui consumi; 4) imposte ricorrenti (annuali) su “*immovable property*”¹⁷. La dicotomia, imposta sul capitale e imposta sul lavoro, del sistema duale è lontana da questa griglia, anche senza considerare varie qualificazioni necessarie. Tra queste è in primo piano il fatto che la localizzazione degli investimenti è influenzata dal livello della tassazione dei profitti unitamente ad altri fattori, quali la dotazione infrastrutturale, le dimensioni dei mercati, la regolamentazione, il costo del lavoro e, di riflesso, la tassazione del lavoro.

¹⁶ J.M. Arnold, B. Brys, C. Heady, A. Johansson, C. Schweltnus and L. Vartia, «Tax policy for economic recovery and growth», in *The economic journal*, 2011, 121, 59-80.

¹⁷ *Ibidem*; A. Johansson, *Public finance, economic growth and inequality: a survey of evidence*, Oecd, Eco/wkp(23016)70, 2016.

Inoltre, la categoria 4 non comprende soltanto imposte su terra e immobili, come la nostra Imu, ma può estendersi a voci quali l'imposta di successione, l'imposta sulla ricchezza netta (imposta patrimoniale), l'imposta sulle transazioni finanziarie. Per queste ultime, che possono rivelarsi distorcenti della circolazione dei capitali¹⁸, è auspicabile che vengano trasformate in prelievi ricorrenti, come previsto dalla stessa delega¹⁹.

Un'altra qualificazione da tenere in considerazione è che l'elasticità dell'offerta di lavoro alla tassazione del reddito personale sembra essere più elevata nell'ambito dei redditi di minore importo e dei redditi del secondo percettore all'interno della famiglia (di solito il coniuge di sesso femminile). Pertanto, coesistono motivi di carattere equitativo e di carattere efficientistico a favore della mano leggera sui redditi citati.

In letteratura sono anche reperibili studi sugli effetti specifici del passaggio al sistema duale nei paesi nordici. Ponendo il focus dell'indagine sui possibili incrementi degli imponibili, da un lato, dell'imposta sui redditi da lavoro e, dall'altro, dell'imposta sul capitale, si ottengono evidenze molto tenui. Infatti, se si riscontrano (leggeri) aumenti del reddito colpito dall'imposta sul lavoro, può darsi che questi siano dovuti ai contribuenti percettori di redditi dei due tipi che con il sistema duale vedono ridursi il conto fiscale complessivo. Se si constata un aumento dell'imponibile dell'imposta sul capitale, può essere che sia la conseguenza della trasformazione del reddito da lavoro in reddito da capitale da parte dei contribuenti in grado di concedersi questa forma di programmazione fiscale²⁰.

6.4.2 *La concorrenza fiscale internazionale*

Il sillogismo che giustifica il sistema duale scolpisce quattro massime: l'accumulazione dipende dal capitale; i redditi da lavoro dipendono dal livello di accumulazione; il capitale si muove tra i mercati internazionali a seconda del rendimento al netto delle tasse; il lavoro non si muove. Conclusione: è sbagliato, e non solo illusorio, tassare il capitale, va tassato il lavoro.

Il tema sotteso a questa impostazione è la concorrenza fiscale internazionale, assunta come dato di fatto inarrestabile e positivo perché induce ogni giurisdizione fiscale nazionale a moderare la pressione fiscale. In realtà la concorrenza fiscale internazionale può risolversi in un gioco a somma zero, nel senso che essa modifica la localizzazione dell'attività produttiva, ma senza migliorare complessivamente quantità e qualità. Nella corsa a far pagare di meno il capitale non tutti i paesi sono ugualmente attrezzati; chi ha maggiormente bisogno di

¹⁸ Ivi, 22.

¹⁹ Cfr. paragrafo 1.4.

²⁰ J. Pirttilä and H. Selin, *How successful is the dual income tax? Evidence from the Finnish tax reform of 1993*, Cesifo working paper 1875, 2006.

nuovi insediamenti industriali probabilmente soffre di più stringenti vincoli di bilancio. In ogni caso, se per il capitale il traguardo è l'aliquota zero, il lavoro deve sopportare aliquote via via crescenti che, si può temere, non favoriscono la formazione del capitale umano. Tra la forza lavoro, tuttavia, si può distinguere tra una parte a elevata qualificazione e una parte a bassa qualificazione. Questa è, approssimativamente, sostitutiva del capitale, ma la parte qualificata è complementare, tendenzialmente mobile e, quindi, sarebbe da non infastidire con aliquote progressive alte.

Se i tentativi (per ora timidi) di organizzare una tassazione minima internazionale, almeno all'interno della Ue, avessero qualche successo, gli argomenti pratici a favore del sistema duale sarebbero depotenziati.

Nei discorsi sul sistema duale, comunque, la mobilità dei fattori è assunta in modo eccessivamente schematico. In pratica il capitale fisico non è mobile come il capitale finanziario, mentre anche il lavoro può essere assai più mobile di quanto fosse in Scandinavia ai primi anni Novanta. Per esempio, data l'alta mobilità della forza lavoro (verso l'Australia) il sistema duale non viene giudicato come il più adatto a un paese come la Nuova Zelanda anche da autori attenti e favorevoli alle esperienze nordiche²¹.

Sebbene la mobilità internazionale dei capitali sia generalmente intesa come ineluttabile e fruttuoso ingrediente del capitalismo contemporaneo, non è del tutto chiaro perché i sistemi fiscali debbano adattarsi senza colpo ferire. La tassazione del capitale prevista dal metodo duale è di tipo alla fonte, ma tuttavia non si dovrebbe escludere totalmente lo scambio di informazioni tra autorità fiscali nazionali. Un risparmiatore lombardo può scegliere tra un titolo francese, tedesco o italiano secondo il rendimento comparato al netto della tassazione alla fonte; nondimeno la residenza del risparmiatore è una. Ne dovrebbe conseguire, se non l'inserimento di tale reddito nell'imponibile Irpef, l'applicabilità di un'imposizione di tipo patrimoniale (progressiva) che non sembra incompatibile con il sistema duale²².

²¹ P.B.Sørensen, «Dual income tax: a Nordic tax system», in I. Claus, N. Gemmel, M. Harding and D. White (Eds.), *Tax reform in open economies*, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.

²² Il fatto, derivante dalla liberalizzazione dei capitali, che un risparmiatore nazionale possa scegliere tra attività finanziarie nazionali ed estere in relazione al rendimento netto da imposte non significa che l'amministrazione finanziaria nazionale non controlli allo stesso modo la titolarità delle une e delle altre. In Italia, per esempio, le banche e gli altri intermediari devono comunicare all'Agenzia delle entrate la giacenza, alla fine di ogni anno, di titoli e altri strumenti finanziari sui rapporti attivi di ogni cliente (art. 11, decreto-legge 201/2011). L'applicazione di una eventuale imposta patrimoniale, personale e progressiva, non sembrerebbe impossibile.

6.5 In Italia

6.5.1 Lo “splitting” in un mondo di piccole imprese è compito difficile

Un sistema che sottopone a un sacrificio diverso redditi (formalmente) diversi obbliga a disporre di una mappa precisa degli uni e degli altri o di un criterio accettabile di discriminazione. Infatti in molti comparti del lavoro autonomo, nelle imprese individuali e nelle società di persone si amalgamano redditi derivanti da lavoro e redditi derivanti da capitale ovvero redditi “misti”. Questi, che in Italia sono molto numerosi data l’elevata presenza di piccole imprese, vanno separati per evitare ingiustizie²³. L’applicazione della delega si scontrerà con le difficoltà di definizione e di individuazione dei criteri di separazione delle quote di reddito da capitale e di reddito da lavoro, facendo tesoro delle esperienze internazionali che, però, segnalano quanto questa materia sia scivolosa. Infatti, da un lato, si riconosce che è impossibile determinare quante ore il contribuente (lavoratore autonomo e piccolo imprenditore) abbia lavorato, con quanta intensità e capacità, e, dall’altra, si assume che si possa conoscere l’importo del capitale impiegato. A questo si attribuisce un rendimento medio (o mediano?), inteso come “normale”, da tassare con l’aliquota proporzionale del reddito da capitale e al resto del reddito si attribuisce il carattere del reddito da lavoro, da tassare con l’aliquota progressiva. Tutto ciò richiede di affidarsi a presunzione e a standard raramente del tutto affidabili.

6.5.2 Duale fino in fondo

Tenendo presente questa impostazione, rispetto all’esistente in Italia ci sarebbe molto da fare.

[...] un’evoluzione verso un regime compiutamente duale precluderebbe a priori la possibilità di prevedere, almeno per la parte riconducibile all’impiego di capitale, i regimi agevolati in favore di gran parte dei lavoratori autonomi e imprenditori individuali nonché l’esenzione del reddito agrario adottati nel sistema attuale. In questo assetto non potrebbero trovare poi

²³ “*The self-employed work in their own business, so part of their business must be seen as labor income. At the same time, the self-employed have also invested (part of) their wealth in their business, so another part of their income consists of a return to their business assets. This must be seen as income from capital. If all of the business income of the self-employed were taxed as labor income at progressive rates, the capital income of these taxpayers would be overtaxed relative to other forms of capital income. On the other hand, if all income from self-employment were taxed at the low flat rate applying to capital and corporate income, the self-employed would escape tax progressivity altogether, even though part of their income stems from their work effort*”. P.B. Sørensen, «Dual income taxation», cit., 565.

giustificazione regimi agevolati su redditi di capitale quali quelli applicati sui redditi da locazione degli immobili (cedolare secca), sui redimenti dei titoli di Stato e sui dividendi da Piani di risparmio a lungo termine, nonché eventualmente l'esenzione dei redditi figurativi sull'abitazione principale. Va inoltre evidenziato che l'adozione di un impianto di tassazione duale comporta che le due componenti, quella proporzionale e quella progressiva, siano tra loro completamente distinte non consentendo di conseguenza compensazioni tra le rispettive basi imponibili²⁴.

In questo vasto programma assume un rilievo particolare la “flat tax all'italiana”, cioè il regime forfettario per i lavoratori autonomi e le imprese che sottopone a un prelievo sostitutivo di Irpef e Irap del 15% i compensi e i ricavi fino a 65.000 e del 20% tra i 65.000 e i 100.000 euro. Tali contribuenti, inoltre, non sono tenuti a caricare l'Iva sui clienti (con ciò determinando un *vulnus* alla concorrenza). Il prelievo è anche presuntivo dato che ai compensi e ai ricavi vengono applicati coefficienti di redditività (per esempio, 86% nel settore dell'edilizia, 40% nella ristorazione e nel commercio). Nell'ipotesi di sistema duale, trattandosi di lavoro autonomo in cui è verosimile che l'apporto principale sia quello di lavoro, “la coerenza del sistema richiederebbe la reintroduzione di questi redditi nel campo della progressività”²⁵.

6.6 L'equità del prelievo

6.6.1. Differenze verticali e ingiustizie orizzontali

Un sistema che gravi con un'aliquota proporzionale bassa i redditi da capitale e con aliquote progressive i redditi da lavoro non può non sembrare ingiusto.

²⁴ Ufficio parlamentare del bilancio, *Memoria del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno di legge Ac 3343 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”*, Roma, 2021, 5.

²⁵ Corte dei conti, *Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica*, Roma, 2021, 91. Nell'attuale regime, sia la tassazione forfettaria, sia la cedolare per le locazioni comportano un sensibile allontanamento dai criteri dell'equità orizzontale. Cfr. anche Ufficio parlamentare del bilancio, *Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*, Roma, 2021, 37-39.

Valga un'aritmetica elementare. Supponiamo che il reddito da capitale sia tassato all'aliquota costante del 25% e che il reddito da lavoro cada sotto un criterio progressivo con aliquota al 50%²⁶ dopo le prime 50 unità di imponibile²⁷:

Tabella 6.4 Reddito da lavoro e da capitale, lordo e netto

Reddito la lavoro	100	200	300
Reddito da capitale	0	0	0
Reddito lordo	100	100	100
Reddito netto	75	125	175
Reddito da lavoro	0	0	0
Reddito da capitale	100	200	300
Reddito lordo	100	200	300
Reddito netto	75	150	225

Se c'è solo reddito da lavoro, la relativa imposta progressiva riduce le differenze; se c'è solo reddito da capitale le differenze (relative) rimangono. Lo scarto di imposta pagata a seconda del tipo di reddito, al crescere del reddito, diventa presto notevole (50 unità rispetto a 300). Si aggiunga che i casi più interessanti sono quelli nei quali in capo allo stesso contribuente si sommano redditi dell'uno e dell'altro tipo. In questi casi plausibilmente si possono verificare situazioni di *reranking*, ovvero di ribaltamento nella classifica dei redditi passando dal lordo al netto delle imposte²⁸. Il *reranking*, impossibile in un'imposta progressiva a larga base, è normalmente inteso come un difetto capitale delle politiche pubbliche di carattere distributivo. Un'aliquota del 25% per il reddito da capitale può essere considerata elevata, dato che nella formulazione standard del sistema duale essa è pari al primo scaglione dell'imposta sul reddito da lavoro, mentre in Italia la prima aliquota dell'Irpef è 23%. Un'aliquota marginale del 50% per gli altri redditi non è fuori scala, atteso che l'Irpef, unitamente alle addizionali regionali e comunali, assorbe più del 45% per un imponibile oltre 75.000 euro.

Un impianto fiscale differenziato tra lavoro e capitale ripropone il *trade off* più che frequente nelle politiche pubbliche tra equità ed efficienza, la quale efficienza richiederebbe di calibrare il prelievo tributario in relazione all'elasti-

²⁶ 25 e 50% sono aliquote vicine a quelle vigenti al momento dell'istituzione del sistema duale nei tre paesi scandinavi considerati in Tabella 6.2.

²⁷ L'esenzione fino a 50 unità è l'unico elemento che conferisce all'imposta una progressività, dunque modesta.

²⁸ Nell'ipotesi di aliquote al 50%, dopo 4 unità di reddito da lavoro, e del 25% per il reddito da capitale, consideriamo il seguente esempio (che traiamo da: P.J. Lambert e T.O. Thoresen, «The inequality effects of a dual income tax system», in *The B. E. Journal of economic analysis and policy*, 2012, 12, 1).

cià, talché essendo l'offerta di lavoro rigida la si dovrebbe tassare pesantemente, a differenza del capitale, lesto a fuggire verso altri lidi fiscali se in quello domestico ci si azzarda a tassare appena un po'.

In letteratura contributi che giustificano il sistema duale come pacifica coabitazione del criterio dell'efficienza e di quello dell'equità esistono, ma si basano su presupposti assai lontani dal reale. Si veda, uno per tutti, il lavoro dei grandi Atkinson e Stiglitz del 1976²⁹ nel quale la funzione redistributrice viene affidata alla sola imposta sui redditi da lavoro (da architettare con progressività), ma sulla base dell'assunzione che le differenze di reddito da capitale derivano unicamente da differenze nella remunerazione del lavoro a loro volta intrecciate con le differenze nelle abilità³⁰. Il riferimento è evidentemente a un mondo di perfetta mobilità del fattore lavoro, che superi gli inconvenienti per esempio creati dalle crisi in cui entrano interi settori produttivi soltanto per questioni di progresso tecnico (o di mutamento delle mode), a un mondo di piena occupazione, nonché a un mondo in cui non esistono eredità.

6.6.2 *Redditi non correlati e mutevoli solo per pochi*

Cnossen, in un'ampia rassegna dei sistemi tributari europei³¹, inserisce il sistema duale tra le “*pragmatic alternatives*” possibili, ovvero lo definisce come un compromesso tra le esigenze dell'efficienza e dell'equità. Come nota Bernardi, però, il senso di un siffatto compromesso dipende dalla situazione economica e sociale di ciascun paese e specificamente da quanto la ricchezza sia correlata al reddito e da quanto equa sia la distribuzione del reddito³².

Il caso A indica che a parità di reddito lordo (come in Tabella 6.5), il reddito netto cambia violando la regola dell'uguaglianza orizzontale. Nel caso B il prelievo fiscale dei due tipi riduce l'ineguaglianza senza determinare *reranking*. Nel caso C l'ineguaglianza aumenta, provocando la riclassificazione (il contribuente che al lordo ha 27, il reddito più alto, al netto scende a 17,5, che è il secondo reddito, mentre il contribuente con un lordo di 26,5, che è secondo, scende al terzo posto dei tre redditi netti). Nel caso D scende la disuguaglianza, ma determinando due esempi di *reranking* (da 22, primo posto, a 14, secondo posto; da 20, secondo posto, a 15, primo posto).

²⁹ A.B. Atkinson e J.E. Stiglitz, «The design of tax structure: direct versus indirect taxation», in *Journal of Public Economics*, 1976, 6, 55-75.

³⁰ P.B. Sørensen, «Dual income taxation», cit., 561-662.

³¹ S. Cnossen, «Tax policy in the European union: a review of issues and options», in *FinanzArchiv*, 2005, 4, 1-93.

³² L. Bernardi, «Rationale and open issues of more radical reforms», in L. Bernardi e P. Profeta (Eds.), *Tax systems and tax reforms in Europe*, London, Routledge, 2004, 43.

Tabella 6.5 Reddito da lavoro e da capitale, lordo e netto. A parità di reddito da capitale

A	Lavoro lordo	4	8	12	Capitale lordo	12	8	4	Totale lordo	16	16	16
	Lavoro netto	4	6	8	Capitale netto	9	6	3	Totale netto	13	12	11
B	Lavoro lordo	4	12	20	Capitale lordo	12	8	4	Totale lordo	16	20	24
	Lavoro netto	4	6	8	Capitale netto	9	6	3	Totale netto	13	14	15
C	Lavoro lordo	14	19	22.5	Capitale lordo	12	8	4	Totale lordo	26	27	26,5
	Lavoro netto	9	11,5	13,25	Capitale netto	9	6	3	Totale netto	18	17,5	16,25
D	Lavoro lordo	4	14	18	Capitale lordo	12	8	4	Totale lordo	16	20	22
	Lavoro netto	4	9	11	Capitale netto	9	6	3	Totale netto	13	15	14

Il sistema duale fu introdotto nella sua forma pura dai paesi nordici e in forme parziali da altri paesi nei primi anni Novanta, periodo che fu caratterizzato da un peggioramento nella distribuzione primaria (ante imposte e trasferimenti). In Finlandia l'indice di Gini, sempre in diminuzione dai primi Settanta, tornò ai livelli degli anni Trenta³³. Il nuovo meccanismo impositivo certamente non aiutò, e non aiuta, a moderare la tendenza all'ineguaglianza. Il suo effetto redistributivo dipende anche dalle aliquote sui redditi da lavoro ed è però fortemente legato alle dinamiche dei redditi da lavoro e da capitale e del loro rapporto. Sempre nel caso della Finlandia, dal 1994 al 2004 i primi nove decili della distribuzione del reddito hanno mantenuto sostanzialmente inalterata la composizione del proprio reddito dovuta da un lato ai redditi guadagnati e dall'altro ai redditi da capitale. Non così i redditi più elevati. Il centile più ricco ha visto i redditi da capitale passare dal 13% al 31% del reddito totale³⁴. Come è ormai ampiamente noto, il fenomeno della concentrazione dei capitali è generalizzato in tutte le economie avanzate.

Pur non essendo la discriminazione qualitativa dei redditi a fini fiscali un fatto nuovo, il sistema duale applicato nelle attuali tendenze contribuisce a generare profondi problemi equitativi verticali che nascono largamente da una iniquità orizzontale. Infatti, mentre i manager, i grandi professionisti e lo *star system* possono e sanno rivestire a fini fiscali i propri emolumenti con i caratteri del reddito da capitale, per la maggior parte dei lavoratori tale scappatoia è preclusa.

³³ M. Riihelä, R. Sullström and I. Suoniemi, *Tax progressivity and recent evolution of the finnish income inequality*, Government institute for economic research, Helsinki, 2008.

³⁴ *Ibidem*.

6.7 Conclusioni

6.7.1 *Ipotesi deboli*

Il sistema duale ha trovato giustificazioni di due tipi. Da un lato, agevolare fiscalmente il risparmio e il capitale promuove la crescita; d'altro lato, la concorrenza internazionale nella tassazione del capitale è inarrestabile e spinge inesorabilmente verso il basso le aliquote relative.

Il primo argomento trascura che anche l'imposizione sui redditi da lavoro (dipendente o autonomo) può avere effetti di disincentivo (a studiare, a perfezionarsi, a lavorare) e, per questa via, può rallentare la crescita.

L'altro argomento, quello della mobilità del capitale, è questione empirica e come tale suggerisce di valutare le differenze che esistono soprattutto tra capitale finanziario e fisico. Inoltre, dato che la localizzazione di una persona (attraverso cittadinanza e status di contribuente) in un dato momento non può essere che una soltanto, la mobilità del capitale non dovrebbe impedire che si ricerchino forme di imposizione di carattere personale (imposta di successione, imposte patrimoniali) che correggano gli effetti distributivi del sistema duale.

6.7.2 *Le ineguaglianze nel sistema fiscale e al suo contorno*

Nel paesi nordici che negli anni Novanta introdussero tale sistema la distribuzione dei redditi peggiorò. Ciò non deve far dimenticare, però, che l'indice di Gini di Finlandia, Norvegia e Svezia era ed è tra i più bassi dei paesi Ocse e consistentemente inferiore al dato italiano. L'esperienza nordica insegna anche che il sistema duale nella sua forma pura non regge, come reso evidente dalla revisione del sistema norvegese del 2006 che reintrodusse la doppia tassazione dei dividendi ovvero la riproposizione dell'imposizione personale per una parte importante dei redditi di capitale.

Oggi in Italia muovere verso il sistema duale favorirebbe un positivo ampliamento degli imponibili diversi dal reddito da lavoro che, solo con la parte derivante dal lavoro dipendente e da pensione, fornisce ogni anno molto più dell'80% del gettito Irpef, di gran lunga l'imposta più proficua e l'unica chiaramente progressiva. Modificando il regime di redditi agrari, di affitti e rendite figurative degli immobili, del forfait fino a 100.000 euro di ricavi e unificando le aliquote sui redditi da capitale si otterrebbe un netto miglioramento che, peraltro, dimostrerebbe quanto l'attuale sistema sia lacunoso e ingiusto, non che il sistema duale risolva ogni problema.

6.7.3 *Se il progresso tecnico fa a meno del lavoro?*

Il presupposto di fondo del sistema duale è che mentre il capitale è mobile, il lavoro non si sposta. Nell'immediato, la realtà offre varie eccezioni che non rendono totalmente inermi le autorità fiscali nazionali, le quali comunque possono/debbono intensificare gli sforzi verso una maggiore armonizzazione. Per un futuro non lontano, si prospetta il diradarsi del lavoro all'interno di una data economia non per la fuga dei capitali, ma a causa del progresso tecnico. Nelle parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco: "Tra lavoratori e robot continuerà a esservi complementarità, come sembra essere oggi il caso, o diverranno a un certo punto sostituiti, così da porre il problema se intervenire con gli strumenti classici della tassazione e dei trasferimenti?"³⁵. La tassazione è uno strumento tradizionale insostituibile che può assumere varie conformazioni; tra queste un sistema che intrinsecamente premia il capitale a scapito del lavoro è, a dir poco, datato.

³⁵ I. Visco, «Prefazione», in E. Occorsio e S. Scarpetta, *Un mondo diviso. Come l'Occidente ha perso crescita e coesione sociale*, Roma-Bari, Laterza, 2022, XVI-XVII.

7. Parchi regionali e radici identitarie. Il caso del Parco Naturale dei Nebrodi

Giuseppe Carlo Ricciardi

“Nebroden damnae et hinulei gregatim pervagantur: inde Nebrodes”

C. Julius Solinus, *Collectanea rerum memorabilium*,
Editor Berolinensis, 1864, 55.

7.1 Reminiscenze dei luoghi e radici identitarie. Elogio dei monti Nebrodi

Definire cosa sia un’“eredità culturale” costituisce esercizio complesso e implicante una serie di scelte per certi versi arbitrarie, dipendenti dall’angolo visuale assunto da chi scrive.

In questo senso, il concetto di “eredità culturale” può rappresentare la risultante del ricordo di persone che hanno inciso sulle nostre vite e, quindi, sulla nostra formazione, intesa anche come contesto dei valori dai quali suscitano le scaturigini dei nostri comportamenti personali e professionali. Persone care, dunque, cui il pensiero soggiunge non solo in quanto individui depositari di conoscenze disparate ma, soprattutto, come uomini e donne recanti un vissuto personale irripetibile, derivante dalla sommatoria delle esperienze maturate e dal diverso innervarsi di esse nella percezione fattasi strada in ognuno di noi.

Tuttavia, sovente, il ricordo di costoro si sovrappone alla reminiscenza dei *luoghi* nei quali il legame con essi è venuto a formarsi.

Questa ricorrenza si produce al punto tale che le percezioni sensoriali penetrate nel rispettivo vissuto riescono in buona parte amplificate ogniqualvolta quei luoghi vengano ripercorsi. Sicché, innanzi allo stupore prodotto dalle vedute di certi paesaggi, deflagra all’improvviso il ricordo di aneddoti, eventi ed esperienze inerenti quelle persone care, in un *continuum* sensoriale che si produce – e riproduce – esponenzialmente, destando altrettanta meraviglia.

Ebbene, volgendo lo sguardo a un orizzonte passato, lontano nel tempo, il *ricordo* della *persona* alla quale è dedicato il presente scritto¹ viene a intrecciarsi con i *luoghi* nei quali Egli è nato e cresciuto fino a diventare un giovane uomo e attraverso i quali, più volte, mi ha condotto con passo sicuro. Luoghi che per la sua persona rappresentarono, più avanti nel tempo, rifugio del pensiero e ristoro dell'emozionalità, in una dimensione quasi onirica favorita dalle distanze; ovvero, elementi del ricordo della giovane età e delle relazioni familiari e personali, che rivivevano nel riecheggiare di paesaggi idilliaci impressi nella memoria, lungo sentieri solcati dall'esperienza.

E se così si manifestavano nella sua sensibilità, al contempo per me quei luoghi – nei giorni di villeggiatura che ogni anno trascorrevi con Lui nel periodo estivo – sono stati sinonimo di svago, immersione nella natura, calore familiare e compenetrazione in una cultura lontana da quella nella quale ero cresciuto ma cui cionondimeno sentivo di appartenere, come si appartiene a un'identità che è anche conoscenza di sé stessi e che, nel mio caso, si potrebbe forse definire l'*altra parte* di me.

Del resto, quasi inevitabilmente il ricordo, l'identità, i luoghi della natura e le tradizioni culturali si intrecciano tra loro e finiscono col mescolarsi, richiamando alla mente il concetto di “radici”².

Tali sono, per esempio, quelle dell'albero della vita³ le cui fronde si muovono accarezzate dal vento, con la robustezza consapevole che solo un terreno

¹ Il presente contributo, aggiornato alla primavera 2025, è dedicato alla memoria di mio padre Alfio, nato a San Fratello (Me). Il Comune di San Fratello insiste sul territorio del Parco Naturale dei Nebrodi, la più grande area protetta di Sicilia con circa 86 mila ettari di estensione, oggetto del presente scritto. In passato ho già dedicato un lavoro monografico alla persona di mio padre (i.e. *Territorio e governo locale. L'esperienza francese tra uniformità e differenziazione*, Torino, Giappichelli, 2022), che così tanto ha inciso sul mio modo di essere e pensare. Tuttavia, con questo saggio desidero onorare anche la memoria identitaria dei luoghi che lo hanno visto nascere e crescere fino all'adolescenza, prima che i casi della vita lo conducessero a trasferirsi in provincia di Pavia, ove ha stabilito il centro della sua vita familiare, salvo poi tornare periodicamente ad abbracciare gli affetti più cari e la natura incontaminata di pendici che conosceva come e meglio delle proprie tasche. Luoghi ai quali io stesso mi sento legato per la frequentazione che ho avuto modo di maturare insieme con Lui e che porto nei miei pensieri come un dono prezioso; luoghi nei quali, oggi, torno troppo di rado rispetto a quanto vorrei. Auspico che la presente ricerca possa costituire un nuovo inizio di questa relazione, nel tempo complicata dalle incombenze quotidiane e dalle distanze, grazie anche ai Colleghi dell'unità di ricerca messinese che l'hanno sostenuta con la loro partecipazione a questo volume.

² Cfr. L. Buscema e G.C. Ricciardi, «Prefazione», in questo volume.

³ L'immagine dell'“albero della vita” ricorre sovente anche nell'arte moderna e contemporanea, con identità di rappresentazione: si pensi, per esempio, ai celebri dipinti di Mario Schifano dedicati a tale soggetto, all'albero di Gustav Klimt presente presso Palazzo

vivace e ricco – anche di frangenti vissuti – può accogliere, nel reciproco scambio di linfa vitale e minerali cui avvilupparsi, traendo un costante e reciproco nutrimento. La biunivocità della relazione tra le radici dell’albero e il terreno nel quale esse si svolgono rigogliose appartiene anche alla dimensione del ricordo e dell’identità: se, da un lato, le *radici* traggono nutrimento dal terreno e al contempo lo tutelano dal rischio di frane e dissesti – contribuendo esse stesse a rafforzare la solidità – allo stesso modo i *ricordi*, ove opportunamente coltivati, cementificano la consapevolezza delle tradizioni comunitarie e rappresentano il presupposto identitario a partire dal quale quella stessa comunità potrà costruire il proprio futuro, sorretta da fondamenta robuste e profonde che possono identificare un’*eredità morale*⁴.

Dal concetto di “radici”, per quanto mi riguarda, origina un’associazione di idee con una serie quasi illimitata di riferimenti naturali e iconografici riferibili non solo ai luoghi nei quali sono nato e cresciuto⁵ ma anche ai monti Nebrodi⁶, di cui si occupa questo scritto.

Tra essi si staglia, sulle sponde boschive del lago Maulazzo – al cui silenzio ritorno ancora oggi in momenti nei quali ricerco persone e sensazioni di un tempo – anzitutto la faggeta di Sollazzo Verda, popolata da mandrie di animali allo stato brado e ingentilita stagionalmente da una flora di rara bellezza. Di lì, non lontano, impressiona l’imponenza del grande “Acerone”, che potrebbe definirsi l’albero della vita per eccellenza: si tratta, infatti, di un acero montano maestoso, alto oltre venti metri e con una circonferenza di ben sei metri, il quale si erge maestoso sulle pendici del Monte Soro, ovverosia dell’estremità più elevata dei Nebrodi (1847 m. s.l.m.).

A esso, si accompagna, per associazione, anche l’enorme faggio di Fago Scuro⁷, in un’area assai estesa ove le faggete offrono refrigerio e ristoro ben oltre l’immaginazione, pur in una Sicilia sovente descritta come riarsa dal sole e che in questi luoghi tale effettivamente appare, invero, soltanto una volta che si scorga all’orizzonte l’entroterra etneo. Ciò accade, però, solamente una volta superata Portella Femmina Morta verso la località Miraglia e, ben oltre, scendendo in direzione dell’abitato di Cesarò: al contrario, salendo dal mare fino a

Stoclet a Bruxelles oppure alla recente esposizione di un albero della vita di color vermiglio, di dimensioni ragguardevoli, realizzata per la High Line di New York da parte di Pamela Rosenkranz. Tutte rappresentazioni che, pur nella commistione tra religiosità ed esoterismo, richiamano i concetti di energia vitale e rinascita.

⁴ Per un’integrazione del ragionamento v. L. Buscema, «Simbolismi valoriali e processi di costruzione identitaria», in questo volume.

⁵ Nella mia esperienza personale il richiamo è, ovviamente, alla campagna pavese e ai suoi colori e profumi.

⁶ Per chi fosse interessato, si consiglia la lettura del bel volume di G. Giaini, *Il Parco dei Nebrodi. Ambiente, storia, economia, cultura e tradizioni*, Palermo, Edizioni Arbor, 1994.

⁷ Si tratta di un esemplare di faggio avente una circonferenza superiore agli 8 metri e alto quasi 15 metri.

quella veduta, una volta superata la Rocca di San Fratello, essa riserva quasi inaspettatamente fresche acque sorgive alle quali i destrieri si abbeverano tra il profumo dell'origano selvatico, le distese di macchia mediterranea, il caldo abbraccio degli alberi di sughero e, salendo più in alto, la penombra delle già descritte aree boschive⁸, quasi come fossero doni che il pellegrino può scartare solo attingendo allo scambio tra la fatica del cammino e la intrinseca "lentezza" del silenzio contemplativo⁹.

Alla stessa associazione risponde la vivida ricordanza della veduta di Alcara Li Fusi e, non distante, delle stupefacenti Rocche del Crasto (*Krastos*)¹⁰ – e ancora più giù sino al mare, ove talora si scorgono le isole Eolie, con in lontananza Alicudi e Filicudi – che si stagliano dall'altopiano del lago Biviere, là dove la vegetazione inizia a rarefarsi per lasciare spazio a declivi che in estate appaiono talora ambrati, talaltra dorati e che rimandano a suggestioni da "vecchio west"¹¹.

Un territorio meraviglioso, dunque, attraversato da percorsi antichi che solcano ampie vallate attraversate da larghe, se non imponenti fiumare dalle quali si possono ammirare le pendici di alture tra loro molto diverse. Così, immaginando di essere un cerbiatto (*nebrós*) che procede elegante in senso trasversale lungo l'Appennino Siciliano, i Nebrodi si svolgono dalle selvagge Caronie¹² snodandosi attorno a San Fratello¹³, ivi passando per le contrade Samugazzo, Riana e oltre approdando nel territorio di Militello Rosmarino per poi, ancora, superare Alcara Li Fusi e procedere sino al limite estremo a est, più giù verso il

⁸ La flora si suddivide nei Nebrodi, da un lato, in *piano montano mediterraneo* che comprende faggete, boschi di cerro, arbusteti e pascoli nonché, dall'altro, *piano basale mediterraneo*, ove si ritrovano boschi di roverella, di leccio, sughereti e castagneti, macchia mediterranea, arbusteti e praterie. Per una descrizione, v. Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente, *Proposta per la istituzione del Parco dei Nebrodi*, Palermo, Energia domani, 1990, 14 ss.

⁹ Il richiamo al cammino è mutuato e fatto proprio dal bel volume pubblicato a cura dell'Ente Parco dei Nebrodi, *Nebrodi. Invito al Viaggio. Itinerari alla scoperta del Territorio dei Nebrodi*, Caronia, 2006.

¹⁰ Abbarbicato alla pendice nord-orientale delle Rocche del Crasto giace anche l'antico *Castrum Longum*, oggi conosciuto come Comune di Longi.

¹¹ Anche dal punto di vista della fauna che popola questi luoghi, il livello di biodiversità è notevole: si consideri che attorno al Biviere e sino ad Alcara Li Fusi si possono rinvenire mammiferi e animali selvatici quali volpi, istrici, donnole, lepri, ricci, nonché rapaci di media e anche grande taglia, quali il gheppio, il falco, lo sparviero, i grifoni e l'aquila reale. La forte biodiversità caratterizza anche tutte le aree boschive che giungono sino a San Fratello.

¹² Nel comune di Caronia coesistono un'anima montana e una marina, come accade a molti altri borghi dell'area. Nell'abitato del comune, che affaccia sul mare, è presente uno dei più rilevanti castelli siciliani di epoca normanna, risalente al XII secolo. La dominazione normanna ha lasciato tracce indelebili anche in altri luoghi citati nel testo, come per esempio San Marco d'Alunzio.

¹³ Per una scheda approfondita del borgo, v. G. Giaimi, *op. cit.*, 197 ss.

mare, in direzione dell'abitato di *Aluntium*, snodo di passaggio di una delle vie commerciali più risalenti d'Europa.

È questo, evidentemente, anche un distretto plasmato da interventi dell'uomo e tradizioni immateriali di strepitoso valore storico-artistico¹⁴: si pensi proprio a San Marco d'Alunzio, ove si erge maestoso il tempio di Ercole – quasi dal sapore metafisico dechirichiano, il cui tetto (mancante) assume, per vero, il colore turchese del Mar Tirreno – eccezionale, altresì, per il suo anfiteatro posto in cima all'abitato. Oppure, rientrando nuovamente a ovest verso i Nebrodi, sia sufficiente pensare all'incantevole veduta che si scorge dalla sommità del Monastero dei Tre Santi di San Fratello, al quale si legano ricorrenze che ancor oggi contribuiscono alla costruzione identitaria di quei luoghi, quali la Festa dei Giudei per la Settimana Santa o, ancora, la fiera del Cavallo Sanfratellano che si celebra ogni anno il 10 maggio, in occasione della ricorrenza di Sant'Alfio, uno appunto dei Tre Santi. Un altro fra questi ultimi, San Filadelfio, ha addirittura contribuito alla denominazione del Comune stesso, che in epoca medievale si chiamava appunto *San Frareau*¹⁵, dal nome del Santo, denominazione ancora oggi invalsa nella lingua gallo-italica parlata correntemente nel borgo¹⁶ in luogo della denominazione italiana, che erroneamente lo ha tradotto come *San Fratello*¹⁷.

¹⁴ Per un approfondimento sui lineamenti storici e il patrimonio artistico concernenti i Nebrodi, v. ancora G. Giaimi, *op. cit.*, spec. 45 ss. e 59 ss.

¹⁵ Il borgo di San Fratello (*San Frareau*) è situato a ridosso di una rupe recante i ruderi del castello di Turiano e in età medievale assumeva la denominazione di *San Filadelfo*. In seguito venne rifondato – durante il dominio normanno della Sicilia – da gendarmi e coloni lombardi provenienti dall'Italia nord-occidentale e in particolare, come è dato ricostruire per ragioni soprattutto linguistiche, trasferitisi da un'area ricompresa tra il basso Piemonte (Cuneo e Asti) e la Liguria savonese. Personalmente, mi piace pensare che – non essendo chiara l'estensione di quell'area di provenienza dei coloni – in fondo essa possa arrivare a ricomprendere anche le c.d. “quattro province” e, quindi, giungere fino a Pavia.

¹⁶ Gli abitanti di *San Frareau* (*Sanfrardean/Sanfrardei*) sono sovente stati percepiti come “forestieri” dagli abitanti degli altri comuni siciliani limitrofi, i quali non a caso li hanno definiti, nel corso del tempo, come “*i lombardi*” o, ancora, “*i francisi*” – ovvero “i francesi” – per via delle evidenti influenze sulla lingua parlata. Per effetto della posizione piuttosto isolata del borgo nebrodiese, i sanfratellani, così come accade a Novara di Sicilia oppure in alcuni comuni in provincia di Enna, sono quelli che hanno conservato più a lungo – e in modo più fedele – la lingua *gallo-italica* originaria, come accade sovente nelle isole linguistiche alloglotte. Similmente, ciò si è verificato, per esempio, a Nicosia, Sperlinga, Aidone e Piazza Armerina: questi sei comuni, non a caso, sono oggi inseriti nel Registro Eredità immateriali della Regione Siciliana (R.E.I.S.) istituito con il D.A. 571 del 5 marzo 2014, a seguito del precedente D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, con il quale erano stati istituiti il Registro delle Eredità Immateriali (REI) e il Programma Regionale delle Eredità Immateriali.

¹⁷ Non a caso, la denominazione del comune nella lingua gallo-italica locale è ancora quella medievale di *San Frareau* (*San Filadelfo*): la traduzione in *San Fratello* sottende-

Si tratta insomma di un'evidenza idilliaca, intrisa di amenità e valori paesaggistico-ambientali di indubbio rilievo, che l'uomo, da un lato, ha saputo impreciosire nella storia con il proprio intervento antropizzante e culturalmente arricchente ma che, dall'altro, purtroppo, ha contribuito a deturpare con l'infamia dei comportamenti mafiosi¹⁸ e delle convenienze economiche, nonché con la vergogna di un turismo sciatto, talora del tutto incurante dell'esigenza di preservazione di tanta bellezza e dei valori di civiltà che in essa albergano, antichi quanto lo sono le radici greche, bizantine e normanne di quei luoghi e delle popolazioni che con genuina spontaneità li custodiscono.

Così, con la finalità di tutelare questi luoghi e la loro cifra ambientale – nonché, in un certo senso, anche il valore immateriale delle tradizioni culturali poc'anzi accennate – è stato previsto che fosse istituito il Parco Naturale dei Nebrodi, affinché la dimensione istituzionale offrisse copertura a quella geomorfologica e naturalistica anche oltre i confini amministrativi delle singole amministrazioni comunali.

Il percorso che ha condotto all'istituzione del Parco dei Nebrodi, tuttavia, affonda le proprie radici in un'evoluzione normativa che muove da echi lontani e vale la pena di ripercorrere. Infatti, con essa si addivene alla costruzione di un sistema amministrativo della tutela ambientale nazionale, prima ancora che regionale, del quale occorre tenere conto per verificare come i valori richiamati possano assumere (e abbiano in larga parte trovato) una dimensione istituzionale e, per converso, come alcune questioni tuttora rilevanti possano essere trattate nel prossimo futuro.

7.2 Memoria di un percorso istituzionale (nazionale e regionale) preordinato alla salvaguardia dei valori ambientali e allo sviluppo dei territori montani

Per ricostruire il percorso istituzionale sopra menzionato, occorre procedere indietro nel tempo di oltre un secolo, dovendosi far risalire l'istituzione dei primi Parchi nazionali in Italia al periodo intercorrente tra la Prima e la Seconda

rebbe come causa del mutamento fonetico la transizione da *F(i)ladelphu(m)* in *Fladellu(m)*, assimilato a *Fratellu(m)*. In latino, la denominazione del borgo ricorreva in *Terra Sancti Philadelphi*, oppure *Sanctus Philadelphus*; invece, il nome del più antico insediamento ellenico, che sorgeva circa due chilometri più a nord dell'attuale centro abitato – sul c.d. Monte Vecchio di San Fratello – era quella di *Apollonia*. Ancora oggi sono visibili le rovine dell'Acropoli antica, poste in prossimità del Santuario dei Tre Santi; rovine che meriterebbero ben altra valorizzazione rispetto a quanto non accada attualmente.

¹⁸ Riesce assai educativa, a tal proposito, la lettura del volume N. Anselmo e G. Antoci, *La mafia dei pascoli*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019.

guerra mondiale¹⁹. Infatti, nel nostro paese l'evoluzione normativa delle aree protette ha origine nel 1922 con l'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo e del Parco Nazionale Gran Paradiso²⁰ e si consolida con l'istituzione, nell'anno 1935, del Parco dello Stelvio²¹: questi Enti, ancora oggi, costituiscono i riferimenti della gestione ambientale di vaste aree caratterizzate da valori di ingente rilievo, peraltro tutte situate a livello montano²².

A partire dall'anno 1922, tuttavia, due fenomeni hanno sostanzialmente influito (negativamente) sulla potenziale istituzione dei parchi²³. In primo luogo, dal momento che – fatta eccezione per le riserve reali di caccia – non era dato registrare sufficienti disponibilità in relazione alle proprietà pubbliche dei sedimi²⁴, l'insieme dei vincoli derivante dall'eventuale istituzione di parchi ricadeva in larga

¹⁹ Il nostro rappresenta il quarto ordinamento giuridico nazionale, in ordine di tempo, a istituire riserve naturali con intento di protezione della natura. Prima dell'Italia si sono mosse la Svezia agli inizi del XX secolo e poi Svizzera e Spagna. Una ricostruzione dei tre ordinamenti menzionati si può rinvenire in G. Cordini (a cura di), *Parchi e aree naturali protette. Ordinamenti e gestione*, Padova, Cedam, 2000 e, in particolare, compulando l'opera, in M. Gaslini, «Della legislazione sui parchi e sulle aree protette nel Regno di Spagna», ivi, 411 ss.; M. Guglielmetti, «Gestione e ordinamento delle aree naturali protette in Svezia», ivi, 439 ss.; A. Postiglione, «Gestione e ordinamento delle aree naturali protette in Svizzera», ivi, 449 ss.

²⁰ Si tratta di aree assai vaste, seconde per estensione in Europa solo ad alcune realtà ascrivibili all'esperienza svedese. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso presenta un'estensione di circa 60.000 ettari, mentre il Parco Nazionale dell'Abruzzo presenta un'estensione di oltre 30.000 ettari.

²¹ L'autonomia amministrativa degli Enti parco, inizialmente riconosciuta dalle prime leggi istitutive dei Parchi nazionali – e persa immediatamente efficace rispetto ai propositi protezionistici – venne sostituita in epoca fascista da una gestione centralizzata a carattere ministeriale. In quel periodo vennero istituiti altri due parchi nazionali (i Parchi del Circeo e dello Stelvio) ma la nuova gestione sembrò frenare sensibilmente lo slancio del periodo precedente.

²² Cfr. C.A. Graziani, «I parchi e la montagna», in R. Louvin e P. Macchia (a cura di), *Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette*, Roma, Aracne, 2015, 31 ss., spec. 33.

²³ Cfr. F.C. Rampulla e A. Venturi, «I piani socio-economici dei parchi e le agevolazioni per la montagna», in R. Louvin e P. Macchia (a cura di), *op. cit.*, 319, secondo i quali con questi due fenomeni fra loro correlati si spiega la generale resistenza registrata da parte delle comunità locali rispetto all'ipotesi di istituzione dei parchi e la conseguente disapplicazione delle normative vincolistiche alle realtà territoriali costituenti le aree protette.

²⁴ Nel considerare questo frangente occorre rammentare due elementi: il primo attiene al fatto che la proprietà può essere, invero, pubblica, privata oppure collettiva, mentre il secondo deriva dalle molteplici declinazioni in astratto configurabili con riferimento al regime giuridico dell'appartenenza dei beni. Sul punto cfr., da ultimo, assai autorevolmente V. Cerulli Irelli, *Diritto pubblico della "proprietà" e dei "beni"*, Torino, Giapichelli, 2022.

misura sulle proprietà private. Questo frangente alimentava la ritrosia dei proprietari terrieri verso l'istituzione di soggetti pubblici con competenze aventi a oggetto beni sostanzialmente in proprietà privata, peraltro di ampiezza considerevole. In seconda battuta, un ruolo decisivo era giocato dalle limitazioni allo svolgimento delle attività private insistenti su quelle stesse aree, che nel concreto collideva con la potenziale istituzione di parchi naturali, in un intreccio tra interessi contrapposti difficilmente dipanabile in modo spontaneo, ove lasciati alla tutela offerta dagli attori del territorio.

Naturalmente vi furono già in quegli anni legislazioni²⁵ che presero in considerazione le problematiche economiche e sociali dei terreni montani, anche prevedendo disposizioni a carattere prevalentemente vincolistico rispetto alle trasformazioni dei boschi²⁶, con l'intento di propugnare un avanzamento dell'economia montana; tuttavia, il profilo della protezione ambientale non asurgeva a elemento tanto decisivo da spingere il legislatore a prevedere norme *ad hoc* per l'istituzione delle aree protette. Del resto, già in quei primi anni del Novecento aveva avuto modo di affermarsi una prima consapevolezza circa il fatto che sia l'allocazione, sia l'esercizio delle competenze amministrative doversero per certi versi prescindere dall'iscrizione a soggetti pubblici determinati²⁷, per essere rivisti alla luce dell'effettiva dimensione degli interessi coinvolti²⁸ e, quindi, seguire anche modelli di gestione condivisa tra più amministrazioni, in assenza di un soggetto istituzionalmente unitario, come per esempio accaduto in tema di tutela e governo delle acque²⁹.

²⁵ Ci si riferisce, anzitutto, al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 recante norme in materia di “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani*” (vale a dire la c.d. “legge Serpieri”).

²⁶ Un'autorevole ricostruzione di tali legislazioni (e anche della *ratio* a esse sottesa) si può rinvenire in A. Crosetti, «Abbandono dei terreni rurali e associazionismo fondiario. Percorsi e sviluppi normativi», in R. Louvin (a cura di), *Mondi montani da governare*, Roma, Aracne, 2017, 57 ss.

²⁷ In un certo senso, la medesima consapevolezza ebbe a consolidarsi anche per i servizi pubblici a partire dallo studio di U. Pototschnig, *I pubblici servizi*, Padova, Cedam, 1964.

²⁸ Sul rilievo degli interessi (non solo) locali nella gestione del territorio, anche oltre la frammentazione politico-amministrativa nell'assetto dei pubblici poteri, v. A. Crosetti, *Profili giuridici della riorganizzazione sovracomunale del territorio*, Milano, Giuffrè, 1979. Con specifico riferimento alla materia ambientale, cfr. M. Renna, «L'allocazione delle funzioni normative e amministrative», in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2021, 148 ss.

²⁹ U. Pototschnig, «Vecchi e nuovi strumenti nella disciplina pubblica delle acque», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1969, 3, 1009 ss. Di recente, v. diffusamente E. Boscolo, *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni*, Milano, Giuffrè, 2012; F. Caporale, *I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale*, Milano, Franco Angeli, 2017.

Questo assetto “non normato” rimase sostanzialmente immutato sino agli anni Sessanta/Settanta. A partire da quegli anni, infatti, emergeva un nuovo stimolo al risveglio dal torpore in cui erano cadute le istanze di protezione dell’ambiente, convergente a partire da due fattori concomitanti: da un lato, si registrava l’affermarsi di un nuovo movimento ecologista³⁰ che avrebbe in seguito lasciato tracce di notevole rilievo e, dall’altro, con la pubblicazione del c.d. “Progetto ’80” del 1968³¹, venne compilato un elenco ufficiale dei parchi e delle riserve nazionali, inserito poi nel quadro delle risorse del territorio a carattere naturalistico e storico-artistico e accompagnato, infine, da un cenno – ancorché meramente descrittivo – alle determinanti socio-economiche³² delle zone interessate.

Proprio il timore delle conseguenze derivanti dalla diffusione indiscriminata delle attività industriali condusse all’istituzione di alcuni parchi di rilievo meramente “locale”, come accadde già alla fine degli anni Sessanta, per esempio, per le riserve Pala di San Martino e Dolomiti del Brenta-Adamello.

Nel contesto di questa stagione istituzionale nuovamente feconda, i territori montani sono stati opportunamente presi in considerazione dal legislatore nazionale attraverso una normativa di attuazione dell’art. 44 Cost. – il cui secondo comma, come noto, è dedicato alle zone montane³³ – avente, anzitutto, a oggetto l’istituzione delle Comunità montane³⁴, pur a seguito dell’esperienza già

³⁰ Risale alla fine degli anni Sessanta, per esempio, l’istituzione del WWF e della LIPU.

³¹ Cfr. per completezza anche il c.d. “Documento Programmatico Preliminare”.

³² La stagione delle programmazioni economiche degli anni Sessanta/Settanta dello scorso secolo, pur essendo tornata di attualità sul fronte del metodo anche in relazione ai parallelismi che possono essere sviluppati in relazione al PNRR, in verità non ha poi lasciato il segno auspicato dai promotori. A ogni modo, in relazione al Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 adottato con l. 27 luglio 1967, n. 675, cfr. autorevolmente A. Predieri, *Il programma economico 1966-70. Aspetti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1967.

³³ Negli ultimi anni gli studi monografici sull’art. 44 Cost. sono rifioriti, probabilmente anche in ragione di una nuova attenzione da parte delle istituzioni verso i territori montani, acutamente recepita dalla migliore dottrina. *Ex multis* cfr., per esempio, M. Carrer, *Diritto e montagna. Elementi per un’indagine costituzionale*, Roma, Aracne, 2018; Id., *Percorsi costituzionali per le zone montane*, Milano, Franco Angeli, 2021; nonché, da ultimo, con notevole ricchezza di contenuti A. Mitrotti, *Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad “alta quota” del diritto costituzionale e pubblico italiano*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025.

³⁴ L’istituzione delle Comunità montane risale alla l. n. 1102/1971. In prima battuta è stata sottolineata da parte della dottrina la natura di “[...] soggetto privo di funzioni sue proprie” in quanto volto a colmare una lacuna istituzionale e istituito sulla base di una legge regionale, come ha fatto U. Pototschnig, «Profili giuridici della Comunità montana nel quadro delle autonomie locali», in *Il Montanaro d’Italia*, 1974, 61. Per un approfondimento, v. anche E.M. Marengi, «Pianificazione intermedia e comunità montane», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979, 1, 152 ss.; E. Dalfino, *Le comunità montane nel sistema dei poteri locali*, Bari, Cacucci, 1983; F.C. Rampulla, *Le associazioni di comuni*

maturata nei decenni precedenti in relazione ai c.d. Consigli di valle³⁵. Si trattava di un avanzamento notevole, concretizzatosi in Enti sia a carattere sovracomunale, sia intercomunale³⁶ operanti in territori montani entro zone omogenee delimitate con legge regionale, caratterizzate da un'unità territoriale economica e sociale: per questa ragione, ai fini della loro istituzione esse avrebbero necessitato della coeva attuazione delle regioni e, non a caso, esse venivano intese, nell'intenzione del legislatore del tempo, quali strumenti istituzionali a carattere obbligatorio³⁷ – posti a presidio dei territori e delle comunità locali residenti nelle zone montane – preordinati a compensare le condizioni di disagio connaturate all'ambiente montano mediante la predisposizione di peculiari programmi di sviluppo e piani territoriali nei rispettivi comprensori.

Sempre in quegli anni si diede impulso all'attuazione dell'ordinamento regionale e, con esso³⁸, ebbe ad affermarsi la tendenza verso l'istituzione di parchi

tra autonomia locale e autarchia regionale, Padova, Cedam, 1984, *passim*; G.C. De Martin, *Comunità montane*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, Utet, 1999, 267 ss.

³⁵ I Consigli di valle, come le Comunità montane dopo di loro, vengono istituiti come consorzi permanenti di comuni montani *ex art.* 13 del d.P.R. 987/1955 “[...] allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani”. Sui Consorzi tra comuni come figura organizzatoria e sulle distinzioni funzionali con gli Enti comunitari (quali le Comunità montane), sul fronte politico-amministrativo, cfr. F. Merloni, «Comunità montane e Consigli di Valle», in *Enc. giur.*, Milano, Giuffrè, 1988; F.C. Rampulla, «Consorzi tra enti locali», in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, Utet, 1999, 479 ss. Più di recente, cfr. G. Marchetti, «“A favore delle zone montane”: dalla legislazione organica statale a legislazioni organiche regionali (e oltre)», in *Le Regioni*, 2020, 5, 1083 ss.

³⁶ Questa particolare caratteristica è venuta a giustapporsi, nel tempo, a quella della sovracomunalità e si riflette nel fatto che esse esercitano funzioni in gestione associata tramite convenzione *ex art.* 30 TUEL, insieme con i Comuni che vi partecipano. A tal proposito v., se si vuole, G.C. Ricciardi, «Le Comunità montane come forme associative e presidio istituzionale delle aree montane», in A. Ceriani e G.C. Ricciardi, *Le Comunità montane come forme associative*, Pavia-Milano, Pavia University Press, 2020, 11 ss.; A. Gentilini, «Comunità montane o Unioni di comuni montani?», in *Italian Papers on Federalism*, 2021, 2, 20 ss.

³⁷ Infatti, esse ancora oggi vengono individuate e istituite dalla regione – obbligatoriamente, con legge regionale – e insistono sulle aree da essa stessa delimitate e definite come omogenee. Dal carattere obbligatorio, cui si lega anche la legittimazione regionale di cui esse godono, deriva il fatto che tra le funzioni amministrative da esse esercitate figurano anche quelle conferite dalla stessa regione. A tal proposito cfr. ancora, eventualmente, G.C. Ricciardi, «Le Comunità montane come forme associative», *cit.*, *passim* e, di recente, muovendo da uno sguardo più ampio A. Mitrotti, «Sui sentieri metodologici per lo studio “giuridico” delle zone montane nella Repubblica italiana», in *Diritti regionali*, 2022, 2, 496 ss.

³⁸ Infatti, in esito al c.d. “secondo trasferimento” di funzioni dallo Stato alle regioni realizzato con la l. 382/1975 d il successivo d.P.R. 616/1977, le regioni assumevano la

e riserve a opera delle prime leggi regionali³⁹. Attraverso le prime legislazioni regionali in materia di aree protette, infatti, si fece strada con sempre maggiore convinzione l'obiettivo di tutelare la biodiversità⁴⁰ nell'ambito di un sistema vincolistico incidente su proprietà e attività private. Per tale ragione iniziò a formarsi in quel periodo una maggiore consapevolezza del fatto che la tensione verso quell'obiettivo commendevole, di tutela e conservazione della natura, non potesse contrastare – bensì, dovesse accompagnarsi – con la necessaria promozione dello sviluppo socio-economico (sostenibile) delle comunità coinvolte nei parchi e nelle riserve di derivazione tanto nazionale che regionale⁴¹.

Nell'alveo di questo percorso si situa certamente la sperimentazione promossa già nei primi anni Settanta da alcune regioni⁴² che, attingendo alle potestà

titolarità delle funzioni amministrative in materia di beni culturali e ambientali e, segnatamente, la competenza a esercitare le funzioni di cui all'art. 83, riguardanti gli “[...] interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali”.

³⁹ In questa stagione, peraltro, si affacciarono le prime istanze prudenziali verso le esigenze di coniugare il regime vincolistico con lo sviluppo delle comunità locali.

⁴⁰ Cfr. F.C. Rampulla, «Il governo dei parchi regionali: la tutela della flora e della fauna», in *Amministrare*, 1977, 4, 457 ss.

⁴¹ Per un esame, seppur settoriale, di tale esigenza, si rinvia a F. Beato, *Parchi e Società. Turismo sostenibile e sistemi locali*, Napoli, Liguori, 1999, *passim*.

⁴² Si pensi, per esempio, all'esperienza avanguardista promossa con la l.r. n. 58/1973 della Lombardia, recante norme in materia di “*Istituzione delle riserve naturali e protezione della flora spontanea*”. Con questa legge, che è risultata trainante rispetto alle soluzioni proposte in seguito con medesime finalità, la Lombardia mirava a “[...] istituire riserve naturali nel quadro di un piano regionale delle riserve e dei parchi regionali per concorrere alla conservazione dell'ambiente naturale ed alla tutela idrogeologica” nonché “[...] per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati”, fatti salvi ulteriori scopi ricreativi e culturali a favore della cittadinanza, tra i quali rientrava anche “[...] l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali”. Il testo menzionato era talmente avanzato da contemplare e regolare misure di tutela e protezione, sanzioni e attività di vigilanza (in particolare, da parte del Corpo Forestale dello Stato o di altri corpi come la Polizia provinciale o le Guardie regionali, in ogni caso attraverso nominativi provenienti da Associazioni naturalistiche locali e previa l'avvenuta frequenza di appositi corsi di formazione), nonché forme di indennizzo a favore dei proprietari degli appezzamenti sottoposti alla disciplina vincolistica che conducevano alla qualificazioni in termini espropriativi piuttosto che conformativi. Evidentemente la normativa regionale lombarda si rivelava anticipatrice di soluzioni che attualmente risultano assai praticate e riescono sostanzialmente informate al valore della solidarietà e al principio di sussidiarietà orizzontale *ex art.* 118, comma 4, Cost.

Molte altre regioni hanno preso spunto dalla proattività della Lombardia per giungere in breve tempo all'approvazione di leggi altrettanto meritevoli di menzione, sempre in assenza di indicazioni da parte dello Stato: in questo senso possono citarsi senza dubbio il Piemonte, il Lazio, la Liguria, il Veneto e anche la Sicilia, sulla quale *v. infra*, par. 7.5.

di cui erano risultate destinatarie in materia di pianificazione territoriale, hanno promulgato sia leggi regionali istitutive di riserve naturali e parchi sia, in alternativa, leggi-quadro preordinate tanto a pianificare le attività ammesse, quanto ad apporre vincoli e limitazioni di varia natura alla trasformazione delle aree ritenute di considerevole pregio ambientale.

Negli anni Ottanta dello scorso secolo continuava a registrarsi una crescente istituzione di nuovi parchi e riserve⁴³, peraltro in parte acuita dalla spinta offerta da parte della normativa di provenienza comunitaria⁴⁴, opportunamente raccolta, ancora una volta, da molti legislatori regionali, tra i quali – come si vedrà – anche quello siciliano⁴⁵.

All'inizio degli anni Novanta, infine, dopo un lungo dibattito, veniva emanata la legge-quadro n. 394/1991⁴⁶ sulle aree protette, quale punto di riferimento normativo “avanzato”⁴⁷ della disciplina organica dei parchi e delle riserve nazionali e regionali⁴⁸.

⁴³ Sui problemi procedurali registratisi in relazione all'istituzione dei Parchi nazionali e al ruolo delle Regioni e dei poteri locali, cfr. F.C. Rampulla, «Parchi nazionali, Regioni e giusto procedimento», in *Le Regioni*, 1980, 129 ss.

⁴⁴ Risulta di un certo interesse segnalare questa tendenza alla luce sia dell'entrata in vigore della c.d. “direttiva Habitat” dell'Unione Europea – che ha in seguito condotto alla creazione della Rete Natura 2000, composta da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) – sia del dato che nel contesto di tali aree quelle montane rappresentano circa il 43% della superficie. Per una ricostruzione autorevole dell'impatto delle fonti comunitarie sulla materia in esame e, più in generale, del diritto dell'ambiente, cfr. P. Fois, «Il diritto ambientale dell'Unione Europea», in G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli, 2024, 94 ss., nonché G. Cordini (a cura di), *L'Europa e l'ambiente*, Napoli, 2021.

⁴⁵ Cfr. *infra*, par. 7.5.

⁴⁶ Pubblicata in GU Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 1991, Suppl. Ordinario n. 83.

⁴⁷ La dottrina unanime ha valutato positivamente l'entrata in vigore della legge-quadro. Parla di “fiore sbocciato nel deserto” e di “legge tecnicamente eccellente che ha introdotto nell'ordinamento italiano la più avanzata normazione di tutela naturalistica in tutto il pianeta”, per esempio, G. Di Plinio, «Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione “profonda” della legge 394/1991», in *Riv. quad. dir. amb.*, 2011, 3, 29 ss.

⁴⁸ Tra i primi commenti alla legge n. 394/1991 e al sistema dei Parchi v., per esempio, R. Moschini, *La legge-quadro sui parchi: i nuovi compiti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali*, Rimini, Maggioli, 1992; S. Civitaresse Matteucci, «Le riserve naturali di interesse nazionale nella giurisprudenza costituzionale e nella legge sulle aree protette», in *Riv. giur. amb.*, 1992, 357 ss.; F.G. Scoca, «Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell'ambiente», in *Dir. e soc.*, 1993, 441 ss.; G.F. Cartei, «Tutela dei parchi e nozione costituzionale di paesaggio», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1993, 601 ss.; G. Ceruti (a cura di), *Aree naturali protette*, Milano, Editoriale Domus, 1996; C. Desideri e F. Fonderico, *I parchi nazionali per la protezione della natura*, Milano, Giuffrè, 1998; C.A. Graziani (a cura di), *op cit.*

7.3 La legge 394/1991 e la tutela dei parchi e delle aree protette a livello nazionale

La normativa nazionale in materia di aree protette entrata in vigore nei primi anni Novanta rappresenta ancora oggi la cornice di riferimento per la legislazione regionale, soprattutto se riletta all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione⁴⁹.

Con la l. cost. 3/2001, si riproduce e sottolinea una distinzione tra le funzioni di *tutela* e di *valorizzazione* che riesce di particolare interesse in questa sede: in sostanza, viene demandata allo Stato – *ex art. 117, comma 2, lett. s)* – la competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e, contestualmente, si attribuiscono in via concorrente a regione e Stato gli ambiti materiali afferenti a “governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali”⁵⁰, con la conseguenza che, pur nel quadro dei principi fondamentali individuati dalla legislazione statale – nell’ambito della quale occorre inserire anche la menzionata legge-quadro – la potestà legislativa diviene di spettanza delle regioni, le quali in tali materie eserciteranno necessariamente anche la potestà regolamentare.

Ebbene la dicotomia proposta dalla l. cost. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione veniva per certi versi “anticipata” dalla legge-quadro 394/1991 sulle aree protette, la cui finalità è “[...] l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. Nella semantica del legislatore della legge-quadro, “*conservazione*” e “*valorizzazione*” rappresentano il binomio⁵¹ mediante il quale il legislatore nazionale riproduce il concetto per cui l’ambiente assume rilievo in funzione dei beni che lo costituiscono come *i) beni comuni* e *ii) beni* che possono assumere un *rilevato economico*, anche in funzione della polisemia astrattamente riconducibile al concetto di “ambiente” già teorizzata da Massimo Severo Giannini⁵² e

⁴⁹ Cfr. a tal proposito, per una conferma di quanto affermato, le sentenze Corte cost. 7 ottobre 2002, n. 422; 30 luglio 2008, n. 387; e, infine, quantomeno, 14 gennaio 2009, n. 12.

⁵⁰ Naturalmente, come noto, ciò implica che la potestà legislativa regionale debba essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione di provenienza statale.

⁵¹ È questa la valutazione, cui si aderisce, svolta parimenti da A. Venturi, «L’assetto istituzionale dei parchi in Italia e la loro qualificazione come ente gestore», in L. Bonizzi, F. Campana e G. Cordini (a cura di), *Il governo dei parchi*, Roma, Aracne, 2019, 57 ss.

⁵² Ci si riferisce al saggio di M.S. Giannini, «Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 1971, 1122 ss. nel quale l’autore ha per primo ricostruito il concetto giuridico di “ambiente” come *ambito paesaggistico e culturale*; ambito *naturalistico*, in contrapposizione all’ambiente costruito e in relazione al

“ri-aggregata” nella ricostruzione, volta a valorizzare una gestione omnicomprensiva delle funzioni incidenti sull’ambiente, riconducibile al magistero di Alberto Predieri⁵³. La soluzione legislativa pare talmente matura e lungimirante⁵⁴ da anticipare per certi versi anche la stessa collocazione ordinamentale del principio dello sviluppo sostenibile⁵⁵ – di per sé inteso a instaurare un rapporto di convergenza e dialogo tra uomo e natura⁵⁶ – a partire da quanto verrà stabilito di lì a poco nella celeberrima Conferenza di Rio del 1992⁵⁷, sicché essa verrà immediatamente apprezzata da molta dottrina⁵⁸, non solo domestica.

Veniamo, dunque, ai contenuti principali riferibili alla legge-quadro.

deterioramento delle correlative risorse; *ambito urbanistico*, in rapporto all’assetto e all’uso del territorio. Del medesimo autore, v. M.S. Giannini, «Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 52 ss., ove il Maestro ricostruisce “l’ambiente nella sua globalità”, quale “oggetto della potestà di pianificazione territoriale”.

⁵³ Si veda, ancor prima del sopracitato saggio di Giannini, l’opera di A. Predieri, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, Giuffrè, 1969.

⁵⁴ In questo senso, cfr. oltre a G. Di Plinio, «Aree protette vent’anni dopo», cit., 29, anche per esempio D. Amirante, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Napoli, Jovene, 2003, 96 ss.; A. Marzanati, «Protezione delle aree naturali. L’azione dell’Unione Europea e gli strumenti di conservazione e valorizzazione dell’ordinamento interno», in G. Cocco, L. Degrassi e A. Marzanati (a cura di), *Aree Protette*, Milano, Giuffrè, 2011, spec. 70 ss.

⁵⁵ Sull’estensione del principio v. *ex multis* G. Cordini, «Sviluppo sostenibile, protezione della natura e aree protette. Profili di diritto pubblico comparato», in L. Bonizzi, F. Campana e G. Cordini (a cura di), *op. ult. cit.*, 21 ss.

⁵⁶ Tra i primi (e più insigni) economisti che si sono occupati del rapporto intercorrente tra ragioni dell’economia, ascrivibili alla valorizzazione dell’ambiente e distinte opzioni della tutela, cfr. E. Gerelli, *Economia e tutela dell’ambiente*, Bologna, Il Mulino, 1974.

⁵⁷ Dalla Conferenza di Rio in avanti, moltissime iniziative scientifiche hanno a vario titolo indagato le molte sfaccettature che il principio dello sviluppo sostenibile può assumere anche in relazione a un’accettabile governance dell’ambiente non solo sul piano giuridico e istituzionale ma anche politico-economico, tecnologico, energetico, sociale, culturale, etico-religioso e scientifico. A tal proposito, si pensi alla IV Conferenza internazionale di Venezia del 1994 organizzata dalla International Court of the Environment Foundation (ICEF), i cui risultati sono ricompresi nell’opera in due volumi di G. Cordini e A. Postiglione (Eds.), *Towards the world governing of the environment*, voll. I-II, Pavia, Iuculano Editore, 1997.

⁵⁸ Cfr., nei primissimi anni di attuazione, P. Maddalena, «La legge quadro sulle aree protette», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1992, 648 ss.; S. Civitarese Matteucci, «Le riserve naturali protette nella giurisprudenza costituzionale e nella legge sulle aree protette», in *Riv. giur. amb.*, 1992, 335 ss. Per un bilancio a un decennio dall’entrata in vigore, v. C.A. Graziani (a cura di), *Un’utopia istituzionale: le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro*, Milano, Giuffrè, 2002.

La l. n. 394/1991 individua una disciplina preordinata a regolamentare sia la concreta istituzione dei parchi, sia gli assetti organici degli Enti giuridici gestori⁵⁹, sia, infine, gli strumenti di governo del territorio riferibili all'area del parco. Tra questi ultimi, vale la pena di rammentare il Piano del Parco, il Regolamento del Parco e, infine, il Piano Pluriennale di sviluppo Economico e Sociale (PPES). Quest'ultima forma di pianificazione – vera novità della legge-quadro sulle aree protette⁶⁰ – assume un rilievo di non poco conto nelle aree montane, caratterizzate da dinamiche di spopolamento e di valorizzazione del contesto sociale ed economico, quest'ultimo sovente legato alle attività agricole e silvo-pastorali, nonché alle produzioni tipiche, alle attività commerciali di settore e, infine, a quelle turistiche o, più in generale, proprie del settore terziario.

Peraltro, la medesima legge riporta, in relazione agli aspetti summenzionati, sia una disciplina per i *parchi nazionali*, sia una diversa disciplina concernente i *parchi regionali*⁶¹.

Come si è anticipato, la disciplina delle aree protette in essa compendiata si regge su *due obiettivi strategici convergenti*, dei quali il primo si svolge nell'esigenza di *conservazione* dell'ambiente naturale – specialmente con riferimento alla tutela della biodiversità – e il secondo si realizza attraverso una puntuale attenzione allo *sviluppo economico-sociale* dei territori e delle comunità coinvolte nell'istituzione di Parchi e Riserve⁶². Questo duplice assetto teleologico segna, a

⁵⁹ Si tratta, in definitiva, di organismi funzionali dotati di personalità giuridica, che si propongono quali soggetti distinti rispetto agli Enti locali, i quali pure sono incorporati nelle decisioni degli stessi. Per la ricostruzione degli elementi ricorrenti affinché sia integrata la fattispecie, v. C. Desideri, «Alla ricerca dell'ente parco», in C.A. Graziani (a cura di), *op. ult. cit.*, 53 ss.

⁶⁰ Cfr., ancora, F.C. Rampulla e A. Venturi, «I piani socio-economici dei parchi», cit., *passim*.

⁶¹ Come rileva opportunamente N. Gullo, «Il coordinamento tra la pianificazione dei parchi e delle aree naturali protette e la pianificazione urbanistica», in *Riv. giur. urb.*, 2012, 1-2, 235 ss., spec. 242, lo stesso ruolo assunto dalla legge n. 394/1991 è sensibilmente mutato dopo l'entrata in vigore del Titolo V della Costituzione, sicché essa asurge a testo normativo ben più rilevante rispetto a una legge di principio: sottolinea l'autore, infatti, che “[...] la legge del 1991 non costituisce più una semplice legge quadro che si limita a porre i principi fondamentali della materia per le Regioni ad autonomia comune e le norme fondamentali di riforma economico-sociale per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ma si è trasformata in una vera e propria *legge di conferimento di funzioni amministrative* alle Regioni in campo ambientale, con il compito di esprimere *un livello normativo non minimo ma “adeguato e non riducibile”* da parte del legislatore regionale, che può soltanto introdurre livelli ulteriori di tutela (Corte Cost. 26 maggio 2010, n. 193)”.

⁶² Il valore economico sotteso alla protezione delle risorse ambientali e naturali è ben descritto in G. Bacceci, «Analisi economica del diritto delle aree protette», in G. Di Plinio e P. Fimiani (a cura di), *Aree naturali protette. Diritto ed economia*, Milano, Giuffrè, 2008, 91 ss.

ben vedere, il passaggio da un sistema meramente vincolistico rispetto alle potenzialità di esercizio delle attività antropiche – ancorato alla funzione precettiva del Piano del Parco e del Regolamento – a un sistema composito e maggiormente avanzato⁶³, nel quale trova adeguato spazio anche una programmazione poliennale delle azioni propedeutiche a favorire e sostenere concretamente lo sviluppo sostenibile, di matrice economica e sociale, riferibile alle comunità stanziata nelle aree interessate dall'istituzione di Riserve e Parchi. In entrambi i casi, tale assetto cristallizza il ricorso da parte del legislatore al c.d. modello di amministrazione per piani e programmi mediante prescrizioni concrete⁶⁴, il quale corrisponde all'esigenza di prefigurare e successivamente conformare l'attività amministrativa dei pubblici poteri⁶⁵ attingendo a un'attività di programmazione e conseguente pianificazione che si pone quale presupposto di future decisioni amministrative⁶⁶, in questo caso demandate all'Ente gestore dell'area protetta.

Sul doppio asse di obiettivi attorno al quale è imperniata la legge si snoda, da un lato, la disciplina del *Piano del Parco* e del collegato *Regolamento* – da intendersi, rispettivamente, quali strumento morfologico e strumento normativo di cui è chiamato a dotarsi l'Ente gestore – e, dall'altro, il *Piano Pluriennale di sviluppo Economico e Sociale* (PPES).

Con riferimento a *Piano* e *Regolamento*, essi sono entrambi corredati dall'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e presentano *portata generale, diretta applicabilità ed efficacia erga omnes*. Si posizionano, peraltro, in una più ampia ambientazione normativa che contempla una altrettanto ricca strumentazione amministrativa di tenore protezionistico-gestionale, entro la quale

⁶³ In sostanza si assiste alla transizione da un approccio completamente imperniato sulla prospettiva conservazionista – pur presente e di notevole spessore, come rileva G.F. Cartei, «Tutela dei parchi naturali e nozione costituzionale di paesaggio», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1993, 605 ss. – a una rinnovata dimensione di incentivazione delle attività eco-compatibili, come sottolineato opportunamente anche da N. Aicardi, «Specificità e caratteri della legislazione sulle aree naturali protette: spunti ricostruttivi delle discipline territoriali differenziate», in *Riv. giur. amb.*, 1999, 171 ss.

⁶⁴ Si legga a tal proposito M.C. Colombo, F.C. Rampulla e L. Tronconi, *I modelli di amministrazione nell'evoluzione dei caratteri funzionali dell'azione pubblica*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2007, 17 ss.

⁶⁵ F.G. Scoca, «Attività amministrativa», in *Enc. Dir.*, agg. VI, 2002, 79 ss.

⁶⁶ Così R. Dipace, «L'attività di programmazione come presupposto di decisioni amministrative», in *Dir. Soc.*, 2017, 4, 647 ss. Sul punto, anche in considerazione di quanto emergente dall'attuazione del PNRR, v. se si vuole G.C. Ricciardi, «L'amministrazione statale tra sentieri interrotti e paradossi autolegittimanti. Considerazioni di sistema alla luce della Pianificazione Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», in L. Buscema (a cura di), *Il diritto pubblico e i suoi paradossi. Casi scelti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 179 ss.

occorre annoverare anche la disciplina del *nulla osta* dell'Ente parco e le molteplici esplicitazioni dei *controlli* e delle *sanzioni* a esso intestate.

Per quanto attiene, anzitutto, al *Piano del Parco*, esso viene predisposto a opera del Consiglio Direttivo del Parco stesso, per essere in seguito approvato dalla regione competente, sulla base di una disciplina che per certi versi sembra ricalcare quella che assiste i piani di governo del territorio comunale disciplinati *ex art.* 7 ss. della l. n. 1150/1942⁶⁷. Esso disciplina l'organizzazione del territorio e la sua articolazione in aree differenziate in base al diverso grado di protezione⁶⁸, i vincoli, l'accessibilità, le attrezzature, gli indirizzi per gli interventi su flora e fauna e rappresenta, in estrema sintesi, lo strumento attraverso cui l'Ente tutela i valori naturali e ambientali⁶⁹. Il Piano del Parco prevale su tutti i piani territoriali, a esclusione di quello paesaggistico⁷⁰ – rispetto al quale la tutela si

⁶⁷ Cfr., sul punto, per una prima disamina, se si vuole, G.C. Ricciardi, «Art. 7», in R. Ferrara e G.F. Ferrari, *Commentario breve alle leggi in materia urbanistica ed edilizia*, IV ed., Padova, Cedam, 2025, 192 ss.

⁶⁸ In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. n. 394/1991, il Piano individua le riserve integrali, le riserve generali orientate, le aree di protezione e le aree di promozione economica e sociale.

⁶⁹ Il Piano presenta invero contenuti di conformazione del territorio che sono parsi da subito prototipici di quelli assunti nei piani urbanistici, suddividendo il territorio del Parco in una zonizzazione conforme ai dettami della legge-quadro. In particolare, *ex art.* 12, comma 3, della l. n. 394/1991 il Piano è predisposto dall'Ente in base ai criteri e alle finalità della legge-quadro e, quindi, fatto oggetto di deliberazione ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo, acquisito il parere della Comunità del Parco e sentiti gli enti locali. Viene poi inoltrato alla regione ai fini dell'instaurazione del procedimento che conduce all'adozione. Il Piano è depositato presso le sedi dei comuni, delle Comunità montane e delle regioni interessate, ai fini di eventuali osservazioni. A seguito della pronuncia della regione sulle osservazioni, con apposito atto, essa adotta il Piano d'intesa con l'Ente Parco. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato, con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

⁷⁰ Sul punto v. N. Assini, «La pianificazione delle aree protette e rapporti con la pianificazione urbanistica del territorio», in C.A. Graziani (a cura di), *op. ult. cit.*, 349 ss.; F.C. Rampulla e L.P. Tronconi, «I rapporti tra le pianificazioni territoriali, paesaggistiche e quelle dei parchi», in *Dir. econ.*, 3, 2005, 507 ss., nonché, soprattutto N. Gullo, *op. ult. cit.*, 235 ss. Occorre rammentare che ai fini della compiuta tutela degli aspetti ambientali del territorio, il legislatore italiano ha nel tempo previsto alcune autonome figure pianificatorie intese a introdurre un assetto conformativo dei suoli, tra i quali giova rammentare anche i Piani paesaggistici di cui all'art. 135 del Codice dei beni culturali e i Piani di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del Testo unico in materia di ambiente: per quanto riguarda i primi, v. *ex multis* S. Civitaresse Matteucci, «Governo del territorio ed ambiente», in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2011, spec. 210 ss., mentre in tema di piano di bacino distrettuale si veda L. Costato e F. Pellizzer, *Commentario breve al Codice dell'ambiente*, Padova, Cedam, 2007, spec. 183 ss. Cfr. infine M.A. Cabiddu, *Il governo del territorio*, Roma-Bari, Laterza, 2014, spec. 91 ss.

giustappone⁷¹ – e rappresenta lo strumento di principale esplicitazione della rilevanza degli interessi differenziati di natura ambientale⁷² nel quadro della pianificazione territoriale. Le previsioni del Piano sono poi dettagliate e completate dalle disposizioni del Regolamento. Il *Regolamento del Parco* – in ragione della sua natura normativa – viene approvato direttamente dal Ministro dell’Ambiente, sentita la Consulta e gli Enti locali interessati e, in ogni caso, d’intesa con la regione⁷³. Esso ha la funzione di dettagliare specialmente le attività ammesse e, conseguentemente, quelle vietate nel territorio del Parco.

Cionondimeno, il sistema giuridico costituito dal binomio “Piano/Regolamento” presenta una rilevante matrice di innovatività, in quanto, come ha sottolineato la dottrina, consente di inverare un modello assai più attento alla tutela⁷⁴ rispetto a quanto non avverrebbe in conseguenza della semplice applica-

⁷¹ Per una ulteriore esplicitazione del concetto v. *infra*, in questo stesso paragrafo. Quello che si intende dire è che nonostante sia ormai pacifica la primazia dei piani paesaggistici (e dei piani territoriali con valenza paesaggistica) anche rispetto ai piani dei parchi, oltre che su tutte le altre forme di pianificazione di settore – affermata anche dalla giurisprudenza (v. *ex multis* Tar Campania, sez. I, n. 43/2005) – cionondimeno la tutela ambientale in sé considerata non può ritenersi recessiva, integrando una tutela differenziata di interessi sensibili comunque considerati come prevalenti rispetto alla pianificazione urbanistica.

⁷² Sul punto rappresentano ancora studi di primario rilievo i lavori di P. Urbani, *Pianificazione urbanistica, edilizia residenziale e interessi ambientali*, Milano, Giuffrè, 1988 e S. Amoroso, *Sistemi ambientali e discipline amministrative*, Padova, Cedam, 1990. Assai rilevante sul tema è anche A. Crosetti, «Le tutele differenziate», in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia e N. Olivetti Rason, *Diritto dell’ambiente*, Roma-Bari, Laterza, 2003, 393 ss. e così anche le edizioni successive dell’opera.

⁷³ Tale scelta del legislatore sembra recare in sé il rischio di evidenti discrasie decisionali, giusta la plurisoggettività e la complessità del relativo procedimento di approvazione.

⁷⁴ Rileva lucidamente questo frangente G. Di Plinio, «Aree protette vent’anni dopo», cit., 44, il quale afferma che “[...] attraverso il rapporto tra legge, piano e regolamento il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti viene *rovesciato*: il sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge, gli atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività vietate, ma le attività *consentite/permesse*, dilatando diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro; dette attività dovranno poi essere regolamentate, al fine di armonizzarne l’esercizio con le finalità naturalistiche. Il regolamento del parco, per di più, può stabilire eventuali *deroghe ai divieti* espressamente disposti dalla legge (articolo 11, comma quarto), ovviamente in funzione di una *migliore* tutela degli ecosistemi del parco. In un contesto del genere, il corpus normativo risultante da piano e regolamento risulta *intangibile* da parte delle normazioni generali e di settore, rispetto alle quali opera in funzione ostativa la *specialità* della disciplina *negativa* di rango legislativo, cioè il *generale divieto di qualsiasi compromissione dell’ambiente naturale*, posto della legge quadro, la quale in tal modo sottraeva concettualmente il piano per il parco, piano *naturalistico* e non di vincoli alle attività umane, dalla categoria della ‘pianificazione urbanistica’, che è un piano di vincoli alle attività umane”: corsivi dell’autore.

zione del criterio gerarchico nel rapporto sussistente tra legge, piano e regolamento. Esso consente, infatti, un'utile integrazione anche con le esigenze di tutela del paesaggio⁷⁵ – rispetto alle quali la funzione di protezione ambientale, come si è detto, si giustappone pur non essendo recessiva⁷⁶ – ancorché, tra i livelli di pianificazione, gli strumenti dei piani paesaggistici debbano ritenersi prevalenti in funzione dell'opzione manifestata dal legislatore statale⁷⁷ con il c.d. Codice Urbani, come modificato dal D.lgs. n. 157 del 2006⁷⁸.

L'assetto pianificatorio dei parchi è completato da uno strumento parallelo e con diversa connotazione funzionale, vale a dire il Piano Pluriennale di sviluppo Economico e Sociale (PPES) delle Aree protette⁷⁹. Su quest'ultimo possiamo segnalare quanto segue, alla luce del fatto che l'art. 14 della l. 394/1991 – applicabile anche ai Parchi regionali⁸⁰ – detta disposizioni puntuali sul tema.

La competenza all'elaborazione dello strumento pianificatorio posto a presidio dello sviluppo socio-economico delle popolazioni insediate nelle aree

⁷⁵ Sulle quali v., anzitutto, S. Civitarese Matteucci, «La pianificazione paesaggistica: il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione», in *Aedon*, 2005, 3; S. Amoroso, «I rapporti tra i piani dei parchi e i piani paesaggistici alla luce del Codice Urbani», in *Aedon*, 2006, 3; S. Foà, «Paesaggio e discipline di settore», in G. Cugurra, E. Ferrari e G. Pagliari (a cura di), *Urbanistica e paesaggio*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, 125 ss.; S. Civitarese Matteucci, «Governo del territorio e ambiente», in G. Rossi (a cura di), *op. cit.*, 199 ss.

⁷⁶ In questo senso, v. Corte Cost., 26 maggio 2010, n. 193, nonché in dottrina G. Di Plinio, «Aree protette vent'anni dopo», *cit.*, 45, il quale afferma trattarsi “[...] di due regimi di tutela radicalmente differenziati, che tecnicamente raddoppiano la tutela ‘negativa’, così che, se una determinata attività è vietata dagli ordinamenti interni di un parco naturale in rapporto alla tutela naturalistica e degli ecosistemi, essa non potrà essere legittimamente realizzata, anche qualora non fosse vietata dal piano paesaggistico vigente nella stessa zona; se al contrario l’attività è consentita dagli ordinamenti naturalistici, ma vietata dal piano paesaggistico, essa non potrà egualmente essere realizzata”.

⁷⁷ Il quale conserva una competenza esclusiva *ex art.* 117, comma 2, Cost. in materia di tutela ambientale e paesaggistica e con ciò è abilitato a offrire un'impostazione sul coordinamento tra le forme di pianificazione.

⁷⁸ Cfr., altresì, sentenza Corte cost. n. 193/2010. In questi termini v. A. Crosetti, «La pianificazione paesistica», in A. Crosetti e D. Vaiano, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, Giappichelli, 2023, 269 ss., spec. 279 ss.

⁷⁹ Lo definisce come “livello pianificatorio parallelo”, giustapponendo tale piano dedicato alle attività antropiche al binomio precettivo integrato dal Piano del Parco e dal Regolamento come sostanzialmente propedeutici alla protezione della natura, in particolare G. De Giorgi Cezzi, «Le relazioni tra pianificazione di parco e pianificazione urbanistica», in M. Immordino e N. Gullo (a cura di), *Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, 67 ss.

⁸⁰ Ad avviso di F.C. Rampulla e A. Venturi, *op. ult. cit.*, 321, esso potrebbe essere applicato in via estensiva anche a quelli degli Enti locali.

protette, pertiene, anzitutto, alla Comunità del Parco, che lo elabora entro un anno dalla sua costituzione quale soggetto comunitario, a partire dal quadro delle conoscenze. Il Piano in parola – che ha durata quadriennale ed è scorrevole – contempla le attività compatibili con le tutele ambientali già individuate in seno al Piano del Parco e al Regolamento, declinando in disposizioni generali e concrete gli obiettivi di sviluppo che la Comunità si propone di perseguire⁸¹.

Il procedimento di approvazione è rimesso alla regione previo parere vincolante del Consiglio Direttivo del Parco⁸², salva rimessione alla Conferenza presieduta dal Ministro dell’Ambiente in caso di contrasti e, da ultimo, nel perdurare degli stessi, salva decisione definitiva del Consiglio dei Ministri. Tale procedimento segna un cambio di paradigma rispetto all’assetto procedimentale che assiste l’approvazione sia del Piano del Parco, sia del Regolamento del Parco, dal momento che – a differenza di quanto si è descritto in relazione a tali due strumenti – il Piano di sviluppo viene rimesso, in definitiva, alle decisioni finali del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, per quanto attiene ai Parchi regionali sulla materia si intrecciano le disposizioni derivanti dalle leggi regionali, ferma restando la disciplina posta dalla legge-quadro in ordine ai tipi relativi agli strumenti di governo dei Parchi, in quanto tali coperti dal principio di nominatività⁸³.

Circa i contenuti che devono essere riportati nel PPES, la norma di riferimento resta l’art. 14 della l. n. 394/1991, il quale elenca una serie di attività, interventi e servizi intesi a favorire lo sviluppo socio-economico dell’area protetta – con riferimento sia all’opportunità di predisporre le dotazioni ottimali di infrastrutture, attrezzature e servizi, sia all’esigenza di incentivare e incrementare l’occupazione⁸⁴ e, più in generale, di esercitare le funzioni di valorizzazione economica e sociale riconducibili alle iniziative pubbliche di tutela e

⁸¹ P. Maddalena, «La legge quadro sulle aree protette», cit., *passim*.

⁸² In particolare, la bozza di piano viene sottoposta al parere vincolante reso da parte del Consiglio Direttivo ed è successivamente approvata in via definitiva dalla Regione o, di intesa tra loro, dalle regioni sulle quali insiste il territorio dell’Area protetta. Come anticipato nel testo, tuttavia, ove si cristallizzassero contrasti tra gli organi del Parco e la regione o le regioni interessate in merito ai contenuti mutuati dal Piano Pluriennale di sviluppo Economico e Sociale (PPES), la questione sarebbe rimessa a una Conferenza presieduta dal Ministro dell’Ambiente la quale a sua volta, nel caso in cui perdurassero i contrasti, sarebbe chiamata a rimettere la decisione in ultima istanza al Consiglio dei Ministri.

⁸³ Cfr. F. Teresi, «Parchi» (voce), in *Enc. dir.*, Agg., V, Milano, Giuffrè, 2001, *passim*.

⁸⁴ Infatti, si prevede che una quota delle attività menzionate debba consistere in azioni propedeutiche all’occupazione giovanile e a sostenere il volontariato, l’accessibilità e la fruizione da parte dei portatori di handicap. Quanto sopra, nell’evidente intento di facilitare l’inclusione sociale e il consolidamento del legame comunitario.

promozione delle produzioni tipiche, del turismo⁸⁵, dell'agricoltura e delle attività agro-silvo-pastorali⁸⁶ – ferma restando la necessaria compatibilità⁸⁷ con le prescrizioni riportate nel Piano del Parco e nel Regolamento del Parco⁸⁸. In sostanza, emerge con forza l'attitudine del Piano a rappresentare uno strumento amministrativo di contrasto alla marginalizzazione e alle fragilità dei territori caratterizzati dall'esigenza di preservare rilevanti valori paesaggistico-ambientali, imperniato sull'obiettivo del miglioramento della qualità della vita⁸⁹ e delle possibilità di impiego per i giovani residenti nelle aree protette, da realizzarsi attraverso la promozione e l'adeguamento strutturale delle attività produttive propriamente connaturate alle aree rurali, impattanti sul settore agro-silvo-pastorale, forestale e commerciale, nell'ottica dell'integrazione tra le funzioni produttive, il marketing e il turismo ambientale, anche nella logica dello sviluppo sostenibile⁹⁰.

⁸⁵ Sull'esigenza che sia esercitato un ruolo di presidio da parte dei pubblici poteri affinché il fenomeno turistico non divenga "paradossalmente [...] un grave pericolo per l'ambiente", cfr. A. Crosetti, «Risorse naturali e turismo alla ricerca di un difficile equilibrio», in *Quad. reg.*, 2005, 330.

⁸⁶ Per una rassegna dei profili che possono favorire l'intreccio tra attività agricola e tutela dell'ambiente, v. i molti contributi raccolti in G. Cordini e A. Venturi (a cura di), *Agricoltura e ambiente*, Roma, Aracne, 2012.

⁸⁷ Il tema della compatibilità tra attività produttive e ambiente è stato studiato, fra i primi in dottrina, da G. Cordini, *Gli inquinamenti industriali ed agricoli. Normative nazionali e della Comunità Europea*, Padova, Cedam, 1985.

⁸⁸ Sul fronte dei contenuti richiesti, cfr. in particolare l'art. 14, comma 3, l. n. 394/1991, il quale richiede che il Piano prenda in considerazione – nei limiti appunto di quanto consentito dalle prescrizioni mutate dal Piano e dall'annesso Regolamento del Parco – "[...] la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse".

⁸⁹ Sovente i territori richiamati nel testo sono contraddistinti dalla presenza di comuni di medio-piccole dimensioni, rispetto ai quali l'esigenza di tutela dei richiamati valori ambientali si associa al tema della difficoltà nella conservazione di un accettabile livello dei servizi pubblici a favore della cittadinanza. Sul punto cfr., per esempio, A. D'Aloia, «La qualità della vita nei piccoli comuni (e l'eguaglianza "sostanziale" dei loro abitanti): una variazione sul tema del rapporto tra territori e politiche sociali», in E. Balboni (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti sociali*, II, Napoli, Jovene, 2008, 461 ss.

⁹⁰ Su questo approccio, v. F.C. Rampulla, «Lo sviluppo sostenibile: una politica da perseguirsi in via procedimentale ed il caso dell'agricoltura», in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2010, 12, 729 ss.

Alla luce di quanto previsto dalla legge-quadro, dunque, il Piano di sviluppo individua alcune scelte di carattere strategico che richiedono una particolare istruttoria e ponderazione degli interessi in gioco soprattutto in relazione ai contesti montani nei quali insistono le aree protette. Infatti, le realtà montane risultano gravate da assai note istanze fenomeniche correlate all'invecchiamento delle popolazioni residenti e al conseguente spopolamento dei luoghi, nonché da limiti afferenti alle attività tipiche intrinsecamente riconducibili alla morfologia del territorio e alle tutele ambientali che occorre siano apprestate. Peraltro, problematiche similari a quelle rilevate per le aree montane si producono, altresì, in relazione alle c.d. aree interne del paese, anch'esse contraddistinte da una relazionalità difficoltosa e da livelli di servizio e tassi di povertà sin troppo preoccupanti⁹¹.

Il menzionato assetto, fondato su un *sistema binario di pianificazione*, rappresenta l'estrinsecazione di un'impostazione del legislatore intesa, da un lato, a tutelare le aree protette e la loro biodiversità con una disciplina vincolistica in grado di affermarsi direttamente anche sugli strumenti di governo del territorio comunali e, dall'altro lato, a dotare tali aree di strumenti volti a valorizzare le comunità e le attività produttive su di esse esistenti⁹², nella logica della promozione di uno sviluppo sostenibile fondato anche sul rilievo delle determinanti socio-economiche⁹³.

Tale promozione, peraltro, non può prescindere dalle "sovvenzioni" che i pubblici poteri saranno chiamati a erogare a favore degli Enti locali e dei soggetti privati, ferme restando le speciali agevolazioni (finanziarie e *latu sensu* normative) previste all'uopo per la montagna, quale territorio d'elezione per le aree protette, se si escludono quelle marine e i parchi istituiti in aree di pianura di particolare pregio ambientale. Peraltro, siffatte istanze di promozione e valorizzazione – come si vedrà a breve – assistono non solamente le aree protette nazionali ma anche i parchi e le riserve di rilievo regionale⁹⁴.

⁹¹ Cfr. M. Battaglini e M. Simone, *Indicatori demografici anno 2024*, ISTAT, 31 marzo 2025. La medesima dinamica denunciata per i territori montani, come si è detto, si registra anche in relazione alle aree interne, come rilevato opportunamente in F. Licari e S. Miccoli, *La demografia delle aree interne: dinamiche recenti e prospettive future*, ISTAT, 29 luglio 2024.

⁹² Sul tema v. anche, autorevolmente A. Abrami, *Il regime giuridico delle aree protette*, Torino, Giappichelli, 2000, *passim*, spec. 117 ss.

⁹³ Cfr. art. 14, comma 3, l. n. 394/1991.

⁹⁴ V. ancora A. Abrami, *op. ult. cit.*, spec. 155 ss.

7.4 I parchi regionali (dall'impostazione normativa nazionale all'attuazione autonomistica locale)

In via di prima approssimazione possiamo affermare che, sin dalla loro prima istituzione, i parchi naturali regionali costituiscono anzitutto Enti con personalità giuridica di diritto pubblico⁹⁵, generalmente dotati di *autonomia* normativa – nelle forme di quella *statutaria* e *regolamentare* – assistiti da una rilevante *potestà pianificatoria*, da esercitarsi nel rispetto dei piani di livello regionale e provinciale, caratterizzata dall'attitudine a prevalere sugli strumenti di pianificazione comunale. Inoltre, essi dispongono di un considerevole *potere sanzionatorio* e *autoritativo*⁹⁶ esercitabile nel settore della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Da questa prima nozione, confermata dalla disciplina giuridica attualmente in vigore⁹⁷, è possibile inferire come i parchi naturali regionali presentino caratteristiche molto vicine a quelle dei parchi nazionali, distinguendosi anzitutto per la fonte giuridica del potere che essi sono chiamati a esercitare, una volta istituiti con legge regionale⁹⁸.

⁹⁵ In quanto tali, essi sono generalmente titolari del diritto all'uso del nome e del proprio marchio in quanto elementi caratterizzanti e ricollegabili alla soggettività pubblica. Per vero, sottolinea opportunamente D. Borgonovo Re, «Parchi naturali nazionali e regionali» (voce), in *Dig. disc. pubbl.*, X, Torino, 1995, 596 ss., come ai fini della gestione dei parchi regionali, sia invero stata lasciata al medesimo legislatore regionale la facoltà di scelta tra il modello dell'Ente di diritto pubblico e il diverso modello giuridico del Consorzio obbligatorio tra Enti locali o altri organismi associativi previsti dal T.U., pur rinvenendosi nella prassi legislativa e amministrativa regionale una tendenziale preferenza per il primo modello, inteso all'istituzione dell'Ente parco. Sul punto, v. ancora C. Desideri, «Alla ricerca dell'ente parco», cit., 53 ss.

⁹⁶ Si tratta di un potere caratterizzante la natura dei poteri di ordinanza, che per la sensibilità degli interessi coinvolti diviene di particolare rilievo onde favorire l'effettività della richiamata tutela dei valori ambientali e paesaggistici demandati alla cura dell'Ente parco: si pensi, per esempio, ai poteri esercitati per finalità di inibizione di attività in corso o, ancora, all'imposizione, con provvedimenti di ordine, di un *facere* in capo ai destinatari, come accade ai fini del ripristino dello stato dei luoghi o delle necessarie demolizioni.

⁹⁷ Cfr., infatti, quanto dispone l'art. 23 l. n. 394/1991 in materia di “*Parchi naturali regionali*”, ove si afferma che “1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane”.

⁹⁸ Per un'attenta disamina delle caratteristiche degli Enti gestori, cfr. autorevolmente S. Masini, *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura*, Milano, Giuffrè, 1997, *passim*, spec. 93 ss.

Muovendo dunque dalla richiamata disciplina giuridica, possiamo anzitutto sottolineare che, come si è anticipato⁹⁹, i parchi regionali sono stati regolamentati a partire dal D.P.R. 616/1977 – con il quale si era fatto luogo al trasferimento a favore delle regioni delle competenze in materia di aree naturali protette – e sono costituiti da zone terrestri, di fiume, lacustri ed eventualmente tali da ricomprendere anche tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico. Tali aree assumono caratteri morfologici tali da rappresentare un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi per come esistenti, dai valori paesaggistici e artistico-culturali propri delle comunità locali¹⁰⁰ e attualmente risultano in larghissima parte¹⁰¹ censiti all'interno dell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP).

Molte delle disposizioni della l. n. 394/1991 si applicano in via esclusiva ai parchi regionali, pur nel quadro dei principi suesposti, riguardanti qualsiasi area protetta.

La legislazione statale contempla *due* distinte tipologie¹⁰² di *aree protette regionali*, la cui classificazione e istituzione pertiene alla competenza delle Regioni¹⁰³.

⁹⁹ V. *supra*, par. 7.2.

¹⁰⁰ La legislazione regionale ha progressivamente condotto a configurare il Parco come luogo istituzionale di tutela e valorizzazione dei molteplici interessi presenti nel contesto territoriale, come sottolinea autorevolmente A. Crosetti, «Evoluzione normativa dei parchi e tutela dei beni culturali», in M. Immordino e N. Gullo (a cura di), *op. cit.*, 79 ss., nonché ancora A. Crosetti, «Aree naturali protette», in *Dig. disc. pubbl.*, agg., Torino, Utet, 2008, 11.

¹⁰¹ Infatti alcuni dei Parchi regionali non sono inclusi nell'EUAP a cagione del fatto che l'aggiornamento dell'elenco avviene solo periodicamente.

¹⁰² Con riferimento ai criteri per l'individuazione dei parchi regionali, cfr. P. Fimiani, «Il diritto vivente dei parchi: la giurisprudenza e le aree protette», in G. Di Plinio e P. Fimiani (a cura di), *op. cit.*, 181 ss., spec. 208 ss.

¹⁰³ Con la sentenza Corte cost. n. 226/1999 si è precisato che il procedimento di istituzione del parco presenta natura *bifasica*: esso, infatti, si compone di una prima fase “amministrativa”, che prelude a una seconda di natura “legislativa”. La prima fase ha principalmente a oggetto l'istruttoria dell'Ente parco su cui la Giunta regionale interviene apportando modifiche. La seconda sezione procedimentale, a partire dalla deliberazione di proposta della Giunta regionale, riesce propedeutica alla presentazione del progetto di legge di approvazione. Da quanto descritto, la Corte ha derivato il principio di diritto per il quale gli atti afferenti alla prima fase possono essere sindacati dal giudice amministrativo, mentre quelli della seconda fase ne risultano esclusi, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di annullamento del predetto giudice integrerebbe una dimidiazione della sfera di attribuzione assegnata alla regione con riferimento alla potestà legislativa implicata nell'approvazione della legge regionale.

Da una parte, ci si riferisce alle *Riserve naturali di rilievo regionale*¹⁰⁴ che possono essere definite ai sensi della legge-quadro come le “[...] aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” e, dall’altra, ai *Parchi naturali regionali*¹⁰⁵, i quali sono “[...] costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”. Come si può agevolmente inferire, lo stesso legislatore ha inteso considerare espressamente a fini istitutivi dei Parchi naturali regionali la presenza di condizioni di omogeneità afferenti non solo la morfologia dell’ambiente e del territorio, bensì anche i valori artistici e culturali direttamente riconducibili alle popolazioni locali. La prima conseguenza di tale opzione è che, per effetto di tale nozione “allargata”, i valori artistici e culturali e le tradizioni immateriali radicate in alcune aree omogenee rientrano a pieno titolo tra le determinanti della previsione di istituire i Parchi naturali regionali, sicché questi ultimi divengono una delle istituzioni autonomistiche attraverso le quali siffatti valori possono concretamente essere tutelati.

Accanto alle predette categorie, si giustappongono a livello regionale anche le *aree a gestione pubblica* generalmente istituite con leggi regionali o altri provvedimenti analoghi e le *aree private* riconosciute dalla regione¹⁰⁶: si tratta, in definitiva, di aree naturali protette “ulteriori” rispetto a quelle codificate dal legislatore nazionale, la cui previsione e disciplina resta intestata al livello regionale¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Cfr., anzitutto, l’art. 2, comma 3, l. n. 394/1991. Occorre infatti, considerare come le Riserve naturali possano essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

¹⁰⁵ Cfr. l’art. 2, comma 2, l. n. 394/1991.

¹⁰⁶ Possono ricondursi a questa categoria, per esempio, le Oasi naturalistiche delle associazioni ambientaliste, come le Oasi del WWF.

¹⁰⁷ Può essere utile sottolineare come la l. n. 394/1991 non preveda, anche alla luce delle categorie indicate nel testo, la possibilità di eventuale istituzione di un *parco regionale marino*. Con riferimento ai tratti costieri, dunque, è ammessa solo l’eventualità che limitate porzioni marine prospicienti alla costa divengano parte di parchi regionali pur costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, come ribadito dalla norma nazionale. Al contrario, in quei casi nei quali il tratto di mare assurga a oggetto principale della protezione o tutela, si versa nell’area di competenza esclusiva statale (ministeriale) in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema *ex art. 117, comma 2, Cost.* Tale competenza, infatti, si estende anche alla gestione e regolamentazione del parco in questione, dal momento che il concetto di “*tutela dell’ambiente e dell’ecosistema*” comprende anche quello marino.

Il confondersi di modelli gestori e categorie rispetto ai soggetti ammessi *ex lege* alla protezione della natura¹⁰⁸ negli ambienti riceventi una copertura istituzionale, seppur da valutarsi positivamente sul fronte dell'adesione ai valori della Carta fondamentale – *a fortiori*, oggi, all'esito della riforma che ha investito, modificandoli in senso ampliativo, gli artt. 9 e 41 Cost. – sembra suscettibile di produrre una parziale sovrapposizione tra le nozioni giuridiche di *riserva* e *parco*, non influenti rispetto ad alcune implicanze concrete¹⁰⁹.

¹⁰⁸ La menzionata classificazione non pare collimare con i criteri già sottolineati dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN). Infatti, la classificazione da essa proposta sottende una valutazione sul grado di naturalità e *wilderness*, nonché di correlata benché inversamente proporzionale umanizzazione degli ambienti. Sicché da quanto elaborato dall'UICN non emerge un sistema delle aree protette a caratterizzazione gerarchica, dal momento che tutte le categorie partecipano alla conservazione della natura, pur con livelli progressivi d'intervento antropico. Ne deriva un sistema giuridico scevro da considerazioni relative alla proprietà dei sedimi e al tipo di governo – il quale, del resto, può divergere, di caso in caso, in relazione alle condizioni dell'area – il cui primario obiettivo può essere affiancato da altre eventuali finalità coesistenti e non apertamente contrastanti, ferma restando la non necessaria applicabilità delle richiamate categorie alla medesima situazione rispetto alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e ammesso il fatto che la menzionata categoria possa comunque essere modificata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di protezione e conservazione prefissati. Le *categorie* proposte dall'UICN sono, in definitiva, declinate in relazione al *fine* istituzionale, cioè sulla base di un'articolazione in obiettivi primari e secondari, i quali, per certi versi, corrispondono ad altrettanti interessi a essi sottesi. L'obiettivo prioritario di ciascuna categoria deve, secondo l'UICN, essere applicato ad almeno i tre quarti dell'area protetta e la classificazione delle aree in ragione di tali obiettivi primari prevede una ripartizione tra *Riserve naturali integrali*, *Aree incontaminate (wilderness areas)*, *Parchi nazionali*, *Monumenti naturali*, *Aree di conservazione di Specie e Habitat*, *Paesaggi terrestri e Aree marine protette* e, infine, *Aree per la gestione sostenibile delle risorse*. Le *aree protette* summenzionate – in ragione di quanto proposto dall'UICN e a prescindere dalla categoria di appartenenza – dovrebbero conservare la biodiversità (nelle sue estrinsecazioni), partecipare alle strategie di conservazione e preservare il paesaggio, l'ambiente e l'ecosistema, presentare una dimensione sufficientemente adeguata rispetto all'esigenza di garanzia dell'integrità dei suddetti valori nel tempo e, possibilmente, migliorarne la soglia incrementale di conservazione. In aggiunta agli obiettivi di livello primario, le aree protette hanno facoltà di perseguire anche altri diversi obiettivi di carattere secondario, purché non in contrapposizione a quelli primari. Essi, per esempio, risultano intesi alla conservazione dei fattori paesaggistici, geomorfologici e geologici, nonché a erogare o produrre i servizi ambientali degli ecosistemi, a proteggere le aree di matrice spirituale, scenica o scientifica, integrando i benefici per le popolazioni interessate con il favore verso la ricerca scientifica e i valori educativi, cognitivi e formativi.

¹⁰⁹ Quanto detto vale anche rispetto alla stratificazione delle fonti. Infatti, una *distinta forma di classificazione*, ancorché slegata da determinanti gerarchiche o gradienti scalari di protezione, riesce accolta all'interno della nota Direttiva Habitat 92/42/CEE – relativa

Nel contesto rappresentato, gli artt. 22 ss. della l. n. 394/1991 prevedono per le aree protette regionali la disciplina della partecipazione degli Enti locali alla gestione del parco e del processo istitutivo dell'area stessa¹¹⁰, nonché della pubblicità degli atti relativi all'istituzione e di quelli afferenti alla pianificazione, quali principi fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato¹¹¹, che pure interessano le regioni e si legano agli strumenti amministrativi attuativi di tale intento riformistico¹¹².

Spetta, inoltre, alla legge regionale dettare i criteri per l'adozione dei regolamenti dei parchi in coerenza con i principi di derivazione statale di cui all'art. 11 della l. n. 394/1991. Il *Regolamento* è chiamato a individuare disposizioni in materia di attività antropiche di carattere propulsivo delle potenzialità (in funzione di valorizzazione economica) dell'area protetta¹¹³, ma anche a prescrivere divieti puntuali, preordinati a evitare la compromissione degli ambienti naturali e del paesaggio, nonché dell'*habitat* e degli ecosistemi riguardanti flora e fauna¹¹⁴,

alla c.d. Rete Natura 2000 – che in Italia riceve diretta applicazione sia a livello statale, sia regionale, essendo tali aree destinatarie di una specifica disciplina di dettaglio.

¹¹⁰ Si tratta di una tematica che, riferita alle leggi regionali istitutive di *Parchi e Riserve* ha intercettato anche il contenzioso costituzionale. Infatti, laddove la legge-quadro nazionale prevede la partecipazione di singoli Enti locali attraverso conferenze, finalizzate alla redazione di uno o più documenti di indirizzo relativi alla previsione dell'area destinata a protezione, alcune leggi regionali non avevano contemplato il necessario raccordo in chiave partecipativa degli Enti locali: in questo senso v. Corte cost. n. 282/2000 in relazione al caso del Parco regionale dei Campi Flegrei, con riferimento alla l.r. n. 33/1993 della Campania, oppure cfr. la sentenza Corte cost. n. 212/2014 concernente la l.r. n. 98/1981 della Sicilia, della quale si parlerà meglio *infra*, nel par. successivo. Ad avviso della Corte in questi casi il coinvolgimento degli Enti locali potenzialmente interessati diviene un passaggio procedimentale di assoluto rilievo, rispetto al quale le leggi regionali non possono discostarsi dai principi generali fissati con legge dello Stato.

¹¹¹ Cfr. art. 22, comma 2, l. n. 394/1991.

¹¹² Sulla partecipazione degli Enti locali ai parchi regionali v. A. Crosetti, «Le tutele differenziate», cit., 435.

¹¹³ Si tratta in sostanza, per esempio, delle disposizioni afferenti alle attività antropiche edilizie, artigianali, commerciali o inerenti alle attività produttive agro-silvo-pastorali, alle modalità di soggiorno e circolazione del pubblico nel territorio dell'area protetta, alle attività sportive e ricreative, di ricerca scientifica e per la promozione del volontariato e l'accessibilità a favore di anziani e disabili.

¹¹⁴ Accanto a quelli indicati nel testo, occorre altresì menzionare altri divieti puntuali: si pensi, a titolo di esempio, a quelli relativi all'apertura di nuove cave e discariche, alle attività pubblicitarie fuori dai centri urbani, alla regimazione delle acque, all'introduzione di armi o all'accensione di fuochi all'aperto, nonché al sorvolo. Inoltre, vale la pena sottolineare come l'art. 22, ultimo comma, l. n. 394/1991 precisi che nel parco regionale è vietata la caccia, essendo ammessi esclusivamente i prelievi o abbattimenti faunistici selettivi preordinati alla ricomposizione degli equilibri ecologici, comunque da svolgersi in conformità al regolamento del parco da parte di personale autorizzato.

ferme le eventuali deroghe ai menzionati divieti previste dallo stesso Regolamento del Parco. Inoltre, avendo i vincoli imposti dalla *pianificazione* dei parchi, ai sensi della l. n. 394/1991, carattere conformativo della proprietà – e del suo utilizzo – rispetto alle esigenze di pubblico interesse, ne consegue che tali vincoli non siano corredati dall'erogazione di indennizzi economici ai privati, a meno che non sia la medesima legge regionale, caso per caso, a prevederli: ciò accade, soprattutto, ove la disciplina vincolistica sia limitativa delle attività produttive e antropiche¹¹⁵ o, ancora, ove ciò si renda necessario ai fini dell'acquisizione al demanio¹¹⁶ di compendi privati rientranti nel territorio del parco regionale¹¹⁷.

Presiedono a medesime finalità di protezione o conservazione – e, per certi versi, valorizzazione – anche le eventuali erogazioni di sovvenzioni pubbliche connesse alla conservazione degli elementi paesaggistici di pregio o delle produzioni tradizionali¹¹⁸. Entrambe le fattispecie – di incentivazione e contribuzione – risentono, tuttavia, della non brillante situazione contingente delle entrate dei parchi regionali¹¹⁹, peraltro aggravata dalla incrementale elargizione di risarcimenti obbligatori legati alla responsabilità da custodia dei Parchi per gli eventi dannosi causati dalla fauna selvatica¹²⁰.

¹¹⁵ L'incentivazione in tal caso assolve alla duplice funzione di favorire l'accettazione del vincolo da parte del privato e di non deprimere la valorizzazione economica dell'attività assoggettata a tale disciplina, laddove funzionalmente connessa all'ambiente rurale o montano, come accade per esempio per le attività estrattive e per quelle agro-silvo-pastorali.

¹¹⁶ La legge siciliana, per esempio, prevede questa possibilità per le zone di riserva o pre-riserva.

¹¹⁷ Naturalmente in questi casi specifici l'acquisizione in capo all'Ente pubblico riesce sia propedeutica a una più intensa protezione dell'ambiente, sia a un ristoro dei privati maggiormente efficace.

¹¹⁸ Si pensi all'istituzione di un fondo del paesaggio nelle Regioni Sicilia e Piemonte, pur essendo presenti anche iniziative simili nelle Province autonome di Trento e Bolzano. In questi frangenti la legge regionale o provinciale sovvenziona i privati che concorrono con la loro attività alla conservazione del paesaggio, dei beni ambientali e, più in generale, del capitale naturale. La medesima matrice sostenibile assiste interventi di sostegno economico alla preservazione e all'irrobustimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, sovente legate anche alla multifunzionalità dell'impresa agricola.

¹¹⁹ Le risorse di cui dispongono i Parchi regionali e le Riserve naturali di rilievo regionale dipendono sia dai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, sia dai finanziamenti di fonte regionale. A queste entrate *derivate* si aggiungono anche entrate *proprie*, le quali possono derivare da forme di imposizione obbligatoria o volontaria, afferenti per esempio alla imposizione di tariffe, canoni, sovracanoni, sanzioni, compensazioni, contributi ecc.

¹²⁰ Il Parco, infatti, si occupa istituzionalmente anche della gestione e protezione della fauna selvatica. Esso è chiamato a ristorare il pregiudizio arrecato dalla stessa alle attività produttive dei privati (sovente allevatori o agricoltori) e a sovrintendere eventuali attività di abbattimento selettivo suffragate da ragioni di tutela degli equilibri faunistici e ambientali.

Rispetto alla cornice giuridica di fonte statale poc'anzi descritta, la disciplina dei parchi regionali ha conosciuto alcune *varianti* contemplate dalle leggi regionali già a partire dagli anni successivi all'entrata in vigore della l. n. 394/1991. Esse hanno avuto ripercussioni sui modelli di gestione anche in ragione di alcune riforme non direttamente riguardanti le aree protette ma, comunque, influenti su queste ultime. Infatti, se da un lato, all'indomani dell'entrata in vigore della legge-quadro, si era resa necessaria l'armonizzazione delle leggi regionali vigenti rispetto al nuovo assetto normativo¹²¹, dall'altro, un'influenza diretta sui modelli di gestione delle aree protette siccome derivante dalla disciplina in vigore si è, in seguito, registrata sia per effetto della soppressione dei Consorzi¹²² da parte dello Stato, sia in ragione della modifica delle funzioni attribuite alle province¹²³ conseguente alla riforma territoriale statale del 2014 e alla relativa applicazione a livello regionale¹²⁴.

Le variazioni “regionali” dei parchi sul tema “statale” sono molteplici, a partire dall'organizzazione degli Enti regionali di gestione delle aree protette.

Infatti, tutte le leggi regionali prevedono che i Parchi naturali regionali siano rappresentati da un Presidente – benché con procedure assai diversificate

¹²¹ Per vero alcune rilevanti disposizioni si sono registrate anche nella legislazione statale e, in particolare, con la Sez. II del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale ha disposto la soppressione del programma triennale per le aree protette già previsto dalla l. n. 394/1991 (cfr. l'art. 76).

¹²² Si pensi alla razionalizzazione dei parchi regionali lombardi ed emiliano-romagnoli prodottasi in conseguenza di tale soppressione: infatti, a seguito della riforma in chiave eliminativa proposta dal legislatore statale, in molte regioni nelle quali gli Enti gestori avevano assunto la forma giuridica consortile si rese opportuno trasformare i Consorzi allora esistenti in diversi Enti di diritto pubblico, di matrice regionale, provinciale o mista. Sui Consorzi, v. ancora F.C. Rampulla, «Consorzi tra enti locali», cit., *passim*.

¹²³ Sul punto v. G.C. Ricciardi e A. Venturi (a cura di), *La riorganizzazione territoriale e funzionale dell'Area vasta*, Torino, Giappichelli, 2018, nonché, all'interno del volume F.C. Rampulla, «Le funzioni di area vasta: elementi per una riflessione alla luce del Disegno di Legge costituzionale Renzi-Boschi», ivi, 89 ss., e, se si vuole, G.C. Ricciardi, «La normativa regionale di attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56», ivi, 97 ss.

¹²⁴ Con il depotenziamento delle province in conseguenza dell'entrata in vigore della l. n. 56/2014 si è in molti casi realizzata – laddove non si è assistito a una riconferma al livello provinciale – una successiva riallocazione delle loro funzioni verso gli Enti di prossimità oppure, al contrario, a favore delle regioni. Ove i legislatori regionali hanno optato per quest'ultima modalità di redistribuzione ciò ha condotto, in alcuni casi, alla correlativa regionalizzazione delle aree protette, mentre in altri ciò si è tradotto nella modificazione dei compiti e ruoli che in precedenza erano stati riconosciuti all'Ente provinciale, in seguito ridistribuiti secondo una scala discendente anche a favore delle Comunità montane – ove presenti – degli altri livelli associativi intercomunali e, in ultima istanza, dei medesimi comuni.

contemplate per la sua nomina di regione in regione¹²⁵ – e siano corredati dalla presenza di un organo con compiti esecutivi¹²⁶, nonché di un diverso organo di matrice assembleare¹²⁷, sovente denominato Comunità del Parco e generalmente depositario di compiti amministrativi assai rilevanti – tra i quali possono annoverarsi l’approvazione di piani o regolamenti, dello Statuto o della sua modifica, nonché soprattutto, del bilancio – cui, talora, si affiancano anche altri organi¹²⁸. Nelle esperienze regionali questi ultimi organi si giustappongono a quelli depositari di compiti gestori e presentano sovente matrice consultiva, configurandosi quali comitati scientifici¹²⁹ o altri consessi con funzioni di rappresentanza del mondo delle imprese¹³⁰ e del terzo settore¹³¹.

¹²⁵ Per esempio, in Piemonte il Presidente dei parchi regionali è direttamente nominato dalla Regione mentre, in altri casi, esso può essere eletto tra i membri dall’organo esecutivo del Parco oppure, come accade nel caso lombardo, da quello di natura assembleare. Come si vede, i modelli regionali possono essere tra loro anche molto distanti.

¹²⁶ Nelle legislazioni regionali l’organo deputato all’esercizio di funzioni esecutive nel Parco assume diverse denominazioni, tra le quali, per esempio, quelle di Consiglio direttivo o Comitato di gestione del parco.

¹²⁷ L’organo assembleare del Parco – comunque denominato nelle leggi regionali – è generalmente composto da rappresentanti degli Enti locali insistenti nel territorio del Parco e da esponenti qualificati di associazioni funzionalmente connesse alle sue attività e funzioni (in quanto ambientaliste, venatorie o esponenziali di interessi del settore primario, quali agricoltori o pescatori, del comparto turistico ecc.). L’organo assembleare, nelle esperienze regionali che non contemplano altri organi consultivi per la rappresentanza del mondo della ricerca, delle imprese o di altri *stakeholder*, sovente incorpora tali rappresentanze affiancandole a quelle degli Enti locali.

¹²⁸ Per esempio, la legge pugliese disciplina la compresenza tra un Consiglio e una Giunta del Parco, così come in Veneto il medesimo assetto viene riproposto nella compresenza tra Consiglio e Comitato esecutivo del Parco.

¹²⁹ Per esempio, nelle legislazioni di Puglia e Sicilia sono previsti – ci si riferisce sempre alla composizione degli Enti gestori – anche Comitati scientifici aventi natura consultiva e/o contestualmente, organi assembleari aperti alla partecipazione di rappresentanti delle università o di altri Enti di ricerca (*think tank* regionali e nazionali).

¹³⁰ Alcune legislazioni regionali valorizzano la presenza di forme di rappresentanza degli imprenditori e degli enti gestori degli usi civici o dei domini collettivi, laddove questi non siano direttamente intestati alla gestione comunale in quanto affidati ad altre forme di gestione a carattere comunitario (è il caso, a seconda delle esperienze considerate, delle partecipazioni agrarie, delle vicinie, delle regole ecc.). Sui modelli dell’appartenenza dei beni, v. V. Cerulli Irelli, *op. cit.*, *passim*.

¹³¹ Alcune regioni, come l’Emilia Romagna, richiamano a una diretta valorizzazione delle associazioni di volontariato, mentre altre realtà – è questo il caso dell’Abruzzo e della Lombardia, per esempio – scelgono di perseguire i medesimi obiettivi menzionando nelle proprie legislazioni i valori dell’educazione ambientale quale attività richiedente azioni formative operate insieme con l’associazionismo.

Lo stesso può affermarsi anche per l'oggetto dell'attività di tutela, dal momento che le leggi regionali di settore contemplano, accanto al patrimonio naturale e/o ambientale, la frequente giustapposizione di una moltitudine di distinti oggetti delle funzioni di tutela, sovente qualificati anche mediante un linguaggio specifico¹³²: si parla di parchi¹³³, zone territoriali¹³⁴, aree¹³⁵, reti¹³⁶, corridoi¹³⁷, biotopi, geotopi, strutture¹³⁸, testimonianze¹³⁹, manifestazioni¹⁴⁰, compendi, formazioni¹⁴¹ della flora, della fauna, del territorio, della biologia e persino del tempo che, insieme descritte, concorrono ad arricchire di qualificazioni e contenuti oggettivi l'indistinto concetto di ambiente¹⁴².

Gli strumenti attraverso i quali si consente ai Parchi regionali di agire a tutela dei valori ambientali non sono molto diversi da quelli che assistono gli Enti gestori nazionali. Così, anche ai Parchi regionali sono riconosciuti poteri di pianificazione territoriale e poteri repressivi o inibitori rispetto alle attività non consentite. L'avvicinamento tra i modelli è stato favorito anche dall'intervento del

¹³² Su cui v., approfonditamente, le voci riportate in C. Desideri e R. Moschini, *Dizionario delle aree protette*, Pisa, Edizioni ETS, 2010.

¹³³ In particolare, nelle leggi regionali si menzionano, per esempio, i parchi "agricoli", "montani", "fluviali", "forestali" ecc.

¹³⁴ La ripartizione del territorio dei parchi regionali avviene sulla base di molteplici qualificazioni, afferenti per esempio alle "zone corografiche", "di riserva integrale" o "di riserva orientata", a quelle "di riserva generale", alle zone "di protezione" e le diverse zone "di controllo", cui si affiancano le zone "di iniziativa comunale orientata" ecc. In tutte queste qualificazioni, il legislatore orienta finalisticamente la ripartizione territoriale in modo da considerare il tipo di attività esercitabili al loro interno e anche la tipologia di intervento pubblico e privato ammessi, sia in funzione di tutela, sia di controllo, sia di valorizzazione.

¹³⁵ Con riferimento alle aree vale quanto sopra affermato per le "zone": esse possono essere "di protezione fluviale", oppure qualificate anche come "aree di parco" o aree "contigue" ai Parchi regionali, con ciò individuando specifici azionamenti determinati o determinabili cui ricondurre un preciso statuto giuridico.

¹³⁶ Si pensi al caso delle "reti ecologiche", delle "reti verdi" ecc.

¹³⁷ In alcune legislazioni regionali ritorna, per esempio, il richiamo ai c.d. "corridoi ecologici".

¹³⁸ Si pensi, per esempio, alle "strutture insediative". In alcune leggi regionali si fa menzione anche dei "giardini" o di altri possibili oggetti di tutela comunque denominati, organizzati secondo l'intervento umano.

¹³⁹ È il caso delle c.d. "testimonianze di civiltà".

¹⁴⁰ Anche in questo caso ci si riferisce a elementi del paesaggio e dell'ambiente generalmente riguardanti la flora, la fauna, nonché particolari ecosistemi.

¹⁴¹ Le leggi regionali le prendono in considerazione variamente come oggetti di tutela, qualificandole appunto come formazioni "fisiche", "archeologiche", "geologiche", "paleontologiche", "estetiche", "biologiche", "faunistiche" ecc.

¹⁴² Sul punto, v. approfonditamente P. Brambilla, «I Parchi naturali regionali in Italia», in *Riv. giur. amb. online*, 4 luglio 2019.

giudice amministrativo¹⁴³, il quale ha relativamente di recente anche esteso il regime del *nulla osta* ai parchi regionali sul presupposto che all'attribuzione dei suddetti poteri repressivi non potesse accompagnarsi la negazione della possibilità di accertare *ex ante* la conformità alla legge (pur di carattere regionale) degli interventi da realizzare sul territorio, come invece è espressamente consentito *ex art.* 13 della l. n. 394/1991 dalla normativa nazionale di principio¹⁴⁴.

Vale la pena di sottolineare come le medesime istanze di attuazione del principio dello sviluppo sostenibile secondo un'accezione intesa a valorizzare e massimizzare anche l'apporto dei privati nel sostegno dell'economia all'interno dei parchi – *a fortiori* se istituiti in territori montani – riguardino non solo i parchi nazionali, bensì anche quelli regionali¹⁴⁵. A tal proposito, con riferimento agli strumenti di pianificazione, si consideri che l'obbligo di approvare il Piano Pluriennale di sviluppo Economico Sociale (PPES) finalizzato alla promozione delle attività compatibili deriva, per i Parchi regionali, dall'art. 25, comma 1, l. n. 394/1991 in combinato disposto con l'art. 22, comma 2, della medesima legge-quadro, il quale le attribuisce il carattere di riforma economico-sociale. Ne consegue che l'esigenza di valorizzazione dei valori *culturali* e *artistici* – si potrebbe dire identitari – registrabili nel sistema omogeneo sotteso all'istituzione dei Parchi regionali, ben possa condurre alla previsione di una strategia economica opportunamente sviluppata e strutturata nell'ambito dello strumento di pianificazione a ciò deputato nella legge nazionale, vale a dire il PPES.

¹⁴³ Cfr., sul punto, per esempio la sentenza Cons. St., IV, 29 febbraio 2016 n. 817, confermativa della pronuncia del giudice di prime cure di medesimo segno, ove si afferma che “[...] l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 si applica anche ai parchi regionali [...] anche se privi della qualifica di parco naturale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) [...] posto che essi perseguono comunque finalità ambientalistiche e sono comunque dotati di poteri di pianificazione territoriale nonché di poteri repressivi. Peraltro, una volta riconosciuto al Parco il potere di autorizzare gli interventi edilizi da eseguirsi sul suo territorio, si deve anche riconoscere il potere consequenziale di dettare prescrizioni e di pretendere [...] siano effettivamente osservate”. Più in generale e con riferimento alla prima giurisprudenza consolidata all'indomani dell'entrata in vigore della legge-quadro, v. F. Fonderico, «L'ente parco nella giurisprudenza», in C.A. Graziani (a cura di), *op. cit.*, 235 ss.

¹⁴⁴ Su cui v., per esempio, G. Torelli, «Meccanismi di semplificazione ed interessi ambientali: il punto sul silenzio assenso dell'ente parco», in *Munus*, 2019, 1, 233 ss.

¹⁴⁵ Cfr. a tal proposito l'art. 3 *quater*, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, recante il Codice dell'ambiente, ove si stabilisce che nonostante l'attività dell'amministrazione debba essere “[...] finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”, cionondimeno anche gli interessi privati concorrenti all'utilizzazione (sostenibile) delle risorse e dei fattori naturali oggetto di protezione occorre che siano presi in seria considerazione, anche mediante il ricorso a istituti partecipativi. Sul punto cfr. L. Costato e F. Pellizzer, *op. cit.*

Giova sottolineare per completezza che uno strumento non dissimile – ancorché non particolarmente utilizzato o comunque redatto con la dovuta profondità – assiste anche le Comunità montane – se e dove ancora presenti¹⁴⁶ – per quanto attiene ai territori montani: si tratta del Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, un atto di durata pari ai piani di sviluppo regionale e provinciale che, attraverso l'analisi della realtà economica, produttiva e sociale, individua gli strumenti capaci di garantire uno sviluppo equilibrato del territorio montano¹⁴⁷.

Come si è visto *supra*¹⁴⁸, del resto, il contesto montano contraddistingue anche l'area del Parco Naturale dei Nebrodi, il quale per estensione rappresenta uno dei parchi regionali di particolare rilievo nel contesto nazionale degli omologhi Enti gestori di fonte regionale.

7.5 Ripercorrendo un “sentiero” regionale (speciale): l'istituzione *ante litteram* del Parco dei Nebrodi

All'indomani dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 616/1977, la l.r. 6 maggio 1981, n. 98, della Regione Sicilia – in seguito modificata e integrata dalla l.r. 9 agosto 1988, n. 14 – ha previsto che fosse istituito il Parco dei Nebrodi. L'effettiva istituzione del Parco, tuttavia, si è concretamente realizzata solo nel decennio successivo e, segnatamente, con il D.A. 4 agosto 1993, n. 560/11¹⁴⁹, nel pieno vigore della legge-quadro n. 394/1991.

¹⁴⁶ Come noto, infatti, molte legislazioni regionali nel corso della stagione della c.d. *spending review* inaugurata nel 2008-2010 hanno deciso di trasformare le Comunità montane in Unioni di Comuni montane, una scelta che ha chiaramente indebolito il tessuto locale dal momento che le Unioni di Comuni non dispongono della possibilità di predisporre e attuare atti di pianificazione aventi carattere sovracomunale, come invece accade per le Comunità montane.

¹⁴⁷ Del resto, ai sensi dell'art. 28, comma 3, TUEL le “[...] comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico [...]”, mentre, precisa l'art. 28, comma 4, TUEL che sempre le comunità montane, “[...] attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento”. Infine, ai sensi dell'art. 28, comma 5, TUEL “il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale”.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, par. 7.1.

¹⁴⁹ Prima di quella data, per circa cinque anni, hanno avuto vigenza diretta sull'intero territorio le norme di salvaguardia del Parco. Come si rileva in Parco dei Nebrodi, *Nebrodi. Invito al viaggio*, *op. cit.*, 13, con i suoi 86.000 ettari, dei quali ben 24.500 ubicati in zona A, il Parco dei Nebrodi rappresenta il Parco siciliano più esteso per dimensioni. Per una più puntuale disamina degli aspetti morfologico-territoriali, cfr. G. Giaini, *op. cit.*, 13 ss. Peraltro, vale la pena di sottolineare che alla “nascita” del Parco si è giunti

La previsione della possibile istituzione del Parco Naturale dei Nebrodi si inserisce, per vero, in una pregevole storia di protezione dell'ambiente nella regione siciliana¹⁵⁰, come ampiamente dimostrato dalla presenza di parecchie altre aree protette nella regione, alcune peraltro di rilievo non strettamente regionale¹⁵¹. A tal proposito si pensi, a titolo esemplificativo, all'istituzione del Parco delle Egadi, al Parco dell'isola di Pantelleria, al Parco degli Iblei, oppure, per rimanere nell'area del messinese, anche al Parco delle Eolie. Del resto, anche con riferimento ai Parchi nazionali istituiti nel territorio di una sola regione – in tal caso insulare – la Consulta¹⁵² ha avuto modo di esprimersi anche in anni più recenti confermando come l'insistenza su un territorio esclusivamente regionale non escluda, di per sé, la possibilità di istituzione di un Parco nazionale da parte dello Stato, all'interno di una sola regione.

La legge istitutiva del Parco Naturale dei Nebrodi, dunque, conserva una posizione di rilievo nella memoria storica del percorso istituzionale che, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ha condotto le regioni italiane a farsi precorritrici¹⁵³ a livello autonomistico delle istanze di protezione dell'ambiente che oggi rappresentano l'attualità dell'agenda delle amministrazioni pubbliche statali¹⁵⁴ e sovranazionali¹⁵⁵.

solo dopo un percorso abbastanza accidentato, come desumibile sia dai molti anni intercorrenti tra l'istituzione effettiva dell'Ente parco e la promulgazione della legge regionale che lo prevedeva, sia dal fatto che prima di esso hanno avuto modo di trovare inveramento l'istituzione del Parco dell'Etna e di quello delle Madonie.

¹⁵⁰ Si registrano moltissime leggi regionali siciliane collegate alle attività dei Parchi. Si pensi, per esempio, alla l.r. 1 marzo 1995, n. 19, poi modificata dalla l.r. 6 ottobre 1999, n. 25, in materia di giacimenti di materiali da cava.

¹⁵¹ Cfr. molto opportunamente F. Teresi, «La tutela ambientale in Sicilia», in AA.VV., *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, II, Milano, Giuffrè, 1988, 941 ss.

¹⁵² Cfr. la sentenza Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12, con la quale si è ribadito come tale eventualità sia ammissibile alla luce di una lettura congiunta della Costituzione e dello Statuto di autonomia della Regione Siciliana: nello statuto speciale siciliano, infatti, non si rinvencono disposizioni derogatorie dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. in tema di *ambiente ed ecosistema*, sicché risulta confermata la competenza legislativa esclusiva dello Stato anche in relazione alla costituzione di parchi (non solo marini) limitati al territorio esclusivamente regionale.

¹⁵³ Cfr. *melius supra*, par. 7.2.

¹⁵⁴ Cfr. di recente E. Chiti, «Pubblica amministrazione e transizione ecologica», in *Giorn. dir. amm.*, 2024, 6, 736 ss.

¹⁵⁵ Sul punto v. ancora diffusamente G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio, *op. cit.*, nonché *amplius* in relazione per esempio alla prospettiva europea delle politiche di contrasto al consumo di suolo, G.A. Primerano, *Il consumo di suolo e la rigenerazione urbana. La salvaguardia di una matrice ambientale mediante uno strumento di sviluppo sostenibile*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, spec. 19 ss.

Per la verità, l'art. 27 della l.r. n. 98/1981 – poi sostituito dall'art. 33 della l.r. n. 14/1988 – rappresenta la base giuridica della disciplina concernente le modalità di istituzione di molteplici soggetti istituzionali, riferendosi ai “[...] parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco”. Si tratta, dunque, del testo normativo con il quale si dispone espressamente, per la prima volta, in relazione al Parco dei Nebrodi¹⁵⁶. L'art. 6 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, riprende gli aspetti procedurali conferenti al procedimento e precisa che i decreti istitutivi¹⁵⁷ riportano la delimitazione definitiva delle Riserve e l'individuazione dell'affidatario, con la statuizione degli obblighi dello stesso, nonché la delimitazione del territorio destinato a Parco, la suddivisione dello stesso *ex art. 8*, la disciplina delle attività esercitabili oppure vietate per ciascuna zona e,

¹⁵⁶ Nella norma menzionata, in particolare, si prevede che la proposta di istituzione debba essere presentata dai rispettivi Comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro il termine di diciotto mesi dalla costituzione, trascorso il quale quest'ultimo, nel caso di mancata trasmissione della proposta stessa, nomina un commissario *ad acta* per l'esercizio in via surrogatoria delle funzioni di proposta dei Comitati, in sostituzione di questi ultimi. Previo parere del Consiglio regionale avente a oggetto la proposta e la concreta accoglibilità delle osservazioni presentate, l'Assessore – sentiti i comuni e la Commissione legislativa permanente per l'ecologia insediata presso l'Assemblea regionale siciliana – emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'art. 6 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98.

¹⁵⁷ L'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dalla l.r. 14/1988, stabilisce che: “In attuazione del piano regionale di cui all'art. 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale. I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'art. 5”. La disposizione precisa che i menzionati decreti “[...] conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime” e “[...] recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi. Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'assemblea regionale siciliana. Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'art. 8, della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione”. L'ultimo periodo della richiamata disposizione pare di interesse in quanto pone al centro dell'attenzione dei pubblici poteri l'area sulla quale si intende istituire il Parco, stabilendo che nelle more “[...] dell'approvazione del piano di cui all'art. 5, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale”.

infine, la costituzione e la sede dell'Ente di gestione del parco. Con opportuna norma di coordinamento si prevede, altresì, che i decreti di costituzione e affidamento di riserve insistenti sul territorio del parco cessino di dispiegare effetti con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco medesimo¹⁵⁸.

Ai sensi del decreto di istituzione già menzionato, la sede del Parco Naturale dei Nebrodi è stata fissata in Contrada Pietragrossa, presso il Comune di Caronia¹⁵⁹. Al Parco aderiscono oggi 19 comuni appartenenti alla provincia di Messina, 3 comuni in provincia di Catania e 2 comuni in provincia di Enna, per un totale di ben 24 comuni¹⁶⁰: come può facilmente intuirsi da questi numeri, trattasi dunque di un'area protetta dai valori ecologico-ambientali di assoluto rilievo, anche in ragione della significativa estensione territoriale, peraltro a sua volta ampliata nel corso degli anni all'ingresso di nuovi comuni¹⁶¹.

La gestione del Parco è affidata all'Ente Parco dei Nebrodi, soggetto di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regio-

¹⁵⁸ Segnatamente, ai sensi dell'art. 6, commi 2-5, della menzionata legge regionale “[...] 2. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dalla entrata in vigore della presente legge. 3. [...]. 4. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B). 5. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco”.

¹⁵⁹ La fissazione con decreto è avvenuta, ancora una volta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dalla l.r. n. 14/1988.

¹⁶⁰ I 24 comuni del Parco, aggiornati all'anno 2025, sono: per la provincia di Messina i Comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati Marmertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Sant'Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, Ucria; per la provincia di Catania i Comuni di Bronte, Maniace, Randazzo; e, infine, per la provincia di Enna, i Comuni di Cerami e Troina.

¹⁶¹ Infatti i Comuni di Troina e Acquedolci sono entrati a fare parte del territorio del Parco molto dopo rispetto alla prima istituzione, per effetto del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 67/GAB dell'8 marzo 2005, il medesimo che ha consentito l'estensione anche al Comune di Cerami. Il Comune di Raccuja, inoltre, è entrato a fare parte del Parco più di recente, a seguito della pubblicazione del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 13/GAB del 3 marzo 2010.

nale del territorio e dell'ambiente. Gli organi di gestione espressamente disciplinati dallo Statuto del Parco sono il Presidente¹⁶², il Consiglio del Parco¹⁶³, il Comitato esecutivo¹⁶⁴, mentre le funzioni di controllo sono demandate al Collegio dei Revisori dei Conti¹⁶⁵. Accanto a tali organi si affianca, per la gestione amministrativa, il Direttore del Parco e, in ragione di una condizione contingente *extra ordinem*, oggi, il Commissario Straordinario dell'Ente Parco – insediatosi in seguito alla revoca dell'ultimo Presidente¹⁶⁶ – mentre con la l.r. 31 gennaio 2024, n. 3, è stato ripristinato il Comitato Tecnico Scientifico¹⁶⁷. Con l'entrata in vigore della l.r. n. 75/1995 il Consiglio del Parco viene ridefinito nelle sue componenti e viene istituzionalizzata la partecipazione dei Presidenti delle Province e dei Sindaci alla gestione dell'Ente e quindi si passa a una fase di piena operatività anche di altri organi del Parco, come il Comitato esecutivo¹⁶⁸.

La l.r. della Sicilia n. 98/1981 prevede che l'Ente Parco adotti il proprio Statuto, il Piano territoriale – come strumento di gestione e pianificazione – il Regolamento del Parco, il Programma di intervento e, infine, il Programma Pluriennale Economico-Sociale. Si tratta, dunque, di un modello istituzionale in linea con l'assetto accolto nella legge-quadro n. 394/1991.

In effetti, nel corso degli anni, il Parco ha adottato, ove necessario insieme con altre istituzioni dell'area nebroidea, alcuni atti di programmazione e pianificazione di non poco momento.

In particolare, ferma restando l'avvenuta approvazione dello Statuto, quale atto prodromico alla stessa operatività dell'Ente gestore del Parco, si registrano per rilevanza, tra i molti altri che pure potrebbero menzionarsi, l'approvazione

¹⁶² Il Presidente del Parco è nominato dal Presidente della Regione Siciliana e dura in carica 5 anni, rinnovabili una sola volta.

¹⁶³ Il Consiglio del Parco è composto dal Presidente, dai Sindaci dei Comuni del Parco e dai Presidenti della province di Messina, Catania ed Enna. Il Consiglio del Parco nella sua prima composizione si è insediato il 25 novembre 1995.

¹⁶⁴ Il Comitato esecutivo sarebbe attualmente composto dal Presidente, dal Capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina e dal Sindaco del Comune di San Fratello, oltre agli altri componenti previsti statutariamente. Nella sua prima composizione si è insediato il 29 marzo 1996.

¹⁶⁵ Il primo Collegio risale alla nomina avvenuta nel dicembre 1993.

¹⁶⁶ L'ultimo Presidente del Parco Nebrodi, in carica fino al 2023, ha dovuto lasciare la carica dopo la revoca voluta dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente dei Presidenti delle aree protette siciliane. Al momento della stesura del presente contributo sono concrete le prospettive di superamento dell'attuale situazione e di prossimo rinnovo del mandato presidenziale.

¹⁶⁷ Il CTS del Parco si è insediato il 13 settembre 2024 sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Randazzo. Il primo Comitato tecnico-scientifico dell'Ente venne nominato nel luglio 2004.

¹⁶⁸ Come si rileva nella pubblicazione Parco dei Nebrodi, *10 anni di Parco dei Nebrodi*, Palermo, 2004, 9 ss., la prima nomina del Comitato esecutivo risale al marzo 1996.

del Piano territoriale nel 2007¹⁶⁹ e della bozza finale del Piano Strategico dei Nebrodi nel 2008¹⁷⁰ – il cui percorso applicativo è successivamente giunto a conclusione con un nuovo strumento programmatico, vale a dire con il PIST-Piano Integrato di Sviluppo Territoriale, denominato “*Nebrodi Città Aperta*”¹⁷¹ – del Piano di gestione Rete Natura 2000 denominato “Monti Nebrodi”¹⁷², cui hanno

¹⁶⁹ Il procedimento di approvazione del Piano territoriale si è concluso il 4 aprile 2007 con il voto unanime espresso dal Consiglio sulle proposte di deduzioni alle osservazioni presentate in precedenza. Il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione integrata del territorio protetto in quanto si spinge a identificarne le criticità e i valori, in conseguenza di un’analisi dettagliata dell’esistente, sia dal punto di vista naturalistico, sia della presenza delle attività antropiche ammesse. Al Piano si accompagneranno, in seguito, una serie di Piani specialistici di gestione, quali il Piano di gestione silvo-pastorale, il Piano di gestione faunistica e il Piano di tutela delle risorse idriche. Si identificano nel Piano anche alcuni progetti prioritari, tra i quali spiccano per importanza il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, nonché il monitoraggio dei processi di dissesto sui versanti.

¹⁷⁰ In occasione dell’approvazione del progetto definitivo della governance Piano Strategico dei Nebrodi sono stati definiti gli aspetti organizzativi del progetto denominato “*Città aperta dei Nebrodi*”, nonché il ruolo del Consiglio territoriale, il quale può assumere determinazioni a maggioranza dei presenti e conferire deleghe a ciascun soggetto votante. L’ufficio di presidenza si articola in quattro macroaree e, accanto a esso, si prevede altresì l’operatività di un Comitato Etico. La struttura fa capo all’Ufficio territoriale del Piano e rappresenta un organismo tecnico, coordinato dal Direttore del Parco dei Nebrodi. L’ufficio di staff coordina, invece, il tavolo dei tecnici e degli uffici di ragioneria comunali, nonché il tavolo dei musei, il quale viene contemplato onde ribadire la matrice identitaria dei Nebrodi. Si contempla anche un forum alla presenza delle organizzazioni di categoria e di rappresentanza delle imprese sul territorio ai fini della progettazione delle attività di sviluppo territoriale, accompagnato dalla presenza di esperti in materia urbanistica e ambientale, economico-territoriale, sociologica, giuridica. Il territorio oggetto della pianificazione strategica inaugurata con il Piano Strategico dei Nebrodi interessa attivamente almeno 40 comuni, oltre all’Ente Parco, con l’obiettivo di promuovere un turismo eco-sostenibile aperto all’intera “*Città aperta dei Nebrodi*”, nonché di condividere cultura e buone prassi dell’area protetta anche ai comuni esterni al Parco, nell’ottica di favorire la costruzione e la rigenerazione di un nuovo capitale sociale e intellettuale.

¹⁷¹ Il PIST “*Nebrodi Città Aperta*” riuniva, sin dal momento della sua iniziale operatività, una coalizione territoriale risultante dalla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tale da ricomprendere 36 comuni dell’area dei Nebrodi, l’Ente Parco e, all’epoca, la provincia di Messina.

¹⁷² Il Parco Naturale dei Nebrodi è stato, peraltro, il primo Parco di Sicilia in ordine di tempo a dotarsi di un Piano di Gestione Rete “Natura 2000”, denominato appunto “Monti Nebrodi” in attuazione del Quadro strategico Nazionale di cui al d.P.R. n. 357/1997. Il Piano di Gestione presenta una base giuridica sovranazionale nelle direttive 79/409/CEE (c.d. “Direttiva Uccelli”) e 92/43/CEE (c.d. “Direttiva Habitat”). In Sicilia, con Decreto 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale per il Territorio e

fatto seguito anche il Decreto assessoriale n. 86 del 3 novembre 2017 recante il “*Piano forestale area sperimentale Monti Nebrodi*”¹⁷³, il Regolamento del personale e dei servizi¹⁷⁴, il Programma triennale di intervento per il triennio 2020-2022 e una prima proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-27, tale da ricomprendere anche la pianificazione strategica e operativa dell’Ente parco.

A quelli poc’anzi menzionati, occorre poi aggiungere alcuni atti – soprattutto in forma di convenzioni e accordi di programma¹⁷⁵ – e documenti particolarmente rilevanti che impattano sempre sul medesimo territorio, quale per

l’Ambiente sono state identificate ben 233 aree da tutelare, di cui 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 14 aree comuni: di queste, si consideri che solamente all’interno del Parco dei Nebrodi, già dalla loro previsione nel 2008, ben 15 aree rientrano nel SIC, mentre l’area ZPS è una delle più ampie previste ai fini della conservazione degli *habitat* naturali. Il Piano di Gestione “Monti Nebrodi”, come tutti i piani omologhi, assume un rilievo decisivo ai fini dello sviluppo di progetti a valere sui fondi strutturali europei, assurgendo anche a strumento di promozione dello sviluppo locale.

¹⁷³ L’ultimo aggiornamento del *Piano di indirizzo agroforestale dell’area sperimentale Monti Nebrodi* risale all’anno 2021. Per visionarne i contenuti, cfr. il sito web <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/pianificazione-programmazione/piani-gestione/piano-di-gestione-forestale-nebrodi>. Tuttavia, già nel giugno 1995 l’Ente Parco dei Nebrodi aveva affidato un primo incarico di redazione del Piano Forestale del Parco.

¹⁷⁴ Il Regolamento del personale e dei servizi è attualmente consultabile al seguente link o sito web https://www.parcodeinebrodi.it/pdf/regolamento_del_personale.pdf.

¹⁷⁵ Nei primi dieci anni dall’istituzione, il Parco si è reso protagonista di una ragguardevole attività di sviluppo delle proprie finalità attraverso l’adesione ad associazioni e il convenzionamento con altri soggetti del territorio: si è registrata nel 1994 l’adesione al Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali (attuale Federparchi) e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Ente Parco ed Enel S.p.a.; nel 1997 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione con l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Capo d’Orlando e Patti; nel 1999 è stato perfezionato il Protocollo d’intesa tra il Coordinamento Regionale Siciliano della Federazione Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali e le Organizzazioni Professionali Agricole Regionali C.I.A., Coldiretti e Confagricoltura; nel 2001 è stato sottoscritto l’Accordo di programma con la Diocesi di Patti e nello stesso anno si è perfezionata l’adesione all’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo sanfratellano; nel 2002 è stato perfezionato l’Accordo di programma per la realizzazione del progetto “Parco dei Parchi” (tra i Parchi dei Nebrodi, Etna, dell’Alcantara e il Comune di Randazzo), nonché il Protocollo d’intesa tra il Parco dei Nebrodi e le Associazioni Scoutistiche Siciliane. Per le altre iniziative similari successive, v. Parco dei Nebrodi, *op. ult. cit.*, 62 ss.

esempio il Piano di Sviluppo Locale “*NebroIDEE*” del Gruppo di Azione Locale “Nebrodi Plus”¹⁷⁶.

Si tratta, come emerge dalla breve rassegna indicata, di una realtà istituzionale robusta e ormai assai sedimentata, rispetto alla quale occorre tuttavia annotare quanto segue.

Anzitutto, alcuni degli atti menzionati rappresentano la base della presenza stessa dell’Ente parco quale soggetto funzionale in grado di costituire un riferimento istituzionale¹⁷⁷ per quella che a giusto titolo viene considerata l’area verde più ampia dell’intera regione. In questo senso, l’approvazione del Piano territoriale costituisce un merito oggettivo, dal momento che consente di integrare le istanze di protezione ambientale nel sistema urbanistico integrato dell’intera area nebroidea, imponendosi di conseguenza anche sulle istanze particolaristiche delle amministrazioni locali. Si muovono nella stessa direzione anche altri atti, in ordine ai quali le funzioni di tutela si integrano in modo coerente con quelle di valorizzazione, in linea con la vocazione istituzionale dei Parchi regionali: tra essi, un ruolo di spicco è certamente attribuibile al Piano Integrato di Sviluppo Territoriale. Sin dalla sua proposta istitutiva¹⁷⁸, inoltre, il Parco si regge su un’articolazione zonale individuata nel decreto istitutivo del Parco coerentemente con quanto disposto dagli artt. 8 e 18 della l.r. n. 98/1981 come modificata dalla l.r. n. 14/1988, secondo il diverso grado di antropizzazione degli ecosistemi o ecotoni e in funzione delle condizioni di partenza e delle prospettive gestionali¹⁷⁹. Il Parco ha garantito anche una serie di attività promozionali, di

¹⁷⁶ Cfr. il Piano di Sviluppo Locale “*NebroIDEE*” del Gruppo di Azione Locale “Nebrodi Plus”, approvato con delibera del Consiglio direttivo in data 13 aprile 2011.

¹⁷⁷ Vale la pena di sottolineare che, in modo assai innovativo, la disciplina provvisoria delle attività esercitabili e dei divieti operanti nel territorio nebroideo acclusa al decreto istitutivo del Parco recava alcuni principi intesi a offrire copertura alle attività agricole e di pascolo preesistenti, ancorché svolte in zona di riserva integrale (zona A), nella logica della promozione dello sviluppo dell’economia montana.

¹⁷⁸ Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente, *Proposta per la istituzione del Parco dei Nebrodi*, op. cit., 80 ss., ove vengono rassegnati i criteri seguiti nella individuazione delle zone.

¹⁷⁹ *Ibidem*. Nelle zone di riserva integrale (zona A) l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità a differenza delle zone (B) di riserva generale, mentre le zone (C) e (D) di cui all’art. 8 della l.r. n. 98/1981 sono qualificate, rispettivamente, nei termini di zone di protezione e di controllo, corrispondendo alle aree di pre-parco di cui all’art. 7 della medesima legge regionale. L’art. 18 consente modificazioni in sede di redazione del Piano territoriale del Parco. Le zone C debbono contemplare la realizzazione di strutture turistico-ricettive e culturali coerenti con i fini del Parco, con diversi rapporti e utilizzazioni con riferimento alle zone naturalisticamente più significative (zone A e B); infine, la zona D persegue il fine di consentire l’armonizzazione del territorio del Parco con la più complessa e antropizzata realtà circostante.

educazione ambientale, di ricerca economica e sociale e persino di ricerca scientifica che hanno contribuito a consolidare la consapevolezza sia nelle comunità insediate, sia anche nei livelli di governo istituzionali, circa il rilievo dei fini stessi del Parco¹⁸⁰.

Tuttavia, le istanze di valorizzazione socio-economica del sistema territoriale facente capo all'area protetta nebroidea non paiono del tutto esaudite, né esaurite, pur essendo evidente lo sforzo sinora profuso¹⁸¹.

Perplime il fatto che ancora non sia stato approvato un atto di sviluppo poliennale, soprattutto alla luce della vastità dell'area assoggettata al regime vincolistico del Parco. Infatti, se da un lato è probabilmente proprio grazie alla presenza istituzionale garantita dal Parco che si è riusciti a mitigare la pressione degli interessi economici di parte, è anche vero che una loro traduzione all'interno di un documento di tale natura garantirebbe una maggiore valorizzazione del territorio a presidio della futura declinazione dei singoli documenti programmatici approvati dalle amministrazioni comunali ricomprese nel Parco. Per vero, l'approvazione del PPES costituirebbe una maggiore garanzia di ulteriore protezione del territorio assoggettato al Parco e non, come qualcuno potrebbe superficialmente sostenere, una prospettiva deteriore¹⁸². Anzi, un maggiore impulso verso le attività economiche locali compatibili potrebbe ulteriormente legittimare la presenza dell'istituzione agli occhi della cittadinanza attiva, che già pare convinta della bontà di tale assetto amministrativo, giuste le numerose iniziative di cui il Parco si è fatto promotore negli anni in tal senso¹⁸³. Inoltre, all'approvazione di un atto di siffatta natura giuridica potrebbero seguire forme più profonde e organizzate di controllo sociale utili alla segnalazione incrementale delle infrazioni e degli abusi tentati o perpetrati, rispetto a quanto stabilito dalle norme che regolano la gestione dell'area protetta regionale.

¹⁸⁰ Per una rassegna, cfr. Parco dei Nebrodi, *10 anni di Parco dei Nebrodi*, op. cit., spec. 67 ss.

¹⁸¹ Per una rassegna delle azioni e degli strumenti per lo sviluppo sostenibile concretamente realizzati dal Parco nei primi anni di operatività, v. Parco dei Nebrodi, op. ult. cit., spec. 39 ss.

¹⁸² Questa sinergia, del resto, è connaturata alla stessa nozione di sviluppo sostenibile: cfr. a tal proposito G. Cordini, «Ambiente e sviluppo: i profili giuridici», in A. Postiglione (a cura di), *Economia e ambiente. Profili economici, giuridici e sociali dello sviluppo sostenibile in Italia*, Milano, Franco Angeli, 2009, 41 ss.

¹⁸³ Rientrano in questo novero anche molte pubblicazioni, tra le quali le già citate Parco dei Nebrodi, *Nebrodi. Invito al viaggio*, op. cit.; Parco dei Nebrodi, *10 anni di Parco dei Nebrodi*, op. cit.

Ciò detto, è anche vero che rispetto alla gestione finora garantita, permangono alcune criticità a più riprese sollevate dalle associazioni ambientaliste regionali¹⁸⁴, tra le quali la più rilevante attiene all'incremento del traffico sulla dorsale dei Nebrodi verso le faggete costituenti il cuore pulsante dell'area verde assoggettata a protezione. Inoltre, resta il nodo dell'assenza di risorse strutturali a presidio del controllo del territorio, rispetto alle quali lo sforzo di imprimere una nuova direzione allo sviluppo non può passare solo dall'approvazione di un piano (o programma) di sviluppo socio-economico, bensì muove anche dall'integrazione delle forme di investimento intese alla valorizzazione delle matrici turistiche e culturali intimamente connesse alla tutela del paesaggio e della natura nebroidee. Certamente il passaggio a una gestione affidata ad amministratori locali e condotta con un rinnovato supporto regionale potrebbe costituire il viatico per superare la stagione dei commissariamenti con un rinnovato slancio, onde restituire ai territori nuove prospettive di valorizzazione incrementale delle loro potenzialità.

7.6 Modifiche alla legge 394/1991, tentativi di riforma (nazionale) e proposte di revisione (locale): costruire lo sviluppo futuro nel rispetto delle nostre radici

Il percorso istitutivo che ha contraddistinto la realtà istituzionale del Parco Naturale dei Nebrodi si intreccia armoniosamente con quello di molti altri Enti parco che rinvergono i principi di disciplina giuridica relativi al loro funzionamento, ancora oggi, nella legge n. 394/1991.

Cionondimeno, nel corso dei circa trentacinque anni che sono trascorsi dall'entrata in vigore della legge-quadro sino a oggi, il *corpus* della l. n. 394/1991 è stato sottoposto a diverse modifiche legislative, non tutte valutate positivamente dalla dottrina giuridica¹⁸⁵.

La poca brillantezza del processo riformatore¹⁸⁶ – se così vogliamo impropriamente denominarlo, alla luce di quanto si dirà *infra* – riesce facilmente apprezzabile, anche solo a primo acchito, innanzi alla molteplicità degli interventi promossi a partire dal d.l. 28 agosto 1995, n. 361, successivamente convertito –

¹⁸⁴ Cfr. *infra*, par. 7.6, in merito all'apporto criticamente costruttivo serbato da Legambiente Sicilia in merito all'ipotesi di nazionalizzazione del Parco Naturale dei Nebrodi insieme con quello delle Madonie.

¹⁸⁵ Cfr. G. Di Plinio, «Aree protette vent'anni dopo», cit., 29, il quale qualifica gli interventi di adeguamento della legge-quadro come “brutti ritocchi successivi”.

¹⁸⁶ V. G. Di Plinio, «Aree protette vent'anni dopo», cit., *passim*; ancor più feroce nelle valutazioni sugli interventi promossi dal legislatore sulla legge-quadro appare G. Ceruti, «Nel 2021 compie trent'anni la Legge n. 394/1991 sui parchi nazionali e sulle altre aree naturali protette terrestri e marine», in *Riv. giur. amb.*, 2021, 3, 705 ss., spec. 718 ss., ove l'autore parla di “assalti all'integrità della L. n. 391/1991” e altri “[...] tentativi di travolgere la legge, più penetranti e invasivi [che] sono invece rientrati”.

come accaduto per tutti gli altri decreti di seguito menzionati – in legge 27 ottobre 1995, n. 437¹⁸⁷ e poi, a seguire, in un flusso alluvionale, con il d.l. 23 ottobre 1996, n. 548¹⁸⁸, il D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281¹⁸⁹, la l. 8 ottobre 1997, n. 344¹⁹⁰, la l. 9 dicembre 1998, n. 426¹⁹¹, la l. 23 marzo 2001, n. 93¹⁹², la l. 27 dicembre 2002, n.

¹⁸⁷ Cfr. il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 1995, n. 437, che ha disposto, mediante l'art. 3, comma 6, la modifica dell'art. 31, comma 1, della l. n. 394/1991.

¹⁸⁸ Cfr. il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 1996, n. 641, il quale ha disposto, con l'art. 6, la modifica dell'art. 35, comma 4, della l. n. 394/1991.

¹⁸⁹ Cfr. il D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha disposto, con l'art. 7, comma 1, la modifica dell'art. 3, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁰ Cfr. la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha modificato la l. n. 394/1991 come segue: con l'art. 4, comma 12, ha modificato l'art. 3, comma 9, della l. n. 394/1991; con l'art. 4, comma 3, ha introdotto l'art. 34, comma 6, lett. *l-bis*) della l. n. 394/1991; con l'art. 4, comma 7, ha modificato l'art. 34, comma 2, della l. n. 394/1991; nonché, infine, con l'art. 4, comma 4, ha introdotto l'art. 36, comma 1, lett. *ee-bis*) della l. n. 394/1991.

¹⁹¹ Cfr. la legge 9 dicembre 1998, n. 426, la quale ha introdotto le seguenti modifiche: con l'art. 2, comma 21, ha modificato l'art. 1, comma 5, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 22, ha introdotto l'art. 1-*bis*, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 23, ha modificato l'art. 2, comma 7, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 8, ha modificato l'art. 7, comma 1, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 24, lett. *a*) ha modificato l'art. 9, comma 5, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 24, lett. *b*) ha modificato l'art. 9, comma 6, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 24, lett. *c*) ha modificato l'art. 9, comma 8, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 24, lett. *d*) ha introdotto l'art. 9, comma 8-*bis*, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 27 ha disposto l'introduzione dell'art. 10, comma 2, lett. *d-bis*) della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 28, lett. *a*) ha modificato l'art. 11, comma 2, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 28, lett. *b*) ha introdotto l'art. 11, comma 2-*bis*, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 28, lett. *c*) ha modificato l'art. 11, comma 6, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 30, lett. *a*) ha modificato l'art. 12, comma 1, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 30, lett. *b*) ha modificato l'art. 12, comma 3, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 31, ha modificato l'art. 14, comma 2, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 17, ha modificato l'art. 19, comma 7, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 32, ha modificato l'art. 21, comma 2, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 33, ha modificato l'art. 22, comma 6, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 34, ha modificato l'art. 31, comma 3, della l. n. 394/1991; con l'art. 2, comma 10, ha introdotto l'art. 36, comma 1, lett. *e-ter*).

¹⁹² Cfr. la legge 23 marzo 2001, n. 93, la quale, con l'art. 8, comma 8, ha rispettivamente modificato e introdotto i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 18 della l. n. 394/1991, mentre con l'art. 8, comma 10, ha modificato l'art. 18, comma 5, e con l'art. 8, comma 4, ha infine introdotto l'art. 36, comma 1, lett. *ee-quater*) della l. n. 394/1991.

289¹⁹³, la l. 8 luglio 2003, n. 172¹⁹⁴, il d.l. 30 settembre 2005, n. 203¹⁹⁵, il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262¹⁹⁶, il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90¹⁹⁷, il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 73¹⁹⁸, la l. 27 dicembre 2013, n. 147¹⁹⁹, la l. 28 dicembre 2015, n. 221²⁰⁰, il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148²⁰¹, la l. 27 dicembre 2017, n. 205²⁰², il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162²⁰³,

¹⁹³ Cfr. la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto, con l'art. 80, comma 25, la modifica dell'art. 9, nonché con l'art. 80, comma 25, la modifica dell'art. 21, comma 2, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁴ Cfr. la legge 8 luglio 2003, n. 172, la quale ha rispettivamente introdotto, con l'art. 4, comma 1, l'art. 2, comma 9-*bis*, nonché con l'art. 4, comma 2, i commi 1-*bis* e 2-*bis* all'art. 30 della l. n. 394/1991.

¹⁹⁵ Cfr. il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto, con l'art. 11-*quaterdecies*, comma 8, la modifica dell'art. 9, comma 12, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁶ Si veda il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, che ha disposto, con l'art. 2, comma 108, l'introduzione dell'art. 9, comma 12-*bis*, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁷ Cfr. il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha disposto, con l'art. 3, comma 1, la modifica dell'art. 3, comma 9, nonché, con l'art. 14, comma 1, lett. *d*), l'abrogazione dell'art. 3, comma 9, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁸ Cfr. il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, che ha modificato, rispettivamente: con l'art. 1, comma 1, l'art. 9, comma 4, della l. n. 394/1991; con l'art. 1, comma 2, l'art. 9, comma 6, della l. n. 394/1991; con l'art. 1, comma 3, l'art. 9, comma 5, della l. n. 394/1991; con l'art. 1, comma 4, l'art. 9, comma 10, della l. n. 394/1991; con l'art. 1, comma 5, l'art. 9, comma 12-*bis*, della l. n. 394/1991.

¹⁹⁹ Cfr. l'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto le lettere *ee-quinquies*) ed *ee-sexies*) all'art. 36, comma 1, della l. n. 394/1991.

²⁰⁰ V. la legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale modificando l'art. 8, comma 10 della l. 23 marzo 2001, n. 93, ha condotto – tramite, rispettivamente, l'art. 6, commi 1 e 3 – alla conseguentemente modifica dell'art. 18, comma 5, nonché all'introduzione della lettera *ee-septies*) all'art. 36, comma 1, della l. n. 394/1991.

²⁰¹ Cfr. il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, che con l'art. 17-*ter*, comma 1, ha introdotto l'art. 16, comma 1-*bis*, della l. n. 394/1991.

²⁰² V. la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che con l'art. 1, comma 1112, lett. *a*) ha portato all'introduzione del comma 2-*bis* all'art. 34 della l. n. 394/1991 e, con l'art. 1, comma 1116, ha introdotto le lettere *f-bis*) e *f-ter*) all'art. 34, comma 1, della l. n. 394/1991 e con l'art. 1, comma 1115, ha abrogato l'art. 35 della l. n. 394/1991, comma 4, nonché, con l'art. 1, comma 1112, lett. *b*) ha modificato l'art. 36, comma 1, lett. *g*) e *o*) della l. n. 394/1991.

²⁰³ Si noti che il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 8, comma 10, della l. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto, con l'art. 24, comma 4, la modifica dell'art. 18, comma 5, della l. n. 394/1991.

la l. 28 febbraio 2020, n. 8²⁰⁴, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76²⁰⁵, la l. 11 settembre 2020, n. 120²⁰⁶, la l. 30 dicembre 2020, n. 178²⁰⁷, la l. 9 marzo 2022, n. 22²⁰⁸, il d.l. 22 giugno 2023, n. 75²⁰⁹, la l. 10 agosto 2023, n. 112²¹⁰.

Come intuibile, una congerie così disordinata e disorganica di interpolazioni e modifiche collaterali sul testo della legge-quadro non pare di per sé rappresentativa di una capacità prospettica dei pubblici poteri, i quali pare abbiano inteso intervenire per far fronte all'urgenza delle contingenze, anziché sulla base di un disegno preciso e ponderato. Peraltro, tra le richiamate disposizioni sono molte quelle ad aver interessato direttamente o indirettamente proprio lo statuto giuridico degli Enti Parco (anche regionali).

La medesima impressione rassegnata in merito agli interventi legislativi effettivamente entrati in vigore nel periodo considerato si ricava anche rispetto ai tentativi di riforma promossi negli anni più recenti²¹¹. Basti pensare, da ultimo, al disegno di legge n. 948²¹², a prima firma del Sen. Gianni Rosa, che promette di intervenire su numerosi aspetti della normativa vigente, quali la razio-

²⁰⁴ Come si è visto, la legge 28 febbraio 2020, n. 8, infatti, ha previsto, con l'art. 1, comma 1, la conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.

²⁰⁵ Cfr. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto i seguenti interventi alla legge-quadro l. n. 394/1991: con l'art. 55, comma 1, lett. a), la modifica dell'art. 9, commi 3 e 11, nonché l'introduzione dei commi 11-*bis* e 14-*bis* all'art. 9; con l'art. 55, comma 1, lett. b), la modifica dell'art. 11, commi 1 e 6; con l'art. 55, comma 1, lett. c), la modifica dell'art. 12, commi 3 e 4; con l'art. 55, comma 1, lett. d), l'introduzione dell'art. 13-*bis*; con l'art. 55, comma 1, lett. e), l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 15, nonché con la successiva conversione per legge, la successiva modifica dell'art. 15, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

²⁰⁶ Come si è anticipato, l'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto la conversione, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

²⁰⁷ Cfr. l'art. 1, comma 740, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale ha disposto l'introduzione dell'art. 36, comma 1 lett. *ee-octies*) nella l. n. 394/1991.

²⁰⁸ Cfr. l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha modificato l'art. 30, comma 3, della l. n. 394/1991.

²⁰⁹ Cfr. il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, il cui art. 19-*bis*, comma 1, ha modificato l'art. 9, comma 11, della l. n. 394/1991.

²¹⁰ L'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 2023, n. 112 ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2023, n. 75.

²¹¹ Per una disamina disincantata di tali proposte, v. G. Ceruti, *op. ult. cit.*, spec. 708 ss.

²¹² Cfr. Senato della Repubblica, disegno di legge n. 948 “*Modifiche alla legge quadro sulle aree protette*”, presentato “[...] d’iniziativa dei senatori Rosa, Gelmetti, Sigismondi, Iannone, Cosenza, Tubetti, Pellegrino, Petrenga, De Priamo, Fallucchi, Terzi di Sant’Agata e Nocco” e comunicato alla presidenza della Commissione VIII il 22 novembre 2023.

nalizzazione delle tipologie di aree protette, le definizioni dei siti minori, la futura previsione e conseguente istituzione dei c.d. “parchi a mare” propedeutica alla gestione omogenea delle aree marine protette rientranti nei perimetri degli Enti parco, cui si accompagnano proposte di ulteriore modifica delle disposizioni riguardanti la governance e i procedimenti degli Enti gestori delle aree protette. Esso, infatti, pur presentando punti di particolare interesse e un impianto complessivo certamente apprezzabile²¹³ – tale da meritare una sedimentazione nella normativa vigente – giace tutt’ora silente in Parlamento e, con l’avvicinarsi della scadenza della legislatura, verisimilmente resterà dormiente sino all’ennesimo nuovo impulso recato dal prossimo governo.

In questo contesto di “attesa delle riforme” permangono incongruenze legate a un approccio imperniato su singoli interventi, talora anche di matrice emergenziale, che richiederebbero di essere affrontati secondo una vista sistemica più consona rispetto all’esigenza di miglioramento complessivo dell’attuale disciplina e del contesto amministrativo di applicazione.

Si pensi, per esempio, al problema della capacità amministrativa degli Enti parco (sia regionali, sia soprattutto nazionali)²¹⁴, che dovrebbe ricevere idonea considerazione in una legge nazionale onde dotare le aree protette delle risorse umane – oggi assolutamente deficitarie sia per competenze, sia per adeguatezza numerica – necessarie a far fronte alle sfide di sviluppo del prossimo futuro. Se è vero che il graduale incremento numerico di parchi e aree protette appare certamente come un fattore da salutare con favore nella logica dell’innalzamento dei gradienti di tutela della biodiversità e dei territori protetti, pare contestualmente ineludibile – pur in un contesto di tendenziale miglioramento della sensibilità dei pubblici poteri sul tema²¹⁵ – che a tale esito si accompagnino

²¹³ Il disegno di legge è stato pubblicamente apprezzato, in via generale, anche da Federparchi, la quale ha presentato in audizione tenutasi in data 9 luglio 2024 una serie di mozioni migliorative. Tra di esse, si concorda soprattutto con la proposta di eliminazione delle incompatibilità tra Presidenti di Enti parco e Sindaci, nonché con l’abrogazione del limite del terzo mandato anche non consecutivo per i Presidenti degli Enti parco, in ragione della specificità delle competenze maturate dai Presidenti degli Enti parco.

²¹⁴ A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni statali, il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente.

²¹⁵ Infatti la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha incrementato di 6 milioni di euro le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali e 3 milioni di euro quelle per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi. Allo stesso modo, la legge di bilancio del 2019 aveva previsto la stabilizza-

i giusti mezzi²¹⁶, *a fortiori* alla luce delle sempre più impattanti cessazioni del personale già presente²¹⁷.

Ancora, basti considerare altre due annose problematiche, ormai palesi agli osservatori.

In primo luogo, persistono le criticità legate alla farraginosità dei procedimenti di nomina dei Presidenti e, ancor di più, dei Direttori degli Enti parco, i quali, attualmente, in occasione della conclusione dei rispettivi mandati rischiano di lasciare sprovvisti i parchi dei riferimenti apicali anche per mesi, con ciò che ne consegue in relazione alle esigenze di rispetto dell'art. 97 Cost. con riferimento al canone del buon andamento dell'amministrazione, certamente rilevante anche per le aree protette²¹⁸.

In seconda battuta, il pensiero corre alla diffusa mancata adozione dei piani del parco in molte realtà istituzionali che pure avrebbero dovuto dotarsene. Si tratta, infatti, di una lacuna implicante *in re ipsa* l'applicazione in chiave surrogatoria delle misure di salvaguardia ex l. n. 394/1991, le quali, pur operando molto bene a livello vincolistico, al contempo – come è giusto che sia

zione del personale per determinati Enti parco nazionali. Si tratta di un insieme di segnali, succedutisi nel tempo, che pare muovano verso la giusta direzione, fermo restando la limitatezza delle risorse stanziare rispetto agli obiettivi previsti a livello europeo.

²¹⁶ Giova sottolineare come le risorse ascrivibili al PNRR risultino assai esigue se parametrare all'estensione dei territori oggetto di tutela. Inoltre, continua a permanere un dislivello anche tra le risorse destinate ai parchi e quelle da destinare alle aree marine. Quest'ultimo, in particolar modo, si conferma un punto critico: si stima che l'Italia, grazie alle riserve marine, protegga meno del 5% delle sue acque, pur trattandosi di uno Stato quasi interamente circondato dal mare. Nel quadro rassegnato, va menzionato il protocollo MiTE-ISPRA attraverso cui erano stati previsti 400 milioni di euro del PNRR da destinare al ripristino dei fondali e degli *habitat* marini: come si suol dire, anche in questo caso ad avviso di chi scrive trattasi di “una goccia nel mare”, pur rilevandosi il merito di aver “aperto” quantomeno a tale possibilità di sostegno.

²¹⁷ In ogni caso, resta lampante come il contenimento del personale danneggi la funzionalità dei Parchi, anche rispetto ai procedimenti di controllo a essi intestati.

²¹⁸ Il riferimento riguarda principalmente i Direttori dei Parchi nazionali. Infatti le recenti modifiche normative hanno comportato il fatto che l'iscrizione all'albo dei direttori resti confermata per cinque anni, decorsi i quali deve essere rinnovata con relativa domanda. Alla scadenza del quinquennio, coloro che vorranno rimanere nell'albo – sicuramente la grande maggioranza – dovranno produrre una nuova istanza che dovrà essere istruita *ex novo* dagli Uffici del Ministero. Questo meccanismo, introdotto recentemente, non semplifica il procedimento di nomina – come pure vorrebbe il testo che lo propone – bensì lo complica notevolmente rispetto al regime passato, in quanto, quando i Parchi devono scegliere una terna, pubblicano a loro volta un bando e solo chi è effettivamente interessato presenta la relativa domanda. Inoltre è da presumere che l'istruttoria contestuale di aggiornamento dell'albo da parte del Ministero comporti realisticamente il trascorrere di un turno di tempo non in linea che le esigenze di continuità dell'azione amministrativa.

quando scatti l'automatismo applicativo – non consentono di rispettare il principio di differenziazione che pure dovrebbe guidare l'esercizio delle funzioni amministrative degli Enti che curano il territorio, quali gli Enti parco²¹⁹.

Come si è visto, peraltro, da tempo la legislazione nazionale assiste i parchi sia nazionali, sia regionali, con strumenti di pianificazione pluriennale – ci si riferisce al PPES, ma lo stesso discorso vale anche per altri Enti autonomi funzionalmente non connotati e a vocazione generalista, quali le Comunità montane²²⁰ – che ben potrebbero considerare il territorio non solo quale matrice di espressione dei valori paesaggistici e ambientali ma anche come fulcro dello sviluppo economico e sociale nell'area oggetto di protezione. Infatti gli atti di programmazione e di successiva pianificazione riescono prefigurativi di decisioni amministrative puntuali future: sicché tanto migliore sarà la programmazione e/o pianificazione in concreto approntata dai pubblici poteri, tanto più semplice – e, in ordine alla valutazione dei risultati, efficiente²²¹ – sarà la transizione dalle prescrizioni a carattere generale verso il provvedere concreto delle amministrazioni coinvolte²²². Questa prospettazione, se da un lato esprime l'anticipazione della cura dell'*interesse pubblico* – o di alcuni profili di cura di tale interesse – dall'altro pone in evidenza come con l'attività presupposta del programmare, l'amministrazione vincoli il perimetro della propria attività provvedimentale alle scelte effettuate in sede di programmazione e pianificazione, garantendo il perseguimento degli interessi pubblici e il soddisfacimento delle *esigenze sociali* emerse nella ponderazione svolta in origine. Quello che ci si chiede è se tale attività sia stata sufficientemente sperimentata anche da questi Enti: da questo punto di vista, per vero, il problema attiene più alla mancata sperimentazione degli spazi discrezionali e decisionali di cui disporrebbe l'amministrazione²²³ che

²¹⁹ Infine, per completezza, permane il problema dell'aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, il cui settimo aggiornamento è stato avviato nel 2015 ma di cui non si dispongono ancora i dati più recenti. Ne consegue che, per quanto riguarda l'elenco ufficiale delle aree protette, continua a essere in vigore il sesto aggiornamento.

²²⁰ Cfr. *supra*, par. 7.4.

²²¹ In particolare, rileva F.G. Scoca, «Attività amministrativa», cit., 79 ss., che la programmazione rappresenta comunque un'attività logicamente pregiudiziale e, quindi, necessaria, allorquando seguano la realizzazione, l'esecuzione e la valutazione degli esiti dell'attività che era stata oggetto di programmazione. Sul punto v. anche A. Romano Tassone, «Amministrazione di risultato e provvedimento amministrativo», in M. Immordino e A. Police (a cura di), *Principio di legalità e amministrazione di risultati*, Torino, Giappichelli, 2004, 7 ss.

²²² A. Zito, «Il risultato nella teoria dell'azione amministrativa», in M. Immordino e A. Police (a cura di), *op. ult. cit.*, 93 ss.

²²³ Seppur rispetto ai contratti pubblici, esprime molto efficacemente il concetto di “spazio” dell'amministrazione quale matrice di valorizzazione della discrezionalità amministrativa, cui si richiama nel testo, F. Pellizzer, «Lo spazio dell'amministrazione nella gestione dei contratti», in D. Fondaroli (a cura di), *Incertezze interpretative e insidie del*

non a scelte di politica legislativa assunte a monte dal legislatore (nazionale e regionale) ma non c'è dubbio che uno snellimento della disciplina che assiste i procedimenti amministrativi propedeutici all'adozione di tali strumenti potrebbe sortire effetti positivi anche rispetto a tale elemento di criticità.

Del resto, i parchi – e, così, anche le Comunità montane – quando scelgono di non redigere tali atti o di farlo in modo superficiale e approssimativo di fatto svuotano di contenuto il concetto stesso di autonomia locale e rinunciano contestualmente a una quota considerevole di discrezionalità, dal momento che questi piani rappresentano atti a contenuto generale e concreto attraverso i quali sarebbe possibile valorizzare in via amministrativa il principio stesso di differenziazione consustanziale a quello autonomistico²²⁴. Dalla “banalizzazione dell'amministrazione”²²⁵ germogliano l'uniformità e la rigidità dell'azione amministrativa, cioè il contrario di quanto serve ai territori per immaginare nuovi orizzonti di rilancio socio-economico: ecco perché un ritorno alla pianificazione – e, con essa, alla compilazione di progetti fondati su obiettivi strategici predefiniti in modo coerente, rispetto ai quali individuare forme successive di finanziamento²²⁶ – nonché alla differenziazione regionale dei modelli istituzionali di protezione, possono costituire lo slancio verso l'obiettivo di conservare e attirare la popolazione²²⁷ nelle aree (anche montane) assoggettate a tutela paesaggistica e ambientale.

Tutto questo, evidentemente, rende ancora necessario *i*) riflettere in modo approfondito sullo stato degli attuali Enti di gestione – attività che certamente

linguaggio giuridico. Rapporti con la pubblica amministrazione e codice dei contratti, Bari, Cacucci, 2019, 129 ss.

²²⁴ Cfr. E. Rotelli, «Comuni capaci di politiche pubbliche, cioè autonomia», in *Amministrazione*, 2009, 1, 145 ss.; R. Bin, «Chi ha paura delle autonomie?», in AA.VV., *Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 45 ss.

²²⁵ M. Cammelli, «Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme», in *Dir. amm.*, 2016, 1-2, 9 ss.

²²⁶ Ad avviso di chi scrive, in un'epoca come l'attuale, nella quale si assiste all'iniezione di forti e ingenti risorse finanziarie spesso derivanti da misure di carattere nazionale o ancor più spesso sovranazionale, è bene che le amministrazioni pubbliche dispongano di una serie di progetti già pronti da poter spendere all'occorrenza per attirare queste risorse, senza ripartire ogni volta *ex novo*, ma valorizzando ciò che è stato concepito *ex ante* facendo esercizio di discrezionalità amministrativa, e che con quelle risorse può essere effettivamente realizzato.

²²⁷ Si consideri che nei comuni italiani si sta diffondendo con sempre maggiore pervasività, non a caso, il modello della Valutazione di Impatto Generazione (VIG), quale documento di tenore valutativo rispetto agli investimenti contemplati nei Documenti Unici di Programmazione adottati dai comuni, specialmente nelle c.d. Aree interne ricomprese nella SNAI. Sul punto, v. L. Monti, «Legiferare meglio: la valutazione di impatto generazionale del Documento Unico di Programmazione», in *Riv. dir. ed econ. dei Comuni*, 2024, 2, 53 ss.

potrà essere svolta da Federparchi e da altre associazioni funzionalmente interessate – e, forse, *ii*) rivedere e aggiornare la legge-quadro, pur a fronte del giudizio certamente positivo che accompagna la legge in sé e per sé: sicché, forse, più che una riforma vera e propria, sarebbe sufficiente una seria e puntuale manutenzione del quadro regolatorio d’insieme, specialmente onde favorire un “ritorno” alle logiche dello sviluppo locale e della valorizzazione, anche in chiave economica e sociale, dei siti protetti.

Fermo restando quanto detto, un nuovo spunto verso la promozione del sistema autonomistico dei parchi sembra oggi provenire dall’entrata in vigore della riforma costituzionale di cui alla l. cost. n. 1/2022, con la quale sono stati modificati gli artt. 9 e 41 Cost. nella logica di un riconoscimento espresso delle istanze di tutela dell’ambiente che pure vengono condivise dalla normativa che assiste i parchi e le aree protette. Si tratta di un’innovazione di non poco conto e della quale non sono ancora del tutto chiare le possibili implicazioni per gli Enti di gestione²²⁸.

I tempi, peraltro, sono particolarmente vivaci anche per quanto attiene allo statuto giuridico della *montagna*, che promette di impegnare in futuro molti osservatori, non solo giuristi²²⁹. Ciò che è certo è che, allo stato attuale, i territori montani sui quali insistono anche molti parchi (nazionali e regionali) riescono assistiti da una nuova legge (sulla montagna, appunto) la quale, da un lato, presenta intenti perequativi e di sviluppo strategico di sicuro rilievo e, dall’altro, incide, almeno in prima battuta, sulla qualificazione stessa dei comuni come “montani” nonché, di conseguenza, sulle risorse correlate ai nuovi indici di svantaggio e alla rivisitazione dei livelli altimetrici e degli altri parametri rilevanti ai fini della ricomprensione nella suddetta categoria²³⁰.

²²⁸ V. diffusamente, tra i primi approfondimenti sull’impatto della riforma costituzionale in relazione alle aree protette, il numero monografico G. Vosa e D. Di Paola (a cura di), «Le aree protette all’indomani della riforma costituzionale», in *Riv. giur. AmbienteDiritto.it*, n. spec. 1, 2025.

²²⁹ Cfr. AA.VV., *Libro Bianco sulla Montagna*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024, curato dall’Università Statale di Milano-UniMont, polo di Edolo, su incarico del Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e recante una panoramica ambientale, territoriale, socioeconomica e di governo sui territori montani italiani. A esso è seguito un altro testo, che ha portato seco un notevole dibattito sulle determinanti utilizzate per la valutazione delle innovazioni inserite nella nuova legge sulla montagna: cfr. AA.VV., *Rapporto Montagne Italia 2025. Istituzioni, Movimenti, Innovazioni. Le Green Community e le sfide dei territori*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025, più volte presentato da Uncem nel corso dell’anno di pubblicazione.

²³⁰ Cfr. la recentissima l. 12 settembre 2025, n. 131, recante “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*” e, in particolare, ivi, l’art. 1, comma 2, e l’art. 2 della stessa legge. La “nuova” nozione di Comune “montano” pare assumere i contorni della *fattispecie a formazione progressiva*, in quanto, da una parte, sono molteplici gli ambiti in ragione dei quali assume rilievo siffatta qualificazione e, dall’altra, in alcune

In questo contesto assai perplesso, istanze di rinnovamento sembrano dischiudersi anche con riferimento al Parco Naturale dei Nebrodi, che interessa il presente scritto e raccoglie entrambe le dimensioni della “regionalità” e della “montanità”.

L’intenzione di agire assecondando una logica comprensoriale di sviluppo e una progettazione strategica condivisa degli interventi risultava già sottesa all’istituzione dell’Agenzia di Sviluppo dei Nebrodi, alla quale avrebbero poi aderito tramite convenzione anche Enti locali ubicati al di fuori del Parco nel proposito di connettere i territori della fascia costiera con quelli di matrice montana, facendo dell’Ente parco il punto istituzionale di snodo degli interessi ambientali, turistici e culturali di una vasta area interna della Sicilia, certamente caratterizzata da potenzialità ancora in parte inesprese. Assai di recente, forse anche sulla scorta di tale impulso, alcuni Sindaci²³¹ hanno palesato sia proposte di possibile trasformazione del Parco dei Nebrodi e del Parco delle Madonie in un unico parco nazionale, sia istanze di avvio di un procedimento di fusione tra gli stessi, pur conservandone la natura “regionale”. Queste proposte – probabilmente più sostenute dalla pressione di reperire nuove risorse che non dall’esigenza di tutelare e valorizzare i territori considerati e, forse, poco in linea con le loro *radici* storiche – hanno sollevato anche un dibattito sul modello dei parchi regionali e su alcune loro peculiarità, che secondo alcuni osservatori ne contraddistinguono altresì il possibile lento declino²³².

disposizioni essa rimanda all’approvazione di ulteriori atti di natura ministeriale ai fini della concreta determinazione del novero dei comuni rientranti nella categoria.

²³¹ Si pensi al convegno svoltosi il 17 febbraio 2023 presso il Comune di Castelbuono – nel quale il Sindaco ha espresso il proprio favore verso questa ipotesi, a sua volta appoggiata anche dai Sindaci di Rocca di Caprileone e Santo Stefano di Camastra – alla presenza anche dei rappresentanti del Gal dei Nebrodi, del Gal Madonie, del WWF Sicilia e di Uncem Nazionale e al quale avrebbe dovuto partecipare anche Legambiente Sicilia, la quale, tuttavia, ha manifestato parere contrario alla proposta ritenendo insufficiente l’istruttoria tecnica sino a quel momento promossa, come desumibile dalla lettera sottoscritta e pubblicata dallo stesso Presidente di Legambiente Sicilia in https://www.legambientesicilia.it/wp-content/uploads/Legambiente_lettera_parchi_region_Madonie_Nebrodi_nazionale.pdf. Cfr., per ulteriori notizie sull’evento di cui sopra, <https://www.nebrodinews.it/cantiere-aperto-per-la-fusione-del-parco-dei-nebrodi-col-parco-delle-madonie/>.

²³² Sul fronte dei controlli, si pensi alla *querelle* relativa a guardiaparco nei Nebrodi, innescata a seguito della proposta della Regione Sicilia – già contenuta nella legge finanziaria 2018 – di abolire il corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi e di spostare i guardiaparco nelle stazioni forestali della provincia di Messina. La proposta muoveva dall’assenza di tali figure in altri Parchi dell’Isola, specialmente con riferimento a Madonie, Etna, Sicani e Alcantara. Ad avviso di chi scrive la soluzione resta l’istituzione dei Comandi dei Carabinieri forestali, *a fortiori* dopo l’accorpamento nei Carabinieri del soppresso Corpo forestale dello Stato.

In ogni caso, il modello “regionalizzato” dei parchi e delle aree protette sembra confermare una propria vivacità, proprio per la prossimità agli *interessi* da curare.

Questa sensazione²³³ pare corroborata dalla vicenda istituzionale che ha riguardato, per esempio, anche il Parco Nazionale dello Stelvio²³⁴, oggi regionalizzato e suddiviso a sua volta in un Parco lombardo a gestione regionale²³⁵ e in altra parte affidata alla cura delle Province autonome di Trento e Bolzano, i cui rapporti²³⁶ riescono regolati con legge regionale nella quale ciascuna istituzione ritrova la base giuridica del (diverso) modello di gestione adottato.

In ogni caso, occorre sempre tenere a mente che la Strategia Europea della Biodiversità per il 2030 punta ad avere il 30% del territorio e del mare tutelati e protetti e il concorso a tale obiettivo da parte di parchi e aree protette regionali

²³³ Dall’osservatorio di chi scrive, sul fronte del territorio pavese, al di là della significativa presenza del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino, paiono dispiegarsi nuove potenzialità di possibile tutela di ampie aree egualmente rilevanti, ancorché per differenti ragioni: sul punto, v. S. Pochintesta, *Un Parco in Oltrepò? Tra sogno pavese e realtà alto valtellinese*, Quaderni della Fondazione Romagnosi, 1, 2025, in www.fondazioneromagnosi.it.

²³⁴ Il Parco è attualmente amministrato da un Consorzio cui partecipano il Ministero dell’Ambiente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia di autonoma Trento e, ovviamente, Regione Lombardia. I tre comitati di gestione (Bolzano, Trento e Lombardia) fanno riferimento a un Consiglio direttivo, in cui sono rappresentate anche figure scientifiche e ambientaliste. Per una ricostruzione del pregresso del Parco, v. F. Pedrotti, *Notizie storiche sul Parco Nazionale dello Stelvio*, Trento, Temi Editrice, 2005.

²³⁵ Cfr., in particolare, la l.r. 22 dicembre 2015, n. 39, avente a oggetto “*Recepimento dell’intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”, il cui art. 1 sancisce che la legge in parola “[...] recepisce e dà piena e intera esecuzione all’intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015, di cui all’allegato A, fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [...] e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 [...] convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.

²³⁶ Segnatamente, il 30 settembre 2009 un accordo tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto il passaggio della gestione del parco alla Regione Lombardia, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano, con introduzione di un Comitato di indirizzo alla cui partecipazione sono ammessi, oltre agli Enti territoriali, anche ISPRA, l’Agenzia nazionale per l’ambiente e le associazioni ambientaliste.

non solo non è di poco conto ma si posiziona, altresì, in una linea di piena coerenza anche con alcuni principi globalmente rilevanti²³⁷. In questo senso la progressiva istituzione di parchi regionali altro non rappresenta che un'attuazione desiderabile e ambientalmente connotata del principio di sussidiarietà, recante evidenti vantaggi rispetto alla percezione del ruolo dei pubblici poteri da parte delle comunità interessate, con particolare riferimento alla governance delle strategie di protezione e difesa delle risorse ecosistemiche, secondo una valutazione maggiormente in linea con le esigenze di differenziazione territoriale²³⁸ già menzionate.

Il ragionamento poc'anzi proposto in relazione ai parchi regionali, infine, pur con tutte le criticità palesate dal territorio, sembra valere anche per quello cui si rivolge il presente scritto.

Certamente, come si è visto in apertura²³⁹, il Parco Naturale dei Nebrodi conserva il ruolo di istituzione di *frontiera*. Anzitutto una frontiera “storica” del passaggio verso la modernizzazione delle tecniche di gestione e tutela di un'area così rilevante dal punto di vista paesaggistico, ecosistemico, ambientale e culturale, segno duraturo di un percorso istituzionale che ha visto la Regione “anticipare” lo Stato e anche le molteplici istituzioni sovranazionali che oggi guidano le politiche di transizione ecologica a livello europeo e internazionale.

Accanto alle istanze di preservazione dei valori ambientali non possono non considerarsi anche le diverse – e talora confliggenti – tensioni verso lo sviluppo dei territori, dal momento che in assenza di sviluppo risulta assai arduo immaginare una conservazione dell'ambiente che possa utilmente riflettersi anche sulla Comunità di cui è composto il Parco. Del resto, si muove verso questo duplice assetto teleologico lo stesso paradigma dello sviluppo sostenibile, a sua volta certamente sotteso alla richiamata riforma costituzionale e vero motore di

²³⁷ Cfr. il Principio 22 della Dichiarazione di Rio, a tenore del quale “[...] popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile”. Annota in proposito P. Brambilla, «I Parchi naturali regionali in Italia», cit., *passim*, che in “[...] questo quadro la prospettiva è allora quella di comprendere se l'aver custodito oltre il 10% del territorio italiano per oltre 3.000.000 di ettari, di cui oltre 1.500.000 di ettari generati da parchi e riserve regionali, e 50.000 protetti da forme regionali non riconducibili al modello statale, sia merito più dello Stato o della Regione, e se il modello nazionale abbia ancora *appeal* e tenuta. Ora, la storia recente pare dire di no”.

²³⁸ Sul punto, si concorda con P. Brambilla, «I Parchi naturali regionali in Italia», cit., ove l'autrice afferma che i parchi regionali “[...] appaiono allora il laboratorio sperimentale giuridico in cui diritti fondamentali e rispetto dei confini planetari (nel modello dell'economia della ciambella) possono coesistere”.

²³⁹ Cfr. *supra*, par. 7.1.

molte delle elaborazioni istituzionali e di pensiero che sorreggono l'idea della protezione della natura come obiettivo positivo in sé e per sé, anche in una prospettiva intergenerazionale²⁴⁰. Ciò che si auspica è che la costruzione dello sviluppo futuro possa sempre svolgersi e realizzarsi nel *rispetto* di quella storia.

Cionondimeno, il Parco si è contraddistinto anche quale frontiera della presenza – talora scomoda – delle istituzioni locali dinanzi a fenomeni non sempre edificanti di tentata (e purtroppo, in certi casi riuscita) prevaricazione dell'uomo sia sui fattori naturali, sia sulle comunità di altri uomini che da sempre sono impegnate nella cura di un territorio che è anche il *tempio* delle loro stesse *radici*, quasi fossero contemporaneamente *custodi* e *sacerdoti* di entrambi i fattori, uniti in un tutt'uno inestricabile.

In fondo il Parco risulta esponenziale di quel radicamento, che si fa al contempo elemento oggettivo evidente ma anche profilo più intimo, connotato sia ai beni da tutelare, sia alle popolazioni e ai territori di cui occorre assicurare lo sviluppo futuro. In altre parole, esso rappresenta il cuore pulsante di una comunità che riconosce, più o meno consapevolmente, la propria appartenenza a un territorio e si spende quotidianamente nella pervicace azione di conservazione delle proprie tradizioni linguistiche, culturali²⁴¹, economiche e sociali e nell'irrobustimento di quello stesso terreno ove esse si svolgono rigogliose²⁴². Quanto sopra, nel tentativo di contrastare le spinte verso lo spopolamento e la frantumazione delle identità locali dovuta alla transizione delle generazioni

²⁴⁰ In questo senso v. già prima della modifica costituzionale G. Cordini, «The rights of the future generations in constitutional comparison», in Id. (ed.), *Domestic protection of food safety and quality rights*, Torino, Giappichelli, 2013, 3 ss. Si tratta di una prospettiva ormai endogena al diritto amministrativo, come dimostrano anche alcuni studi recenti che, con merito, ne sottolineano il rilievo alla luce del dettato costituzionale. Tra essi, v., per esempio, diffusamente P. Pantalone, *La crisi pandemica dal punto di vista dei doveri. Diagnosi, prognosi e terapia dei problemi intergenerazionali secondo il diritto amministrativo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

²⁴¹ Dopo la modifica costituzionale che ha investito l'art. 9 Cost. viene confermata e corroborata la dimensione ultronea rispetto al presente della testimonianza e della salvaguardia del “passato” nelle sue varie forme, siano esse culturali, scientifiche e ambientali: sicché la loro preservazione costituisce un impegno per il futuro, esplicitato sia nell'esercizio delle funzioni di tutela, sia di valorizzazione, attesa la propedeuticità rispetto alla conservazione anche nell'interesse delle future generazioni. Esprime molto bene il concetto in un recente saggio M.G. Pulvirenti, «Eredità culturale e funzioni amministrative», in *Giustamm.it*, 2024, 5, il quale sottolinea in particolar modo il valore e la sensibilità di tale paradigma rispetto ai beni culturali immateriali.

²⁴² Il legame indicato nel testo appare in modo lampante alla lettura dei numerosi contributi riportati nel volume G. Cordini e A. Postiglione (a cura di), *Ambiente e cultura. Patrimonio comune dell'umanità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.

verso altri luoghi, remoti e vicini: verso l'estero, in direzione di altre zone d'Italia, verso le città della stessa regione o, anche solo, non lontano dai borghi natii, dalla montagna verso il mare.

Ecco, dunque, che il Parco Naturale dei Nebrodi, come accade per molti altri Enti omologhi, rappresenta ben altro che un Ente gestore, ancorché di un territorio dalla peculiare ricchezza ambientale e culturale. Esso costituisce, invero, l'istituzione comunitaria in grado di offrire una protezione al territorio "oltre l'ambiente": vale a dire l'istituzione locale, di fonte regionale, che tutela l'*interesse pubblico* alla conservazione delle *radici identitarie* locali. E lo è sia per chi risiede stabilmente in quei luoghi, sia per coloro i quali, nel passato, hanno dovuto allontanarsi da quei territori per i casi della vita, fra i quali rientra a pieno titolo la costituzione di una nuova famiglia, cellula originaria della nostra società.

Per costoro e per i loro discendenti – così come accade per il sottoscritto – i *parchi regionali* sono *anche* Enti di gestione, *non solo* tali. Essi rappresentano, soprattutto, l'istituzione di tutela delle (nostre) *radici identitarie*.

Sezione II

**Eredità morale e processi
di costruzione di matrice
culturale e sociale**

8. Il valore delle origini quale volano di cambiamento culturale

Anna Maria Passaseo

Qualcuno avrebbe parlato di “radici” ... non fa parte del mio vocabolario. La parola “radici” non mi piace, e ancora meno amo l’immagine che evoca. Le radici affondano nel suolo, si contorcono nel fango e si sviluppano nelle tenebre. Trattengono l’albero prigioniero da quando nasce e lo nutrono in virtù di un ricatto: “Se ti liberi, muori”. Gli alberi si devono rassegnare, hanno bisogno delle radici: gli uomini, no. Noi respiriamo la luce, aspiriamo al cielo e, quando veniamo ficcati sotto terra, è per marcire. La linfa del suolo natale non risale dai piedi alla testa; i piedi servono solo per camminare. A noi importa solamente delle strade: sono le strade che ci guidano – dalla povertà alla ricchezza, oppure a un’altra povertà; dalla schiavitù alla libertà, o alla morte violenta. Promettono, ci portano, ci spingono, poi ci abbandonano. [...] Al contrario degli alberi, le strade non spuntano dal suolo a caso dove germoglia un seme. Come noi, hanno un’origine.

Amin Maalouf, *Origini*

Rintracciare le origini che hanno definito il mio profilo di studiosa significa riferirsi non tanto a persone – che pure hanno svolto quel ruolo importante, tipico

di tutti i percorsi accademici, di *maestri*, avviciandosi nel tempo e nello spazio delle varie università che hanno contribuito alla mia formazione – quanto alla *forte motivazione* che da sempre anima il mio modo di stare al mondo: conoscere, capire, dare una risposta agli interrogativi che sempre sorgono nel percorso dell'esistenza e scegliere, di conseguenza, come agire. Una motivazione, questa, che è rimasta una costante sin dai primi tempi in cui ho cominciato a percepire i limiti che definivano la mia condizione di vita.

Se è vero che non si sceglie quando, dove e in quale forma venire al mondo, è vero anche che sono soprattutto condizioni di nascita e di crescita limitative ad alimentare domande di senso e spirito di ricerca per esercitare la libertà almeno di scegliere *come* stare nel mondo. È quanto accade, per esempio, quando si nasce in piccole realtà di provincia – come nel mio caso – e si sperimenta molto presto la necessità di spostarsi anche solo per raggiungere la scuola, per accedere a cure mediche, per frequentare l'università, per lavorare o andare semplicemente a un cinema.

È dalla percezione di questa condizione che nasce il desiderio propriamente umano di “progettarsi”, in quel senso heideggeriano del gettarsi-oltre, del gettarsi in avanti, del superare i limiti della situazione esistenziale di partenza. Cosicché risulta facile riconoscere non tanto il “limite”, quanto la “possibilità” che naturalmente si intravede o che si può ricercare oltre quel limite. Una possibilità che assume la consapevolezza di un diritto: “Perché non dovrei adoperarmi per raggiungere una condizione migliore?”, “Perché non dovrei oltrepassare i miei confini spaziali per perseguire un progetto?”, “Perché tutti non dovrebbero farlo?”. In effetti, non ci sono limiti al cambiamento in una democrazia.

Ma la democrazia non è di tutti.

8.1 L'interesse per le migrazioni umane

Se gli studi di filosofia hanno risposto al desiderio di conoscenza e di comprensione della realtà, sono stati quei “perché” a costituire l'origine di un interesse che avrebbe poi definito il mio primo ambito di ricerca scientifica: la pedagogia interculturale.

Assistere al nascere dei fenomeni migratori contemporanei, del tutto differenti rispetto alle migrazioni del passato – comunque controllate razionalmente da patti bilaterali tra i paesi interessati o da strategie di tipo economico¹ – ha fatto

¹ In tutte le precedenti fasi storiche in cui si sono registrate ondate considerevoli di mobilità umana, infatti, i flussi migratori hanno generalmente seguito precise e rigide politiche di natura prevalentemente economica, oltre che umanitaria. Si pensi, per esempio, agli Stati Uniti, che registrarono i massimi livelli di immigrazione già a partire dalla prima metà dell'Ottocento: qui la presenza degli immigrati fu considerata indispensabile per la crescita economica del paese, tanto da essere libera e per di più incrementata dalle

si che ne fossi non solo testimone, ma che sorgessero in me quelle domande che hanno comunque investito tutte le democrazie occidentali e in particolare l'Italia: “è giusto accogliere così tanti stranieri?”, “è giusto difendere i confini nazionali?”, “è giusto riconoscere la cittadinanza a chi non è di origine italiana?”.

Cominciava a prendere forma, in altre parole, quella messa in discussione di tutto ciò che fino a quel momento era sembrato “normale”, “naturale”: ciò che Abdelmalek Sayad, uno tra i più attenti studiosi di migrazioni, ha definito il “pensiero di Stato”, vale a dire l'insieme delle categorie attraverso cui uno Stato definisce come “naturali” le frontiere nazionali che delimitano i cittadini dagli “altri”. La lettura di questo studioso era stata per me illuminante:

Riflettere sull'immigrazione rinvia a interrogare lo Stato, le sue fondamenta, i suoi meccanismi interni di strutturazione e di funzionamento; interrogare in tal modo, mediante l'immigrazione, lo Stato significa in ultima analisi “denaturalizzare” per così dire ciò che si considera “naturale” nel senso in cui si dice che qualcosa “è naturale” o “va da sé”. La riflessione sull'immigrazione conduce a “re-storicizzare” lo Stato e ciò che nello Stato sembra colpito da amnesia storica, cioè a ricordarsi delle condizioni sociali e storiche della sua genesi².

campagne di reclutamento a opera di imprese e compagnie navali. E a seguito dell'esplosione del primo conflitto bellico mondiale, quando si rese necessario limitare il processo migratorio, si seguì razionalmente la politica di selezionare i candidati in base alle qualifiche professionali possedute. Successivamente, ancora, con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, a regolare i movimenti migratori non furono più fattori di tipo economico ma di tipo umanitario, determinati prevalentemente dai movimenti dei rifugiati e delle *displaced persons*. In Europa, invece, che conobbe la prima forma di immigrazione solo nel corso del secondo dopoguerra, la politica seguita fu quella dettata dalla necessità di ricostruzione postbellica delle società e di sviluppo delle economie europee nel periodo dei “trent'anni gloriosi”, tra la fine del conflitto e la recessione economica degli anni Settanta. In questa fase molti paesi europei riconobbero la necessità di importare manodopera destinata ai lavori poco remunerati e per questo rifiutati dagli autoctoni. A differenza degli Stati Uniti, tuttavia, dove l'insediamento permanente veniva favorito, in Europa l'immigrazione assunse solo un carattere funzionalistico e ben presto nella fase post-industriale, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, le immigrazioni vennero vissute con sentimenti di intolleranza e in molti casi respinte. Ed è proprio in questa fase, caratterizzata da dure politiche restrittive, che l'Europa meridionale, tra cui anche l'Italia, cominciò ad assistere alla trasformazione definitiva in area di destinazione di flussi eterogenei giunti spontaneamente e non attraverso campagne di reclutamento. Si veda L. Zanfrini, *Sociologia delle migrazioni*, Roma-Bari, Laterza, 2004, 42-52.

² Si veda A. Sayad, «La doppia pena del migrante. Riflessioni sul “pensiero di Stato”», in *aut aut*, 1996, 8-16.

L'immigrazione stava mettendo, in altre parole, gli Stati nella posizione di ripensare ai propri equilibri, di mettere in discussione i propri meccanismi interni di strutturazione e funzionamento – validi quando servivano a organizzare una realtà monoculturale – e la legittimità di considerare cittadini solo una parte degli abitanti, coloro che posseggono “naturalmente” la nazionalità di un paese (il loro), escludendo coloro che tale nazionalità non posseggono, pur essendo residenti.

E, proprio per tale processo di ripensamento e necessaria messa in discussione delle logiche di funzionamento nazionale, secondo Sayad, l'immigrazione è qualcosa che “disturba”³.

Disturba nel momento in cui induce a chiedersi se sia davvero “naturale” rendere il confronto tra culture una questione di potere, o se invece sia possibile pensare a un rapporto tra culture che prescindano dalla disparità esercitata dalla cultura più forte su quella più debole.

Disturba quando porta a domandarsi se il modello culturale occidentale, motore portante della globalizzazione, possa tollerare società che si reggono su differenti principi organizzativi.

Disturba infine quando, nel riconoscimento e nella difesa di quella grande conquista dell'umanità che è la democrazia, si presenta il rischio che proprio la democrazia possa entrare in crisi visto che questa, come ben sottolineato dal sociologo Franco Crespi, non può che basarsi su regole universalmente condivise che, invece, la crescente relatività culturale mette in discussione⁴.

8.2 Le nuove domande di senso

La “questione interculturale” – intesa come questione volta a indagare possibili modelli di convivenza multiculturale pacifici e rispettosi delle diverse identità coinvolte – mi interrogava e mi faceva comprendere come fosse necessario un approccio plurale, transdisciplinare, in grado di far dialogare tra loro i saperi, per rispondere alle numerose domande che da più prospettive emergevano.

Innanzitutto, la “questione interculturale” investiva la sfera politica, come necessità di rinegoziare il patto di convivenza democratica in ogni ambito della quotidianità, attraverso un processo partecipato di individuazione e ridefinizione di valori condivisi.

Il dibattito politico si stava sviluppando, ed è tuttora aperto, intorno a dei nodi cruciali: come accogliere le molteplici istanze di cittadinanza? Come comprendere le esigenze di diritti di matrice comunitaria e diritti di matrice individuale? Come conciliare la legislazione vigente con richieste che la mettono in

³ *Ibidem*.

⁴ Si veda F. Crespi, «Mutamento sociale, identità e crisi della solidarietà», in F. Crespi e R. Segatori (a cura di), *Multiculturalismo e democrazia*, Roma, Donzelli, 1996, 3.

crisi mettendo in crisi, allo stesso tempo, anche i presupposti valoriali alla base? Come impostare un nuovo “contratto sociale” per giungere a un nuovo “consenso per intersezione”?

Si trattava di questioni che sollecitano la discussione filosofico-politica e che rendono conto di quanto la problematica della cittadinanza multiculturale metta in gioco categorie certe e consolidate, come quelle di appartenenza, partecipazione e diritti, facendole vacillare e richiedendo nuove e opportune messe a fuoco di zone d’ombra e di dimensioni finora inesplorate, al fine di individuare direzioni di crescita e sviluppo, in grado di orientare la progettazione politica.

Strettamente collegato alla sfera politica è poi il problema etico della convivenza tra diversità: su quali valori impostare la convivenza? La maggiore difficoltà, da sempre incontrata sul piano pratico, infatti, nel condividere il proprio territorio con comunità e gruppi provenienti da culture distanti e spesso poco conosciute, è stata ed è quella di mettere in discussione i valori posti a fondamento del proprio agire sociale.

Pertanto, la posizione più frequentemente assunta in condizioni di divergenze comportamentali, di matrice sia culturale sia religiosa, è stata quella della richiesta di adeguamento da parte dello straniero alla tendenza della cultura ospite. Che poi questo atteggiamento fosse in realtà antidemocratico e, conseguentemente, contraddittorio con gli stessi valori di cui si fanno portatori i cittadini degli Stati democratici, è stato solo un particolare di scarsa importanza, che poteva assumere un qualche significato solo a livello teoretico ma non pragmatico.

Cosicché, anche sul piano etico ciò a cui si è più diffusamente assistito è stato l’aprirsi di domande che tuttora animano il dibattito filosofico, ma restano a un livello di mera disquisizione teoretica: è lecito imporre un’etica? È lecito pensare a un’etica universale? Se siamo tutti d’accordo che bisogna perseguire il bene, come si fa a delimitare cosa sia bene e cosa sia male? L’etica è frutto di una deduzione di principi o è qualcosa di vissuto?

Si tratta di questioni di difficile risoluzione e che, se incontrano una qualche risposta convincente o logica in sede di riflessione e di discussione, riscontrano non poche difficoltà nell’adozione di tale proposta in sede di azione pratica.

Esempio di un simile atteggiamento è quello rappresentato dall’appello alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) ogniqualvolta si vogliono salvaguardare alcuni diritti inalienabili della persona umana che trascendono le leggi positive degli Stati e devono servire loro come riferimento e norma.

Tali diritti, infatti, non sono semplicemente concessi dal legislatore, in quanto sono dichiarati, è cioè manifesto il loro esser frutto di una deliberazione sovranazionale che rende la loro esistenza oggettiva, anteriore alla decisione del legislatore. Essi trovano il loro fondamento nel “riconoscimento della dignità

inerente a tutti i membri della famiglia umana” come si legge appunto nel Preambolo della Dichiarazione.

Sebbene tuttavia tale Dichiarazione rappresenti una delle espressioni più alte della coscienza umana nel nostro tempo, non sono pochi i paesi che hanno contestato l’universalità di tali diritti, giudicati troppo occidentali e definiti all’interno di un consesso prevalentemente occidentale e non mondiale. Tutto questo spinge a cercare una loro formulazione più comprensiva.

Da un lato, così, si rendono sempre più evidenti i rischi di pervenire a nuovi fondamentalismi, nel tentativo di giungere a una sorta di etica mondiale, a una coscienza planetaria, a opera di prospettive religiose o di pensiero particolari, che ambiscono a imporsi in maniera universale⁵.

Dall’altro lato, l’idea di pervenire a dei valori etici universalmente condivisibili attraverso l’individuazione di quei punti che accomunano le varie religioni, formulando una sorta di “etica minima”, risulta convincente solo per prospettive laiche, mentre stenta a essere accettata dai portatori di precise dottrine religiose⁶.

Si fa sempre più strada, così, la convinzione che, come afferma Raimundo Panikkar, l’unica forma di etica che può avere qualche forza, oggi, non può che essere un’etica interculturale, intendendo con ciò una modalità, una procedura

⁵ Si veda su queste problematiche H. Küng, *Scontro di civiltà ed etica globale. Globalizzazione, religioni, valori universali, pace*, Roma, Datanews, 2005.

⁶ Su questo tema si legge, nel documento approvato dalla Commissione Teologica Internazionale promossa dal Vaticano: “[...] Per spiegare il fondamento etico dei diritti dell’uomo, alcuni hanno cercato di elaborare un’etica mondiale nell’ambito di un dialogo tra le culture e le religioni. L’etica mondiale indica l’insieme dei valori obbligatori fondamentali che da secoli formano il tesoro dell’esperienza umana. Essa si trova in tutte le grandi tradizioni religiose e filosofiche. Tale progetto, degno di interesse, è espressione del bisogno attuale di un’etica che abbia validità universale e globale. Ma la ricerca puramente induttiva, sul modello parlamentare, di un consenso minimo già esistente può soddisfare le esigenze di fondare il diritto sull’assoluto? Inoltre, tale etica minima non conduce forse a relativizzare le esigenze etiche forti di ogni religione o sapienza particolare? Da molti decenni la questione dei fondamenti etici del diritto e della politica è stata messa da parte in alcuni settori della cultura contemporanea. Con il pretesto che ogni pretesa di una verità oggettiva e universale sarebbe fonte di intolleranza e di violenza, e che soltanto il relativismo potrebbe salvaguardare il pluralismo dei valori e la democrazia, si fa l’apologia del positivismo giuridico che rifiuta di riferirsi a un criterio oggettivo, ontologico, di ciò che è giusto. In tale prospettiva, l’ultimo orizzonte del diritto e della norma morale è la legge in vigore, che è considerata giusta per definizione, poiché è espressione della volontà del legislatore. Ma questo significa aprire la via all’arbitrio del potere, alla dittatura della maggioranza aritmetica e alla manipolazione ideologica, a detrimento del bene comune” (Commissione Teologica Internazionale, *Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, rintracciabile sul sito: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_leggenaturale_it.html#*).

attraverso cui giungere a degli orientamenti di valore per via dialogica tra tutti i partecipanti in gioco⁷.

In altre parole, ciò che risulta evidente è come non sia più possibile fondare l'agire etico su un "a priori" e dedurlo logicamente in linea di principio. Secondo l'autore, le ragioni che spingono verso un'etica mondiale sono di carattere pragmatico, legate alla stessa sopravvivenza dell'umanità e, pertanto, richiedono capacità dialogiche e di deliberazione condivisa. Capacità, detto altrimenti, interculturali.

Se, da un lato, questo ragionamento mi appariva ragionevole, dall'altro lato una nuova domanda mi sovveniva: siamo in grado di attivare tali capacità?

Questo interrogativo spostava inevitabilmente i termini del discorso sul piano pedagogico.

8.3 La prospettiva pedagogica interculturale

Nell'approcciarmi a trovare le risposte su quali fossero e come si potessero sviluppare e attivare le capacità interculturali, dovevo riconoscere come il sapere pedagogico fosse stato il primo a mettersi in discussione e ad accogliere la sfida posta alle società democratiche, sia perché interpellato dalla improvvisa e diffusa presenza di bambini stranieri nelle istituzioni educative, sia perché consapevole che la convivenza pacifica tra gruppi e comunità appartenenti a culture diverse non potesse risultare, come la storia ha insegnato, da atteggiamenti naturali e spontanei, che spingono gli uomini verso comportamenti sociali.

Almeno in Italia, la pedagogia era stata la prima a impegnarsi nell'elaborazione del *progetto* interculturale, vale a dire nel lavoro di controllo razionale e di intervento su una realtà storica che i fenomeni sociali ed economici stavano irreversibilmente mutando, al fine di salvaguardare quegli ideali umani – di libertà, uguaglianza, dignità, giustizia, solidarietà – rappresentativi della nostra società democratica.

Come opportunamente affermava Franco Cambi, la pedagogia interculturale è nata proprio come compito, e non semplice progetto: un compito di intervento su quegli aspetti particolarmente ostativi alla crescita e allo sviluppo di società multiculturali, rappresentati da blocchi psicologici, paure della diversità, difese all'interno della propria corazza identitaria, quasi a preparare il terreno per un più ampio progetto di carattere etico e politico⁸.

Oggi, a più di trent'anni di distanza dai primi discorsi di pedagogia interculturale, bisogna riconoscere come questo grande progetto etico-politico stenti a prendere avvio e ciò sicuramente non facilita il compito pedagogico. Tant'è

⁷ Si veda AA.VV., *Etiche della mondialità*, Assisi, Cittadella, 1996.

⁸ Si veda F. Cambi, *Incontro e dialogo*, Roma, Carocci, 2006.

che appartiene alla cronaca quotidiana registrare episodi di intolleranza culturale o religiosa, assistere a forme di riacutizzato razzismo, osservare disarmati campagne diffamatorie nei confronti delle diversità a tutti i livelli attraverso i mass media, con il placet di molta parte del mondo politico, vedere ignorate le richieste di bisogni di seconda generazione provenienti dalle minoranze etniche.

In fatto di accoglienza da parte della società italiana nei confronti della popolazione di origine straniera, non si è andati oltre la richiesta di adattamento alle nostre modalità culturali di vivere, e questo è un dato di fatto che in particolare i giovani di origine straniera – figli cioè di genitori immigrati ma nati in Italia – non sono più disposti a tollerare⁹.

Si tratta di una logica, questa dell’adattamento, che sotto l’aspetto del lavoro e sotto l’aspetto della cittadinanza non nega allo straniero il diritto di conservare la cultura di appartenenza, a patto che questi si adatti a convivere con due mentalità, la propria e quella del paese d’accoglienza. Sono questi due contesti, quello del lavoro e quello della cittadinanza, ancora oggi i luoghi in cui ai soggetti di origine straniera vengono riconosciute possibilità minime di patteggiamento o contrattazione interculturale.

Contrariamente a questi due settori, il contesto formativo, nell’espressione di tutti i suoi luoghi educativi, è apparso ed è tuttora riconosciuto essere il settore maggiormente “libero” e disponibile a operazioni di contrattazione, cioè a dire all’instaurarsi di relazioni tra culture diverse che condividono il medesimo obiettivo di trovare punti di convergenza su valori di crescita sociale. L’ambito formativo, in altre parole, non chiede a colui che è portatore di una cultura diversa l’accettazione passiva di patti prestabiliti, ma offre possibilità di reale patteggiamento, di espressione e ascolto di esigenze diverse e di raggiungimento di accordi effettivamente realizzati attraverso la partecipazione di tutti.

E però è da tener presente che per far ciò è necessario essere in possesso di capacità e atteggiamenti mentali, di apertura e di dialogo, che a tutt’oggi non appaiono maturati all’interno della nostra società. Ed è dunque proprio su queste capacità di carattere relazionale che la teoria pedagogica è chiamata a impegnarsi, soprattutto in questa nuova fase storica, caratterizzata dalla presenza, appunto, delle cosiddette “seconde generazioni”, che modificano notevolmente lo scenario multiculturale.

Non trattandosi di immigrati, in quanto nati in Italia seppur da genitori immigrati; non avendo una cultura d’origine diversa dai loro coetanei autoctoni, essendo cresciuti insieme a loro e non avendo mai visitato, nella maggior parte

⁹ Si veda sul tema delle seconde generazioni: M. Ambrosini e S. Molina (a cura di), *Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia*, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2004; A. Portes, *Legacies. The Story of Immigrant Second Generation*, Berkeley-New York, University of California Press, Russell Sage Foundation, 2001; L. Queirolo Palmas, (a cura di), *Atlantico latino: gang giovanili e culture transnazionali*, Roma, Carocci, 2010.

dei casi, il paese d'origine; non avendo titoli di studio differenti da quelli italiani e aspirando alle medesime posizioni di lavoro dei loro compagni autoctoni, questi giovani, diversi dai loro coetanei italiani solo nei tratti somatici e nelle loro storie familiari, sono finiti col diventare il banco di prova della sensibilità interculturale nel nostro paese.

Espressione di quel sano *métissage* che fa cadere tutte le costruzioni sociologiche statiche e monolitiche, come "identità" o "straniero", e fa crescere le società in direzione cosmopolita, i giovani di origine immigrata sono tuttavia ancora oggetto di vessazioni discriminatorie che traggono origine da pregiudizi e stereotipi e che denotano gravi incapacità relazionali.

La sfida per la pedagogia allora, nel continuare a farsi promotrice di un più ampio progetto di cambiamento etico e politico interculturale, è quella di lavorare su quelle capacità – che si rendono necessarie soprattutto per le persone autoctone – in grado di consentire la costruzione dello spazio d'incontro interculturale.

È questo uno spazio mentale, prima ancora che fisico, all'interno del quale non è necessario spogliarsi del proprio "bagaglio culturale", ma è possibile metterlo in gioco per definire un terreno di intersezione neutrale, all'interno del quale poter collaborare per analizzare e risolvere problemi di carattere pratico. Ciò al fine non già di perseguire l'interesse particolare professato dalla propria visione culturale, ma al fine di perseguire l'interesse comune.

Si tratta di capacità prevalentemente comunicative e riguardano il saper mettere in gioco le proprie convinzioni e le proprie fedi; l'essere in grado di accogliere e comprendere quelle degli altri; il riuscire a rintracciare e selezionare elementi in comune per costruire un linguaggio condiviso; sulla base di tale linguaggio discutere per arrivare a individuare una procedura decisionale in grado di soddisfare tutte le istanze in gioco; il giungere infine a un accordo che, essendo frutto di regole stabilite insieme, potrà essere rispettato da tutti. Si tratta di capacità, in definitiva, che potranno essere acquisite solo attraverso l'educazione. E questo è un compito che mi appassiona perseguire tutt'oggi per contribuire al cambiamento culturale.

9. L'iperindividualismo nella cultura digitale dell'ego: il valore dell'eredità morale nella costruzione dell'Identità e delle Relazioni Sociali

Francesco Pira e Roberta Casagrande

9.1 Introduzione

In un'epoca caratterizzata da rapidi progressi tecnologici e da paradigmi sociali mutevoli, il fenomeno dell'iperindividualismo è salito alla ribalta come forza significativa e trasformativa della cultura contemporanea. Questo concetto pervasivo sfida le nozioni tradizionali di comunità e responsabilità collettiva, ponendosi al centro del modo in cui gli individui costruiscono la propria identità e gestiscono le interazioni sociali in un mondo sempre più digitale. Questo articolo esplora l'impatto sempre più profondo della cultura digitale sulla percezione di sé, sull'autenticità e sulle relazioni sociali, sostenendo che un impegno critico per l'eredità morale sia necessario per mitigare i rischi associati al senso di sé frammentato.

Lo studio inizia ponendo le basi concettuali: l'iperindividualismo, così come viene inteso oggi, non è semplicemente una condizione sociologica, ma un imperativo culturale che è stato notevolmente accelerato dalla tecnologia digitale. È caratterizzato da un'enfasi sui bisogni, i desideri e gli obiettivi dell'individuo, spesso a scapito dei legami comunitari e dei valori collettivi. Questo cambiamento ha profonde implicazioni per la costruzione dell'identità e le dinamiche sociali, poiché il mondo digitale offre nuove opportunità, ma al contempo nuove sfide per l'espressione e l'interazione personale.

Bauman articola la visione di una società in cui le strutture e le norme tradizionali si sono dissolte, lasciando gli individui a navigare in un paesaggio fluido e incerto. Questa liquidità, se da un lato offre libertà e possibilità di au-

todefinizione senza precedenti, dall'altro porta con sé un senso di impermanenza e instabilità che può minare il senso di sé e di appartenenza dell'individuo (Bauman, 2011).

Partendo da questi concetti, si attinge anche ampiamente all'esplorazione delle conseguenze della modernità (Giddens, 1990) con un focus distinto sul modo in cui questi cambiamenti influenzano la stabilità personale e sociale. La modernità ha certamente rimodellato la nostra esperienza del tempo e dello spazio, particolarmente rilevanti per comprendere le pressioni che la cultura digitale esercita sulle identità individuali.

Sebbene i concetti di "fronte" e "retro" siano stati analizzati in un'epoca pre-digitale (Goffman, 1959), nelle interazioni sociali sono considerabili come precursori nella descrizione del modo in cui le piattaforme digitali siano diventate arene per un'accurata presentazione di sé. L'incessante pressione a gestire la propria immagine su varie piattaforme online può portare a un "io performativo", in cui l'autenticità viene continuamente compromessa per ottenere l'approvazione sociale.

L'obiettivo di questo lavoro è multiforme: cerca di articolare le complesse dinamiche dell'iperindividualismo all'interno della cultura digitale e di valutare il suo impatto sulle relazioni sociali e sull'identità personale. Intrecciando le intuizioni teoriche di Bauman, Giddens e Goffman con la ricerca empirica contemporanea, lo studio mira a illuminare i modi in cui le tecnologie digitali riflettono e ricostituiscono i nostri paesaggi sociali e morali.

Inoltre, l'articolo indagherà sul potenziale del patrimonio morale come forza stabilizzante in questo ambiente fluido. Rifacendosi alla nozione di topografia morale del sé (Taylor, 1988), esplorerà come i quadri etici ereditati possano ancorare gli individui in un contesto storico e culturale, fornendo così un contrappeso agli effetti disorientanti della cultura digitale offrendo una possibile prospettiva critica su come i cambiamenti nella sensibilità morale e spirituale si intersecano con le moderne crisi di identità.

9.2 I fondamenti dell'iperindividualismo

L'iperindividualismo, come fenomeno, incarna la complessa interazione tra autonomia personale e frammentazione sociale nella società contemporanea. Questa esplorazione inizia riconoscendo il concetto come una manifestazione di cambiamenti culturali più ampi, significativamente modellati dalle trasformazioni tecnologiche e sociali degli ultimi decenni. In questo panorama, i desideri, gli obiettivi e le espressioni individuali hanno la precedenza, influenzando il modo in cui si costruiscono le identità e si naviga nelle relazioni sociali.

Il termine stesso suggerisce un'estrema priorità del sé, spesso a scapito degli interessi collettivi o comunitari. Nell'era dell'onnipresenza digitale, le tecno-

logie facilitano e amplificano queste tendenze, consentendo agli individui di curare e diffondere le proprie identità personali in modo più ampio ed efficace che mai. Gli strumenti di comunicazione digitale non solo hanno ampliato le possibilità di espressione di sé, ma hanno anche introdotto un nuovo paradigma per il modo in cui le interazioni sociali vengono eseguite e percepite.

La nozione di modernità liquida offre un quadro critico per comprendere l'ascesa e le implicazioni dell'iperindividualismo, descrivendo l'epoca attuale come un'epoca di fluidità, in cui le strutture e le relazioni sociali sono in continuo mutamento, rendendo inafferrabili gli impegni a lungo termine e le identità stabili (Bauman, 2011). Questa favorisce una cultura in cui le reti tradizionali, che un tempo garantivano stabilità e senso di comunione, si trasformano in un'unica realtà favorendo una cultura in cui le reti tradizionali, che un tempo fornivano stabilità e senso di comunità, sono sempre più transitorie. Gli individui si trovano a navigare in un percorso irto di incertezze, dove i legami sociali sono spesso temporanei e superficiali e richiedono una costante autoaffermazione attraverso gli impegni digitali.

Con il riferimento alle conseguenze della modernità, ci si riferisce al modo in cui i contesti tradizionali di interazione sociale siano stati disincastriati, sollevati da contesti localizzati e riposizionati all'interno di un *continuum* spazio-temporale espansivo e indefinito (Giddens, 1990). Questa trasformazione porta gli individui a vedersi come agenti autonomi, ma questa autonomia comporta l'onere della riflessività: una perpetua rivalutazione delle proprie scelte di vita e della propria identità in risposta a un flusso di informazioni e norme sociali in competizione.

Giddens, dunque, sottolinea come la riflessività moderna costringa gli individui a reinventarsi costantemente, un processo chiaramente poi alimentato e facilitato dai media digitali. Il flusso di informazioni e la pluralità di scelte di vita disponibili possono portare a un senso di frammentazione, poiché le identità diventano sempre più malleabili e soggette al rapido ritmo dei cambiamenti sociali, costituendo un ambiente che genera sentimenti di incertezza e ansia, poiché la coerenza delle identità personali e sociali viene costantemente messa in discussione.

Appare chiaro che l'iperindividualismo sia un prodotto che costituisce una risposta alle condizioni fluide della vita moderna. La dissoluzione delle strutture sociali tradizionali, unita all'ascesa della tecnologia digitale, ha creato un ambiente socio-culturale che incoraggia gli individui a impegnarsi in comportamenti autoreferenziali, tutto ciò ha profonde implicazioni per la formazione delle identità e per il mantenimento o l'erosione della coesione sociale.

L'incessante ricerca dell'individualismo nell'era digitale solleva domande critiche sulla sostenibilità dei legami sociali e sull'integrità dell'identità personale.

9.3 L'on-life e identità digitale

Nella società odierna, la continua fusione tra realtà digitale e fisica ha generato un nuovo stato dell'essere noto come on-life (Floridi, 2015). Questo fenomeno ha un impatto significativo sull'identità e sull'autenticità personale, rimodellando il modo in cui gli individui percepiscono sé stessi e si impegnano in vari contesti sociali. L'integrazione delle tecnologie digitali nella vita quotidiana trasforma i processi di formazione dell'identità, creando un'intricata rete di interazioni in cui gli individui si presentano in modi accuratamente curati per soddisfare diversi tipi di pubblico attraverso le piattaforme digitali.

Il concetto di auto-rappresentazione (Goffman, 1959) si estende agli ambienti digitali, riflettendo uno scenario in cui l'interazione sociale viene eseguita e il sé viene messo in mostra in modo idealizzato per assicurarsi la convalida e l'approvazione quantificata da like, commenti e condivisioni, mettendo in discussione i concetti tradizionali di identità e autenticità, in quanto la linea di demarcazione tra un sé autentico e un personaggio curato diventa sempre più labile. Gli individui sono costretti a navigare in queste complessità, modificando costantemente i loro comportamenti online in risposta al feedback in tempo reale del loro pubblico digitale.

Le piattaforme digitali facilitano un'elaborata rappresentazione di sé, in cui gli individui possono mettere in risalto alcuni aspetti della loro vita e nascondere altri, creando così dei personaggi che si allineano alle aspettative del pubblico. Questa non è statica, ma si evolve con interazioni e feedback continui. La natura dinamica dell'identità digitale è segnata proprio dalla sua fluidità: gli utenti spesso adottano diverse personalità su varie piattaforme, ciascuna adattata alle norme e alle aspettative specifiche di tali piattaforme.

Il desiderio di approvazione sociale negli spazi digitali può portare a cambiamenti significativi nel modo in cui gli individui percepiscono la propria autenticità. Come è stato osservato in studi recenti, vi è una tendenza crescente tra gli individui ad allineare la propria auto-rappresentazione con immagini idealizzate di successo e felicità, spesso a costo di sopprimere gli aspetti meno desiderabili della propria realtà (Bauman, 2011), con una conseguente frammentazione del sé.

Inoltre, l'immediatezza e la volatilità dei feedback sulle piattaforme digitali possono indurre stress psicologico, in quanto gli utenti si trovano a navigare nel precario equilibrio tra espressione di sé e approvazione sociale. Il ritmo rapido delle interazioni digitali richiede aggiustamenti quasi istantanei della propria presentazione di sé, portando a un senso di sé precario e spesso fragile, che si basa fortemente sulla convalida esterna (*ibidem*).

L'influenza della cultura digitale si estende profondamente nella vita dei nativi digitali, che sono stati immersi in questo ambiente fin da piccoli. Per questi individui, le interazioni digitali non sono semplici estensioni della loro vita

sociale, ma componenti integrali della formazione della loro identità. L'impegno costante con le piattaforme digitali instilla un'iperconsapevolezza del feedback sociale, incorporando una natura transazionale nelle interazioni personali e sociali (Pira, 2020).

Quest'ultima solleva interrogativi sulla sostenibilità delle relazioni che si formano in questi ambienti: la superficialità delle interazioni digitali contrastano nettamente con le relazioni più profonde e stabili che si formano tradizionalmente negli spazi fisici. Man mano che le identità diventano più fluide e adattabili alle tendenze digitali, gli aspetti fondamentali dell'identità personale rischiano di essere minati dalla natura effimera delle interazioni online.

La difficoltà di mantenere un'identità coerente nell'era digitale è ulteriormente complicata dai meccanismi che rimuovono le relazioni sociali da contesti localizzati e le riarticolano su vasti spazi e tempi, creando ambienti in cui le strutture sociali tradizionali sono sostituite da nuove forme di interazione, spesso meno stabili, mediate dalla tecnologia (Giddens, 1990).

9.3 Patrimonio morale e costruzione dell'identità

Nell'era digitale, dove le identità possono essere transitorie come le tecnologie che le supportano, l'importanza del patrimonio morale come forza stabilizzante diventa sempre più evidente. Quanto comprende le credenze, i valori e le pratiche morali ereditate da contesti culturali, familiari e sociali, offre agli individui un senso di continuità e di radicamento in un mondo in rapido cambiamento (Taylor, 1988). Questo patrimonio non solo aiuta a mantenere un'identità coerente nella fluidità delle interazioni online, ma fornisce anche una struttura attraverso la quale gli individui possono navigare nelle complessità di una società digitalmente interconnessa.

Coloro che mantengono un forte legame con le proprie radici morali hanno meno probabilità di sperimentare il disorientamento psicologico associato al cambiamento d'identità digitale (*ibidem*). Questo effetto di radicamento è fondamentale, soprattutto in piattaforme che incoraggiano interazioni rapide e spesso superficiali che possono portare a un senso di sé frammentato.

Il digitale offre una piattaforma unica per l'impegno interculturale, consentendo lo scambio di idee morali ed etiche che possono portare a comunità più ricche e diversificate (*ibidem*). D'altro canto, espone anche gli individui a valori e norme contrastanti, che possono creare tensioni e incomprensioni.

Essenziale è, dunque, il ruolo del patrimonio morale nel promuovere la coesione sociale e la fiducia all'interno delle comunità digitali, comprensioni morali condivise facilitano le interazioni e la cooperazione tra utenti di diversa provenienza, rafforzando il capitale sociale all'interno di questi spazi virtuali (Putnam, 2004). Ciò è particolarmente importante nei forum e nelle reti sociali,

dove la collaborazione e il rispetto reciproco sono fondamentali per la sostenibilità e la crescita della comunità.

Tuttavia, l'inserimento del patrimonio morale nell'identità digitale e nelle pratiche comunitarie non è privo di difficoltà. Il ritmo rapido delle interazioni digitali e l'ampia diversità dei partecipanti possono talvolta diluire l'impatto di valori profondamente radicati. Inoltre, l'anonimato fornito dalle piattaforme digitali può portare a uno scollamento tra i comportamenti online e gli standard etici a cui gli individui si attengono negli ambienti offline.

Per affrontare i rischi che si presentano, le piattaforme e le comunità digitali devono sviluppare meccanismi che rafforzino e riflettano i valori morali condivisi. Ciò potrebbe includere la progettazione di funzioni che promuovano il comportamento etico e l'offerta di spazi di riflessione e discussione sulle implicazioni morali delle azioni online. Anche l'educazione degli utenti sull'importanza di mantenere il proprio patrimonio morale nelle interazioni digitali può svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare l'autenticità e la profondità delle identità online.

Mantenendo un legame con le nostre radici morali e promuovendo la comprensione di quadri etici condivisi, possiamo creare un mondo digitale che supporti non solo l'innovazione e la libertà di espressione, ma che rispetti e valorizzi anche il nostro paesaggio morale collettivo. L'integrazione di questi principi nella formazione dell'identità digitale e nella costruzione della comunità è essenziale per garantire che le nostre vite online siano altrettanto ricche e significative di quelle offline (Taylor, 1988; Putnam, 2004).

9.4 Relazioni sociali e capitale sociale

Come abbiamo già ampiamente discusso, l'iperindividualismo ha accelerato la frammentazione delle strutture sociali e familiari tradizionali, portando a un notevole cambiamento nel modo in cui gli individui si impegnano gli uni con gli altri e partecipano alla vita della comunità: poiché gli individui danno priorità agli obiettivi personali e all'autonomia, i legami di coesione che un tempo univano le comunità si indeboliscono, dando luogo a una società più isolata e meno interconnessa. Questa trasformazione è particolarmente evidente nelle dinamiche familiari, dove l'enfasi sugli obiettivi di carriera e di vita individuali può mettere a dura prova le relazioni familiari e diminuire il senso di identità collettiva della famiglia (Bauman, 2011).

Il tutto può riassumersi nella definizione di declino del capitale sociale (Putnam, 2004), che evidenzia una tendenza più ampia alla diminuzione dell'impegno civico e all'indebolimento delle reti sociali che facilitano la cooperazione e la reciprocità tra i membri della comunità. Il capitale sociale, che si riferisce al valore creato dalle reti sociali e alle norme di reciprocità e affidabilità che ne

derivano, è fondamentale per il benessere della società e per l'efficace funzionamento della democrazia. Quando il capitale sociale si erode, le comunità possono sperimentare livelli ridotti di fiducia, una diminuzione del volontariato e una frammentazione dei sistemi di supporto sociale, che a loro volta possono portare a un maggiore isolamento sociale e a una riduzione delle capacità di risoluzione dei problemi collettivi (*ibidem*).

Le implicazioni della riduzione del capitale sociale non si limitano alle comunità locali, ma si estendono alla scena globale, dove la capacità di cooperare attraverso i confini culturali e geografici è sempre più importante. In una cultura iperindividualistica, la sfida diventa il modo in cui promuovere il capitale sociale in modo da adattarsi alle dinamiche sociali contemporanee, rispondendo alle esigenze e agli stili di vita di una popolazione diversificata.

L'integrazione della tecnologia nelle interazioni sociali offre una via potenziale per ricostruire il capitale sociale: le piattaforme digitali possono servire come nuovi spazi per promuovere l'impegno e la partecipazione della comunità, offrendo alle persone l'opportunità di connettersi, condividere e collaborare al di là delle distanze e delle differenze (Ellison, Steinfield e Lampe, 2007).

Tuttavia, l'utilizzo delle piattaforme digitali per migliorare il capitale sociale deve essere affrontato con cautela.

Risulta essenziale progettare interazioni digitali che promuovano un impegno significativo e sostengano lo sviluppo della fiducia e della reciprocità: ciò può essere ottenuto creando ambienti online che incoraggino gli utenti a impegnarsi in attività che comportino vantaggi reciproci e promuovendo norme che favoriscano il rispetto e la comprensione (*ibidem*).

Inoltre, esiste il potenziale per rinvigorire il capitale sociale attraverso iniziative comunitarie innovative che incoraggino nuove forme di interazione e reciprocità. Queste iniziative possono includere progetti guidati dalla comunità che rispondono ai bisogni locali, imprese cooperative che condividono i profitti e il processo decisionale tra i membri e movimenti sociali che fanno leva sull'azione collettiva per sostenere il cambiamento sociale. Questi sforzi possono contribuire a ripristinare un senso di identità e solidarietà della comunità, rendendo il capitale sociale una pietra miliare della resilienza e dell'adattamento della società di fronte ai continui cambiamenti sociali e tecnologici (Woolcock, 1998).

In conclusione, le sfide poste dall'iperindividualismo alle relazioni sociali e al capitale sociale sono significative, ma non insormontabili. Sfruttando le nuove tecnologie e le strategie innovative di coinvolgimento della comunità, è possibile reintegrare il capitale sociale nel tessuto della società.

Se da un lato queste tecnologie offrono nuovi modi di connettersi, dall'altro comportano il rischio di frammentare ulteriormente le interazioni sociali e di promuovere connessioni superficiali che non danno luogo a legami sociali

duraturi. Per contrastare queste tendenze, è essenziale progettare interazioni digitali che promuovano un impegno significativo e sostengano lo sviluppo della fiducia e della reciprocità. Ciò può essere ottenuto creando ambienti online che incoraggino gli utenti a impegnarsi in attività che comportino vantaggi reciproci e promuovendo norme che favoriscano il rispetto e la comprensione (Ellison *et al.*, 2007).

Inoltre, esiste il potenziale per rinvigorire il capitale sociale attraverso iniziative comunitarie innovative che incoraggino nuove forme di interazione e reciprocità. Queste iniziative possono includere progetti guidati dalla comunità che rispondono ai bisogni locali, imprese cooperative che condividono i profitti e il processo decisionale tra i membri e i movimenti sociali che fanno leva sull'azione collettiva per sostenere il cambiamento sociale. Questi sforzi possono contribuire a ripristinare un senso di identità e solidarietà della comunità, rendendo il capitale sociale una pietra miliare della resilienza e dell'adattamento della società di fronte ai continui cambiamenti sociali e tecnologici (Woolcock, 1998).

Sfruttando le nuove tecnologie e le strategie innovative di coinvolgimento della comunità, è possibile reintegrare il capitale sociale nel tessuto della vita moderna, promuovendo una società che valorizzi sia la libertà individuale sia la responsabilità collettiva (Putnam, 2004; Woolcock, 1998).

9.5 La secolarizzazione e il cambiamento dei valori

La secolarizzazione, esaminata nell'ambito del cambiamento dei valori sociali, illustra una profonda trasformazione delle condizioni di credenza che influisce sul modo in cui gli individui e le società comprendono la loro esistenza e l'ordine morale (Taylor, 2007). Questa evoluzione è fondamentale in un'epoca dominata dalle interazioni digitali, in cui le informazioni si diffondono rapidamente e i diversi impegni culturali provocano cambiamenti significativi nei valori morali ed etici.

Questo processo comporta il passaggio da società in cui la fede in Dio è incontrastata ad ambienti in cui la fede è solo un'opzione tra le tante, spesso non la più facile da abbracciare. Questa trasformazione ha profonde implicazioni per l'identità e l'etica, poiché i quadri tradizionali del ragionamento morale perdono influenza, portando gli individui a cercare una guida da una varietà di fonti. Il risultato è una diversificazione dei sistemi di credenze e dei quadri morali, che rispecchia un approccio più pluralistico alle questioni esistenziali e ai valori della società.

Durante le epoche di transizione, l'impatto della secolarizzazione sui valori sociali può essere sostanziale: la riduzione dell'affidamento a spiegazioni religiose o spirituali è tipicamente correlata a una maggiore enfasi sugli approcci

empirici e razionali al comportamento umano e ai cambiamenti della società (Berger, 2008).

L'accelerazione di questi cambiamenti è evidente nell'era digitale, che facilita un rapido scambio di idee ed espone gli individui a una vasta gamma di credenze e pratiche culturali. L'ambiente online agisce come un'arma a doppio taglio nel contesto della secolarizzazione: fornisce una piattaforma per la diffusione di valori secolari e offre anche uno spazio alle comunità religiose per impegnarsi con un nuovo pubblico e prosperare (Hjarvard, 2008).

La frammentazione dei valori tradizionali richiede una rivalutazione di ciò che costituisce un fondamento etico e morale condiviso in un mondo pluralistico, a tal proposito il concetto di consenso sovrapposto può tornarci utile, nonché il fenomeno secondo il quale individui provenienti da contesti morali e religiosi diversi trovano un accordo sui principi fondamentali che sono alla base della vita civile, è fondamentale a questo proposito Rawls (1993), giustizia, rispetto e dignità umana, sono necessari per promuovere un senso di comunità globale e di responsabilità condivisa.

La piattaforma digitale, non vincolata geograficamente o da marcatori culturali tradizionali, funge da crogiolo per diverse prospettive morali ed etiche. La creazione di spazi per il dialogo e la comprensione reciproca in questi ambienti digitali può contribuire a promuovere un'etica comunitaria globale e un senso di responsabilità condivisa (Habermas, 2005). Inoltre, il ruolo dell'educazione nel promuovere un consenso etico è fondamentale. Poiché i valori della società diventano sempre più fluidi, è fondamentale educare gli individui ai vari sistemi di credenze e quadri etici favorendo l'impegno critico e il rispetto reciproco, piuttosto che cercare di indottrinare (Nussbaum, 2010).

La comprensione del processo di secolarizzazione e delle sue implicazioni per il cambiamento dei contesti valoriali è utile per navigare efficacemente nelle complessità dei moderni paesaggi morali. Abbracciare il potenziale di terreno comune, sia online sia offline, può aiutare le società ad affrontare le sfide poste dalla secolarizzazione e dall'evoluzione della cultura digitale. L'integrazione di diverse prospettive morali ed etiche, sostenuta da iniziative educative proattive, può creare una comunità globale più coesa e inclusiva, uno sforzo essenziale poiché le società continuano a confrontarsi con i profondi cambiamenti provocati dalla secolarizzazione e dalla trasformazione digitale.

9.6 Conclusioni

L'esplorazione della costruzione dell'identità nell'era digitale ha rivelato un paesaggio complesso in cui le dinamiche dell'iperindividualismo interagiscono con le norme culturali digitali per ricostituire il modo in cui gli individui percepiscono sé stessi e le loro relazioni con gli altri. Quanto discusso sin qui rende evidente temi chiave che evidenziano il ruolo della tecnologia nel facilitare un

senso di sé frammentato, il potenziale fondante del patrimonio morale e le sfide e le opportunità presentate dall'integrazione di diversi quadri etici nelle interazioni digitali.

Il fenomeno dell'iperindividualismo, esacerbato dalle piattaforme digitali, incoraggia certamente una concentrazione sul sé che può portare all'isolamento e a un impegno superficiale con la comunità più ampia. Questa attenzione si traduce spesso nella priorità dei desideri e dei successi individuali a scapito dei valori comunitari, portando a un indebolimento dei legami sociali. Tuttavia, gli elementi duraturi del patrimonio morale hanno il potenziale per controbilanciare questa tendenza, fornendo agli individui una base stabile di valori e credenze che possono guidare le loro interazioni sia online sia offline.

Le implicazioni di questa trasformazione digitale sono profonde e influenzano non solo l'identità personale ma anche il più ampio tessuto sociale. L'iperindividualismo che continua a permeare la cultura digitale porta alla luce questioni di privacy, salute mentale ed erosione della vita pubblica.

In prospettiva, la sfida continua sarà quella di gestire queste dinamiche in modo efficace, assicurando che le piattaforme digitali non esacerbino le divisioni sociali o minino lo sviluppo di comunità solide e coese, la ricerca futura dovrebbe concentrarsi sui modi in cui le piattaforme digitali possono essere progettate per promuovere un senso di comunità e identità collettiva, potenzialmente attraverso l'integrazione di funzioni che promuovano valori condivisi e interazioni etiche.

Inoltre, la politica culturale dovrebbe mirare a mitigare gli impatti negativi dell'iperindividualismo, promuovendo programmi di alfabetizzazione digitale che educano gli utenti all'importanza di mantenere una presenza online equilibrata che rifletta il loro vero io piuttosto che un personaggio idealizzato: tali iniziative potrebbero aiutare a coltivare un ambiente digitale che valorizzi l'autenticità rispetto alle prestazioni, contribuendo a un paesaggio sociale più sano e sostenibile.

Volendo giungere a una conclusione, si può evincere che, con l'avanzare dell'era digitale, l'interazione tra iperindividualismo e cultura digitale continuerà senza dubbio a evolversi. Promuovendo la comprensione del modo in cui gli ambienti digitali influenzino le identità personali e collettive e integrando il patrimonio morale e gli standard etici in questi spazi, possiamo tendere verso un futuro in cui le tecnologie digitali migliorino il nostro tessuto sociale. L'integrazione di queste intuizioni nella formazione dell'identità digitale e nelle politiche culturali sarà fondamentale per garantire che le nostre vite digitali siano arricchenti e che riflettano e rispettino il nostro paesaggio morale collettivo.

Bibliografia

- Aubert N. (2004), *L'individu Hypermoderne*, Paris, Erés.
- Bauman Z. (2011), *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza.
- Berger P. (2008), *Secolarizzazione, la falsa profezia*, Milano, Vita e Pensiero.
- Ellison N. *et al.* (2007), «The Benefits of Facebook “Friends”: Social Capital and College Student’ Use of Online Social Network Sites», in *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12, 1143-1168. 10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x.
- Floridi L. (2015), *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Cham, Springer International Publishing.
- Giddens A. (1990), *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press.
- Goffman E. (1959), *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York, Doubleday.
- Habermas J. (2005), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza.
- Hjarvard S. (2008), «The Mediatization of Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change», in *Nordicom Review*, vol. 29.
- Nanetti S. (2010), «Putnam, R.D., *Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita nella cultura civica in America*», Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore.
- Nussbaum M.C. (2010), *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*, Princeton, Princeton University Press.
- Pira F. (2020), *Figli delle App: le nuove generazioni digital-popolari e socialdipendenti*, Milano, Franco Angeli.
- Putnam R.D (2004), *Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita della cultura civica in America*, Bologna, Il Mulino.
- Rawls J. (1993), *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press.
- Taylor C. (1988), *The Moral Topography of the Self*, Rutgers University Press.
- Taylor C. (2018), *A Secular Age*, Cambridge, Belknap Press.
- Woolcock M. (1998), «Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework», in *Theory and Society*, 27, 151-208, 10.1023/A:1006884930135.

10. Cittadini si nasce o si diventa? L'eredità sfida della *Philosophy for children*

Natale Emanuele Di Nuzzo

Tornare alla mente tra i banchi di scuola oggi, a distanza di dieci anni, mi restituisce una consapevolezza, una fortuna, è il caso di dirlo, che non sono riuscito a cogliere con immediatezza durante gli anni della mia formazione. La scuola mi ha permesso, infatti, di entrare in contatto con uno dei due campi d'indagine che avrebbe caratterizzato la mia attività di ricerca: la filosofia. Una predilezione, quella della filosofia, che è stato difficile fare accettare ai miei primi maestri. La questione che mi veniva posta era: nel mondo del “posto fisso” e della tranquillità economica da ricercare a ogni costo, c'è posto per la riflessione filosofica? Oggi capisco di essere rifuggito a quelle domande perché non erano le mie domande, non erano le mie preoccupazioni, ma quelle di qualcun altro. Erano le domande di una società che relegava l'interesse più vivo che avevo mai avuto alla cosiddetta “aria fritta”. Cosa resta quindi a spingere un ragazzo di diciotto anni nel perseverare nella sua scelta, anche quando le persone che vede come modelli, insegnanti e familiari, cercano di dissuaderlo?

Uno dei primi motivi che ricordo mi permisero di restare saldo sulla mia posizione fu la lettura di un testo di Nuccio Ordine, *L'utilità dell'inutile*. La frase che già in un'aletta della copertina mi aveva stregato recitava: “Abbiamo bisogno dell'inutile come abbiamo bisogno per vivere delle funzioni vitali essenziali”¹. Feci mia la risposta di Ordine alle domande degli altri. Quell'universo fatto di domande inutili agli occhi altrui, di arzigogolate risposte, visto da fuori così intricato e complicato, che era la filosofia, a me offriva una preziosissima panoramica sulla vita che non mi stancavo di leggere, studiare, approfondire. La scelta, dunque, dell'indirizzo universitario fu filosofia, e non avrebbe potuto essere altrimenti.

L'approccio con uno studio universitario della filosofia restituisce immediatamente una triste verità, ovvero quella che, nella sua impostazione, la scuola

¹ N. Ordine, *L'utilità dell'inutile*, Milano, La nave di Teseo, 2013.

italiana presenta un *imprinting* votato alla conoscenza storica della materia, la quale, fornendo sicuramente una panoramica organica dell'insegnamento, traslascia giocoforza alcune peculiarità che non possono essere iscritte e limitate, come nel caso della filosofia, nel presentare un susseguirsi cronologico di pensatori². Tale presa di coscienza ebbe un effetto galvanizzante sui miei studi, fu come ricominciare da capo, interfacciandomi adesso non solo con i Maestri del pensiero, ma anche con le tematiche presentate e affrontate da loro stessi. Non si trattava più di limitarsi a conoscere le biografie e i pensieri striminziti dei manuali del liceo, ma adesso oggetto di analisi erano le parole vive dei testi dei filosofi stessi.

Nonostante scelga il curricolo storico, parallelo alla storia, seguo e sostengo gli esami di una materia a me fin ora sconosciuta, ma nella quale rivedo la potenzialità di una disciplina in grado, sì, di modificare il mondo: la pedagogia. Se attraverso la filosofia sentivo vivo un lavoro di cambiamento su me stesso, sul mio modo di pormi nei confronti delle più varie questioni, la pedagogia rappresentava una nuova opportunità per riguardare le dinamiche e gli equilibri del mondo. Ciò non ha mai avuto il sapore di un tradimento, ma al contrario rendeva chiara la potenzialità del possedere un'ulteriore lente d'indagine, era come aver usato sempre un monocolo e finalmente aver indossato gli occhiali.

Da Platone mi era chiaro come l'esistenza dell'uomo fosse un percorso educativo di crescita, di dispiego delle proprie capacità per comprendere e agire nell'esistente. Il *mito della caverna* non recava in seno unicamente l'imperativo dell'intraprendere il difficile cammino verso la conoscenza autentica, ma aveva anche quello dell'educare, inteso qui anche letteralmente nel proprio etimo, l'*educere*, il condurre fuori, riferendosi a chi nella caverna vi era rimasto, ignorante, non solo del mondo esterno, ma soprattutto di sé stesso³. L'educazione si pone come possibilità concreta per uscire dalla "caverna" di preconcetti che ognuno di noi abita o ha abitato, configurandosi, dunque, come atto necessario, in quanto siamo tutti consci del fatto che "la società esiste attraverso un processo di trasmissione tanto quanto la vita biologica" e che tale trasmissione avviene tramite un processo di comunicazione "di ideali, speranze, aspettative, norme, opinioni da quei membri della società che stanno per uscire dalla vita di

² Si veda G. Di Pietro, *Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell'Italia contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 1999; A. Ascenzi e R. Sani (a cura di), *Il libro per la scuola nel ventennio fascista. La normativa sui libri di testo dalla riforma Gentile alla fine della seconda guerra mondiale (1923-1945)*, Macerata, Alfabetica, 2009; L. Cajani, «I recenti programmi di storia per la scuola italiana», Laboratorio del ISPF, 2014, XI, 5 ss.

³ Platone, *La Repubblica*, VII, 514 b – 520 a, 380 a.C.

gruppo a quelli che stanno per entrarvi”⁴. Affinché possa esistere la società, dunque, si rende necessaria una trasmissione, che si concretizza nella sfida di far corrispondere al proprio atto educativo la fioritura del soggetto educando, vale a dire la liberazione del suo pieno potenziale. Oggi tale potenziale trova massima espressione nel profilo di cittadino.

L’addivenire cittadino assume così i caratteri di un bene condiviso tra educatore ed educando, è alla base di un patto educativo, e, in altre parole, un medesimo obiettivo non raggiungibile in autonomia, ma bisognoso di guide, riferimenti, supporti costanti ai quali ubbidire, non come suddito o sottoposto, ma rispettando il principio d’autorità, usando le parole di Miguel Benasayag: “[...] io ti ubbidisco perché tu rappresenti per me l’invito a dirigersi verso questo obiettivo comune, perché so che quest’ubbidienza ti ha permesso di diventare l’adulto che sei oggi, come io lo sarò domani, in una società dal futuro garantito”⁵.

Il *focus* di divenire cittadini consapevoli, attivi, partecipativi, in altre parole capaci di scegliere, ha caratterizzato tutto il mio studio pedagogico attraverso la lettura dei Maestri della democrazia, da ciascuno dei quali ho appreso qualcosa.

La riflessione filosofica mi ha permesso di comprendere come la pratica educativa sia sempre stata dominata da un pensiero forte di varia natura, sia esso filosofico, scientifico, religioso, ideologico o politico. L’educazione si è configurata tradizionalmente come un percorso di conformazione coincidente con un procedere acritico da parte dell’educatore, in osservanza a precisi ideali – dettati dall’alto – mentre da parte dell’educando è sempre stato vissuto come un obbedire in virtù della propria condizione di minorità, di dipendenza, di non ancora raggiunta autonomia. La pedagogia si configurava così come un sapere “permeato di ideologia, ossia profondamente connesso a scelte e obiettivi politici, nella sua duplice dimensione di ‘sistema di pensieri’ e di ‘sistema di interventi’ sulle realtà individuali e sociali”⁶.

Questo dimostrava la potenza di un ragionamento ideologico capace di condizionare le popolazioni e i singoli e spiegava il successo di massa di tante dittature, totalitarismi e integralismi.

10.1 L’insegnamento di don Milani

Sono state delle letture di rottura con questo sistema pedagogico millenario che mi hanno suscitato consapevolezza critica e desiderio di azione per un cambiamento di prospettiva pedagogica di taglio critico. In tale direzione sono stati

⁴ J. Dewey, *Democrazia e educazione*, Roma, Anicia, 2020, 99.

⁵ M. Benasayag e G. Schmit, *L’epoca delle passioni tristi*, Milano, Feltrinelli, 2013.

⁶ Ivi, 30.

Maestri: don Lorenzo Milani, Mario Lodi e Danilo Dolci, testimoni del difficile passaggio da un'educazione autoritaria a un'educazione democratica in un'Italia che stentava a lasciarsi alle spalle la dittatura.

Con l'aiuto di questi maestri, la pedagogia iniziava a rappresentare per me il filo di Arianna da seguire per "uscire dalla caverna", sia attraverso l'approfondimento dei vari contesti educativi e sociali, ma anche attraverso la promozione e attivazione di forme di cittadinanza attiva e inclusiva.

La prima lettura che mi ha (in)segnato è stata quella di don Lorenzo Milani, in particolare, i documenti del suo processo, raccolti in un volume che prende il titolo da una di quelle che, a mio avviso, è una delle frasi più rivoluzionarie del XX secolo: "l'obbedienza non è più una virtù". In un'Italia fino a qualche anno prima popolata da sudditi, si rendeva necessario, a partire dalla scuola, che ogni comunità fosse chiamata a fornire alle giovani generazioni gli strumenti per diventare cittadini attivi e responsabili nella vita civile e sociale, autonomi nelle loro scelte esistenziali. Uno dei documenti, la *Lettera ai Giudici*, contiene l'invito a educare con coraggio all'autonomia di ciascuno. Scrive infatti don Milani: "Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto"⁷. E aggiunge conscio della portata delle sue parole: "A questo patto l'umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico"⁸. Nel secolo in cui l'umanità ha compiuto enormi passi in avanti nella ricerca tecnica e scientifica don Milani avverte lungimirante la necessità di una scuola nuova che sappia indirizzare verso un progresso morale cosciente. L'istituzione scolastica è bisognosa, infatti, di una rivoluzione copernicana che ponga l'educando al centro del sistema educativo, così come il cittadino è al centro della democrazia. Prima di tutto, però, la scuola del futuro deve per don Milani fare i conti con un *nozionismo cognitivo* "colpevole della relegazione ad agenzia formativa socialmente selettiva, culturalmente macchina del vuoto (ri-produce, e non produce conoscenze) e antropologicamente disattenta ai linguaggi, ai modi di pensare e di sognare di cui è testimone la sua utenza (sacralizza i programmi nazionali e delegittima le culture locali)"⁹.

⁷ Documenti del processo di Don Milani, *L'obbedienza non è più una virtù*, IV Lettera ai Giudici, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1965, 51.

⁸ *Ibidem*.

⁹ F. Frabboni e F. Pinto Minerva, *Manuale di pedagogia e didattica*, Roma-Bari, Laterza, 2013, 367.

10.2 L'insegnamento di Mario Lodi

Ma come cambiare le cose? Con quali mezzi?

Queste le domande poste nel 1951¹⁰ da Mario Lodi, un giovane maestro elementare della scuola di San Giovanni in Croce, e dal Movimento di Cooperazione Educativa¹¹ nel tentativo di trovare strumenti nuovi per “trasformare la scuola in una piccola società di uguali”¹². Lodi prende atto dell’inefficiacia dei metodi gentiliani nell’educare il cittadino, di come “la campana della scuola distrugge quello stato felice” che i bambini manifestano nel momento del gioco e di come gli insegnanti diventano sempre più esperti nel limitarsi all’obbligo di svolgere il programma assegnato a ogni classe, sviluppando “l’anima del maresciallo” pronto a intervenire tempestivamente al minimo segnale di squilibrio dell’ordine. Lodi così come don Milani crede che “i programmi, come le leggi, come ogni codificazione, debbano venire dal basso, debbano cioè essere fondati su una realtà dinamica” che in questo caso è il bambino. E continua: “un programma buono non può essere dato, ma solo indicato e deve tener conto non di un sapere nozionistico da ripartire, ma di ciò che vede e capisce e ama. Andare in profondità insomma, verso la qualità della conoscenza, non in estensione verso una quantità di briciole inutili”. In *C’è speranza se questo accade al Vho* Mario Lodi ripercorre tutti gli esperimenti, è il caso di dirlo, che mette in atto con la sua classe, perfezionandosi lui *in primis* come educatore, assecondando il bisogno di trovare nuovi modi di fare scuola sempre più inclusivi e democratici. Ne sono esempi illustri “il giornalino delle classi”, sulla scia del modello francese di Célestin Freinet¹³, ma anche il disegno spontaneo e il racconto libero. È il 1955 quando Mario Lodi, adesso maestro a Piadena, comunica al Congresso di Cooperazione Educativa la democraticità dietro l’uso della stampa in classe: “I ragazzi lavorano insieme per produrre in forma definitiva, perfetta, qualcosa che diventa patrimonio di tutti”. Il 5 novembre 1955 il maestro di Piadena scrive con gioia che, dopo un colloquio con il Sindaco, la scuola sarà dotata di un “complessino tipografico e di un limografo”, sembra distante adesso quel conformismo fascista denunciato appena qualche anno prima: “Ora non mi sento più solo: i colleghi discutono fraternamente e collaborano, il Comune ci aiuta e attraverso Cooperazione Educativa, sento vicini, con le loro esperienze e le loro critiche tutti gli amici del movimento”.

¹⁰ Si veda M. Lodi, *C’è speranza se questo accade al Vho*, Roma-Bari, Laterza, 2022.

¹¹ R. Rizzi, *L’ideale e l’impegno. Giuseppe Tamagnini pioniere pedagogico della Cooperazione Educativa in Italia*, Consiglio Regionale delle Marche, Ancona, 2020.

¹² «Presentazione» di M. Lodi, 2011, in Id., *C’è speranza se questo accade al Vho*, cit.

¹³ Si veda C. Freinet, *L’Imprimerie à L’École*, Ferrary, Parigi, 1927.

10.3 L'insegnamento di Danilo Dolci

Lo studio della nonviolenza italiana e delle pratiche di coscientizzazione¹⁴ freiriana, durante la stesura della tesi, mi portano ad approfondire un'altra figura chiave del mio percorso: Danilo Dolci e il suo operato nella Sicilia occidentale negli anni Cinquanta.

Quando nel 1952 Danilo Dolci giunge nella Sicilia occidentale immediatamente prende atto dell'ampio ventaglio di problematiche che la popolazione locale si trova quotidianamente ad affrontare: non ci sono strade, né fogne, la disoccupazione è una condizione "normale" e ad acuire il disagio la mafia conduce in quelle terre un esercizio di assoluto predominio. Dolci riconduce l'adesione alla mafia e il banditismo alla mancanza di educazione e lavoro onesto, pubblicando nel suo testo *Banditi a Partinico* non solo una ricerca che mettesse in luce la correlazione tra i due fenomeni, ma anche i risultati delle indagini condotte sul territorio attraverso le conversazioni con i residenti. Dolci inizia così una vera e propria immersione in quelle dinamiche di assoluta povertà – non solo economica, ma anche democratica –, condividendo con quei "poveri cristi" le loro esperienze, non solo lavorando con loro, ma anche imparando il dialetto locale, essenziale per instaurare un dialogo autentico dal momento che la maggior parte delle persone non parla italiano.

Si rendeva necessario per Dolci intervenire concretamente al fine di fornire con nuove tecniche alla popolazione una visione nuova del mondo, la possibilità di criticare lo *status quo* e la ricerca di strumenti per superarlo.

Iniziarono dunque nel 1952 una serie di azioni non violente, talvolta eclatanti e non comprese subito appieno dagli abitanti. La prima di queste azioni fu il digiuno.

La mortalità infantile, infatti, era assai elevata e non di rado i neonati che superavano le prime settimane di vita morivano di inedia. Fu proprio la prematura scomparsa di un bambino, Benedetto Barretta, a segnare l'inizio delle non violente azioni dal basso atte, nell'ideale dolciano, a risvegliare le coscienze sopite della popolazione. Nella piccola casa fatiscante dove viveva la famiglia Barretta, Danilo Dolci iniziò, dunque, un digiuno, al quale diede il seguente significato: "morire di fame per i morti di fame". La risonanza mediatica che egli ottenne con tale gesto permise di ricevere fondi statali per combattere le condizioni di estrema povertà. Ma il primo digiuno non ebbe effetto solo sulle istituzioni, ma anche sugli intellettuali dell'epoca, in particolare Aldo Capitini, considerato il Gandhi italiano. Con Capitini Dolci iniziò una densa corrispondenza in cui, in un rapporto maestro-allievo, i due Maestri della nonviolenza si scambiavano idee e metodologie. Si inaugurava così uno stretto legame intriso dalla forte volontà di continuare a far emergere la corresponsabilità democratica, la quale

¹⁴ P. Freire, *La pedagogia degli oppressi*, Milano, Mondadori, 1971.

mette in primo piano la cura del bene comune e il rispetto nonviolento dell'altro, "all'interno di un nuovo orizzonte che chiama tutti a impegnarsi in un progetto corale volto alla difesa e alla stessa sopravvivenza del mondo"¹⁵.

Dopo il primo digiuno, inizia a prendere forma la "resistenza attiva non-violenta" all'ingiustizia strutturale che si osservava in quel luogo: un tipo di azione che non si concretizzava solo in gesti plateali, ma si sostanziava in "indagini" condotte con la comunità, in domande sui "perché" di tante condizioni presenti nello *status quo*, per cercare soluzioni alternative praticabili¹⁶. Da questi presupposti nacque nel 1953 il "Borgo di Dio", vera e propria sede operativa del progetto educativo di Dolci. Oltre il Borgo si sarebbero poi aggiunte una scuola materna e un'università popolare, nella consapevolezza di quanto fosse necessario intervenire al più presto per sviluppare competenze democratiche anche attraverso l'istruzione.

Con la popolazione, adottando di un *setting* circolare, seduti intorno a un grande tavolo, in un rapporto "faccia a faccia", vengono affrontati tutti quei nodi cruciali che ostacolavano il reale cambiamento e sviluppo del territorio, questa pratica prende il nome di "autoanalisi popolare"¹⁷. Tale pratica si configurava come un'esperienza di vera e propria ricerca finalizzata allo sviluppo dei singoli che si incontrano per cercare insieme soluzioni possibili e attuabili. Ognuno co-partecipa alla crescita dell'altro, in questo consisteva la reciprocità dell'approccio cosiddetto maieutico dolciano. Le "azioni dal basso" di Danilo Dolci, la fondazione del Centro Educativo di Mirto, la costruzione della diga sul fiume Jato per l'acqua "pulita e democratica", la radio dei "Poveri Cristi" sono solo alcuni degli sforzi nonviolenti attuati al fine di risvegliare le coscienze di chi, fino ad allora, aveva vissuto da suddito pur avendo uno *status* da cittadino. Oggi, l'opera di Dolci si limita a costituire un valore storico nel percorso di crescita di una popolazione all'epoca analfabeta, nonostante le pratiche da lui adottate rispondessero bene agli appelli di Dewey per un'educazione democratica.

10.4 La pratica della *Philosophy for Children*

Negli stessi anni in cui si sviluppa il lavoro di Dolci, è possibile tracciare una linea che collega la pratica della "maieutica reciproca", impiegata nella Sicilia occidentale da Danilo Dolci, al programma educativo di *Philosophy for Children*, ideato a metà degli anni Settanta da Matthew Lipman e dai suoi collaboratori, *in primis* Ann M. Sharp. Così come la "maieutica reciproca" prevedeva

¹⁵ L. Romano, *Pedagogie di comunità e pedagogie di liberazione*, Milano, Franco Angeli, 2015, 55.

¹⁶ Si veda D. Dolci, *Palpitare di nessi*, Messina, Mesogea, 2012.

¹⁷ Si veda D. Dolci, *Gente semplice*, Firenze, La Nuova Italia, 1998, XI, XII, 37.

un mutuo scambio tra i partecipanti, anche la *Philosophy for Children* si basa su scambi reciproci in cui “tutti insegnano, tutti imparano”¹⁸. Con tale pratica si intende facilitare i processi di stimolazione del pensiero, cercando di favorire lo sviluppo di quelle capacità democratiche del cittadino attraverso l’indagine filosofica.

Il punto di partenza della teoria di Lipman è una critica al sistema educativo scolastico americano e ai suoi metodi di insegnamento. L’insegnamento, infatti, è inteso dal pensatore statunitense come una ricerca – e non come la presentazione di concetti preconfezionati – in grado di permettere ai discenti di apprendere i processi attraverso i quali si sviluppa la conoscenza. In questa direzione, quindi, l’istruzione ha il compito di trasformare la classe in una comunità di ricerca. L’attività educativa non inizia quindi con la trasmissione di concetti, ma con la proposta di domande, che seguono un contenuto di conoscenza¹⁹. Per Lipman, infatti, l’insegnamento è significativo quando è problematizzante, quando pone un problema, attivando così l’attenzione e la motivazione a capire da parte dei discenti, che utilizzano tutte le conoscenze che possiedono, collegandole, ricreando nuove conoscenze e costruendo legami di significato; per questo motivo, esso si può dire autentico ed efficace solo quando si trasforma in una pratica che accetta di confrontare i propri assunti con criteri esterni. L’attività cognitiva sollecitata dalle domande consente di tradurre l’educazione in una pratica riflessiva guidata da criteri di razionalità, cioè di insegnare a riflettere sui propri comportamenti e ragionamenti, secondo una procedura razionale.

Va sottolineato che per Lipman la razionalità non coincide con la logica, ma con la ragionevolezza. In generale, la razionalità è formalmente riconosciuta come una procedura logica, sul modello del sillogismo teorico. Egli, piuttosto, ritiene che solo la ragionevolezza sia una forma di conoscenza autenticamente razionale, riferendosi cioè a quella razionalità che si autoregola, non solo in base a criteri di verifica interni (quelli del sillogismo appunto) ma anche esterni, ascoltando il contesto e i ragionamenti degli altri.

Un ruolo cruciale per Lipman è ricoperto dal pensiero, in quanto considerato come la rappresentazione mentale che abbiamo delle cose: i pensieri sono alla base delle nostre convinzioni che condizionano il nostro modo di agire. Per questo è importante comprendere i processi attraverso i quali si formano i pensieri e controllarli, in modo da essere consapevoli fautori delle nostre idee e non “ripetitori” passivi di opinioni diffuse da altri o precostituite. In questo consiste

¹⁸ K. Beckett, «Everyone teaches, everyone learns: rediscovering communities of Inquiry», in *International Journal of Educational Media and Technology*, 2021, Vol.15, No. 2, 74-77.

¹⁹ Si veda M. Lipman, *Thinking in Education*, Second Edition, New York, Cambridge University Press, 2003.

la pratica accademica critica in contrapposizione alla pratica accademica tradizionale: promuovere la capacità di pensare, invece di promuovere l'assimilazione di pensieri preconcepiuti. L'attività didattica, per essere critica, deve promuovere un insegnamento volto a produrre giudizi, relazioni tra concetti. Conoscere, quindi, equivale per Lipman a saper produrre giudizi sensati sulla realtà, mentre insegnare equivale a mettere gli studenti in condizione di padroneggiare tutte le forme di giudizio da cui si può costruire la conoscenza. La pratica accademica critica deve proporsi come una pratica di apprendimento riflessivo, un pensiero che deve esprimere non solo i contenuti, ma anche le ragioni per cui riteniamo validi quei concetti.

Quindi perché educare al pensiero?

Sulla scia di Dewey, Lipman ritiene che non tutto ciò che stimola spontaneamente la nostra mente sia pensiero: può essere ricordo, immaginazione, fantasia ecc. Per parlare di pensiero è necessario individuare un processo mentale diretto a uno scopo, quindi finalizzato, e legato da relazioni causali e logiche tra i vari momenti che lo compongono. Il pensiero è quindi un'attività che va educata, che necessita di attenzione e consapevolezza. Per quanto riguarda la metodologia, va detto che le sessioni di *Philosophy for Children* iniziano con la lettura di un testo pretesto o stimolo o di altre rappresentazioni testuali: questa è la prima scintilla che provoca la domanda. Il testo, o la rappresentazione utilizzata dalla persona che coordina la sessione, è solo un modo per iniziare; infatti, non intende in alcun modo tracciare un percorso predeterminato per la ricerca²⁰.

Una volta terminata la lettura, ogni partecipante viene stimolato a formulare domande o a esprimere i propri pensieri in modo indipendente. Questo avviene in uno spazio libero dove l'attenzione del facilitatore deve essere massima. Attraverso le dinamiche di interscambio tra i partecipanti, quando una domanda/riflessione è collegata a un'altra e così via, il facilitatore – o “complicatore” secondo Walter Kohan²¹ – è tenuto a controllare la validità della discussione, a favorire il dialogo e a stimolare l'apprendimento. È fondamentale tenere presente che il facilitatore non è un insegnante, ma una parte integrante della comunità di ricerca, anzi è chiamato a fare un passo indietro rispetto al suo *status* di insegnante, pur mantenendo un ruolo di sostegno e di *scaffolding* per coloro che partecipano, stimolando le operazioni cognitive e permettendo al potenziale latente del bambino di emergere e manifestarsi. “Per migliorare il pensiero nelle scuole, le dimensioni più importanti del pensiero da coltivare sono quella critica, quella creativa e quella dell'attenzione”²². Più specificamente, il pensiero critico è un pensiero descrittivo, che usiamo per descrivere gli stati del

²⁰ P. Casarin, «Il laboratorio Philosophy for children», in R. Zordan, *Guida alla progettazione didattica*, Milano, Rizzoli, 2020.

²¹ Si veda W. Kohan e V. Waksman, *Filosofia para crianças na prática escolar*, 2. ed., Petrópolis, Vozes, 1998.

²² M. Lipman, *Educare al pensiero*, Milano, Vita e Pensiero, 2005, 195.

mondo. Il pensiero creativo è un pensiero lungimirante, che prevede il cambiamento ed è provocato da associazioni tra informazioni: associazioni che non hanno necessariamente una connessione logica o empirica, ma sono il risultato di un pensiero divergente, sempre diretto verso uno scopo. Infine il pensiero di cura o *caring*: codifica le cose come degne di attenzione, cura e protezione. L'educazione è efficace, nella direzione della formazione del cittadino, solo se promuove un apprendimento in grado di attivare queste tre modalità di pensiero, che non sono altro che la sistematizzazione della pratica maieutica reciproca.

La *Philosophy for Children* ha rappresentato per me il connubio ideale tra la riflessione critica filosofica e la necessità intrinseca dell'educare al cambiamento, mostrandomi un aspetto inedito dell'*ex-ducere*, dapprima sempre ricondotto al gergo militare, violento, coercitivo, ora percorso condiviso verso un bene comune eletto democraticamente.

11. La comunità educante: l'eredità di Danilo Dolci per un cambiamento sociale

Silvia Carbone

11.1 Introduzione

Questo contributo intende proporre una riflessione a partire dalla figura di Danilo Dolci, autore ed educatore-attivista italiano della seconda metà del Novecento, impegnato a fronteggiare le problematiche della civiltà post-industriale. In una prima fase si cercherà di attuare una rilettura sperimentale, in chiave sociologica, della sua biografia e delle sue opere, rispetto a quanto queste hanno determinato: il rinnovamento del sistema educativo; la costruzione di una comunità educante. Quest'ultima oggi è evocata come un'opzione ideale e strategica per arginare gli effetti perversi del modello di società tardo moderna, e per inaugurare una nuova stagione di alleanze virtuose tra le componenti societarie, esperienze, competenze e saperi (Tomei e Galligani, 2020). In una seconda fase abbiamo deciso di analizzare, da vicino, una comunità educante cercando di spiegare l'evolversi del processo di costituzione della rete, ma anche di studiare, attraverso lo strumento della *social network analysis*, l'intensità e il peso delle interazioni. Si potranno così fornire delle indicazioni orientative dell'evoluzione e delle modalità di gestione dei rapporti tra i soggetti (individui, Scuole, Enti Pubblici e Terzo Settore) che animano la comunità. I risultati hanno permesso di descrivere e analizzare le azioni intraprese che hanno contribuito alla costruzione di una comunità educante, e a chiarire alcuni aspetti legati alla sua sostenibilità futura e al concreto dispiegarsi di processi socio-educativi collettivi. Processi che, come spiega Dolci (2020), devono innescare nuove interazioni in grado di valorizzare il potenziale di ogni soggetto al fine di creare una comunità della solidarietà.

L'importanza dell'operato di Dolci è testimoniata, soprattutto, dalla composizione di numerose opere letterarie che hanno, come obiettivo generale, la trattazione dei problemi della civiltà italiana post-industriale, con particolare

attenzione al Mezzogiorno e alla Sicilia, di cui vengono denunciate oppressioni e differenze. Dolci si impegna non solo ad attuare un'emancipazione sociale, economica, politica e culturale della popolazione siciliana gravemente afflitta, ma si occupa anche dei problemi storicamente irrisolti dell'Italia postunitaria. Di conseguenza, cercando di approfondire la sua rivoluzione non violenta e la conseguente emancipazione socioculturale del territorio siciliano, che ha portato al rinnovamento del sistema educativo italiano, riconosciamo che Dolci ha il merito di essere stato impegnato a guidare la "questione italiana" della seconda metà del Novecento verso un riscatto sociale democratico, proponendo un metodo rivoluzionario, un'autoanalisi popolare attraverso una maieutica reciproca. La "questione italiana" e i problemi della civiltà post-industriale costituiscono lo sfondo delle sue opera letterarie: in esse, emergono le caratteristiche della sua rivoluzione non violenta (digiuno e sciopero sono le azioni di questa lotta) e della riforma educativa da lui concretizzata nella realizzazione della Scuola sperimentale di Mirto, nel Centro di formazione di Trappeto, ma anche nella costruzione delle dighe per la raccolta dell'acqua piovana, e nella trasformazione dell'agricoltura.

L'attività di Dolci si può circoscrivere prevalentemente al Sud Italia, dove trova una Sicilia dimenticata e sottosviluppata dal punto di vista sociale, economico e culturale. Ma le sue riflessioni, pur partendo dalla necessità di riscattare quello specifico territorio disagiato e di dare il proprio contributo alla "questione meridionale", si aprono a considerazioni ben più ampie, perché ricollegabili ai problemi storicamente irrisolti dell'Italia postunitaria che riguardano l'arretratezza della popolazione italiana e della sua classe dirigente, la chiusura individualistica dei cittadini e la poca attenzione all'interesse comune, il clientelismo politico e la corruzione, la violenza mafiosa e l'importanza della comunicazione e della cultura (Mangano, 1992).

Le domande che Dolci (1968) si pone riecheggiano nel suo operato: in che modo si possono risolvere dei problemi che non si conoscono o che non si riesce a conoscere? In che modo è possibile il cambiamento, dal momento in cui la maggior parte della popolazione non può intervenire poiché non le è concesso di lavorare? Le risposte che Dolci riesce a dare sollecitano con urgenza una "autoanalisi popolare", poiché è dalla gente che si può promuovere uno sviluppo per tutti e che possono emergere proposte alternative. Lo strumento privilegiato di Dolci per fare in modo che la gente creda nella possibilità di cambiamento è l'inchiesta, che consiste in una metodologia partecipativa che coglie le necessità degli abitanti e li mette al centro della ricerca-azione. In questo senso egli offre agli abitanti di Trappeto, piccolo comune siciliano in cui opera, la possibilità di crescere e di imparare a riconoscere le risorse della zona e quelle proprie, attraverso una osservazione partecipante. Questo legame continuo tra lavoro educativo maieutico (Dolci, 1996) e osservazione partecipante, tra fare cultura e sviluppo locale, ha come obiettivo quello di realizzare un processo di educazione

di comunità mediante la gente stessa, a partire dai suoi bisogni e dalla sua cultura, con una metodologia formativa di tipo inclusiva-partecipativa. L'attività di auto-denuncia (Dolci, 1973) contro la stratificazione sociale, il parassitismo mafioso, le debolezze della democrazia e la violazione dei diritti, si basa sull'azione della non violenza e della comunicazione, che diventano i punti centrali della sua attività: nella lotta contro le ingiustizie della società attuale e nella ricerca di soluzioni, i primi interpreti devono essere i cittadini, che insieme possono costruire dei progetti utili per la comunità in cui vivono. Come riconosce il sociologo Galtung (1957), la metodologia di Dolci prevede che dopo la formazione della coscienza si procede con l'organizzazione e la scelta di strategie di un'azione costruttiva, fino ad arrivare alla lotta non violenta per la costruzione della società civile. È attraverso un "autoanalisi popolare" che, secondo Dolci (1960), ciascuno deve prendere consapevolezza dei propri disagi, esprimerli con chiarezza, e promuovere il confronto con altre singole esperienze, fino ad arrivare a una riflessione condivisa e risolvibile. Per far ciò Dolci usava la radio, unico strumento di comunicazione orale, in grado di arrivare ed essere compreso dalla popolazione intera. Analizzando, ordinando, ricordando, confrontando, bilanciando, verificando, ipotizzando, ogni individuo può conoscere meglio sé e il mondo, e compiere delle scelte che siano determinanti per lo sviluppo proprio e per quello degli altri. Non ci può essere educazione senza un processo di riflessione sulle condizioni di vita e sulle problematiche del territorio, che parta da sé stessi. A questo serve il lavoro educativo, affinché gli uomini diventino quello che non sono ancora, e le vecchie strutture, fatte per difendere i privilegi di pochi potenti, diventino strumento di realizzazione per tutti, attraverso un'azione condivisa. A tal riguardo Dolci mette in atto le strategie di questa azione nella realizzazione del Centro educativo di Mirto, che si basa su alcuni principi: l'emancipazione attraverso la formazione; la fiducia nel rapporto tra educatore e studenti; la valorizzazione degli interessi vitali dei bambini-ragazzi; l'azione educativa non violenta decondizionante.

Queste riflessioni e azioni di Dolci si muovono sulla linea dell'incontro tra educazione e processo di sviluppo locale. Infatti, secondo l'autore non è possibile fare educazione se non si coinvolge a pieno titolo la popolazione locale e se non si innesca un processo di autoanalisi popolare sulle condizioni di vita e sui disagi quotidiani. Come riscontrato da Benelli (2015), il suo metodo di "fare cultura" attraverso la partecipazione degli interessati nasce dalla consapevolezza secondo cui il lavoro educativo si fa perché gli uomini diventino quello che non sono ancora, perché le vecchie strutture, fatte per difendere i privilegi dei pochi potenti, diventino uno strumento di realizzazione per tutti. Si configura, dunque, un modello di comunità educante (Dolci, 1972), in cui ognuno ha voce, può esprimersi, sentirsi accettato e assumere responsabilità. La comunità educante, di cui fu precoce promotore Dolci, oggi è l'emblema simbolico di una

nuova stagione di impegno politico, pedagogico e sociale, e anche di una strategia operativa di alleanze pragmatiche tra soggetti e istituzioni generalmente sconnessi che si scoprono potenziali protagonisti di progettualità comuni (Tomei e Galligani, 2020).

11.2 La comunità educante

Il concetto di comunità è stato ampiamente dibattuto in ambito sociologico e in relazione ai cambiamenti intervenuti nel sistema sociale. Non tenendo in considerazione la dimensione affettiva, che ci porterebbe a distinguere la comunità in base alla qualità dei rapporti tra individui, caratterizzati da sentimenti di appartenenza, solidarietà, identificazione, integrazione, amore ecc., alcuni sociologi prendono in considerazione la dimensione spaziale, intendendo un aggregato di persone che condividono un determinato territorio. Uno dei primi sociologi che trattò il concetto di comunità fu Tönnies (1887), autore che la descrive come un organismo naturale in cui prevale una volontà comune, una dominanza degli interessi collettivi, una scarsa individualizzazione dei membri, un orientamento morale e intellettuale – fondati su credenze di tipo religioso –, una condotta quotidiana regolata dai costumi e dalla tradizione, da relazioni spiccatamente solidaristiche e dalla proprietà comune. Per Tönnies, la comunità è la piccola unità sociale, fortemente integrata (Bagnasco, 1999), dotata di elementi naturali e, quindi, reali.

Questa prima definizione ci permette allo stesso tempo di comprendere e distanziare il concetto di comunità da quello di società, che viene a caratterizzarsi per opposizione. In quest'ultima prevale la volontà individuale in quanto i membri sono fortemente individualizzati; gli interessi dei singoli prevalgono e l'azione è orientata dall'opinione pubblica. La solidarietà ruota attorno al principio del contratto che regola lo scambio di merci e servizi. La proprietà privata si afferma su quella comune. La distinzione tra comunità e società venne ampiamente approfondita anche da Durkheim (1893), che si sofferma sulla differenza tra solidarietà meccanica, tipica delle società primitive, pre-industriali e semplici, e la solidarietà organica, tipica delle società moderne dove vi è una suddivisione del lavoro e un'interdipendenza tra tutti i componenti.

Anche Weber riprende il concetto di comunità, attuando un'estensione semantica, e distinguendola dal concetto di associazione. Nell'elaborare la nozione di relazione sociale, affiancando una teoria dell'agire sociale, che contempla sia gli aspetti legati alla comunità, sia quelli legati all'associazione, Weber (1920-1921) parla di comunità spiegando quelle che sono le spinte dell'agire sociale fondate da un sentire (affettivo o tradizionale) di comune appartenenza da parte dei suoi membri. Di contro, per associazione intende quel legame basato su un agire sociale che poggia su una identità di interesse, oppure su un legame

di interessi motivato razionalmente (l'agire sociale rispetto al valore o allo scopo).

Anche Marx (1859) si sofferma sul concetto di comunità intendendolo come un'unione di individui che vivono in una stessa area territoriale oppure svolgono un'attività comune, e condividono interessi, scopi, opinioni, norme, essendo coscienti della loro interdipendenza e del fatto di appartenere a un'entità collettiva (Gallino, 1997). In tal senso, alla base di una comunità si riscontra sempre un interesse e rapporti materiali che si concretizzano nel processo di lavoro. Questa visione, fortemente ancorata alla dimensione locale, è stata dominante, all'interno del dibattito sociologico, fino agli inizi degli anni Ottanta, e cambia quanto Cohen (1985) sposta l'attenzione dalla struttura e dalla funzione della comunità al significato a essa attribuito dai suoi membri. La comunità smette di essere considerata solo in termini territoriali e fisici, ma assume significato come un'entità simbolica in cui sono riconoscibili un sistema di valori, idee, tradizioni, costumi condivisi dai suoi componenti, e capaci di forgiare le identità individuali di chi vi appartiene, riconoscendo il valore soggettivo e intersoggettivo di chi la vive, indagandone le dimensioni cognitive. Muovendo da ciò, diviene oggi importante riflettere sul rapporto tra comunità e soggetti (intesi qui sia come singoli individui sia come Scuole, Enti Pubblici e Terzo Settore).

È proprio nella comunità che ogni soggetto, soddisfacendo il proprio senso di appartenenza, giunge a identificarsi e ad assumere la responsabilità della cura dell'altro e del contesto stesso. È infatti nella comunità che interagiscono istituzioni, famiglie, scuole, associazioni di volontariato, mercato, imprese e società civile, al fine di attivare e promuovere il bene comune, e di pianificare azioni di fronteggiamento e di miglioramento (Donati, 1993). Ed è attraverso la diffusione della cultura della solidarietà e della sussidiarietà che si possono potenziare delle comunità fondate sulla comunicazione e sulla potenzialità delle risorse creative umane. Tutto ciò necessariamente richiede la rivitalizzazione di un processo di democratizzazione della democrazia (Giddens, 1999) che nel tendere verso una distribuzione più equa del potere e delle risorse economiche, sociali e ambientali, sia in grado di generare comunità educanti orientate allo sviluppo di una democrazia partecipativa. Per far ciò occorre rafforzare le reti composte dalla pluralità di soggetti, valorizzando e mettendo in comunicazione le potenzialità presenti nello spazio di riferimento, e attivando un campo comune di esperienza e di condivisione. Occorre insomma costruire una comunità educante in grado di conferire ai diversi soggetti una maggior responsabilità per rispondere, ognuno con le proprie competenze, ai bisogni e alla riedificazione di realtà ospitali e coese.

Per comprendere meglio come questo processo sociale può avvenire abbiamo deciso di analizzare una comunità educante cercando di spiegare l'evolversi del processo di costituzione della rete, ma anche di studiare, attraverso lo strumento della *social network analysis*, l'intensità e il peso delle interazioni. Si

potranno così fornire delle indicazioni orientative dell'evoluzione e delle modalità di gestione dei rapporti tra i soggetti (individui, Scuole, Enti Pubblici e Terzo Settore) che animano la comunità.

11.3 Metodologia

Questa ricerca rientra nel percorso formativo di Tirocinio di I anno del Corso di Laurea di Scienze del Servizio Sociale dell'Università di Messina (coorte 2023/2024) che ha previsto un'esperienza didattica/ricerca partecipata e situata, basata sull'utilizzo di una metodologia partecipativa – la ricerca sul campo (per un approfondimento si veda Carbone, 2025) – che abbiamo denominato: Mappatura. Nel coinvolgere studenti, docenti/ricercatori, istituzioni scolastiche, operatori sociali, rappresentanti politici e cittadini, abbiamo realizzato e condiviso un processo di co-costruzione democratica della conoscenza a partire dal territorio condiviso (Circoscrizione III e Circoscrizione IV del Comune di Messina) e basandoci sulla valorizzazione delle diverse prospettive di ognuno dei partecipanti. L'avvio del progetto di Mappatura è stato possibile anche grazie alla partecipazione dei Dirigenti (e rispettivi docenti responsabili) degli Istituti Comprensivi delle due Circoscrizioni prese in esame (Circoscrizione III e Circoscrizione IV della città di Messina), con i quali era stata firmata una convenzione formale prima dell'avvio del progetto. Sono stati coinvolti nel progetto: due Istituti Comprensivi (La Pira Gentiluomo di Camaro nella III Circoscrizione e Paino/Gravitelli di Gravitelli nella IV Circoscrizione), i relativi Dirigenti e docenti responsabili e alcune famiglie degli studenti; l'USSM di Messina, il Comune di Messina; l'Azienda Ospedaliera di Messina; i presidenti della III e IV circoscrizione; alcuni esponenti del Terzo Settore (Caritas, Messina Social City, Comunità Sant'Egidio, Parco Urbano Camaro).

I due istituti comprensivi che hanno partecipato alla ricerca si trovavano in contesti socio-territoriali fragili e difficili, come le aree popolari delle città o i comuni interni e periferici segnati dalla povertà educativa e dalla precarietà economica delle famiglie. Per la Circoscrizione III è stato scelto il quartiere di Camaro-Bisconte; per la Circoscrizione IV il quartiere di Gravitelli-Montepiselli.

Entrambi i quartieri hanno assistito a un rapido aumento di abitanti, in seguito al diffondersi di un'importante edilizia popolare, appesantita dalla presenza di strutture degradate. Ciò ha agevolato l'insediamento di nuclei familiari a basso reddito privi di lavoro, che può essere stato uno dei fattori che ha determinato il processo di degrado culturale e sociale di queste due parti della città, unitamente all'assenza di adeguati interventi di recupero del decoro edilizio, di urbanizzazione arricchita dalla presenza di luoghi di incontro e socialità curati e disponibili, di interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Questi ambienti socio-culturali riflettono le problematiche delle zone a rischio: alto tasso di disoccupazione, lavoro nero, alcolismo, microcriminalità (spaccio di droga, furti

ecc.), disgregazione dei nuclei familiari, forme di analfabetismo, mancanza di strutture adeguate, dilagante senso di sfiducia nelle istituzioni. Le attività lavorative degli abitanti dei due quartieri sono prevalentemente legate più al mondo operaio, artigianale, con caratteristiche di saltuarietà e, solo raramente, a quello intellettuale: pochissimi, infatti, risultano gli impiegati statali e i professionisti. Le istituzioni scolastiche, le parrocchie e i centri di aggregazione presenti nelle due aree, possono rappresentare un punto di snodo operativo dove gli studenti di Scienze del Servizio Sociale incontrano e si confrontano con le vecchie e nuove povertà, offrendo al territorio circostanze di apprendimento innovative, informali e non formali. Nel campo delle vulnerabilità familiari, questo progetto di Mappatura partecipativa ha facilitato la connessione e il riconoscimento delle reti presenti e attive sul territorio in esame, integrando i diversi sistemi che gravitano intorno ai bambini e alle famiglie vulnerabili.

L'ipotesi di partenza è che l'esperienza di Mappatura abbia favorito l'interazione tra gli attori sociali e abbia permesso di attivare interessanti meccanismi di scambio, di conoscenze e di collaborazione.

Sono state condotte, dagli studenti tirocinanti stessi, delle interviste ai partecipanti sopra menzionati, attraverso la somministrazione di un questionario strutturato di domande aperte, ispirato alla *social network analysis* (Galligani e Riccardo, 2022). Questa prospettiva di ricerca è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni nel campo della ricerca sociale (Raab e Kenis, 2009), in quanto la territorializzazione del welfare e la crescente partecipazione della partnership del settore pubblico e privato hanno aumentato le collaborazioni, sia di intervento sia di attività progettuali, delle organizzazioni che fanno parte della rete. Lo scopo delle interviste era quello di stimolare gli intervistati a riportare episodi chiave concreti che li hanno coinvolti riguardo alla comunità educante e alla rete territoriale. Un totale di 37 interviste è stato fatto tra i vari soggetti/rappresentanti sopra elencati. In generale, per gli studenti è stato facile stabilire un rapporto con gli intervistati in quanto gli Istituti Comprensivi e l'Università hanno facilitato la rapida creazione di fiducia tra il ricercatore e le persone. Questo rapporto di fiducia è stato fondamentale in questo studio perché non solo ha consentito l'accesso ai soggetti intervistati, ma ha anche permesso loro di discutere e condividere esperienze con altre persone interessate. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere qualitativamente a una serie di domande a risposta aperta, mentre in altri casi hanno dovuto riassumere le loro risposte mediante parole chiave e/o immagini. Una sezione specifica del questionario prevedeva che il rispondente si soffermasse: a) sui legami con gli altri attori della comunità e sulla qualità di questi legami, sia in termini di intensità sia di strumenti utilizzati per mettere in atto questi contatti; b) sulle relazioni tra gli attori della comunità sia prima della costituzione della rete, sia nelle fasi successive. Questo aspetto è importante perché ha consentito di comprendere che impatto – l'esperienza di Mappatura – ha avuto nelle relazioni tra i diversi attori, che, in

diversi casi, già sperimentavano non solo una mutua conoscenza, ma anche un certo grado di collaborazione. Le domande del questionario che indagano il punto a) e b) sono le seguenti:

- Domanda 3 (a3): Quali sono i soggetti della comunità che conoscevi e con cui hai collaborato prima del progetto di Mappatura?
- Domanda 4 (a4): Quali sono i soggetti che hai conosciuto partecipando al progetto di Mappatura?
- Domanda 5 (a5): Quali sono i soggetti con cui continuerai a collaborare dopo aver partecipato al progetto di Mappatura?

Attraverso queste domande è stato possibile raccogliere informazioni qualificanti ciascuna conoscenza e collaborazione tra i vari attori. Abbiamo infatti evidenziato: la frequenza della collaborazione (se continuativa o occasionale) per meglio comprendere la natura specifica del legame (stretto o largo) e per approfondire la reale operatività della rete e di alcuni nodi; l'anzianità della conoscenza e collaborazione, ovvero se esisteva già prima del progetto di mappatura, o se si è attivata contestualmente a esso. Ciò ha permesso di rilevare la costruzione di nuovi legami tra i soggetti che non si conoscevano e collaboravano prima del progetto di Mappatura; l'intenzione di proseguire la collaborazione in futuro per nuovi progetti e comprendere quindi la sostenibilità potenziale della comunità educante costruita nel progetto di Mappatura.

L'analisi dei dati raccolti si è dunque basata sulla *network analysis* sia dei processi partecipativi e di costruzione della comunità educante sia della conoscenza all'interno della rete. Pertanto, è stato possibile evidenziare questi modelli di interazione che connettono i diversi soggetti della rete, ne influenzano il comportamento e ne modificano la struttura reticolare. Per la *network analysis* è stato usato il software Cite Space. L'uso di questo software può ricollegarsi alla Grounded Theory (Glaser e Strauss, 1967), facilitandoci nello sviluppo di un modello teorico saldamente fondato nel testo, e in grado di produrre conoscenza scientifica facendo interagire le categorie di analisi con i significati costruiti dai soggetti intervistati (Muhr, 1997). Attraverso la lettura continua e ripetuta delle interviste, affiancata a una griglia di codifica corrispondente agli obiettivi di questa ricerca, è stato attuato un processo ciclico e reiterato di analisi, di confronto e di interpretazione, consentendo un approccio sistematico ai dati testuali.

La *network analysis* ha permesso di esaminare le relazioni che un singolo soggetto o soggetti hanno con altri individui, gruppi o organizzazioni in un ambiente (Wasserman e Faust, 1994). Abbiamo potuto così descrivere la struttura della comunità educante osservata (*ibidem*), evidenziando la forza, la direzione e la complessità (o numero) dei legami incorporati. Rispetto alle proprietà delle

reti abbiamo utilizzato le principali misure: la densità, che indica il grado di coesione della rete ed è calcolata rapportando il numero di legami rilevati con legami potenziali di una rete; la centralizzazione, che esprime il grado di disomogeneità nella distribuzione degli indici di centralità degli attori (con gli indici di *degree centrality* e di *betweenness centrality*); la reciprocità, che misura la tendenza dei soggetti a ricambiare i legami in una modalità bi-direzionale; la connettività, che descrive il numero di nodi e legami.

I nostri risultati, pur non avendo alcuna pretesa di generalizzabilità a causa della natura limitata e dell'indisponibilità di un campione rappresentativo, aiutano a far luce sui legami preesistenti tra i nodi della comunità e quanto l'esperienza di Mappatura stessa abbia impattato sulla capacità dei singoli nodi di costruire e mettere a frutto relazioni di collaborazione. Un altro limite dello studio potrebbe essere l'inclusione di due sole Circoscrizioni di Messina (su sei Circoscrizioni) scelte sulla base della fragilità del contesto in cui lo studio ha avuto origine. L'inclusione di tutte le Circoscrizioni potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo futuro. Nonostante queste limitazioni, la nostra ricerca ha rilevanza pragmatica, fornendo spunti utili che potrebbero essere utilizzati come base per future ricerche empiriche e politiche socio-educative, come suggerito nelle conclusioni.

11.4 Risultati

Come accennato precedentemente, una comunità educante, e la materializzazione della rete di collaborazione che ne deriva, sono considerati essenziali per dare delle risposte globali al territorio, arricchendo servizi e interventi che legano la comunità con il resto del territorio, ruotando intorno alla partecipazione e collaborazione. Questa partecipazione e collaborazione legata al territorio, che necessita di spazi e di momenti di programmazione congiunta, attorno ai quali le diverse entità coinvolte costruiscono reciprocamente una comunità educante, è ben rappresentata dai sentimenti espressi dai soggetti intervistati che hanno risposto alla prima domanda a risposta aperta del modulo: "Quali sono i soggetti della comunità che conoscevi e con cui hai collaborato prima del progetto di mappatura?". L'analisi delle risposte ha permesso di ricostruire l'articolazione della rete evidenziandone punti di forza e di debolezza. In questa fase preliminare di elaborazione e scrittura dei risultati della ricerca abbiamo deciso di unire i grafici dei due casi analizzati (relative ai due istituti comprensivi), ma ci riserviamo di approfondire, differenziare e comparare i due casi analizzati in una prossima pubblicazione. Nella Tabella 11.1 è possibile vedere le proprietà della rete: parametri, centralità, e impatto reticolare.

Tabella 11.1 Parametri di rete, centralità soggetti e impatto reticolare

Proprietà della rete					
	Grado medio	Densità	Centralizzazione	Reciprocità	Connettività
Valore	2,8	13%	53%	63%	70%
Indici di centralità dei 5 attori predominanti					
Partner	<i>Degree centrality</i>		<i>Betweenness centrality</i>		
IC Paino Gravitelli	25		170		
Università di Messina	20		72		
IC La Pira	19		101		
Messina Social City	16		92		
Comune di Messina	14		32		
Differenza legami diadi pre- e post-mappatura					
Diadi pre-mappatura	Diadi durante il progetto		Diadi post-mappatura		
25	+34%		29		

Fonte: analisi dati raccolti ed elaborazione propria


Analizzando la conformazione della rete si nota come vi siano due soggetti centrali, l'Istituto Comprensivo Paino/Gravitelli e l'Università di Messina, che fanno da archi portanti all'impalcatura della rete. Al contrario il Comune di Messina si situa in una posizione defilata, restando dietro rispetto anche all'altro IC La Pira/Gentiluomo coinvolto. Questa conformazione probabilmente dipende dal ruolo di coordinamento svolto dall'Università nel progetto di Mappatura, a supporto delle due scuole. Il Comune e la Messina Social City assumono una posizione periferica, come gli altri soggetti coinvolti, collaborano direttamente tra loro ma rimangono connessi alla rete solo attraverso le scuole. Da ciò si evince come la rete, seppur sostanzialmente inter-connessa, senza particolari "vuoti reticolari", risulti comunque debole.

La Tabella 11.1 infatti mostra una densità pari al 13%, quindi piuttosto bassa, per effetto della carenza complessiva di legami che interessano ciascun nodo (in media 2,8 confrontando il grafo medio). Ciò nonostante, la rete risulta sostanzialmente bilanciata (centralizzazione al 53%) e moderatamente solida (se confrontiamo reciprocità al 63% e connettività al 70%). Questo deve considerarsi come il risultato della presenza di una cerchia di soggetti che, insieme ai due più centrali, IC Paino/Gravitelli e Università di Messina, dimostrano una discreta capacità relazionale per sostenere la rete. Oltre ai due soggetti centrali, in termini di *degree centrality*, emerge una buona posizione dell'altro Istituto Comprensivo La Pira/Gentiluomo, che anche in termini di *betweenness* ha un valore discreto per essere una scuola. Tutto ciò dimostra un buon potenziale relazionale dei vari soggetti, che si cerca di mettere a profitto. Il progetto di

Mappatura si è rivelato una proficua occasione per stringere nuovi legami rispetto alle collaborazioni preesistenti. L'attuazione del progetto di Mappatura ha visto aumentare il numero di diadi del 34% rispetto alla rete di collaborazione prima del progetto di Mappatura. Le scuole in particolare hanno beneficiato ampiamente di questo incremento (56% in più di diadi) ma il peso della loro collaborazione rimane comunque abbastanza contenuto rispetto al totale (solo il 33% delle diadi ha una scuola come vertice). In sostanza, la comunità educante delle due Circoscrizioni risulta trainata principalmente dall'Istituto Comprensivo Paino/Gravitelli. Tale dinamica è evidente anche guardando ai soggetti non previsti nel partenariato ma coinvolti informalmente nello svolgimento delle attività (in tutto due soggetti: Collereale e CalcioCamaro). Di fatto, dunque, hanno prevalso canali di collaborazione e coinvolgimento di tipo unidirezionale tra organizzazioni del privato sociale, mentre gli istituti comprensivi si sono dimostrati sostanzialmente beneficiari dell'attività di rete. Inoltre, nella rete le scuole non si interfacciano tra di loro, bensì singolarmente con un unico partner centrale, l'Università di Messina.

Con il software City Space abbiamo svolto una *network views* (visualizzazione di rete), ossia una rappresentazione grafica costituita da nodi e legami. Questo approccio, in quanto metodo intuitivo ed efficiente, serve a rivelare le proiezioni delle relazioni tra i soggetti a seguito del progetto di Mappatura, analizzando la domanda 5 (a5): Quali sono i soggetti con cui continuerai a collaborare dopo aver partecipato al progetto di mappatura? Il grafo di questa domanda (Figura 11.1) è composto da nodi e bordi. Un nodo rappresenta la volontà di collaborazione tra i soggetti, un bordo rappresenta il rapporto corrispondente tra i soggetti connessi. I nodi di collaborazione con elevata centralità sono evidenziati con un raggio più grande. La grandezza del cerchio, infatti, descrive la centralità del soggetto e hanno differenti colori. La Figura 11.1 mostra 12 nodi dei soggetti che formano la comunità analizzata. La linea tra i nodi rappresenta i collegamenti con le collaborazioni che potenzialmente si svolgeranno a seguito del percorso di mappatura, e l'intensità di questi è proporzionale allo spessore della linea.

Figura 11.1 Domanda 5 (a5): Quali sono i soggetti con cui continuerai a collaborare dopo aver partecipato al progetto di Mappatura?



Fonte: analisi dati raccolti ed elaborazione propria

Dal grafo si evidenzia la volontà di continuare a utilizzare anche nel futuro un modello di collaborazione del tipo uno a uno, che in realtà non rinvigorisce la rete. In questo senso la comunità educante appare proiettata ancora verso forme di collaborazione di tipo informale, dove permangono le conoscenze reciproche e si vorrebbero potenzialmente condividere maggiori metodi di collaborazione, ma senza una infrastruttura solida alle spalle che ne garantisca la continuità. In questo grafo di proiezione future maggior spessore inoltre assume la Messina Social City che diventa il nodo centrale, mentre l'Università di Messina assume una posizione periferica, a dimostrazione del suo essere un elemento non necessariamente indispensabile nelle successive dinamiche della rete.

11.5 Conclusioni

Il progetto di Mappatura ha permesso ai diversi soggetti di conoscersi e di stringere nuovi rapporti, cogliendo quelli che sono gli obiettivi comuni e le prospettive da portare avanti. L'Università di Messina si è proposta come soggetto propulsore di relazioni tra enti territoriali, senza costituire un elemento imprescindibile e indispensabile nelle successive dinamiche della rete. I dati raccolti ed elaborati mostrano che questa rete manifesta la volontà, anche futura, di soste-

nersi perché i singoli nodi hanno trovato interessante proiettarsi sull'idea di costruire uno spazio di confronto, di collaborazione e di co-progettazione. Va dunque sottolineata questa proiezione intenzionale di collaborazione, che viene manifestata volontariamente dagli intervistati come scelta e consapevolezza di aderire al riconoscimento di una strada da percorrere uniti (Zamengo e Valenzano, 2018). In questo senso questa comunità educante analizzata potrà andarsi a rafforzare nel tempo assumendo le caratteristiche di una comunità intenzionale (Meo, 2022).

In futuro, sarà interessante dunque seguire la rete, riproponendo analisi periodiche, per studiare la sua evoluzione e la stabilità di questo approccio. È proprio attraverso la conoscenza e la collaborazione che tutti i soggetti comprendono l'importanza del proprio apporto e della propria partecipazione, che si fondono in un valore collettivo unico, come direbbe Meo (2022), dove si riscopre il capitale che può essere messo a disposizione del territorio. Ma per quanto i soggetti intervistati abbiano espresso una precisa intenzione di proseguire come comunità educante, a oggi la rete analizzata rimane una comunità educante solo ipotetica, dove la densità dei rapporti appare molto debole (solo il 13%).

Quello che emerge dalla ricerca è che esperienze come questa della Mappatura non bastano per consolidare la rete, ma che servano supporti continui da alcuni attori. Il rischio infatti è che, laddove venga a diminuire l'attività di alcuni soggetti centrali (per esempio l'Università di Messina), sarà difficile mantenere viva la collaborazione e si tornerà, in linea con quanto affermato da De Ambrogio e Guidetti (2016), a lavorare ciascuno singolarmente con le proprie piccole reti. Pertanto, da una parte, sarebbe importante che gli istituti comprensivi stessi rafforzino il loro protagonismo, avvalendosi del legame con le altre istituzioni, e aumentando i momenti di incontro e di co-progettazione con gli altri attori, sin dall'inizio. Strategico sarà, come suggeriscono De Ambrogio e Guidetti (2016), coinvolgere maggiormente docenti e familiari, valorizzando il potenziale di partecipazione insito per esempio negli incontri inter-classe, nei consigli di classe e consigli di istituto. Ritorniamo così a proporre un modello di comunità educante, in cui ognuno ha voce e può esprimersi e sentirsi accettato (Dolci, 1972), all'interno di uno spazio e un momento condiviso in cui ognuno chiarisce la propria convinzione. È attraverso questo scontro/incontro che si potranno calibrare le azioni e gli interventi in risposta alle esigenze dei singoli istituti e dei territori (Triani, 2014). Dall'altra parte, il Comune, che dovrebbe svolgere la funzione di assicurare gli interventi, predisponendo luoghi, servizi e infrastrutture, potrebbe manifestare apertamente una volontà politica a supporto dell'attività co-progettuale (Rossi-Doria, 2020) anche investendo una maggior dotazione finanziaria, per divenire un nodo maggiormente centrale nella rete.

Bibliografia

- Bagnasco A. (1983), *Tracce di comunità: temi derivati da un concetto ingombrante*, Bologna, Il Mulino.
- Benelli C. (2015), *Danilo Dolci tra maieutica ed emancipazione. Memoria a più voci*, Pisa, Edizioni ETS.
- Cohen N. (1972), *Learning and Culture*, Seattle, University of Washington Press.
- De Ambrogio U. e Guidetti C. (2016), *La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore*, Roma, Carocci.
- Dolci D. (1968), *Inventare il futuro*, Bari, Laterza.
- Dolci D. (1972), *Il limone lunare. Non sentite l'odore del fumo?*, Bari, Laterza2.
- Dolci D. (1973), *Chissà se i pesci piangono*, Torino, Einaudi.
- Dolci D. (1996), *La struttura maieutica e l'evolerci*, Firenze, La Nuova Italia.
- Dolci D. (2020), *L'educazione*, Roma, Edizioni di Comunità.
- Donati P. (1993), *Fondamenti di politica sociale*, vol. 1, Roma, Nis.
- Durkheim É. (1893), *De la division du travail social*, Paris, Félix Alcan.
- Gallino L., Scamuzzi S., Ceri P., Garelli F. e Milanaccio A. (1997), *Manuale di sociologia*, Torino, Utet.
- Galligani I. e Riccardo A. (2022), «L'analisi delle reti sociali per la valutazione delle comunità educanti nei progetti di contrasto alla povertà educativa», in *RIV - Rassegna Italiana di Valutazione*, Fasc. 80-81, 185-207.
- Galtung J. (1957), «Gandhi, Dolci e noi», in *Il Ponte*.
- Giddens A. (1999), *Runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives*, London, Profile Books (trad. it. *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Bologna, Il Mulino, 2000).
- Glaser B. e Strauss A. (1967), *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Mill Valley, Sociology Press.
- Mangano A. (1992), *Danilo Dolci educatore. Un nuovo modo di pensare e di essere nell'era atomica*, San Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura della Pace.
- Marx K. (1859), *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, Berlin, Dietz.

- Meo V. (a cura di) (2022), *Facciamo un patto! I patti educative di comunità e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi*, Milano, Franco Angeli, UNICEF Italia.
- Muhr T. (1997), *ATLAS.ti 5: The Knowledge Workbench*, Berlin, Scientific Software Development.
- Raab J. e Kenis P. (2009), «Heading Toward a Society of Networks: Empirical Developments and Theoretical Challenges», in *Journal of Management Inquiry*, 3(18), 198-210.
- Rossi-Doria M. (2020), *Perché soffriamo ancora di povertà educative*, INVALSI Open.
- Tomei G. e Galligani I. (2020), «La comunità educante. Riflessioni su un modello di rete locale per il contrasto alla povertà educativa», in Tomei G. (a cura di), *Le reti della conoscenza nella società globale. Possibilità, esperienze e valore della mobilitazione cognitiva*, Roma, Carocci, 241-272
- Tönnies F. (1887), *Comunità e società*, Milano, Comunità.
- Triani P. (2014), «Quando scuola, territorio e servizi collaborano: l'approccio cooperative nelle organizzazioni», in *Cittadini in crescita*, n. 3, 22-26.
- Zamengo F. e Valenzano N. (2018), «Pratiche di comunità educanti. Pensiero riflessivo e spazi condivisi di educazione tra adulti», in *Ricerche Pedagogiche*, 208(209), 345-374.
- Wasserman S. e Faust K. (1994), *Social network analysis: Methods and applications*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Weber Max (1920-1921), *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, vol. 3, Tübingen, Mohr.

12. Una storia di attori e attrici

Katia Trifirò

Se la storia del teatro italiano è, alle radici, soprattutto una storia di attori e attrici, è lungo questa specifica traiettoria che possono essere rintracciate le origini di un'arte che ha bisogno della sapienza dei corpi in scena non solo per compiersi di fronte e insieme agli spettatori, ma anche per tramandarsi e sopravvivere, nel segno di un contagio necessario che non può limitarsi alla trasmissione di tecniche, di pratiche e di conoscenze, ma che si sedimenta piuttosto nelle orbite relazionali attorno alle quali prendono forma le partiture segrete del gioco attorico, i processi artistici di compagnia, le strategie compositive dello spettacolo. È nel perimetro di quest'area, invisibile a chi il teatro lo osservi soltanto dalla platea, che si realizzano compiutamente le possibilità di una eredità altrimenti inattuabile, destinata a rinverdirsi di generazione in generazione, attraversando la polvere del tempo, superando crisi congiunturali e sistemiche e misurandosi con i profondi mutamenti endemici ed esterni all'arte teatrale, senza mai tuttavia smarrire le ragioni profonde del sapere antico dell'attore.

Regolato dalle condizioni materiali del mestiere e scandito in funzione degli spettacoli, il tempo degli attori e delle attrici si colloca tradizionalmente in una dimensione che non coincide con il tempo degli spettatori, poiché appartiene a un altrove che fissa la propria origine in quella cellula microsociale entro cui, sin dagli esordi della Commedia dell'Arte, si qualificano le peculiarità della vita di compagnia¹. Nello scarto tra tempo del teatro e tempo del mondo, l'organizzazione socio-artistica delle compagnie attiva in principio un insieme di pratiche, di norme, di rapporti attraverso cui leggere l'invenzione italiana del teatro in relazione alla nascita del professionismo attorico ma, prima ancora, in

¹ Sul concetto di "microsocietà" si veda C. Meldolesi, *La microsocietà degli attori. Una storia di tre secoli e più*, a cura di L. Mariani, M. Schino, F. Taviani, *Pensare l'attore* (2013), Roma, Bulzoni, 2021, 57-77. Sull'organizzazione socio-artistica degli attori si veda F. Taviani e M. Schino, *Il segreto della Commedia dell'Arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo* [1993], Firenze, La casa Usher, 2007.

quanto scaturigine di una “singolarità” dell’attore, “soggetto e oggetto di storia”, in rapporto asimmetrico rispetto alla cultura del proprio tempo, “esperto delle sue correnti e delle sue fratture”². Una “differenza” che si misura su una storia di lunga durata e che si comprende per via di una medesima appartenenza, quella che offre pieno diritto di cittadinanza alla compagine degli attori, ne legittima l’identità – che non è mai solo individuale ma radicata in una dimensione “familistica”, non necessariamente fondata su legami di sangue –, e garantisce la continuità e l’evoluzione del loro lavoro: “Con gli attori non siamo di fronte ad un miracolo”, avverte Meldolesi, “anche se ha del miracoloso la loro prerogativa di tener la distanza dal pubblico, modificando di generazione in generazione le attrattive esibite e riconfermando al contempo le leggi dell’arte antica. [...] L’attore è potuto essere com’è stato in virtù della sua ‘microsocietà’, per metà esterna e per metà interna alle società degli uomini normali”³.

Pensare all’attore ricorrendo a questa formula, ancora oggi, non significa postulare discendenze dirette ma ribadirne, in chiave storiografica e metodologica, la centralità primigenia in una storia che si comprende a partire da questa genealogia distintiva. Significa considerare preliminarmente le specificità di un sistema che per oltre tre secoli ha conservato una struttura e una organizzazione proprie, definendosi attraverso tratti comuni pur nella mutevole ricchezza delle sue esperienze e nell’estensione europea dei suoi sviluppi, in tensione dialettica con diversi assetti sociali e politici, con le contingenze del tempo storico, con la cultura coeva e i suoi mutamenti. E infine, provando ancora una volta a coniugare relazione e distanza, somiglianza ed eterogeneità, significa anche individuare nella lunga durata del fenomeno la matrice su cui modellare una storia del professionismo attorico giunta agli inizi del Novecento, al punto da poter riconoscere Comico dell’arte e Grande attore come “cittadini di una stessa società”⁴. A questa altezza cronologica “le verticalità della regia e dello spettacolo neo-capitalistico”⁵ iniziano lentamente a ridimensionarne il primato, ma non la rilevanza nelle vicende del nostro palcoscenico, a partire dalla persistenza di una tradizione votata a opporre alle dinamiche produttive e alle estetiche del teatro

² R. Guarino, «L’isola di Claudio Meldolesi. Sulla “microsocietà” e una storia a parte che diventa necessaria», in *Teatro e Storia*, 2010, nuova serie 2-2010 [a. XXIV vol. 31], 45.

³ C. Meldolesi, *La microsocietà degli attori*, op. cit., 59-60.

⁴ Ivi, 68. In questa direzione, guardare all’attore “nell’ottica delle sue persistenze micro-sociali e di abilità” permette di inquadrare una circostanza precisa: quella di un tempo, alla fine del Cinquecento, “in cui soltanto gli attori italiani sapevano rappresentare con duttilità e tempismo; capacità che la precettistica del secolo seguente avrebbe chiamato Commedia dell’arte; in verità si trattava di un modo vario di far teatro, che si sarebbe diversificato ulteriormente naturalizzandosi in tutti gli Stati europei” (*ibidem*).

⁵ *Ibidem*.

di regia una progettualità creativa fondata sulle consuetudini e sulle trame relazionali proprie dell'antico, e sempre vitale, sistema di compagnia, pur in un'epoca che ne ha rapidamente e completamente trasformato caratteri e funzioni.

Si tratta di un paradigma al quale stiamo facendo riferimento, qui e altrove, per riflettere sul lavoro teatrale prodotto, ben oltre la soglia primonovecentesca, dentro le coordinate artistiche ed esistenziali di ciò che resta della vecchia compagnia teatrale, non tanto e non solo come nucleo organizzativo ed economico finalizzato agli spettacoli, ma piuttosto come espressione, ancora oggi attuale, di un modo di vivere e di pensare il teatro. Una dimensione in cui sono i rapporti tra i suoi componenti, prima di qualunque altra cosa, a determinare quelle strategie compositive, accennate in premessa, che si riverberano nelle tecniche drammaturgiche esibite attraverso il gioco attorico. Partendo, cioè, dall'esperienza concreta di una condivisione comunitaria insieme umana e artistica, da analizzare come uno dei principali stimoli di cui si nutre il processo creativo interno alla compagnia, che rivela come si possano contaminare continuamente, e fecondamente, i confini tra la routine quotidiana con i compagni di vita e di scena e la pratica del lavoro artistico. Quest'ultimo, tanto sul piano della scrittura drammaturgica quanto sul piano della scrittura scenica, che finiscono per trovare una sintesi perfetta nella figura dell'attore-autore di compagnia, colui che, come Eduardo De Filippo, Dario Fo o Leo de Berardinis, scrive per dei corpi precisi, mantenendo, sia pure con modalità ogni volta distinte, una qualità creativa destinata a differenziarlo nella storia novecentesca del teatro di regia⁶.

Lungo tutto il secolo, resistendo ai continui riasseti delle strutture teatrali, e in particolare alla progressiva affermazione della demiurgia registica, la specificità dell'attore-autore è emersa, da questo punto di vista, come abilità di ricucire la distanza tra la parola scritta e la fisicità della scena, ma ancora più profondamente tra la vita dentro, dietro e oltre il palcoscenico e ciò che appare di fronte agli occhi dello spettatore. Ciò è potuto accadere perché per l'attore-autore novecentesco non si dà testo teatrale senza mescolare scrittura a tavolino e scrittura scenica, adeguando il lavoro drammaturgico alle esigenze della compagnia e, in particolare, finalizzandolo alle caratteristiche fisiche ed espressive

⁶ “Concetto pieno di sensi, antichi e moderni, declinato diversamente dagli studiosi che portano lo sguardo sull'Ottocento e il Novecento: attore-artista (Meldolesi), attore-*artifex* (Livio), attore-comico (De Marinis), attore-autore (ma nel senso di ‘attore poeta’) per Attisani. Al di là delle differenze appunto, anche notevoli, che intercorrono fra queste declinazioni (per esempio per Livio l'attore-*artifex* è colui che non ha bisogno del testo) resta costante il primo termine della diade: attore (anche se Marotti, per Fo, rovescia l'ordine: autore-attore)”, A. Barsotti, *Eduardo, Fo e l'attore-autore nel Novecento*, Roma, Bulzoni, 2007, 13.

di coloro che lo portano in scena, come già storicamente era avvenuto nelle abitudini dei “figli d’arte” rispetto al repertorio. In questa condizione si può forse intercettare il senso di una originale “civiltà teatrale” che ha rivelato nell’efficacia dei testi prodotti a ridosso del palcoscenico dagli attori che scrivono, ciascuno con le proprie irriducibili specificità, la grandezza autoriale di un patrimonio drammaturgico espresso nell’alveo di una linea autenticamente attorica⁷, rovesciando di segno le recriminazioni di quanti hanno inteso deplorare la mancanza in Italia di un “salotto letterario d’alta qualità”⁸.

Come ultima osservazione, notiamo che riprendere la fenomenologia dell’attore-autore ed evocare la tradizione nei termini sinora descritti non può non sollecitare un necessario riferimento a quella che è stata talvolta definita come anomalia o contraddizione nella storia del teatro italiano, che “non si aggrega attorno ad autori centrali paragonabili al peso di Shakespeare e Marlowe, di Lope de Vega o Calderón, Racine, Corneille o Molière, Schiller e Goethe, Ibsen e Strindberg, Cechov, Shaw, Brecht o Beckett” e che è caratterizzato inoltre “da una sorta di endemica scissione”⁹. Alle radici vi è una circostanza storica precisa, riconducibile al fatto che, come è stato ampiamente rilevato dagli studiosi, alcuni dei suoi massimi autori, tra il Cinquecento e il Novecento, scrivono in “lingue regionali, che non aderiscono al canone letterario regolare”¹⁰, da Ruzante a Goldoni, da Viviani a De Filippo, e che tuttavia hanno conquistato lo statuto di lingue teatrali autonome, sopravvivendo ai diversi tentativi di riforma e censura, ma anche alle costanti diatribe tra intellettuali, scrittori e teatranti, di cui la storia non solo novecentesca del nostro palcoscenico è costellata.

Non si tratta qui di ripercorrere le irrisolvibili polarità tra teatro dialettale e teatro in lingua, tra “lingua del torchio e lingua del corpo”¹¹, tra la forma chiusa di un testo consegnato al futuro “in decisa contrapposizione all’effimero della macchina scenica”¹² e la struttura mobile e plurale di una drammaturgia

⁷ Lungo questa linea che, scrive Barsotti, costituisce “il filone più originale della nostra arte scenica di un XX secolo che prosegue (non senza scarti) nel XXI”, si può parlare di “attore-autore nel senso più ampio, non solo interprete e non solo attore-che-scrive”, ma “attore creatore anche nel tempo della regia, con la quale si sintonizza (parlo della regia storica) e dalla quale si differenzia (parlo del ‘più uguale’ teatro italiano di regia)”, *ivi*, 15.

⁸ F. Taviani, *Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza*, Roma, Officina edizioni, 2010, 141.

⁹ *Ivi*, 10.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ P. Puppa, «Lingua del torchio e lingua del corpo», in Ead. (a cura di), *Lingua e lingue nel teatro italiano*, Roma, Bulzoni, 2007, 11.

¹² *Ivi*, 13

costruita sul sapere dell'attore in scena. Né si tratta di aggiungere nuovi argomenti all'annosa questione di una "autorialità controversa"¹³, che assegna la supremazia della scena ora al grande attore, nel segno di una tradizione ascrivibile appunto alle origini della Commedia dell'Arte, ora al regista, che in Italia si è tardivamente affermato con una "spiccata consapevolezza autoriale", intervenendo a "esautorare il filone, peraltro e per molte 'buone' ragioni esangue, della nostra drammaturgia"¹⁴. Si tratta piuttosto, ai fini del nostro discorso, di privilegiare l'attore in quanto "materia vivente del teatro"¹⁵, come lo definisce efficacemente Alessandro Fersen, che ne richiama la creatività originale sulla quale si fonda, in quest'ottica, "la prima rivoluzione teatrale dei tempi moderni": "Sono i comici dell'arte che, eredi di molteplici filoni culturali, hanno plasmato un modello di attore, cui si è ispirata, nei secoli successivi, la drammaturgia europea. Questa è la prima lezione che la tradizione teatrale ci propone e che non può essere elusa"¹⁶.

Defraudato della sua funzione primaria, secondo Fersen, l'attore esprime tuttavia anche nella contemporaneità sintomi di resistenza della propria antica indole e segni dell'alta genealogia a cui appartiene. Manifestando ancora una "differenza", una "singolarità", l'eccezionalità di un anacronismo fecondo, secondo la suggestione da cui siamo partiti, egli è talvolta aggredito da "l'intuizione e l'impeto di una potenza perduta", come scrive ancora Fersen. Ed è allora che "penetra in una latitudine diversa e ci trasmette qualche cosa d'indefinibile in base agli abituali parametri estetici. Un qualche cosa di profondo che rivela un'autorità sconosciuta: che induce al silenzio e a un rispetto di qualità sacrale. [...] quel levarsi in volo verso altri venti, altri orizzonti, avviene, malgrado noi, malgrado l'autore, malgrado il regista. Appartiene a un improvviso e inatteso contatto con le remote matrici del teatro e con il ricrearsi di antichi comportamenti ignorati dalla normale amministrazione teatrale"¹⁷.

Avviandoci a una prima conclusione di queste note introduttive, possiamo ancora una volta ribadire quanto affermato in premessa, ovvero che nella sapienza ancestrale della presenza attorica l'eredità di una potenza perduta si fa luogo e ritrova piena centralità nel fatto teatrale. Torna viva nello spazio della scena, esercitando sullo spettatore una fascinazione dalle radici antiche, e vibra attraverso il corpo dell'attore, strumento di libertà espressiva rispetto alla "normale amministrazione teatrale". Su di esso, seguendo le tracce di una storia di lunga durata come quella che stiamo ripercorrendo, sono iscritti i segni di un

¹³ T. Tomasello, «Genealogie drammaturgiche dell'attore post-novecentesco», in *Biblioteca Teatrale*, 2010, n. 1, 362.

¹⁴ Ivi, 363.

¹⁵ A. Fersen, *Il teatro, dopo*, Roma-Bari, Laterza, 1980, 159.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Ivi, 153.

archivio di saperi trasmesso non sempre secondo un magistero esplicito, ma anche per via di un'ascendenza ideale, se è vero che in ciascuna generazione di attori c'è chi elegge a proprio maestro qualcuno di cui non sempre è possibile recuperare una testimonianza immediata del mestiere, ma la cui lezione si manifesta in una capacità di oltrepassarne i limiti per attingere a una dimensione differente.

È questa, per esempio, la lezione del Grande Attore ottocentesco, che “disorienta, lacera, confonde, turba”¹⁸, rappresentando una clamorosa “eccezione” rispetto al proprio tempo e al sistema in cui si colloca, producendo fratture interne allo spettacolo, momenti di dubbio e di incertezza, piuttosto che di appagamento estetico, “incarnando, per gli spettatori e i posteri, i valori del teatro”¹⁹, ovvero di un altro teatro possibile, in grado di generare visioni mentali, di “vaccinare” contro un teatro che si limita a mostrare e a narrare e di creare “insoddisfazione” nei confronti dei normali spettacoli. Una lezione che culmina e si ribalta con Eleonora Duse, ascrivibile a pieno titolo nel novero degli “attori-artisti” divergenti, secondo un'intuizione meldolesiana, fuori norma e fuori misura, eletta non a caso dalle generazioni successive come riferimento ineludibile, insieme a Eduardo.

La prima “per il suo senso dell'oltre”²⁰, ovvero per la sua capacità, attraverso la piena consapevolezza dell'arte attorica, di ampliarne le possibilità, Eduardo per influenza diretta, in quanto “patriarca di una folta genia di eredi”, come osserva Tomasello, in riferimento soprattutto a una “esperienza di attore-autore nel tempo della regia, nel tempo della sua affermazione più plateale”²¹.

Un altro teatro, un altro canone, ma soprattutto una precisa “prassi mentale”, esplorata tra gli altri da Meldolesi: “Se Carmelo Bene per tempo si è rifatto ad ambedue, con la sua arte sintonica, e se poi Cecchi si è ‘trovato’, tramite Eduardo, a Pontedera e altrove i reperti dusiani sono stati (variamente) riattraversati in contrasto con la regia di routine, mentre lo stesso bisogno di ‘andare in scena per liberarsi dal teatro’ alla maniera della Duse, centrale in De Berardinis, si sta radicando”²².

Tra la Duse ed Eduardo, nel segno della preminenza attorica quale segno distintivo di una storia – o meglio di un insieme di storie – di lunga durata, il tema delle eredità possibili affiora ancora una volta in quanto osservatorio privilegiato per riflettere sul senso del mestiere vissuto come pratica quotidiana, o

¹⁸ M. Schino, *Racconti del Grande Attore. Tra la Rachel e la Duse*, Imola, Cue Press, 2016, 18.

¹⁹ Ivi, 17.

²⁰ C. Meldolesi, «Questo strano teatro creato dagli attori artisti nel tempo della regia, che ha rigenerato l'avanguardia storica insieme al popolare», in *Teatro e Storia*, 1996, n. 18, 12.

²¹ D. Tomasello, «Genealogie drammaturgiche», cit., 368.

²² C. Meldolesi, «Questo strano teatro creato», cit., 12.

sulla vita come ipotesto della scena, in riferimento sia alla relazione intima con il personaggio, superando i confini testuali secondo il segreto dusiano²³, sia alla profonda connessione tra la parola teatrale e il corpo dell'attore, cifra costitutiva della drammaturgia eduardiana. In questa prospettiva, il modello "micro-sociale" dal quale il nostro discorso ha preso le mosse consente di addentrarci non solo nelle trame del lavoro teatrale generato nell'alveo della vita di compagnia, ma anche di esplorarlo tenendo presente la tradizione dell'attore-autore, nella quale Eduardo si iscrive, aderendo perciò a un'idea di teatro come relazione, che sovrappone biografie private e memorie storiche, visioni, progetti e tracce di vita materiale, nei margini di un discorso collettivo stratificato nel tempo e destinato a non esaurirsi.

²³ K. Trifirò, «Tra arte e vita. L'attrice divina e la creazione scenica come ricerca infinita», in AA.VV., *Eleonora Duse. Come l'onda sulla duna, la Divina che divenne fuoco. A cento anni dalla scomparsa*, a cura di F. De Santis, Chieti, Edizioni Solfanelli, 2024, 11-29.

13. Tradizione e riscrittura: Beppe Fenoglio e la letteratura angloamericana

Emanuele Broccio

Nessun autore riesce a sottrarsi all'influenza di chi lo ha preceduto: la tradizione rappresenta un termine di paragone così impegnativo da poter generare perfino un sentimento di angoscia, per dirla con le note parole di Harold Bloom¹, tanto che, nel corso della storia della letteratura, uno dei tratti salienti sta proprio in una perpetua riscrittura. Non si tratta, infatti, soltanto del rapporto tra testi scritti, come teorizzato prima dalla scuola formalista e poi da quella strutturalista², ma di un legame più profondo, che affonda le sue radici negli albori della letteratura stessa, quando la trasmissione del sapere era un fenomeno ancora di tipo orale, in un processo di echi e rimandi che dagli antichi aedi giunge fino ai giorni nostri³. L'influenza letteraria non è, naturalmente, circoscritta alla dimensione nazionale, ma si sviluppa in un orizzonte più ampio, in cui la tradizione diventa un crocevia di influenze, reinterpretazioni e riscritture che rendono

¹ H. Bloom, *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry*, New York, Oxford University Press, 1973 (trad. it. *L'angoscia dell'influenza. Una teoria della poesia*, Milano, Feltrinelli, 1983). Come noto, lo studio di Bloom è incentrato sulle relazioni intertestuali del genere lirico.

² Per il concetto di "dialogismo", da cui si sarebbero originate le teorie sull'intertestualità, si rimanda a M. Bachtin, *Estetica e romanzo. Un contributo fondamentale alla «scienza della letteratura»*, a cura di C.S. Janovic, Torino, Einaudi, 1979. Per un'analisi approfondita sulle varie tipologie di intertestualità, in ambito francofono, si veda almeno il seguente studio: G. Genette, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982 (trad. it. *Palinsesti. La letteratura al secondo grado*, Torino, Einaudi, 1997). Per una rivisitazione bibliografica dell'intertestualità: C. Lombardi, «Il dialogo intertestuale», in F. De Cristofaro (a cura di), *Literature compare*, Roma, Carocci, 2014, 81-108.

³ Su queste tematiche si veda G. Pispisa, «Scrittura collettiva e superamento del narcisismo autoriale: un fenomeno in crescita», in I. Crotti *et al.* (a cura di), *Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria*, vol. I-II, Pisa, ETS edizioni, 2011, II, 636.

la letteratura un fenomeno dinamico e in continua evoluzione. Gli autori non si limitano a dialogare con il proprio passato nazionale, ma traggono ispirazione anche da opere e movimenti nati in contesti geografici e storici differenti. E basti pensare, in tal senso, all’impatto che la letteratura classica ha avuto – e continua ad avere – sugli scrittori di ogni epoca e latitudine, oppure alla diffusione e alla rielaborazione di modelli narrativi come il romanzo gotico, il realismo ottocentesco o l’avanguardia novecentesca, che hanno travalicato le barriere del loro contesto originario per divenire patrimonio comune della letteratura mondiale. Tale fenomeno di scambio e rielaborazione non è, dunque, solo una caratteristica della modernità, ma è intrinseco alla natura stessa della scrittura e della trasmissione culturale, come dimostrano i miti, le epopee e le forme poetiche che, fin dall’antichità, hanno attraversato culture diverse, adattandosi e trasformandosi lungo il corso dei millenni.

Un esempio emblematico di questo fenomeno è rappresentato da Beppe Fenoglio, autore canonico del Novecento, la cui produzione letteraria testimonia una profonda fascinazione per la letteratura in lingua inglese. La sua passione per gli autori anglofoni non si traduce in una semplice ammirazione, ma in un vero e proprio processo di assimilazione e rielaborazione che contribuì a definire la sua poetica e il suo stile narrativo. Obiettivo di queste note è ricostruire le linee principali del rapporto che lo scrittore piemontese intrattenne con la letteratura in lingua inglese, contestualizzandolo all’interno di una più vasta e profonda assimilazione di vari elementi della cultura anglofona – storico, linguistico e letterario – maturata da Fenoglio nell’arco della sua vita.

L’amore dell’autore per la letteratura anglica nasce sui banchi di scuola, ai tempi del ginnasio; la Professoressa Marchiaro, sua insegnante presso il liceo albese Govone – come scrive Davide Lajolo –, fu “la prima a istradare Fenoglio allo studio della lingua inglese, della storia d’Inghilterra [...], al mondo anglosassone cui si sentiva naturalmente portato dal suo temperamento e dalle sue giovanili aspirazioni ad un tipo di società e di civiltà che fosse più giusta, più aperta, più libera di quella che si viveva in Italia sotto il fascismo e all’ombra delle tante organizzazioni clericali in Alba”⁴. Il segno più evidente della passione fenogliana verso il mondo culturale angloamericano risiede naturalmente nella sua attività di traduttore⁵, ma emerge con altrettanta nitidezza nella caratterizzazione di molti dei suoi personaggi, come i partigiani Johnny e Milton, che incarnarono, sul piano letterario, i valori e gli ideali di un immaginario culturale profondamente interiorizzato. Sul piano storico, la cultura anglofona – bersaglio della censura purista del regime – si delineava come un orizzonte di apertura e modernità, un punto di riferimento ideale in cui trascendere i confini imposti

⁴ D. Lajolo, *Fenoglio*, Milano, Rizzoli, 1978, 117.

⁵ Le traduzioni dalla lingua inglese cui Fenoglio si dedicò lungo l’arco di tutta la vita sono state raccolte, ma non tutte, in B. Fenoglio, *Quaderno di traduzioni*, a cura di M. Pietralunga, Torino, Einaudi, 2000.

dall'autarchia culturale fascista, la quale si ergeva in linea diretta con i simboli della tradizione imperiale romana. Alla coercizione di tale costruzione ideologica, che ambiva a recuperare la grandezza del passato attraverso il mito e la retorica della romanità, lo scrittore contrapponeva un modello culturale alternativo:

ad una certa provvisorietà, ad una superficialità, facilmente riscontrabile nel corso dei secoli, del temperamento italico, spesso volubile ed ambiguamente incerto, il giovane Fenoglio aveva imparato a contrapporre fin da quegli anni la logica razionale e stringente della lingua di Shakespeare⁶.

La passione dello scrittore per la letteratura anglo-americana non può essere ridotta alla sola contingenza storica, ma va ricondotta anche a una dimensione più profonda e personale. Sorge come risposta a un'esigenza interiore: la ricerca affannosa e tormentata di una realtà alternativa, capace di offrirgli uno spazio di libertà rispetto al contesto in cui era cresciuto. Un mondo più giusto in cui proiettare i sogni e le inquietudini dell'adolescenza, nonché il fermento di una ribellione che non poteva trovare altra forma di espressione se non nella dedizione ostinata alla lettura e alla traduzione. Figlio di un macellaio e afflitto da una forma di balbuzie nervosa che si manifestava ogni volta che doveva esprimersi in pubblico, il giovane Beppe, che in casa parlava prevalentemente dialetto e apprese l'italiano come lingua scolastica⁷, scorse invece nell'apprendimento della lingua inglese una forma di riscatto sociale

e nella civiltà che essa esprimeva [...] un modello culturale e morale al quale sentiva di aderire, sia per superare la grettezza dell'ambiente cittadino [...] sia per costruirsi un aristocratico mondo ideale che riducesse il distacco naturale —e probabilmente non solo apparente— da lui avvertito nei riguardi dei compagni di scuola figli dell'aristocrazia cittadina⁸.

La scrittura di Fenoglio raramente fa ricorso a citazioni esplicite, ma si nutre profondamente delle letture e, soprattutto, delle traduzioni cui dedicò gran parte della sua attività. Questo intenso lavoro di rielaborazione personale trasforma le fonti in un'eco talmente sfumata da rendere spesso difficile indivi-

⁶ W. Mauro, *Invito alla lettura di Beppe Fenoglio*, Milano, Mursia, 1972, 18.

⁷ M. Corti, «Realtà e progetto dello scrittore nel fondo Fenoglio», in *Strumenti Critici*, 44-47. La critica a tal proposito reca come documento una "curiosa" lettera di Fenoglio a un compagno di scuola, sottolineando l'impiego di elementi linguistici libreschi e scolastici di cui l'autore si sarebbe liberato nel corso del tempo con "una qualche grossa operazione chirurgica".

⁸ F. De Nicola, *Introduzione a Fenoglio*, Roma-Bari, Laterza, 1989, 24-25.

duarne con precisione l'origine, generando così divergenze all'interno della bibliografia di riferimento. La critica, osserva Mark Pietralunga, "si accontenta di citare i soliti autori angloamericani allora di moda senza considerare quali sono di fatto le traduzioni dello scrittore [...], gli studiosi della questione inglese dello scrittore sono rimasti 'infangati' nell'immagine quasi picaresca che gli è stata creata attorno ad opera di una tradizione orale in buona fede, ma non sempre attendibile"⁹. Spetta a Bruce Merry il merito di aver sgombrato il campo d'indagine da interpretazioni fuorvianti e accostamenti spesso forzati, frutto di una pratica aneddotica priva di riscontri testuali¹⁰. Attraverso un'attenta campionatura, il suo studio offre un'analisi rigorosa del testo di Fenoglio, arricchita dalla sua stessa esperienza di traduttore, mettendo in luce con precisione quali siano i riferimenti testuali che l'autore effettivamente considerava nel momento dell'atto creativo. L'intensa attività di traduzione deve dunque essere considerata con attenzione anche in questa sede, poiché permette di individuare gli autori che fornirono a Fenoglio temi e soluzioni stilistiche destinati a influenzare la sua scrittura, sempre però filtrati attraverso una rielaborazione profondamente personale in cui egli "valuta e riconsidera nelle opere altrui solo ciò che [...] può sentire in qualche modo affine ai suoi interessi, ai suoi principi morali e civili, ai suoi temi letterari prediletti e dunque alla sua storia individuale e a quella della sua gente"¹¹. Gli echi riscontrabili nei testi di Fenoglio vanno intesi come un recupero di motivi e situazioni già intrinsecamente fenogliani, iscritti in una prospettiva condivisa con gli autori da lui letti e tradotti. Tuttavia, ciò non implica un'adesione incondizionata al loro universo interiore: la profonda esigenza di concretezza, tratto distintivo dello scrittore albese, ne preserva l'originalità. È lo stesso autore a documentare la sua passione per la traduzione in una lettera dell'8 settembre 1951 indirizzata a Italo Calvino, in cui si propone come traduttore per Einaudi e svela le sue preferenze in ambito letterario: "Traduco tutto indifferentemente, ma ho una spiccata preferenza per il teatro e la poesia"¹².

⁹ M. Pietralunga, «Fenoglio inedito», in *Alfabeta*, 36 maggio 1982, p. 23.

¹⁰ B. Merry, «Fenoglio e la letteratura angloamericana», in *Nuovi Argomenti*, settembre-dicembre 1973, 245-88. In anni più recenti anche la monografia su *Una questione privata* realizzata da Orsetta Innocenti ha dato spazio, a partire dal titolo, alla forza esercitata dai modelli angloamericani sulla produzione creativa di Fenoglio, tra cui il teatro: O. Innocenti, *La biblioteca inglese di Fenoglio. Percorsi romanzeschi in Una questione privata*, Manziana, Vecchiarelli, 2001, 61-85.

¹¹ F. De Nicola, «Hemingway e Fenoglio. La questione privata del dopoguerra», in *Misure Critiche*, 1976, vol. 6, n. 19, 74.

¹² B. Fenoglio, *Lettere 1940-1962*, a cura di L. Bufano, Torino, Einaudi, 2002, 31.

Tra le poche traduzioni pubblicate mentre Fenoglio era ancora in vita, spicca *La ballata del vecchio marinaio* di Coleridge¹³, un'opera che, attraverso un linguaggio accessibile e immediato, intreccia elementi concreti e altri metafisici. Sul piano formale, l'incontro con il grande poeta inglese contribuì senza dubbio a rimuovere i residui di una lingua che Fenoglio percepiva come scolastica, rivelandosi funzionale alla sua ricerca di un'espressione più immediata. Questa evoluzione è chiaramente riscontrabile nel percorso che dagli *Appunti partigiani* conduce a *Il partigiano Johnny*. Ma al di là degli strumenti formali, che l'autore considerò con attenzione nel momento di cimentarsi nella scrittura, fu "la tragedia della volontà [...] adombrata simbolicamente nelle grandi poesie del Coleridge"¹⁴ a offrirgli un prezioso leitmotiv su cui avrebbe costruito buona parte dell'intreccio drammatico che sottende alle dinamiche sentimentali di alcuni dei suoi testi. Milton di *Una questione privata*, così come Heathcliff e Joel Davis – protagonisti, rispettivamente, di *La voce nella tempesta* e *Serenate a Bretton Oaks*¹⁵ –, sono figure caratterialmente irrisolte, incapaci di tradurre il desiderio in azione e prive della determinazione necessaria per costruire e sostenere un legame amoroso. L'espressione dei loro sentimenti si riduce a febbrili visioni, tanto intense quanto sterili, che finiscono per compromettere le loro esistenze e condannarli a un'inevitabile solitudine. Il tratto distintivo che accomuna queste opere consiste in un "disgraziato, complicato amore letterario"¹⁶, un rapporto fondato sulla pura empatia e su un'intesa spirituale che, almeno in un primo momento, ignora le convenzioni sociali e la logica di causa ed effetto che governa la realtà. Tuttavia, l'irruzione del mondo reale impone scelte ineludibili per chi non voglia restare ai margini del sistema di valori condiviso. È a questo punto che la passione, incapace di radicarsi nella concretezza dell'esistenza, viene fatalmente travolta. Il motivo dominante dell'opera fenogliana di tematica amorosa sembra dunque risiedere nella tensione verso un desiderio destinato a rimanere irrealizzato, nell'attesa romantica di un evento che non si compirà mai.

Per Fenoglio la traduzione rappresenta un impegno insostituibile e un apprendistato essenziale, non solo per la ricerca e il perfezionamento dello stile e della lingua – a cui si dedicò con passione fino a poco prima della morte –, ma anche per il confronto con tematiche affini alle proprie vicende personali e alla

¹³ Il poema apparve per la prima volta in *Itinerari*, 1955. Ristampato nel 1964 da Einaudi, con l'introduzione di Claudio Gorlier è oggi in B. Fenoglio, *Quaderno di traduzioni*, op. cit.

¹⁴ M. Praz, *Storia della letteratura inglese*, Firenze, Sansoni, 2000, 437.

¹⁵ Per un'analisi delle opere drammaturgiche di Beppe Fenoglio si permetta il rimando a uno studio di chi scrive: E. Broccio, *Tra amore e resistenza. La drammaturgia di Beppe Fenoglio*, Bologna, Il Mulino, 2017.

¹⁶ B. Fenoglio, *Lettere 1940-1962*, op. cit., 133.

sua visione del mondo. A tal proposito, nel corpus delle sue traduzioni, è imprescindibile richiamare l'attenzione su Christopher Marlowe, "diamante nero della letteratura inglese"¹⁷, come lo stesso Fenoglio ebbe a definirlo. La figura del grande drammaturgo elisabettiano rappresentava, ai suoi occhi, l'archetipo dello spirito ribelle e inquieto, in cui era naturale riconoscere e proiettare quella tensione interiore tipica dell'adolescenza, destinata poi a tradursi in un impulso di isolamento intellettuale – solitario e, talvolta, snobistico¹⁸ – riflesso nella parabola letteraria degli eroi partigiani. La straordinaria capacità di Marlowe di trasporre in scena la sregolatezza della propria enigmatica esistenza, spingendo ogni passione rappresentata fino alle estreme conseguenze, sembra già delineare il profilo del diabolico Heathcliff, protagonista di *Cime tempestose* di Emily Brontë – di cui Fenoglio realizzò il già citato adattamento teatrale – nel quale si identificava così tanto da evocarlo come nome di battaglia di uno dei suoi alter ego letterari¹⁹. Non a caso, nei suoi drammi, Marlowe fa della crudeltà e della vendetta strumenti essenziali della brama di dominio assoluto, dell'ossessione per il possesso e della frustrazione nel non poterlo ottenere, anticipando così uno dei temi centrali della stagione romantica che tanta parte esercitò sulla poetica dell'autore: la tensione verso l'irraggiungibile. Milton, vittima del proprio desiderio e incapace di tradurlo in azione con una dichiarazione esplicita, e Joel, che sceglie la fuga come unica possibilità di sopravvivenza a un amore condannato a restare nella sfera platonica, incarnano questa stessa tensione, riflettendo la dinamica tra aspirazione e impossibilità che pervade l'opera fenogliana. A proposito dei brani di Marlowe scelti da Fenoglio, Pietralunga osserva che la traduzione "è caratterizzata da un'impronta letteraria in perfetta sintonia con l'originale inglese [e] Fenoglio sembra attratto dalla lingua concreta dell'originale e dalla sua chiarezza di espressioni e di immagini"²⁰. La scelta di tradurre Marlowe rappresenta, innanzitutto, un'ulteriore testimonianza dell'interesse di Fenoglio per il teatro, suggerendo al contempo che anche la sua produzione drammaturgica meriterebbe maggiore attenzione critica. È inoltre indice della sua ricerca di un registro espressivo orientato verso una forma più incisiva e vibrante, capace di restituire con forza epica il nucleo del suo pensiero. Questo

¹⁷ La citazione è contenuta nella stessa lettera dell'8 settembre 1951 inviata a Italo Calvino, in B. Fenoglio, *Lettere 1940-1962*, op. cit., 31.

¹⁸ Sul disagio nutrito dall'autore rispetto all'establishment letterario si veda M. Allegri, «I russi nelle langhe: modelli culturali e moduli narrativi di Fenoglio», in G. Lonardi (a cura di), *L'elaborazione periferica*, Padova, Liviana Editrice, 1981, 125

¹⁹ «Ma se la guerra partigiana mi tirerà fuori di qui, avrò un nome di battaglia Heathcliff. Non dirglielo Beppe, che il tuo amore, una sera del dicembre 1943 ti ha detto che per lei tu somigliavi all'Heathcliff del famoso romanzo». B. Fenoglio, *Appunti partigiani*, a cura di L. Mondo, Torino, Einaudi, 1994, 15.

²⁰ M. Pietralunga, «Fenoglio traduttore di Marlowe "il diamante nero della letteratura inglese"», in *Sincronie*, 2005, n. 17-18, 15.

tratto si manifesta in modo particolarmente evidente negli scritti della maturità, quando l'autore si emancipa definitivamente dagli stilemi retorici e letterari, dando vita a quel grande stile che caratterizza *Il partigiano Johnny*:

la novità di Fenoglio scrittore sta nell'usare una lingua caricata, in tensione, di grado forte e superlativo, ma senza cambiar chiave saltando su e giù per la tastiera. Tende più al lapidario che all'abnorme, all'incisione formale, e ad energizzare il linguaggio contro ogni facilità narrativa o eccellenza lirica²¹.

In chiusura di queste note, che ripercorrono l'officina di traduzione di Beppe Fenoglio, riteniamo appropriato indugiare anche su *Antologia di Spoon River* di Edgar Lee Masters²². Quest'opera, oltre a costituire uno degli ipotesti da cui l'autore avrebbe tratto ispirazione per la stesura della pièce *Serenate a Bretton Oaks*, contribuisce a delineare il suo interesse per la letteratura inglese d'oltreoceano, confermando la vastità e la coerenza delle sue scelte letterarie. Sebbene critici come Francesco De Nicola avessero già da tempo evidenziato il suo interesse per la letteratura americana – come dimostrano, per esempio, le connessioni intertestuali che lo studioso ha rilevato tra *Soldier's Home* di Hemingway e *La paga del sabato*²³ –, ecco come un autorevole studioso quale Pier Vincenzo Mengaldo descrive la peculiarità della lingua fenogliana:

periferico come lo sono tipicamente tutti i piemontesi, Fenoglio parla dialetto e l'italiano, oltre a suonargli male per la sua scolasticità, lo respinge in quanto lingua della propaganda fascista; ma presto a correggere, o complicare, la situazione, interviene la cotta per l'inglese: non – si badi – l'angloamericano di Vittorini, Pavese e tanti altri, ma l'inglese insulare da Shakespeare a Hopkins, che fa tutt'uno con la sua passione per l'epoca elisabetiana e, ancor più, cromwelliana. L'inglese sarà sempre per lui la lingua ideale per un verso, esistenziale per l'altro²⁴.

Le traduzioni dell'*Antologia* testimoniano, invece, in modo inequivocabile quanto Fenoglio fosse un lettore attento e appassionato anche della letteratura americana, il cui linguaggio, pertanto, rivestiva per lui un ruolo tanto affascinante quanto formativo, al pari dell'inglese britannico. L'interesse di Fenoglio per quest'opera è attestato da una nota del suo diario risalente al 1954: "Camposanto vecchio di Murazzano. Conto di scriverne a fondo, non so ancora in

²¹ G.L. Beccaria, *La guerra e gli asfodeli. Romanzo e vocazione epica di Beppe Fenoglio*, Milano, Serra e Riva Editori, 1984, 19.

²² L'opera uscì per la prima volta in Italia nel 1943 per volontà di Cesare Pavese, più di venticinque anni dopo la data di pubblicazione americana.

²³ F. De Nicola, «Hemingway e Fenoglio», cit., 65-75.

²⁴ P.V. Mengaldo, *Il Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1994, 176-177.

qual forma. Certo si è che il camposanto vecchio di Murazzano mi ha fatto potentemente invidiare il grande spunto di E.L. Masters”²⁵. Le sue traduzioni, invece, furono condotte sulla base di un’edizione annotata del 1958, conservata nella sua biblioteca di testi in lingua inglese²⁶, e devono essere comprese alla luce dell’attenzione di Fenoglio per un linguaggio essenziale ma vigoroso. Gli epitaffi da lui selezionati si caratterizzano per un tono più colloquiale e per un realismo espressivo particolarmente vigoroso. L’autore americano, attraverso un’ardita sperimentazione formale – l’epitaffio pronunciato direttamente dai defunti – affidò la sua potenza visionaria a una polifonia di voci dialoganti. L’opera, inoltre, giunse in Italia in perfetta sintonia con l’esigenza, particolarmente sentita dai lettori dell’epoca, soprattutto tra i più giovani, di un futuro rinnovato e di un’esistenza “libera”, almeno sul piano individuale. Dietro l’apparente tonalità drammatica o pessimistica delle singole poesie, si intravede infatti la sintesi di una civiltà in cui il vero successo risiedeva nella capacità di superare le sovrastrutture imposte dalle convenzioni sociali, per riscoprire un’autenticità essenzialmente e profondamente umana²⁷. Come osserva Antonio Porta, lo scrittore americano effettua una “mimesi che rimodella linguaggi reali. I diversi linguaggi dialogano tra loro e si rispondono l’un l’altro, ora bassi, ora medi, ora retoricamente alti e perfino tendenti al sublime, a seconda della posizione e del ruolo dei protagonisti di quel dramma collettivo che Lee Masters ha messo in scena nello spazio immaginario del paese, insieme fantastico e reale, sul fiume Spoon”²⁸. Alla luce di quanto emerso finora sull’opera di Fenoglio e sul suo dialogo con gli autori in lingua inglese, appare evidente come questo messaggio – che individuava nella semplicità umana l’affermazione dell’individuo e nella schiettezza espressiva un modello da seguire – fosse perfettamente congeniale alla sua poetica. La sua incessante ricerca di un linguaggio autentico e incisivo lo portò, infatti, a lasciare ben tre redazioni di *Una questione privata* e a scrivere e riscrivere *Il partigiano Johnny*, fino a produrne anche una versione in lingua inglese²⁹.

A restituire con particolare efficacia il ruolo che la tradizione letteraria anglofona ebbe nella scrittura di Beppe Fenoglio interviene una suggestiva riflessione di Maria Corti proprio sul valore che il tradurre assunse per l’autore. La studiosa stabilisce un parallelo con un episodio del testo inglese *Ur partigiano*

²⁵ B. Fenoglio, *Opere*, a cura di P. Tomasoni, opera diretta da M. Corti, Torino, Einaudi, vol. III, 1978, 2012.

²⁶ Oggi in B. Fenoglio, *Quaderno di traduzioni*, op. cit., 84-175.

²⁷ Si veda «Giudizi critici», in E.L. Masters, *Antologia di Spoon River*, Milano, Rizzoli, 2007, 24-34.

²⁸ La citazione è tratta dall’introduzione di Maurizio Cucchi al volume E.L. Masters, *Voci da Spoon River*, Milano, Mondadori, 1994, X-XI.

²⁹ B. Fenoglio, *Il Partigiano Johnny*, in *Opere*, a cura di J. Meddemmen, con traduzione a fronte di B. Merry, Vol I.I, op. cit.

Johnny, in cui il protagonista si accinge a incontrare per la prima volta la missione inglese presso cui è stato inviato come interprete. Il suo stato d'animo viene paragonato a quello di un uomo che, dopo aver scritto innumerevoli lettere d'amore a una donna sconosciuta, si prepara finalmente al primo incontro. Secondo Corti, le incessanti traduzioni di Fenoglio rappresentano proprio queste lettere d'amore indirizzate all'Inghilterra (e noi ci sentiamo di aggiungere all'America): "Un amore che è durato tutta la vita, perché Fenoglio per tutta la vita ha tradotto testi inglesi, dai tempi della scuola al 1961, cioè fino a un anno e qualche mese prima della morte"³⁰.

Se la storia della letteratura è, fondamentalmente, la storia di una riscrittura perpetua, così come si suggeriva in apertura, il caso di Beppe Fenoglio dimostra come questo processo non sia mai un semplice atto di ricezione, ma un confronto attivo, talvolta conflittuale, con modelli e tradizioni. La sua scrittura non si limita ad assorbire influenze, ma le attraversa, le filtra e le reinventa, rinegoziandole in una prospettiva profondamente individuale e irriducibile. Fenoglio non è un autore che si lascia plasmare dalla tradizione: la interroga, la sovverte e, soprattutto, la mette alla prova nel proprio linguaggio. Il suo rapporto con la letteratura anglofona non è un tributo, ma un atto di appropriazione consapevole, una scelta di campo che diventa cifra stilistica e identitaria. La lingua inglese, per lui, non è solo un codice da tradurre, ma un paradigma espressivo che gli consente di affrancarsi dalle rigidità della lingua italiana, elaborando una prosa antiretorica e vigorosa.

In questa continua tensione tra assorbimento e reinvenzione, tra tradizione e scarto, si colloca la specificità della sua opera. Fenoglio non traduce per esercizio, ma per necessità; non riscrive per rielaborare, ma per trovare la propria voce. E proprio in questa ricerca ostinata, nel suo incessante lavoro sulla parola, si manifesta la natura più autentica della sua scrittura: una letteratura che è insieme resistenza, sottrazione e inesauribile tensione verso un linguaggio che, come la sua stessa idea di letteratura, non si lascia mai definitivamente fissare.

³⁰ M. Corti, *Beppe Fenoglio. Storia di un continuum narrativo*, Padova, Liviana, 1980, 23.

Sezione III

**L'esperienza del vissuto
personale nei percorsi
di professione e di vita**

14. L'occhio pedagogico sul mondo e sulla (mia) vita

Giuseppe Laneve

14.1 A mo' di introduzione

La gentile richiesta di partecipare a questo interessantissimo progetto di ricerca mi è giunta proprio nel corso di quei giorni che, una volta superati i primissimi successivi all'evento e solitamente "pieni" di faccende da "sbrigare", sono quelli in cui si è chiamati alla prova più dura, quella di fare i conti con l'assenza, sperimentando il vuoto. Dimensione, quest'ultima, che estremizza la prova laddove la presenza è stata, come nel caso, da sempre votata a *riempire* gli spazi, ma che, al tempo stesso, apre nuovi *orizzonti riempitivi* se, riprendendo quanto detto dal filosofo portoghese José Gil, "dal vuoto nascono i pensieri unici, mai pensati prima"¹. Ecco che non ho esitato un momento ad accettare l'invito – al tempo del tutto informale e da definire – perché in esso ho immediatamente colto il segnale vivo – che dunque non era un caso mi giungesse allora – di uno degli insegnamenti di mio padre Cosimo, forse dovrei dire l'insegnamento, quello, appunto, della *progettualità*. L'occasione che mi veniva offerta, proprio in quelle ore, di poter pensare – da lì a poco – a scrivere di lui, peraltro nella prospettiva tracciata chiaramente da questo volume, e quindi quella molto umana della ricostruzione e valorizzazione delle radici, insieme ad altri colleghi, è stata una ventata di aria pulita. Un modo per pensare a riempire di significati uno spazio dell'animo. Qualcosa che a lui sarebbe piaciuto moltissimo. Qualcosa a cui non potevo sottrarmi.

Il richiamo a questo profilo temporale, oltre che importante per delineare in modo ancor più definito il mio stato d'animo, è servito come *incipit* di questo mio contributo che, altrimenti, sarebbe risultato parecchio faticoso alla luce

¹ J. Gil, *Portugal Hoje. O Medo de existir*, Lisbona, Relógio d'Água, 2005, 7.

della vertiginosa corsa delle tante cose da dire a prendersi il primo posto, peraltro da tutte ampiamente meritato.

Invero, non credo sia opportuno nascondere le enormi difficoltà schiuse dall'aver scelto il proprio padre quale figura di riferimento da tratteggiare per provare a delineare i contorni della mia personale identità professionale. Le immagini e i suoni che si stagliano nella memoria, nel pensiero e nel cuore aprono un tale ventaglio emotivo, arricchito incessantemente da ricordi quotidiani di (e che fanno) una vita, per cui isolare alcuni pezzi, metterli in fila e dare a essi persino una struttura è operazione che richiede un tasso di lucidità soggetto ogni istante a un inevitabile fallimento. Ragion per cui occorre fare una scelta, per definizione parziale e rivedibile.

Mi affido a quattro parole, *progetto*, *maestro*, *relazionalità* e *scrittura*, nella convinzione – questa poco vacillante – che esse (più forse di altre) mettono in luce quelli che a me sono parsi i tratti della figura di mio padre che più ho osservato e ascoltato, introiettato e vissuto. Parole ognuna delle quali è portatrice di un bagaglio di esperienze definibili singolarmente, ma che per essere colte nella loro finalità di respiro più lungo vanno tenute insieme.

14.2 La *libertà* come premessa

Tutte devono essere in qualche modo precedute da una parola ulteriore – che si pone quale vero e proprio *prìus* di ognuna di esse – che mi piace raccontare attraverso un episodio, ormai risalente a quasi trent'anni fa, eppure ancora capace di restituire il senso più profondo del tratto identitario che mio padre ha fortemente voluto offrirmi come modello esistenziale, nonché di dire molto della sua personale postura rispetto al vivere. Motivi, entrambi, che rendono questo episodio un'immagine sempre perfettamente nitida ai miei occhi.

L'immagine è quella di una tavolata, nella nostra casa di campagna, una domenica di agosto di metà anni Novanta. Era una giornata di festa, incentrata sulla mia partenza – da lì a qualche giorno – per l'Accademia di Livorno, dove avrei svolto, avendo superato le altre due fasi di selezione, il tradizionale tirocinio mensile propedeutico, in caso di esito positivo, all'iscrizione come cadetto della Marina Militare. Ci tengo a precisare che non si trattava di una mia vera aspirazione né tantomeno di un sogno da bambino, che invece non si scostava da quello di impugnare un volante di una Formula 1. Piuttosto la catalogherei come una (temporanea) fascinazione tardo-adolescenziale di chi aveva tutt'altro che le idee chiare sul proprio futuro. Ma non è questo che conta, quanto il fatto che tutti i familiari riuniti attorno a quel tavolo fossero particolarmente contenti. Ricordo, in particolare, l'entusiasmo di mio nonno materno che vedeva in quella mia esperienza, e quindi in quel mio probabile sbocco professionale, un particolare motivo di orgoglio e vanto. Tutti contenti tranne lui, mio padre.

La sua posizione era stata sin da subito, cioè da quando accennai alla possibilità di quel tipo di percorso, molto chiara e me l'aveva, come abitualmente faceva, espressa in più occasioni, non ultima quella domenica a quel tavolo: pur non ostacolandola in concreto in nulla, tutt'altro, quella scelta non la non condivideva, perché tracciava una traiettoria di vita, non solo professionale, del tutto antitetica rispetto a ciò che egli riteneva l'ingrediente irrinunciabile nel percorso di vita di ciascuna persona: la *libertà*. Nel pieno rispetto, figurarsi il contrario, dell'istituzione della Marina Militare e della serietà e complessità del percorso di studi volto a formarne i futuri ufficiali, mio padre non ne poteva condividere il presupposto di fondo e quindi il paradigma in esso sotteso: quello di un'idea di essere umano, vuoi o non vuoi, plasmato all'obbedienza, che deve stare in (pre)determinati binari, formato a riconoscere (e a vivere entro) una struttura verticistica condizionata dalla volontà di un superiore. "Il professore universitario" – la sua professione – "è il mestiere più bello al mondo, perché si è davvero liberi", era solito, e quindi non solo nella circostanza appena richiamata, ripetere a tutti e soprattutto a me. Non avevo, al tempo, gli strumenti per cogliere la potenza di questo messaggio, neanche quando, appena qualche giorno prima che quel periodo di tirocinio si concludesse, decisi di abbandonare quella strada (anche perché i primi riscontri nello studio dell'algebra furono piuttosto impietosi). Ma sono state parole che – carsicamente – hanno accompagnato il mio cammino di crescita e che, pur al netto di alcune distorsioni facilmente riscontrabili nella pratica, ben messe in evidenza da Joseph Halevi Horowitz Weiler², hanno svelato ad anni di distanza la loro forza educativa.

Il mio percorso di ricerca, più in avanti intrapreso, non ha fatto altro che rivitalizzare di continuo quelle parole. Qualche mese fa mi è capitato di rileggere alcuni interventi in sede di Assemblea Costituente di Aldo Moro, il quale, nel corso del noto dibattito su istruzione pubblica e privata, una volta preso atto che ci si stava ritrovando attorno alla parola *libertà*, aggiunse che questa circostanza non poteva stupire, perché quando si parla, come nel caso, di educazione, ci si trova di fronte a qualcosa "nella quale [...] l'idea della *libertà* è assolutamente connaturata; siamo di fronte ad un processo che crea spiritualmente l'uomo, che, ponendolo a contatto colla realtà, lo rende cosciente di sé e del mondo, padrone di sé, veramente uomo. Dire umanità vale quanto dire *libertà*; dire educazione, che forma l'uomo, vale quanto dire *libertà*, senza della quale l'uomo non esiste"³.

E l'educazione, non è certo un caso, è stata la luce costantemente accesa nella testa e nell'agire di mio padre.

² J.H.H. Weiler, «Consigli ai giovani ricercatori», in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2017, n. 3, in part. 721.

³ A. Moro, *Assemblea Costituente*, Seduta pomeridiana 22 aprile 1947.

Sono cresciuto accompagnato dalla pubblicazione dei suoi libri, in particolare i primi due, *Retorica e educazione* e *Lingua e persona*⁴, entrambi titoli che agli occhi di un ragazzino di neanche dieci anni parevano incomprensibili. A questi, che non rappresentavano di sicuro i soli suoi scritti di fine anni Ottanta ma certamente quelli più visibili (almeno ai miei occhi), aggiungo un terzo, pubblicato qualche anno più avanti, *Parole per educare*⁵, libro che chiude un ciclo, quello della mia infanzia e della mia adolescenza, segnato in maniera indelebile da una figura paterna che, vuoi o non vuoi, si distingueva nettamente rispetto a quella dei miei coetanei e dei miei compagni di scuola.

14.3 Progetto: la forza generativa del progettarsi studiando

Come anticipato, ho scelto di affidarmi ad alcune parole. La prima – già evocata nelle righe iniziali – è *progetto*, che ne chiama a sé altre: fatica, tenacia e pazienza.

Ogni istante della sua vita è stato speso a immaginare, pensare, costruire, modellare, perfezionare nuove sfide. Il suo percorso esistenziale, quello che identifica il tuo essere *nel* mondo e *per* il mondo, il senso di te, non ha mai esitato nella scelta tra le due alternative – da un lato quella minima, conservativa, in fondo piena d’agio e di ripetitività, *l’esistere*; dall’altro, l’opzione coraggiosa, quella del tuffarsi nell’inedito, nell’incerto, nel non battuto, decodificandolo e rendendolo proprio, dell’inventare e creare, assumendo su di sé il paradigma pieno dell’essere umano, e dunque il *vivere*⁶. Mai un tentennamento rispetto a questo bivio cruciale. Solo la seconda è stata l’opzione più autenticamente umana nella sua concezione dell’uomo e della vita.

Ciascun giorno della vita – questa la *forma* del suo modello – va interpretato come dimensione spazio-temporale che merita l’attribuzione di un significato, che passa attraverso il gesto umano di imprimergli in qualche modo una direzione, facendo *dire* allo stesso qualcosa. In questo c’è tanto della poesia di Constantinos Kavafis, poeta a cui dedicava – soprattutto negli ultimi anni – molte sue (ri)letture⁷. La giornata, quindi, come frammento molecolare di quell’orizzonte ricco del vivere, non già mero tassello numerico, sempre uguale, ripetitivo – contraddistinto dal trascinarsi, dal cullarsi – del più banale esistere. Impossibile per me accostare la figura di mio padre a quella del “dolce far

⁴ C. Laneve, *Retorica e educazione. Analisi storico-critica*, Brescia, La Scuola, 1981; C. Laneve, *Lingua e persona*, Brescia, La Scuola, 1987.

⁵ C. Laneve, *Parole per educare*, Brescia, La Scuola, 1994.

⁶ C. Laneve, *Dall’esistere al vivere. La sfida dell’educazione*, Barletta, Cafagna Editore, 2021. “Terribile è morire senza essere vissuto davvero ed essere semplicemente esistiti”, così G. Ravasi, «Il fiume e l’oceano», in *Domenica Sole 24 ore*, 11 agosto 2024.

⁷ C. Kavafis, *Cinquantacinque poesie*, a cura di M. Dalmati e N. Risi, Torino, Einaudi, 1974.

niente”. Peraltro, lo ha scritto egli stesso: la vacanza per lui non era mai “vacanza [...] da tutto; non vacanza mentale, né vacanza morale: sarebbe come dire vacanza *dalla vita*”⁸.

Il suo progetto – di cui sono stato testimone quotidiano e quindi privilegiato – è stato quello di costruirsi *step by step* sul (e attorno al) sapere. Non già quello che zavorra le menti, attraverso il semplice accumulo nozionistico, bensì quello che si risolve nell'autosviluppo epistemico, nel potere di sintesi, nella capacità ermeneutica⁹. Un sapere, in fondo, che imprime una direzione all'anima, e che dà senso alla vita¹⁰. Un costruirsi, pertanto, pigiando “solo” due pedali: lo studio e la ricerca. Studio e ricerca che nella sua personale interpretazione hanno trovato il loro tempo e il loro spazio. Declino entrambi al singolare non già perché unici bensì perché unitari.

14.3.1 *Il tempo per lo studio, sempre cercato, voluto, trovato*

Quanto al tempo, sono stati la lettura, e anche la ri-lettura¹¹, la scrittura, a mano, con la sua meravigliosa Olivetti o con i diversi notebook degli ultimi decenni, lo sfogliare carte, volumi, vocabolari le istantanee che giorno dopo giorno hanno messo via via più a fuoco l'immagine di mio padre ai miei occhi. Ho sempre percepito che qualunque altra cosa, affetti strettissimi e calcio¹² (giocato, con appuntamento fisso il sabato pomeriggio sino agli ultimi giorni, e seguito in Tv) a parte, lo impegnasse, e ce ne sono state tante, lui la considerasse come tempo in qualche modo, comunque, “sottratto” allo studio, e che, come tale, andasse recuperato. Quindi, il tempo per lo studio non è stato mai residuale, ciò che si fa non appena si può, ma sempre voluto, cercato, trovato.

E questo non già e “solo” durante i tanti anni dentro l'Università, ma anche, anzi soprattutto, una volta fuori ruolo, periodo quest'ultimo, nel quale l'attività di una vita, leggere, rileggere, studiare, appuntare, scrivere, riscrivere e pubblicare, si è tutt'altro che interrotta, conoscendo, al più, una re-distribuzione delle forze e delle energie in favore dello scrivere di sé, volto a rielaborare il suo cammino. Uno scrivere, quindi, “senza lacci”¹³. Emblematica è, ancora, un'immagine, quella di mio padre seduto al suo posto sul divano, intento a “sbirciare”

⁸ C. Laneve, «Sotto il cielo indaco di Martina Franca», in *Quaderni di didattica della scrittura*, 2009, n. 11, 133.

⁹ C. Laneve, «Il sapere della mente», in Id. (a cura di), *Per una pedagogia del sapere. Tèlefo e lo studio*, Brescia, La Scuola, 2000, 36.

¹⁰ C. Laneve, *Dall'esistere al vivere*, op. cit., 168.

¹¹ Sul valore della rilettura, si veda E. Canetti, *Die Fliegenpein* (1992) (trad. it. *La tortura delle mosche*, Milano, Adelphi, 1993).

¹² Di didattica del calcio ne ha scritto in C. Laneve, *Il campo della didattica*, Brescia, La Scuola, 1997, 179 ss.

¹³ C. Laneve, *Senza lacci. Le plaisir du texte*, Barletta, Cafagna Editore, 2019, 18-19.

la Tv, tradizionale tempo per il relax, ma sempre accompagnato dal suo cumulo di carte, libri, matite bicolori, penne, appunti ecc.

Non posso non soffermarmi un attimo di più su una parte di questa vorticoso attività che mi ha riguardato personalmente: quella della raccolta e della catalogazione del materiale per suo figlio. È davvero impossibile quantificare la mole di appunti e di ritagli di giornale, meglio degli inserti culturali settimanali, *Tuttolibri de La Stampa*, *La Lettura del Corriere della Sera* e *Domenica del Sole 24 ore*, che mio padre mi ha, con grandissima cura e con occhio scientifico attentissimo, confezionato e conservato in modo tale che potessi trovarla ogni qualvolta riuscivo a rientrare a casa anche per un paio di giorni. È stato il suo pensiero costante per me, il suo prendersi cura di me, anche a distanza. È stata un'ulteriore via di dialogo tra noi due.

14.3.2 *Il suo eden e le sue dépendances*

Passando allo spazio, il percorso di costruzione del proprio sapere ha trovato il suo luogo, quello di un inesauribile mosaico di libri (migliaia), tutti letti, riletti, sottolineati – rigorosamente a due colori, il rosso per gli aspetti formali, il blu per i contenuti –, appuntati, in fondo davvero studiati, di ritagli di giornali, di appunti manoscritti, di bozze, di post-it, di cartelle tematiche, di scarti che hanno una “voce ascosa”¹⁴. Un mosaico che “perde” valore se meramente descritto da chiunque non ne sia l'Autore, trovando invece la sua più sublime affermazione solo nel momento in cui si riesce a viverlo, aprendo gli occhi, ma soprattutto l'animo e il cuore alla consistenza, alle geometrie, ai colori, ai sapori, ai suoni, agli odori, alla linfa (eternamente) vitale del suo studio, autentico paradiso dell'anima (non solo la sua), il suo *eden*¹⁵. Uno spazio del quale non poteva fare a meno, non riuscendo a separarsene che per lo stretto necessario. Uno spazio del quale era gelosissimo, nel quale le persone (solo quelle più vicine) potevano sì muoversi ma prestando grandissima attenzione. L'accesso alla stracolma libreria non era per nulla libero. Se desideravi usufruirne, se volevi ricercare un testo, con la quasi assoluta certezza di trovarlo, non potevi affidarti al “fai da te”: dovevi rivolgerti a lui che, a fronte di una richiesta che lo rendeva entusiasta, sapeva, con invidiabile precisione, dove attingere. Proprio lo scorso anno mi chiese indietro la sua edizione di *Essere e tempo* di Heidegger¹⁶, che mi aveva prestato qualche anno prima per i miei studi (era una sua abitudine). Non sono stato tempestivo, ma ora è di nuovo al suo posto, tra le sue carte.

¹⁴ C. Laneve, *La voce ascosa degli scarti. Teche di un'epifania del pensiero*, Barletta, Cagnina Editore, 2018.

¹⁵ Ivi, fotografia dopo p. 48.

¹⁶ M. Heidegger, *Sein und Zeit*, 1927 (trad. it. *Essere e tempo*, a cura di P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1970).

Con tutto questo non voglio dire che quello appena descritto fosse l'unico spazio dedicato allo studio. Tutt'altro. Se ogni momento era giusto per studiare, lo era anche ogni spazio. Era solito, infatti, ricrearsi piccoli angoli di studio, completi di tutto ciò che occorreva per quell'idea, per quel progetto, in altri luoghi temporanei, piccole *dépendances* del suo *eden*. Ho già detto del divano, ma dovrei aggiungere la poltrona, il tavolo in cucina ecc. Ma, su tutti, quella che ha rappresentato la versione estiva del suo *eden*, quella che naturalmente, nel senso letterale del termine, perché aiutata dalla natura, prendeva forma ogni estate nella casa in campagna, la stessa della tavolata di cui sopra, così "centrale", nel suo collocarsi proprio all'incrocio tra tre province pugliesi – equidistante dai due mari, lo Jonio e l'Adriatico – eppure così "isolata" da tutto e tutti, circondata dai colori, dai suoni, dai profumi intensi della Puglia profonda. In questo luogo, o come definito da lui stesso, "non-luogo"¹⁷, mio padre si "ritirava" nei mesi estivi, sempre anticipati e prolungati il più possibile, e continuava instancabilmente a portare avanti le sue letture e le sue scritture, il suo studiare, circondato (e in qualche modo incitato e accompagnato) da una natura magica e sorprendente – fatta di mille cromature, di tanti profumi e diversissimi suoni¹⁸ – e da un silenzio (degli umani) che, pur "assordante, cosmico, irreal", è stato sempre *logos*, cioè pensiero, colloquio con sé stesso, ricerca dell'idea, della parola che dice, della parola autentica¹⁹.

Un tempo e uno spazio che spesso erano dedicati alla rilettura dei classici volumi²⁰, acquistati sin da giovanissimo, perché il suo investimento è stato sempre solo nella cultura. E, quindi, davvero solo per citarne alcuni tra i tantissimi, quelli di Kant, Popper, Mounier, Foucault, Perelman, Eco, (il già richiamato) Heidegger, Gadamer, De Saussure, de Montaigne, e ancora Dante, Barthes, Calvino, Bufalino ecc.

Quel mosaico di libri (e tanto altro) è stato costruito pezzo dopo pezzo, in splendida solitudine, che non significa senza l'aiuto e il confronto con gli altri (tutt'altro), quanto piuttosto potendo contare, sempre, su una inossidabile certezza: quella di fare costantemente affidamento su una risorsa rivelatasi ai miei occhi – che sono quelli che giustificano questo scritto, ma in realtà la platea degli

¹⁷ C. Laneve, «Sotto il cielo indaco», cit., 133.

¹⁸ L. Bergamin, *I giardini degli scrittori. Viaggio nei luoghi botanici dell'ispirazione*, Torino, EDT, 2024.

¹⁹ C. Laneve, *op. ult. cit.*, 135.

²⁰ C. Laneve, *La voce ascosa degli scarti, op. cit.*, 53, dove esprime il suo "desiderio", quello di "ritornare sui testi già noti per rileggerli *avec aisance*". Rileggere un libro è "molto di più" (di leggerlo), "è reinterpretare un testo, scoprirne i significati che, alla prima lettura, non erano stati colti anche perché il lettore è mutato: nella finezza del gusto, nell'acutezza critica, nel giudizio maturo. È approfondirlo, toccarne il fondo roccioso dei temi, se c'è, e alla fine, raggiungerlo con uno scandaglio lento, cauto, tenace", *ivi*, 55.

spettatori è allargata e comprensiva di tutti coloro che hanno interagito con lui – inesauribile, vale a dire la sua forza di volontà, la sua tenacia, quella capacità, per me irripetibile, di resistere alle tante avversità (principalmente di salute), di non sentire la fatica dello studio, di non arrestare mai il (suo) cammino. Il suo desiderio di conoscenza ha sempre vinto la (più autentica) fatica.

La sua vita quotidiana è stata una dedizione – termine la cui etimologia, come ricorda Nunzio Galantino, soprattutto guardando al prefisso *de* che precede il verbo *de-dere* e il sostantivo *de-ditio* (darsi, arrendersi), ci consegna sì una capitolazione, ma nel senso creativo della parola²¹ – allo studio, alla ricerca, al sapere.

Non è questa la sede, sia per ragioni editoriali sia per congruità con l'idea del volume, per ripercorrere le più significative linee di ricerca tracciate – e lasciate – da mio padre. Mi interessa però sottolineare ciò che ha rappresentato il perno di tutto il suo studio, e che ha rappresentato per me una preziosissima fonte da cui attingere una volta che, a dire il vero “casualmente”, i miei interessi di ricerca sono confluiti nei suoi: l'educazione, che significa, per dirla con lui, ciò che consente all'essere umano di esprimere nella sua interezza il suo essere persona. Un percorso che passa dalla progettualità del proprio io, dal prendersi cura di sé e dell'altro, dal sapere²². In fondo, il pieno sviluppo della persona umana che è, come noto, il fine ultimo dell'intera trama costituzionale.

14.4 (L'essere) *maestro*

Questa continua opera di attribuzione di senso al suo vivere, di costruzione del suo *kairós*, ha avuto bisogno di completarsi con l'esigenza di lasciare un segno – e dunque dare un senso – anche negli altri, svelando la sua vocazione a essere Maestro. Si tratta, nelle sue parole, di quella virtù dell'essere umano, edificata sulla competenza, sull'autorevolezza, sulla credibilità e sul prestigio, tesa ad “accendere nel soggetto in formazione il desiderio di essere persona”²³, ponendosi come un'identità personale “che cammina *nella* libertà ed è tendenzialmente generativa *di* libertà” – ecco che (ri)appare quella parola–, “che mette spesso in crisi, o soltanto, sospende, nell'altro/a le certezze, genera in lui/lei l'evento singolare del dubbio e quello della domanda, mantenendone viva la tensione verso il nuovo e l'inedito”²⁴.

²¹ N. Galantino, «Dedizione, Abitare le parole», in *Domenica Il Sole 24 ore*, 18 agosto 2024.

²² La pedagogia, per lui, è fra i saperi contemporanei, quello dotato di maggiore carica progettuale, si veda C. Laneve, «Non impigrire l'“occhio pedagogico”», in AA.VV., *Persona e educazione*, Brescia, La Scuola, 2006, 307.

²³ C. Laneve, *Dall'esistere al vivere*, op. cit., 193.

²⁴ Ivi, 194.

Maestro quindi nella pienezza del significato del termine *magister*, che sprigiona la sua autentica forza educativa nell'azione attestativa: la persona "si educa non tanto, in forza del 'dire' del maestro, quanto, e soprattutto, in forza del suo 'agire'"²⁵, attingendo dunque ispirazione continua dall'esempio del maestro. Riassumendo, come lui ha fatto: "poche parole, molti gesti (esempi, azioni, comportamenti) [...] dare bellezza alla conoscenza e innescare la passione per tutto quello che si fa"²⁶.

Maestro a tutto tondo, perché ha conquistato, sperimentato e vissuto, lasciando tracce indelebili, tutte le tappe di questa straordinaria carriera.

Non c'ero (ancora) quando nel lontano 1959, a soli diciannove anni, prendeva la corriera per andare a seguire le lezioni universitarie e, sempre in corriera, rientrava per raggiungere, di "corsa", sulla sella di una Lambretta, un piccolo e sperduto paese della provincia pugliese dove lo attendevano i suoi alunni della scuola elementare, i suoi ragazzi. Non c'ero, ma i suoi racconti uniti alle testimonianze gioiose di persone di mezza età, i ragazzi di allora, con molti dei quali ha mantenuto i contatti a distanza di oltre sessant'anni, mi hanno regalato l'onore di (ri)vivere quell'esperienza. Così come non c'ero nei pochi anni in cui ha insegnato alle scuole medie.

C'ero – seppur molto piccolo – quando, superando concorsi e nel contempo studiando, gli alunni erano diventati quelli di un liceo (che raggiungeva sempre in corriera).

C'ero, e ci sono stato in pieno, in tutto il suo percorso universitario che si è poggiato principalmente su due gambe: una prima, quella dell'Università degli Studi di Bari, dove, nonostante un ingresso ritardato rispetto alla media, ha svolto rapidissimamente l'intera carriera accademica, venendo chiamato Professore ordinario e dove ha ricoperto prestigiosi incarichi istituzionali – la Presidenza della Facoltà di Scienze della formazione su tutti; una seconda, aggiuntasi più tardi, quella dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella quale ha ricoperto incarichi didattici per oltre trent'anni, che gli ha consentito di vivere, soprattutto negli ultimi anni fuori ruolo e dunque liber(at)i da impegni istituzionali, un'esperienza umana con studenti e colleghi napoletani di altissima intensità.

Proprio in riferimento a questa specifica (e centrale) parte del suo percorso magistrale, quella universitaria, ho potuto osservare – era solito portarmi in (e farmi vivere la) Università con lui – lo spirito con il quale affrontava quotidianamente la comunità accademica e, soprattutto, la grande energia e cura che riversava nella lezione universitaria, momento in cui la sua carica educativa esplose in tutta la sua potenza. Mai ho visto, nelle tante occasioni in cui sbirciavo dalla porta dell'aula o quando, con maggior coraggio, mi sedevo tra gli studenti, mio padre fare lezione seduto alla cattedra: sempre un andirivieni tra i

²⁵ Ivi, 208.

²⁶ Ivi, 209.

banchi, sempre un tono di voce che rendeva inutile il microfono, sempre un'ininterrotta ricerca dell'interlocuzione con i ragazzi, costruendo con loro – con ciascuno e con tutti – una relazione profonda, appassionata, che, appunto, voleva lasciare il segno²⁷. Peraltro, l'attività di insegnamento e la didattica tutta sono state uno dei suoi campi di ricerca più esplorati e nei quali più incisivi e lungimiranti sono stati i suoi studi²⁸.

Mi piace, ancora una volta, concludere sul punto con un'immagine, anche perché davvero capace di fare sintesi – ai miei occhi – di quale significato abbia avuto per mio padre costruirsi una vita attorno all'essere *magister*. Non particolarmente incline a organizzare feste, egli volle con grande determinazione pensarne, programmarne e metterne in piedi una, quella celebrativa del sessantesimo anniversario, ricorreva il 1° settembre 2019, dalla sua (prima) presa di servizio come maestro di scuola elementare. Era quella, per lui, l'occasione giusta per fare festa. Impossibile descrivere in modo pieno la gioia e la fierezza con le quali io e tutta la famiglia lo osservavamo nel momento in cui, nel dare il benvenuto ai suoi ospiti, in piedi e microfono in mano, si pregiava della presenza, alla sua sinistra, di uno di quei ragazzi della scuola elementare del 1959, uno dei suoi primi(ssimi) alunni e, alla sua destra, di una giovane laureatasi con lui nel 2014 all'Università Suor Orsola Benincasa, e che da allora lo seguiva quotidianamente nella sua attività di ricerca, quella che accademicamente può dirsi una sua allieva: la sua ultima. Tutto intorno una tavolata composta da alcuni, non certo tutti, dei suoi scolari, studenti, allievi – accompagnati dalle rispettive famiglie – individuati affidandosi a coloro, per nulla pochi, con i quali aveva nel tempo, e nel corso di tanti anni, mantenuto vivi i contatti, ma tenendoci molto al fatto che per ogni ordine e grado di scuola da lui percorso, cioè tutti, ci fosse almeno un rappresentante.

Il senso di quella festa stava nella presenza viva di quelle persone, ognuna con un proprio vissuto, capace di testimoniare e rinnovare, come hanno fatto in quella occasione, l'irripetibile unicità del suo percorso di maestro²⁹.

14.5 La bellezza della *relazionalità*

Siamo, quasi senza accorgercene, giunti nell'area semantica della terza parola significativa, quella della *relazionalità*.

²⁷ Si vedano le opportune osservazioni relative all'insegnamento formulate da J.H.H. Weiler, «Consigli ai giovani ricercatori», cit., 732-733.

²⁸ Non a caso, l'ultimo volume da lui pubblicato è sul tema, C. Laneve, *Il sapere didattico*, Roma, Armando Editore, 2023. Si vedano anche, *ex multis*, Id., *Manuale di didattica. Il sapere sull'insegnamento*, Brescia, Scholé, 2017; Id., *Il campo della didattica*, op. cit.; Id., *Per una teoria della didattica*, Brescia, La Scuola, 1993-97.

²⁹ Ancora, sull'importanza di lasciare un segno nei propri studenti, si veda quanto scritto da J.H.H. Weiler, «Consigli ai giovani ricercatori», cit., 732.

Muovendo da una premessa essenziale, al punto che è stata oggetto ripetuto delle sue ricerche, ovvero la centralità dell'altro (da sé) nell'esperienza di vita di ciascuno, come occasione anche per conoscere e (ri)conoscere sé stessi³⁰, ha fortemente creduto nell'importanza del creare, mantenere, rinvigorire e rinnovare quotidianamente relazioni possedute da un'umanità piena, inebriante, contagiosa, (quasi) infettiva. Ovunque riconosceva autenticità nell'essere, nell'esserci, nel porsi, e dunque il *proprium* dell'uomo, mio padre apriva, cuciva, tesseva e rigenerava relazioni. Non a caso, credo, il suo amore per il Sud, cioè verso un modo di essere al (e guardare il) mondo, certificato in maniera inoppugnabile dai suoi racconti di una Napoli scoperta tardi (e se ne rammaricava molto), ma ampiamente vissuta negli ultimi suoi trent'anni, è stato viscerale, potente, contagioso³¹.

Ho detto ovunque, ma qui mi interessa far luce su quanto questo suo spendersi abbia trovato un suo terreno di elezione proprio nella comunità accademica. Comunità appunto che egli intendeva sempre nella sua ampia e plurale composizione: i tanti colleghi, sul piano nazionale e internazionale, con i quali ha costruito e intrattenuto rapporti e relazioni di grande apertura, centrati esclusivamente sulla bellezza del fare ricerca, i numerosi allievi, i tantissimi studenti e anche tutti gli altri profili professionali che ogni giorno fanno funzionare la macchina amministrativa e logistica dell'università, insomma tutti coloro che formano quella che Beniamino Caravita ha chiamato una "comunità di destino"³², per mio padre sono stati sempre, prima di tutto, persone, nei confronti delle quali far sentire costantemente la sua presenza. Vieppiù nei momenti di

³⁰ C. Laneve, «Lo scrivere pensato, ossigeno per la società democratica», in Id., *La scrittura come gesto politico*, La beauté d'une pratique, Barletta, Cafagna Editore, 2018, 21-22, dove, riprendendo argomenti già espressi altrove, ha chiaramente affermato che "l'altro si presenta sotto la figura della duplicità/ambiguità. Se, infatti, da un lato, non posso non riconoscerne la diversità rispetto al mio io nel senso etimologico che il termine diverso denota (*dis-versus*, da *dis-vertere*, volgersi altrove, epperò volto non nella stessa (mia) direzione, bensì volto *contro* dal *dis-* prefisso nominale, con valore negativo) [...] da un altro lato, devo riconoscere la differenza dell'altro (nel senso forte che il termine differenza suggerisce: da *dis-ferre*: portare), ciò che l'altro mi porta". Più avanti, specifica che "nell'alterità, intesa come differenza (*dis-ferre*), da lei o lui incarnata, sono implicite una promessa (da *ferre*, *portare*) e una *sfida* (dal *dis*, prefisso separativo) alle quali non devo sottrarmi". "Non posso infatti non correre il rischio dell'incontro e, soprattutto, non devo evitare il rapporto con l'altro/a: non tanto per un generico altruismo, quanto per fare chiarezza su chi sono io) [...] è attraverso l'altro che mi riconosco". Ho personalmente ripreso questi concetti in G. Laneve, «Pluralismo e limite (al potere e per l'altro): declinazioni della Costituzione come modo di guardare al mondo», in *Consulta Online*, 2019, n. 1, in part. 493.

³¹ Si veda C. Laneve (a cura di), *I valori del Sud e la persona. Un contributo alla paideia del XXI Secolo*, Lecce, Pensa Multimedia, 2003.

³² B. Caravita, «L'autonomia universitaria oggi», in *federalismi.it.*, 2021, n. 25, XIV.

difficoltà. Una parola, pronunciata dalla sua voce unica, nutrita di senso da chi alle mie orecchie è stato il più grande “caricatore” di essere umani, era diversa, era un raggio di sole, era un bollore dell’anima.

Impossibile contare le telefonate che mio padre faceva nei giorni di festa, e non solo nelle giornate canoniche (Natale, Domenica di Pasqua, primo dell’anno), nel corso delle quali era sua abitudine sparire nel suo studio per comporre i numeri e intrattenersi anche brevemente al telefono con i colleghi, ma anche in quelle più desuete, per esempio il giorno di Ferragosto. Impossibile che dimenticasse un onomastico; a volte, saltava qualche compleanno. Privilegiava, appunto, la telefonata, la viva voce al messaggino sms o whatsapp, cui pure ricorreva con poca voglia negli ultimi anni, giammai quello uguale per (e inoltrato a) tutti.

Ma, soprattutto, il suo – ai miei occhi e alle mie orecchie – è stato sempre uno spendersi *per* l’altro. Il suo interesse, infatti, non è mai stato solo quello egoistico volto a veder realizzarsi i suoi progetti, ma si curava e si occupava – oltre alle parole dette a voce c’erano i gesti, i comportamenti, le azioni – del fatto che ugualmente prendessero forma e proseguissero quegli degli altri. La sua porta è stata sempre aperta, anzi spalancata. Anche, e vorrei dire qui, soprattutto, nei confronti di coloro, invero pochi, con i quali aveva avuto in passato incomprensioni o dissapori. Il rancore, vieppiù nella comunità accademica, è stato un sentimento del tutto estraneo e incompatibile con il suo essere, quindi con il suo vivere.

14.6 La sfida più difficile: la scrittura

Vengo, avviandomi alle conclusioni, alla parola *scrittura*. Confesso che si tratta della parola che più di tutte mi mette in difficoltà, non già per una minore e meno limpida visibilità, vero essendo tutto il contrario, e cioè che volendo io fotografare la figura di mio padre l’immagine che ne uscirebbe lo ritrarrebbe certamente con una penna in mano, quanto perché proprio la scrittura non è solo qualcosa da me quotidianamente vissuta, ma nel corso del tempo è divenuta anche un vero e proprio oggetto di studio e di ricerca da parte mio padre, certamente il principale degli ultimi decenni. Studio e ricerca che hanno prodotto, solo per citarne alcuni, un lavoro monografico specifico, dal titolo emblematico *Scrivere tra desiderio e sorpresa*³³, la fondazione di una rivista scientifica di fascia A nei settori pedagogici e della didattica, “Quaderni di didattica della scrittura”, che proprio nel 2023 ha celebrato il suo ventennale, e l’iniziativa – progettata, costruita e portata avanti con grandissima passione e dedizione, “Scrivere a Ceglie. L’avventura della parola e della conoscenza”, un laboratorio estivo nella splendida realtà della cittadina pugliese, a pochissimi chilometri dalla casa in

³³ C. Laneve, *Scrivere tra desiderio e sorpresa*. *Scala didattica*, Brescia, La Scuola, 2016.

campagna (sempre quella), non già di scrittura creativa, ma con l'obiettivo chiaro di far nascere e coltivare nelle persone il "semplice" piacere della scrittura³⁴.

Da qui quella che è molto più di una sensazione, e quindi una tangibile percezione, e cioè che scrivere *sulla* scrittura di mio padre è operazione impervia, un confronto con i giganti.

Eppure, un qualunque discorso che attenga in qualche modo con le mie radici non può prescindere dalla scrittura.

Non solo perché, mi si perdonerà la ripetizione, l'immagine che identifica mio padre è quella che lo ritrae scrivendo, un tempo con la sua mitica macchina da scrivere, più recentemente con il suo Pc, ma anche con una penna e financo con una matita (che annota e commenta una pagina di un libro su un *post-it*), quasi a dirmi che per lui scrivere è stata, per dirla con Alessandro Piperno, una necessità impellente³⁵, ma soprattutto perché il suo rapporto con la scrittura, il suo vissuto scrittorio, fatto appunto di pratica (di), studio (sulla) e ancora nuova pratica, mi ha rivelato l'enorme capacità generativa della scrittura, la sua propensione a moltiplicare i piani di analisi e ad aprire nuovi spaccati sulla vita di ciascuno.

Per conoscere i significati da lui assegnati e riconosciuti alla scrittura occorre rinviare ai suoi scritti, dai quali emerge come essa – tra le altre venature semantiche – racchiuda e compendi le tre parole da me scelte in questa sede, anzi le quattro (considerando quella che fa da premessa: la libertà): nel suo essere un fare luce su sé stessi, un dare voce alla propria anima, al proprio desiderio di essere³⁶, traducendo la speranza che vi sia un avvenire possibile³⁷ – “la pagina scaturisce dall'essere in ascolto del proprio desiderio di divenire pienamente quello che si vuole essere, dando così forma alla propria inedita presenza nel mondo”³⁸ –, la scrittura è un ininterrotto esercizio di libertà e di progettualità (del sé)³⁹. Non a caso, “se leggere un libro è vivere altre vite, scrivere è progettarne altre”⁴⁰. Ma essa esprime altresì un'ineliminabile vocazione relazionale, nel momento in cui lascia un segno di sé, identificando quest'ultimo e connet-

³⁴ Per conoscere il senso più autentico dei Laboratori di Scrivere a Ceglie, si veda C. Laneve, «Scrivere per essere. Una pratica mediterranea di pedagogia in situazione», Postfazione in R. Pagano, *Pedagogia mediterranea*, Brescia, Scholé, 2019, 119 ss., in part. 127.

³⁵ A. Piperno, «La scrittura è la mia droga», in *Corriere della Sera La Lettura*, 1° dicembre 2024, 27.

³⁶ “Il desiderio di essere si fa desiderio di scrivere”, così C. Laneve, *Scrivere tra desiderio e sorpresa*, op. cit., 48.

³⁷ V. Mancuso, *Destinazione speranza*, Milano, Garzanti, 2024.

³⁸ C. Laneve, *Scrivere tra desiderio e sorpresa*, op. cit., 48.

³⁹ Si veda ancora C. Laneve, «Lo scrivere pensato», cit., 17 ss.

⁴⁰ Ivi, 56.

tendolo con l'*altro* nella distanza, oltre il tempo, costruendo, custodendo e rinnovando la memoria del proprio vivere negli altri. Un modo di aprirsi all'altro che richiede però un prendersi cura dell'altro. Non a caso, ancora, centrale è stato da sempre il lavoro sulla parola, che prima ancora di declinarsi sulla scelta delle parole da usare, è stato una ricerca sul senso stesso delle parole⁴¹.

Ciò che più mi interessa qui evidenziare è però tutto quello che ha accompagnato, come un fedele scudiero, la sua scrittura, l'"artigianalità" della sua pagina: i segni della penna o la battitura dei tasti del Pc sono stati sempre l'ap-prodo, ripetutamente messo in discussione, di pensieri, di ricerca e di un puzzle di gesti e situazioni tutti magistralmente coordinati tra loro. A partire da una postura verso le cose e le persone, da uno sguardo catturato, e che a sua volta cattura, per arrivare a una postura sulla sedia, mai scomposta, a tratti rigida, quasi a bilanciare i vorticosi movimenti del pensiero, a una concentrazione invidiabile, soprattutto ai miei occhi, a degli occhiali immobili sul naso, a una radiolina che con la sua musica *soft* lo cullava. Per arrivare al grande dilemma, foriero di una "pausa" da prendersi (occasione propizia per il rito del caffè): quello della ricerca, quasi maniacale, della parola giusta. Ecco che la pausa era momento per affidarsi al dizionario – oggetto quasi mistico, gelosamente custodito nel suo studio in diverse edizioni⁴² – al quale chiedere conforto e ispirazione e del quale tessere le lodi salvifiche soprattutto a noi figli, sempre invitati ad affidarsi di fronte ai frequenti dubbi, con risultati tuttavia lontani da quelli da lui auspicati.

Un'ulteriore risorsa inesauribile nella quale cercare conforto e sostegno, nella ricerca delle parole così come dei concetti da esprimere e dei significati da imprimere, era, soprattutto d'estate, sempre nella stessa casa di campagna, la natura, capace di restituire un *mix* di ritualità e di sorprese di grande ispirazione.

In sintesi, è stata la ritualità del suo scrivere "mozartiano"⁴³ – di cui qui ho provato solo a dare alcune tracce – ciò che più mi ha insegnato il piacere della scrittura.

Un piacere che, nel mio caso, è stato chiedere spesso a lui una penna, un foglio, una matita, una gomma per cancellare, un temperamatite, un evidenziatore ecc. È stato (ed è tuttora) un progettare la giornata portandosi dietro sempre un pezzo di carta e una penna (non si sa mai).

Raramente mio padre mi ha incitato a scrivere, ben più incisivo (e decisivo) è stato il suo esempio, la sua quotidiana testimonianza attestativa. Ecco che, anche sul piano della scrittura, pieno è stato il suo ruolo da maestro. Anzi, nella scrittura c'è un di più. La forza educativa della testimonianza si è arricchita

⁴¹ C. Laneve, *Parole per educare*, op. cit.

⁴² Del suo personale rapporto con i dizionari ne scrive in C. Laneve, *La voce ascosa degli scarti*, op. cit., 56-58.

⁴³ Come si è egli stesso definito, raccontando il suo scrivere, in C. Laneve, «L'artigianalità della (mia) pagina. Sono un mozartiano incallito», in *Graphos*, 2023, n. 2, 9 ss.

di un elemento prezioso, intimo, unico: mio padre ha scelto di ricorrere alla scrittura anche per parlare con noi figli attraverso la lettera. Strumento dall'enorme valore educativo⁴⁴ perché consente di dire quello che non si può dire avendo il figlio di fronte, trovando la via d'accesso alla mente e al cuore di quest'ultimo, sapendo, soprattutto – questo il dono prezioso della lettera – attendere che egli sia pronto ad accogliere quel *dire*⁴⁵.

È così che il rapporto epistolare intrapreso da mio padre con me sin da quando ero molto piccolo, e poi proseguito e animato reciprocamente da entrambi, nei giorni importanti dell'anno, o quando ne sentivamo il bisogno o, più semplicemente, quando ci andava, mi ha dato *di più*, consegnandomi oltre il tempo tutta la sua umanità, dicendomi in fondo che, come è accaduto magicamente per lui, la scrittura è un modo di essere al mondo, meglio un modo per mettersi al servizio del mondo.

14.7 Per (non) concludere...

Giunti a questo punto, forse sarebbe opportuno svolgere qualche considerazione personale ulteriore, provando a dire se, quanto e come questi tratti si sono in qualche modo proiettati nel mio personale vivere.

Tuttavia il parlare, questa volta senza filtri, di sé è operazione ancor più complicata di quella che ho, con non poche difficoltà emotive, portato avanti sino a qui.

Una cosa mi sento ciò nonostante di poterla dire: quello che ho raccontato in queste poche pagine è già parte costitutiva del mio vissuto, soprattutto per l'intensità costante e la grande autenticità con cui quei tratti sono stati espressi. Intensità e autenticità che mi hanno fatto sentire sempre il privilegio di un "occhio pedagogico" puntato nella mia direzione.

Richiamarli qui e provare a rifarmi agli stessi nel mio percorso professionale – penso in particolar modo all'impellente esigenza di assumere qualsiasi impegno che la nostra professione richiede con la massima serietà, al fatto che lo studio è sempre completamento del proprio essere umani e, come tale, a differenza della maggior parte delle altre professioni, è faticoso ma non stanca, e all'attenzione che occorre prestare *per* e *nella* lezione universitaria – sono, unitamente al semplice stare nel suo studio, guardando, toccando, respirando e assaporando, esattamente quello che la scrittura, non a caso, è stata per mio padre, come ho potuto scoprire, questa volta non in uno scritto pubblicato, ma su un suo (preziosissimo) appunto a mano: "un'ancora e, allo stesso tempo, un ancora".

⁴⁴ Ne ha scritto F. Zamengo, *Per Lettera. Educazione e scrittura epistolare*, Milano, Unicopli, 2018.

⁴⁵ C. Laneve, *Senza lacci, op. cit.*, 106.

15. La fisica da “bambino” e il diritto costituzionale da “grande”: la lezione di Laurence H. Tribe sull’interpretazione del giudice e l’eredità morale ricevuta

Andrea Cardone

15.1 La ricerca delle radici

Si deve confessare in apertura di queste pagine che esse sono in larga parte il frutto della convinta adesione che il suo autore intende manifestare rispetto all’idea che sta alla base del volume che le raccoglie, ovvero che, pur essendo il bagaglio di valori, principi e ideali che connota, in senso identitario, la personalità di ogni individuo la sintesi delle proprie molteplici esperienze, è innegabile che alcune figure di riferimento, soprattutto quelle che hanno animato gli anni della crescita e della formazione, esercitano, anche a livello inconscio, un’influenza fondamentale non solo in merito all’edificazione di quella personalità e alle conseguenti scelte di vita, a cominciare da quelle professionali, ma anche con riferimento ai convincimenti, alle aspirazioni e ai desideri maturati nell’età adulta. È certamente vero, infatti, quanto scrivono i curatori del volume, ovvero che “ciò che siamo – e che, soprattutto, dimostriamo di voler essere – è sì la conseguenza del nostro libero arbitrio, ma anche, al contempo, del significato che attribuiamo agli insegnamenti impartiti, all’educazione (emotiva) ricevuta e assimilata, alla trasmissione di un radicato e profondo patrimonio assiologico da parte di chi ci ha preceduto”¹.

Questo scritto è, dunque, l’occasione per un’indagine retrospettiva che faccia applicazione di tale orizzonte; occasione particolarmente preziosa, da un lato, perché consente una certa attenuazione del rigore scientifico, che, almeno

¹ Si veda la *Prefazione* dei curatori.

per il giurista, è senza dubbio nemico di quanto si radica nelle esperienze individuali di vita e si lega al vissuto personale e familiare, dall'altro, perché richiede espressamente di ripensare a quelle esperienze e a quel vissuto in una forma, quella scritta, che obbliga a “prendersi” il tempo e accettare la continuità che sono necessari per farlo in maniera non occasionale e rapsodica.

Chi scrive, durante l'infanzia e l'adolescenza, è cresciuto in una famiglia di fisici: nonno materno, “zio”, padre e madre. Lo “zio”, il Prof. Gaetano Giacquinta, Professore ordinario di Struttura della Materia, a dire il vero, non era un parente, ma era il miglior amico del padre fin dai tempi in cui si erano ritrovati nella stessa classe del liceo classico “N. Spedalieri” di Catania. Tale amicizia si era poi cementata negli anni universitari, quando i genitori di chi scrive si sono conosciuti presso la Facoltà di Fisica dell'Università di Catania. Tutti, dunque, laureati in fisica e tutti docenti di fisica, nell'università o nella scuola superiore, con la parziale eccezione del nonno, che all'insegnamento aveva poi sommato l'ufficio di Preside del Liceo scientifico “O.M. Corbino” di Siracusa. E tutti continuavano a studiare la loro disciplina nonostante fossero “adulti”; circostanza che, soprattutto da bambino, risultava all'autore di queste pagine difficilmente comprensibile, perché ricollegava lo studio all'istruzione scolastica, che tutti loro avevano terminato da diversi anni. La circostanza provoca adesso un certo sorriso perché, evidentemente, a quel bambino, all'epoca, non era chiaro nemmeno il concetto di “aggiornamento professionale”.

Nel caso dello “zio” e del nonno – che apparivano, a differenza dei genitori, meno impegnati nella quotidianità degli adempimenti familiari – questo continuo studiare sembrava avvolto in un'aurea di austerità e rigore. Questo rigore veniva percepito molto nettamente in relazione al rendimento scolastico di quel bambino, che, fin dalle elementari, era oggetto di molta attenzione, per quanto con atteggiamenti assai diversi da parte dei due. Quando conseguiva un voto buono o ottimo, il nonno commentava ironicamente: “bravo il mio nipotino, dolicocefalo-Hg.Cl.2-10 e lode” (la formula chimica è quella del c.d. “argento vivo”, che utilizzava per descrivere la vivacità); lo “zio” – l'unico, come detto, a essere docente universitario – chiedeva, invece, se la mancata attribuzione di un voto eccellente fosse dovuta a demeriti del discente o alla scarsa comprensione degli insegnanti. Ma, in realtà, a non capire la domanda era chi scrive, perché a sfuggire era come si potesse demeritare conseguendo ottimi voti.

A casa, lo stesso lessico quotidiano, tra il serio e il faceto, era improntato alle categorie della fisica: quando si preparavano le valigie per partire per le vacanze estive e il padre di quel bambino le forzava per inserire al loro interno più vestiti possibile, la madre gli rammentava che andava tenuto presente il principio di impenetrabilità dei corpi, allo stesso modo in cui faceva quando si trattava di trovare posto in frigo per gli avanzi (sempre abbondanti) dei pranzi e delle cene delle festività natalizie e pasquali; quando si cucinava la pasta e chi

scrive, particolarmente impaziente, fremeva perché il sale venisse aggiunto prima che l'acqua bollisse, veniva detto che diluire il soluto prima dell'ebollizione avrebbe innalzato il punto ebullioscopico e, quindi, ci sarebbe voluto più tempo per la cottura.

La filosofia della scienza era oggetto di conversazione pressoché quotidiana – anche perché il nonno viveva in famiglia dopo la scomparsa della nonna e si andava a pranzo dallo zio quasi tutte le domeniche – e lo stesso autore di questi ricordi, negli anni del liceo classico, quando i primi studi di filosofia glielo hanno consentito, leggeva ampie pagine dei sette volumi della *Storia del pensiero filosofico e scientifico* di Ludovico Geymonat, che campeggiavano nella libreria del salotto di casa.

Chi scrive non saprebbe nemmeno dire perché non ha scelto la fisica per i propri studi universitari. Quello che pare di ricordare è che la non commendevole superficialità dei diciott'anni faceva sembrare gli studi di giurisprudenza maggiormente promettenti di un futuro prospero e libero dal bisogno. Si aveva come l'impressione che tutte le difficoltà di uno studio che appariva più complesso e difficoltoso, come quello delle scienze c.d. “dure”, non “ripagasse” poi il notevole impegno che era necessario per condurlo.

A partire dagli anni dell'università, dunque, quella per la fisica è rimasta una passione dilettantistica, coltivata attraverso le letture, prevalentemente divulgative, che la superficiale preparazione scientifica consentiva di fare. E così è stato per alcuni anni anche dopo la laurea, quando chi scrive ha intrapreso lo studio del diritto costituzionale, aspirando a farne l'oggetto della propria attività lavorativa. Per anni hanno giaciuto sul comodino del letto i *Sei pezzi facili* di Richard P. Feynman, che toccava leggere e rileggere più volte per avere la sensazione di averli ben compresi, grazie anche all'aiuto “di casa”. Mai l'autore di queste pagine ha avuto il coraggio, invece, di approcciare i *Sei pezzi meno facili*, in cui sono raccolte alcune lezioni dallo stesso Feynman dedicate alla teoria della relatività di Einstein. L'impresa, infatti, appariva – e, probabilmente, era – improba per un giurista alle prime armi.

15.2 La “scoperta” della fisica negli studi costituzionalistici

Lo studio per il diritto costituzionale e la passione “di famiglia” per la fisica, dunque, hanno marciato nell'esperienza di chi scrive su due binari paralleli. Questo fino all'illuminante lettura di «The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from Modern Physics» di Laurence Henry Tribe².

² L.H. Tribe, «The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from Modern Physics», in *Harvard Law Review*, 1989, vol. 103, n. 1.

Come noto, il saggio muove dalla premessa che la teoria della relatività ha rivoluzionato il nostro modo di percepire la realtà, sostituendo la concezione newtoniana dell'universo come insieme di elementi isolati che agiscono gli uni sugli altri all'interno di uno spazio vuoto e a distanza con un modello nel quale lo spazio-tempo viene curvato e modificato dalla presenza e dal movimento degli oggetti. Da tale premessa si trae la conseguenza che la fisica quantistica ha minato la fiducia della scienza di comprendere i fenomeni fisici senza alterarli, revocando in dubbio, a partire dal celebre principio di Heisenberg, che soggetto e oggetto della conoscenza possano considerarsi distinti e le loro interazioni indifferenti e neutrali sul processo gnoseologico.

Il contributo originale di Tribe è applicare questo radicale cambiamento di paradigma al fenomeno giuridico e, in particolare, all'interpretazione giurisprudenziale. Secondo l'Autore, infatti, l'idea newtoniana dello spazio come sfondo vuoto e non strutturato delle interazioni fisiche corrisponde a quel paradigma giuridico in cui il potere statale, compreso il potere giudiziario, si distingue dall'ordine naturale delle cose. Come la prima è stata superata dalla rivoluzione quantistica, così il secondo deve essere abbandonato dalla scienza giuridica. Giudici e avvocati devono riconoscere il profondo impatto che la legge ha nel plasmare il contesto giuridico-sociale e, in particolare, i giudici devono acquisire la consapevolezza che non possono risolvere le controversie tra individui senza alterare in modo permanente lo spazio giuridico e sociale su cui le loro pronunce intervengono, perché l'atto stesso di giudicare altera il contesto e le relazioni oggetto del giudizio.

Il modo in cui le corti interpretano il diritto in relazione alla fattispecie concreta e le statuizioni che adottano con riferimento a essa, infatti, producono effetti continui sull'ordine legale e rimodellano lo stato dell'arte di ciò che le stesse corti hanno assunto a base del proprio processo conoscitivo/interpretativo. E ciò anche al di là e con effetti ulteriori rispetto al contenuto delle proprie decisioni perché il diritto oggettivo non è semplicemente uno sfondo inalterato rispetto al quale l'azione giudiziaria – ovvero l'azione del giudice che interpreta e applica quel diritto – svolge un ruolo neutro, ma deve essere concepito come un *“backdrop that may be curved”* dalla interpretazione giurisprudenziale, che è essa stessa parte integrante del fenomeno giuridico.

In definitiva, riconoscere, come ha fatto la fisica moderna, l'interdipendenza tra il processo di osservazione e la realtà di ciò che viene osservato significa, secondo Tribe, evitare l'errore campanilistico di guardare all'universo giuridico solo attraverso gli occhi di chi detiene il potere, abbandonando ogni idea di oggettività, la quale presuppone che il quadro “oggettivo” del fenomeno giuridico sia quello visto dal punto di vista di coloro che prendono le decisioni giuridiche e, in particolare, le decisioni giurisprudenziali.

15.3 La “curvatura dello spazio” di Tribe nella dottrina americana e in quella italiana

Nella dottrina costituzionalistica americana l'idea di Tribe ha suscitato un vivo e perdurante interesse, che si è strutturato intorno a giudizi molto polarizzati. Se, infatti, per un verso, Kathleen M. Sullivan, docente anch'essa alla Harvard Law School e già Preside della Stanford Law School, ha ancora di recente affermato che la curvatura dello spazio costituzionale di Tribe deve essere considerato un luogo del pensiero in cui l'architettura del documento fondativo degli Stati Uniti d'America si esprime come un insieme tridimensionale di relazioni, impegni e postulati taciti che possono piegarsi verso un futuro migliore³, per altro verso, non sono mancate resistenze e critiche, le quali hanno messo in discussione la correttezza di alcune delle premesse dell'interpretazione post-newtoniana proprio sul terreno della fisica.

La tesi di fondo di Tribe, come visto, è che le interpretazioni rigorosamente costruttiviste della Costituzione degli Stati Uniti siano obsolete perché basate su una visione del mondo fondamentalmente newtoniana e che, per questa ragione, debbano essere sostituite da una lettura della realtà relativistica e quantistica, più moderna. Al riguardo, è stato osservato criticamente che, nell'uso della relatività generale e della meccanica quantistica, la fisica non ha mai del tutto abbandonato la visione del mondo newtoniana.

In particolare, Frank J. Tipler⁴ ricorda che già nel 1923 uno dei più grandi teorici della geometria del XX secolo, Elie Cartan, osservava che nella teoria newtoniana la gravità è curvatura proprio come lo è nella relatività generale⁵. Negli anni Trenta, il premio Nobel per la Fisica Lev Landau dimostrava che l'equazione di Schrödinger, ovvero l'equazione di base della meccanica quantistica, è un caso speciale dell'equazione di Hamilton-Jacobi, verificata nel 1837 come la formulazione più efficace della meccanica newtoniana. Del resto, lo stesso Erwin Schrödinger sosteneva che la sua equazione non avesse nulla a che fare con la probabilità o l'incertezza⁶. Nel 1966, il più grande fisico teorico polacco del XX secolo, Andrzej Trautman, dimostrava che le equazioni della relatività generale sono matematicamente equivalenti alle equazioni del campo gravitazionale newtoniano che interagiscono con l'etere luminifero⁷.

³ K.M. Sullivan, «Learning and Teaching “in the Curvature of Constitutional Space”. Laurence Tribe's eloquence, influence and impact», in *Harvard Law Bulletin*, 21 luglio 2020.

⁴ F.J. Tipler, «The Obama-Tribe “Curvature of Constitutional Space” Paper is Crackpot Physics», in *SSRN Electronic Journal*, 2008, 1 ss.

⁵ Ivi, 16 ss.

⁶ Ivi, 20 ss.

⁷ Ivi, 28 ss.

La tesi di Tipler è, in definitiva, che, poiché è stato dimostrato matematicamente decenni fa che la fisica del XX secolo è ancora nell'orbita della meccanica newtoniana, tutta l'argomentazione di Tribe contro il costruttivismo interpretativo risulta priva di fondamento. La fisica di cui discorre Tribe non sarebbe, cioè, post-newtoniana ma pre-newtoniana, sarebbe sostanzialmente la fisica di Aristotele, i cui esiti applicati all'interpretazione giuridica sarebbero profondamente reazionari, perché metterebbero al centro del processo di attribuzione dei significati normativi alle disposizioni – oltre che della stessa creazione e trasformazione del fenomeno giuridico – le preferenze personali dei giudici, le quali, oltre che soggettive, sono in continua evoluzione.

Il saggio di Tribe ha avuto una vasta eco anche nella dottrina costituzionalistica italiana, grazie soprattutto alla lettura datane da Roberto Bin, il quale ha sostenuto che l'approccio quantistico all'interpretazione giuridica aiuta a spiegare il passaggio dalla disposizione alla norma da applicare al caso, come funzione di probabilità, laddove, come negli *hard cases*, la teoria classica dell'interpretazione fallisce⁸. E ciò essenzialmente perché, come nella meccanica quantistica, a partire dal ricordato principio di indeterminazione di Heisenberg, non si postula distinzione tra soggetto e oggetto della conoscenza, cioè tra osservatore e fenomeno, così si deve negare che vi sia separazione tra interprete e documento normativo, cui non si può attribuire alcuna oggettività.

La riflessione costituzionalistica che, nella nostra comunità nazionale, è scaturita da questa stimolantissima ricostruzione è stata, poi, alimentata da Laura Buffoni, la quale ha osservato che le differenti rappresentazioni dei quanti come particelle o onde costituivano lo stato dell'arte della fisica quantistica quando Tribe scriveva e che la curvatura dello spazio-tempo era la frontiera dell'epoca, ma essa è stata poi sostituita dalla c.d. "teoria delle stringhe", che porta con sé una diversa epistemologia⁹, perché non guarda "agli elementi (ai quanti), ma alle stringhe monodimensionali con oscillazioni, attraverso cui si propagherebbe l'energia" e si pone, quindi, come una possibile "teoria del tutto", cercando di conciliare "la teoria classica della meccanica relativista (esempio di teoria classica di campo) di Einstein con la meccanica quantistica di Bohr e, quindi, il mondo dell'infinitamente grande con il mondo dell'infinitamente piccolo"¹⁰.

⁸ R. Bin, «Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto», in G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, I, Napoli, Jovene, 2009, 35 ss.; R. Bin, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica*, Milano, Franco Angeli, 2013, *passim*.

⁹ L. Buffoni, «La filosofia della scienza e lo studio delle fonti del diritto: appunti per una critica del "fisicalismo" giuridico», in *Diritto e questioni pubbliche*, 14/2014, 365 ss.

¹⁰ Ivi, 386.

In secondo luogo, a essere revocabile in dubbio, secondo questa dottrina, è che l'ontologia degli oggetti naturali della fisica – da cui polemicamente muove Roberto Bin – sia equiparabile all'"ontologia degli oggetti sociali", quali sono i documenti normativi e, quindi, le fonti del diritto. E questo perché questa seconda forma di ontologia "è più fittamente intessuta di epistemologia: gli oggetti sociali esistono solo nella misura in cui degli uomini pensano che ci siano e, dunque, richiedono necessariamente schemi concettuali, che sono diversi da quelli che operano nella scienza degli oggetti naturali", con la conseguenza che "l'ermeneutica è, cioè, recuperabile solo se ne è ristretta la sfera all'ambito degli oggetti sociali"¹¹.

Il dibattito in questione ha molto appassionato chi scrive e ha, in un certo senso, rappresentato l'occasione per legare il vissuto del bambino con l'esperienza dell'adulto. In termini più generali, quanto al merito del dibattito di cui si è succintamente dato conto, ad apparire condivisibile all'autore di queste riflessioni è stata l'idea che le premesse epistemologiche della fisica, siano esse quelle newtoniane, quelle della relatività generale o quelle dei quanti (o oggi delle stringhe) non si attagliano al discorso giuridico perché il presupposto epistemologico da cui muovono è l'autonomia e l'alterità delle scienze dello spirito (oggi diremmo delle scienze sociali), dominate dalla logica argomentativa, rispetto alle scienze naturali, e in particolare alla fisica, fondate sulla logica dimostrativa e sperimentale (anche quella quantistica).

Per tale motivo, in tempi recenti¹², mi è parso di poter dire che "In definitiva, non è necessario, né utile, postulare premesse fisiche per spiegare il fenomeno giuridico, non solo perché non vi è alcuna gerarchia epistemologica tra le scienze naturali e le scienze sociali che prescriva ai giuristi di mutuare il metodo interpretativo dalle prime, ma anche perché, per un verso, gli stessi 'fatti' possono essere spiegati con il discorso interno al diritto, quello proprio della teoria discorsiva dell'interpretazione giuridica, e, per l'altro, gli stessi fisici costruiscono discorsivamente le proprie teorie, secondo l'opzione teorica propugnata dal post-positivismo giuridico analitico".

15.4 Quel che resta dell'attualità della fisica "applicata" al diritto costituzionale

Al netto di tali considerazioni, certamente resta indubbio che il merito della riflessione di Tribe sia quello di aver dato un contributo fondamentale a chiarire che la norma giuridica non è un dato di natura che può essere oggetto di semplice constatazione empirica, ma è un'articolata manifestazione di volontà, che

¹¹ Ivi, 390.

¹² Si veda A. Cardone, *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, Bologna, Il Mulino, 2023, 33, nota 41.

in genere promana da organi collegiali (e, quindi, non coincide con la volontà di un singolo) e che riguarda il modo in cui il titolare della funzione normativa intende conformare parti della realtà politica, economica e sociale su cui la norma interviene. Conseguentemente, l'attività interpretativa finisce per avere una natura intrinsecamente creativa, perché rivolta alla ricostruzione di quel coacervo di volizioni e di condizionamenti morali, culturali, religiosi, educativi, politici, e di qualsivoglia altra natura, che entrano nel processo di produzione del diritto e che chiamano in causa, quando si tratta di determinare come sono stati "precipitati" all'interno della norma, altrettante sensibilità dell'interprete. Per questo appare corretto dire che l'interpretazione giuridica può essere definita come l'insieme delle attività di conoscenza, ma anche di volontà, attraverso cui l'interprete giunge a individuare la norma a partire dalla disposizione.

E questa volontà del giudice contribuisce, non meno di quella del nomoteta, a definire lo spesso spazio costituzionale in cui si svolge l'interpretazione. Il giudice, dunque, proprio per effetto del carattere creativo della sua interpretazione, non è estraneo al processo di costruzione del fenomeno giuridico, ma immerso "fino al collo" nelle dinamiche di creazione di quei contenuti normativi dell'ordinamento che egli stesso deve poi "individuare" come se fossero un "altro da sé". È questa la parte della lezione di Tribe che resiste a ogni critica sull'applicazione del metodo della fisica al diritto.

In relazione all'attività ermeneutica posta in essere dal giudice in sede di applicazione del diritto, del resto, ben aveva già espresso questo concetto Max Weber affermando che il giudice decide le controversie e individua il diritto oggettivo applicabile al caso concreto non solo attraverso una serie di operazioni logiche di sussunzione della fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione nella fattispecie astratta disegnata dal legislatore, ma anche grazie al suo "bagaglio di personalità"¹³; concetto dai contorni sfumati che esprime proprio l'idea che le valutazioni che l'interprete compie per individuare la norma possono avere la più varia natura (morale, culturale, religiosa, educativa, politica ecc.) e non tutte vengono necessariamente esplicitate dal giudice nella motivazione, facendo alcune di esse parte della sua "visione", per dirla con Schumpeter¹⁴, ovvero di quell'opera che Josef Esser chiamava di "precomprensione" del diritto,

¹³ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922 (trad. it. *Economia e società*, vol. II, introduzione di P. Rossi, Milano, Edizioni di Comunità, 1974, 192 ss.).

¹⁴ Si veda J. Schumpeter, *Storia dell'analisi economica*, a cura di C. Napoleoni, Torino, Bollati Boringhieri, 1972, 52-54, il quale distingue il frutto dell'indagine scientifica, l'analisi, dal complesso di attività preliminari che la precedono e che il teorico della competizione catallattica chiama "visione" e definisce come "atto conoscitivo preanalitico che fornisce la materia prima per lo sforzo analitico".

ovvero di quei condizionamenti che operano “a monte” dello stretto processo interpretativo e che ne influenzano in maniera determinante il risultato¹⁵.

Vale la pena di sottolineare che la natura inevitabilmente creativa dell'interpretazione giuridica è cresciuta esponenzialmente per effetto dell'erompere del pluralismo, il quale ha moltiplicato a dismisura le opzioni morali, religiose, culturali, politiche ecc., che sia il legislatore sia l'interprete – si pensi al citato caso del giudice – seguono nelle rispettive attività di introduzione e applicazione delle norme. Questa notazione consente di comprendere come l'interpretazione sia diventata nel contesto degli ordinamenti costituzionali contemporanei qualcosa di molto diverso da quello che essa rappresentava nel quadro dello stato liberale il diritto, che era politicamente, socialmente ed economicamente omogeneo e appariva dominato dalla centralità della legge e della volontà del legislatore, per cui il ruolo del giudice – nell'ambito di una rigida separazione dei poteri che chiamava il primo a introdurre il diritto e il secondo ad applicarlo – risultava limitato, senza alcun apporto personale alla determinazione del significato della norma, a quello che Montesquieu definiva di “*bouche de la loi*”.

Oggi, come detto, è, invece, pacifico che l'interpretazione giuridica si risolve in un'operazione intrinsecamente e ineluttabilmente creativa e che la volontà riconosciuta all'interprete si appunta sulla distinzione fondamentale presente all'interno delle fonti-atto tra disposizione, come insieme di formule linguistiche testuali, e norma, ovvero il contenuto di senso, il significato della disposizione, quale risulta dal processo interpretativo. Quanto detto consente di comprendere in che misura la norma non si può considerare preesistente all'attività interpretativa, ma esiste solo in funzione e come risultato di essa. Il che spiega, sotto un diverso ma concorrente punto di vista, perché l'interpretazione non è solo attività di conoscenza, ma anche di volontà, potendosi conoscere solo quello che esiste prima e indipendentemente dal processo conoscitivo e dovendosi invece ritenere che sia anche voluto ciò che viene a esistenza solo in forza del medesimo processo.

Si può dire, allora, con una metafora che risulta efficace anche dal punto di vista didattico¹⁶, che la fisionomia assunta dall'interpretazione giuridica nel quadro degli ordinamenti pluralistici contemporanei corrisponda al tramonto, per usare il linguaggio della storia dell'arte, di un ideale neoclassico; quell'ideale che portava Fidia a dire che il Partenone era già nei blocchi di marmo e Canova che il bravo scultore deve solo togliere il marmo soverchio per far emergere la statua che è già presente al suo interno. Nell'attività ermeneutica, infatti, non basta all'interprete “scartare” i significati “sbagliati” per trovare il significato

¹⁵ J. Esser, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, 1970 (trad. it. *Pre-comprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, *passim*).

¹⁶ A. Cardone, F. Cortese e A. Deffenu, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2024, 122.

“giusto”, proprio perché non preesiste un’interpretazione “giusta” che debba essere individuata con il sapiente uso degli strumenti della logica e della ragione, ma solo un’interpretazione ragionevole che possa essere costruita, e quindi voluta, in quanto considerata la più rispondente alle esigenze regolative che sono sollevate dal caso concreto.

15.5 L’eredità morale

Più che sul piano strettamente scientifico, però, la riflessione sulla contiguità di metodo tra fisica e diritto ha coinvolto chi scrive sul piano emotivo e lo ha spinto a tornare con la memoria a quegli anni dell’infanzia e dell’adolescenza in cui la crescita era contornata dagli studi scientifici dei familiari e a quei pomeriggi che trascorrevano “solitari” con i libri in mano. È a questo piano che si vuole dedicare qualche ultima riflessione retrospettiva, nella convinzione che sia esso – lo si ripete, più di quello dello stretto merito scientifico – a meglio intercettare lo spirito della meritoria iniziativa che ospita queste pagine.

Si è detto in apertura che questo scritto ha rappresentato la preziosa occasione per riflettere sulle proprie origini e sulle proprie radici, dedicando a tale riflessione il tempo che richiede l’articolazione scritta del pensiero. È solo grazie a questo tempo che chi scrive, guardandosi indietro, ha potuto mettere a fuoco che quanto, nell’adolescenza, appariva un costante e ingeneroso sacrificio, senza apparenti particolari gratificazioni – né economiche, né sociali, soprattutto nel caso dei genitori, insegnanti delle scuole superiori –, era in realtà un modo di relazionarsi con il mondo, di volerlo comprendere senza cercare facili scorciatoie, di misurarsi con esso e con la sua complessità senza indulgere in trovate sensazionalistiche; un modo di confidare – quasi fideisticamente, per quanto possa apparire paradossale per uno scienziato naturale – nel convincimento che lo studio serio e il lavoro duro, anche lontano dai riflettori, “pagano” sempre; un modo di “vivere” la ricerca come una dimensione intrinsecamente spirituale e libertaria, come tale talvolta avara di soddisfazioni e di riconoscimento altrui, ma indipendente da ogni forma di condizionamento.

Questo è quanto ha portato alla mente riflettere sul saggio “fisicalista” di Tribe e sulla sua altalenante fortuna, fatta di seducenti fascinazioni, ma anche di radicali momenti di ripensamento critico.

Si tratta di un insegnamento la cui attualità – in sede conclusiva – può essere utilmente messa alla prova del recente rigurgito di dibattito sul metodo del diritto costituzionale e sul ruolo degli studiosi della Costituzione innescato dall’ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky, che accusa i costituzionalisti di avere smarrito la propria funzione critica e di essere diventati dei chierici del potere e ricorda che “per chi svolge un’attività intellettuale, l’essenziale non è l’apatia,

ma la libertà nel servizio esclusivo prestato all'oggetto cui si dedica"¹⁷. È, infatti, solo alla luce della loro capacità di affrontare le sfide dell'oggi che gli insegnamenti del passato "si costituiscono" come eredità morale e, per questo, meritano di essere tramandati attraverso sforzi come quello che sta alla base del presente volume.

Al riguardo pare di poter dire che, in disparte ogni questione circa la sua fondatezza nel merito, proprio la parte costruttiva della polemica di Zagrebelsky nei confronti dell'autonomia della classe dei costituzionalisti confermi non solo l'attualità, ma anche la sostanziale bontà, dell'eredità morale che si è venuta delineando in queste pagine. In tempi sempre più dominati da tentativi di sopraffazione culturale, da arroganza scientifica e da parimenti preoccupanti superficialità e scarsa profondità di pensiero, infatti, quello che chi scrive ha avuto la fortuna di ricevere in eredità dalle proprie radici è l'inclinazione per il senso più profondo dell'autonomia della scienza, ovvero l'attenzione affinché i suoi fini non divengano mai eteronomi, come pure l'aspirazione a dare sempre il meglio di sé stessi, anche quando questo comporta sentieri più tortuosi e meno gratificanti nell'immediato e, soprattutto, la tendenza a rimanere sordi alle alcinesche seduzioni di ogni forma di conformismo culturale e scientifico.

Tanto si è avuto e tanto l'autore di queste pagine spera di poter trasmettere al proprio piccolo Giulio, che da tre anni ha trasformato quell'eredità morale, pesante se vissuta con lo sguardo al passato, in un'affascinante e gioiosa sfida per il futuro.

¹⁷ G. Zagrebelsky, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, Laterza, 2023, *passim* (la citazione è tratta da p. 38). Sul metodo e le finalità dello studio del diritto costituzionale si vedano, per una prima ricognizione dei contributi che hanno animato il dibattito di cui si è detto nel testo, anche M. Luciani, *Ogni cosa al suo posto. Certezza del diritto e separazione dei poteri nella riflessione costituzionalistica*, Milano, Giuffrè, 2023, nonché « La Lettera 06/2023 - Sul ruolo dell'AIC », in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, con gli interventi, in particolare, di M. Cavino, «Gli smarrimenti di qualche costituzionalista e il posto dell'AIC», e G.L. Conti, «Associare Pilato? A margine di Massimo Cavino, Gli smarrimenti di qualche costituzionalista e il posto dell'AIC».

16. Dal locale al globale: un percorso di crescita umana e intellettuale

Daniela Irrera

Intraprendere la carriera accademica significa essere consapevoli di dover affrontare un percorso difficile e potenzialmente lungo, che non risparmierà frustrazioni e profonde delusioni. Al tempo stesso, si tratta di una delle poche occupazioni lavorative che possono far provare la vera ebbrezza della soddisfazione, della libertà e, talvolta, della notorietà.

Molto dipende dalle propensioni e dalle capacità individuali, ma il contesto in cui si opera è cruciale. Avere dei maestri sapienti, far parte di una scuola consolidata e accedere a mezzi e reti prestigiose, in combinazione con un'ottima preparazione, disponibilità al sacrificio e impegno, consente di crescere intellettualmente e di diventare degli studiosi veri e riconosciuti.

Il capitolo descrive un percorso di crescita umana e accademica che, partendo da una realtà più che periferica, arriva alla capitale e al mondo, dipanandosi in un contesto globale e multidimensionale. Tale percorso è stato segnato da una molteplicità di esperienze e opportunità e dall'incontro con studiosi di ogni età, background e cultura che hanno offerto conoscenza, amicizia e supporto. Le persone e le esperienze descritte mirano a tracciare il percorso di crescita in modo cronologico, scandito da parole-chiave specifiche.

Nella prima parte viene descritta la fase iniziale della carriera accademica, contraddistinta da precarietà e alte aspettative. La seconda segna il passaggio a un altro ateneo, il primo incarico stabile e una lenta ma solida affermazione, soprattutto a livello internazionale. La terza parte descrive infine i tempi odierni, il coronamento della carriera che passa attraverso un ulteriore trasferimento e che si accompagna a importanti esperienze a livello nazionale e nell'ambito di associazioni scientifiche. La presenza di maestri, studiosi, amici e compagni di viaggio, di contesti di studio e ricerca, emerge quale tratto caratterizzante di un percorso personale che, sebbene non privo di frustrazioni e delusioni, compone una vita privilegiata e gratificante.

16.1 L'insostenibile leggerezza della precarietà

Quasi tutto, in accademia, comincia con un master post-lauream, una borsa di perfezionamento o un dottorato. Per chi scrive, questo è accaduto qualche mese dopo il giorno della laurea, inaugurando una fase, lunga quasi dieci anni, caratterizzata da *gratitudine* e *paura*. L'incontro con Marcello Saija, professore di storia delle istituzioni politiche dell'Università di Messina, relatore della mia tesi di storia delle relazioni internazionali sul processo di pace in Irlanda del Nord, mi ha iniziata al metodo storico. Tra la gratitudine per essere stata scelta come allieva e la paura di aver già fatto un salto nel vuoto, comincia un percorso di studio e ricerca dentro gli archivi storici e diplomatici, a spiegare e interpretare eventi e fenomeni della storia globale. Le prime presentazioni a convegni nazionali e internazionali e un periodo di visiting presso la Stony Brook University di New York sono il frutto del dialogo e della collaborazione con il mio primo mentore (Saija e Irrera, 2001).

Una serie di vicende mi ha poi indirizzata verso il dottorato in Relazioni Internazionali presso l'Università di Catania. L'incontro con uno dei più eminenti politologi italiani, Fulvio Attinà, ha cambiato per sempre tutto il percorso, non soltanto perché lo ha spostato verso un altro settore scientifico-disciplinare – dalla storia alla scienza politica, e in particolare alle relazioni internazionali – ma anche perché lo ha accelerato e deviato verso la destinazione giusta. Tale incontro è stato determinante (Attinà e Irrera, 2016). Il mio Maestro mi ha guidato e insegnato, collocandomi all'interno della scuola catanese di relazioni internazionali. Fin dal primo giorno, e ancora oggi, è stato ed è una presenza costante, discreta e determinante.

Durante la fase iniziale, caratterizzata da affinamento di capacità di ricerca e di insegnamento, due strumenti risultano fondamentali. Il primo serve alla crescita intellettuale ed è rappresentata dalla frequenza di corsi metodologici, *winter* e *summer schools*, specificatamente destinati ai dottorandi. Qualunque sia la disciplina di riferimento, un corso di dottorato non può prescindere da una ricca e adeguata preparazione metodologica¹. È proprio questo l'unico periodo, nella vita di un accademico, in cui si dispone del tempo, dell'energia e dell'entusiasmo necessari per imparare, frequentare corsi avanzati, confrontarsi con altri colleghi, anche stranieri, sulle tematiche di interesse, sui trend di ricerca, sullo stato dell'arte.

Il secondo strumento contribuisce a rafforzare la posizione accademica ed è l'appartenenza alle società scientifiche di riferimento, sia a livello nazionale,

¹ La ECPR Methods School è un programma di formazione sulle metodologie di ricerca per le scienze sociali che ha formato generazioni di studiosi provenienti da tutto il mondo. Inizialmente ospitata dall'Università di Essex, si è poi trasformata e diversificata, fino a divenire itinerante e ibrida.

sia internazionale. Non mi riferisco solo all'iscrizione o il rinnovo della membership (benché a volte questo passi attraverso significativi processi di *endorsement*), ma soprattutto al lavoro che si svolge all'interno di esse. La partecipazione alle conferenze e ai workshop offre l'opportunità di presentare ricerche preliminari o avanzate, da testare prima della pubblicazione; l'incontro con colleghi e colleghe con cui si condividono interesse di ricerca comuni costruisce reti e progetti; l'ascolto di studiosi affermati e di giovani promesse è fonte di ispirazione e di confronto; la necessità di presentare un paper di fronte a una audience qualificata, spesso in lingua straniera, rafforza la capacità di *public speaking*. In altre parole, il networking costituisce uno strumento essenziale per costruire una identità accademica, rafforzare la visibilità e allargare la sfera di contatti e istituzioni di riferimento. Tali processi di apprendimento e networking proseguono per tutta la vita di uno studioso, ma in tempi successivi hanno caratteri diversi, dovendo fare i conti con il carico didattico, le incombenze amministrative e le inevitabili frustrazioni dell'età matura. Nulla può eguagliare il tempo di grazia, tanto piacevole quanto breve, che si può vivere solo da dottorandi.

16.2 I dolori del giovane ricercatore

La fase intermedia, che prepara alla stabilità, è molto diversa ed è spesso quella più difficile. Nel percorso descritto in questo capitolo, le parole chiave che hanno scandito il decennio successivo sono state *euforia* e *delusione*. Il primo incarico stabile segna la fine della precarietà e apre la fase del consolidamento, ma anche l'attesa della promozione che può diventare ossessione o frustrazione. La stabilità può richiedere anche lo spostamento geografico con le relative decisioni che cambiano la vita, come il trasferimento in un'altra città o l'avvio del pendolarismo con le inevitabili ricadute sulla sfera personale e familiare.

Anche in questa fase, gli strumenti utili al consolidamento sono due. Il primo è l'investimento di tempo e risorse nella didattica. Quasi sempre ogni ricercatore riceve fin dall'inizio un carico di insegnamento che pesa come un macigno, senza possibilità di scelta. In realtà, questo può trasformarsi in una straordinaria opportunità di crescita. Considerare anche la didattica come un valore significa vedere gli studenti come fonte di ispirazione, costruzione di percorsi di formazione, laboratori in cui testare strumenti innovativi. Nella mia esperienza, la didattica interattiva, come le simulazioni, gli scenari e i giochi di ruoli, hanno rappresentato una opportunità di crescita molto potente. Sviluppatasi soprattutto nella comunità di studiosi di Relazioni Internazionali negli Stati Uniti, i modelli di *active learning* sono diventati sempre più utilizzati e apprezzati dagli studenti. Lo sforzo richiesto al docente è cospicuo, poiché occorre delineare lo scenario, gestire il tempo, organizzare i gruppi e assicurarsi che i lavori si svolgano serenamente fino al raggiungimento dell'obiettivo. Tutto

viene però ripagato dall'elevato valore pedagogico e dalla capacità di potenziare le soft skills e le attitudini relazionali dei partecipanti.

Game of Peace, il mio modello di *conflict resolution*, applicato ai conflitti armati reali, è nato dalla frequentazione delle comunità di studiosi di *active learning* ed è stato testato su molteplici classi di studenti, italiani e stranieri (Irrera, 2022). A Hemda Ben-Yehuda, professoressa di Relazioni Internazionali della Bar-Ilan University di Tel Aviv, devo tutto quello che ho imparato e la ricchezza che queste pratiche hanno prodotto in me, oltre che nei miei studenti (Beh-Yehuda, 2020).

Il secondo strumento è il tempo trascorso all'estero, sia a seguito di esperienze di visiting *fellowship* sia di *fieldwork* finalizzati alla raccolta di dati. Benché le varie forme di soggiorno all'esterno o lavoro empirico possano variare in base alle esigenze delle varie discipline, il confronto diretto e prolungato con contesti culturali diversi arricchisce sempre tutti. Nella mia esperienza, varie borse di studio – Fulbright, DAAD, Marie Curie – hanno consentito soggiorni, più o meno lunghi, in prestigiose università e centri di ricerca in Europa, Stati Uniti e America Latina. Anche in questo caso, l'interazione con gli studenti, i feedback raccolti attraverso le simulazioni, lo scambio con colleghe e colleghi stranieri, in diverse lingue, non solo inglese, hanno regalato opportunità uniche di crescita ma anche di riflessioni critiche sulle ricerche intraprese. L'incontro con un professore di relazioni internazionali della Université Libre Bruxelles, di nazionalità italiana, Mario Telò, purtroppo scomparso recentemente, ha rappresentato un altro momento importante. Iniziata in modo casuale, questa collaborazione è cresciuta enormemente. Telò è ben presto diventato un altro Mentore, premuroso, attento e sempre disponibile all'ascolto. Anche a lui, devo insegnamenti preziosi, soprattutto nel campo degli studi sull'Unione Europea quale attore internazionale (Morsut e Irrera, 2018; Telò, 2023).

Il lavoro all'interno di reti consolidate e in consorzi di progetti, anche molto grandi, come Horizon 2020 e l'azione COST, può nascere essenzialmente in questo modo e mi ha consentito di pubblicare e accrescere la mia visibilità, in un modo in cui la permanenza nella mia comunità di origine non mi avrebbe mai potuto regalare. Lavorare sul campo, anche per periodi prolungati, per la somministrazione di questionari, interviste qualitative e raccolta di dati empirici, in zone molto diverse, dall'Europa ai Balcani e America Latina, è stata una scelta personale, spesso onerosa e complicata, ma fortemente voluta e indispensabile per alcune ricerche su temi specifici quali l'azione umanitaria, la *Civil-Military Cooperation* e gli attori non statali.

La vocazione alla dimensione internazionale è stata una costante del mio percorso accademico e ha avuto un notevole impatto sul momento più difficile che ogni ricercatore che voglia lavorare in Italia deve affrontare dall'entrata in vigore della legge Gelmini, ossia l'Abilitazione Scientifica Nazionale.

16.3 Ragione e sentimento

Anche la realizzazione della propria carriera – che comporta non soltanto l'abilitazione ma anche e soprattutto la promozione alla massima fascia – può essere vissuta in maniera dicotomica. Il senso di realizzazione e la leggerezza della libertà e il peso della responsabilità nei confronti del ruolo si alternano, caratterizzando questa ultima fase. *Maturità* e *razionalità* sono le parole chiave, poiché tutto viene vissuto con maggiore consapevolezza, si comprende finalmente la pazienza e il rigore dei Maestri, ci si guarda indietro con nostalgia e serenità, ci si prepara a compiere scelte più mature.

La promozione non è stata un momento facile e ha comportato la decisione di accettare il trasferimento in un'altra istituzione (il Centro Alti Studi Difesa, divenuto Scuola Superiore Universitaria) e in una città diversa, questa volta la capitale. Gli strumenti che caratterizzano questa fase sono ancora una volta due. In primo luogo, la terza missione, ossia la necessità di produrre un impatto di *policy*, recentemente entrata tra i compiti imprescindibili delle università e dei ricercatori. Subordinatamente ai confini disciplinari, alla disponibilità degli stakeholders e all'entità del territorio in cui si opera, si cerca di produrre un sapere che possa rispondere concretamente alle domande della comunità e ispirare *i policy-makers*. Per chi studia scienza politica, in particolare, avere tale impatto rappresenta un obiettivo ambito e imprescindibile. Nel mio percorso, la terza missione ha significato una complessa interazione con i ministeri, ma soprattutto con un settore di *policy* molto complesso, quale quello della difesa, ambiente molto strategico, ancora poco aperto agli studiosi e alle donne. Fare parte del progetto di costruzione della National Defence University, avanzato quasi ovunque nel mondo ma iniziato solo ora in Italia, costituisce una sfida quotidiana e complessa, ma al tempo stesso una notevole opportunità di visibilità per la ricerca e l'impatto.

In secondo luogo, la responsabilità verso la disciplina, sia a livello nazionale sia europeo. Da giovani ricercatori si cresce all'interno delle associazioni scientifiche, ma nell'età matura si può aspirare anche a ricoprire cariche apicali, esponendosi in prima persona a prendere scelte coraggiose e ad affrontarne le conseguenze, anche spiacevoli. Sto imparando tutto questo in qualità di attuale presidente dello *European Consortium for Political Research* (ECPR), ispirata da David Farrell – che mi ha preceduto – con la sua calma e ferma saggezza. Mettersi al servizio della disciplina, provare a crescere una scuola di giovani, incidere sulla comunità scientifica di riferimento sono una prerogativa dell'età matura, comportano molta responsabilità ma offrono anche la possibilità di lasciare un'eredità alle generazioni future.

Ripercorrendo le varie fasi di un lungo percorso accademico (che in realtà ha ancora uno spazio temporale davanti di circa vent'anni), appare evidente che la fortuna, benché importante come in tutte le cose della vita, da sola non basti. Una carriera è il risultato di iniziativa, sacrificio e coraggio. I Maestri insegnano

a pensare, a scrivere e a fare ricerca, gli studenti sono un buon laboratorio, i colleghi possono essere fonte di ispirazione. Tutti questi elementi sono fondamentali per crescere e diventare uno studioso completo. La dimensione umana rimane, però, essenziale. Essere bravi ricercatori, bravi docenti e, allo stesso tempo, conservarsi persone rette e oneste, attraversare tutte le fasi della carriera, fino alla promozione senza lasciarsi corrompere dalle inevitabili meschinità e gelosie, senza cedere alle facili opportunità, senza lasciarsi tentare da falsi compromessi fa certamente la differenza.

Bibliografia

- Attinà F. e Irrera D. (2016), *Multilateral security and ESDP operations*, London, Routledge.
- Ben-Yehuda, H. (2010), *All the world's a stage: The theater of political simulations*, London, Routledge.
- Irrera D. (2022), «The Game of Peace Model: Playing with Conflict resolution dynamics in International Relations courses», in G. Pleschova e A. Simon (Eds.), *International Teaching in Higher Education. Supporting Peer Learning*, Delft, Delft University of Technology, 153-161.
- Morsut C. e Irrera D. (2018), *Security Beyond the State: The EU in the age of transformations*, Leverkusen, Barbara Budrich Publishers.
- Saija M. e Irrera D. (20026), «Per una nuova interpretazione della guerra in Kosovo: lo Stato criminale», in Orteca P. e Saija M. (a cura di), *Conflitto del Kosovo e "Questione Balcanica"*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 97-117.
- Telò M. (2023), *Multilateralism past, present and future: a European perspective*, London, Routledge.

17. Ricordo di una identità

Antonio Pugliese

17.1 Premessa

Scorrendo nello spazio infinito del mio tempo, vengo attratto dal desiderio, a volte assillante, di frugare tra i miei pensieri alla ricerca di un'identità, in modo da rispolverarla e dare quel valore insito che merita. Una ricerca forse comune a ognuno di noi che, con il passar degli anni, sente sempre più il bisogno di rivisitare questo passato alla ricerca del proprio "io" che, dal primo vagito sino all'ultimo respiro, subisce delle mutazioni degne di non trascurabile interesse.

Ricerchiamo, quindi, la nostra identità che il tempo ha fatto ingiallire come le foglie d'autunno e rispolveriamo quel grande sentimento sulle cui vestigia sarà possibile ricostruire il nostro essere uomini.

Un percorso di crescita culturale e umana influenzata dalle radici familiari e affettive e potenziata dallo spirito magistrale dei nostri precettori.

Innanzitutto, vorrei soffermarmi sui luoghi natii che, indipendentemente dalla logistica e dall'estensione territoriale, a qualsiasi latitudine, hanno dato quell'*imprimatur* che si annida nelle nostre eliche genetiche.

Ritornare periodicamente nel mio borgo natale e spogliarsi dagli abiti borghesi, indossati per una vita, rifugiarsi tra le connotate tradizioni alla ricerca di quell'io che mi vide bambino consente di avvertire, con sempre maggiore enfasi, l'impatto e l'influenza esercitati, nel tempo, lungo il cammino sino a oggi percorso.

Che bello risentirsi ancora o immaginarsi quel ragazzo di paese che, con tanti sogni nel cassetto, lasciava per sempre il suo mondo, la sua gente, i suoi affetti più cari per una vita diversa, forse migliore, così come procede la poesia delle cose.

Diventare un vero uomo che non si fa facilmente abbindolare dai fronzoli e dai drappaggi, ma continua a proseguire con la schiena dritta e la fronte scoperta nel periglioso cammino della propria esistenza, senza dimenticare il sacco.

L'eredità morale di una famiglia sana e operosa che investiva, senza controparte, la propria esistenza nel futuro dei figli.

Un riferimento particolare spetta alla formazione, scolastica e universitaria, che, portandomi per mano, ha consentito di salire, scalino dopo scalino, l'irta scala del successo – o, meglio, della professione – insegnandomi le prime note del vivere civile e del rispetto all'etica della ricerca e dello studio.

Elementi che non si coniugano facilmente senza traslare dalla via maestra e incorrere in rivoli collaterali.

A questi uomini, di cui forse oggi si sono perse le fogge, cui devo quanto sono riuscito a essere e ugualmente a tramandare alle generazioni future che mi hanno seguito.

Essere cresciuti e allevati con una atavica formazione culturale e forgiati all'insegna dei grandi pilastri della cultura e della scienza non ci consente di "traghettare" senza lasciare un documento, una traccia del nostro vissuto.

Questo per evitare di cadere nell'oblio e inseguire quell'atavico pensiero dell'atarassia, tranquillità e serenità d'animo una volta libero dalle passioni.

Queste considerazioni sembrano essere scontate o forse lo sono, ma fondamentalmente rappresentano un epilogo della vita che, comunque vissuta, avrebbe portato sempre a un emblematico tramonto.

Con questa ultima annotazione vorrei fare riferimento al mio Maestro partendo dall'ultimo saluto e facendo seguire le note più significative e i momenti più salienti della sua vita, professionale e umana.

17.2 *In memoriam* del Prof. Orazio Catarsini

Ricordare la figura di un Maestro non è una cosa tanto semplice e ugualmente esaustiva in quanto il Nostro, per la sua particolare levatura umana e dottrinale, merita ben altri riconoscimenti.

Poiché non sempre l'avvicinarsi delle cose si profila nel modo debito, si avverte con maggiore enfasi l'impegno, in queste pagine, di lasciare, ancora una volta, traccia indelebile di questo passato che per noi tutti, allievi e amici, è sempre presente non solo nella memoria, ma anche nelle istituzioni.

Gli allievi non hanno saputo resistere a questo ammaliante canto delle sirene e invocando l'affetto e la collaborazione di quanti, e sono tanti, hanno avuto il piacere di poterlo incontrare nell'arco della propria vita, hanno ritenuto indispensabile ripercorrere insieme mezzo secolo di un'esistenza spesa all'interno dell'*Alma Mater* della medicina veterinaria.

Verosimilmente queste manifestazioni non avvengono ogni piè sospinto e nello stesso tempo non possiamo immaginare se ci sarà un seguito per apostrofare i dovuti riconoscimenti per quanti avranno dato la loro vita per la scienza e per la scuola.

La struggente civilizzazione tende sempre più ad annullare non solo i riconoscimenti, ma anche gli affetti, convinti sempre di più che non esiste una storia, ma, quasi sempre, una strana coincidenza delle cose.

Una grande illusione che speriamo che con il tempo possa essere messa nell'oblio per ritornare a fare spazio ai valori, i grandi valori, su cui poggia le basi la nostra cultura e dove si sono formate per generazioni le grandi scuole.

Ricordiamoci sempre che l'università non è un ente che garantisce solo un posto di lavoro né, quanto meno, sacralizza la ricerca, ma alla base esistono delle stigmate di saggezza per formare non solo i professionisti del domani ma anche gli uomini del futuro.

Una fucina di incommensurabile spessore e bellezza che, affondando le radici nella cultura classica, spende le proprie energie per dare seguito a quel grande umanesimo che è dentro di noi.

Il senso dell'appartenenza non è una cosa dovuta ma sentita e solo gli eletti potranno dimostrare questa prerogativa, così come possiamo registrare con la presentazione di queste pagine.

Un riconoscimento non solo al Maestro della nostra accademia, ma ugualmente alla scuola di clinica veterinaria che si è andata a formare nel tempo.

Oggi ci sentiamo più impegnati del solito in quanto ci sembra di percepire quel fiatone dietro le spalle che continua ancora a guidarci e controllarci come se fossimo, anche se grandi, anagraficamente parlando, dei piccini che si sentono soggiogati dall'autorevolezza del Prof.

Una autorevolezza che, caratterizzata dalla forza di un leader e non di un capo, non ha trascurato di portare avanti tutti i suoi adepti all'insegna di una visione prospettica, lunga alcuni anni.

Un lavoro continuo, condotto con tenacia e costanza, a giornata piena, per erigere questo edificio di cui oggi noi siamo la continua progressione.

Al Professore Catarsini il nostro encomio, la nostra riconoscenza, il nostro doveroso ossequio con l'auspicio di portare sempre in alto questo vessillo della clinica e, all'insegna della cultura, onorare l'impegno profuso.

17.3 18 settembre 2014... L'ultimo saluto...

Caro Maestro, siamo giunti all'epilogo di questo libro ricco di pagine di vita che ti hanno visto vicino a noi, non solo durante l'attività lavorativa ma anche negli anni a seguire, che non sono stati pochi, essendo presente giornalmente, mattino e pomeriggio, nel tuo studio, osservando attentamente, con particolare affetto, l'avvicinarsi degli eventi.

Facciamo riferimento a una figura emblematica di *pater familias* che non si è mai stancato di seguire i suoi figlioli e di spendere con eccezionale generosità il suo pensiero, quasi sempre degno di osservazione.

Oggi i rintocchi delle campane hanno echi lontani, accompagnati dalle molteplici dimostrazioni di stima e di affetto profuse da parte di tanti accademici che si sono avvicinati – in rappresentanza della clinica medica veterinaria italiana, delle istituzioni accademiche e associative, insieme con un’infinità di professionisti del territorio siculo-calabro in qualità di ex allievi – e non hanno esitato a ricordare la tua figura di uomo, professore e amico di sempre.

Ti è stata dedicata una giornata commemorativa e celebrativa, a dimostrazione, come diceva Pasteur, che *i professori universitari vengono pagati con la gloria – se hanno saputo conquistarla* – e questa è la palese espressione.

Nel ricordare un Maestro l’emozione è sempre forte in quanto suggella il divenire umano, ma lo diventa di più nel momento in cui le note celebrative fanno rivivere uno degli antesignani del nostro *filum* culturale e formativo cui si deve l’appartenenza e una doverosa obbedienza che, mista a un pizzico di orgoglio, ne garantisce la qualità e la continuità nel tempo.

Una commozione profonda come se stessi ad assistere all’ultima lezione (quella che è mancata) in cui il Prof. lascia le aule accademiche per continuare, lontano dagli impegni e dagli assilli istituzionali, l’opera intrapresa tanti anni prima all’interno dell’accademia.

Prescindendo dalle toccanti note che riporteranno a tutti la figura dell’uomo, del docente e del ricercatore, di cui noi clinici ne siamo orgogliosi, a me spetta, se mi viene consentito, il dovere di fare qualche piccolo accenno.

17.4 Curriculum vitae et studiorum

Orazio Eros Catarsini nasce a Viareggio (LU) il 3 marzo 1929 e, negli anni 1953-1954, frequenta, in qualità di allievo interno, l’istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l’Università di Pisa, conseguendo la laurea il 16 dicembre del 1954.

Subito dopo la laurea diventa assistente volontario (1954-1955) e, a seguire, assistente straordinario (1957-1958) presso lo stesso Istituto, diretto dal Prof. Sebastiano Paltrinieri.

Nel 1958 si trasferisce, su invito del Prof. Aldo Romagnoli, all’Università di Messina con la qualifica di assistente incaricato e nel 1959 assistente ordinario.

Il trasferimento a Messina, per scelta del Maestro, viene motivato per le sue spiccate attitudini alla ricerca scientifica e all’attività didattica.

In quegli anni al Dott. Catarsini, avendo riscosso la fiducia del consiglio dei professori della Facoltà di Messina, viene conferito l’incarico ufficiale dell’insegnamento di economia rurale negli AA 1959-1960 e 1960-1961 e di botanica generale dal 1961-1962 al 1970-1971.

L'attività scientifica, documentata dagli ottimi risultati e dai numerosi contributi, per lo più di carattere sperimentale, che denotavano la vasta preparazione dottrinale e pratica e la metodica rigorosa adottata nell'espletamento delle ricerche, è stata premiata con il conferimento di numerosi premi di operosità scientifica.

A dimostrazione di quanto sopra riferito si riporta la documentazione prodotta il 10 luglio del 1961 dalla direzione generale istruzione superiore del Ministero della Pubblica Istruzione che attesta il conferimento di due borse per studi di perfezionamento. In una delle due il Dott. Catarsini si è classificato nella graduatoria di merito al primo posto presso le cliniche mediche veterinarie dell'Università di Messina e di Pisa, compiendo studi di perfezionamento in patologia speciale e clinica medica veterinaria.

Nel 1962 consegue la libera docenza e nel 1963 viene nominato aiuto dallo stesso Prof. Romagnoli a Messina.

Lo stesso Romagnoli attesta che il Dott. Catarsini, durante il periodo di assistentato, si è sempre dimostrato un valido aiuto nel lavoro quotidiano della clinica, curando per gli studenti le esercitazioni di semeiotica bovina e di laboratorio, senza trascurare l'impegno nel coadiuvare lo svolgimento delle lezioni nel corso ufficiale di patologia speciale e clinica medica veterinaria con notevole spirito di scrupolosità e diligenza.

Nel biennio 1969-1970 è stato nominato presidente del sindacato degli assistenti universitari (ANRIS), sezione di Messina, incarico ricoperto per diversi anni.

Nel 1971, a seguito della chiamata a Pisa del Prof. Romagnoli, venne nominato dal consiglio della Facoltà di Messina direttore incaricato dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria

Nel 1975 risulta vincitore del concorso a cattedra in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso la stessa Università di Messina.

Al concorso si presenta con una nutrita attività di ricerca, esitando diversi lavori scientifici pubblicati negli annali della Facoltà e sulle più qualificate riviste nazionali dell'epoca.

Le tematiche di ricerca affrontate riguardavano sia gli animali da reddito quanto quelli da compagnia. In particolare, i risultati scientifici conseguiti nell'approfondimento condotto sui bovini trasportati e sulle variazioni chimico-cliniche ed enzimatiche, sulle manifestazioni cliniche di alcune malattie parassitarie negli ovini quanto sulla leishmaniosi del cane, sull'elettrocardiografia del cane mediante l'impiego di derivazioni bipolari e unipolari toraciche, sul megaesofago da arco aortico destro e aneurisma della punta del cuore nel cane, sono stati ritenuti espressione di grande capacità di osservazione ed elaborazione.

La sua produzione scientifica ha riguardato, in sostanza, le principali forme patologiche che interessavano gli animali da riproduzione e da compagnia.

I principali temi della ricerca interessavano le patologie organiche (pneumopatie, cardiopatie, entero-gastropatie, nefropatie, neuropatie ecc.) e le patologie infettive parassitarie.

L'attività scientifica, frutto anche della faticosa opera dei collaboratori (talvolta anche di altri istituti), si compendia in circa 200 opere e molti dei risultati delle ricerche furono comunicati a convegni nazionali o pubblicati su riviste di prestigio. Ha tenuto molteplici conferenze scientifiche in varie regioni d'Italia.

Degne di rilievo, ancora, le indagini sierologiche sulla leishmaniosi e sulla leptospirosi, senza trascurare l'interesse verso alcune tossicosi come il tetracloruro di carbonio.

Un richiamo particolare meritano le ricerche sulla leishmaniosi esitando nel 1974 una interessante monografia, trasferita su nastro per la collana scientifica di aggiornamento professionale per medici veterinari-edizione scientifica S.A.M.O.

Una *lectio magistralis* senza eguali che segnò il suo spiccato interesse per questa malattia, che allora risultava emergente e poco attenzionata, alla quale ha dedicato buona parte del suo interesse scientifico anche dopo aver lasciato la cattedra per raggiunti limiti anagrafici.

Rilevanti le prove biotiche e quelle sierologiche, anche se queste ultime non sempre certe, per diagnosticare la malattia ma soprattutto l'importanza della sintomatologia clinica e la diagnosi differenziale con altre malattie cutanee del cane.

Degni di rilievo, poi, gli interventi terapeutici che prevedevano sostanze che ancora oggi vengono impiegate (sali di antimonio) seguendo quasi sempre lo stesso protocollo, senza escludere la possibilità di somministrare altri presidi come anfotericina B.

Interessanti le annotazioni profilattiche sul controllo dei flebotomi e l'individuazione dei serbatoi. Infine, un richiamo all'articolo 5 del regolamento di polizia sanitaria che prescriveva l'obbligo della segnalazione all'ufficiale sanitario.

Sull'argomento è ritornato più volte esitando diverse monografie che riguardavano sia l'epidemiologia quanto le manifestazioni cliniche della malattia, come quella pubblicata sulla rivista di parassitologia (vol. XLII, n° 2, agosto 1981), in uno a un workshop organizzato dalle SISVet nel settembre del 1999.

Innumerevoli le relazioni, su invito, relative all'argomento, svolte sul territorio nazionale e anche all'estero.

Altri articoli a seguire hanno riguardato, in collaborazione con i suoi allievi, gli aspetti immunologici e gli aspetti clinici meno usuali o, meglio, atipici della malattia che potevano interessare altri organi e tessuti come quello osseo, ghiandolare come la tiroide, e, in modo particolare, l'apparato oculare del cane dove sono stati descritti non solo i processi patogenetici ma anche quadri clinici non ancora presenti in letteratura.

Sempre relativamente alla leishmaniosi, ha allargato il suo interesse, in collaborazione con altri componenti dell'unità di ricerca, alla specie felina registrando per la prima volta la malattia nella specie in esame.

Durante la sua carriera ha svolto l'incarico di insegnamento di alcune materie all'interno del corso di laurea in medicina veterinaria quali: economia rurale, botanica (inserendo nel programma didattico lo studio delle piante velenose), terapia veterinaria, semeiotica medica, malattie parassitarie, clinica medica, materia quest'ultima che, al momento della sua nomina a professore ordinario, divenne la disciplina della sua cattedra. La nomina a professore ordinario, infatti, lo stabilizzò nell'insegnamento di clinica medica che ha mantenuto per oltre vent'anni.

Nel 1975 tenne, per la durata di cinque mesi, gli insegnamenti di farmacologia veterinaria e di semeiotica medica nella Facoltà di medicina veterinaria di Mogadiscio (Somalia).

Nel 1977 è stato eletto Preside della Facoltà di medicina veterinaria di Messina, incarico rinnovato per sette mandati, complessivamente per ventuno anni.

Durante questo periodo ha curato l'acquisizione di apparecchi scientifici ottenendo finanziamenti dalla Regione Siciliana e ha implementato il personale tecnico-scientifico e tecnico-amministrativo.

In occasione di un'assegnazione di professori ordinari ottenne cinque posti di professore ordinario che furono ripartiti fra gli istituti e i dipartimenti che ne avevano maggiore necessità. Dotò la Facoltà di un pullman di 50 posti, acquistato con fondi dell'ateneo, al fine di condurre gli studenti alle lezioni che si tenevano negli allevamenti affinché prendessero conoscenza delle tecniche e dei problemi produttivi e sanitari delle aziende zootecniche.

Nel 1987 il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, gli ha conferito l'onorificenza di Grande ufficiale della Repubblica.

Per dodici anni (dal 1982 al 1994) è stato delegato del Rettore, Prof. Guglielmo Stagno D'Alcontres, con l'incarico speciale di controllo degli atti amministrativi.

Nel 1988 costituì il dipartimento di farmacologia e clinica medica veterinaria, del quale fu direttore fino al 1995.

Dal 1982 al 1994 è stato presidente della commissione di disciplina dell'Università di Messina.

Nel 1991 ha tenuto la prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico trattando il seguente tema "Etologia Antropozoologica: rapporto uomo/animale nel contesto della società contemporanea". La conferenza fu pubblicata per intero, per volere del direttore del giornale, su *La Gazzetta del Sud*.

Per quattro anni è stato membro del comitato biomedico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). Ha fatto parte di commissioni sanitarie o agricole delle Regioni Siciliana e Calabria.

Fondatore e socio onorario di diverse società scientifiche (Buiatria, Sipaoc, Femesprum e Assav) dal 1988 al 1994 è stato presidente della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet), la più prestigiosa nell'ambito della medicina veterinaria.

Per tre anni è stato presidente della Società Italiana di Produzione e Allevamento degli Ovini e dei Caprini (SIPAOC) di cui è stato uno dei soci fondatori.

Ha organizzato in Sicilia tre convegni scientifici nazionali della SISVet e della Società Italiana di Buiatria, e in Calabria un convegno scientifico della SISVet.

Nell'attività didattica-professionale della Facoltà propose la costituzione di due scuole di specializzazione, una di materie ispettive e una di materie infettive, che furono approvate dal consiglio di Facoltà, divenendo operative per diversi anni.

Durante il suo mandato di Preside e delegato del Rettore è stato incaricato a dare corso alla costruzione dell'attuale edificio di Facoltà, avviando la progettazione nel 1985 all'esito di un disegno di legge della Regione Siciliana (27 giugno 1985, n°1003) incentrato su interventi a favore dell'edilizia universitaria.

La costruzione della nuova Facoltà di medicina veterinaria era stata proposta e approvata nel consiglio di Facoltà del 22 aprile 1980 e prevedeva, oltre a cinque dipartimenti, poliambulatorio, servizi generali, locali per il ricovero e l'allevamento di animali di specie diverse (stalle per bovini, box per cavalli, ovili, porcilaie, canili e stabulari per la sperimentazione, complessivamente 3000 mq).

Un'opera ingente, per i più giovani o per coloro che hanno la memoria corta, voluta con forte determinazione dal Maestro che, guardando sempre lontano, sognava una struttura adeguata alle facoltà europee che potesse garantire lo sviluppo del territorio.

Al Prof. Catarsini il grande merito di aver fondato a Messina una scuola di clinica medica veterinaria, espressione di quella genealogia antro-clinica che partendo dal precursore Alessandro Lanfranchi (Parma-Bologna, 1910-1914) e passando attraverso Sebastiano Paltrinieri (Pisa), suo primo maestro, ha rappresentato il mondo della medicina veterinaria non solo nell'accademia ma anche nella sanità pubblica.

Una scuola degna di menzione che ha consentito al Nostro non solo di annoverare tra i suoi collaboratori diversi professori ordinari e associati chiamati a ricoprire le cattedre del Vet 08, ma una nutrita schiera di ricercatori che, con il passar del tempo, hanno saputo onorare gli impegni presi raggiungendo le mete desiderate.

Questo a dimostrazione che la medicina veterinaria era parte integrante del suo DNA come se fosse cosa di famiglia, lontano dagli interessi e dal potere.

Il Prof. Orazio Catarsini a Messina diede inizio alla sua vita accademica e continuò nel tempo con un'ascesa di incommensurabile valenza superando *step by step* le diverse tappe dell'accademia senza trascurare i diversi ruoli di vertice ricoperti anche in altre istituzioni.

Una per tutte, è stato Gran Maestro Aggiunto del Grande Oriente d'Italia e, successivamente, Gran Maestro Onorario a vita.

Cariche prestigiose e tanti meriti non solo nell'ambito dell'università ma anche nella vita associativa, nella politica, nella ricerca, nella cultura.

A grande sorpresa ne manca qualcuna, ma il nostro Maestro rimane per tutti sempre il *Professore Emerito* per antonomasia.

Una personalità di spicco che non facilmente si assoggettava al potere di turno ma seguiva con dignità e a fronte alta la sua missione di uomo e di docente.

Infaticabile operatore della scienza e della didattica, impegnato nella progettazione di tematiche innovative e nell'educazione dei giovani, il Prof. Catarsini, durante la sua lunga carriera, ha dato un forte impulso alla medicina veterinaria nazionale e internazionale indicando e, in alcuni momenti, tracciando le linee guida di una medicina moderna proiettata verso ambiti traguardi.

Con gli studenti ha sempre tenuto un rapporto sereno, costruttivo e stimolante, riscontrando dovuti meriti di riconoscimento non solo durante la sua attività professionale ma anche dopo la messa in quiescenza con attestazioni di indiscusso valore.

Faceva parte di quella schiera di uomini, come diceva Seneca, che insegnano imparando (*homines dum discent, discunt*).


Queste note rappresentano una sintesi dell'intensa attività professionale di Orazio Catarsini, uomo di scienza e di cultura, che ha sempre saputo coniugare gli interessi di docente e di ricercatore con lo studio dell'umanesimo, dalla letteratura alla storia e alla storia dell'arte, assolvendo così a quella figura di intellettuale degna di un docente universitario.



Il silenzio domina in quella stanza ormai vuota ma ricca di immagini, di tele e bassorilievi che avvertono il loro stato solingo, lontani dalla luce e dagli sguardi solitari e dalle riflessioni quotidiane. Sono rimaste orfane della loro genitrice, sono ancora lì in attesa che qualcuno possa ricordarle e farle rivivere.



Anche la pergamena di laurea attaccata alla parete di fronte alla scrivania insieme a quella riguardante la prestigiosa onorificenza ricevuta.



Un distacco fisiologico ma disatteso,

una certezza assoluta del non ritorno, un riferimento lontano anche dall'illusione, un vuoto incolmabile.

Un insieme di emozioni e sensazioni che hanno ceduto il passo all'oblio.

Concludo questo breve intervento, ringraziando ancora una volta colui che ci è stato da guida in questo percorso della veterinaria italiana con l'auspicio che ciascuno di noi possa consegnare con onore la fiamma della ricerca – piccola o grande che sia – ai più giovani al fine di costruire un domani migliore, così come diceva Valentino Chiodi: *Auspice venturo laetentur ut omnia saeclo.*

Con questo auspicio mi rivolgo ancora a Te, caro Maestro, abbracciandoti fraternamente e rivolgendo l'ultimo saluto:

Addio, capitano mio capitano...

Dev.mo Totò

18. Il metodo scientifico in campo giuspubblicistico

Francesco Ciro Rampulla

Mi ero laureato da alcuni mesi, conseguendo il massimo dei voti, con una tesi sui profili giuridici della programmazione economica, quando il Preside di Facoltà, Prof. Rodolfo De Nova, mi comunicò, con parole un poco ampollate, che mi era stata assegnata una borsa di studio del favoloso importo di trentamila lire al mese e che questo costituiva la premessa per un possibile futuro dedicato alla ricerca, cosa che allora mi sembrava un poco eccessiva poiché io, all'epoca, ne guadagnavo circa centoventiseimila mensili giocando a calcio nelle giovanili del Pavia prima e del Monza poi (formazione De Martino).

Sino là studente, essendo stato eletto per due mandati presidente dell'ORUP, ho avuto l'occasione di far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria.

Qualche mese più tardi mi incontrai con il mio relatore della tesi, Prof. Umberto Pototschnig, per concordare un tema di ricerca. Il mio Professore mi dedicò un paio di ore per illustrarmi quello che lui chiamò il *metodo scientifico* applicato al campo giuspubblicistico.

Si trattava, in sostanza, di una metodica di studio e ricerca che consisteva, dapprima, nella individuazione di una tematica implicante problematiche giuridiche.

Una volta operata questa opzione, si doveva passare a una indagine su tutta la bibliografia esistente sul tema, e, dopo averla letta e meditata criticamente, si poteva passare a un esame della giurisprudenza in materia, avendo cura di annotarsi tutti gli aspetti critici derivanti dall'una e dall'altra delle due fonti.

Ciò fatto, si poteva abbozzare uno schema di massima del lavoro, articolato per punti dalla premessa allo svolgimento e, per finire, alle conclusioni.

Lo schema andava poi arricchito, per ciascun punto, di sotto-paragrafi contenutistici, in modo di avere una scaletta completa di quanto, successivamente, si sarebbe svolto nel lavoro.

Il mio Maestro mi suggerì, come tematica, di provare a indagare il così detto contenzioso di spedalità, applicando la metodica di indagine che mi aveva suggerita.

Quello fu il mio primo lavoro, che mi rilesse criticamente, prima della pubblicazione, il Prof. Fabio Merusi, in quel di Pisa, cui il mio Maestro mi aveva indirizzato. E così iniziai la mia attività di ricerca, utilizzando il metodo scientifico che il Prof. Pototschnig mi aveva consigliato.

Per vero quel metodo mi è stato utilissimo nell'elaborazione di più di duecento pubblicazioni scientifiche, oltre a otto monografie in diritto amministrativo, in quasi quarant'anni di carriera universitaria dapprima all'Ateneo ticinese e poi all'Università di Trento e, infine, ancora alla Facoltà di Scienze Politiche di Pavia.

Ma esso mi ha accompagnato anche nell'attività didattica, poiché, quando è stato il momento, ho sempre preparato le lezioni frontali avvalendomi di quella metodica.

Quel metodo è diventato, quasi senza che me ne rendessi conto, una forma mentale, utile ad affrontare le più disparate problematiche della vita.

Per fare qualche esempio, posso ricordare che quando fui nominato presidente dell'ISU, ente regionale di assistenza agli studenti universitari, elaborai un programma triennale, articolato per punti: il presalario, le mense, i collegi, l'assistenza sanitaria, le borse di studio, il sostegno nelle scelte delle facoltà e via dicendo, l'organizzazione del personale, nonché gli assetti economico-finanziari conseguenti.

Al termine del mio mandato, ovviamente con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione, potei far constare che ciascun punto programmatico era stato realizzato.

Un ulteriore esempio dell'applicazione di quel tipo di schema mentale, che avevo assunto come mio, quasi senza accorgermene, è dato dall'attività di banchiere nel contesto della mia nomina nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo.

Infatti dal 1987 al 1991 ebbi a svolgere il ruolo di consigliere della più grande cassa di risparmio d'Europa ed ebbi, in conseguenza di quella carica, la presidenza di Esatri s.p.a. e la presidenza di consigli di entità finanziarie, quali i magazzini Cariplo, e una serie di società controllate o partecipate dalla Fondazione stessa.

Successivamente, per una decina di anni, andai a far parte del Consiglio di Amministrazione di Cariplo s.p.a. e del suo Comitato esecutivo.

In tutte quelle entità giuridiche applicai nell'attività quello schema mentale, che il mio Maestro mi aveva insegnato.

Nello svolgimento dell'attività di amministratore ho sempre seguito la linea di studiare dapprima l'ordine del giorno dei singoli enti amministrati e di approfondire le tematiche, esaminando le pratiche da deliberare, anche a seguito

del confronto con i dirigenti bancari dei settori interessati, quali per esempio l'area dei crediti industriali, quella dei mutui, quella del credito alle famiglie, quella del credito agrario e via dicendo.

In tal guisa mi potevo formare una ragionata opinione da esprimere, poi, nei Consigli di Amministrazione.

Ricordo, in particolare il caso dell'ampliamento, per alcune centinaia di milioni di lire, per la linea di affidamento della Casa di Cura San Raffaele, gestita da Don Verzè, alla quale mi opposi, raccogliendo il consenso di tutto l'esecutivo, affermando che io credevo più che nella provvidenza, cui faceva riferimento il sacerdote, nella previdenza, poiché non vi erano sufficienti garanzie a supporto di quell'affidamento.

Rammento altresì la mia attività di gestore dei fondi rustici: Cariplo aveva quattro aziende agricole nel senese, derivanti da espropri, che erano un debito significativo per la Fondazione. Insieme al mio collega consigliere Zucca decidemmo di specializzare ciascuna fattoria, l'una a carne di Chianina, l'altra a olio, la terza a viticoltura e vino, e infine la quarta all'allevamento di ovini e alla produzione casearia.

La trovata, quasi geniale, fu quella di vendere, con addebito anticipato sui conti corrente bancari, i prodotti delle fattorie ai dipendenti della banca, ai pensionati della stessa e ai loro parenti.

Nel giro di poco più di un anno le fattorie, in cui erano state investite poche centinaia di milioni, produssero significativi utili.

La medesima linea di impostazione mentale ho seguita quando, avendo acquisito Cariplo il controllo delle banche meridionali Caripuglia e Carical, io fui nominato vicepresidente delle stesse.

Si trattava di istituti che, pur avendo un cospicuo mercato regionale, erano state gestite in modo clientelare e che, di conseguenza, dovevano esser risanate.

Mi impegnai molto nell'opera di riportarle *in bonis*, con la collaborazione attenta ed efficace di un gruppetto di funzionari Cariplo, distaccati presso le banche meridionali.

In quegli anni un mio piccolo vanto, con l'ausilio del direttore generale Dott. Barbassa, fu quello dell'intesa societaria in Esatri, la società di riscossione dei tributi, tra Cariplo e San Paolo, cosa che aprì la via alla successiva fusione tra i due istituti bancari in Intesa.

A costo di apparire troppo puntiglioso e minuzioso, la medesima impostazione mentale, di far sempre gli schemi e i sottoschemi secondo logica, mi è stata molto utile nell'attività di *law drafting*.

Infatti sono stato componente, unitamente al *gotha* dei giuspubblicisti delle università lombarde (Proff. U. Pototschnig, G.F. Mor, F. Trimarchi, G.F. Ferrari, V. Onida, sotto il coordinamento di G. Pastori), del Comitato legislativo della Giunta regionale della Lombardia, gruppo che aveva il compito di

curare gli aspetti sostanziali e formali dei disegni di legge regionali, nonché di fornire pareri sulla costituzionalità delle normative (regionali e statali). Per venticinque anni ricevetti a casa gli elaborati degli uffici competenti e il martedì successivo ebbi cura di riferire in comitato sui miei elaborati.

Con eguale impostazione conducevo l'opera, avendo conseguita l'abilitazione alla professione forense, nei confronti di alcuni comuni e della provincia di Pavia nonché di privati imprenditori (per esempio il Dott. Caprotti di Esselunga per gli aspetti urbanistici dei supermercati) o di altri soggetti pubblici (quali, per esempio, l'Ateneo pavese per le questioni legate ai bandi di gara e alle convenzioni con gli Enti ospedalieri di Pavia, ovvero, in virtù dei miei studi in diritto sanitario, la Facoltà di Medicina e Chirurgia e non pochi dei suoi componenti).

Poco tempo dopo ebbi l'occasione di riannodare i rapporti con il mio fraterno amico G. Rotelli, che insegnava diritto sanitario alla Università Statale di Milano e che era proprietario di un vasto numero di Case di Cura, facenti capo all'Istituto clinico San Donato, che mi coinvolse nell'amministrazione del gruppo, fino a farmi assumere la presidenza dell'istituto di San Rocco al Ponte (BS) e che poi acquisì il controllo degli IRCCS di diritto privato San Raffaele e Galeazzi.

Nel contesto sanitario assunsi la presidenza del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Maugeri.

Qualche tempo dopo la Regione Lombardia mi nominò presidente del comitato di controllo sugli enti locali della provincia di Pavia, compito che cercai di svolgere con la massima indipendenza e terzietà.

Da ultimo, a titolo quasi ludico, posso rammentare la mia attività di dirigente sportivo nel Pavia Calcio s.r.l., di cui fui per quasi vent'anni l'addetto alle questioni legali. In tale ruolo mi occupavo dei contratti con i giocatori, con gli allenatori, nonché dei contenziosi davanti agli organi di giustizia sportiva.

Devo dire che in tutta la mia vita, costellata di incarichi, abbastanza prestigiosi e impegnativi, ho sempre dato la precedenza alle attività didattiche e di ricerca, avendo il vanto di non aver mai saltato una lezione e avendo pubblicati non pochi lavori scientifici.

Ma nella mia un poco poliedrica attività devo ammettere che la metodologia, insegnatami dal mio Maestro, mi ha sempre guidato e mi è stata di ausilio in quasi tutte le circostanze, perché essa mi aveva dato una *forma mentis* logica e razionale utilizzabile in tutte le diverse e difforni operatività che mi sono occorse nel corso degli anni.

Ricordo ancora adesso, a distanza di quasi sessant'anni, la figura alta e magra del mio Maestro, che, piegato sulla sua scrivania come soleva, mi indicava, dall'alto dei suoi 1,90 m di statura, i criteri e i metodi per affrontare una ricerca in campo giuspubblicistico.

Quella metodologia, di una logica stringente, mi è stata di ausilio non solo nel settore didattico e scientifico ma altresì nelle attività bancarie e finanziarie, nonché in quelle di consulenza amministrativistica.

È questo il debito morale che devo al mio Maestro e di cui gli sarò sempre grato e riconoscente, perché mi ha guidato in tutti i diversi e diversificati impegni cui mi è occorso di attendere nel corso degli anni.

Devo, dunque, molto a quell'uomo, profondamente cattolico e per di più terziario francescano, così rigido da rifiutare la chiamata alla cattedra di diritto amministrativo all'Università del Sacro Cuore di Milano con la motivazione "... il diavolo siete voi..." rivolto all'allora Rettore di quell'Ateneo, poiché mi ha fornito una metodologia utile per affrontare i differenti impegni che la società e la vita via via mi hanno offerto.

Rammento con nostalgia, ora che Umberto è scomparso, dopo una lunga e dolorosa malattia, il suo modo di parlare, sempre a voce bassa e fumando una sigaretta, indicandomi una via, seguendo la quale ho potuto attendere alle molteplici attività che la vita mi ha offerto.

In una parola gli sono profondamente grato e riconoscente di avermi fornito, in buona sostanza, una chiave utile in tutte le molteplici circostanze di lavoro e di carriera professionale, nonché accademica.

È un ricordo denso di malinconia per la scomparsa di Umberto e di eterna gratitudine per avermi insegnato una metodica che mi è stata di ausilio in tutti i casi della mia diversificata attività.

Un unico profondo rimpianto che ho è quello di non esserlo andato a trovare a Vicenza, dove risiedeva prima della sua scomparsa, ma confesso di esser stato un poco vigliacco, non volendolo rivedere tremante in carrozzella e preferendo ricordarlo quando, allegro e sorridente, conduceva di buon passo i suoi allievi M. Colucci, A. Robecchi Majnardi, G.F. Ferrari, A. Travi, e io a passeggio sui Colli Euganei e li portava, a fine giornata, a mangiare i bigoli in una accogliente trattoria della zona.

Chissà se il mio Maestro, dall'alto dei cieli, non abbia rivolto uno sguardo a me e agli altri suoi allievi.

Ringraziamenti

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, quale esito di un'attività di ricerca pluriennale coordinata dai Curatori nelle due unità di ricerca rispettivamente insediate presso l'Università di Messina e l'Università di Pavia.

In particolare, i Curatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento nei confronti delle Dott.sse Valentina Colangelo e Giulia Giraudi, borsiste di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, per il prezioso contributo di supporto alla revisione e adeguamento redazionale profuso nell'opera.

Notizie sugli autori

Curatori

Luca Buscema, *Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Messina.*

Giuseppe Carlo Ricciardi, *Ricercatore di Diritto amministrativo e pubblico nell'Università di Pavia.*

Autori (in ordine alfabetico)

Giacomo Balduzzi, *Ricercatore di Sociologia generale nell'Università del Piemonte Orientale.*

Emanuele Broccio, *Ricercatore di Letteratura italiana contemporanea nell'Università di Messina.*

Luca Buscema, *Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Messina.*

Silvia Carbone, *Ricercatrice di Sociologia generale nell'Università di Messina.*

Andrea Cardone, *Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Firenze.*

Roberta Casagrande, *Dottoranda di ricerca in Scienze Politiche nell'Università di Messina.*

Giovanni Cordini, *Professore Emerito di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pavia.*

Natale Emanuele Di Nuzzo, *Dottorando di ricerca in Psicologia nell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.*

Daniela Irrera, *Professoressa ordinaria di Scienza Politica presso la Scuola Superiore Universitaria ad ordinamento speciale della Difesa – CASD – Roma.*

Giuseppe Laneve, *Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Macerata.*

Marco Missaglia, *Professore associato di Economia politica nell'Università di Pavia.*

Franco Osculati, *Professore ordinario in quiescenza di Scienza delle Finanze nell'Università di Pavia.*

Anna Maria Passaseo, *Professoressa associata di Pedagogia generale nell'Università di Messina.*

Francesco Pira, *Professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università di Messina.*

Antonio Pugliese, *Professore ordinario in quiescenza di Clinica medica veterinaria nell'Università di Messina.*

Donatello Puliatti, *Dirigente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.*

Francesco Ciro Rampulla, *Professore in quiescenza di Diritto amministrativo nell'Università di Pavia.*

Giuseppe Carlo Ricciardi, *Ricercatore di Diritto amministrativo e pubblico nell'Università di Pavia.*

Katia Trifirò, *Professoressa associata di Discipline dello spettacolo nell'Università di Messina.*

Alessandro Venturi, *Ricercatore di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pavia.*

